Anno XXXII - N. 27

6 luglio 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 1 giugno 1939-XVII, n. 888. — *Riconferma in carica di Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto legge, 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. decreto legge, 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. decreto legge, 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. decreto legge, 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riconfermato nella carica di Consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base all'art. 2 punto *b*) del citato R. decreto legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 4 luglio 1939-XVII il Gr. Uff. Ing. Felice FIORI, Capo Servizio Principale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

E' riconfermato nella carica di Consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base all'art. 2 punto *c*) del citato R. decreto legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 4 luglio 1939-XVII, il Cav. Gr. Cr. Dott. Ettore CAMBI, Ragioniere Generale dello Stato in rappresentanza del Ministero delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1939-XVII, n. 3415. — *Assunzione, mediante pubblico esperimento, di 25 interpreti destinati agli Uffici informazioni.*

IL MINISTRO
PER LE COMUNICAZIONI

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/120771 in data 19 giugno 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere mediante pubblico esperimento 25 interpreti destinati agli Uffici informazioni.

2° A coloro che verranno assunti verrà assegnata la retribuzione lorda di L. 48 per ogni giornata di effettivo servizio salvo l'eventuale aggiunta di famiglia e le competenze accessorie che saranno stabilite dal contratto-tipo.

Roma, li 22 giugno 1939-XVII.

Il Ministro:
BENNI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 28

13 luglio 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Pag.

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

Pag.

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

REGIO DECRETO-LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 835. — *Nuovi provvedimenti in materia doganale per favorire, nel Regno, la produzione della gomma da « guayule »* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti la legge 12 gennaio 1933, n. 141, il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, il R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 848;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1243;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 599;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare particolari provvedimenti, oltre quelli già adottati col R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, per favorire, nel Regno, la coltivazione delle piante da guayule;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le agevolezze doganali previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 599, per la importazione di semi e piante di guayule, da parte di Ente munito di licenza, nonchè dei macchinari e materiali occorrenti alla produzione di gomma da detta pianta, sono estese ai materiali e macchinari, che non siano di corrente fabbricazione nel Regno, destinati alla coltivazione e alla raccolta delle piante di guayule.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.
I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI — LANTINI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1939-XVII.

LEGGE 10 giugno 1939-XVII, n. 915. — *Norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le nomine e le promozioni ai gradi:

5° e superiori del gruppo *A;*

6° del Gruppo *B;*

10° e superiori del gruppo *C;*

da conferirsi a scelta, per merito comparativo, per anzianità ai meritevoli, o per esame di concorso al personale maschile dipendente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, costituisce requisito indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo.

Inoltre per le promozioni e passaggi di qualifica da conferirsi per merito comparativo, per anzianità ai meritevoli per esame di concorso ai gradi inferiori dei gruppi suddetti, od a tutte le altre qualifiche dei quadri di classificazione del personale ferroviario, lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile nei riguardi:

a) del personale maschile che abbia già compiuto il 30° anno di età se appartenente ai gruppi *A* e *B*, o ad altre categorie per le quali l'assunzione è condizionata al possesso di uno dei titoli di studio previsti dai comma *b*) e *d*) dell'art. 28 del regolamento per il personale ferrovario;

b) del personale maschile che abbia già compiuto il 26° anno di età se appartenente a tutte le altre rimanenti categorie, e degli agenti — di qualunque età — assunti direttamente al grado 11° dei quadri di classificazione del personale delle stazioni e della linea per la promozione ai gradi 10° e superiori dei quadri stessi.

Art. 2.

Entro un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge a favore del personale già in servizio che non sia in possesso del requisito di cui all'art. 1, può essere deliberata la promozione al grado superiore a quello rivestito.

Le promozioni di cui sopra saranno però sospese ad ogni effetto, per darvi corso soltanto quando, entro il termine suddetto, il personale medesimo abbia contratto matrimonio, e a condizione che, frattanto, non si verifichino circostanze che comunque ostino, ai sensi delle disposizioni in vigore, al conferimento dell'avanzamento di cui si tratta.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1939-XVII.

Tali promozioni avranno effetto con la medesima decorrenza e con lo stesso ordine rispetto alle altre ammesse con pari decorrenza, che avrebbero avuto se gli interessati fossero stati in possesso del requisito di cui all'art. 1 ai soli fini di anzianità e di carriera, e dalla data del contratto matrimonio per la corresponsione del trattamento economico inerente al nuovo grado conferito.

Le promozioni stesse saranno invece da considerare nulle ad ogni effetto qualora gli interessati non contraggano matrimonio entro il quadrienno suddetto.

In conto delle promozioni di cui trattasi, fino a che vengano tenute in sospeso, saranno da lasciare altrettanti posti vacanti nelle piante organiche delle rispettive qualifiche, posti che potranno essere considerati a disposizione per nuove promozioni solo dopo che le promozioni anzidette siano divenute nulle in base alle precedenti disposizioni.

Entro il ripetuto quadriennio, saranno inoltre deliberate, con riserva di anzianità, le promozioni che debbano sostituire quelle riguardanti i celibi che dovessero rendersi nulle per il mancato matrimonio, e che avranno corso a condizione che, frattanto, non si verifichino circostanze che comunque ostino, ai sensi delle disposizioni in vigore, al conferimento delle promozioni stesse.

Art. 3.

Entro un quadrennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già in servizio che non sia in possesso del requisito di cui all'art. 1 e che partecipi a concorsi od esami per l'avanzamento a grado superiore a quello rivestito, potrà essere compreso nella graduatoria relativa, ferma restando però, quanto al conferimento della promozione, l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo.

Tuttavia l'agente che sia riuscito vincitore o idoneo nei predetti concorsi od esami, ma contragga matrimonio dopo la scadenza del quadriennio, potrà conseguire — su conforme parere delle competenti Commissioni di avanzamento — la promozione che avrebbe potuto ottenere in dipendenza del concorso od esame già superato, con decorrenza, a tutti gli effetti, da data non anteriore al matrimonio, e sempre dopo che siano stati promossi gli agenti dichiarati idonei che abbiano contratto matrimonio entro il termine prescritto.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge — che hanno vigore dal 1° gennaio 1939-XVII — non si applicano:

ai grandi invalidi di guerra, della causa fascista e del lavoro;

al personale già in servizio che, alla data del 31 dicembre 1938-XVII, aveva compiuto il 50° anno di età.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasibilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII, n. 898. — *Norme circa l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre agli impieghi relativi a servizi che per la loro natura non possono essere disimpegnati che da donne, gli impieghi attinenti ai servizi di cui appresso, sono riconosciuti, nei riguardi delle Amministrazioni dello Stato e degli enti od istituti pubblici, particolarmente adatti per le donne, ai fini dell'assunzione e conservazione nei posti d'impiego civile di ruolo e in quelli relativi a personale non di ruolo assunto con la qualifica di contrattista o di avventizio ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100:

servizi di dattilografia, telefonia, stenografia, operazioni di statistica e di calcolo eseguite con mezzi meccanici;

servizi di raccolta e prima elaborazione di dati statistici;

servizi di formazione e tenuta di schedari;

Servizi di lavorazione, stamperia, verifica, classificazione, contazione e controllo dei biglietti di Stato e di banca, dei vaglia e assegni bancari dell'Istituto di emissione e della carta destinata alle relative fabbricazioni;

Servizi di biblioteca e di segreteria dei Regi istituti medi di istruzione classica e magistrale;

servizi delle addette a speciali lavorazioni presso la Regia zecca;

servizi delle maestre alle lavorazioni e delle applicate alle scritture nell'Amministrazione deei monopoli di Stato.

Art. 2.

La determinazione del quantitativo del personale femminile da adibire ai servizi indicati nel precedente articolo è stabilita, in relazione all'organico e al contingente dei quali detto personale fa parte, con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1939-XVII.

Art. 3.

La percentuale massima del 10 per cento stabilita dall'art. 1 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, per l'assunzione delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti od istituti pubblici, si riferisce al totale dei posti, risultanti dal complesso degli organici e dei contingenti del personale contrattista o avventizio di ciascun ufficio, ente od istituto dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ciascun Ministero, di ciascuna azienda autonoma, di ciascun ente od istituto pubblico e delle singole amministrazioni che ne dipendono, con esclusione dei posti riservati alle donne e di quelli ai quali le donne non sono ammesse per le disposizioni vigenti o non lo saranno dalle norme che verranno stabilite negli ordinamenti interni delle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, nonchè del quantitativo di personale femminile determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Con decreto del Ministro competente potrà essere stabilita la ripartizione fra i servizi dipendenti del quantitativo di personale femminile determinato ai sensi del precedente comma.

Per gli enti ed istituti pubblici detta ripartizione, quando necessaria, nonchè la determinazione del quantitativo di cui al precedente art. 2, è effettuata con provvedimento del competente organo dell'amministrazione.

Art. 4.

Oltre agli impieghi relativi a servizi che per la loro natura non possono essere disimpegnati che da donne, sono riconosciuti particolarmente adatti per le donne, nelle aziende private, gli impieghi:

di dattilografe, stenografe, stenodattilografe e telefoniste

di annunciatrici addette alle stazioni radiofoniche;

di cassiere (limitatamente alle aziende con meno di 10 impiegati, anche se l'impiegata disimpegni altre mansioni, purchè siano prevalenti quelle di cassiera);

di addette alla vendita di articoli di abbigliamento femminile, articoli di abbigliamento infantile, articoli casalinghi, articoli di regalo, giocattoli, articoli di profumeria, generi dolciari, fiori, articoli sanitari e femminili, macchine da cucire;

di addette agli spacci rurali cooperativi dei prodotti dell'alimentazione, limitatamente alle aziende con meno di 10 impiegati;

di addette alla preparazione di lavori artistici nelle aziende di vendita delle macchine da cucire;

di addette alla distribuzione di materiale occorrente per le esecuzioni di lavori femminili nelle aziende di vendita;

di addette alla vendita nei magazzini a prezzo unico;

di sorveglianti negli allevamenti bacologici ed avicoli;

di direttrici nei laboratori di moda;

di addette alla prova di confezioni femminili nei laboratori di sartoria e di moda;

di addette ai riscontri delle note di spedizione nelle aziende di distribuzione giornalistica a carattere nazionale.

Art. 5.

La percentuale massima del 10 per cento stabilita dall'art. 1 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, per l'assunzione di donne in impieghi presso aziende private va riferita al totale degli impiegati occupati nelle aziende della stessa impresa, fatta esclusione del personale femminile addetto ai lavori di cui al precedente art. 4.

Le associazioni sindacali hanno facoltà di ridurre, mediante contratto collettivo di lavoro, la suddetta percentuale del 10 per cento nei riguardi dell'occupazione del personale femminile negli impieghi privati.

Limitatamente agli effetti del comma precedente, conservano efficacia le norme contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro che adottino una percentuale massima inferiore a quella suddetta del 10 per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 giugno 1939-XVII. — *Osservanza obbligatoria di Unificazione UNI inerenti ai circuiti a sezione circolare ed a sezione lenticolare per aeromobili* (*Tabelle UNI n.* 660-661 (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di Difesa in data 18 giugno 1939-XVII;

Decreto:

Art. 1

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 660 — 1° ottobre 1937-XV: Tiranti a sezione circolare, da aeromobile - Tipi con R 90 e con R 120.

UNI 661 — 1° ottobre 1937-XV: Tiranti a sezione lenticolari, da aeromobile - Tipi con R 90 e con R 120.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal sesto mese dopo la pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno. E' tuttavia concesso il periodo di dilazione di un anno, a partire da tale data, per l'utilizzazione delle scorte.

Entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1939-XVII.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite ed acquistate per costituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni od Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità su costruzioni di serie che siano già in dotazione, esista assoluta necessità di continuare a impiegare tiranti integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni di serie non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino, e di rinnovo, a scopo di dotazione, per costruzioni esistenti, i tipi di tiranti preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituiti con altri conformi ai tipi unificati;

c) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

gni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, od il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (via Maresciallo Giardino, 2), Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 giugno 1939-XVII. — *Osservanza obbligatoria di Unificazioni UNI inerenti alle carrucole per funi di comando da aeromobili* (*Tabelle UNI n.* 662) (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo al l'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di Difesa in data 18 giugno 1939-XVII;

Decreto:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, alle Società, ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 662 — 1° ottobre 1937-XV: Carrucole per funi di comando da aeromobile - Dimensioni e prescrizioni per l'impiego.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre da tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro questo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1939-XVII.

Art. 3.

Alle Amministrazioni od Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenza di perfetta intercambiabilità con costruzione di serie che siano già in dotazione, esista assoluta necessità di continuare a impiegare carrucole conformi ai tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni di serie non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino, e di rinnovo, a scopo di dotazione, per costruzioni esistenti, i tipi di carrucole preesistenti non possono senza difficoltà essere sostituite con altre conformi ai tipi unificati;

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nella quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente Decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI (via Maresciallo Giardino, 2), Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 giugno 1939-XVII. — *Osservanza obbligatoria di Unificazioni UNI inerenti alla: ghisa grigia in getti, acciaio in getti e acciai semplici da fucina; qualità, prescrizioni, prove (Tabelle UNI dal n.* 668 *al* 676 *inclusi* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 giugno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituto comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 668-70 — 18 gennao 1938-XVI: Getti ordinari di ghisa grigia — Qualità, prescrizioni, prove (fascicolo unico di 3 tabelle).

UNI 671-672 — 18 gennaio 1938-XVI: Getti di acciaio semplice ordinario — Qualità, prescrizioni, prove (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 673-674 — 18 gennaio 1938-XVI: Acciaio semplice ordinario, da fucinare — Qualità, prescrizioni, prove (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 675-676 — 18 gennaio 1938-XVI: Acciaio semplice da cementazione e da bonifica, da fucinare — Qualità, prescrizioni, prove (fascicolo unico di 2 tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1939-XVII.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari, che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, sempre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facolta di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni;

b) quando si tratti di introdurre tipi di materiali nuovi che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiesta l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI (via Maresciallo Giardino, 2) Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 giugno 1939-XVII. — *Osservanza obbligatoria di Unificazioni UNI inerenti alle prove su filati e ritorti (Tabelle UNI dal n. 687 al 698 inclusi)* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti ausiliari per la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 giugno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la esecuzione delle prove e delle verifiche da farsi sui filati occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o dagli Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obblgatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 687 — 18 gennaio 1938-XVI: Prove sui filati - Elenco delle prove - Norme generali di prova.

UNI 688-692 — 18 gennaio 1938-XVI: Prove sui filati - Titolazione. Regolarità di titolo - Determinazione del titolo.
Tolleranze (fascicolo unico di 5 tabelle).

UNI 693 — 18 gennaio 1938: Prove sui filati - Determinazione della torsione.

UNI 694 — 18 gennaio 1938-XVI: Prove sui filati e sui tessuti - Esame microscopico della natura della fibra.

Inoltre per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui sopra, la designazione della torsione dei filati e ritorti e l'indicazione grafica dei titoli e torsioni, devono essere fatte secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

UNI 695 — 18 gennaio 1938-XVI: Designazione della torsione dei filati.

UNI 696-698 — 27 aprile 1938-XVI: Indicazione convenzionale dei titoli e delle torsioni dei filati (fascicolo unico di 3 tabelle).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1939-XVII.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Salvo per le Amministrazioni dello Stato, le quali hanno esperti e laboratori proprii, gli esperti ai quali affidare, secondo le disposizioni dell'unificazione UNI 687, punto 7, la esecuzione delle prove in cui entra il giudizio dell'esaminatore, devono essere scelti in base alla loro particolare competenza, fra gli iscritti all'albo dei Chimici o degli Ingegneri o dei Periti industriali chimici o tessili.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni od Enti di cui all'art. 1, dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o oi convenzidne, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, di Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti. di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1939-XVII. — *Determinazione del contingente di alcole di 1ª categoria liberato dal vincolo della destinazione a carburante nel bimestre maggio-giugno* 1939-XVII (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di stabilire il contingente di alcoole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante durante il bimestra maggio-giugno 1939;

Decreta:

Art. 1.

Nel bimestre maggio-giugno 1939 potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 33.000 ettanidri.

L'estrazione dalle fabbriche di detto quantitativo sarà effettuata in contingenti mensili distribuiti come appresso:

Maggio . . . . ettanidri 18.000
Giugno . . . . » 15.000

Art. 2.

L'Amministrazione delle Finanze impartirà agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione le istruzioni necessarie per fissare la quota mensile di contingente da assegnare a ciascuna fabbrica e potrà permettere che la quota di contingente non potuta estrarre alla fine di ciascun mese possa essere aggiunta a quella del mese successivo.

Roma, addì 6 maggio 1939-XVII.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1939-XVII, n. 3230. — *Graduatoria di merito del Concorso interno a 250 posti di guardamerci.*

IL MINISTRO

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/42072 in data 20 maggio 1939-XVII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso interno a 250 posti di Guardamerci bandito con Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, n. 314 e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 23 maggio 1939-XVII

Il Ministro
BENNI

CONCORSO INTERNO A 250 POSTI DI GUARDAMERCI

Graduatoria di merito

1 - 202164 - BRERO Giuseppe
2 - 231494 - BASSANI Francesco
3 - 221459 - RUBELE Attilio, celibe
4 - 258435 - GIUSTI Dino, celibe
5 - 276270 - SCARPOCCHI Assuero
6 - 280911 - CROSETTO Domen.
7 - 258348 - VINCENZI Edoardo
8 - 202505 - GALLETTI Pietro
9 - 293175 - DAMASO Sebastiano
10 - 236150 - MASTRANTONIO Giulio
11 - 272494 - SESSANO Gustavo
12 - 207553 - TARANTOLA Basilio
13 - 241792 - MASCAGNI Luigi
14 - 263275 - BRACCIOLINI Athos
15 - 227736 - CASATI Luigi
16 - 294075 - FERRARI Giuseppe
17 - 228158 - IPPOLITI Raffaele
18 - 240357 - MARCHIONNI Romolo, celibe
19 - 249820 - TADDEO Mario
20 - 229536 - CANGELOSI Vittorio
21 - 259800 - CORNAGLIA Sebastiano
22 - 209233 - FERRARI Fiorenzo
23 - 278771 - LAGASIO Enrico
24 - 279187 - GIULIANI Alfredo
25 - 196774 - RAVAZZA Erminio
26 - 240799 - MONTAGNI Ottorino
27 - 223917 - MORSELLO Sebastiano
28 - 288060 - CICHERO Domenico, celibe
29 - 294251 - BERTI Alberto

30 - 210828 - PENNACCHI Ugo, celibe
31 - 237639 - TOMMASI Antonio
32 - 272441 - POLIDORO Gioacchino
33 - 210829 - PIACENZA Rinaldo
34 - 214792 - VOLPATO Ivone
35 - 237751 - CONTICELLI Angiolo
36 - 216608 - DI PIETRO Pasquale
37 - 296390 - CESARO Giacomo
38 - 373873 - PERRONE Pietro
39 - 271490 - GIOBERTO Federico
40 - 250961 - MEZZADRI Ferruccio
41 - 216627 - CUCCA Giov. Battista
42 - 294386 - BUTTAFAVA Mario
43 - 292026 - PALOTTA Giuseppe
44 - 291395 - BOSELLO Cesare
45 - 294255 - MARIOTTI Virgilio
46 - 283823 - MUROLO Giovanni
47 - 291598 - FOLPINI Bernardo
48 - 241355 - RAJENTROPH Pasquale
49 - 287812 - CARETTA Renato, celibe
50 - 294145 - CAMINITI Pietro
51 - 224666 - MAIORANA Giacomo
52 - 209572 - SCOGNAMIGLIO Vincenzo
53 - 220585 - MIRIELLO Vitaliano
54 - 298244 - CAPPELLARI Luigi, celibe
55 - 275725 - CASALE Celestino
56 - 273813 - DI IORIO Attilio
57 - 223958 - FASSIO Italo
58 - 259562 - BASILE Salvatore
59 - 241946 - RUSSO Salvatore
60 - 241683 - BUCHI Aldo
61 - 293971 - SODARO Carlo, celibe
62 - 222200 - GAMBA Ignazio
63 - 263170 - ROSSINO Fortunato
64 - 296593 - DE FELICE Loreto, celibe
65 - 196900 - BAGGIANI Guido
66 - 281754 - NICOLETTI Tullio
67 - 270708 - PIPERIS Pasquale
68 - 251428 - ROMITELLI Armando
69 - 294238 - DURETTO Giovanni
70 - 293679 - BRUZZESE Salvatore, celibe
71 - 226464 - DEMI Libero
72 - 279005 - SPERANDIO Giuseppe
73 - 294264 - PENNA Corrado
74 - 223218 - NICCOLAI Umberto
75 - 202320 - CAMPI Carlo
76 - 283916 - DELITALA Giorgio
77 - 227259 - ANNOVAZZI Enrico
78 - 258613 - EPISCOPO Attilio
79 - 293170 - RICCIARDI Vincenzo
80 - 264663 - ROSSI Francesco
81 - 240838 - SORE Mario, celibe
82 - 274822 - GUARNACCIA Aniello
83 - 275127 - BELLANCA Luigi di Giuseppe
84 - 294252 - CAMBERINI Vincenzo Mario, celibe
85 - 260122 - DEGLI ESPOSTI Antonio
86 - 209566 - CASUCCI Ercole
87 - 293153 - RIGA Dante
88 - 294511 - GIACOMELLI Giovanni
89 - 244250 - BERTONI Luigi, celibe
90 - 239014 - RUSSO Giuseppe, celibe
91 - 211180 - NAVE Luciano
92 - 294645 - DONADIO Vincenzo
93 - 280914 - BIANCO Domenico
94 - 227501 - GIOVANNINI Mario
95 - 251210 - FRANCO Umberto
96 - 283814 - GUARRIELLO Vincenzo
97 - 255494 - LO RE Raimondo
98 - 240457 - ROMITELLI Sebastiano
99 - I. P. - VENTIMIGLIA Leonardo
100 - 188031 - CLARIONI Mario
101 - 209157 - SIRRI Pietro
102 - 278673 - CERAMI Pasquale
103 - 292036 - CUTILLO Raimondo
104 - 296637 - PRESTOPINO Attilio
105 - 250203 - ZANCHELLI Alfredo, celibe
106 - 294218 - SCHIANO Nicola

107 - 256291 - BUSSO Rinaldo
108 - 276135 - LUPPI Giovanni, celibe
109 - 222333 - BAVASTRO Mario
110 - 294407 - DAL POS Giuseppe Ferruccio
111 - 291146 - BALLARINO Gaspare
112 - 184313 - TRITELLA Leone
113 - 208394 - GIANNOTTI Getulio
114 - 296484 - GIAMBARTOLOMEI Armando, celibe
115 - 246817 - RICOTTI Giuseppe, celibe
116 - 210140 - STIGLIANO Antonio
117 - 296526 - SANTOLINI Claudio, celibe
118 - 282504 - FABBRI Jorio, celibe
119 - 288504 - GIORDANO Giuseppe
120 - 263247 - RIGHETTI Mario
121 - 271935 - MARINO Attilio
122 - 290611 - FRAMONTI Antonio
123 - 260233 - MARIGNANI Marino
124 - 296343 - GARLANDO Soave, celibe
125 - 289809 - FRUMENTO Domenico Leopoldo, celibe
126 - 296561 - TANZILLI Tommaso Antonio
127 - 186808 - ZORZI Bonaventura
128 - 294259 - VALPREDA Rinaldo
129 - 216631 - ITOLLO Francesco
130 - 205125 - LIBRERA Mario
131 - 217654 - MUZI Emidio
132 - 295926 - MARCHESE Armando, celibe
133 - 296589 - NAPOLEONI Fiorello, celibe
134 - 289228 - DI GIOVANNI Romeo
135 - 210717 - MARTINI Cirillo
136 - 210138 - ASCOLI Alberto
137 - 221832 - TEDESCHI Cesare
138 - 187205 - GIANFERMO Gaetano
139 - 227753 - FARINA Renzo
140 - 215423 - ARMANINI Ugo
141 - 296490 - BELEGNI Antonio
142 - 210530 - PANICO Aniello
143 - 291341 - BALZANO Pasquale, celibe
144 - 196860 - LACHI Lando
145 - 294408 - MORRESI Arnoldo
146 - 294599 - PORCHI Enrico, celibe
147 - 259783 - ASSANDRO Giovanni
148 - 291060 - CASTELLI Mario
149 - 283614 - BALLESTRERO Giuseppe
150 - 294474 - TESTA Domenico
151 - 239848 - ANSELMO Fortunato
152 - 232959 - FABBRUCCI Enrico
153 - 296392 - CREMESANI Oliviero, celibe
154 - 270437 - PELLEGRINO Antonio
155 - 291273 - LENTINI Francesco
156 - 291978 - MORABITO Vincenzo
157 - 288360 - ZANARINI Alberto
158 - 294241 - LENZI Aladino
159 - 294396 - SEMINI Ugo
160 - 240995 - FALOPPA Nicola, celibe
161 - 296553 - GAZZO Luigi, celibe
162 - 258450 - GABURRO Attilio
163 - 178754 - ANNUNZIATA Gennaro
164 - 291998 - LIBERTO Adamo
165 - 296548 - CULAZZO Stefano, celibe
166 - 275503 - LIPANI Calogero
167 - 296360 - MAGGI Silvio
168 - 298241 - MANZON Pietro
169 - 294607 - DI CAMILLO Remo
170 - 297212 - PELLERZI Giovanni, celibe
171 - 279511 - MAGRETTI Gaetano
172 - 296481 - GLORI Romualdo, celibe
173 - 296374 - SALVATI Annibale Nicola
174 - 293169 - PACCA Alfio
175 - 282585 - LUCCHESE Salvatore
176 - 235921 - MENDITTO Giovanni
177 - 279140 - GAROZZO Giuseppe
178 - 184125 - BIZZOTTO Andrea
179 - 296627 - LEONARDI Mario

180 – 247288 – COSTA Cesare, celibe
181 – 201397 – POMPONIO Giuseppe
182 – 179017 – GOBBI Pietro
183 – 298181 – ZAMPINI Vincenzo, celibe
184 – 209069 – BANDIROLA Achille
185 – 259437 – D'AGUANNO Giuseppe
186 – 296530 – BASSI Giovanni
187 – 297025 – GUARINO Nicola. celibe
188 – 294254 – GIANNICOLA Francesco
189 – 294423 – FERRARI Bruno
190 – 296657 – STONFER Guglielmo, celibe
191 – 298449 – COSTA Giovanni
192 – 296441 – CAENARO Antonio
193 – 287814 – DE TOMMASI Andrea
194 – 294393 – BARTOLOZZI Giustino
195 – 296603 – DE LEO Giuseppe
196 – 277413 – AGLIETTI Alcide
197 294508 – PAINI Nello
198 296417 – STOPPELLI Ettore
199 – 296551 – BORAGNI Bernardino, celibe
200 – 249653 – CARLUCCINI Venanzio
201 – 222868 – ROMANIN Felice
202 – 296630 – ROLLERI Francesco Paolo, celibe
203 – 297087 – MARINO Matteo
204 – 276768 – PANELLA Vincenzo
205 – 298811 – TONELLI Gherardo
206 – 273644 – ODONE Vincenzo
207 – 292039 – DE SIMONE Giosuè
208 – 270781 – CORTESE Vincenzo
209 – 296636 – SODA Tommaso
210 – 296653 – MAJELLA Vincenzo
211 – 296655 – LITRO Giuseppe
212 – 296504 – TEBALA Giovanni
213 – 296623 – PETRULLI Rosario, celibe
214 – 219929 – RIZZI Giovanni
215 – 296478 – BUTELLI Nello
216 – 296514 – DELFINO Giovanni
217 – 294490 – CARRADORI Antonio
218 – 296356 – CHIARLONE Celso
219 – 296408 – DE SANTIS Berardino
220 – 296411 – ITOLLO Gennaro
221 – 296419 – LA ROSA Giuseppe, celibe
222 – 297127 – ESPOSITO Antonio, celibe
223 – 294215 – PESCIMORO Celeste Carlo
224 – 298243 – MARCON Giovanni
225 – 296403 – ACCARDO Filippo, celibe
226 – 298804 – PEIRANO Lorenzo Giuseppe, celibe
227 – 297090 – BELLOMO Cataldo
228 – 230275 – MURA Salvatorico
229 – I.P. – CATTANEO Luigi
230 – 298229 – CAMMISANO Alfonso, celibe
231 – 298447 – ALMASIO Mario
232 – I.P. – SMIRAGLIA Giuseppe
233 – 298803 – NUVOLONE Giovanni

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 29

20 luglio 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma. 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

LEGGE 10 giugno 1939-XVII, n. 931. — *Costruzioni di nuove case economiche per i ferrovieri e sistemazione economica di alcune cooperative edilizie fra il personale ferroviario.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni indicate nel'art. 293 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165. è consentito all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di prelevare a mutuo dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario 80 milioni per l'acquisto e la costruzione di case economiche destinate ad essere date in affitto a ferrovieri in attività di servizio, senza riguardo a limiti di stipendio.

Sui capitali che saranno così prelevati sarà corrisposto dall'Amministrazione al fondo anzidetto l'interesse del 4,50 per cento all'anno.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere con le proprie disponibilità di cassa alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulla indicata somma di 80 milioni, salvo ricupero dei residui attivi del fondo pensioni, con i relativi interessi del 4,50 per cento all'anno.

L'interesse nell'indicata misura del 4,50 per cento e l'eventuale maggior onere che per qualsiasi causa l'Amministrazione ferroviaria dovesse incontrare in dipendenza delle dette anticipazioni, saranno addebitate al patrimonio della gestione delle case economiche per i ferrovieri.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è inoltre autorizzata a prelevare dai residui attivi del suddetto fondo pensioni e sussidi altre somme fino alla concorrenza di lire due milioni per concessione di mutui a cooperative le quali siano state già finanziate da istituti privati di credito ed ora abbiano necessità di nuovi fondi per completare costruzioni in corso e per soddisfare obbligazioni contratte in relazione al loro programma costruttivo.

I nuovi mutui fruttiferi in ragione del 5 per cento annue è ammortizzabile in nòn più di 50 anni, saranno concessi alle stesse condizioni e cautele prescritte dall'art. 65 (ultimo comma) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165. per le cooperative di cui all'art. 11 (1° e 2° comma) del testo unico medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 157 del 7 luglio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1939-XVII. — *Determinazione della quota di tassa di scambio sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 84 a 87 della legge 28 luglio 1930, n. 1011;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194, che ha modificato, limitatamente alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione, il sistema di pagamento della tassa di scambio di cui agli articoli suddetti;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, col quale è stata aumentata l'aliquota di tassa di scambio sulle dette essenze;

Decreta:

Articolo unico.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1939 la tassa di scambio sulle essenze destinate alla esportazione è dovuta nella misura seguente:

Essenze non deterpenate —	Quota di tassa per kg. —
Arancio amaro	2,60
Arancio dolce	3,40
Mandarino	4,65
Limone a spugna	3,50
Limone a macchina	2,85
Bergamotto	5,65

Le dette essenze se deterpenate devono essere assoggettate alla tassa di L. 4 % sul prezzo o valore di scambio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1939-XVII.

Il Ministro: DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1939-XVII. — *Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al* 31 *dicembre* 1939 (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto;

Visto il decreto interministeriale del 30 gennaio 1939-XVII, col quale è stata consentita l'importazione in esenzione da diritti di confine, fino al 30 giugno 1939-XVII, n. 40.000 tonnellate di nitrato di sodio greggio;

Determina:

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del suddetto decreto-legge, è consentita fino al 31 dicembre 1939-XVIII l'importazione in esenzione da diritti di confine di altre 42.000 (quarantaduemila) tonnellate di nitrato di sodio greggio (voce di tariffa 715-*b*-1).

Art. 2.

L'importazione del quantitativo di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 1939 nelle premesse citato può essere effettuata entro il 31 dicembre 1939-XVIII.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per gli scambi e le valute
GUARNERI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1939-XVII. — *Franchigia ai reattivi per la flottazione dei materiali metallici.* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI

E PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, che accorda ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nel Regno e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale, dalla sopratassa di confine sugli alcoli contenuti o consumati nella preparazione dei prodotti stessi, nonchè dalla tassa di vendita sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti prodotti, destinati alla flottazione dei minerali metallici per ciascuno di essi indicati, rispondono alle condizioni richieste dal R. decreto-legge 27 marzo 1939, n. 594, sopra riportate e sono perciò da ammettere al trattamento fiscale concesso dal detto Regio decreto-legge:

a) "Sapinol D" (voce ex 646-*b*), "Sulfanol 249" ed "Etilurol puro" (voce ex 769-*b*), destinati alla flottazione dei minerali di piombo e di zinco;

b) "Sodium Aerofloat" (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno;

c) "Xantogenato di potassio" (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno;

d) "Olio di pino" (voce ex 645) destinato alla flottazione dei minerali di antimonio;

e) "Cresolo greggio (acido cresilico)" (voce 717-*c-bis*) destinato alla flottazione dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno;

f) "Aerofloat 15" (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione:

1) delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere;

2) dei minerali di antimonio;

3) dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno;

g) "Frother 60" (voce ex 643-*b*-3) destinato alla flottazione delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere;

h) "Reattivo 301" (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere, nonchè alla flottazione dei minerali di antimonio;

i) "Reattivo 203" (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1939-XVII.

l) "Reattivo 239" (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno;

m) "Almilxantato di potassio" (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno.

Art. 2.

L'agevolezza stabilita dall'art. 1 è subordinata alla osservanza delle cautele e modalità stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1928 e 29 novembre 1934 per le analoghe concessioni relative allo xantogenato di potassio, al cresolo greggio e all'aerofloat, destinati alla flottazione di minerali vari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il iMnistro per gli scambi e per le valute
GUARNIERI

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1939-XVII, n. 3288 — *Graduatoria di merito del concorso interno a posti di conduttore capo bandito col D. M. 31 agosto* 1937-XV, *n.* 538.

IL MINISTRO

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 23 maggio 1939-XVII, n. PAG.040/24/85111 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale, approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Conduttore Capo bandito col Decreto Ministeriale 31 agosto 1937-XV, n. 538, modificato col Decreto Ministeriale 4 gennaio 1938-XV, n. 1745 e si autorizza la pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 2 giugno 1939-XVII.

Il Ministro, BENNI.

CONCORSO INTERNO A POSTI DI CONDUTTORE CAPO

1 - 294597 - RONCARATI Rodolfo.
2 - 221521 - ZOLI Aldo.
3 - 220056 - BARDELLI Siro.
4 - 219998 - GIULIANI Lazzaro.
5 - 294578 - PERSOGLIO Domenico.
6 - 175304 - ANCHINI Camillo Giuseppe.
7 - 271690 - CONCI Vittorio.
8 - 225529 - BRUNDI Omero.
9 - 238856 - MARINI Mario.
10 - 237306 - TURI Michele.
11 - 294605 - FUSSI Oscar.
12 - 211188 - COTRINO Giovanni.
13 - 276274 - SARDELLONE Ludovico.
14 - 237304 - SALVATI Giocondo.
15 - 217192 - PANZERI Paolo.
16 - 214819 - SAPERE Armando.
17 - 294585 - BARBASIO Vittorio
18 - 245453 - CAPELLI Mario.
19 - 183037 - CALO' Vito.
20 - 215030 - PETRUCCI Alfonso.
21 - 171940 - DUGO Paolo.
22 - 242307 - RUFFILLI Adamo.
23 - 203013 - SALVATI Pasquale.
24 - 241288 - BRUGIONI Toselli.
25 - 243577 - BASTREGHI Ezio.
26 - 237676 - MAGLI Mario.
27 - 271450 - FODDE Pietro.
28 - 241467 - COSTANTINO Giuseppe.
29 - 226613 - SOGLIANI Vittorio.
30 - 174162 - RAMETTA Paolo.
31 - 266515 - POLLAROLO Cesare
32 - 224493 - NOVARINO Giovanni.
33 - 294583 - TOSETTO Riccardo.
34 - 279123 - NANIA Sebastiano.
35 - 172025 - ROMEO Renato.
36 - 224515 - GALLI Mario.
37 - 219138 - ROMEO Antonio.
38 - 184678 - AZZARA Giuseppe.
39 - 192494 - MASTRANGELO Giuseppe
40 - 226186 - CASAGRANDE Augusto.

41 - 187199 - DE BONIS Antonio
42 - 236016 - LAGEDER Giovanni
43 - 237542 - GIACOMASSO Giovanni.
44 - 262996 - VASCHETTO Agostino.
45 - 275002- GIAMMARTINO Giuseppe.
46 - 219122 - MISCIAGNA Vitantantonio.
47 - 264960 - VERSORESE Giulio
48 - 200733 - D'ALESSANDRO Angelo.
49 - 203005 - BELLI Tommaso.
50 - 210500 - PAGLIALUNGA Pietro.
51 - 258471 - SERANI Alfredo.
52 - 262724 - SANTANDREA Giuseppe.
53 - 221400 - FERRERO Ferdinando.
54 - 275428 - GAROFALO Giovanni.
55 - 185788 - SANSEVERO Francescopaolo.
56 - 242480 - MANETTA Ugo.
57 - 211971 - MOLINARI Umberto.
58 - 258804 - PEROSINO Luigi.
59 - 231513 - TINTI Alfredo.
60 - 236258 - CARIGNANI Serafino.
61 - 205829 - TAMBURRI Antonio.
62 - 261451 - LADU Giuseppe.
63 - 250643 - SIGNANINI Attilio.
64 - 229204 - MOLITERNI Giuseppe.
65 - 219986 - GALLI Battista.
66 - 216141 - BOMBARDIERI Giuseppe.
67 - 234890 - AVERNI Gaetano.
68 - 214416 - MEDEI Gerardo.
69 - 194943 - PORCILE Giovanni Battista.
70 - 209759 - TREVISSON Reniero.
71 - 204257 - ACUTO Angelo.
72 - 230893 - BIANCHETTI Vittorio.
73 - 220873 - LAURICELLA Giuseppe di Felice.
74 - 265091 - PAPISCA Antonino.
75 - 222939 - ARFELLI Felice.
76 - 239534 - GANDOLFO Guido.
77 - 242021 - VITETTA Domenico
78 - 260606 - SPINOSA Tommaso.
79 - 261992 - RIDOLFI Leosino.
80 - 225640 - BELVEDERE Cesare.
81 - 234586 - FACCENDA Anselmo.
82 - 196745 - MANCINI Riccardo.
83 - 216026 - RISPOLI Eduardo.
84 - 294550 - ROLLA Alessandro.
85 - 219382 - INGRASSIA Giovanni.
86 - 221495 - ZOCCA Giuseppe.
87 - 175413 - NICOLICCHIA Giuseppe.
88 - 261464 - SERRA Gio. Maria.
89 - 181027 - SPAGNOLO Cosmano.
90 - 182804 - LATTANZI Natale.
91 - 186424 - TOSOLINI V. Emanuele.
92 - 270836 - BURGIO Giuseppe.
93 - 220617 - TRAVAGLIONE Luigi.
94 - 221946 - PASSETTI Giovanni.
95 - 227202 - RAVIOLA Adolfo.
96 - 224573 - VALENTINI Oreste.
97 - 277916 - GNOFFO Benedetto.
98 - 243469 - BERNINI cav. Lorenzo.
99 - 220695 - FEDI Gino.
100 - 193849 - PEGURI Tito.
101 - 260597 - CRISTUIB-GRIZI Pietro.
102 - 221601 - PETRUCCI Fortunato.
103 - 240359 - LEVONI Andrea.
104 - 258160 - BONGIORNO Pietro
105 - 294609 - FERRARIS Delfino.
106 - 226585 - VERCESI Cesare.
107 - 215465 - SANTUCCI Domenico.
108 - 187381 - CHITARRARI Amedeo.
109 - 253078 - MEREU Vittorio.
110 - 180378 - TESTA Quinto.
111 - 195346 - SETARO Antonio.
112 - 242943 - JANNOTTI Cesare.
113 - 209999 - PERLINGIERI Carmine.
114 - 218146 - BERARDONE Giuseppe.
115 - 199003 - FAZI Umberto.
116 - 241875 - CASCONE Alfredo.
117 - 226023 - SIRIGNANO Giulio.
118 - 294596 - MARCHESE Vittorio.
119 - 262726 - SPANU Giulio.

120 - 182201 - NANNUCCI Aldo.
121 - 199149 - BELTRAMO Paolo.
122 - 202341 - BRUNOZZI Ateo.
123 - 196762 - ARIATI Gio. Battista.
124 - 259144 - BELLINI Giovanni.
125 - 224778 - FRANCALANCI Gastone.
126 - 263535 - CAPPELLERI Alfredo.
127 - 213716 - PETRILLO Luigi.
128 - 224457 - COSTA Santo.
129 - 228001 - GRITTINI Alessandro.
130 - 224434 - ABRATE Matteo.
131 - 220109 - ROSSI Anselmo.
132 - 205133 - AVELLA Vincenzo.
133 - 173441 - PINO Giuseppe.
134 - 256335 - ALOISIO Federico.
135 - 242531 - IACOPI Lamberto.
136 - 197186 - NALDINI Umberto.
137 - 215534 - LAURICELLA Giuseppe fu Angelo.
138 - 239921 - MAZZI Mario.
139 - 185045 - SCHELLINO Grato.
140 - 259716 - BARONCINI Antonio.
141 - 210064 - SPIRITO Emilio.
142 - 253632 - BERTONCINI Everardo.
143 - 211949 - COSTA Alessandro.
144 - 257561 - ANTONINI Vincenzo.
145 - 213695 - LORI Fernando.
146 - 204352 - BIASI Francesco.
147 - 251183 - CATALDI Michele.
148 - 294604 - FERRERI Antonio.
149 - 215773 - de NUNZIO Antonio.
150 - 204347 - VALERIO Vito.
151 - 210008 - CAPRIA Saverio.
152 - 199211 - CIANI Gino.
153 - 202497 - ZUPO Vito.
154 - 258821 - LAGASIO Ettore.
155 - 266987 - MAFFEI Antonio.
156 - 212806 - GREGORIO Antonino.
157 - 242550 - SPERANDIO Stanislao.
158 - 226179 - SOLDA' Umberto.
159 - 200659 - GINI Alighiero.
160 - 217938 - DE FARRO Vittorio.
161 - 226582 - PASOTTI Guglielmo
162 - 193042 - COLLE Giuseppe.
163 - 218145 - MALLONE Domenico.
164 - 227160 - COSTANTINO Demetrio.
165 - 280627 - SALETTA Giovanni.
166 - 207224 - DI BRIGIDA Pasquale.
167 - 185851 - VIGNOZZI Olinto.
168 - 169547 - ANZIVINO Rocco.
169 - 262320 - GAY Lino.
170 - 268574 - DE LEVA Francesco
171 - 262725 - FAIS Salvatore.
172 - 215608 - SALETTA Pietro.
173 - 212879 - TESSITORI Daniele
174 - 259307 - SGUANCI Giovanni.
175 - 265984 - PIZZONIA Francesco.
176 - 183902 - FASANO Carlo.
177 - 191672 - BEDA Vittorio.
178 - 189033 - CASALI Antonio.
179 - 194933 - DOMENICALE Monaldo.
180 - 227571 - ANDREINI Salvatore.
181 - 214330 - FABBRI Serafino.
182 - 217932 - POLUZZI Vittorio.
183 - 211954 - FERRARIO Emilio.
184 - 219047 RANALLI Tommaso.
185 - 217203 - DIGONZELLI Glicerio.
186 - 258164 - CIAPPONI Attilio.
187. - 217662 - IENNACO Antonio.
188 - 220063 - BERTI Cesare.
189 - 261662 - TONELLI Mario.
190 - 276415 - RUVOLO Antonino.
191 - 274683 - MAGGI Torquato.
192 - 288182 - MARTI Realino.
193 - 173622 - COZZUPOLI Rag. Giuseppe
194 - 216112 - OGGERO Guerrino.
195 - 218981 - GABUTTI Giuseppe
196 - 201512 - CREA Francesco.
197 - 182346 - GRIMALDI Filippo.
198 - 270528 - PORTOLANO Vincenzo.
199 - 235001 - RUSSO Francesco.
200 - 187358 - CINTI Mario.
201 - 182242 - BARONE Giuseppe.
202 - 234775 - ADORNI Armildo
203 - 193059 - ALVISI Orlando.
204 - 175370 - COPPOLA Vincenzo.
205 - 227951 - MAZZARINO Angelo.
206 - 237761 - RAPPELLI Guido.
207 - 182814 - PANSINI Domenico.
208 - 205010 - BAGNATI Guido.
209 - 222954 - CARTERI Bruno.

210 - 249406 - ROMANELLO Giuseppe.
211 - 276272 - CAMILLI Evandro.
212 - 262467 - BARDELLI Adolfo.
213 - 239047 - SIMONE Potito.
214 - 264957 - GAGGERO Giuseppe
215 - 262328 - CARDO cav. Camillo
216 - 257535 - PIGNATI Federico.
217 - 224458 - CORINO Francesco.
218 - 184930 - NONNI Nello.
219 - 193064 - SCHIROLLI Giuseppe.
220 - 255471 - BRESCIA Vito.
221 - 230888 - BONAZELLI Mariano.
222 - 191645 - DAL PRA' Luigi.
223 - 191827 - GASPARRINI Alfredo.
224 - 215503 - CERINI Arnaldo
225 - 227195 - PRELEC Rodolfo
226 - 251149 - DI RENZI Carlo
227 - 255604 - TRIVELLI Eusebio.
228 - 217188 - LODA Carlo.
229 - 241290 - CHECCAGLINI Alfredo.
230 - 258801 - MASPOLI Mario.
231 - 199182 - BONAIUTI Pietro.
232 - 217997 - D'ANTEO Icilio.
233 - 212870 - PORTALUPPI Giuseppe.
234 - 221598 - DRAGONE Adriano.
235 - 249788 - VICHI Federigo.
236 - 221680 - PONTARI Giacomo.
237 - 238855 - DELLE FRATTE Pasquale.
238 - 242717 - CORRADO Michele.
239 - 204322 - SANTANGELO Vincenzo.
240 - 258168 - GHINAGLIA Rosolino.
241 - 182044 - CORDASCO Pasquale.
242 - 200734 - TESCIONE Attilio.
243 - 215647 - SIMIONATO Ferruccio.
244 - 218524 - MORGAN Arturo.
245 - 241065 - BIANCONI Elio.
246 - 224500 - PELAZZA Giovanni.
247 - 205122 - MINGIONE Andrea.
248 - 261989 - PAURI Mario.
249 - 265265 - SCALONDRO Sabatino.
250 - 216088 - TIBERTI Ettore.
251 - 275265 - BUSSOTTI Giuseppe.
252 - 225697 - VENTURA Vito Leonardo.
253 - 224590 - PIOVAN Livio.
254 - 175312 - SIRI Giuseppe.
255 - 192397 - RAGNO Giuseppe.
256 - 191569 - SCIOLLA Sebastiano.
257 - 198695 - BISCONTINI Guido.
258 - 197736 - TODESCHINI Albino.
259 - 216023 - BANCALE Giuseppe.
260 - 216019 - VISCONTI Alfonso.
261 - 211380 - PISANO Amedeo.
262 - 224570 - TISSONE Antonio.
263 - 287770 - LA MENSA Salvatore.
264 - 210018 - VASSALLO Vincenzo.
265 - 239051 - FRACCHIOLLA - LETTIERI Francesco.
266 - 212186 - MERLINI Giovanni.
267 - 207834 - REDI Domenico.
268 - 242955 - BELLO Enrico.
269 - 242956 - PALMIERO Stefano
270 - 174701 - MATARAZZO Francesco.
271 - 199253 - VENTURI Mario.
272 - 259709 - BLASCO Giovanni.
273 - 249782 - LEVEROTTI Arisse.
274 - 193123 - LAUTIZI Gino.
275 - 196712 - ROSSI Bernardino.
276 - 240360 - TESTA Antonio.
277 - 251216 - GIACOBELLO Mariano.
278 - 255846 - ROMANI Adolfo.
279 - 275041 - COSTANZO Michele.
280 - 238654 - MUGHINI Giovanni.
281 - 194956 - SCALETTI Vittorio.
282 - 180722 - FRATTINA Alberto.
283 - 276440 - MAMMANA Angelo.
284 - 276438 - DE JOANNON Umberto.
285 - 180912 - CANALI Giuseppe.
286 - 172149 - CARLI Augusto.
287 - 215356 - GHIGLIA Vincenzo.
288 - 199230 - MARAVIGLIA Vasco.
289 - 202487 - VILLANI Antenore.
290 - 198924 - BASIGLIO Paolo.
291 - 206761 - BELTRAMINI Angelo.
292 - 211812 - DE MATTIA Lorenzo.
293 - 237963 - FORLENZA Nicola
294 - 278685 - PISCITELLO Angelo.

295 - 243455 - LEVATI Umberto.
296 - 228188 - PERFETTI Arturo.
297 - 221517 - FAVA Fedele.
298 - 261119 - FACCINI Aldo.
299 - 199522 - LIBERTI Domenico.
300 - 173999 - FENECH Pietro.
301 - 174682 - RECUSANI Enea.
302 - 174611 - MASTROPIERRO Michele.
303 - 207899 - BARONCIONI Ernesto.
304 - 230632 - FABRIS Guido.
305 - 228105 - OGNIBENE Vittorino.
306 - 188132 - CREMONINI Edoardo.
307 - 183900 - BATTISTA Luciano.
308 - 225642 - DECINI Furio.
309 - 198230 - GIORGIO Domenico.
310 - 215602 - SERENO Giuseppe.
311 - 191666 - SCIPIONI Emiliano.
312 - 197105 - MANFREDI Lino.
313 - 204123 - ROSI Settimo.
314 - 215395 - REPETTO Attilio.
315 - 220607 - PACE Ascanio.
316 - 229477 - DEL CIOTTO Cesare.
317 - 187107 - VITALE Mario.
318 - 253997 - TALACCI Achille.
319 - 207911 - SASSO Guglielmo.
320 - 191775 - TOSTI Giacomo.
321 - 264013 - CINI Alessandro.
322 - 243476 - CASAROSA Edilio.
323 - 174879 - ARRIGONI Guido.
324 - 246271 - GUARRIELLO Antonio.
325 - 224724 - ROBOTTI Gio. Batta
326 - 249032 - GUERRA Alfredo.
327 - 191999 - FRATONI Pietro.
328 - 266991 - VIOLI Domenico.
329 - 239050 - BERNARDINI Argero.
330 - 240061 - PISTOIA Armando.
331 - 198313 - SESTILLI Vincenzo.
332 - 264399 - COSENTINO Pietro.
333 - 194971 - ANCILLAI Cesare.
334 - 212277 - BELLINI Nunzio.
335 - 249873 - FERLITO Carmelo.
336 - 219208 - CORTI Angelo.
337 - 228738 - MASELLI Luigi.
338 - 211583 - CACIAGLI Livio.
339 - 187194 - MARZOLI Augusto.
340 - 239141 - GENTILE Giuseppe.
341 - 212876 - PRATI Renzo.
342 - 256057 - LAGANA' Francesco
343 - 251332 - GIACOMELLI Marino.
344 - 185902 - DE SANTIS Gennaro.
345 - 211034 - LORINI Renato.
346 - 258174 - RONZONI Francesco.
347 - 257562 - VIOLA Luigi.
348 - 294652 - RONDI Giovanni.
349 - 260644 - CORONETTA Silvio.
350 - 191793 - FIORGENTILI Armando.
351 - 173333 - BETTINZOLI Ascanio.
352 - 267025 - VRENNA Vincenzo.
353 - 175269 - NATTA Davide.
354 - 243374 - SEVERI Romeo.
355 - 204318 - CIUCCI Sosteno.
356 - 261452 - DELITALA Deodato
357 - 202343 - BRUTTI Alvaro.
358 - 256344 - PARACHINI Pietro.
359 - 243354 - GHERARDI Dante.
360 - 193036 - MEI G. Battista.
361 - 220013 - PORTONI Francesco.
362 - 184552 - BETTIO Piero.
363 - 224491 - NEMBRO Carlo.
364 - 234773 - NESI Onofrio.
365 - 216309 - TORTI Pietro.
366 - 220864 - COLOMBO Pietro Filippo.
367 - 210027 - IENGO Paolo.
368 - 210062 - DI DOMENICO Giuseppe.
369 - 183843 - CAPUTO Giuseppe.
370 - 257132 - CAMPORA Ernesto.
371 - 198285 - BORSACCHI Umberto.
372 - 215494 - FIORE Michele.
373 - 258812 - BIGOGNO Giuseppe.
374 - 204719 - MURANTE Gennaro
375 - 294610 - MARCHISIO Gidio.
376 - 294653 - TUZZOLINO Luigi.
377 - 280097 - RICCI Giovanni.
378 - 187368 - BALDONI Stelfardo
379 - 217846 - VEZZOLI Giuseppe.
380 - 263838 - DI POMPEO Romolo.
381 - 181931 - TERRENI Renato.
382 - 219871 - PIZZI Vincenzo.
383 - 198270 - LOMBARDINI Romeo.
384 - 271688 - PEGORETTI Silvio.
385 - 261094 - GIOIA Giuseppe.
386 - 220145 - PIACENTINI Luigi.
387 - 281222 - SPACCESI Giuseppe.

388 - 229452 - GIRIBALDI Luigi.
389 - 210028 - SASSO Gennaro.
390 - 184290 - CRESTI Paride.
391 - 219809 - SGARIGLIA Giovanni
392 - 193363 - LASTRICATI Aldo.
393 - 222833 - PITTARELLO Ferruccio.
394 - 229478 - MARIANI Giulio.
395 - 206544 - MASIELLO Salvatore.
396 - 200961 - CRIVELLA Fedele.
397 - 199017 - GIGLI Giuseppe.
398 - 191602 - BURANI Giuliano.
399 - 260359 - LANZARA Enrico.
400 - 216025 - SAURO Pietro.
401 - 250092 - NECCO Francesco.
402 - 227162 - PIZZINGA Giovambattista.
403 - 256349 - SOLDI Guido.
404 - 176453 - PAOLESSI Ernesto.
405 - 167218 - SDANCO Vincenzo.
406 - 216318 - STELLA Sestilio.
407 - 248968 - MASSONI Giovanni.
408 - 215032 - CARDARELLI Armenio.
409 - 245283 - LEONE Michele.
410 - 168351 - GALIMBERTI Antonio.
411 - 202622 - PETRINI Francesco.
412 - 191826 - VERNARELLI Domenico.
413 - 243798 - TARTAGLIONE Pietro.
414 - 202447 - BOSSO Emilio.
415 - 244780 - MUSCATELLO Giulio.
416 - 294587 - SPALLA Vincenzo.
417 - 220025 - SOLDATI Giuseppe.
418 - 242637 - CALIENDO Gaetano.
419 - 185843 - GERMANI Giuseppe.
420 - 224466 - CASARI Davide.
421 - 237740 - SCALONCINI-PECCIARINI Giuseppe.
422 - 230683 - CHIAVALIN Mario.
423 - 202483 - BULAI Antonio.
424 - 217206 - MARCHETTI Firminio.
425 - 173120 - GALVAGNI Paolo.
426 - 220744 - VEZZALI Luigi.
427 - 219069 - CEDRONE Domenico.
428 - 230838 - BALDINI Ugo
429 - 201274 - BATTEZZATI Silvio.
430 - 184517 - BISOGNIN Cesare.
431 - 214131 - ALBRIZIO Francesco.
432 - 203488 - FRASCA' Francesco.
433 - 253153 - VACCHER Angelo.
434 - 175437 - Bagliano Paride.
435 - 274152 - CANNISTRA' Giovanni.
436 - 264094 - FACCHINI Carlo.
437 - 234805 - CAVELLINI Pio.
438 - 256595 - CASTALDI Vittore.
439 - 224420 - GHIOMELLI Spartaco.
440 - 264284 - FUSCO Marcantonio
441 - 255469 - BIANCO Giovanni.
442 - 272920 - BIONDO Pietro.
443 - 234836 - BEUCCI Rinaldo.
444 - 216107 - GHIDOTTI Eugenio.
445 - 186919 - MORBIDELLI Argeo.
446 - 215702 - DE SANTIS Riccardo.
447 - 288506 - SCAFURI Michele.
448 - 248280 - ADAMI Angelo.
449 - 243478 - CHIODO Dario.
450 - 244623 - SAMMARCO Ettore
451 - 220108 - RICCARDI Abele.
452 - 171355 - CARRABINO Giuseppe.
453 - 234745 - GIACOMONI Angelo
454 - 257565 - GIORGETTI Alfonso.
455 - 200965 - CORRAO Eugenio.
456 - 277640 - PELLEGRINO Giovanni.
457 - 211190 - LA CALAMITA Giuseppe Luigi.
458 - 193371 - MESSINEO Letterio.
459 - 215400 - CANOVA Felice.
460 - 242355 - SCOTTO Adelmo.
461 - 243871 - LELLA Pasquale.
462 - 224477 - DAVITE Carlo.
463 - 245189 - BRONCHINI Giuseppe.
464 - 225558 - MAGGIANI Ezio
465 - 183755 - MONDINI Paolo Santi.
466 - 258468 - DE PAOLIS Umberto.

467 - 183708 - BOCUS Beniamino.
468 - 242141 - COSIMI Pietro.
469 - 215613 - TESTERA Natale.
470 - 216024 - NATALE Domenico.
471 - 229253 - SOMA' Giacomo.
472 - 229250 - CARDARELLI Giuseppe.
474 - 256522 - MORGANTINI Alfredo.
473 - 171113 - LOMBARDO Pasquale.
475 - 219989 - GARBAGNA Giovanni.
476 - 263847 - MEZZADRA Ugo.
477 - 174054 - DURANDO Giovanni.
478 - 216326 - GIUSEPPINI Riccardo.
479 - 192505 - ROTONDO Giovanni.
480 - 243480 - FALLENI Gioberto.
481 - 186616 - ELIA Pasquale.
482 - 227199 - GORIA Carlo.
483 - 199014 - CECCHINI Alfredo.
484 - 175273 - CANO' Ercole.
485 - 217609 - DELL'OMO Vittorio.
486 - 191984 - CANFORA Romolo.
487 - 242636 - ANGELINI Radames.
488 - 206828 - ELIANTO Nicola.
489 - 243418 - LUPETTI Artemio.
490 - 192499 - MAGGI Michele.
491 - 170478 - RICCARDI Vincenzo.
492 - 203427 - VALLEROTONDA Gaetano.
493 - 182286 - BRICCHI Cesare.
494 - 263519 - BRANCA Giovanni.
495 - 168445 - BAIOCCHI Bruno.
496 - 161991 - PANCALDI Carlo.
497 - 253079 - DEMEGLIO Carlo.
498 - 197106 - PEDROLI Ottorino.
499 - 264344 - BRUCOLI Eduardo.
500 - 171504 - GIACOBELLI Arturo.
501 - 224501 - PENONCELLO Giovanni.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1939-XVII, n. 3412. — *Graduatoria di merito a 20 posti di Assistente lavori in prova Perito meccanico.* (1)

IL MINISTRO

Visto il D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1578;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/42074 in data 13 giugno 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra Periti meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti minerari o abilitati in tecnica nautica.

Roma, li 22 giugno 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI.

Concorso a 20 posti di Assistente ai lavori indetto con D. M. 20 dicembre 1938-XVII, *n.* 1578

GRADUATORIA DI MERITO

1 – CUPPINI Federico
2 – BERTINI Lelio
3 – NICOLETTI Umberto
4 – DE SANTIS Tommaso
5 – GRIGOLETTI Giuseppe
6 – ARLAUD Armando
7 – CLEMENTI Angelo
8 – SALVATORI Italo
9 – SCARDALA Attilio
10 – CECILIA Sergio
11 – PIETRAFORTE Amedeo
12 – SUPPI Pietro
13 – VISCONTI Giuseppe
14 – ROMIS Leo
15 – CIANCETTI Ivo
16 – DELL'AQUILA Ruggero
17 – CINGOLANI Ugo
18 – DOMENICI Piero
19 – DI RIENZO Giulio
20 – BACCHESCHI Fernando
21 – ANASTASIO Gaetano
22 – GRIGOLETTI Giovanni
23 – CATANESE Vincenzo
24 – GAROFALO Michele
25 – CASTELLANO Vincenzo
26 – GRANDI Corrado

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1939-XVII, n. 3413. — *Graduatoria degli idonei a 20 posti di sorveglianza lavori in prova.* (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1581;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/42073 in data 13 giugno 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 20 posti di Sorvegliante lavori in prova.

Roma, li 22 giugno 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI.

Graduatoria degli idonei
del concorso a 20 posti di Sorvegliante lavori in prova
indetto con D. M. 20 dicembre 1938-XVII, *n.* 1581

1 – FALCIONE Ennio
2 – PALMA Luca
3 – SANTI Francesco Paolo
4 – ANGIOLI Giubilassio
5 – GUAITOLI Policarpo
6 – CAPRONI Stelio
7 – GENTILE Vittorio
8 – MAGNANI Armando
9 – DISCENZA Nicola
10 – PALMA Ferdinando
11 – FERRARA Giuseppe
12 – DELFINO Sebastiano
13 – VANNI Renzo
14 – INNAMORATI Mario
15 – BENATI Aurelio
16 – ARCANGELI Elio
17 – GUGLIELMI Luigi
18 – CARACCIOLO Francesco
19 – BARBARO Diego
20 – SAPIENZA Carlo
21 – MATTEINI Armando
22 – MARCHESE Vittorio
23 – MASERI Gaetano
24 – ROMANO Pietro
25 – PASERO Teresio
26 – CAZZOLI Giuseppe Mario
27 – FLAMMINI Filippo
28 – ANDREOZZI Luigi
29 – ARGENTO Salvatore
30 – BENFENATI Gino
31 – DESSENA Dante
32 – CAVALIERI Oreste
33 – MARIANI Angelo
34 – NOBILI Aldo
35 – GUELI Giuseppe
36 – PUCCIARELLI Giuseppe

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1939-XVII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 31

3 agosto 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Pag.

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 aprile 1939-XVII, n. 2941. — *Approvazione del contratto-tipo da valere per le assunzioni del personale non di ruolo contrattista delle ferrovie dello Stato di cui all'art.* 1, *sub. art.* 15, *punto* b), *del Regio decreto legge* 17 *novembre* 1938-XVII, *n.* 1785, *convertito nella legge* 5 *gennaio* 1939-XVII, *n.* 19.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, sub articoli 15 e 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19, che reca aggiunte e modificazioni al Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 novembre 1926-IV, n. 597, coi relativi allegati e le successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la relazione della Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 03728/96135 del 24 aprile 1939-XVII;

Udito il Consiglio d'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'annesso contratto-tipo da valere per le assunzioni del personale non di ruolo contrattista delle ferrovie dello Stato di cui all'art. 1, sub art. 15, punto *b*), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19.

Art. 2.

Gli avventizi ordinari e straordinari in servizio al 30 novembre 1938-XVII, i quali, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 1785/1938, non possono essere inquadrati come sussidiari, sono inquadrati come contrattisti in quanto ne abbiano i requisiti a norma del contratto-tipo di cui all'art. 1.

Nella prima attuazione del citato contratto-tipo, il Direttore Generale delle ferrovie dello Stato può, a suo insindacabile giudizio, ammettere l'inquadramento come contrattista con la qualifica rivestita al 30 novembre 1938-XVII, anche di quegli avventizi ordinari e straordinari di cui al primo comma del presente articolo, i quali non siano in possesso del titolo di studio all'uopo richiesto.

Art. 3.

Agli avventizi ordinari e straordinari inquadrati come contrattisti a norma dell'art. 2, viene mantenuta a titolo di assegno personale, riassorbibile dai successivi aumenti di aggiunta di famiglia, la eventuale eccedenza fra la retribuzione fruita nella precedente posizione ed il trattamento complessivo spettante a norma dell'art. 3 del contratto-tipo.

Analogo trattamento è ammesso per il personale non di ruolo assunto come contrattista dal 1° dicembre 1938-XVII, in poi, nelle more di approvazione del contratto-tipo di cui all'art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed ha vigore, agli effetti finanziari, dal 1° del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Roma, li 25 aprile 1939-XVII.

Il Ministro per le Comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le Finanze
THAON DI REVEL

Contratto tipo relativo all'assunzione del personale non di ruolo a contratto delle ferrovie dello Stato.

Art. 1.

La durata del contratto d'impiego non può superare il limite di tre anni.
E' in facoltà insindacabile del Direttore Generale, tenuto conto della capacità, del rendimento e della condotta, di confermare in servizio per successivi periodi non superiori al triennio il personale assunto con contratto a termine.

Art. 2.

Gli aspiranti a posti di contrattista devono presentare apposita domanda su carta da bollo corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana con dichiarazione che l'aspirante gode dei diritti politici;

c) certificato penale generale (negativo);

d) certificato di buona condotta;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa) o altro documento attestante la posizione dell'aspirante nei confronti della legge sul reclutamento;

f) certificato rilasciato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio l'aspirante, attestante la sua appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi Universitari Fascisti o alla Gioventù Italiana del Littorio;

g) titolo di studio ed eventuali altri documenti di lavoro o di impieghi;

h) dichiarazione, su carta semplice, con la quale l'aspirante affermi di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 3.

Il personale a contratto è retribuito a paga giornaliera e solo per i giorni in cui presta effettivo servizio.

La paga giornaliera viene stabilita dal Direttore Generale, tenuto conto delle attribuzioni da disimpegnare e dei prezzi locali dell'impiego e della mano d'opera.

Tale paga, per il personale assunto per il disimpegno di mansioni aventi specifica corrispondenza nelle qualifiche previste dai quadri di classificazione annessi al Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, non deve superare la quota pari ad un trecentosessantacinquesimo dello stipendio minimo e del supplemento di servizio attivo previsti per le predette qualifiche.

Ai contrattisti viene corrisposta, con le norme ed alle condizioni di cui alla Legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047 ed al R decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, un'aggiunta di famiglia di L. 50 mensili, oltre alla quota complementare di L. 10 mensili per ciascun figlio minorenne fino al massimo di tre e di L. 20 mensili per ogni figlio minorenne in più dei tre.

Ai contrattisti si corrispondono le competenze accessorie nella stessa misura e con le norme fissate per il personale di ruolo di corrispondente grado e qualifica. Mancando tale corrispondenza le competenze stesse vengono fissate dal Direttore Generale.

Il premio di interessamento spetta soltanto dopo trecento giorni di effettivo servizio; detto limite è elevato a seicento giorni per i contrattisti con qualifica di Allievo ispettore.

I contrattisti sono esclusi dalla corresponsione del premio d'operosità di cui all'art. 6 del R. D. L. 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

Tutte le competenze, sia ordinarie che accessorie, vengono liquidate con i ruoli del mese successivo a quello cui esse si riferiscono.

Art. 4.

Il trattamento del personale a contratto da assumere all'Estero per i bisogni degli Uffici dell'Amministrazione fuori del Regno, viene stabilito dal Direttore Generale in relazione alle attribuzioni da disimpegnare ed alle condizioni di trattamento dell'impiego e della mano d'opera all'Estero.

Art. 5.

Il contratto può essere rescisso anche prima della scadenza a giudizio insindacabile del Direttore Generale:

a) per scarso rendimento o per inadeguata capacità alle mansioni assegnate;

b) per volontario abbandono del servizio o per rinuncia alla nomina all'atto della prima assunzione in servizio;

c) per licenziamento, ai sensi degli art. 7 e 9;

d) per diminuzione di personale che sia ritenuta necessaria in relazione ai bisogni del servizio;

e) per inidoneità fisica accertata dai sanitari dell'Amministrazione, a mezzo di visita collegiale.

Al personale che cessa dal servizio per scadenza del contratto o per rescissione del medesimo che non sia dovuta ad una dei motivi di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*), viene liquidata la somma capitale di cui all'art. 1, sub art. 23 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785.

La somma anzidetta viene, invece, liquidata solo per metà, mentre la altra metà è incamerata dall'Amministrazione, quando il personale lascia il servizio prima della scadenza del contratto per uno dei motivi di cui ai

punti *a*), *b*) e *c*); salvo che il licenziamento di cui al predetto punto *c*) sia adottato a norma dell'art. 7 a seguito di malattia prolungatasi per oltre 90 giorni, nel qual caso è ammessa la liquidazione per intero come indicato al precedente capoverso.

Art. 6.

All'atto dell'assunzione, il personale a contratto deve sottoscrivere, in segno di accettazione, apposito atto di sottomissione e deve dare, con le modalità previste dall'art. 32 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.

Chi si rifiuti di sottoscrivere l'atto di sottomissione o la promessa solenne viene considerato come rinunciante alla nomina.

Art. 7.

Al personale a contratto, dopo un anno di servizio continuativo, può essere accordato, per ciascun anno solare, un congedo ordinario, con titolo alla paga ed all'aggiunta di famiglia ed esclusa ogni altra competenza, della durata di sei giorni.

Durante le assenze per malattia accertate dai sanitari dell'Amministrazione e sempreché queste non siano dovute a colpa o sregolatezza, viene accordato al personale a contratto, a partire dal 3° giorno di malattia e per un periodo massimo di 20 giorni lavorativi, un assegno giornaliero pari alla metà della paga (oltre al normale trattamento di aggiunta di famiglia) esclusa ogni altra competenza.

Qualora le assenze per qualsiasi causa superino complessivamente i 90 giorni nell'anno, il personale a contratto viene licenziato di diritto.

Art. 8.

Al personale a contratto da considerarsi operaio agli effetti della legge per gli infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 9 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, nei casi di infortunio si applica il trattamento stabilito dal Regio Decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, salvo l'eventuale integrazione per raggiungere il trattamento previsto dall'art. 6 per il caso di malattia dovuta a cause comuni, ove questo risulti più favorevole.

Per il personale medesimo valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, la tubercolosi e, se addetto al servizio delle navi traghetto, durante i periodi di navigazione è iscritto alla Cassa Nazionale Fascista per la Previdenza della Gente di Mare e viene assicurato contro la disoccupazione e la tubercolosi.

Il personale a contratto è escluso dalla assicurazione alle Casse di Malattia istituite nelle nuove provincie in base al R. D. Legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898 e dalla assicurazione alle Casse Mutue di Malattia istituite in base alla legge 3 aprile 1926-IV, n. 563.

Art. 9.

Il personale a contratto quando incorra in lievi mancanze in servizio può essere punito dal Capo dell'Ufficio da cui dipende con multa fino ad una giornata di paga.

Per mancanze gravi, per difetto di rettitudine o per cattiva condotta morale e politica, il personale stesso viene, invece, licenziato con provvedimento insindacabile del Direttore Generale.

Il Ministro per le Comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le Finanze
THAON DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1939-XVII, n. 27. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 10 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in Giurisprudenza o in Scienze Economiche e Commerciali o in Scienze Economiche Marittime o in Scienze Politiche, Sociali e Sindacali.* (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1571;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040 24 115172 in data 30 giugno 1939-XVII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 10 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali.

Roma, li 11 luglio 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1 - TONINELLI Redo
2 - RICCA Antonio
3 - ROMEO Aldo
4 - MASSEI Massimo
5 - MILETO Pasquale
6 - TALAMANCA Lorenzo
7 - SARDO Ettore
8 - CAMPENNI Luca
9 - FERRERINI-PORCINAI Vincenzo
10 - CONSIGLIO Corrado
11 - DE BELLIS Vincenzo
12 - PELLEGRINO Mario
13 - FIRETTO Raimondo
14 - CAPPUCCIO Giuseppe
15 - TEODORO Angelo
16 - MAZZONI Aldo
17 - BRANDA Carlo

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 21 luglio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1939-XVII, n. 28. — *Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Segretario in prova fra diplomati in ragioneria.* (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1573;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/115171 in data 30 giugno 1939-XVII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Segretario in prova fra diplomati in Ragioneria.

Roma, li 11 luglio 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

GRADUATORIA DI MERITO

1 - GUGLIELMINETTI Mario
2 - BRUNO Alberto
3 - SERIO Alberto
4 - SABADINI Bruno
5 - SIBILLE Mauro
6 - GLAVE Luigi
7 - TRENTINI Rino
8 - ZOCCHI Amonasdro
9 - MARTORELLA Antonino
10 - DE SIMONE Filippo
11 - SILVESTRINI Augusto
12 - GIOVANNETTI Teobaldo
13 - BENEDETTI Trento
14 - TONNICCHI Osvaldo
15 - RESTA Mario
16 - VENTURELLI Omero
17 - TOTI Antonio
18 - CELANI Attilio
19 - GAZZARINI Sisto
20 - MOISO Giulio
21 - GIARDINO Raffaele
22 - ALGERI Antonino

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1939, n. 29. — *Decisione relativa al concorso a 1 posto di Capotecnico di 3ª classe in prova, in base alla quale decisione l'unico candidato non è risultato idoneo.* (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1585;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/115173 in data 30 giugno 1939-XVII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata la decisione relativa al concorso a 1 posto di Capotecnico di 3ª classe in prova, in base alla quale decisione l'unico candidato non è risultato idoneo.

Roma, li 11 luglio 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1939-XVII, n. 30. — *Graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica)* (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1568 del 20 dicembre 1938-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/115174 in data 9 luglio 1939-XVII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Allievo Ispttore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Roma, li 11 luglio 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1939-XVII.

GRADUATORIA DI MERITO

1 - FRANCO Francesco
2 - LOVERRE Ferruccio
3 - SAVIO Enrico
4 - GIOIA Augusto
5 - RONGA Vincenzo
6 - MORENO Mario
7 - RUSSO Renato
8 - ALTOMONTE Principio
9 - MISSORI Enrico
10 - PALAZZI Guido
11 - BESOZZI Pompeo
12 - GIAGNONI Carlo
13 - BIANCO Enrico
14 - FERRO Mario
15 - PARDI Onofrio
16 - AMONI Antonio
17 - GAVOTTI Giuseppe
18 - CANDILORO Egidio
19 - ARONICA Calogero
20. - INDELICATO Sergio
21 - ROMANINI Marcello
22 - CANTALINI Alfonso
23 - SCARDIA Ugo
24 - LOMBARDI Umberto
25 - TARANTINI Giuseppe
26 - D'ANGERIO Renato
27 - GIAMPIETRO Vittorio
28 - BALSAMO Luigi
29 - ANELLI Luigi
30 - ANASTASIA Leonardo
31 - PUCILLO Arturo
32 - MELIS Francesco
33 - SALMI Enzo
34 - PISANO Ferruccio
35 - FRANGIPANE Giovanni
36 - MELODIA Guido
37 - LOMBARDO Costantino
38 - PINTUS Eligio
39 - FIORUCCI Ferreol
40 - LEGA Licio
41 - MEGALI Domenico
42 - CURTI Giuseppe
43 - CARUSO Luigi
44 - BONIFAZI Sanzio
45 - AGOSTA Ignazio
46 - MANCINI Angiolo
47 - PORRELLO Croce
48 - PINTUS Eligio
49 - BRUNO Domenico
50 - de CAMPORA Luigi
51 - MANUNZA Filippo
52 - BOTTA Pierino
53 - SCIACCA Andrea
54 - VOLPI Arimondi

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1939-XVII, n. 31. — *Graduatoria degli idonei del concorso ad 8 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.* (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1572 del 20 dicembre 1938-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/115176 in data 9 luglio 1939-XVII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione:

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 8 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.

Roma, li 11 luglio 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1 – MARCONI Federico
2 – MONELLI Alberto
3 – DE CARO Diego
4 – CRISCIOTTI Mario
5 – PIZZA Salvatore
6 – LAMBUSTA Antonino
7 – NICOSIA Giuseppe
8 – BELLO Domenico
9 – VINCENTI Mario
10 – MONTEFUSCO Corrado
11 – DEDONI Guido
12 – GHERARDI Federico
13 – CHIGNOLI Vittorio
14 – DEL CORTO Tullio
15 – BELLOCCI Virgilio
16 – PIEGARI Andrea

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1939-XVII, n. 32. — *Graduatoria degli idonei del concorso ad 86 posti di Sottocapotecnico in prova.* (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1579;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/115175 in data 9 luglio 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso ad 86 posti di Sottocapotecnico in prova.

Roma, li 11 luglio 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1 - MARIANI Bruno
2 - GENZAGA Attilio
3 - MORMILE Gino
4 - BERTINI Lelio
5 - CASADIO Olindo
6 - GASTON Mario
7 - SALVELLI Giuseppe
8 - TRAPANI Natale
9 - BRIGI Bruno
10 - LATTANZI Galileo
11 - BRAVIN Sergio
12 - RICCI Ovidio
13 - CLEMENTI Angelo
14 - CREMONINI Corrado
15 - BATTAGLIA Nunzio
16 - SAVI Giorgio
17 - DE NICOLA Bruno
18 - PASQUALI Giorgio
19 - PAPITTO Antonio
20 - GRIGOLETTI Giovanni
21 - MUSI Manlio
22 - GARGIULO Gaetano
23 - MIANO Giacomo
24 - IOCCA Sante
25 - GIARDINA Francesco
26 - SORDI Franco
27 - TARTAGLIA Mario
28 - SCHINCO Attilio
29 - TONI Piergiovanni
30 - ROVERONI Mario
31 - DE ROSA Donato
32 - ALBANESE Giacomo
33 - ANASTASIO Gaetano
34 - VILLI Enzo
35 - BRUNO Dionigi
36 - MICHILLI Giuseppe
37 - ALLEORI Fernando
38 - QUATTRONE Angelo
39 - PELONE Luigi
40 - SARACENO Domenico

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1939-XVII.

41 - GIMELLI Germano
42 - AMOROSO Gaetano
43 - MARTORANA Placido
44 - NATALE Pasquale
45 - GRANDI Corrado
46 - RUSSO Vincenzo
47 - PAPIRI Lido
48 - SERAFINI Carlo
49 - PISCOPO Crescenzo
50 - MARIANI Pio
51 - CANE Eraldo
52 - TESTONI Amleto
53 - TROJANI Tullio
54 - TORRE Roberto
55 - CALABRO' Vincenzo
56 - TEODORO Fernando
57 - GIARDINA Giovanni
58 - CABELLA Aldo
59 - TARANTINO Antonio
60 - PASTACALDI Sergio
61 - GOLIN Luigino
62 - SODARO Roberto
63 - SILVA Nicola
64 - D'AMICO Giovanni
65 - MERLITTI Mario
66 - ZANGIROLAMI Danilo
67 - PRATICO' Francesco
68 - ROSANO Rodolfo
69 - TAGARIELLO Carlo
70 - MAFFEI Filomeno
71 - SCALISE Mario
72 - SEMERARO Carlo
73 - CRESTI Aurelio
74 - RUFFINI Giuseppe
75 - TONETTO Ernesto
76 - PIRONI Carlo
77 - CELESTE Umberto
78 - MARRO Bartolomeo
79 - CIANFARANI Giorgio
80 - GASPAROTTI Giulio
81 - GROVALE Nicola
82 - TOSQUES Vincenzo
83 - CHIAROT Ennio
84 - MAURELLO Giovanni
85 - CASERTA Giovanni
86 - SCURRIA Francesco
87 - MESCHINI Alfio
88 - CALVELLI Antonio
89 - BENCINI Elio
90 - TOMELLERI Angelo
91 - GRAZIOLI Italo
92 - GIRELLI Mario
93 - CIANCETTI Ivo
94 - di NANNO Silvio
95 - BELMONTE Alfredo
96 - NERI Francesco
97 - GENTILE Italo
98 - LONARDONI Raffaello
99 - MACALUSO Giuseppe
100 - CALABRO' Eugenio
101 - OCCHIOCHIUSO Nicola

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

***Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente* ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 32

10 agosto 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO OFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1036. — *Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Rame in pani od in rottami.	Per la fabbricazione di leghe di rame e perillio (concessione valevole fino al 31 dicembre 1940).	Kg. 100	6 mesi

Art. 2.

E' ripristinata fino al 30 giugno 1940 la temporanea importazione di uova di pollame, per essere sgusciate e suddivise nel tuorlo e nell'albume.

E' consentita la riesportazione non solo del tuorlo e dell'albume suddivisi, ma anche dei due prodotti riuniti.

(R. decreto-legge 2 dicembre 1934-XIII, n. 1974, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 817, e R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21).

Art. 3.

La temporanea importazione di ferri ed acciai comuni, laminati a caldo in barre o verghe, greggie, per la fabbricazione di catene, prevista dal R. decreto-legge 11 maggio 1924-II, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è estesa al ferro greggio in masselli e ai rottami di ferro di cui alla voce 278-*d*) della vigente tariffa doganale.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 177 del 31 luglio 1939-XVII.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

ORDINANZA MINISTERIALE 19 giugno 1939-XVII. — *Revoca del divieto di importazione nel Regno delle carni fresche e conservate col freddo provenienti da alcuni Paesi d'Europa.* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la propria ordinanza in data 10 febbraio 1938-XVII, con la quale, a causa della diffusione dell'afta epizootica in forma grave in taluni Paesi esteri, veniva vietata la importazione nel Regno delle carni fresche e conservate con il freddo dei ruminanti e dei suini originarie dal Belgio, dalla Francia, dalla, Germania, dall'Inghilterra, dal Lussemburgo, dall'Olanda e dalla Svizzera;

Constatato che le attuali condizioni sanitarie di detti Paesi nei riguardi di tale epizoozia possono consentire la ripresa della importazione delle carni di cui sopra;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

L'ordinanza Ministeriale 10 febbraio 1938-XVI, è revocata.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 166 del 18 luglio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1939-XVII. — *Norme speciali tecniche per l'esportazione delle castagne* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio del 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle castagne allo stato fresco.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

TIPI.

Agli effetti dell'esportazione le castagne sono distinte secondo i tipi seguenti:

marroni, a forma ovoidale con apice poco rilevato, occhio piccolo di forma tendente al rettangolo, buccia piuttosto chiara con striature scure, vicine e spesso in rilievo, polpa lievemente solcata e facilmente separabile dalla pellicola;

castagne, a forma rotondeggiante generalmente appiattita da un lato, con apice prevalentemente conico, occhio grande di forma tendente all'ovale, buccia piuttosto scura, polpa profondamente solcata e molto aderente alla pellicola.

E' vietata la mescolanza di marroni e di castagne nello stesso imballaggio.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1939-XVII.

Art. 3.

REQUISITI QUALITATIVI.

I frutti destinati all'esportazione devono essere interi, sani, turgidi, asciutti, puliti e di forma e aspetto normali.

Sono da considerarsi non atti all'esportazione i frutti con traccie di muffa sulla buccia, lesionati, vuoti, germogliati o con difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o, in modo notevole, l'aspetto.

Sono ammesse, per ogni chilo di prodotto rappresentativo del contenuto di ciascun imballaggio, le seguenti tolleranze da calcolarsi a percentuale ponderale:

6 % di frutti con alterazioni nella polpa non interessanti la buccia all'esterno, prodotte da muffe, da insetti o da altre cause e 3 % di frutti bacati con fori di insetti nella buccia;

5 % di frutti denutriti o con screpolature o altri difetti che ne pregiudichino l'aspetto.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, sentite le organizzazioni sindacali interessate, stabilirà ogni anno la data d'inizio dell'esportazione dalle varie zone di produzione.

Art. 4.

CALIBRAZIONE.

I frutti devono essere calibrati in maniera che in ogni chilo di prodotto rappresentativo del contenuto di ciascun imballaggio risulti che:

a) il peso complessivo dei 10 frutti più piccoli non sia inferiore a gr. 80;

b) la differenza tra il peso complessivo dei 10 frutti più piccoli e il peso complessivo dei 10 frutti più grossi non sia superiore a gr. 80;

c) il numero dei frutti costituenti il chilo sia compreso in una delle seguenti pezzature:

40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, 90-95 per le castagne;

58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, 90-95 per i marroni.

Per l'esportazione di massa, ferma restando l'osservanza di quanto stabilito ai punti *a*) e *b*) del comma precedente, il numero dei frutti costituenti ogni chilo di prodotto rappresentativo del contenuto di ciascun imballaggio, deve risultare compreso in una delle seguenti categorie:

Categoria AAA: numero dei frutti inferiore a 48;
Categoria AA: numero dei frutti compreso tra 48 e 65;
Categoria A: numero dei frutti compreso tra 65 e 85;
Categoria B: numero dei frutti superiore a 85.

Art. 5.

IMBALLAGGI.

Per l'esportazione delle castagne e dei marroni possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

CASSE di legno del contenuto netto di chili 50, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 89, larghezza cm. 45, altezza cm. 22 e le seguenti caratteristiche: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 18; due *tramezzi* equidistanti formati ognuno con uno, due o tre pezzi orizzontali, spessi mm. 18, rinforzati da due listelli verticali, a contatto delle fiancate, larghi cm. 4 e spessi mm. 8-10; *fiancate* di tre pezzi uguali spessi mm. 8-10, intervallati di mm. 8-14; *fondo e coperchio* di quattro o cinque pezzi uguali spessi mm. 8-10, intervallati di

mm. 8-14. Quattro finestrature di mm. 8-14 tra le fiancate, il fondo e il coperchio. All'esterno, due cerchi di castagno inchiodati sul taglio delle testate e un filo di ferro al centro;

BARILI di legno del contenuto netto di chili 50, con le seguenti caratteristiche: *doghe* larghe cm. 4-8 e spesse mm. 8-10; *fondo e coperchio* di due o tre pezzi larghi almeno cm. 8 e spessi mm. 8-10 eventualmente intervallati di mm. 10 e rinforzati da uno o due listelli trasversali larghi almeno cm. 8 e spessi mm. 8-10.

Quattro ordini di finestrature tra le doghe ed eventualmente fori al fondo e al coperchio. E' consentito l'uso di un dispositivo di legno, nell'interno del barile, per l'aerazione del prodotto. All'esterno, otto cerchi di castagno congiunti con filo di ferro e inchiodati a coppie alle doghe;

SACCHI di juta o di canapa o misti di juta e canapa, del peso lordo di chili 25 o di chili 30 o di chili 50 con tara minima di 0,7 % per le spedizioni via terra e dell'1 % per quelle via mare;

CESTE con coperchio, del peso lordo di chili 25 o di chili 30 o di chili 50. Ceste e coperchio di lamine di castagno della larghezza minima di cm. 2,5 e dello spessore di mm. 2 bene intrecciate e serrate, con bordi rinforzati mediante la ripiegatura e l'incastro degli estremi delle lamine verticali esterne. La tara, compreso il materiale d'impacco, non deve superare il 10 % del peso lordo.

Tutti gli imballaggi devono essere solidi, nuovi, puliti, asciutti e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare per la campagna 1939-40, limitatamente alle giacenze accertate, l'uso di imballaggi diversi da quelli prescritti.

Art. 6.

INDICAZIONI.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere apposto il solo marchio di commercio limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) tipo del prodotto, secondo le denominazioni "marroni" o "castagne" di cui all'art. 2; per le castagne di pezzatura 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-55, e per quelle di categoria AAA, di produzione della Campania, all'indicazione castagne può essere fatta seguire l'indicazione "marroni di Napoli";

d) pezzatura o categoria di calibrazione, secondo quanto previsto rispettivamente nel primo e nel secondo comma dell'art. 4, seguìta eventualmente dal peso netto.

Tutte le indicazioni devono figurare nell'ordine di cui sopra su di una testata delle casse o sul coperchio dei barili o al centro di uno dei lati dei sacchi o eventualmente, per questi ultimi, su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13 per 5; il marchio nazionale deve essere del diametro di cm. 12 per i sacchi, di cm. 7 per le casse e per i barili e di cm. 3 per i cartellini; i caratteri delle indicazioni di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) devono essere alti cm. 5-6 per i sacchi, cm. 3-4 per le casse e per i barili e cm. 1 per i cartellini; la indicazione "marroni di Napoli" deve essere posta fra parentesi, in caratteri alti cm. 4 per i sacchi, cm 2 per le casse e per i barili e cm. 0,5 per i cartellini.

Oltre alle indicazioni regolamentari di cui sopra sono ammesse soltanto quelle prescritte dalla legislazione del paese importatore e quelle necessarie agli effetti del trasporto, purchè non in contrasto con le regolamentari. Tali indicazioni facoltative possono essere apposte su di un lato degli imballaggi diverso da quello sul quale figurano le indicazioni regolamentari.

Art. 7.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti e i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai frutti e agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione dei prodotto durante il viaggio.

Art. 8.

Controllo.

Tutte le spedizioni di castagne dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite nel presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria e per le spedizioni da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Chiunque intenda esportare castagne deve notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede e il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto e il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termine degli art. 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto, il numero e il tipo dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore.

Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguìta dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

Il richiedente, o la persona da esso incaricata di assistere al controllo, è tenuto a fornire gli attrezzi per la sua effettuazione.

All'atto della presentazione della merce al controllo l'esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico, in duplice originale e sul modulo predisposto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risulti la data, la destinazione, il numero del carro ferroviario o il nome del piroscafo, il nome dello esportatore ed il prodotto indicando per esso la quantità in colli e in peso, suddivisa secondo gli imballaggi e la calibrazione. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato d'ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano, ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1939-VII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo quarantotto ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di castagne rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di castagne devono essere dichiarate all'atto della spedizione secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno la uscita dal Regno di qualunque partita di castagne che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e per le quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 9.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1939-XVII.

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle castagne

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Piemonte	Cuneo
Lombardia	Milano
Veneto	Verona Trieste
Liguria	Genova
Emilia	Bologna
Toscana	Pisa
Marche	S. Benedetto del Tronto
Lazio	Soriano nel Cimino
Abruzzi	Carsoli
Campania	Napoli
Puglie	Bari
Calabria	Reggio Calabria
Sicilia	Messina

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI

Errata - corrige

Boll. Uff. n. 31 del 3 agosto 1939-XVII:

— a pag. 346 — il nominativo del n. 19, della graduatoria di merito relativa al concorso a 20 posti di Segretario in prova (D. M. 11-7-1939-XVII, n. 28), deve leggersi: Gazzarrini Sisto, anzichè Gazzarini Sisto.

— a pag. 348 — il nominativo del n. 38, della graduatoria di merito relativa al concorso a 50 posti di Allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (D. M. 11-7-1939-XVII, n. 30), deve leggersi: Furrer Edoardo, anzichè Pintus Eligio.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenzu, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 33

17 agosto 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 23 giugno 1939-XVII, n. 878. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal* 1. *luglio* 1939 *al* 30 *giugno* 1940 (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1. luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello Stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario del 1. luglio 1939 al 30 giugno 1940, ai termini del Regio decreto- legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1 - Tabelle *B* e *C*).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1. luglio 1939 al 30 giugno 1940, ai termini del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2 - Tabelle *D* ed *E*).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1. luglio 1939 al 30 giugno 1940, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 - Tabelle *F* e *G*).

Art. 5.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1939-40 in L. 900.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1939-XVII.

Omissis

APPENDICE n. 3. — TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1. luglio 1939 al 30 giugno 1940

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
Num.	Denominazione		
	ENTRATA		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA (Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi*		
	§ 1. — *Prodotti del traffico.*		
1	Prodotti della rete princip. e dello stretto di Messina		3.825.500.000 —
	A) Viaggiatori	1.473.000.000	
	B) Bagagli e cani	34.500.000	
	C) Merci a grande velocità . . .	298.000.000	
	D) Merci a piccola velocità . . .	2.020.000.000	
2	Prodotti delle ferrovie secondarie sicule		4.500.000 —
	A) Viaggiatori	2.050.000	
	B) Bagagli e cani	25.000	
	C) Merci a grande velocità . . .	245.000	
	D) Merci a piccola velocità . . .	2.180.000	
	Totale del § 1. . . .		3.830.000.000 —
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio*		
3	Redditi patrimoniali		26.000.000 —
	A) Pigioni di locali	15.100.000	
	B) Affitto di terreni, di aree di deposito e vendita di prodotti del suolo	2.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	C) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi	6.500.000	
	D) Canoni per pedaggi, attraversamenti e accessi speciali	2.000.000	
	E) Diversi	400.000	
4	Telegrammi privati		1.000.000 —
5	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		3.000.000 —
6	Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		22.000.000 —
	A) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati	15.000.000	
	B) Nolo di materiali diversi . . .	7.000.000	
7	Prodotti per servizi accessori		15.000.000 —
8	Introiti indiretti delle ferrovie secondarie Sicule . .		100.000 —
9	Utili di magazzino		20.000.000 —
	Totale del § 2 . . .		87.100.000 —
	§ 3. — *Introiti per rimborsi di spesa.*		
10	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa		18.000.000 —
	A) Trasporti per il servizio postale	13.000.000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi	4.500.000	
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	400.000	
	D) Diverse	100.000	
11	Ricuperi di carattere generale		62.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	35.000.000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	4.500.000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie	300.000	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	60.000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	2.000.000	
	F) Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato	20.000	
	G) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale	2.000.000	
	H) Ritenute per massa vestiario agli agenti appartenenti alla milizia ferroviaria	2.000.000	
	I) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli	220.000	
	L) Ricuperi diversi	15.900.000	
12	Ricuperi dei Servizi		27.000.000 —
13	Introiti a rimborso di spesa delle ferrovie secondarie Sicule		100.000 —
14	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori uso od esuberanti .		14.000.000 —
15	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune		12.000.000 —
16	Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine		5.100.000 —

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
Num.	Denominazione		
17	Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione (articolo 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269; convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688)		16.200.000 —
18	Canone a carico del "Dopolavoro ferroviario" per la sede di Roma		380.000 —
19	Interessi ed ammortamento a carico della gestione delle centrali elettriche		26.500.000 —
	Totale del § 3 . . .		181.280.000 —
	§ 4. — *Entrate eventuali.*		
20	Proventi eventuali		20.500.000 —
	A) Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale	9.500.000	
	B) Interessi a debito di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	1.500.000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 63 della spesa)	5.500.000	
	D) Differenze di cambio	*per memoria*	
	E) Diversi	4.000.000	
21	Contributo dell'Erario negli oneri dipendenti dalla elettrificazione delle linee (art. 5, comma 2°, della legge 4 maggio 1936, n. 844)		70.000.000 —
22	Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, e art. 13 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379) . .		*per memoria*

CAPITOLI Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
23	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori	*per memoria*
24	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto	*per memoria*
25	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del § 4 . . .	90.500.000 —
	Totale della Sezione I . . .	4.188.880.000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	
26	Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (cap. n. 49 della spesa)	*per memoria*
27	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 49 della spesa)	*per memoria*
28	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. n. 50 della spesa)	*per memoria*
29	Introiti a reintegro del capitolo di spesa pel rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto (cap. n. 51 della spesa)	*per memoria*
30	Concorsi e ricavi inerenti a lavori in conto migliorie alle linee ed agli impianti (cap. n. 52 della spesa)	*per memoria*
31	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie secondarie Sicule (cap. n. 53 della spesa) . . .	*per memoria*
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . *per memoria*	
	B) Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . *per memoria*	

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
Num.	Denominazione		
	C) Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile . .	*per memoria*	
	Totale della Sezione II . . .		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE	
	ENTRATE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi.*	
	§ 1. — Prodotti del traffico	3.830.000.000 —
	§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio	87.100.000 —
	§ 3. — Introiti per rimborsi di spesa	181.280.000 —
	§ 4. — Entrate eventuali	90.500.000 —
	Totale della Sezione I . . .	4.188.800.000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	—
	Totale del Titolo I — Parte ordinaria . . .	4.188.880.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA. (Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
32	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	*per memoria*
33	Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1888	*per memoria*
34	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per l'elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937, n. 160, (3ª rata)	200.000.000 —
35	Somma da provvedersi dall'Amministrazione ferroviaria mediante operazioni di credito per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari, in dipendenza dell'esposizione universale ed internazionale del 1942 (Regio decreto-legge 8 aprile 1937, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2613)	60.000.000 —
36	Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale (Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043) (capitolo n. 68 della spesa)	*per memoria*
37	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	261.300.000 —
	A) Lavori patrimoniali 45.000.000	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui (capitolo n. 73 della spesa) . . *per memoria*	
	2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo n. 73 della spesa) . . *per memoria*	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	3. Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio immobiliare e ricavi diversi (capitolo n. 73 della spesa)	*per memoria*	
	4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti (capitoli nn. 52, 73 e 75 della spesa)	45.000.000	
	B) Lavori di elettrificazione delle linee (capitalo n. 74 della spesa)		*per memoria*
	1. Rimborsi, concorsi e mutui	*per memoria*	
	2. Ricavi	*per memoria*	
	C) Materiale d'esercizio (capitolo n. 72 della spesa)		*per memoria*
	1. Versamento a magazzino di materiale di esercizio in genere .	*per memoria*	
	2. Versamento a magazzino di materiali provenienti dalla elettrificazione delle linee	*per memoria*	
	D) Materiale rotabile e navi-traghetto		191.300.000
	1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (capitoli nn. 51 e 70 della spesa)	191.300.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	E) Contributo dell'esercizio per l'accantonamento annuale per l'impianto idroelettrico di Bressanone e della linea primaria Bressanone-Trento (capitoli nn. 66 e 74 della spesa) . . L. 25.000.000	
38	Assegnazione straordinaria corrispondente all'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli, destinato ai miglioramenti del materiale rotabile (art. 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112) (cap. n. 71 della spesa) . . .	*per memoria*
	Totale del Titolo II . . .	521.300.000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
39	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli nn. 76 e 77 della spesa) . .	*per memoria*
40	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste per aumento temporaneo delle scorte (art. 2, comma 1° del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898)	*per memoria*
41	Forniture ai Servizi (capitolo n. 77 della spesa) . .	1.150.000.000 —
42	Ricavi per vendite e accrediti diversi (capitolo n. 77 della spesa)	130.000.000 —
43	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo n. 78 della spesa)	*per memoria*
44	Ritenute per garanzia effettuate ai fornitori (capitolo n. 79 della spesa)	*per memoria*
45	Prelevamenti dal Fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (capitolo n. 80 della spesa) . . .	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	1.280.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	§ 2. — *Gestione speciale viveri* « La Provvida ». (Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e Regio decreto 4 febbraio 1932, n. 125).	
46	Ricuperi di spese d'impianto (cap. n. 82 della spesa)	*per memoria*
47	Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (capitolo n. 83 della spesa)	300.000.000 —
	A) Ricavi per vendite e rimanenze 300.000.000	
	B) Introiti e ricuperi diversi . . *per memoria*	
	C) Deficienze e simili . . . . . *per memoria*	
	Totale del § 2 . . .	300.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte.*	
48	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (cap. n. 84 della spesa)	710.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione 293.000.000	
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo 211.000.000	
	C) Stabilimenti dell'industria privata 206.000.000	
49	Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e dell'energia prodotta nelle centrali elettriche (capitolo n. 85 della spesa)	69.600.000 —
	A) Officine lavori 24.000.000	
	B) Cantieri dell'elettrificazione . 7.500.000	
	C) Centrali elettriche 36.400.000	
	D) Tipolitografia 1.700.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
50	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (capitolo n. 86 della spesa)			300.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione . .		299.500.000	
	1. Scorte per le Officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo .	260.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina . .	3.000.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi	36.500.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni Cantieri per i lavori di elettrificazione .		500.000	
	Totale del § 3			1.079.600.000 —
	Totale del Titolo III			2.659.600 000 —
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI. (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).			
51	Sfruttamento boschi in Albania			*per memoria*
	A) Ricuperi di spese d'impianto (cap. n. 87-A della spesa)		*per memoria*	
	B) Ricavi dell'esercizio (capitolo n. 87-B della spesa)		*per memoria*	
	Totale del Titolo IV			—

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi.		
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).		
52	Ritenute al personale		71.500.000 —
	A) Ordinarie (lettera *a* dell'art. 3 e parte dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418, e Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con l'articolo 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369)	69.200.000	
	B) Straordinarie (lettera *b* dell'articolo 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1.500.000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	800.000	
53	Ricupero somme anticipate per conto del Tesoro per pagamenti di pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1972, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (cap. n. 91 della spesa) . . .		9.200.000 —
54	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del Fondo pensioni e sussidi		54.800.000 —
55	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 92 della spesa)		7.000 —
56	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione dei valori in sua consegna, costituenti il Fondo pensioni e sussidi		500.000 —
57	Entrate diverse		*per memoria*
58	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale		300.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
59	Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso nel numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari (art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844)	250.000.000 —
60	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (cap. numero 21 della spesa)	208.500.000 —
	Totale del Titolo V . . .	594.807.000 —
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.	
	(Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
61	Ritenute ordinarie	50.000 —
62	Interessi sul patrimonio della gestione	230.000 —
63	Entrate diverse	*per memoria*
64	Contributo dell'Amministrazione (cap. n. 22 della spesa)	3.100.000 —
	Totale del Titolo VI . . .	3.380.000 —
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI	
	(Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
65	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, numero 641; Regi decreti-legge 27 novembre 1919, numero 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432; 3 settembre 1925, n. 1647, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 4 novembre 1926, nu-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1939 al 30 giugno 1940
	mero 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688, e 6 novembre 1930, n. 1954, convertito nella legge 1° giugno 1931, n. 748; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, convertito nella legge 8 dicembre 1932, numero 1743) (capitoli nn. 97 e 98 della spesa) . . .	*per memoria*
66	Ricavi patrimoniali (cap. nn. 97 e 98 della spesa) . .	*per memoria*
	Gestione.	
67	Affitti delle case	18.300.000 —
68	Proventi e ricuperi diversi	3.580.000 —
69	Prelevamenti del Fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	2.970.000 —
	Totale del Titolo VII . . .	24.850.000 —
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE	
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713; art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e Regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978 e Regio decreto 11 marzo 1937, n. 759).	
	Patrimonio.	
70	Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali per investimenti in beni immobili e mobili (cap. n. 107 della spesa)	2.500.000 —
	a) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del pernale 1.000.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	b) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F. . . .	1.500.000	
	c) Colonie della fondazione Vittorio Emanuele III	*per memoria*	
	Gestione.		
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:		
71	Contributo del personale		19.000.000 —
72	Multe al personale		1.000.000 —
73	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire cento		100.000 —
74	Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202) . .		1.700.000 —
75	Interessi sul Fondo dell'Opera		6.600.000 —
76	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali		50.000 —
77	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni		700.000 —
78	Entrate diverse ed eventuali		6.500.000 —
	a) Ricuperi e proventi vari . . .	400.000	
	b) Ricuperi e proventi degli Istituti di educazione di proprietà dell'Opera di previdenza	600.000	
	c) Per eccedenza passiva della gestione	5.500.000	
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A.F.F.:		
79	Contributo del personale inscritto all'A.F.F.		960.000 —
80	Rette per l'ammissione alle colonie		500.000 —

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
Num.	Denominazione		
81	Entrate diverse ed eventuali		1.840.000 —
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:		
82	Interessi sul patrimonio		36.800 —
83	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria e dell'Opera di previdenza		200.000 —
84	Rette per l'ammissione alle colonie		25.000 —
85	Entrate diverse ed eventuali		158.200 —
	Totale del Titolo VIII . . .		41.870.000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI		
	(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251).		
86	Introiti della gestione (cap. n. 120 della spesa) . . .		16.800.000 —
	A) Riscossioni per ritenute percentuali sulle cessioni	3.000.000	
	B) Riscossioni per ritenute mensili sugli stipendi	1.300.000	
	C) Interessi sui capitali investiti nella gestione dei mutui al personale	2.800.000	
	D) Interessi sui capitali depositati alla Cassa depositi e prestiti ed investimenti vari	1.700.000	
	E) Reintegri al Fondo	6.000.000	
	F) Avanzo della gestione dei mutui al personale (cap. n. 122 *E* della spesa)	2.000.000	
	Totale del Titolo IX . . .		16.800.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE	
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1109).	
	Patrimonio.	
87	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (capitolo n. 121 della spesa)	65.000.000 —
	Gestione.	
88	Introiti della gestione (cap. n. 122 della spesa) . .	74.600.000 —
	Totale del Titolo X . . .	139.600.000 —
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.	
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, (Decreto ministeriale 13 maggio 1924, n. 2629 e Reggio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936, n. 876).	
	Patrimonio.	
89	Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (cap. n. 123 della spesa) . .	*per memoria*
	Gestione.	
90	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari. — Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (cap. nn. 124 e 125 della spesa)	15.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
91	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985) (cap. n. 126 della spesa) .	*per memoria*
	Totale del Titolo XI . . .	15.500.000 —
	TITOLO XII. — GESTIONE PER RICERCHE MINERALI E SFRUTTAMENTO DI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA (Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301, convetito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; leggi 31 dicembre 1928, n. 3150 e 8 maggio 1938, n. 524).	
	Patrimonio.	
92	Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (cap. nn. 127 e 128 della spesa)	*per memoria*
93	Ricuperi diversi in conto spese per studi e ricerche (capitoli nn. 127 e 128 della spesa)	*per memoria*
94	Ricuperi diversi in conto spese per impianti per sfruttamento dei bacini (capitoli nn. 127 e 128 della spesa)	*per memoria*
95	Prelevamenti dal Fondo di rinnovamento macchinari ed impianti (cap. nn. 127 e 128 della spesa) . . .	*per memoria*
96	Prelevamenti dal Fondo di riserva (capitoli nn. 127 e 128 della spesa)	*per memoria*
97	Ricuperi diversi in conto spese per ricerche minerarie nella concessione Albanese di Puka (capitolo n. 129 della spesa)	*per memoria*
	Gestione.	
98	Ricavo vendita prodotti (cap. n. 130 della spesa) .	32.400.000 —
99	Proventi diversi (cap. n. 130 della spesa).	*per memoria*
	Magazzini e Officine	
100	Magazzino: Somministrazioni agli impianti ed accreditati diversi (cap. n. 131 della spesa)	26.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
101	Officina, Centrale elettrica e servizi diversi: corrispettivo dei lavori e delle prestazioni (cap. n. 132 della spesa)	7.000.000 —
	Totale del Titolo XII . . .	65.400.000 —
	TITOLO XIII. — MONOPOLIO PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI.	
	(Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212).	
102	Ricavo vendite e accreditamenti vari (cap. n. 133 della spesa)	2.000.000.000 —
	A) Carboni 1.500.000.000	
	B) Metalli 500.000.000	
	Totale del Titolo XIII . . .	2.000.000.000
	TITOLO XIV. — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE.	
103	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 134 della spesa)	1.500.000.000 —
104	Operazioni attinenti al personale (cap. n. 135 della spesa)	90.000.000 —
105	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 136 della spesa)	3.500.000.000 —
106	Mandati a disposizione e di anticipazione estinti (capitolo n. 137 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XIV . . .	5.090.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO XV. — PARTITE DI GIRO.		
107	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 138 della spesa)		78.500.000 —
	A) Tasse erariali	59.500.000	
	B) Tassa di bollo	19.000.000	
108	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 139 della spesa)		189.000.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie	129.000.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	48.000.000	
	C) Tassa di bollo	1.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	9.200.000	
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	1.800.000	
109	Imposte e tasse ritenute a terzi (cap. n. 140 della spesa		9.200.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile	2.000.000	
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare	*per memoria*	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	C) Imposta complementare . . .	50.000	
	D) Tassa di bollo	7.150.000	
110	Ritenute sulle competenze degli avventizi ordinari e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (capitolo n. 141 della spesa)		*per memoria*
	Totale del Titolo XV . . .		276.700.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	Titolo I. — Parte ordinaria	4.188.880.000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	521.300.000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . .	4.710.180.000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini . . .	1.280.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale viveri "La Provvida" . .	300.000.000 —
	§ 3. — Officine e scorte	1.079.600.000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	*per memoria*
	Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi	594.807.000 —
	Titolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.	3.380.000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	24.850.000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale	41.870.000 —
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	16.800.000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale . .	139.600.000 —
	Titolo XI. — Mutui e cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche, ecc. .	15.500.000 —
	Titolo XII. — Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania	65.400.000 —
	Titolo XIII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	2.000.000.000 —
	Titolo XIV. — Operazioni per conto dei terzi, ecc. .	5.090.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	10.651.807.000 —
	Titolo XV. — Partite di giro	276.700.000 —
	Totale generale dell'Entrata . . .	15.638.687.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA *G.*

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° *luglio* 1939 *al* 30 *giugno* 1940.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	SPESA		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA		
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello stretto di Messina.*		
	(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale.*		
1	Personale		75.000.000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati	60.000.000	
	B) Magazzini ed agenzie	15.000.000	
2	Forniture, spese ed acquisti		5.000.000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati	2.800.000	
	B) Magazzini ed agenzie	2.200.000	
	Totale del § 1		80.000.000 —
	§ 2. — *Servizio movimento.*		
3	Personale		733.000.000 —
	A) Servizio centr., Sezioni e reparti	38.500.000	
	B) Stazioni	507.000.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	187.500.000	
4	Forniture, spese ed acquisti		62.500.000 —
	A) Servizio centr., Sezioni e reparti	800.000	
	B) Stazioni	52.400.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	1.500.000	
	D) Convogli	7.800.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
5	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		5.000.000 —
	Totale del § 2 . . .		800.500.000 —
	§ 3. — *Servizio commerciale e del traffico.*		
6	Personale		34.500.000 —
	A) Servizio centr., Sezioni e reparti	17.000.000	
	B) Controlli prodotti	17.500.000	
7	Forniture, spese ed acquisti		1.200.000 —
	A) Servizio centr., Sezioni e reparti	400.000	
	B) Controlli prodotti	800.000	
8	Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto rimaste totalmente o parzialmente scoperte		3.500.000 —
	Totale del § 3 . . .		39.200.000 —
	§ 4. — *Servizio materiale e trazione.*		
9	Personale		333.500.000 —
	A) Servizio centr., Sezioni e reparti	37.500.000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)	150.000.000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi e personale di condotta)	95.000.000	
	D) Locomozione con motori a combustione interna (dirigenza, servizio interno dei depositi e guidatori) .	19.000.000	
	E) Pulizia, verifica e untura veicoli	32.000.000	

CAPITOLI				Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
Num.	Denominazione			
10	Forniture, spese ed acquisti			475.500.000 —
	A) Servizio centr., Sezioni e reparti		5.000.000	
	B) Locomozione a vapore		259.000.000	
	1. Combustibile . .	230.000.000		
	2. Spese diverse .	29.000.000		
	C) Locomozione elettrica		173.000.000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni	160.000.000		
	2. Spese diverse .	13.000.000		
	D) Locomozione con motori a combustione interna		18.500.000	
	1. Carburanti . .	14.000.000		
	2. Spese diverse .	4.500.000		
	E) Veicoli		20.000.000	
	1. Pulizia e untura veicoli	13.500.000		
	2. Spese diverse .	6.500.000		
11	Manutenzione del materiale rotabile			390.000.000 —
	Totale del § 4 . . .			1.199.000.000 —
	§ 5. — *Servizio lavori e costruzioni.*			
12	Personale			333.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti		79.000.000	
	B) Sorveglianza della linea . . .		21.500.000	
	C) Manutenzione della linea . . .		132.000.000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione		44.000.000	
	E) Operai		56.500.000	

CAPITOLI				Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
Num.	Denominazione			
13	Forniture, spese ed acquisti			90.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni Uffici I.E.S. e reparti		5.500.000	
	B) Linea		44.500.000	
	C) Impianti di elettrificazione . .		1.500.000	
	D) Stazioni — Illuminazione . .		20.500.000	
	E) Convogli — Illuminaz. elettrica		18.000.000	
14	Manutenzione della linea			260.000.000 —
	Totale del § 5 . . .			683.000.000 —
	§ 6. — *Linee secondarie a scartamento ridotto* (Gruppo Sicilia).			
15	Personale			7.500.000 —
	A) Servizio movimento		2.100.000	
	B) Servizio commerciale e del traffico		100.000	
	C) Servizio materiale e trazione . .		3.200.000	
	D) Servizio lavori e costruzioni . .		2.100.000	
16	Forniture, spese ed acquisti			4.700.000 —
	A) Sezioni e reparti		60.000	
	B) Stazioni		600.000	
	C) Depositi del personale viaggiante		*per memoria*	
	D) Convogli		30.000	
	E) Locomozione		3.800.000	
	1. Combustibile .	3.100.000		
	2. Spese diverse .	700.000		
	F) Linea		210.000	
	G) Indennizzi		*per memoria*	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
17	Manutenzione del materiale rotabile		3.500.000 —
18	Manutenzione della linea		3.600.000 —
	Totale del § 6 . . .		19.300.000 —
	§ 7. — *Navigazione dello stretto di Messina.*		
19	Personale		3.500.000 —
20	Forniture, spese ed acquisti		8.600.000 —
	A) Combustibile	3.500.000	
	B) Spese diverse	5.100.000	
	Totale del § 7 . . .		12.100.000 —
	§ 8. — *Spese generali attinenti al personale.*		
21	Contributo al Fondo pensioni e sussidi (Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (cap. n. 60 dell'entrata) . .		208.500.000 —
22	Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (cap. n. 64 dell'entrata) . .		3.100.000 —
23	Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto Nazionale delle Asssicurazioni . .		4.500.000 —
24	Spese per assegni e indennità diverse al personale . .		28.800.000 —
25	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)		7.600.000 —
26	Premi di operosità al personale		8.000.000 —
27	Oblazioni e sussidi al personale		2.800.000 —
28	Spese per il servizio sanitario (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, e Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)		6.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
29	Contributo per il "Dopolavoro ferroviario" (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)		2.150.000 —
30	Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli		2.000.000 —
	A) Pel trasporto di persone . . .	750.000	
	B) Pel trasporto di materiali . . .	1.250.000	
	Totale delle "Spese generali di personale" . . .		273.450.000 —
	Spese generali diverse		
31	Avvisi, orari e pubblicazioni diverse		4.500.000 —
	A) Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici	100.000	
	B) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti ai lavori statistici . .	4.400.000	
32	Imposte e tasse		7.000.000 —
33	Spese giudiziali e contenziose		800.000 —
34	Affitto, adattamento e riparazione di locali provati per uso d'ufficio e di magazzino		650.000 —
35	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà		4.500.000 —
36	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere		5.800.000 —
37	Spese per la sorveglianza dei trasporti		6.000.000 —
38	Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune		12.000.000 —
39	Campensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale		1.500.000 —
40	Cempensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine . . .		10.200.000 —
41	Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli		3.300.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	A) Pel trasporto di persone . . 1.400.000	
	B) Pel trasporto di materiali . . 1.900.000	
42	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 12 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432) . .	1.200.000 —
43	Spese casuali (articolo 141 del Regolamento approvato col Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827). .	250.000 —
44	Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori	12.000.000 —
45	Spese diverse	13.000.000 —
	Totale delle spese generali diverse . . .	82.700.000 —
	Totale del § 8 . . .	356.150.000 —
	§ 9. — *Servizi secondari.*	
46	Servizi accessori ad impresa od in economia . . .	4.500.000 —
47	Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto-legge 4 novembre 1926, numero 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688)	18.620.000 —
48	Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del «Dopolavoro ferroviario» in Roma (articolo 1 della legge 22 marzo 1928, n 527)	410.000 —
	Totale del § 9 . . .	23.530.000 —
	Totale della Sezione I . . .	3.212.780.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	SEZIONE II. — *Spese complementari.* (Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429. modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, numero 372; penultimo capoverso dell'art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898 e Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043).		
49	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (cap. nn. 26 e 27 dell'entrata)		29.000.000 —
50	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 28 dell'entrata)		40.000.000 —
51	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. nn. 29 e 37-D-1 dell'entrata)		191.300.000 —
52	Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 30 e 37-A-4 dell'entrata)		45.000.000 —
53	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. n. 31 dell'entrata)		500.000 —
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	250.000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	100.000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	150.000	
	Totale della Sezione II . . .		305.800.000 —
	SEZIONE III. — *Spese accessorie.* (Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n, 372).		
	§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*		
54	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti		517.600.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	A) del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65% (articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23.021.776,10	
	B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	30.590.577,17	
	C) delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione e rimborsi anticipati di certificati 3,50% (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	461.433.472,45	
	D) delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . .	1.194.180,78	
	E) delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1.359.993,50	
55	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)		939.987,50
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino	*per memoria*	
	B) Per spese patrimoniali e di elettrificazione	939.987,50	
56	Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni (articolo 2 dei Regi decreti 21 maggio 1933, n. 450 e 2 luglio 1933, n 755)		93.960.012,50
	A) Interessi	43.345.012,50	
	B) Capitale	49.811.000,—	

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
Num.	Denominazione		
	C) Spesa annua per il servizio del prestito	804.000,—	
57	Annualità sul capitale di L. 120.000.000 previsto a completamento del fondo per nuove elettrificazioni autorizzate col Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1888		*per memoria*
58	Annualità per il debito contratto per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937, num. 16.		*per memoria*
59	Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviarii di cui al Regio decreto-legge 8 aprile 1937, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2613 .		3.600.000 —
60	Assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 2 e 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, e art. 6, comma 3°, del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1737)		20.000.000 —
61	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione		*per memoria*
62	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)		120.000 —
63	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (cap. n. 20 dell'entrata)		4.000.000 —
64	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto		*per memoria*
65	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute		4.780.000 —
	A) Per l'elettrificazione delle linee	4.460.000	
	B) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale	320.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
66	Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Bressanone e linea primaria Bressanone-Trento (cap. n. 37 *E* dell'entrata)	25.000.000 —
	Totale del § 1 . . .	670.000.000 —
	§ 2. — *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.*	
67	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale	300.000 —
	Totale del § 2 . . .	300.000 —
	§ 3. — *Avanzo di gestione.*	
68	Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria (Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043 (cap. n. 36 dell'entrata) . . . . ,	*per memoria*
	Totale della Sezione III . . .	670.300.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE	
	SPESE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE *I.* — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello Stretto di Messina.*	
	§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali)	80.000.000 —
	§ 2. — Servizio movimento	800.500.000 —
	§ 3. — Servizio commerciale e del traffico	39.200.000 —
	§ 4. — Servizio materiale e trazione	1.199.000.000 —
	§ 5. — Servizio lavori e costruzioni	683.000.000 —
	§ 6. — Ferrovie secondarie Sicule	19.300.000 —
	§ 7. — Navigazione dello Stretto di Messina . . .	12.100.000 —
	§ 8. — Spese generali dell'Amministrazione . . .	356.150.000 —
	§ 9. — Servizi secondari	23.530.000 —
	Totale della Sezione I . . .	3.212.780.000 —
	SEZIONE II. — *Spese complementari*	305.800.000 —
	SEZIONE III. — *Spese accessorie:*	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria	670.000.000 —
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria	300.000 —
	§ 3. — Avanzo di gestione	*per memoria*
	Totale del titolo I. — Parte ordinaria . . .	4.188.880.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO II. — Parte straordinaria **(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).**	
69	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza delle linee assunte in esercizio	*per memoria*
70	Acquisto di materiale rotabile e di navi traghetto (cap. n. 37-*D*-1 dell'entrata)	281.300.000 —
71	Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi traghetto (cap. n. 38 dell'entrata)	*per memoria*
72	Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (cap. n. 37-*C* dell'entrata)	10.000.000 —
73	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili .	90.000.000 —
74	Lavori di elettrificazione delle linee (cap. n. 37-*B* ed *E* dell'entrata) . . . . ,	125.000.000 —
75	Miglioramenti alle linee ed agli impianti	15.000.000 —
76	Aumento della dotazione di magazzino (cap. n. 39 dell'entrata).	*per memoria*
	Totale del Titolo II . . .	521.300.000 —
	TITOLO III. — Magazzini, officine e scorte § 1. — *Gestione autonoma dei Magazzini.* **(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).**	
77	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (cap. nn. 39, 41 e 42 dell'entrata) . .	1.280.000.000 —
78	Acconti sulle forniture in corso (cap. n. 43 dell'entrata)	*per memoria*
79	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo n. 44 dell'entrata)	*per memoria*
80	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. n. 45 dell'entrata)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
81	Reintegro dei prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898)	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	1.280.000.000 —
	§ 2. — *Gestione speciale viveri « La Provvida ».* (Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e Regio decreto 4 febbraio 1932, n. 125).	
82	Spese d'impianto (cap. n. 46 dell'entrata)	*per memoria*
	A) Adattamento locali . . . . *per memoria*	
	B) Materiali d'esercizio . . . . *per memoria*	
	C) Diverse . . . . *per memoria*	
83	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (cap. n. 47 dell'entrata)	300.000.000 —
	A) Acquisti e spese accessorie . . 300.000.000	
	B) Reintegri e rinnovamenti patrimoniali . . . . *per memoria*	
	C) Eccedenze e maggiori ricavi . *per memoria*	
	Totale del § 2 . . .	300.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte.*	
84	Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (cap. n. 48 dell'entrata)	710.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione 293.000.000	
	1. Personale . . . 113.000.000	
	2. Forniture, spese ed acquisti . . 180.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo		211.000.000	
	1. Personale . . .	105.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti . .	106.000.000		
	C) Stabilimenti dell'industria privata		206.000.000	
	1. Pagamenti per lavorazioni al materiale rotabile .	142.000.000		
	2. Forniture e spese diverse	64.000.000		
85	Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche (cap. n. 49 dell'entrata)			69.600.000 —
	A) Officine lavori		24.000.000	
	1. Personale . . .	3.100.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti . .	20.900.000		
	B) Cantieri dell'elettrificazione .		7.500.000	
	1. Personale . . .	1.800.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti . .	5.700.000		
	C) Centrali elettriche		36.400.000	
	1. Personale . . .	1.800.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti . .	2.300.000		
	3. Rinnovamento degli impianti e macchinari . . .	5.800.000		
	4. Quote d'interessi e di ammortamento dei capitali investiti . .	26.500.000		

CAPITOLI				Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
Num.	Denominazione			
	D) Tipolitografia		1.700.000	
	1. Parsonale . . .	800.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti . .	900.000		
86	Materiali di scorta, materie ricevute (cap. n. 50 dell'entrata)			300.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione .		299.500.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo	260.000.000		
	2. Scorte fisse per per le navi-traghetto dello stretto di Messina .	3.000.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi	36.500.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni — Cantieri per i lavori di elettrificazione		500.000	
	Totale del § 3 . . .			1.079.600.000 —
	Totale del Titolo III . . .			2.659.600.000 —
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI. **(Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).**			
87	Sfruttamento boschi in Albania			*per memoria*
	A) Spese d'impianto (cap. 51-A dell'entrata)		*per memoria*	
	B) Spese d'esercizio (cap. 51-B dell'entrata)		*per memoria*	
	Totale del Titolo IV . . .			—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi.	
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
88	Pensioni	499.000.000 —
89	Indennità per caro-viveri	81.000.000 —
90	Sussidi	300.000 —
91	Pensioni provvisorie ad agenti ex-gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto legge 23 ottobre 1925, n. 1972, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (cap. n. 53 dell'entrata)	14.500.000 —
	A) Pensioni 12.100.000	
	B) Caro-viveri 2.400.000	
92	Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 55 dell'entrata) . .	7.000 —
93	Investimento del contributo dell'Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale	*per memoria*
	Totale del Titolo V . . .	594.807.000 —
	TITOLO VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi.	
	(Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
94	Pensioni	3.380.000 —
95	Sussidi	*per memoria*
96	Avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del Titolo VI . . .	3.380.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI. (Legge 14 luglio 1907, n. 553).		
	Patrimonio.		
97	Spese per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, n. 641; Regi decreti-legge: 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432, 3 settembre 1925, n. 1647, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688 e 6 novembre 1930, n. 1954, convertito nella legge 1° giugno 1931, n. 748; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, convertito nella legge 8 dicembre 1932, n. 1743) (capitoli nn. 65 e 66 dell'entrata)		*per memoria*
98	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (cap. nn. 65 e 66 dell'entrata)		*per memoria*
	Gestione.		
99	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili		15.800.000 —
100	Imposte e sovrimposte . . . . ,		900.000 —
101	Spese di amministrazione, custodia e diverse . . .		1.350.000 —
102	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile , . .		1.700.000 —
103	Manutenzione ordinaria		3.800.000 —
104	Manutenzione straordinaria		300.000 —
105	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (articolo 50 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)		*per memoria*
106	Versamenti al Fondo di riserva della gestione . . .		1.000.000 —
	A) Per accantonamento del contributo statale per l'attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni (Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688)	450.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte (art. 5 del regolamento di cui al Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	550.000	
	C) Per eccedenze attive dei bilanci	*per memoria*	
	Totale del Titolo VII . . .		24.850.000 —
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE. (Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685, 2 giugno 1930, n. 713; art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251; Regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978 e Regio decreto 11 marzo 1937, n. 759).		
	Patrimonio.		
107	Spese per acquisti e costruzioni di immobili ed arredamenti (cap. n. 70 dell'entrata)		2.500.000 —
	a) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale	1.000.000	
	b) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A.F.F.	1.500.000	
	c) Colonie della fondazione Vittorio Emanuele III	*per memoria*	
	Gestione.		
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:		
108	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti		15.300.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
109	Sussidi straordinari	1.000.000 —
110	Indennità di buonuscita	16.000.000 —
111	Assegni alimentari	1.450.000 —
112	Assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202)	1.900.000 —
113	Rimborsi di ritenute	*per memoria*
114	Avanzo della gestione	*per memoria*
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F.:	
115	Spese diverse per il funzionamento delle colonie	3.200.000 —
116	Spese di manutenzione degli immobili e del materiale	100.000 —
117	Avanzo di gestione	*per memoria*
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:	
118	Spese diverse per il funzionamento delle colonie	420.000 —
119	Avanzo di gestione	*per memoria*
	Totale del Titolo VIII	41.870.000 —

TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI.

(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1814, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251).

Num.	Denominazione		Competenza
120	Spese della gestione (cap. n. 86 dell'entrata)		16.800.000 —
	A) Pagamenti per riscatti di cessioni	3.000.000	
	B) Pagamenti di quote mensili	2.000.000	
	C) Rimborsi di ritenute fatte ad agenti collocati a riposo	110.000	
	D) Contributo alle spese di amministrazione	145.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	E) Avanzo della gestione destinato a reintegrare il Fondo pensioni e sussidi dei capitali investiti in mutui al personale .	11.545.000	
	Totale del Titolo IX . . .		16.800.000 —
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE. **(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251, e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1109).**		
	Patrimonio.		
121	Somme mutuate al personale (cap. n. 87 dell'entrata)		65.000.000 —
	Gestione.		
122	Spese della gestione (cap. n. 88 dell'entrata) . . .		74.600.000 —
	A) Quote riversate in conto capitale	65.000.000	
	B) Interessi sui capitali del Fondo di garanzia per le cessioni .	2.800.000	
	C) Interessi sui capitali del Fondo pensioni e sussidi	4.800.000	
	D) Spese eventuali	*per memoria*	
	E) Avanzo della gestione versato al Fondo di garanzia per le cessioni (cap. n. 86 *F* dell'entrata)	2.000.000	
	Totale del Titolo X . . .		139.600.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.	
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624 e Regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936, n. 876).	
	Patrimonio.	
123	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (cap. n. 89 dell'entrata)	*per memoria*
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case . . . . *per memoria*	
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione . . . *per memoria*	
	Gestione.	
124	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (cap. n. 90 dell'entrata)	15.000.000 —
125	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (cap. n. 90 dell'entrata)	500.000 —
126	Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, numero 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985) (cap. n. 91 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo XI . . .	15.500.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO XII. — GESTIONE PER RICERCHE MINERARIE E SFRUTTAMENTO DI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA. **(Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; leggi 31 dicembre 1928, n. 3150 e 8 maggio 1933, n. 524).**		
	Patrimonio.		
127	Ricerche di nuovi bacini petroliferi (capitoli nn. 92, 93, 94, 95 e 96 dell'entrata)		*per memoria*
128	Impianti per lo sfruttamento dei bacini (capitoli nn. 92, 93, 94, 95 e 96 dell'entrata)		*per memoria*
129	Ricerche minerarie nella concessione Albanese di Puka - Spese diverse (cap. n. 97 dell'entrata) . . .		*per memoria*
	Gestione.		
130	Spese della gestione e diverse (capitoli nn. 98 e 99 dell'entrata)		32.400.000 —
	A) Esercizio e manutenzione dei pozzi, impianti di pompaggio, oleodotto ed altri impianti complementari	16.400.000	
	B) Quote di rinnovamento ed ammortamento	16.000.000	
	C) Versamento al Fondo di riserva	*per memoria*	
	D) Quota di ammortamento delle anticipazioni avute dallo Stato	*per memoria*	
	Magazzini e officine.		
131	Magazzini: Spese di acquisto scorte, versamenti di materie e materiali, ed addebiti diversi (capitolo n. 100 dell'entrata)		26.000.000 —
132	Officina, Centrale elettrica e servizi diversi (capitolo n. 101 dell'entrata)		7.000.000 —
	A) Personale . .	4.800.000	
	B) Forniture e spese div. . .	2.200.000	
	Totale del Titolo XII . . .		**65.400.000 —**

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	TITOLO XIII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli. (Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212)		
183	Spese per acquisti e diverse (cap. n. 102 dell'entrata)		2.000.000.000 —
	A) Carboni	1.500.000.000	
	B) Metalli	500.000.000	
	C) Eccedenze e maggiori ricavi .	*per memoria*	
	Totale del Titolo XIII		2.000.000.000 —
	TITOLO XIV. — Operazioni per conto dei terzi e gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione.		
184	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 103 dell'entrata)		1.500.000.000 —
185	Operazioni attinenti al personale (cap. n. 104 dell'entrata)		90.000.000 —
186	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 105 dell'entrata)		3.500.000.000 —
187	Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (cap. 106 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XIV . . .		5.090.000.000 —
	TITOLO XV. — Partite di giro.		
188	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 107 dell'entrata)		78.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	A) Tasse erariali	50.500.000	
	B) Tassa di bollo	19.000.000	
139	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 108 dell'entrata)		189.000.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e competenze accessorie .	129.000.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	48.000.000	
	C) Tassa di bollo	1.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio; sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni .	9.200.000	
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	1.800.000	
140	Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi (cap. n. 109 dell'entrata)		9.200.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile .	2.000.000	
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare	*per memoria*	
	C) Imposta complementare . . .	50.000	
	D) Tassa di bollo	7.150.000	
141	Versamento all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dei premi per l'assicurazione degli avventizi ordinari (cap. n. 110 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XV . .		276.700.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	Titolo I. — **Parte ordinaria**	4.188.880.000 —
	Titolo II. — **Parte straordinaria**	521.300.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	4.710.180.000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1.280.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale viveri « La Provvida » .	300.000.000 —
	§ 3. — Officine e scorte	1.079.600.000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	*per memoria*
	Titolo V. — Gestioni del Fondo pensioni e sussidi	594.807.000 —
	Titolo VI. — Gesione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.	3.380.000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	24.850.000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale	41.870.000 —
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	16.800.000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale . .	139.600.000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	15.500.000 —
	Titolo XII. — Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania	65.400.000 —
	Titolo XIII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	2.000.000.000 —
	Titolo XIV. — Operazioni per conto ddel terzi, ecc.	5.090.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	10.651.807.000 —
	Titolo XV. — Partite di giro	276.700.000 —
	Totale generale della spesa . . .	15.638.687.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Decreto Ministeriale 22 giugno 1939-XVII. — *Varianti alla tariffa eccezionale n.* 30 *G. V. per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato la tariffa eccezionale n. 30 G. V. è annullata e sostituita da quella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1939-XVII.

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le Comunicazioni
Benni

Allegato al decreto n. 3552.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 30 G. V.

Automobili spedite da viaggiatori

PERCORRENZE DELLE SPEDIZIONI	Prezzo (in lire) per chilometro e per macchina spedita dietro esibizione		
	1 biglietto di viaggio	3 biglietti di viaggio	5 biglietti di viaggio
	Serie A - Spedizioni con treni merci a G. V.		
Da 200 a 599 km.	0,70	0,60	0,50
600 km. e oltre	0,60	0,50	0,40
	Serie B - Spedizioni con treni viaggiatori		
Da 200 a 599 km.	1,20	1,10	1 —
600 km. e oltre	1 —	0,90	0,80

N. B. — 1° I prezzi suesposti sono ridotti del 10 per cento per le spedizioni di automobili aventi capacità normale non superiore a quattro posti e motore con non più di quattro cilindri. Tali requisiti debbono risultare, mediante annotazione dello speditore, dalla lettera di vettura.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1939-XVII.

2° Tutti i prezzi sopraindicati comprendono l'aumento percentuale in vigore e la sopratassa di cui al secondo alinea del *N. B.* a pagina XXIII; quelli della serie *B* comprendono anche le sopratasse di cui all'art. 75.

CONDIZIONI COMUNI ALLE SERIE *A* E *B*.

1ª La presente tariffa è applicabile alle spedizioni percorrenti almeno 200 chilometri, effettuate dietro esibizione, da parte degli speditori, di biglietti di viaggio di qualsiasi specie (esclusi quelli gratuiti, quelli di abbonamento e quelli per i treni popolari), validi almeno per il percorso tra la stazione di partenza e quella di destinazione della spedizione.

2ª Le automobili ammesse alla presente tariffa sono quelle costruite per un numero normale di posti non superiore a otto (compreso il posto dell'autista) e munite di targa di immatricolazione, le cui indicazioni devono essere riportate dal mittente sulla lettera di vettura.

A richiesta dell'Amministrazione, deve essere esibita, all'atto della presentazione della spedizione, la licenza di circolazione dell'automobile, o, se questa sia immatricolata in uno Stato estero, il documento doganale comprovante la sua temporanea importazione in Italia.

3ª Le spedizioni eseguite in base alla presente tariffa non possono essere costituite che da una sola automobile.

4ª Quando per una spedizione siano esibiti biglietti di viaggio in quantità superiore al numero normale dei posti per i quali l'automobile oggetto del trasporto è stata costruita, non si tien conto, agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, dei biglietti eccedenti tale numero.

5ª Ove i biglietti di viaggio esibiti non siano nominativi, saranno resi tali dall'Amministrazione al momento della loro esibizione. Sui biglietti stessi sarà in ogni caso annotata, sempre a cura dell'Amministrazione, l'avvenuta loro utilizzazione per la spedizione di automobili in base alla presente tariffa.

Sulla lettera di vettura devono essere annotati, dalla stazione che accetta la spedizione, gli estremi dei biglietti esibiti.

6ª La decorrenza della validità dei biglietti da esibire per la spedizione di automobili in base alla presente tariffa può essere posticipata, ove gli interessati lo richiedano al momento del rilascio del biglietto, fino a un massimo di cinque giorni rispetto al giorno di emissione. Il giorno di decorrenza della validità è fatto risultare con annotazione sui biglietti stessi.

7ª Nel caso di automobili proviste di rimorchio ad una o due ruote per il trasbordo di bagagli, è dovuta in ogni caso per il rimorchio stesso la tassa di L. 0,15 per chilometro, non soggetta ad alcun aumento o sopratassa.

8ª Per le automobili con serbatoio contenente carburante devono essere osservate le particolari condizioni di cui alla categoria 9ª dell'allegato n. 7.

9ª E' ammesso il carico dei bagagli negli automobili soltanto se racchiusi nell'apposita cassa portabagaglio o nel rimorchio. Essi sono tassati separatamente coi prezzi della classe n. 4 ridotti del 50 per cento, senza applicazione delle sopratasse di cui all'art. 75 per le spedizioni eseguite in base alla serie *B*.

CONDIZIONI SPECIALI DELLA SERIE *A*.

1ª Per le spedizioni effettuate in base alla serie *A* il mittente non ha facoltà di chiedere la fornitura di carri equipaggi.

2ª L'Amministrazione risponde del carburante e del magnete, nonchè degli accessori, ordigni e pezzi di ricambio spediti insieme con l'automobile, solo quando siano state osservate le cautele previste dalla condizione speciale 6ª della tariffa ordinaria n. 5 G. V.

CONDIZIONI SPECIALI DELLA SERIE *B*.

1ª In base alla serie *B* sono ammesse soltanto le spedizioni da o per stazioni provviste di piani caricatori di testa.

2ª I trasporti vengono effettuati in carri equipaggio senza l'applicazione dell'aumento del 10 per cento stabilito dall'art. 73.

3ª I trasporti vengono inoltrati coi treni viaggiatori, che l'Amministrazione stabilisce di volta in volta.

4ª All'atto della presentazione della richiesta di carico lo speditore è tenuto a versare un deposito di L. 100, non soggetto ad aumento percentuale, in sostituzione di quello previsto dall'allegato 1, n. 15.

5ª Qualora lo speditore non esegua il carico entro il termine di due ore dal momento in cui il carro è stato messo a sua disposizione, il detto deposito rimane devoluto all'Amministrazione, la quale in tal caso potrà anche stabilire altri treni per l'inoltro, in modo peraltro che la partenza avvenga non oltre le 24 ore da quella precedentemente fissata.

Lo speditore ha diritto alla restituzione del deposito se egli esegua il carico nel sopra indicato termine di due ore, ovvero se il trasporto non sia inoltrato entro le 36 ore dal momento della presentazione della richiesta di carico. Questo ultimo termine di 36 ore è elevato a 48 ore per le spedizioni in partenza da stazioni di linee servite, per il trasporto dei viaggiatori, esclusivamente da automotrici.

6ª I termini di resa sono calcolati sull'orario dei treni stabiliti caso per caso dall'Amministrazione per l'inoltro delle spedizioni.

7ª Le spedizioni saranno messe a disposizione del destinatario entro sei ore dal loro arrivo effettivo, senza obbligo di emettere l'avviso di arrivo agli effetti dell'art. 44, n. 4.

8ª Le automobili devono essere scaricate dai destinatari entro due ore dal momento della messa a disposizione delle spedizioni.

Roma, addì 22 giugno 1939-XVII.

Il Ministro per le finanze — DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni — BENNI

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1939-XVII. — *Proroga di validità delle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2041;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità, facenti parte delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 1939-XVIII.

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1939-XVII, alle tariffe eccezionali temporanee di cui al precedente articolo sono apportate le modificazioni e le aggiunte qui appresso specificate:

1) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 901:

a) di contro alla voce « Caffè naturale » che figura nella parte I è aggiunta l'indicazione della serie di prezzi *A* nella colonna delle spedizioni in partenza dalle stazioni di Trieste; inoltre alla voce medesima è aggiunto il richiamo (1) alla seguente nota:

« (1) Fruiscono della presente tariffa, con applicazione dei prezzi della serie *A*, anche le spedizioni in partenza dalle stazioni di Napoli ».

b) alla voce « Frutta per tinta o per concia, fresche o secche, anche polverizzate o in tritumi » sono aggiunte le parole «comprese le noci di galla»;

c) di contro alla voce « Legno comune da costruzione o da opera, ecc. » è aggiunta l'indicazione della serie di prezzi *K* nella colonna delle spedizioni in partenza dalle stazioni di Genova e Arquata Scrivia;

d) di contro alla voce « Solfato di allumina » è aggiunta l'indicazione della serie di prezzi *H* nella colonna delle spedizioni in partenza dalle stazioni di Savona;

e) di contro alla voce « Sommacco (foglie) » è aggiunta l'indicazione della serie di prezzi *H* nella colonna delle spedizioni in partenza dalle stazioni di Genova e Arquata Scrivia;

2) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 902:

a) nella parte I sono aggiunte le voci seguenti:

CEREALI:	
a) granoturco, anche in pannocchie atto all'alimentazione umana	H (1)
b) avena, durra, farro, orzo (anche tallito), segala e spelta	E
— (Cascami di)	E
DOGHE di legno per botti, barili, tini, ecc. e assi preparate per doghe	G

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1939-XVII.

DRUPE di lentisco:	
a) fresche	H
b) secche	F
FARINA di cereali:	
a) di grano o di granoturco atta all'alimentazione umana .	H
b) di avena, durra, farro, orzo, segala, spelta	E
LEGUMI secchi, anche macinati (ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli)	H
TALCO in pezzi, anche misti a polvere, e talco in polvere . .	O

(1) Non applicabile al granoturco proveniente dall'estero via mare, e ciò sia che si tratti di spedizioni in partenza da stazioni marittime, sia che si tratti di spedizioni o rispedizioni in partenza da stazioni interne.

b) la voce « Legno di castagno ecc. » (parte I) è così modificata: « Legno destinato a stabilimenti per l'estrazione dell'acido tannico o a stabilimenti per la fabbricazione della cellulosa o della carta »;

c) le voci « Cereali, ecc. » « Cereali (Cascami di) », « Farina di cereali, ecc. » e « Talco in pezzi, ecc. » (nella parte II) sono soppresse;

d) la voce « Carta (sacchi di), ecc. » (nella parte II) è così modificata: « Carta (Sacchi e sacchetti di), anche rinforzati con juta, anche incatramati »;

e) alla voce « Farinetta da foraggio » (nella parte II) sono aggiunte le parole « anche di carrube »;

f) è aggiunta (nella parte II) la voce:

PULA di lino . . . . *H*

g) di contro alle voci « Canapa greggia », « Canapa verde », « Canapa (steli di) forniti dei loro filamenti », « Canapa in trefoli » e « Canapa (stoppa di) » è aggiunta, nella colonna delle spedizioni in partenza dalle stazioni dei Compartimenti di Torino e Genova, l'indicazione della serie di prezzi *D;*

h) è aggiunta (nella parte III) la voce « Cotone grezzo » con l'indicazione dei prezzi della serie *A* nella colonna delle spedizioni in partenza da stazioni del Compartimento di Palermo;

i) è soppressa (nella parte III) la voce « Doghe di legno per botti, ecc. »;

l) all'indicazione della serie di prezzi *P*, che figura (nella parte III) di contro alle voci del « Marmo » nella colonna delle spedizioni in partenza dalle stazioni dei Compartimenti di Milano e Bologna, è aggiunto il richiamo (2) alla seguente nota:

« (2) Applicabile anche alle spedizioni destinate a stazioni del Compartimento di Milano ».

m) alla serie di prezzi *R* sono aggiunti, nell'ultima colonna, sotto al prezzo 0,18, i due nuovi prezzi 0,145 e 0,135 con un richiamo alla nota seguente:

« Il prezzo di L. 0,145 è applicabile esclusivamente alle spedizioni dei mattoni pieni di argilla comune destinati a Roma e percorrenti da chilometri 151 (o paganti per tanti) a 200: quello di L. 0,135 è applicabile alle spedizioni suddette percorrenti almeno 201 chilometri o paganti per tanti. L'applicazione di questi due prezzi, anzichè al peso minimo di 15 tonnellate, è vincolata al peso corrispondente alla intera portata del carro quando siano impiegati carri di portata inferiore alle 15 tonnellate ».

n) alla nota riferentesi ai due prezzi di L. 0,20 e 0,16 che figurano nell'ultima colonna della serie *O* è fatta la seguente aggiunta: « L'applicazione di questi due prezzi, anzichè al peso minimo di 15 tonnellate, è vincolata al peso corrispondente alla intera portata del carro quando siano impiegati carri di portata inferiore alle 15 tonnellate ».

3) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 903, la voce « Riso, risone, risino » che figura tanto nella serie *A* quanto nella serie *B* è così modificata: « Riso, risone, grana verde di riso, risino (1) e risina (1).

(1) Purchè costituiti esclusivamente di frantumi di riso ».

4) Nella serie *B* della tariffa eccezionale temporanea n. 904, fra le stazioni mittenti sono aggiunte quelle di Framura, Pola e Sedico Bribano.

5) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 906:

a) alla indicazione delle stazioni mittenti è fatta la seguente aggiunta: « più le stazioni di Colico e Dervio »;

b) nella indicazione dei prezzi applicabili, dopo le parole « alle spedizioni in partenza da stazioni della provincia di Sondrio » sono aggiunte le seguenti: « e da quelle di Colico e Dervio ».

6) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 907, la voce « Recipienti vuoti, ecc. » che figura nell'elenco delle merci fruenti della tariffa è così modificata: « Recipienti vuoti per il trasporto di vini, mosti e uve da vino, e cioè: botti, barili, tini, bigonce, navasse, damigiane e ceste ».

Art. 3.

La indicazione delle singole tariffe eccezionali temporanee di contro alle voci della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità è modificata od aggiunta in armonia alle disposizioni di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1939-XVII.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII. — *Approvazione di un accordo relativo al servizio ferroviario internazionale delle merci* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico numero C. 131/19406/1 del 21 luglio 1939-XVII;

Visto il nulla osta del Ministero degli affari esteri a concludere accordi del genere di quello che forma oggetto del presente provvedimento;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo, allegato al presente decreto, col quale Accordo, in virtù dell'art. 4, § 2 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) in vigore dal 1. ottobre 1938, viene modificato, per quanto riguarda il calcio e le sue leghe, il marginale 183 punto (1) dell'Allegato 1 alla Convenzione predetta, nel reciproco servizio internazionale ferroviario fra l'Italia, la Germania e la Norvegia.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stabilire d'intesa con le Ferrovie germaniche del Reich e con le Ferrovie norvegesi le modalità di applicazione e la durata dell'Accordo di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è altresì autorizzata ad ammettere all'Accordo di cui all'art. 1 altri Stati che successivamente dichiarassero aderirvi per il reciproco traffico ferroviario con l'Italia.

Art. 4.

L'Accordo di cui all'art. 1 entra in vigore il 1. agosto del corrente anno.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII.

Il Ministro: BENNI

Accordo di altre prescrizioni più facilitative per le merci escluse od ammesse al reciproco traffico ferroviario solo sotto determinate condizioni dalla Convenzione internazionale C.I.M. fra le ferrovie Germaniche, Italiane e Norvegesi.

In base all'art. 4, § 2, della Convenzione internazionale del 23 novembre 1933 relativa al traffico ferroviario delle merci sono state convenute con de-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1939-XVII.

correnza 1. agosto 1939 per il traffico reciproco ferroviario, le seguenti deroghe alle prescrizioni del nuovo Allegato I alla predetta Convenzione entrate in vigore il 1. ottobre 1938:

Classe I*e* Materie che, al contatto dell'acqua, sviluppano gas infiammabili o atti a facilitare la combustione

2. *Condizioni di trasporto.*

A. *Colli.*

2. *Imballaggio delle singole materie.*

L'alinea (1) del marginale 183 prende la dicitura seguente:

1) Le materie della Classe I*e* debbono essere imballate in fusti di ferro od in recipienti di lamiera di ferro, di lamiera di ferro rivestita di piombo, o di latta. Le materie del 1° possono in quantità fino a 5 kg. al massimo, essere anche imballate in recipienti di vetro. I recipienti per le materie del 1° debbono essere riempiti di petrolio o di olio di paraffina; per il calcio e per le leghe che contengono prevalentemente calcio possono essere adoperati anche recipienti metallici asciutti che devono essere chiusi perfettamente mediante saldatura. I recipienti destinati alle altre materie debbono essere esenti da umidità.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 34 24 agosto 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII n. 215. — *Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Disegnatore in prova.* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1575;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG 040/24/115177 in data 18 luglio 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Disegnatore in prova.
Roma, li 25 luglio 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

GRADUATORIA DI MERITO

1 - DE SANTIS Amedeo
2 - PACENTI Fernando
3 - VISCONTI Giuseppe
4 - BUCCHI Telemaco
5 - CHIARANDINI Fiorello
6 - CRUGNOLA Giorgio
7 - DA RONCHI Alberto
8 - LEOTTA Domenico
9 - CELEBRE Mario
10 - PATERNA Paolo
11 - IONTA Raffaele
12 - CASADIO Olindo
13 - TANGERINI Enrico
14 - MARCHISIO Matteo
15 - MILANI Giovanni
16 - CAMELI Corrado
17 - CORINALDESI Lamberto
18 - GENTILE Vittorio
19 - SCUDO Remo
20 - JARUSSI Vincenzo
21 - IMBALZANO Filippo
22 - LAGHI Angelo
23 - PADERNI Riccardo
24 - MANCO Giuseppe
25 - FONTANA Giulio
26 - GUAITOLI Policampo
27 - CAPRONI Stelio
28 - RIVA Aniceto
29 - GRASSO Francesco
30 - COTTONE Francesco
31 - CAPPONI Ubaldo
32 - MARCHETTI Renzo
33 - CREMONINI Corrado
34 - DI VECE Antonio
35 - BAGNASCO Giovanni
36 - BORGHI Francesco
37 - TESTAVERDE Giovanni
38 - DI NATALI Vincenzo
39 - MURA Libero
40 - PORROVECCHIO Alfonso

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII n. 216. — *Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri e Periti Industriali Costruttori Edili.* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII n. 1577;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/115178 in data 21 luglio 1939-XVII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri e Periti Industriali Costruttori Edili.

Roma, li 25 luglio 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

GRADUATORIA DI MERITO

1 - DAMIANI Tommaso
2 - CRUGNOLA Giorgio
3 - ZARAMELLA Antonio
4 - DA RONCHI Alberto
5 - GUAITOLI Policarpo
6 - DE IANNI Antonio
7 - MIRA Luigi
8 - CAZZANI Gaetano
9 - TAVANTI Enzo
10 - SANTI Francesco Paolo
11 - COLLAZUOL Alfredo
12 - PATERNA Paolo
13 - GIORGI Giorgio
14 - MAGNANI Armando
15 - SIMONETTA Amilcare
16 - SALLUSTIO Cosimo
17 - CONSOLE Agostino
18 - GIORDANO Gino
19 - BRUZZONE Paride
20 - PERONCINI Giovanni
21 - CORINALDESI Lamberto
22 - ROMAGNOLI Tito
23 - CAPRONI Stelio
24 - TORCIANTI Luigi
25 - ARLANDI Leonardo
26 - ARLANDI Guido
27 - SIGNORI Alberto
28 - REALI Mario
29 - ZAMBONI Orazio
30 - TORRITI Aldo Livio

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII n. 217. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 200 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1583;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/115180 in data 24 luglio 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 200 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.

Roma, li 25 luglio 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1 – DOLFIN Bruno
2 – LAGORIO Giovanni
3 – CURTI Vittorio
4 – DEL GIUDICE Alfredo
5 – CRIVELLER Carlo
6 – CESARI Mario
7 – MAROTTA Vincenzo
8 – BORTOLASO Ilo
9 – BELLONI Settimo
10 – SPADONI Remo
11 – BRUSCHI PRESENTI Antonio
12 – MORTARA Vincenzo
13 – TABOLOTTI Aldo
14 – PONCATO Ottorino
15 – CECCHETTI Lorenzo
16 – DOGA' Sergio
17 – DI TORO Francesco
18 – SIEGA Gino
19 – TRUCCHI Antonino
20 – GIURLANI Igino
21 – CICINNATI Vincenzo
22 – GRECI Aristide
23 – PORTA Radames
24 – MERLI Ferdinando
25 – CALABRO' Eugenio
26 – MANNINI Ruggero Enrico
27 – DI GIULIO Donato
28 – CORTOPASSI Ugo
29 – GRASSO Renato
30 – BUSAN Giordano
31 – TARCHI Arrigo
32 – RUTIGLIANO Giuseppe di Luigi
33 – RIFFERO Aldo
34 – PAGLIERO Basilio
35 – CAMEI Carlo
36 – ROFFI Luigi
37 – TERRENI Decio
38 – SABATINI Alberto
39 – MENGA Enrico
40 – CARDILLO Pasquale
41 – PIETRA Giuseppe
42 – CAPURRO Mario Agostino
43 – ANTOLINI Michele
44 – VIDONI Giovanni
45 – PIZZOLANTE Ettore
46 – CALLEGARO Isidoro
47 – BORTOLOTTI Bruno
48 – FAGIOLINI Franco
49 – BUSATO Elio
50 – SLUGA Enrico
51 – FERRARI Fiorenzo
52 – FORCHEIRO Livio
53 – MARRA Giuseppe
54 – GIANNETTI Oreste
55 – BACCHIOCCHI Giovanni
56 – CAPONE Fedele
57 – POTENTI Alfredo
58 – BARONCINI Alberto
59 – RESTA Carlo

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1939-XVII.

60 – MARINO Giuseppe
61 – ANGUILLESI Varo
62 – DESOLATI Guido
63 – PASSI Giovanni
64 – GUERRA Valentino
65 – BRUNO Luigi
66 – PANTARELLI Vittorio
67 – LUCIDI Francesco
68 – BASSI Alcide
69 – FABIANI Armando
70 – TROSO Antonio
71 – BAGNOLI Elio
72 – POLETTI Adelson
73 – DE FALCO Gennaro
74 – CABRINI Giuseppe
75 – COSTA Carlo
76 – MAZZI Antonio
77 – PALLINI Mario
78 – TITTARELLI Domenico
79 – DIVINO Spartaco
80 – BOTTONI Bruno
81 – GLAVE Alfredo
82 – MALONI Secondo
83 – ROSSI Francesco
84 – PESCUCCI Vittorio
85 – GIOFFRE' Giuseppe
86 – PESCE Giovanni
87 – AMISANO Alfredo
88 – PIERONI Vittorio
89 – SCALCO Alessandro
90 – FLORA Domenico
91 – FALAGIANI Leone
92 – BOLOGNESI Emilio
93 – BISTARINI Azelio
94 – RUGGIERO Vincenzo
95 – ANTONELLI Mariano
96 – GELAIN Luigi
97 – RIGOGLIOSO Vincenzo
98 – GUADAGNI Pasquale
99 – BAVOSO Francesco
100 – METERANGELO Vito
101 – GIORDANI Luigi
102 – TROVATO Gaetano
103 – PROIETTI Sante
104 – KRAMPERA Nicola
105 – CIACCHERI Mario
106 — PIERRI Renato
107 – TOTARO Osvaldo
108 — SAVIOLI Enzo
109 – SCARPARO Luigino
110 – VACCA Nicola
111 – RUTIGLIANO Giuseppe di Gaetano
112 – ERRA Corradino
113 – VIGNOLI Adolfo
114 – SPECCHI Giovanni
115 – IPPOLITI Ercole
116 – MARZIALI Nello
117 – MOVIZZO Giuseppe
118 – DE GIOANNINI Francesco
119 – CORDIGNANO Angelino
120 – FARES Giovanni
121 – TRAINI IVO
122 – MARINO Alberico
123 – FRANCHINI Armando
124 – GENTILE Giuseppe
125 – BIONE Franco
126 – REDDA Giovanni
127 – GANCI Giuseppe di Carmelo
128 – DEMICHELIS Pietro
129 – PESIRI Carmine
130 – PATRONE Luigi
131 – GIUNTOLI Alfredo
132 – MAGLIONE Bartolomeo
133 – SALVI Salvo
134 – DE CAROLIS Francesco
135 – MORO Dino
136 – FIORI Annibale
137 – GARDINI Giovanni
138 – VITTI Mario
139 – SCARPATO Giuseppe
140 – BO Mario
141 – CAMPO Rosario
142 – SCALCO Lino
143 – ACCILI Luigi
144 – DI LORENZO Giovanni
145 – CAPORALE Nicola
146 – FABENI Emilio
147 – SCARSI Leonzio
148 – LIBERALI Alessandro
149 – CATTINI Iago
150 – LANZA Rosario
151 – FALLETTA Giuseppe
152 – BAGAGLI Giovanni
153 – GIAMBI Francesco
154 – MORONE Teresio
155 – CELLI Igino
156 – BENUCCI Aldo
157 – ROBINO Alfredo
158 – PULCI Gerardo
159 – SARDI Riccardo
160 – DI BELLO Antonio
161 – FOLPINI Bernardo
162 – COSCO Giuseppe
163 – VIZIN Rodolfo
164 – CIRAFICI Salvatore
165 – CENCIO Andrea
166 – GARDINI Ovidio

167 - MARTINI Mario
168 - FRUZZETTI Giovanni
169 - FALABRINO Osvaldo
170 - DEL GAUDIO Baldassarre
171 - PARENTE Dante
172 - PUCCETTI Amilcare
173 - DAMIAN Rino
174 - CAPPELLANO Giuseppe
175 - MEDRI Giannetto
176 - REGGI Renato
177 - CERRELLA Pasquale
178 - CIURLI Torino
179 - SOLDANO Umberto
180 - BADINI Enrico
181 - BONAIUTI Alfredo
182 - SANDRUCCI Silvio
183 - BARDELLI Angelo
184 - VERONESI Dante
185 - LEZZER Mario
186 - COCOZZELLO Michele
187 - CONTI Italo
188 - GIROS Giuseppe
189 - BATTISTIOLI Luciano
190 - BARONI Lino
191 - MARZO Giovanni
192 - CARDARELLI Giulio
193 - ALBA Luigi
194 - NOBILI Aldo
195 - BATTALIA Romolo
196 - SOLENI Giorgio
197 - GIORDANO Bruno di Luigi
198 - ANTONELLO Paolo
199 - PRATOLA Cesare
200 - CIOCCHETTI Otello
201 - PISANI Michele
202 - FRATTELLA Gastone
203 - MINELLI Abelardo
204 - CARBINI Giuseppe
205 - BRANCAFORTE Gino
206 - ROGIALLI Drilio
207 - BONOMI Rinaldo
208 - MEZZANOTTE Luigi
209 - FIORI Pierino
210 - SANTI Antonio
211 - PAOLI Sergio
212 - SCARSELLI Danilo
213 - CERVELLINI Giuseppe
214 - STRATI Agostino
215 - DELLABARTOLA Armido
216 - FERRARA Modesto
217 - DEL FIACCO Peppino
218 - RICCIO Erminio Luigi
219 - REGOLI Renato
220 - DOMENICHELLI Alessandro
221 - GUIDI Silvio
222 - LOVILI Fulvio
223 - BACCELLIERE Antonio
224 - LOSCO Ciro
225 - CAPOROTUNDO Francesco
226 - URAS Raimondo Efisio
227 - PADUANO Luigi
228 - SOSI Luigi
229 - ZANIN Gino
230 - MEZZAVILLA Guerrino
231 - GALLO Domenico
232 - ELIA Candeloro
233 - CARDONA Augusto
234 - GABALLO Giovanni
235 - LANDRIANI Camillo
236 - DAMILANO Greco
237 - CARUTI ANTONELLI Elio
238 - IANNANTUONO Domenicangelo
239 - VALENTI Paolo
240 - PIRICO' Giovanni
241 - PERRELLA Nicola
242 - CARRATA Valfredo
243 - DI MATTEO Eleuterio
244 - CAFFE' Vincenzo
245 - CAGARELLI Renzo
246 - BASSI Benedetto
247 - ASSUNTO Francesco
248 - GRAZIANO Domenico
249 - BIANCA Giuseppe
250 - CARDUCCI Giosuè
251 - SARNO Alessandro
252 - CALABRO' Demetrio
253 - SCUTARI Giuseppe
254 - BIANCHI Ferdinando
255 - BRUSA Oreste
256 - AMORUSO Domenico
257 - ALDOVINI Santo
258 - RIZZARDI Umberto
259 - ESPOSITO Raffaele
260 - FIORENZUOLA Carlo
261 - BERTOTTO Gino
262 - CALDARAZZO Filippo
263 - GEMMA Mario
264 - FEROBELLI Renato
265 - ROMANDINI Fernando
266 - DE FINIS Rocco
267 - MONACHESI Orlando
268 - CARELLI Vincenzo
269 - MICALIZZI Tommaso
270 - PARDO Ruggero
271 - STRUDEL Augusto
272 - BELLONDI Mario
273 - MARCELLI Enzo
274 - GARAFFONI Lamberto
275 - GANZETTI Vincenzo

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1939-XVII, n. 400. — *Graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle Stazioni* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII n. 1582;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/115182 in data 29 luglio 1939-XVII;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.

Roma, li 1 agosto 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

GRADUATORIA DI MERITO

1 - VECCHI Mario
2 - PEZZATI Vincenzo
3 - ALESSANDRONI Libero
4 - GRECI Aristide
5 - REGINI Bruno
6 - CASO Attilio
7 - RIBAUDO Vittorio
8 - BURONZI Mario
9 - LANCETTI Luigi
10 - FORLEO Luigi
11 - CESARI Mario
12 - CALLEGARO Mario
13 - BOTTONI Bruno
14 - ROMEO Giuseppe
15 - CAMPANA Mario
16 - DE LEO Rosario
17 - CASINI Bruno
18 - GUERRA Valentino
19 - FALABRINO Osvaldo
20 - CICINNATI Vincenzo
21 - GALANTE Renzo
22 - RAGAGLIA Salvatore
23 - IPPOLITI Ercole
24 - CURZI Vandrino
25 - PROIETTI Sante
26 - IORI Loreto
27 - PAGLIASSOTTI Luigi
28 - CHIARELLO Vincenzo
29 - LODDO Giovanni
30 - PANTARELLI Vittorio
31 - LAGORIO Giovanni
32 - BATTAGLIA Francesco
33 - MESSINA Giuseppe
34 - CORTOPASSI Ugo
35 - GERMANI Angelo
36 - SALEMME Salvatore
37 - PEDERZOLI Giovanni
38 - BARILLA' Vittorio
39 - DE CRISTOFARO Federico
40 - LOTTI Lidio
41 - INSOLA Giovambattista
42 - IURATO Luciano
43 - CARDINI Ovidio
44 - PALMIERI Vittorio
45 - TERMANINI Bruno
46 - GALUPPO Francesco
47 - IORIO Giuseppe
48 - ORSINI Uberto
49 - TRALDI Celestino
50 - KAMPERA Nicola

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1939-XVII.

Decreto Ministeriale 1° agosto 1939-XVII n. 401. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII n. 1576;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/115181 in data 29 luglio 1939-XVII.
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 100 posti di Alunno d'ordine in prova degli Uffici.

Roma, li 1 agosto 1939-XVII.

Il Ministro
Benni

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1 – MALINVERNI Aldo
2 – GRELLA Giuseppe
3 – BOTTONI Bruno
4 – MANGANARO Francesco
5 – BURONZI Mario
6 – PEZZATI Vincenzo
7 – MIRONE iVncenzo
8 – MARINELLI Ottorino
9 – GIURLANI Igino
10 – TOPI Nando
11 – CINGOLANI Guido
12 – TITTARELLI Domenico
13 – SLUGA Enrico
14 – DE ANGELIS Raimondo
15 – VIRGINTINO Giuseppe
16 – VINCIOTTI Enrico
17 – POLITO Giuseppe
18 – MELONE Nazzareno
19 – ACCORONI Aldo
20 – OTTOFARO Antonino
21 – TORRIGIANI Ugo
22 – DE PASQUALE Giuseppe di Comincio
23 – DOLFIN Bruno
24 – ZADINI Riego
25 – CIAMBRICCO Alberto
26 – SPINELLI Francesco
27 – CHIARELLI Luciano
28 – GIOFFRE' Giuseppe
29 – RUSSO Nicola
30 – CODAMO Francesco
31 – MOVIZZO Giuseppe
32 – BASSINO Enrico
33 – SALTALAMACCHIA Vittorio
34 – BILANCERI Gino
35 – FALLETTA Antonino
36 – TURICCHIA Sante
37 – CURZI Vandrino
38 – DONATI Adolfo
39 – PONTORIERI Michele
40 – REGINI Bruno
41 – CALABRIA Andrea
42 – MORI Remo
43 – PINTO Innocenzo
44 – CECCHETTI Lorenzo
45 – CONSANI Luigi
46 – GHINI Corrado
47 – PINTO Giovanni
48 – IANNATTONI Livio
49 – PITRUZZELLA Salvatore
50 – RUFFONI Amedeo
51 – MORONI Natale
52 – PROCACCIANTE Giovanni
53 – MUNNO Silvio
54 – RESTA Carlo
55 – SPINOLO Mario
56 – MANNINI Ruggero Enrico

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1939-XVII.

57 – CARATI Corrado
58 – LAMAGNA Carlo
59 – CRIMI Antonino
60 – LANZA Remo
61 – MAGNANO Francesco
62 – ROMANDINI Fernando
63 – RONDONI Albertino
64 – NATALI Carlo
65 – BUGATTELLI Guido
66 – CAROLI Vitantonio
67 – DE PROPRIS Luigi
68 – COSTANZO Pietro
69 – CONTE Luigi
70 – DOGA' Sergio
71 – SAMMARAICA Emanuele
72 – PAGLIERO Basilio
73 – CARBONARO Orazio
74 – CASTALDI Nerio
75 – SURIA Giuseppe
76 – MELCHIORRE Fernando
77 – CORNADO Giovanni
78 – ZELLI Bruno
79 – CALIGARIS Andrea
80 – TAVANTI-CHIARENTI Furio
81 – VITI Angelo
82 – GUERRA Valentino
83 – ADAMO Guido
84 – CAMEDDA Ennio
85 – SALE Pietro
86 – VIDONI Giovanni
87 – COLLURA Francesco
88 – VARRIALE Guido
89 – MARZO Giovanni
90 – GIGLIOTTI Manlio
91 – GALLUCCIO Vincenzo
92 – FINA Michele
93 – MARENZI Gaetano
94 – CHINIGO' Salvatore
95 – GIANNETTI Oreste
96 – PELLEGRINI Ludovico
97 – CACCIANI Alberto
98 – ANTONELLI Mariano
99 – CANCELLIERI Ugo
100 – ROTA Ernesto
101 – RUGANTI Renzo ,
102 – MIGLIETTA Pietro
103 – MODICA Costantino
104 – ROSA Enzo
105 – BATTELLI Anselmo
106 – DI SARO' Renato
107 – DESOLATI Guido
108 – SERPI Sauro
109 – MESSORA Enzio
110 – ANGIOLI Giubilassio
111 – CINOTTI Antonio
112 – IANNANTUONO Domenicangelo
113 – VENTURELLI Wilfrido
114 – MORSELLI Enghes
115 – BO Mario
116 – SALANI Carlo
117 – SANTI Antonio
118 – MONTANARI Guido
119 – REA Tommaso
120 – BICIOCCHI Goffredo
121 – CHIARLONE Giovanni
122 – MINGUZZI William
123 – MONTELATICI Gino
124 – CONTI Raldo
125 – ROSSINI Galileo
126 – BRACCO Oreste
127 – MARANO Domenico
128 – MONZALI Aldo
129 – CELLI Igino
130 – ARENA Giovanni
131 – STANZIONE Federico
132 – POLZONETTI Amedeo
133 – ROSSI Aldo
134 – MINELLI Abelardo
135 – CONTI Antonio
136 – BORTOLOTTI Bruno
137 – FABIANI Armando
138 – RAMAZZA Mario
139 – BARBIERI Mario
140 – ZAGAGLIA Giorgio
141 – CASINI Bruno
142 – ANDREOSE PIETRO
143 – BONAMINI Libero Bruno
144 – PONZO Roberto
145 – MEZZAVILLA Guerrino
146 – VANNINI Valter
147 – SALEMME Salvatore
148 – RIFFERO Aldo
149 – GIOVANNERCOLE Mario
150 – CIACCHERI Mario
151 – ROSATI Alberto
152 – GIORDANI Luigi
153 – BARBANI Augusto
154 – MEDA Carlo
155 – ROSSI Carlo
156 – PASINI Guerrino
157 – MEZZANOTTE Luigi
158 – MONTANARO Mario
159 – CORTOPASSI Ugo
160 – CRUPI Guglielmo
161 – ZACCHERINI Nicola
162 – BRIGHI Leone

163 - SIMONCELLO Angelo
164 - DELL'ANNA Francesco
165 - MURATORE Gino
166 - CORVARA Gino
167 - CAROTTI Carlo
168 - DI PIETRO Mario
169 - SIEGA Gino
170 - RUSSO Francesco
171 - BORGHI Aldo
172 - BUONSANTI Beniamino
173 - PERNA LA TORRE Corrado
174 - MARIANI Ilvo
175 - CURCIO Mario
176 - IOVINO Paolo
177 - GARGALONI Renato
178 - FARES Giovanni
179 - CERVELLINI Giuseppe
180 - DELFINO Pietro
181 - ERRA Corradino
182 - SALVI Salvo
183 - BARGILLI Nello
184 - MASTRORILLI Raffaele
185 - SANTAGATI Francesco
186 - VERONESI Dante
187 - ERNESTI Bruno
188 - SEMPLICETTO Giacomo
189 - MONTELEONE Giovanni
190 - BAVOSO Francesco
191 - DAINO Giuseppe
192 - ALIA Giovanni
193 - SCATENI Lorenzo
194 - PATRI Domenico
195 - PONCATO Ottorino
196 - ESPOSITO Pietro
197 - DATTILO Antonio
198 - PERRUCCI Francesco
199 - CRIPPA Guglielmo
200 - SERINI Vitoronzo
201 - BIAGIONI Eligio
202 - MUCCI Luzio
203 - BELSITO Alfonso
204 - ROZIER Filippo
205 - VITILLO Romolo
206 - CALO' Salvatore
207 - TURRI Mario
208 - RICCIO Erminio
209 - MERLI Arnaldo
210 - SCORRETTI Giuseppe
211 - BERTONI Girolamo
212 - PARDINI Sergio
213 - SANTORO Nicola
214 - SIGHIERI Bruno
215 - ORFEI Orfeo
216 - FERARO Enrico

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1939-XVII, n. 402. — *Graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati a Capitani di lungo corso* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1574;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/1359/5 in data 29 luglio 1939-XVII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati a Capitani di lungo corso.

Roma, li 1 agosto 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

GRADUATORIA DI MERITO

1 - TALIERCIO Michele
2 - PENNASILICO Pasquale
3 - DOGA' Sergio
4 - ANGELUCCI Angelo
5 - CANAL Silvio
6 - FOGOLARI Mario
7 - D'ORAZIO Dino
8 - NORMAND Aldo
9 - HEINEN Mario
10 - ROMANELLI Cesare
11 - CALISI Socrate
12 - PINTO Giovanni
13 - LENZI Enzo
14 - QUIRICO Costantino
15 - PAZIENTI Alberto
16 - PICCHIETTI Gino
17 - INTEROLLO Saverio
18 - CIAMBRICCO Alberto
19 - CRISCI Emanuele
20 - D'ANGELO Giuseppe
21 - BOTTONI Bruno
22 - DONIGAGLIA Eraldo
23 - DE PANDIS Vittorio
24 - BASSINO Enrico
25 - TAMBURINI Mario
26 - FANALI Alessandro
27 - FRUET Mosè Giovanni
28 - SILVESTRI Francesco
29 - ZAPPAVIGNA Renato
30 - FANFANI Carlo
31 - RONCUCCI Alide
32 - FONTANOT Brunone
33 - GRECI Aristide
34 - HURLE Giuseppe
35 - TORRIANI Maurizio
36 - FASCIANI Fausto
37 - PALMIGIANO Carlo
38 - RUBINO Mario
39 - MARINOZZI Oriolo Angelo
40 - RUGGERI Renato
41 - TIROZZI Raffaele
42 - ANFOSSI Agostino
43 - PRINZI Giuseppe
44 - GIUSTI Domenico
45 - LUCCI Antonio
46 - RODRIQUEZ Arturo
47 - TURI Samuele
48 - RITA Danilo
49 - VERGNANO Eugenio
50 - PALOSCIA Enzo
51 - MASTRILLI Italo
52 - BARTH Roberto
53 - CURCIO Mario
54 - GUERRA Enzo
55 - PISCAGLIA Ezio
56 - SANTORO Francesco
57 - DI BATTISTA Fernando
58 - GRANUZZO Noè
59 - TURICCHIA Sante
60 - ZARZAGA Lucio

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1939-XVII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 35

31 agosto 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1024. — *Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo restando il disposto degli articoli 8 e 26 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, è in facoltà del Ministro per l'interno di dichiarare, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2, la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministro per l'interno, ed è composta di un magistrato di grado 3°, presidente, di due magistrati di grado non inferiore al 5°, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, e di due funzionari del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 5°. Assiste in qualità di segretario un funzionario del Ministero dell'interno, di grado non inferiore all'8°.

Art. 3.

La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno, ed ha facoltà di chiamare a deporre qualsiasi persona sia da essa ritenuta utile ai fini della istruttoria; può, inoltre, compiere tutte le altre indagini del caso, valendosi, ove d'uopo, anche dell'opera dei pubblici uffici.
Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della Commissione.
Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui all'art. 366, 3° comma, del Codice penale.
Il parere della Commissione è motivato.
Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione.

Art. 4.

Il Ministero per l'interno emette decreto non motivato, conforme al parere della Commissione.
Il provvedimento del Ministro è insindacabile. Esso ha valore, ad ogni

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1939-XVII.

effetto giuridico, esclusivamente per la dichiarazione di razza; e a tale fine è annotato in margine all'atto di nascita della persona cui si riferisce.

Art. 5.

E' riservata esclusivamente alla competenza del Ministro per l'interno ogni decisione in materia razziale, ai sensi del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI MUSSOLINI — SOLMI

nno XXXII - N. 36

7 settembre 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1174. — *Modificazioni alla forza organica della Milizia ferroviaria.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 671, riguardante la costituzione, il funzionamento e l'ordinamento della Milizia ferroviaria;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'organico della Milizia ferroviaria risultante dalla tabella di cui all'art. 9 del succitato R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, è modificato come appresso:

Grado gerarchico statale	*Ufficiali.*	Numero dei posti	
5° o 4°	Console generale o Luogotenente generale	1	
6°	Consoli	17	
7°	Primi seniori	15	
8°	Seniori	15	
9°	Centurioni	120	
10°	Capi manipolo	187	
11°	Sotto capi manipolo		
	Totale ufficiali	355	355
	Sottufficiali e militi.		
	Marescialli	250	
	Primi capi squadra e Capi squadra	500	
	Vice capi squadra	600	
	Camicie nere scelte e Camicie nere	3.795	
	Totale sottufficiali e militi	5.145	5.145
	Totale complessivo		5.500

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1939-XVII. — *Determinazione dell'aliquota di tassa di scambio sul legname resinoso da opera di provenienza estera* (2° *semestre* 1939). (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924 (allegato *A*) col quale è stata aumentata l'aliquota di tassa di scambio sul detto legname;

Ritenuta l'opportunità, avuto riguardo ai prezzi di mercato di modificare le aliquote della tassa di scambio per il detto legname importato dall'estero;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 83 della legge citata, l'aliquota di tassa scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane, all'atto dell'importazione, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1939 tenuto conto dei prezzi medi del semestre in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (abete, larice, pino)	ALIQUOTA di tassa di scambio per quintale Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni	2,50
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	1,75
Segato:	
***a*) tavolame di 4 metri e sopra e sotto misure: travature di qualunque lunghezza . . . .**	3,10
***b*) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame) comprese le assicelle e tavole di abete per casse di imballaggio, inferiori ad un metro che non abbiano i lati rifiniti nè paralleli fra loro e non siano piallate nè congiunte a mezzo di colla, chiodi od altri dispositivi . . . . .**	2,30

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1939-XVII.

Il Ministro: DI REVEL

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1939-XVII. — *Determinazione dell'aliquota della tassa di scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino destinato alla fabbricazione della cellulosa* (2° *semestre* 1939). (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1924 (allegato *A*) che aumenta la tassa di scambio sul legname resinoso da opera;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1934, concernente la determinazione di una speciale aliquota di tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa);

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino proveniente dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), l'aliquota della tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane all'atto della importazione, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1939, tenuto conto dei prezzi medi del detto legname e della sua destinazione, viene determinato nella misura di L. 0,45 per quintale, limitatamente ai quantitativi importati in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore a norma del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 177, ed entro i limiti del contingentamento annuo previsto dallo stesso decreto-legge ora citato e semprechè siano osservate le norme e condizioni stabilite dal Ministero delle finanze ai fini del beneficio doganale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1939-XVII.

Il Ministro: DI REVEL

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1939-XVII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	**16,00**
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . »	**32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 37

14 settembre 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1939-XVII. — *Nuovi divieti di esportazione* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti d'importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, che reca disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

Alle merci indicate nella tabella *B* "Merci di vietata esportazione" annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successivamente modificato, sono aggiunte le merci seguenti:

Numero della tariffa doganale	Qualità delle merci
29	Burro di latte
50	Cacao
51	Cioccolata
76	Patate
81 *b*	Agrumi: limoni
86	Castagne
91	Mandorle
92	Nocciole
109	Alcool etilico

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1939-XVII.

Numero della tariffa doganale	Qualità delle merci
117	Semi oleosi
118	Olive fresche
124	Oli animali
125	Oli vegetali
127	Sevo animale
128	Oleomargarina
129	Grasso di maiale (strutto)
130	Lardo
133	Burro di cacao
134	Olio di cocco, di illipè e di palmisti
135	Olio di palma
136	Sevo vegetale
137	Grassi non nominati
153	Filati di canapa, semplici
ex 154	Filati di canapa, ritorti
181	Cotone
da 183 a 187	Filati di cotone
217	Filati di lana, altri
246	Bozzoli
247	Seta tratta
248	Cascami di seta
249 - 250	Filati di cascami di seta (schappe e bourrette)
247 *bis*	Fibre artificiali
248 *bis*	Cascami di fibre artificiali
251 *bis*	Fili da cucire in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque preparati per la vendita al minuto: di cascami di fibre artificiali e di fibre artificiali
da 280 a 303	Ghisa, ferro, acciaio, leghe ferro-metalliche, profilati, laminati, trafilati e altri semilavorati di ferro e acciaio, tubi di ferro e acciaio
305	Rotaie di acciaio

Numero della tariffa doganale	Qualità delle merci
da 349 a 355	Rame e sue leghe, laminati e trafilati di rame e sue leghe
370 - 371	Alluminio e sue leghe; laminati e trafilati di alluminio e sue leghe
373	Antimonio metallico
374	Arsenico metallico
376	Michelio e sue leghe
379	Piombo e sue leghe
383	Stagno e sue leghe
386	Zinco e sue leghe
388	Metalli e leghe metalliche non nominati
da 520 a 524	Autoveicoli e loro parti
525 e 527 *bis*	Motocicli e loro parti
536 e 537	Aeroplani, idrovolanti e loro parti
da 539 a 541	Navi e rimorchiatori
562	Zolfo greggio e raffinato e fiore di zolfo
604 - 606	Legno, legna da fuoco e carbone di legna
da 643 a 563	Olii minerali, di resine e di catrame, paraffina, ceresina, vasellina, catrame vegetale
663	Sapone
679 *a*	Ossido di alluminio
720	Alcool metilico
da 808 a 813	Pelli conciate con pelo e senza pelo
846	Pasta per la fabbricazione della carta: meccanica e chimica (cellulosa)
952	Oro

Art. 2.

E' sospesa la riesportazione dai depositi franchi di prodotti alimentari e di materie prime per le industrie inclusi nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 e successive aggiunte, ivi compresa quella di cui all'articolo precedente.

Speciali permessi, in deroga alle disposizioni del precedente capoverso, potranno essere accordati di volta in volta con le stesse norme vigenti per le deroghe ai divieti di esportazione.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 9 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, sono estese alle spedizioni di merci dirette verso il Regno di Albania.

Art. 4.

E' costituito presso il Ministero per gli scambi e le valute un Comitato per le deroghe alle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale per gli scambi con l'estero, o, in sua vece, da un funzionario del Ministero per gli scambi e per le valute di grado non inferiore al 5° ed è composto di un delegato per ciascuno dei Ministeri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, scelti tutti fra i funzionari degli stessi Ministeri, di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione, di un delegato del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra scelto fra gli ufficiali superiori; di un delegato dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e di uno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Quando si tratti di dare parere su materie che possano interessare la tutela della pubblica sanità, i servizi logistici delle Forze armate o i trasporti saranno dal Ministero per gli scambi e per le valute chiamati ad intervenire alle adunanze del Comitato i rappresentanti del Ministero dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle comunicazioni, designati dalle rispettive Amministrazioni e scelti fra i funzionari di grado non inferiore al 6° o fra gli ufficiali superiori.

Potranno altresì essere chiamati a far parte del suddetto Comitato, esperti designati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Le funzioni di segretario del Comitato saranno esercitate da un funzionario del Ministero per gli scambi e per le valute di gruppo A di grado non inferiore al 9°.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° settembre 1939-XVII.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
ROSSONI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

Decreto Ministeriale 5 settembre 1939-XVII, n. 758. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Sotto capo tecnico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione N. PAG. 040/24/139452 in data 29 agosto 1939 Anno XVII del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925-III N. 405.

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Sotto-capo tecnico bandito col Decreto Ministeriale 8 marzo 1938-XVI, N. 2428 e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 5 settembre 1939-XVII.

Il Ministro
Benni

Graduatoria di merito del concorso interno a posti di Sotto capo tecnico bandito col Decreto Ministeriale 8 *marzo* 1938-XVI, N. 2428.

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

Ramo Impianti elettrici e di segnalamento

(posti 30)

1 - 244945 - D'IPPOLITO Riccardo
2 - 289566 - GATTI Carlo
3 - 278974 - MASSOBRIO Antonio
4 - 280566 - MAVER Corrado
5 - 243148 - MARTINI Gino
6 - 288247 - MASSOLO Domenico
7 - 162755 - ENRICO Luigi
8 - 287855 - CARDELLA Raimondo
9 - 267292 - PATRUCCO Fernando
10 - 266063 - CASTALDINI Giorgio
11 - 165326 - MARGELLI Dario
12 - 171027 - CORSINI Bartolomeo
13 - 232247 - POLI Raul
14 - 276997 - BRUSCHI Vincenzo
15 - 281049 - CASSOLI Nello
16 - 287671 - CARAMELLI Gastone
17 - 276708 - DI PUCCIO Antonio
18 - 273439 - CAMETTI Achille
19 - 278284 - DEBATTISTA Mario
20 - 240086 - BACCETTI Renato
21 - 260874 - TINIVELLA Luigi
22 - 287650 - STRACCHI Giovanni
23 - 267303 - CASERIO Mario
24 - 276988 - MASSA Giacinto
25 - 289567 - BRUGIAFREDDO Giuseppe
26 - 256268 - MOZINA Francesco
27 - 281960 - DE MARTIN Attilio
28 - 273323 - MASOTTO Vittore
29 - 160687 - DELLA LATTA Angelo
30 - 226293 - RESTIVO Luigi
31 - 280845 - GABASIO Giovanni
32 - 264457 - TRIBERTI Giuseppe
33 - 248113 - SPANDONARI Simone
34 - 279301 - BELMONDO Alessandro

35 - 275142 - GUAGLIUMI Leandro
36 - 293836 - FABBRI Bruno
37 - 239589 - BOGGIO Giovanni
38 - 279278 - ROVEDA Carlo
39 - 276392 - MANGIARULO Gaetano
40 - 224711 - GUIDAZZI Livio
41 - 266073 - MOGGIA Agostino
42 - 276986 - DALOCCO G. Battista
43 - 277714 - PONZONE Mario
44 - 229421 - PEROTTA Ettore
45 - 176051 - CAURARO Giuseppe
46 - 270245 - MILANESE Giuseppe
47 - 289417 - TAROZZI Clodoveo
48 - 278746 - CONTI Francesco
49 - 287897 - BARCA Aurelio
50 - 159785 - MARENGO Virgilio
51 - 215590 - PARENTI Carlo
52 - 281050 - BINI Giulio
53 - 212784 - BARAGLI Leopoldo
54 - 165462 - BESSONE Attilio
55 - 158390 - BORGHI Ruggero
56 - 164550 - GHISALBERTI Luigi
57 - 281578 - CORDONE Luigi
58 - 289229 - PAGLIANO Focildio
59 - 192004 - LUCERTI Elio
60 - 277433 - ZANNI Luigi
61 - 179939 - PORCIANI Ovidio
62 - 280672 - BIANCONI Giovanni
63 - 185073 - MANTERO Luigi
64 - 291137 - COMO Carlo
65 - 278753 - RONCHI Amedeo
66 - 216810 - CAPPANELLI Renato
67 - 211913 - ROSSELLO Riccardo
68 - 277866 - TRAVERSO Aurelio
69 - 195615 - D'ANTONIO Domenico
70 - 171571 - REMOLIF Oreste
71 - 278819 - GUIDAZZI Silvio
72 - 260870 - OLIVERO Pietro
73 - 279271 - CARRONI Bernardino
74 - 215106 - MARCELLIN Luigi
75 - 276705 - VALLINI Berto
76 - 266310 - LOVAZZANO Francesco
77 - 185975 - CARESTINI Giulio
78 - 267296 - ALBANESE Oronzo
79 - 260868 - PANERO Stefano
80 - 273442 - CIPRIANI Mario
81 - 287778 - PETITO Giuseppe
82 - 282267 - NOTARO Giuseppe
83 - 246172 - CECCHI Mario
84 - 242171 - MILANO Carlo
85 - 244949 - GARDA Enrico
86 - 276110 - SCLAVO Menotti
87 - 227954 - BIEMMI rag. Renato
88 - 258073 - SARACCO Luigi
89 - 175604 - SIBILLE Emilio
90 - 172268 - CERRO Pietro
91 - 160030 - PERETTO Giovanni
92 - 289595 - FERRIANI Guido
93 - 267261 - BRAGAGLIA Arnaldo
94 - 279262 - ACACCI Guglielmo

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1939-XVII, n. 759. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 20 posti di controllore viaggiante di 3ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 29 agosto 1939-XVII, N. PAG. 040/24/142490 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto legge 7 aprile 1925-III, N. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a 20 posti di controllore viaggiante di III classe, bandito col Decreto Ministeriale 30 novembre 1937-XVI, N. 1423, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 5 settembre 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

Graduatoria di merito relativa al concorso interno per 20 posti di controllore viaggiante di 3ª classe bandito col Decreto Ministeriale 30 novembre 1937-XVI, N. 1423.

1 - 171498 - MARCHIONNI Luigi
2 - 199001 - TOMBA Ubaldo
3 - 168298 - LORENZI Giovanni
4 - 189910 - CALLAI Carlo
5 - 215714 - BOVE Luigi
6 - 182105 - LAGLIA Gino
7 - 167315 - CANIGIA Spartaco
8 - 173299 - RICCIO Giuseppe
9 - 228218 - MORLINO Alfredo
10 - 160789 - DONATACCI Michele
11 - 215715 - DE FRANCESCO Benedetto
12 - 172620 - SCAMBIA Carmelo
13 - 200278 - FIORI Olindo
14 - 203012 - SANTORO Eleuterio
15 - 257065 - TONNI Pietro
16 - 180171 - SANTORO Paolo
17 - 183839 - FARINELLI Raffaele
18 - 174129 - CARACCIOLO Nunzio
19 - 191946 - ANTONUCCI Dante
20 - 198319 - PELLIZZIERI Giuseppe
21 - 177299 - MUNERATI Giulio
22 - 204710 - LISI Federico
23 - 172970 - FESTA Antonino
24 - 199250 - SAGGINI Odoardo
25 - 168243 - TINELLI Rodolfo
26 - 254531 - SCUDERI Rosario
27 - 197199 - GUBBIOTTI Zeffiro
28 - 203020 - IOSA Amedeo
29 - 196961 - PALUMBO Alfredo
30 - 168279 - VIGORELLI Amelio
31 - 187224 - MECCA Nicola
32 - 161466 - VITTOZZI Umberto
33 - 169568 - MAZZELLA Nicola
34 - 186914 - PELLICCIONI Pietro
35 - 165504 - PRATESI Vincenzo
36 - 234987 - CASCONE Andrea
37 - 159924 - QUATTRI Giulio
38 - 143157 - ZIZZO Adolfo
39 - 166341 - CRISTIANO Antonino
40 - 156639 - LORENZINI Ottorino
41 - 171922 - FINE Michele
42 - 171858 - MONTANARI Luigi
43 - 170021 - PALLA Vittorio
44 - 196756 - MARINO Francesco Paolo
45 - 207764 - IODICE Luigi
46 - 175291 - BARBAZZA Antonio
47 - 225794 - PACE Giuseppe
48 - 168441 - MAZZETTI Domenico
49 - 171155 - POLON Luciano
50 - 171928 - SPINA Michele

Errata - corrige

Bollettino Ufficiale n. 34 del 24 agosto 1939-XVII:

— a pag. 425, nella graduatoria degli idonei relativa al concorso a 200 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni, i nomi corrispondenti ai numeri 195 e 268 debbono leggersi rispettivamente Battaglia Romolo e Garelli Vincenzo: anzichè Battalia Romolo e Carelli Vincenzo;

— a pag. 426, nella graduatoria di merito relativa al concorso a posti di sottocapo in prova delle stazioni, il nome corrispondente al n. 50 deve leggersi Krampera Nicola: anzichè Kampera Nicola.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	»	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 38 21 settembre 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 6 luglio 1939-XVII, n. 1272. — *Conversione in legge, con modificazioni del R. decreto-legge* 14 *aprile* 1939-XVII, *n.* 636, *sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, col seguente titolo: "Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità", e con le seguenti modificazioni:

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

"Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialità e la natalità i cittadini stranieri e i cittadini italiani di razza non ariana.

" Non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità:

1) i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, purchè ai medesimi sia assicurato un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto per la nuzialità e la natalità;

2) i dipendenti degli Enti di diritto pubblico, ai quali con provvedimento del Ministero delle corporazioni sia estesa l'esenzione, purchè per convenzione, contratto collettivo o regolamento sia assicurato ad essi un trattamento più favorevole di quello stabilito dal presente decreto per l'assicurazione anzidetta".

All'art. 5, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente terzo comma:

"Sono altresì soggetti all'obbligo dell'assicurazione gli impiegati che, pur avendo superato alla data del 1. maggio 1939 il limite di retribuzione di cui al primo comma, possono far valere, anteriormente alla data suddetta, almeno un anno di contribuzione obbligatoria".

All'art. 6, quinto comma, dopo le parole: "previdenza sociale", sono aggiunte le altre: "e sentite le Associazioni professionali interessate".

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* n. 209 del 7 settembre 1939-XVII.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

"Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle di contribuzione allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:

a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;

b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato, per la pensione e le indennità ai superstiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di prestazione, per la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;

c) nell'ultimo biennio precedente, la celebrazione del matrimonio o la nascita del figlio, per le prestazioni dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità, e nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione, per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria".

Alla tabella dell'art. 11, le lettere C e D sono sostituite dalle seguenti:

"C - Operai agricoli salariati fissi. — Per il diritto alla pensione di invalidità, uomini L. 300, donne L. 150; per il diritto alla pensione di vecchiaia, uomini L. 900, donne L.450;

"D - Operai agricoli giornalieri. — Per il diritto alla pensione di invalidità, uomini L. 175, donne L. 75; per il diritto alla pensione di vecchiaia, uomini L. 525, donne L. 225".

All'art. 12, comma secondo, e all'art. 13, comma primo, alle parole: "15 anni", sono sostituite le altre: "16 anni".

All'art. 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui l'assicurato muoia senza che sussista per i superstiti il diritto a pensione, spetta al coniuge, semprechè nel quinquennio precedente la morte risulti almeno un anno di contribuzione, una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. L'indennità non può essere inferiore a L. 300, nè superiore a L. 1000".

All'art. 15, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "O con cura domiciliare".

All'art. 16, primo comma, dopo le parole: "cura ambulatoria", sono aggiunte le altre "O domiciliare".

Allo stesso art. 16, quarto comma, e all'art. 19, terzo comma, alle parole: "di età non superiore ai 15 anni", sono sostituite le altre: "di età non superiore ai 16 anni" — e dopo le parole: "non superiore ai 18 anni", sono aggiunte le altre: "o che sia inabile al lavoro".

Nella intestazione della tabella degli stessi articoli che segue i suindicati commi, sono aggiunte dopo le parole: "numero dei figli", le altre: "a carico".

All'art. 28, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di aziende o di enti pubblici sottoposti a disciplina sindacale ai sensi del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, del decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, e della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1303, sia stato provveduto a garantire ai propri dipendenti un trattamento di quiescenza o di previdenza, mediante la costituzione di casse, fondi o gestioni speciali, può essere disposto, con decreto del Ministero per le corporazioni, sentito l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'esonero dei dipendenti predetti dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, purchè dalle Associazioni professionali che rappresentano le parti interessate ne sia fatta domanda non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto".

Nello stesso articolo, al secondo comma, le parole: "se sussistano", sono sostituite dalle altre: "se, entro il termine di cui al comma stesso, risultino soddisfatte".

La lettera *b*) dello stesso comma è soppressa. Le lettere *c*) e *d*) diventano *b*) e *c*) e la lettera *c*), divenuta *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) che le quote di contribuzione a carico dell'azienda o ente non siano inferiori a quelle dai medesimi dovute per l'assicurazione obbligatoria".

All'art. 29, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Qualora al trattamento di quiescenza o di previdenza le aziende o gli enti di cui all'articolo precedente abbiano provveduto mediante polizze di assicurazione, l'esonero può essere disposto purchè sussistano le seguenti condizioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso:".

Allo stesso art. 29, lettera *b*), le parole: "del datore di lavoro", sono sostituite dalle altre: "dell'azienda od ente".

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

"Qualora l'esonero di cui agli articoli precedenti non sia concesso, oppure non sia stato richiesto nel termine stabilito, i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, tanto per la parte a carico delle aziende o enti, quanto per la parte a carico dei lavoratori, saranno prelevati, in tutto o in parte, dai versamenti rispettivamente dovuti dalle aziende o enti e dai lavoratori per il trattamento di quiescenza o previdenza, secondo le disposizioni del Ministero delle corporazioni, sentiti le Associazioni professionali e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

"Nel caso in cui i versamenti per il trattamento di quiescenza o di previdenza siano superiori ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e questi siano prelevati dai versamenti stessi, i diritti degli iscritti s'intenderanno ridotti in relazione al diminuito ammontare dei versamenti medesimi.

"Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente siano di ammontare non superiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e i versamenti stessi siano devoluti al pagamento dei contributi per l'assicurazione medesima, le Associazioni professionali, che rappresentano le aziende e gli enti e i rispettivi dipendenti, determineranno la destinazione da dare agli accantonamenti esistenti".

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 si applicano anche alle aziende ed agli enti ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi degli articoli da 195 a 201 del regolamento approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 245, e ai sensi dell'art. 146 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422".

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

"Per il personale dipendente da enti ed istituti pubblici, esclusi quelli indicati all'art. 28, che abbiano provveduto a garantire al personale stesso un trattamento di quiescenza o di previdenza mediante la costituzione di casse, fondi o gestioni speciali o mediante polizze di assicurazione, l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia può essere concesso con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, semprechè sussistano le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 28 o quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 29.

"Per la concessione dell'esonero predetto gli enti interessati dovranno presentare domanda al Ministero delle corporazioni nel termine di sei mesi

dalla data di pubblicazione del presente decreto. Durante detto periodo resta sospeso l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

"Le disposizioni dell'art. 30, in quanto applicabili, e quelle dell'art. 31 sono estese agli enti ed istituti di cui al presente articolo".

All'art. 42, n. 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "anche per quanto riflette l'ordinamento dei relativi organi e servizi".

Dopo l'art. 42, è aggiunto il seguente art. 42-*bis*:

"Agli effetti dell'art. 42, saranno emanate particolari norme circa:

a) la facoltà di riscattare periodi d'interruzione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia;

b) la facoltà di liquidare anticipatamente in casi particolari ed entro determinati limiti e condizioni la pensione di vecchiaia dopo raggiunto rispettivamente il 55° per gli uomini e il 50° per le donne;

c) il trattamento di pensione di vecchiaia da farsi agli assicurati che hanno iniziato l'assicurazione dopo il 45° anno di età se uomini e dopo il 40° anno di età se donne".

Alla tabella *C* allegata, la parola: "donne" è sostituita dalle seguenti: "donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiori ai 18".

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1287. — *Collocamento fuori ruolo di funzionari delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, convertito nella legge 3 giugno 1937XV, n. 998, relativo al collocamento fuori ruolo degli agenti delle Ferrovie dello Stato distaccati ad altre Amministrazioni od Enti;
Visto il R. decreto 15 aprile 1937-XV, n. 541;
Visto il R. decreto 7 aprile 1938-XVI, n. 275;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato può collocare fuori ruolo, oltre ai quantitativi fissati dal R. decreto 7 aprile 1938-XVI, n. 275, un capo servizio principale (grado 1°) ed un ispettore capo superiore (grado 2°) per prestare servizio presso la Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico.
Le quantità dei funzionari dei gradi 1° e 2° che la detta Amministrazione ha facoltà di collocare fuori ruolo verranno riportate a quelle stabilite dal citato R. decreto 7 aprile 1938-XVI, n. 275, quando cesseranno dall'indicata posizione due funzionari, rispettivamente di grado 1° e 2°, dei quali non sia necessaria l'immediata sostituzione presso l'Amministrazione o l'Ente ai quali erano assegnati.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° giugno 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta uffciale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1939-XVII. — *Importazione di patate, da adibirsi esclusivamente ad uso di semina, per la campagna* 1939-40 (1).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da seme, allo scopo di rinnovare la sementa;

Visto il parere dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze, degli scambi e delle valute;

Udito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

A parziale deroga del divieto d'importazione di patate, sancito dall'articolo 8, lettera *c*), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, è consentita in via eccezionale, per la campagna 1939-40 e sotto la osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali centoventimila da adibirsi esclusivamente ad uso di semina e da destinarsi pure esclusivamente ad uso di produzione precoce per l'esportazione.

L'importazione — subordinatamente alle autorizzazioni di competenza del Ministero per gli scambi e per le valute — è ammessa per provenienza dagli Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da seme da importarsi ai sensi del precedente articolo debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturari del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « Originale » o altrimenti equivalente. In mancanza di questa, deve appartenere alla classifica immediatamente successiva.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 1939-XVII.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispose i controlli necessari per l'accertamento dello stato fitosanitario, del grado di purezza e dei requisiti genetico-colturali del prodotto da importare con sopraluoghi alle colture di origine, nonchè con visite all'atto della spedizione e con ispezioni alle frontiere ai fini dell'ammissione definitiva, nel Regno, e successivamente alle coltivazioni.

Per i compiti di cui sopra il Ministero stesso delega la R. Stazione di patologia vegetale di Roma. Gl'importatori hanno l'obbligo di fornire alla Stazione medesima le indicazioni del caso ed esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da «virus») ovvero proveniente da località infeste dai seguenti parassiti: *Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Photorimaca operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris,* od altri non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'articolo 2.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Per ogni imballaggio è ammessa la tolleranza del 3 %, in peso, di tuberi comunque difettosi.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 2 i tuberi debbono essere importati e messi in circolazione nel Regno in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica e il nome e la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture, rilasciati dai competenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Art. 6.

Il contingente di cui all'art. 1 è ripartito, fra le organizzazioni di categoria interessate, dalla Commissione di cui al successivo art. 8.

L'importazione viene effettuata a mezzo di due organi di acquisto, ciascuno delegato dalla rispettiva categoria. Tali organi provvedono a ripartire le patate da seme importate tra i richiedenti della rispettiva categoria. Gli organi stessi, sia per l'importazione che per la ripartizione, debbono attenersi, oltre che alle disposizioni del presente decreto, ad ogni altra che venga loro impartita dalla R. Stazione di patologia vegetale di Roma, nonchè dalla Commissione di cui all'art. 8.

Gli organi di acquisto debbono consegnare le patate da seme importate ai coltivatori che siano loro indicati, entro il 31 ottobre p. v., dal Settore ortofrutticolo della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Detti organi debbono, inoltre, tenere un registro di carico e scarico dal quale risultino la quantità e la qualità dei tuberi avuti in assegnazione e ceduti ai coltivatori, con la indicazione del nome di questi ultimi nonchè del quantitativo a ciascuno ceduto e del fondo in cui ha luogo la coltivazione.

Le proposte di assegnazione fatte dagli organi di acquisto di cui al comma 2 del presente articolo debbono essere trasmesse, per il visto, alla R. Stazione di patologia vegetale e, successivamente, per l'approvazione, al Ministero degli scambi e delle valute, cui spetta provocare la concessione delle relative licenze da parte del Ministero delle finanze.

Art. 7.

Gli enti e le persone che, per la prossima campagna intendano ottenere una assegnazione di quantitativi di patate da seme, debbono farne domanda, entro il 30 settembre 1939-XVII, alla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura (Settore ortofrutticolo), o alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, a seconda che il richiedente sia un ente agrario o un agricoltore, ovvero una ditta commerciale, indicando la varietà, il quantitativo e le zone dove verrebbero coltivati i tuberi da importare.

Art. 8.

La Commissione incaricata di ripartire il contingente di cui all'art. 1 tra le organizzazioni di categoria interessate è presieduta dal direttore generale dei piani della produzione e costituita da tre funzionari, rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, degli scambi e delle valute, nonchè dal direttore della R. Stazione di patologia vegetale di Roma e da quattro rappresentanti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, del Settore ortofruticolo della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, della Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Detta Commissione determina la ripartizione del contingente per varietà e per Paesi di provenienza, nonchè per zone di coltivazione, ed è chiamata, altresì, a dare parere su ogni questione inerente alla ripartizione e alla distribuzione delle patate da seme.

Art. 9.

La importazione non può protrarsi oltre il 30 aprile 1940-XVIII e deve avvenire attraverso i seguenti transiti di confine: Chiasso, Fortezza, Genova, Livorno, Napoli, Bari, Barletta, Brindisi, Gallipoli, Catania e Cagliari.

La importazione, a cura degli organi all'uopo delegati, deve essere attuata in forma quanto più possibile accentrata, al fine di agevolare i previsti controlli di carattere genetico e fitosanitario, avvertendo, comunque, con adeguato anticipo, i RR. Osservatori fitopatologici preposti ai detti controlli circa la data di transito di ogni singola partita.

Art. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1939-XVII.

Il Ministro: ROSSONI

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1939-XVII. — *Libera importazione in Italia delle merci di origine e provenienza albanese* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
E IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione economico-doganale-valutaria fra il Regno d'Italia e il Regno d'Albania, firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII, approvata con la legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1046;

Determina:

Art. 1.

Le merci di origine e provenienza albanese sono ammesse liberamente all'importazione in Italia.

Le disposizioni speciali che regolano in Italia la produzione, raccolta e distribuzione al consumo di determinate merci si applicano anche alle merci similari di origine e provenienza albanese all'atto della loro introduzione nel Regno d'Italia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 settembre 1939-XVII.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le Corporazioni
LANTINI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1939-XVII n. 774. — *Assunzione in servizio — in applicazione del R. D. 17 novembre* 1938-XVII *n.* 1785 — *di candidati riusciti idonei in taluni concorsi.*

IL MINISTRO

Visto l'art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 4991 14/1-3-1 del 20 agosto 1939-XVII;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

I quattro candidati risultati idonei dopo i vincitori nel Concorso a 50 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati alla professione di Ingegnere, bandito con D. M. 20 dicembre 1938-XVII n. 1568;
Il primo candidato risultato idoneo dopo i vincitori nel Concorso a 10 posti di Allievo Ispettore Amministrativo in prova, bandito con D. M. 20 dicembre 1938-XVII n. 1571;
I primi nove Candidati risultati idonei dopo i vincitori nel Concorso a 86 posti di Sottocapotecnico in prova, bandito con D. M. 20 dicembre 1938 A. XVII n. 1579,
possono essere assunti a ruolo.

Il presente Decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 5 settembre 1939-XVII.

Il Ministro: BENNI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 39

28 settembre 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

LEGGE 28 luglio 1939-XVII, n. 1097. — *Disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, con mezzi fraudolenti, commercia, sottrae od occulta, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero, ovvero agisce in modo da deprimere il corso della valuta nazionale, è punito con la reclusione fino a dodici anni e con la multa fino al quintuplo del valore della cosa che ha formato oggetto del reato.

La pena è della reclusione fino a ventiquattro anni, oltre la multa:

1) quando il colpevole vive abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del delitto anzidetto;

2) quando il delitto è commesso da tre o più persone associate allo scopo di compiere più delitti indicati nel precedente comma;

3) quando, o per le qualità sociali e personali del colpevole, o per l'ufficio rivestito, o per il grave nocumento che ne sarebbe potuto derivare alla economia nazionale, il fatto assume carattere di notevole rilevanza.

Qualora concorrano due o più delle circostanze prevedute nel comma precedente la reclusione non può essere inferiore a quindici anni.

Se risulta che il colpevole ha comunque agito in seguito a intelligenze con lo straniero al fine di recare un grave pregiudizio alla economia nazionale, si applica la pena di morte.

La condanna, nel caso preveduto dal comma precedente, importa sempre la confisca dei beni.

Art. 2.

I delitti preveduti nell'articolo precedente sono considerati, a tutti gli effetti di legge, delitti contro la personalità dello Stato e sono devoluti alla competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 3.

Quando il valore della cosa che ha formato oggetto dei delitti preveduti dall'art. 1 non supera lire diecimila e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti contemplate nello stesso articolo, non si applicano le disposizioni

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1938-XVII.

dell'articolo medesimo ed i fatti sono puniti con le sanzioni da applicarsi dal Ministro per gli scambi e le valute, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Resta ferma la competenza del predetto Ministro per l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni in tutti i casi non preveduti nel-l'art. 1.

Se, durante il procedimento dinanzi al Tribunale speciale, risulta che non ricorre alcuno dei casi preveduti dall'art. 1, il presidente del Tribunale stesso, con sua ordinanza, rimette gli atti al Ministro per gli scambi e le valute per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Art. 4.

Quando il fatto costituisce delitto ai sensi degli articoli precedenti, non si applicano, per l'accertamento e per la repressione, le disposizioni del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380, nè quelle del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, nè qualsiasi altra disposizione che commini, per il fatto medesimo, sanzioni di carattere amministrativo.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 agosto 1939-XVII, n. 1201. — *Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi, del caffè e dei surrogati del caffè* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, riguardante i diritti di confine sul caffè;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1924, riguardante il regime fiscale dei surrogati del caffè e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono stabilite come appresso:

Oli greggi di petrolio naturali:				
1) da usare direttamente come combustibili nei motori (ex voce 643-a-1 della tariffa dei dazi doganali)	L.	150	per	q.le
2) per altri usi (voce 643-a-3)	»	300	»	»
Benzina (voce 643-b-1)	»	530	»	»
Acqua ragia minerale (voce 643-b-2)	»	430	»	»
Petrolio (voce 643-b-3)	»	410	»	»
Oli da gas:				
1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-4 - alfa):				
a) con densità da 0.850 a 0.890 alla temperatura di 15° C.	»	240	»	»
b) con densità superiore a 0.890 alla temperatura di 15° C.	»	150	»	»
2) per altri usi (voce 643-b-4 - beta)	»	255	»	»
Lubrificanti:				
1) oli bianchi (voce 643-b-5 - alfa)	»	285	»	»
2) altri (voce 643-b-5 - beta)	»	255	»	»

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1939-XVII.

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili nei motori (ex voce 643-b-6 - alfa) . . . . L. 150 per q.le

2) per altri usi (voce 643-b-5 - gamma) . . . . . . » 255 » »

Resta confermata rispetto agli aumenti di imposta portati dal presente articolo la norma che gli aumenti stessi si applicano anche ai prodotti che, al momento della entrata in vigore del presente decreto, si trovino ancora nei recinti o nei locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

Art. 2.

Le agevolazioni fiscali, accordate ai prodotti petroliferi, indicati nelle tabelle *A* e *B*, annesse al R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, sono sospese, ad eccezione di quelle contenute nella tabella allegata al presente decreto-legge e con le modificazioni apportate nella tabella stessa.

Il Ministro per le finanze, sentite le Amministrazioni interessate, è autorizzato a consentire il ripristino totale o parziale di qualcuna delle agevolazioni, sospese a termini del precedente comma, quando ricorrano eccezionali motivi di pubblico interesse.

Art 3.

L'imposta di consumo sul caffè, di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, è elevata a L. 2123 il quintale per il caffè in grani e pellicole e a L. 2973 il quintale per quello tostato anche macinato.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sulla cicoria preparata e su ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire all'uso della cicoria preparata o del caffè, è elevata a L. 1050 il quintale.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

ALLEGATO

Voce di tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
643-*a*	Oli di petrolio, ecc., oli greggi di petrolio naturali: — da usare direttamente come combustibili, destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno. — destinati alla lavorazione.
643-*b*-1	Oli di petrolio, ecc. altri, benzina: — impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato. — consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazioni per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale.
643-*b*-2	Oli di petroli, ecc. altri, acqua ragia minerale: — consumati nella fabbricazione delle vernici.
643-*b*-3	Oli di petrolio, ecc. altri, petrolio: — destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli.
643-*b*-4	Oli di petrolio, ecc., altri, oli da gas (di densità da 0,850 a 0,890 a 15° C.): — destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli.
643-*b*-4,6	Oli di petrolio, ecc., altri: oli da gas e residui della lavorazione: — da usare direttamente come combustibili, destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno. — destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade. — impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato. — impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati. — impiegati per generare energia elettrica da aziende, le quali si trovino nella impossibilità di sostituire l'energia termica con quella idroelettrica.
643-*b*-5	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti: — destinati alla fabbricazione dei solforicinati. — destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili, impiegati nell'esercizio di linee commerciali aeree, gestite da Società nazionali esclusivamente assuntrici di tali linee (concessione valevole per dieci anni dal giorno dell'inizio di ogni singola linea).

Voce di tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
	— "Petrolatum stock" destinato alla fabbricazione della vaselina.
643-*b*-5-beta	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti altri:
	— destinati alla fabbricazione di unti da carro e da macchine.
	— destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori.
643-*b*-6	Oli di petrolio, ecc., altri, residui della lavorazione:
	— destinati alla trasformazione.
	Carburanti:
	— destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nell'esercizio di linee commerciali aeree, gestite da Società nazionali esclusivamente assuntrici di tali linee (concessione valevole per dieci anni dal giorno dell'inizio di ogni singola linea).
	— consumati dagli autoveicoli adibiti alle linee in servizio pubblico. — consumati dagli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto degli effetti postali centri urbani. — consumati dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie concesse all'industria privata. — consumati dai natanti adibiti al servizio di navigazione interna. } Petrolio: L. 258 - Benzina: L. 335. Oli da gas da usare direttamente come combustibili con densità da 0.850 a 0.890: L. 154; con densità superiore a 0,890: L. 98. Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio ecc., da usare direttamente come combustibili nei motori: L. 98.
643-*b*-1	Oli di petrolio ecc., altri, benzina:
	— consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza (aliquota L. 35 il quintale).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro delle finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1939-XVII, n. 1326. — *Nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105;
Visto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 29 giugno 1939-XVII;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di costruzioni in cemento armato stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, per le case di comune abitazione fino a cinque piani è esteso a tutti gli edifici sia pubblici che privati anche superiori a cinque piani ed alle opere pubbliche in genere.

Art. 2.

Per le zone sismiche della 1ª e 2ª categoria non sono ammesse, rispettivamente, costruzioni superiori ai tre e quattro piani.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche alle opere in corso.

Art. 4.

E' data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di derogare al divieto di cui agli articoli precedenti per opere in corso di ultimazione o che soddisfino speciali esigenze di interesse pubblico o rispondano a fini autarchici.

Art. 5.

E' vietato nella costruzione di edifici l'uso del ferro per infissi, cancellate, recinzioni, scaffalature ed opere accessorie del genere.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1939-XVII.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà a mezzo degli Uffici del Genio civile agli opportuni accertamenti e controlli per la piena osservanza delle disposizioni precedenti anche riguardo a costruzoni di Enti o di privati. Gli Uffici del Genio civile saranno coadiuvati in tale compito dalle Autorità ed agenti di P. S. e dai RR. CC.

Art. 7.

Nei casi in cui sia accertata l'inosservanza delle presenti norme, l'Ufficio del Genio civile promuoverà d'urgenza dal Prefetto la sospensione dei lavori e il fermo dei materiali vietati.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle opere dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle comunicazioni.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 maggio 1939-XVII, n. 1043. — *Pubblicazione dell'accordo economico collettivo per la disciplina delle prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli per le spedizioni in Gran Bretagna e Irlanda* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'accordo economico collettivo per la disciplina delle prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli per le spedizioni in Gran Bretagna e Irlanda, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 28 aprile 1938-XVI, tra la Confederazione fascista degli agricoltori, la Federazione nazionale fascista delle cooperative tra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive, la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli e la Federazione nazionale fascista degli spedizionieri;

Visto il parere espresso dai Comitati consultivi riuniti delle Corporazioni dell'ortofrutticoltura e delle comunicazioni interne nella riunione del 25 ottobre 1938-XVI;

Vista l'appprovazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 9 marzo 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico

E' disposta la pubblicazione dell'accordo economico collettivo per la disciplina delle prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti artofrutticoli per le spedizioni in Gran Bretagna e Irlanda.

Il testo dell'accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1939-XVII.

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1939-XVII.

Accordo economico collettivo per la disciplina delle prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli per le spedizioni in Gran Bretagna e Irlanda.

L'anno 1938-XVI, il giorno 28 aprile in Roma:

la Confederazione fascista degli agricoltori, rappresentata dal presidente, on. dott. Mario Muzzarini,

la Federazione nazionale fascista delle cooperative tra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive, rappresentata dal commissario on. avv. Giovanni Fabbrici, assistito dall'avv. Nicola Romeo,

e la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli rappresentata dal presidente, comm. Francesco Boccadifuoco, da una parte,

e la Federazione nazionale fascista degli spedizionieri, rappresentata dal presidente comm. Corrado Castiglioni, dall'altra;

Riconosciuta la necessità che le prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli sano regolate da norme generali e costanti, in uno spirito di concreta collaborazione corporativa e nell'interesse comune delle categorie dei produttori, dei commercianti e degli spedizionieri;

Stipulano il seguente accordo economico collettivo.

Art. 1.

Il presente accordo si applica alle prestazioni degli spedizionieri per tutti i trasporti di prodotti ortofrutticoli (esclusi gli agrumi freschi e i derivati agrumari) in partenza da stazioni italiane e destinati a località della Gran Bretagna e dell'Irlanda.

Art. 2.

Ai trasporti di cui all'articolo precedente gli spedizionieri applicheranno i prezzi previsti dalle seguenti tariffe:

a) tariffa diretta del traffico merci Italia porti di mare belgi e olandesi;

b) tariffa diretta del traffico merci Italia porti di mare belgi;

c) tariffa a piccola velocità n. 300 del servizio merci diretto italo-francese;

d) tariffa per il traffico delle derrate alimentari a carro dall'Italia a Londra.

I prezzi delle suddette tariffe sono validi con riserva di variazioni in aumento o in diminuzione, in dipendenza delle modificazioni che possono esservi apportate dai vettori. Le tasse accessorie e i diritti speciali eventualmente dovuti per ogni trasporto saranno applicati nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti.

Le spedizioni possono essere effettuate in porto assegnato o in conto corrente.

Anche le spedizioni in conto corrente saranno tassate come se effettuate in porto assegnato.

Per i trasporti di ciliege, pesche, piselli e prugne, non sono di regola consentite rispedizioni dal transito di confine italiano.

Art. 3.

Le prestazioni degli spedizionieri agli esportatori per i trasporti di cui all'art. 1, saranno fatturate a prezzo finito per ogni trasporto, come segue:

a) carteggio, comprendente la compilazione e i rischi di erronea richiesta di tariffa e di erroneo istradamento . . . . L. 35
b) sorveglianza ai transiti e spese telegrafiche ordinarie . . . » 25
c) spese generali varie e rischio di garanzia . . . . » 25

L. 85

Oltre alla tariffa di L. 85, stabilita come sopra è detto, per ogni trasporto è dovuto il diritto fisso di porto assegnato di L. 5. Nel caso di spedizioni in conto corrente si applica lo stesso trattamento del porto assegnato.
Le prestazioni di carattere straordinario, se richieste, verranno fatturate al costo.
La fattura per ogni trasporto dovrà essere emessa soltanto quando lo spedizioniere sarà in grado di indicare, in base agli elementi risultanti dai documenti ferroviari e da eventuali altre comunicazioni ricevute in proposito, l'ammontare delle singole tasse di porto e dei diritti accessori che le varie amministrazioni hanno gravato sulla spedizione. Per la compilazione delle fatture si dovrà fare esclusivamente uso del modulo allegato al presente accordo, al quale dovrà essere unita la lettera di vettura che ha seguito il trasporto.
Per i trasporti appoggiati a transiti di confine continentale per la rispedizione in Inghilterra, oltre alla tariffa di cui al primo comma del presente articolo, è dovuto a titolo di compenso delle prestazioni inerenti alle operazioni della rispedizione un ulteriore importo di L. 35 per ogni trasporto.

Art. 4.

Gli spedizionieri corrisponderanno integralmente « prorata » ai singoli esportatori i rimborsi che vengono liquidati dalle ferrovie continentali in base al principio della parità di prezzo e i ristorni di tariffa di cui fruiscono, sul percorso marittimo-ferroviario inglese, i prodotti ortofrutticoli destinati in Gran Bretagna ed Irlanda.
La Federazione nazionale degli spedizionieri notificherà agli altri enti stipulanti il presente accordo, le percentuali di ristorno applicate dai vettori alle tariffe di trasporto e le eventuali variazioni.
La liquidazione dei ristorni agli esportatori verrà fatta dagli spedizionieri entro 30 giorni dalla liquidazione da loro ottenuta, e in ogni caso entro sei mesi dalla scadenza del semestre cui i ristorni si rinferiscono. I semestri decorrono dal 1° gennaio e dal 1° luglio.
Sulle somme così ristornate gli spedizionieri tratterranno a titolo di compenso per la loro prestazione, un importo pari al 20 per cento delle somme stesse. E' facoltà dei singoli esportatori di richiedere preventivamente che questo compenso venga liquidato in un importo fisso di L. 15 per ogni carro.

Art. 5.

Quando gli spedizionieri provvedono al rifornimento di ghiaccio per la conservazione delle derrate lungo il percorso, questo servizio verrà fatturato al puro costo aumentato di L. 2 per ogni quintale di ghiaccio a titolo di compenso per la prestazione dello spedizioniere.

Art. 6.

Gli spedizionieri applicheranno nei conteggi il cambio ferroviario del giorno di spedizione risultante dalla lettera di vettura.

Art. 7.

Il presente accordo entra in vigore il 28 aprile 1938-XVI e scade il 31 dicembre 1938-XVII e si intenderà tacitamente rinnovato per un anno ove non venga denunciato da una delle organizzazioni stipulanti non oltre il 30 ottobre 1938.

Per la Confederazione fascista degli agricoltori
MARIO MUZZARINI

Per la Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive
GIOVANNI FABBRICI

Per la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli
FRANCESCO BOCCADIFUOCO

Per la Federazione nazionale fascista degli spedizionieri
CORRADO CASTIGLIONI

Visto, *Il segretario generale del C. N. C.*: ANSELMI

Servizio ITALIA INGHILTERRA

BORD. N. .... L. SPETT. DITTA . . . .

DISTINTA delle tasse di porto ed accessorie applicate sul Vag. . . . . . spedito il . . . . . da . . . . . per . . . . con kg. . . . . di . . . . d'invio della ditta . . . .

PERCORSO ITALIANO		
Tasse di porto da . . . . . a . . . . . . Lire	....	....
» » » » . . . . » . . . . »	....	....
. . . . supplemento carro speciale . . . . . . »	....	....
Articolo 68 o 76 . . . . »	....	....
Pesatura . . . . »	....	....
Diritto per spedizioni in porto assegnato . . . . »	5	—
Doganali italiane d'uscita . . . . »	....	....
Nostre competenze . . . . »	85	†
Rispedizioni . . . . »	....	....
Custodia documenti, arrotondamento e bollo . . . »	....	....
PERCORSO NON ITALIANO		
Tasse da . . . . . a . . . . . frs. . . . . . Lire	....	....
Diritti di transito e registrazione » . . . . . . »	....	....
Totale frs. . . . . . »	....	....
à . . . . . »	....	....
Rifornimento ghiaccio . . . (quint. . .) . . . . »	....	....
Totale tasse di trasporto ed accessorie percorso continentale Lit.	....	....
al cambio di . . . . Sterl.	....	....
Tasse da . . . a . . . (Sh. . . . per kg. . . .) »	....	....
Spese al porto d'imbarco (Sh. . . . » » . . .) »	....	....
Tassa ritorno assegno . . . . »	....	....
Importo totale . . . »	....	....
Gravate in assegno sul trasporto		

Differenza a Vostro $\frac{\text{Credito}}{\text{Debito}}$ Sterl.	....	....
Pari a Lit.	....	....
. . . .	....	....
RISTORNO INGLESE		
Nolo marittimo c. s. Sterl. . . . Ristorno . . . Sterl.	....	....
Provvigione 20 % sul Ristorno . . »	....	....
Ristorno netto . . »	....	....
Pari a Lit. . . . . . a vs. credito		
. . . .		
DETAXE FERROVIARIA		
. . . . Frs.	....	....
Provvigione 20 % sul rimborso . . »	....	....
Detaxe netta . . . . . »	....	....

Pari a Lit. . . . . . a vs. credito

. . . .

Pari a Lit. . . . . . a vs. credito

. . . .

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 agosto 1939-XVII. — *Osservanza obbligatoria di unificazione UNI inerenti ai tubi di acciaio senza saldatura (Tabelle UNI dal n. 663 al n. 667 - normalizzazione materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni)* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di Difesa in data 21 agosto 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza dell'unificazione seguente:

UNI 663-667 - 1. ottobre 1937-XV (fascicolo unico di 5 tabelle): Tubi d'acciaio senza saldatura - Qualità, prescrizioni e prove.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1939 XVII.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di Difesa.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'Industria, UNI, via Maresciallo Giardino, 2, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissario generale per le fabbricazioni guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5, ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella da parte degli stabiimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 agosto 1939-XVII.

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo:

MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 agosto 1939-XVII. — *Osservanza obbligatoria di unificazione UNI inerenti ai capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile* (*Tabelle UNI dal n. 677 al n. 684 - normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni*) (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di Difesa in data 21 agosto 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 677 - 18 gennaio 1939-XVI: Capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile. Prospetto dei tipi unificati.

UNI 678 - 18 gennaio 1938-XVI: Capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile. Tipo ad una coppia di alette.

UNI 679 18 gennaio 1938-XVI: Capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da eromobile. Tipo a due coppie di alette.

UNI 680 - 18 gennaio 1938XVI: Capicorda per cavi elettrivi da autoveicolo e da aeromobile. Tipo a forcella a due coppie di alette.

UNI 681 - 18 gennaio 1938-XVI: Capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile. Tipo per attacco a squadra ad un foro.

UNI 682 - 18 gennaio 1938-XVI: Capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da areomobile. Tipo con attacco a squadra a due fori.

UNI 683 - 18 gennaio 1938-XVI: Capicorda per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile. Tipo tubolare.

UNI 648 - 18 gennaio 1938-XVI: Capicorda di contatto a scatto e bussola di alloggiamento, per cavi elettrici da autoveicolo e da aeromobile.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1939-XVII.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro questo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, nel caso di autoveicoli ed aeromobili la cui costruzione in serie sia già iniziata all'epoca dell'emanazione del presente decreto, esista l'assoluta necessità di proseguire ad impiegare capicorda conformi ai tipi preesistenti;

b) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino, e di rinnovo a scopo di dotazione, per autoveicoli ed aeromobili esistenti, i capicorda di tipi preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituiti con altri conformi ai tipi unificati;

c) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di capicorda che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

d) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni, e per serie di automobili o di autoveicoli destinati promiscuamente all'interno del paese ed alla esportazione, quando risulti troppo oneroso provvedere ad una serie speciale per l'esportazione.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni od Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di Difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione dell'Industria, UNI, via Maresciallo Giardino, 2, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 agosto 1939-XVII.

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo:
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 agosto 1939-XVII — *Osservanza obbligatoria di unificazione UNI inerenti alla definizione dei lati e numerazione dei cilindri dei motori per aeromobili e del senso di rotazione dei motori e delle eliche per aeromobili (Tabelle UNI n. 685 e 686 - normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni)* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di Difesa in data 21 agosto 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti autarchici, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le aziende annesse od in

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1939-XVII.

qualsiasi modo dipendente dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 685 - 18 gennaio 1938-XVI: Definizione dei lati e numerazione dei cilindri dei motori per aeromobili. (Sostituisce la UNI 288).

UNI 686 - 18 gennaio 1938-XVI: Definizione del senso di rotazione dei motori e delle eliche per aeromobili. (Sostituisce la UNI 289).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro questo termine i progetti, i disegni, le distinte ecc. dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'Industria UNI, via Maresciallo Giardino, 2, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezza di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 agosto 1939-XVII.

IL DUCE del Fascismo Capo del Governo:
MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1939-XVII. — *Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 101, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato *A*;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1938, n. 74153;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 4 % del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1939, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 2,05 per ogni chilogrammo di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del cap. 237 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1939-XVII.

Il Ministro: DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1939-XVII. — *Determinazione del contingente di alcole di 1ª categoria, liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di luglio* 1939 (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di stabilire il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di luglio 1939;

Decreta:

Art. 1.

Nel mese di luglio 1939 potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria denaturato, non superiore a 10.000 ettanidri.

Art. 2.

L'Amministrazione delle finanze impartirà agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione le necessarie istruzioni per fissare la quota di contingente da assegnare a ciascuna fabbrica e potrà permettere che i quantitativi di alcole, non potuti estrarre alla fine di luglio, siano estratti nel successivo mese di agosto.

Roma, addì 22 luglio 1939-XVII.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
ROSSONI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII. — *Sospensione per tutta la durata della Zona franca del Carnaro di alcune limitazioni alle franchigie del Punto franco di Fiume* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del R. decreto 15 settembre 1922, n. 1356, che dichiara mantenute tutte le disposizioni vigenti a favore dei Punti franchi delle nuove Provincie;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1925 che approva le norme doganali per l'esercizio dei Punti franchi di Trieste e di Fiume;

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 941, che istituisce la Zona franca del Carnaro;

Visto il decreto Ministeriale 29 marzo 1930 che delimita all'art. 1 i confini della Zona stessa;

Ritenuto che il Punto franco di Fiume partecipa dei benefici concessi alla Zona franca del Carnaro nella quale è incluso, integri mantenendo i suoi maggiori privilegi;

Determina:

Art. 1.

Per tutta la durata della Zona franca del Carnaro i materiali e le merci indicati nell'art. 2 delle norme approvate col decreto Ministeriale 20 dicembre 1925, anche se di provenienza estera, possono essere usati o consumati nel Punto franco di Fiume alle stesse condizioni nelle quali, secondo le disposizioni vigenti, ne è ammesso l'uso e il consumo nella Zona franca del Carnaro e previo pagamento dei soli diritti che nella Zona stessa sono riscuotibili.

Art. 2.

I generi di provenienza estera o di provenienza dalla Zona franca del Carnaro, introdotti nel Punto franco di Fiume per gli scopi e col trattamento di cui al precedente articolo, dovranno essere inscritti nei libri di inventario e nei registri di carico e scarico, prescritti dall'art. 3 delle norme citate, separatamente da quelli nazionali o nazionalizzati; e, nei casi previsti dall'ultimo comma dello stesso articolo, potranno essere reintrodotti in franchigia solo nella Zona franca del Carnaro.

Art. 3.

Resta ferma ogni altra limitazione che al regime di Punto franco è imposta dalle norme approvate col decreto Ministeriale 20 dicembre 1925.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII.

Il Ministro: DI REVEL

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1939-XVII.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sago na limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Piano di Rozzo ● . .	III	75	Trieste-Campomarzio-Pola	Trieste	Pola	V[4]	B[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Tarantò	Messina Centrale
PARTE III																							
Piano di Rozzo ●.	III	585	460	456	462	481	438	236	207	312	260	359	312	501	524	852	789	743	765	1036	1079	1090	1453
PARTE IV																							
Piano di Rozzo ●.	III	596	471	467	473	492	449	247	218	323	271	370	323	512	535	863	783	754	776	1047	1090	1101	1442
		273.96 239.234	57.205 123.234	57.205 123.234	253.57 205 234	89.96 227.234	273.96 234	92.227 234	227.234	57.205 128 234	57.205 227.234	110.239 234.235	110.227 234	274.227 234	23 239 234	6 71 227.234	72.275 239.234	45.126 239.234	126.227 234	33.126 227.234	73.71 227.234	15.126 227.234	33.126 227.234

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	**16,00**
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . »	**32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 40

5 ottobre 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Relazione e Regio Decreto 18 agosto 1939-XVII, n. 1338. — *Prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario* 1939-40 (1).

Relazione delle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 18 agosto 1939-XVII, sul decreto che autorizza un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40.

Sire!

Col R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 318, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato venne autorizzata a promuovere la costituzione di una Società anonima per azioni avente per oggetto la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas comunque suscettivi di essere utilizzati per produzione di energia elettrica e tale Società venne di fatto costituita in data 24 maggio u. s. sotto la denominazione di "Larderello" "Società anonima per lo sfruttamento delle forze endogene" col capitale iniziale di L. 54 milioni al quale l'Amministrazione ferroviaria partecipa con una quota di L. 47.600.000 di cui 20.000.000 rappresentati dal conferimento alla Società dell'esercizio del diritto esclusivo di ricerca e coltivazione dei giacimenti riservato alla predetta Amministrazione col citato Regio decreto-legge e le residuali lire 27.600.000 da versarsi in contanti con la sottoscrizione di azioni per un valore nominale corrispondente.

Per poter provvedere al pagamento delle L. 27.600.000 (ventisette milioni seicentomila) per il quale non era possibile prevedere l'occorrente stanziamento allorchè vennero concretate le proposte per il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1939-1940, si rende indispensabile istituire al titolo I della spesa di "Parte ordinaria" Sezione III "Spese accessorie" apposito capitolo "Capitolo 66-bis - Quota di partecipazione al capitale azionario della Società anonima "Larderello" con lo stanziamento di L. 27.600.000, e data l'urgenza di eseguire il relativo versamento, si trova necessario provvedervi a mezzo di un corrispondente prelievo dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione ferroviaria, il quale consente tale prelievo, dato che in base all'ultimo consuntivo approvato 1937-1938, esso presenta una disponibilità di L. 70.906.771,70 che si eleva di 40 milioni se si tiene conto delle assegnazioni in favore del Fondo stesso iscritte negli stati di previsione per gli esercizi 1938-1939 e 1939-1940.

Ci onoriamo, quindi, di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939-XVII, n. 878, con cui furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1930-40;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1939-XVII.

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563;
Considerato che il Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato, presenta, in base all'ultimo consuntivo approvato 1937-38, una disponibilità di lire 70.906.771,75 che si eleva di 40 milioni se si tiene conto delle assegnazioni a favore del Fondo stesso inscritte negli stati di previsione per gli esercizi 1938-39 e 1939-40;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato", depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata, per l'esercizio 1939-40, la prelevazione di L. 27.600.000 (ventisette milioni seicentomila) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 22 "Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria" dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, somma da portarsi come stanziamento del "Capitolo 66-*bis* - Quota di partecipazione al capitale azionario della Società anonima "Larderello" (art. 3 R. decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318)" che viene istituito, alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1939-40.
Il presente decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 settembre 1939-XVII, n. 1319. — *Modificazioni del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e dell'alcole di 1ª categoria* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli alcoli, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594;
Visto il R. decreto-legge 30 luglio 1938, n. 1189, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 212;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201, sono modificate come appresso:

Oli da gas:

1) da usare direttamente come combustibile (voce 643-*b*-4-alfa):
a) con densità da 0.850 a 0.890 alla temper. di 15° C. L. 360 per q.le
b) con densità superiore a 0.890 alla temper. di 15° C » 225 » »
2) per altri usi (voce 643-*b*-4-beta) . . . . » 380 » »

Lubrificanti:

1) oli bianchi (voce 643-*b*-5-alfa) . . . . L. 425 per q.le
2) altri (voce 643-b-5-beta) . . . . » 380 » »

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili nei motori (ex voce 643-*b*-6-alfa) . . . . L. 225 per q.le
2) per altri usi (voce 643-*b*-6-gamma) . . . . » 380 » »

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1939-XVII.

Resta confermata rispetto agli aumenti di imposta portati dal presente articolo la norma che gli aumenti stessi si applicano anche ai prodotti che, al momento della entrata in vigore del presente decreto, si trovino ancora nei recinti o nei locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

Art. 2.

Le seguenti agevolazioni fiscali previste dall'allegato al R. decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201, sono modificate come appresso:

DESCRIZIONE DELLE MERCI		Aliquota per Quintale Lire
Carburanti: — consumati dagli autoveicoli adibiti alle linee in servizio pubblico — consumati dai natanti adibiti al servizio di navigazione interna	Petrolio	175
	Benzina	220
	Oli da gas da usare direttamente come combustibili:	
	a) con densità da 0.850 a 0.890 .	105
	b) con densità superiore a 0.890	60
	Residui della lavorazione degli oli greggi, petroli, ecc da usare direttamente come combustibili nei motori	60
Oli di petrolio, ecc., altri, benzina: — consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza		220

NOTA. — L'agevolezza sarà concessa in base al consumo medio di:

1) litri 10 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

2) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 ma non a 500.000 abitanti;

3) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 1000.000 abitanti o meno.

Art. 3.

L'abbuono di fabbricazione di L. 100 per ogni ettanidro di alcole di vino, accertato agli effetti della imposta, ed il premio di denaturazione di L. 150, concesso per ogni ettanidro di alcole di vino denaturato, continueranno ad essere accordati fino al 30 novembre 1940.

Art. 4.

Sull'alcole di 1ª categoria saranno corrisposti i seguenti diritti erariali:

1) L. 239 per ettanidro di alcole assoluto, ottenuto da materie amidacee e zuccherine, escluse le bietole e il sorgo e destinato a carburante;

2) L. 144 per ettanidro di alcole assoluto, ottenuto dalle bietole e destinato a carburante;

3) L. 120 per ettanidro di alcole, ottenuto da materie diverse da quelle indicate nei precedenti nn. 1 e 2, e destinato a carburante;

4) L. 235 e L. 165 per ettanidro di alcole ottenuto da materie amidacee e zuccherine, escluse le bietole e il sorgo, e destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta, diversi dalla carburazione;

5) L. 140 e L. 70 per ettanidro di alcole da bietole, destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta, diversi dalla carburazione;

6) L. 45 per ettanidro di alcole da sorgo, destinato a qualsiasi uso;

7) L. 170 e L. 115 per ettanidro di alcole ottenuto da materie non indicate nei precedenti nn. 4, 5 e 6, e destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta, diversi dalla carburazione.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1939-XVII. — *Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio ai prodotti antiparassitari denominati Zolfocuprico - Trizol n. 1 - Trizol n. 2 - Trizol n. 3 e Trizol n. 4.* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata elevata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che i prodotti denominati Zolfocuprico - Trizol n. 1 - Trizol n. 2 - Trizol n. 3 - Trizol n. 4 rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa a decorrere dal 15 settembre 1939 agli scambi dei prodotti antiparassitari posti in commercio con le denominazioni di Zolfocuprico Trizol n. 1 - Trizol n. 2 - Trizol n. 3 - Trizol n. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1939-XVII.

Il Ministro: DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1939-XVII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 41 12 ottobre 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1939-XVII, n 1215. — *Importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa l'esenzione dal dazio d'importazione per la calciocianamide, voce 715 - *b* - 3 della tariffa doganale, entro il limite di un quantitativo di trentaduemilaquattrocentoventi tonnellate.

Le quantità ammesse al detto beneficio dovranno essere importate non oltre il 31 marzo 1940-XVII.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 9 agosto 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1939-XVII. — *Modificazione alla misura della restituzione dei diritti di confine sulla benzina e sul petrolio impiegati nella fabbricazione di lavori di gomma e di amianto nonchè delle vernici* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 8 novembre 1928, n. 2502, concernente la restituzione dei diritti di confine sulla benzina, sul petrolio e sugli oli minerali « altri », impiegati nella fabbricazione dei lavori di gomma e di amianto, nonchè delle vernici di vario tipo;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 390, modificativo del regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro lavorazione;

Visti i decreti Ministeriali 6 aprile 1932, 10 febbraio 1936, 29 agosto 1936, 23 ottobre 1936 e 21 dicembre 1937;

Determina:

Articolo unico.

La restituzione dei diritti di confine (dazio e sovraimposta di confine) sulla benzina e sul petrolio effettivamente consumati o contenuti nei lavori di gomma e di amianto nonchè delle vernici di vario tipo, esportati dall'11 giugno 1938 in poi, sarà effettuata in base alle aliquote di sovraimposta di confine di:

L. 335 per la benzina;
L. 258 per il petrolio.

Resta invariata l'aliquota di imposta di fabbricazione di L. 270, stabilita dal decreto Ministeriale 21 dicembre 1937 per l'acqua ragia minerale consumata o contenuta nei suindicati articoli anche se esportati posteriormente all'undici giugno 1938.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1939-XVII.

Il Ministro: DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1939-XVII. — *Istituzione sulle Ferrovie dello Stato di speciali biglietti di 3ª classe dalle stazioni di Torino a a Chieri* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C 311-29717-4 del 1° agosto 1939-XVII;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare per i biglietti dalle stazioni di Torino P. Nuova e Torino Lingotto per Chieri e viceversa i seguenti prezzi speciali di 3ª classe:

corsa semplice . . . . . L. 4,80
andata e ritorno . . . . » 6,50

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la durata e la decorrenza del provvedimento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1939-XVII.

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1939-XVII. — *Istituzione di biglietti a prezzi speciali per il trasporto di viaggiatori sulla linea Conegliano-Vittorio Veneto e viceversa* (1).

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C. 311/22865/4 del 12 settembre 1939-XVII;

Visto l'art. 3, comma *c*), del R. decreto-legge n. 1948 dell'11 ottobre 1934;

Visto il decreto Ministeriale n. 3056 del 17 maggio 1938;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrove dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare — fino a tutto il mese di settembre 1940-XVIII — per i biglietti dalle stazioni di Conegliano, S. Vendemiano, Colle Umberto, Soffratta per Vittorio Veneto e viceversa prezzi speciali adeguati, ma non inferiori a quelli che l'autolinea in servizio tra Conegliano e Vittorio Veneto pratica per lo stesso percorso corrispondente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI.

---

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1939-XVII, n. 1053 — *Graduatoria di merito del concorso interno a 60 posti di sottocapo tecnico bandito col Decreto Ministeriale 25 aprile 1939, n. 2936.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 23 settembre 1939-XVII, N. PAG. 040/24/150577 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925-III, n. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta.

Sono approvate le unite graduatorie di merito, relative al concorso interno a 60 posti di Sotto capo tecnico, bandito col Decreto Ministeriale 25 aprile 1939-XVI, n. 2936, e si autorizza la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 4 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

OFFICINE.

Aggiustatore e montatore veicoli (*posti* 12).

1 – 293896 – MELCHIONDA Amedeo
2 – 264298 – OPPIZIO Giacomo
3 – 300434 – CARTA Giovanni
4 – 291966 – MAGGINI Ugo
5 – 300674 – EMANUELE Emilio
6 – 271292 – PARAGATTI Fernando
7 – 274354 – PROSA Fedele
8 – 293941 – SAPIO Giovanni
9 – 274643 – BALLATI Alfredo
10 – 236613 – DE BIASI Giuseppe
11 – 274086 – PIRRELLO Emanuele
12 – 188587 – PAPINI Giotto
13 – 188888 – GRANDI Giacomo
14 – 251244 – TESTA Vincenzo
15 – 271321 – BARBERINO Gaetano
16 – 201959 – RUSSO Giacomo
17 – (1) – SERRAVALLE Giacomo
18 – 216943 – AVERSA Angelo

(1) In attesa di nomina a ruolo in base all'art. 20 del Regolamento del personale.

Aggiustatore e montatore locomotive (*posti* 4).

1 - 253389 - BIGONGIALI Eraldo
2 - 292745 - SUCCI Adolfo
3 - 267729 - ALESSIO Angelo
4 - 253096 - CIARAMITARO Andrea
5 - 293868 - BENEDUCE Ciro
6 - 236613 - de BIASE Giuseppe
7 - 300962 - NUCCIARONE Enrico
8 - 282051 - SOLLI Giulio
9 - 301334 - COLONNA Mario
10 - 214457 - ANGIUS Alessandro
11 - 300414 - SOSTERO Fiorello
12 - 241406 - SANGERMANO Vincenzo
13 - 271113 - VARANO Francesco
14 - 273393 - LOMBARDI Renato

Falegname (*posti* 10).

1 - 266131 - CABONI Antonio
2 - 221360 - MOLINARI Armando
3 - 259638 - MATTIELLO Mariano
4 - 223680 - BECCI Pietro
5 - 293692 - BRIGLIADORI Francesco
6 - 293559 - FIORENTINI Pietro
7 - 218698 - BRAMERIO Erminio
8 - 271135 - VAJRA Domenico
9 - 219178 - BONTEMPO Antonio
10 - 282403 - LA SCALA Attilio
11 - 262251 - GENOVESI Pietro
12 - 260570 - GIULIANI Annibale
13 - 301434 - ROCCHI Renato
14 - 189580 - IANNUARIO Giuseppe
15 - 218259 - MINUDRIO Pierino
16 - 267472 - BOLCIONI Giuseppe
17 - 214663 - MINGIONE Giuseppe

Verniciatore (*posti* 4).

1 - 300374 - URZI' Antonino
2 - 227009 - CONSOLINI Giorgio
3 - 250880 - RINALDI Giorgio
4 - 175154 - COLATEI Rizzero
5 - 228012 - PICCHIO Giuseppe
6 - (1) - GIANNETTONI cav. Carlo
7 - 191926 - FALLONI Giulio
8 - (1) - CARDINALI Armando
9 - 275599 - SEMBOLONI Sebastiano
10 - 287820 - RUSSO Adamo
11 - 291520 - BOIDO Mario
12 - 265523 - RONZA Luigi
13 - (1) - BONFANTI Giovanni

Tornitore (*posti* 2).

1 - (1) - MANCINI Flavio
2 - 266185 - BIGAZZI Egisto
3 - 211108 - POZZOLO Sebastiano
4 - 292745 - SUCCI Adolfo
5 - 197354 - CIANCOLINI Adolfo
6 - 293694 - FABBRI Guido
7 - 202633 - PIOGGIARELLA Romolo
8 - 199571 - MUSU Cesare
9 - 275968 - GALVANI Giovanni
10 - 158708 - GULLO Giuseppe

Fucinatore (*posti* 2).

1 - 273216 - SCATOLINI Umberto
2 - 266697 - VENTURI Armando
3 - 265739 - CORNIA Aurelio
4 - 259648 - SALVATORI Adolfo

---

(1) In attesa di nomina a ruolo in base all'art. 20 del Regolamento del personale.

Calderaio e saldatore (*posti* 4).

1 - 293873 - BRUNELLI Romeo
2 - 293874 - RASETTI Girolamo
3 - 294097 - DI FOLCO Nicola
4 - 260696 - DESOGUS Giovanni
5 - 203133 - BONSIGNORI Annibale
6 - 293685 - CRISTANELLI Giulio
7 - 293944 - DE LUCA Leopoldo
8 - 193846 - CAGGIANO Alberto
9 - 301058 - SPEDITI Santi
10 - 274119 - SANTAGADA Antonio
11 - 293788 - D'ANDREA Ciro
12 - 213213 - COLLETTA Edmondo
13 - 212793 - GIUNGATO Girolamo
14 - 273204 - CITAREI Utilio
15 - 293691 - BONETTI Gaetano
16 - 218940 - BONIFAZIO Giuseppe
17 - 219699 - MANTOVANI Paris
18 - 244352 - BONGIOVANNI Mario
19 - 266187 - CECCARELLI Giuseppe
20 - 231487 - ZUCCHI Enzo
21 - 267452 - PIVA Giovanni

Tappezziere (*posti* 4).

1 - 262602 - RIVABELLA Carlo
2 - 269154 - GIACOMINI Romeo
3 - 260537 - BARBERIS Agostino
4 - 273140 - ACCARISI Giuseppe
5 - (1) - CARNEVALI Corrado

OFFICINE E DEPOSITI

Aggiustatore elettricista (*posti* 3).

1 - (1) - MAZZEI Alfonso
2 - (1) - CLEMENTI Romolo
3 - (1) - BIAGIOTTI Angelo
4 - (1) - TURBA Alfredo
5 - (1) - SASSI Aurelio
6 - 301764 - MAESTRELLI Leonello
7 - 262130 - DONINI Renato
8 - (1) - VERCESI Pasquale
9 - 253389 - BIGONGIALI Eraldo
10 - (1) - FALCONE Dario

Aggiustatore motorista (*posti* 3).

1 - 220215 - TATO' Angelo
2 - 274518 - RICELLI Giovanni
3 - 291966 - MAGGINI Ugo
4 - (1) - PALANDRI Raffaello

Squadre di rialzo (*posti* 12).

1 - (1) - MADERNA Francesco
2 - (1) - BIGI Adamo
3 - 218036 - BANDETTINI Giuseppe
4 - 294271 - COLONNA Emanuele
5 - (1) - SALINI Primo
6 - 272974 - CATULLO Tommaso
7 - 224006 - SAVINO Nicola
8 - 301307 - LOMMI Idolo
9 - 255604 - VALLIN Primo
10 - 294010 - CECCONI Ugo
11 - 221006 - ZANCA Angelo
12 - 217284 - MALGAROLI Vitaliano
13 - 293900 - TURCHETTO Vittorio
14 - 293915 - VACCARO Giulio
15 - 258685 - VENTURI Mario
16 - 281621 - MORGANTE Annibale
17 - 281272 - MICHELETTO cav. Attilio
18 - 270018 - PASTORE Antonio
19 - 264539 - ARRAIS Francesco

---

(1) In attesa di nomina a ruolo in base all'art. 20 del Regolamento del personale.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Gru fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Roma Lttorio . . .	IV	92-93	Firenze-Chiusi-Roma	Roma	Roma	—	—	—	—	—	—	S	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO **A**						GRUPPO **B**				GRUPPO **C**				GRUPPO **D**				GRUPPO **E**			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Roma Littorio . .	IV	509	629	625	620	618	558	542	571	549	573	435	466	360	344	391	11	183	339	316	516	559	733

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 42

19 ottobre 1939
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

LEGGE 6 giugno 1939-XVII, n. 1102. — *Disposizioni integrative ed applicative del R. Decreto-Legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1527, relativo all'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

GENERALITA'.

Art. 1.

Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV. n. 2121 (convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1629) sono compresi tra i fabbricati destinati ad uso di abitazione civile e popolare anche gli edifici di nuova costruzione o in corso di costruzione che possono essere adibiti permanentemente o transitoriamente ad uso di uffici, alberghi, scuole, istituti di educazione, case religiose, luoghi di cura e simili.

Agli stessi effetti sono ritenuti in corso di costruzione quei fabbricati per i quali, alla data del 21 dicembre 1936-XV non era stato ancora costruito il solaio di copertura del piano terreno o rialzato.

Non sono considerate come nuove costruzioni, e quindi sono esenti dall'obbligo di ricovero, gli ampliamenti, ivi comprese le sopraelevazioni, degli edifici esistenti, purchè i detti amplimenti, calcolati nel modo stabilito dal R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, anche se fatti in periodi successivi, non superino una metà del volume dell'edificio originario, e in nessun caso mc. 1500.

Sono comunque esonerati dall'obbligo del ricovero le nuove costruzioni che abbiano un volume complessivo inferiore a mc. 1000, se isolate, ed inferiore a mc. 1500, se circondate da un'area non edificata nè edificabile di superficie almeno cinque volte superiore a quella occupata dall'edificio stesso, salvo le prescrizioni stabilite da leggi speciali.

Qualora però uno di questi limiti venga rispettivamente superato per uno o più ampliamenti successivi, le costruzioni predette dovranno essere provviste di ricovero.

Art. 2.

Sono da considerarsi apprestamenti complementari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1939-XVII.

1) la costruzione di un antiricovero;

2) gli apprestamenti antigas e di rigenerazione d'aria;

3) gli apprestamenti antincendi.

Tali apprestamenti che il costruttore intendesse di introdurre nella costruzione del ricovero, sempre raccomandabili, e i primi due di grande efficacia contro l'offesa chimica, sono soggetti alle disposizioni di cui al capo V della presente legge, ove non esistano disposizioni comunali più ampie.

Art. 3.

Le disposizioni dei regolamenti comunali di edilizia in materia di protezione antiaerea in genere, e in particolare quelle concernenti l'apprestamento di ricoveri antiaerei, cessano di aver vigore.

Nei comuni compresi nei Regi decreti 7 gennaio 1937-XV, n. 184, 25 aprile 1938-XVI, n. 1048, e successive eventuali estensioni, i regolamenti di edilizia debbono riferirsi alle norme del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, e a quelle della presente legge.

I comuni predetti possono essere autorizzati, con R. decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici a inserire nei propri regolamenti di edilizia norme particolari ove ciò sia richiesto da ragioni locali, economiche, topografiche, militari e demografiche.

CAPO II.

Norme di applicazione.

Art. 4.

Nel perimetro dei Comuni indicati dai Regi decreti di cui all'art. 3, le zone entro le quali deve essere costruito il ricovero sono determinate con decreto del Prefetto, secondo le norme date dai citati Regi decreti tenendo conto essenzialmente dei fattori militari, demografici, industriali e di quelli interessanti le comunicazioni.

In tali zone possono esser compresi, sempre che se ne riconosca la necessità, oltre i nuclei più intensamente costruiti o più intensamente abitati e quelli di prossimo sviluppo, anche quei nuclei che, sia per la vicinanza di opere di particolare importanza militare o industriale, sia per altre ragioni, potrebbero essere probabile obbiettivo di offesa nemica.

CAPO III.

Norme tecniche.

Art. 5.

Nelle strutture di cemento armato dei ricoveri antiaerei, ove manchi la disponibilità di ferro omogeneo o di acciaio extra dolce, è ammesso l'impiego dell'acciaio semiduro che dia alle prove una resistenza a tensione compresa tra 50 e 65 kg. per mmq., e un allungamento di rottura non inferiore rispettivamente al 21 % e al 14 %.

Corrispondentemente il carico massimo di sicurezza alla trazione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, può essere elevato, per l'acciaio semiduro, a kg. 2400.

Art. 6.

Sino a nuovo ordine, qualora non si disponga della quantità necessaria di ferro o di acciaio, le pareti del ricovero e delle celle possono essere armate con una sola rete, che, per i muri perimetrali, può corrispondere al paramento interno, purchè lo spessore delle pareti così armate sia aumentato del 50 % e in ogni caso non risulti minore di cm. 25.

Le pareti verticali debbono essere convenientemente ancorate nella soletta costituente il pavimento, il quale potrà essere di conglomerato cementizio non armato e deve avere lo spessore minimo di 10 cm.

Art. 7.

Per i soli ricoveri interrati l'autorità di cui all'art. 20 può autorizzare che per la copertura e per i piedritti del ricovero sia usato conglomerato cementizio non armato modificandone gli spessori in modo che non sia diminuita la resistenza prescritta dall'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121.

In tal caso la volta deve avere la saetta non minore di un terzo della corda, deve essere impostata non al disopra del suolo ed avere opportunamente contrastate le spinte laterali.

Art. 8.

I ricoveri antiaerei debbono avere due accessi, quanto più possibile lontani l'uno dall'altro, in modo che gli effetti di uno stesso colpo non possono ostruirli tutti e due.

Dei due accessi uno deve consentire l'occupazione rapida e comoda del ricovero, il secondo è di sicurezza.

Gli accessi ai ricoveri debbono essere disposti in maniera da risultare sfalsati alle aperture immediatamente contigue agli accessi stessi.

In caso di più celle, queste debbono, se attigue, essere intercomunicanti, con aperture sfalsate tra loro.

Art. 9.

I ricoveri debbono essere ubicati nella zona dell'edificio che presenta la migliore copertura; debbono essere, per quanto si può, lontani dalle linee di facile penetrazione (larghe trombe di scale, ascensori e simili); debbono essere lontani da condutture e depositi di sostanze facilmente infiammabili o comunque pericolose e non solidali coi muri perimetrali esterni.

L'accesso al ricovero deve essere all'interno dell'edificio.

Le pareti dei ricovero possono anche essere a contatto con le strutture interne, trasversali e di spina. Tali pareti, sia perimetrali che divisorie tra cella e cella, debbono sempre essere convenientemente intonacate; quelle divisorie inoltre debbono avere le stesse caratteristiche costruttive di quelle perimetrali.

Art. 10.

Le aperture delle porte principali debbono avere le seguenti dimensioni minime: m. 0,90 per m. 1,80.

Le aperture interne tra cella e cella e tra locali accessori e quelle delle uscite di sicurezza debbono avere dimensioni non inferiori a metri 0,70 per m. 1,80.

Le porte debbono essere robuste e indeformabili; inoltre debbono essere incombustibili, di apertura in ogni circostanza sicura, di facile rimozione, e tenuta ermetica ai gas, nonchè perfettamente stagne all'acqua a pressione corrispondente almeno al dislivello tra il pavimento del ricovero e il piano stradale

I sistemi di chiusura ed i collegamenti delle porte alle pareti debbono avere la robustezza adeguata allo sforzo che le porte stesse possono essere chiamate a sopportare in relazione alle precedenti prescrizioni.

Art. 11.

Deve essere convenientemente assicurato il deflusso normale dai ricoveri delle acque che comunque vi possono precipitare (ad esempio per rottura dei serbatoi o condutture superiori); e, pertanto, i ricoveri debbono avere il piano del pavimento al disopra delle fogne e, ove queste manchino, il deflusso deve essere comunque assicurato normalmente (ad esempio mediante pozzi filtranti).

Art. 12.

Debbono essere lasciate canne di ventilazione facilmente e sicuramente chiudibili, in modo che risulti possibile sia l'aerazione sia la chiusura ermetica dei vani adibiti a ricovero.

Art. 13.

L'altezza minima di metri due di cui al numero 2° dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, deve intendersi misurata tra il pavimento dei ricovero e la faccia inferiore più bassa delle strutture costituenti il cielo del ricovero stesso.

Nel caso eccezionale previsto dall'art. 7 detta altezza minima deve essere misurata tra il pavimento e l'imposta della volta.

Art. 14.

Può essere consentita, a giudizio insindacabile dell'ente di cui al successivo art. 20, la costruzione di ricoveri ubicati esternamente ai fabbricati. Tali ricoveri, oltre a quanto disposto negli articoli precedenti, debbono rispondere ai requisiti seguenti:

a) avere adeguato accesso sotterraneo da ciascuno degli edifici serviti.

In caso si tratti di un solo edificio gli accessi debbono essere almeno due, di cui uno di sicurezza;

b) avere strutture tali che assicurino, sia ai ricoveri che a tutti i percorsi di accesso, un grado di sicurezza almeno pari a quello che avrebbe il ricovero nei singoli edifici. Tale grado di sicurezza deve essere raggiunto sia sul cielo che lateralmente.

Art. 15.

Quando la superficie complessiva delle celle costituenti il ricovero sia uguale o maggiore di mq. 75 il ricovero deve essere provveduto di:

a) un serbatoio per acqua della capacità di almeno mc. 1 per ogni 50 mq. di superficie;

b) di un piccolo magazzino, di dimensioni adeguate, da destinare come deposito di attrezzi, materiali di protezione e materiali di pronto soccorso.

Art. 16.

Ogni ricovero deve rispondere di sufficienti apprestamenti ad uso latrina con impianto ad acqua o con secchio asportabile.

In tutti i ricoveri deve esser prevista una sicura illuminazione con mezzi illuminanti che non consumino l'ossigeno ambiente.

CAPO IV.

Utilizzazione, in tempo di pace, dei ricoveri.

Art. 17.

Le celle costituenti i ricoveri non possono essere utilizzate, in tempo di pace, per usi differenti da quelli per i quali sono stati costruiti.

Art. 18.

E' fatto divieto di eseguire nei ricoveri lavori di qualsiasi genere e di praticarvi aperture nelle pareti e nel cielo. Solo in linea eccezionale possono essere permessi, dall'ente di cui al seguente art. 20, fori, per i passaggi di condutture, di diametro interno non superiore a 65 mm., nel quale caso però è obbligatorio usare per dette condutture materiali metallici di notevole resistenza ed assicurare le chiusure che debbono essere tenute sempre in perfetta efficienza.

Art. 19.

La manutenzione dei ricovero deve essere particolarmente e continuamente curata, in modo che in ogni momento esso possa essere occupato, presentando integre e in completa efficienza tutte le garanzie di sicurezza previste dal R. decreto legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, e dalla presente legge.

In particolare debbono essere sempre in ottimo stato porte ed intonachi.

Qualunque fessurazione e screpolatura si manifestasse nelle pareti, attorno alle tubazioni, nella porta, o in qualsiasi altro punto del ricovero, deve essere subito accuratamente chiusa.

CAPO V.

Approvazione, verifiche e sanzioni.

Art. 20.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XIV, n. 2216 (convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XIV, n. 1629), spetta al Ministero della guerra di accertare la rispondenza dei progetti di ricovero alle prescrizioni del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, e a quelle della presente legge nonchè la rispondenza ai progetti dei lavori eseguiti.

Tale accertamento deve sempre precedere la dichiarazione di abitabilità del fabbricato e le visite di ispezione.

Il Ministero della guerra può delegare l'Unione nazionale protezione antiaerea (U.N.P.A.) ad eseguire gli accertamenti di cui sopra ed a fare le ispezioni e i controlli accennati nell'art. 22.

Detti accertamenti, ispezioni e controlli sono svolti in modo da arrecare le minori remore all'attività edilizia.

Qualora avvenissero contestazioni, la risoluzione delle stesse spetta al comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea.

Per gli edifici costruiti dallo Stato o sotto il controllo dello Stato le attribuzioni di cui ai commi precedenti sono deferite esclusivamente agli uffici che hanno la vigilanza sulle costruzioni.

Art. 21.

Il proprietario del ricovero che dopo l'approvazione del progetto, per il soddisfacimento di suoi privati interessi desideri apportarvi variazioni o introdurvi modifiche, deve farne domanda all'autorità di cui all'art. 20 chiedendo, se del caso, un sopraluogo e deve ottenerne regolare autorizzazione senza la quale non potrà apportare varianti e modifiche di sorta.

In tal caso egli è tenuto a corrispondere al funzionario che eseguisce il sopraluogo le eventuali spese di viaggio e le indennità stabilite dal Ministero della guerra, sentiti i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni.

Art. 22.

Ai ricoveri sono eseguite periodicamente ispezioni e controlli La data e le modalità di tali ispezioni e controlli sono stabiliti, con apposite norme dal Ministero per la guerra.

Art. 23 .

In caso di inadempienza alle disposizioni della presente legge non può essere concesso dalle competenti autorità il permesso di abitabilità dell'edificio. In tal caso esse stabiliscono il termine entro il quale il ricovero deve essere messo in condizioni di rispondere alle norme prescritte.

Trascorso detto termine sono comminate le pene previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, fermo restando il divieto di abitabilità fino a quando non sia stato ottemperato a quanto sopra.

I lavori eseguiti in seguito alle visite d'ispezione debbono essere ultimati nel termine di tempo stabilito dall'ente che eseguisce la ispezione, in base alle caratteristiche dei lavori stessi. In caso di inadempienza può essere comminata al proprietario del ricovero l'ammenda da L. 50 a L. 500 nelle forme previste dall'art. 5 del predetto R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1939-XVII. — *Divieti di esportazione* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E CON QUELLO
PER GL SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti d'importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1939, n. 580;

Visto il R. decreto 16 marzo 1938-XVI, n. 643, che reca disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e le valute;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *B* "Merci di vietata esportazione" annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successivamente modificato, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 9 del R. decreto-legge 16 novembre 1926, n. 1923, si rendono applicabili alle spedizioni di merci dirette verso i territori dell'Africa Italiana, i Possedimenti italiani dell'Egeo e l'Albania.

Art. 3.

E' chiamato a far parte del Comitato per le deroghe alle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito, di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 1° settembre 1939-XVII, il Capo di Servizio esportazioni del Ministero per gli scambi e per le valute.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1939-XVII.

Potranno inoltre essere chiamati a parteciparvi esperti designati dalle Confederazioni fasciste delle aziende di credito e delle assicurazioni e della Confederazione dei lavoratori delle aziende del Credito e delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le Corporazioni
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per gli scambi e le valute
GUARNERI

TABELLA *B*.

Merci di vietata esportazione

Numero della tariffa doganale	MERCI
1	Cavalli.
2	Muli.
3	Asini.
4	Bovi.
5	Tori.
6	Vacche.
7	Giovenchi e torelli.
8	Vitelli.
9	Bestiame ovino.
10	Bestiame caprino.
11	Porci.
12	Pollame.
13	Piccioni.

Numero della tariffa doganale	MERCI
14	Conigli.
18	Animali morti.
19	Carni non preparate (escluse quelle di pollame, ecc.).
20	Carni preparate.
21	Estratti di carne e brodi condensati.
22	Condimenti per brodi e per minestre, ecc.
23	Minestre preparate, ecc.
24	Uova di pollame.
25	Giallo d'uova, disseccato o liquido.
26	Latte.
27	Farina lattea, contenente zucchero.
28	Zucchero di latte.
29	Burro di latte.
30	Formaggio.
31	Caseina.
33	Pesci freschi, anche congelati.
34	Pesci preparati.
37	Caffè.
38	Cicoria ed ogni altra sostanza da sostituirsi al caffè.
39	Zucchero.
40	Glucosio.
41	Melazzo.
42	Miele di ogni sorta.
47	Biscotti.
50	Cacao.
51	Cioccolata.
54	Pepe nero e bianco, pepe garofanato.
57	Tè e mate.
64	Frumento.
65	Segala.
66	Orzo.
67	Granturco.
68	Riso.
69	Granaglie non nominate.

Numero della tariffa doganale	MERCI
70	Farine: ecc.
71	Semolino.
72	Paste di frumento.
73	Pane e biscotto di mare.
74	Legumi secchi.
75	Farine di legumi
76	Patate.
81	Agrumi.
86	Castagne.
87	Farina di castagne.
88	Carrube.
90	Fichi secchi
91	Mandorle.
92	Nocciole.
93	Noci.
94	Pignoli.
95	Pistacchi.
99	Conserva di pomidori.
105	Birra.
ex 106	Vini in fusti o in vagoni cisterna.
109	Alcool etilico.
115	Tabacchi.
116	Sugo di tabacco.
117	Semi oleosi.
118	Olive fresche
119	Copra.
120	Frutti oleosi non nominati.
121	Farine di semi oleosi non nominate.
122	Panelli di semi oleosi e di altre materie oleose.
123	Sansa di olive.
124	Oli animali.
125	Oli vegetali (esclusi gli oli concreti).
126	Oli ossidati e soffiati, di qualsiasi specie.
127	Sevo animale.

Numero della tariffa doganale	MERCI
128	Oleomargarina.
129	Grasso di maiale (strutto).
130	Lardo.
131	Burro artificiale.
132	Dégras, anche artificiale, non contenente oli minerali nè vaselina.
133	Burro di cacao.
134	Olio di cocco, di illipé e di palmisti.
135	Olio di palma.
136	Sevo vegetale.
137	Grassi non nominati.
138	Spermaceti.
139	Cera.
140	Canapa greggia e pettinata.
141	Stoppa di canapa.
142	Lino.
143	Stoppa di lino.
144	Juta.
145	Sparto.
146	Crino vegetale, anche arricciato.
147	Vegetali filamentosi, non nominati.
148	Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, ecc.
149	Cordoni e cordoncini intrecciati, ecc., e straforzini.
150	Filetti di cocco, sparto, tiglio e simili, a due capi.
151	Cordami di cocco, sparto, tiglio e simili.
152	Filati di lino, semplici.
153	Filati di canapa, semplici.
154	Filati di lino e di canapa, ritorti.
155	Filati di juta.
156	Filati e spago di carta.
157	Filati semplici, di lino e di canapa, a lungo tiglio, ecc.
158	Filati di lino e di canapa, da cucire, in matassine, ecc.
159	Reti, di canapa, di lino, ecc.
ex 160	Tessuti di canapa.

Numero della tariffa doganale	MERCI
161	Tessuti di juta.
162	Tessuti di filati di carta.
163	Altri manufatti di filati di carta.
167	Cinghie e tubi, di lino e di canapa, non imbevuti di olio, ecc.
168	Tele di lino e di canapa.
172	Calze di canapa, di lino, di juta e di altri vegetali filamentosi escluso il cotone.
173	Guanti di canapa, di lino, di juta, ecc.
174	Maglie non nominate di canapa, di lino, di juta, ecc.
181	Cotone.
182	Cascami di cotone di ogni sorta, greggi e tinti.
183	Filati di cotone semplici, non mercerizzati.
184	Filati di cotone ritorti, non mercerizzati.
185	Filati di cotone mercerizzati.
186	Catene di cotone ordite (warps).
187	Filati di cotone in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili o comunque preparati per la vendita al minuto.
188	Corde, cordicelle e cordami, di cotone.
189	Reti di cotone.
190	Tessuti di cotone non mercerizzati o fatti con fili mercerizzati.
191	Tessuti di cotone mercerizzati o fatti con fili mercerizzati.
192	Garze e tessuti di cotone, idrofili, ecc.
196	Tessuti di cotone incatramati, oliati e simili.
197	Tessuti di cotone incerati.
198	Tessuti di cotone per applicazione smeriglio e tessuti smerigliati
199	Cinghie e tubi, di cotone.
201	Calze e calzini, di cotone.
202	Guanti di cotone.
203	Maglie di cotone non nominate.
210	Tessuti di cotone misti con lana, con seta o con fibre artificiali.
211	Lane.
212	Cascami e borra di lana.
213	Crino animale.
214	Pelo greggio e tinto.

Numero della tariffa doganale	MERCI
215	Setole.
216	Filati di pura lana Mohair.
217	Filati di lana, altri.
218	Tessuti di lana.
219	Tessuti di fili di lana stampati in nastro.
223	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 %.
224	Feltri tessuti per la fabbricazione della pasta di legno e di paglia, della cellulosa e della carta.
225	Feltri.
226	Coperte di lana o di borra di lana.
228	Velluti di lana.
229	Velluti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 %.
230	Calze di lana.
231	Guanti di lana.
232	Maglie non nominate di lana.
233	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 %.
234	Guanti misti di lana e di materia tessile vegetale, ecc.
235	Maglie non nominate miste di lana e di materia tessile vegetale, ecc.
241	Tessuti di crino.
242	Tessuti grossolani di pelo, esclusi quelli di pelo di cammello, pesanti più di 1600 gr. per mq.
243	Tessuti per presse, di lana o di pelo di cammello, ecc.
244	Cinghie di trasmissione, di pelo di cammello o di qualsiasi altra materia mista a pelo di cammello in qualsiasi proporzione.
245	Lavori grossolani di crino.
246	Bozzoli.
247	Seta tratta.

Numero della tariffa doganale	MERCI
247 *bis*	Fibre artificiali.
248	Cascami di seta.
248 *bis*	Cascami di fibre artificiali.
249	Filati di cascami di seta (schappe), ecc.
250	Filati di pettenuzzo o roccadino (bourrette), ecc.
251	Fili di seta da cucire in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili o comunque preparati per la vendita al minuto.
251 *bis*	Fili da cucire di fibre artificiali, in matassine, in gomitoli, ecc.
252	Tessuti di seta.
252 *bis*	Tessuti di fibre artificiali.
253	Tessuti misti con catena interamente di seta e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili, nei quali la seta entra in misura di 6 o più, ma meno di 12 %.
253 *bis*	Tessuti misti, nei quali la seta entra in misura di non meno di 12, ma non più di 50 %.
254	Tessuti misti con catena interamente di fibre artificiali, ecc.
254 *bis*	Tessuti misti nei quali le fibre artificiali entrano non meno di 12, ma non più di 50 %.
255	Tessuti ordinari di cascami di seta, pesanti più di 200 gr. per mq. e nei quali i cascami di seta entrano in misura di non meno di 12 %.
255 *bis*	Tessuti ordinari di cascami di fibre artifciali, pesanti più di 200 gr. per mq. e nei quali i cascami di fibre artificiali entrano in misura di non meno di 12 %.
256	Tessuti di seta incerati.
256 *bis*	Tessuti di fibre artificiali incerati.
262	Maglie di seta.
262 *bis*	Maglie di fibre artificiali.
263	Maglie di seta miste, escluse le calze, ecc.
263 *bis*	Maglie miste di fibre artificiali, escluse le calze, ecc.
ex 265	Crespi di seta o misti con sete in qualsiasi proporzione.
ex 265 *bis*	Crespi di fibre artificiali o misti con fibre artificiali, in qualsiasi proporzione.

Numero della tariffa doganale	MERCI
270	Oggetti cuciti di canapa, di lino, di juta, e di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone.
271	Oggetti cuciti di cotone.
272	Oggetti cuciti di lana, crino e peli.
273	Oggetti cuciti di seta.
274	Minerali metallici.
275	Ceneri di piriti di ferro.
276	Ceneri di zinco.
277	Score provenienti da fusione o da affinazione di metalli o prodotti metallici.
278	Rottami di ferro e di acciaio.
279	Rottami di ghisa e cascami della lavorazione della ghisa.
280	Ghisa da fusione o da affinazione, allo stata greggio.
281	Leghe ferrometalliche, allo stato greggio.
282	Metalli per leghe ferrometalliche (cromo, manganese, molibdeno, silicio, titanio, tungsteno e vanadio) al tenore di più di 90 %.
283	Ferro greggio in masselli.
284	Acciai in lingotti.
285	Acciaï comuni in blooms e bidoni.
286	Ferri e acciai comuni, laminati a caldo, in barre o verghe greggie.
287	Acciai speciali laminati a caldo, in barre o verghe, greggie.
288	Ferri e acciai, in barre o verghe, trafilate o laminate a freddo, non altrimenti lavorate, escluse quelle da classificare, per le loro dimensioni, come nastri o fili.
289	Ferri e acciai, battuti in barre a sezione costante, non altrimenti lavorate.
290	Ferri e acciai in barre o verghe, lavorate.
291	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a freddo.
292	Fili di ferro o di acciaio, di sezione tonda o quadrata.
293	Fili li ferro o di acciaio, di sezione diversa dalla tonda o dalla quadrata.

Numero della tariffa doganale	MERCI
294	Fili e corde, spinosi, di ferro o di acciaio.
295	Cavi e corde di filo di ferro o di acciaio, anche rivestiti, ecc.
296	Reti e tele, di filo di ferro o di acciaio.
297	Ferri e acciai comuni, laminati a caldo, in lamiere piane, anche ricotte, greggie o acidulate.
298	Acciai speciali laminati a caldo, in lamiere piane, anche ricotte, greggie.
299	Lamiere piane di ferro o di acciaio, laminate a freddo, anche imbianchite, ma non ulteriormente lavorate.
300	Lamiere di ferro o di acciaio, lavorate.
301	Tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, greggi.
302	Tubi di ferro o di acciaio, di sezione diversa dalla circolare od ovale, greggi.
303	Tubi di ferro o di acciaio lavorati.
304	Raccordi per tubi, di ferro o di acciaio, comunque ottenuti.
305	Rotaie per ferrovie e tramvie, di ferro o di acciaio.
306	Traversine di ferro o di acciaio, finite, per ferrovie, anche portatili, e per tramvie.
307	Binari montati.
308	Stecche di ferro o di acciaio, per congiunzione delle anche portatili, e per tramvie.
309	Materiali fissi per ferrovie e per tramvie, non nominati, esclusi quelli elettrici.
310	Tubi di ghisa.
311	Ghisa non malleabile in getti non nominati.
312	Ghisa malleabile in getti non nominati.
313	Acciai in oggetti non nominati.
314	Ferri e acciai, in pezzi fucinati o stampati a caldo, non nominati.
315	Ferri e acciai in getti o in pezzi fucinati o stampati, a caldo, non nominati, ecc.
316	Bulloni di ferro o di acciaio, con o senza dado, e dadi per bulloni.
322	Rubinetti, valvole, saracinesche e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio.

Numero della tariffa doganale	MERCI
323	Catene, catenelle e loro parti, di ferro o di acciaio.
326	Botti di lamiera di ferro o di acciaio, anche piombate, zincate, stagnate o con accessori di altre materie.
327	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti.
345	Lavori fatti prevalentemente con corde di fili di ferro o di acciaio.
346	Lavori fatti prevalentemente con rete o con tela, di fili di ferro o di acciaio, anche commisti con altre materie.
347	Lavori non nominati fatti prevalentemente con lamiera di ferro o di acciaio.
348	Lavori non nominati fatti prevalentemente con tubi di ferro o di acciaio.
349	Rame e sue leghe, in pani e in rottami.
350	Verghe o spranghe, di rame e sue leghe.
351	Fogli o lamiere, di rame e sue leghe.
352	Lastre di rame e sue leghe, per focolari di caldaie, ecc.
353	Fili di rame e sue leghe.
354	Cavi e corde, con fili di rame e sue leghe.
355	Tubi di rame e sue leghe, greggi.
356	Tubi di rame e sue leghe, lucidati, verniciati o nichelati.
357	Tubi di rame e sue leghe, dorati o argentati.
358	Getti greggi di rame e sue leghe.
360	Cilindri e stampi di rame e sue leghe, incisi per la stampa.
361	Viti e chiavarde di rame e sue leghe.
362	Pernotti o ribadini di rame e sue leghe.
363	Chiodi e bullette di rame e sue leghe.
364	Rubinetti, valvole, saracinesche e loro parti, di rame e sue leghe.
366	Reti e tele, di fili di rame e sue leghe.
367	Lavori di reti e di tele, di fili di rame e sue leghe.
368	Monete di rame e sue leghe.
369	Lavori di rame e sue leghe, non nominati.
370	Alluminio e sue leghe.
371	Corde e cavi, di fili di alluminio e sue leghe.

Numero della tariffa doganale	MERCI
372	Lavori di alluminio e sue leghe, non nominati.
373	Antimonio allo stato metallico.
374	Arsenico allo stato metallico.
375	Mercurio.
376	Zinco e sue leghe.
378	Lavori di nichelio, e sue leghe non nominati.
379	Piombo e sue leghe.
382	Lavori di piombo e sue leghe, non nominati.
383	Stagno e sue leghe.
385	Lavori di stagno e sue leghe, non nominati.
386	Zinco e sue leghe.
388	Metalli e leghe metalliche, non nominati.
396	Macchine motrici.
397	Locomobili.
398	Caldaie generatrici di vapore.
403	Macchine - utensili.
405	Presse, torchi e strettoi, idraulici, per qualsiasi uso industriale, esclusi quelli per semi e frutti, e cilindri e stantuffi idraulici.
436	Laminatoi, mangani e calandre, per qualsiasi uso (esclusi i mulini a cilindro).
437	Macchine ed apparecchi per riscaldare, raffreddare, distillare, concentrare e simili.
465	Alberi a gomito.
505	Fucili.
506	Parti di fucili.
507	Pistole e rivoltelle.
508	Parti di pistole e di rivoltelle.
509	Materiali di artiglieria, proiettili da cannone, e loro parti.
510	Bossoli per cartucce da fucile, da pistole e da rivoltelle.
511	Polveri piriche.
512	Prodotti esplodenti non nominati.
513	Capsule esplodenti.
514	Cartucce cariche.
515	Micce da minatori.

Numero della tariffa doganale	MERCI
520	Autoveicoli con o senza carrozzeria, da qualunque motore azionati.
521	Carrozzerie per automobili e loro parti.
522	Motori a combustione interna per autoveicoli.
523	Parti staccate di autoveicoli, non nominati.
524	Carburatori e loro parti per motori a combustione interna di autoveicoli.
525	Motocicli.
527 *bis*	Parti staccate e accessori di motocicli.
528	Locomotive.
529	Tender.
530	Veicoli per ferrovia.
531	Vagoncini per ferrovie portatili ed aeree.
532	Veicoli tramviari.
533	Assi montati per veicoli scorrenti su rotaie.
534	Cerchioni da ruote per veicoli scorrenti su rotaie.
535	Dischi per ruote, di acciaio laminato.
536	Aeroplani e loro parti.
537	Idrovolanti e loro parti.
538	Palloni.
539	Navi.
540	Rimorchiatori pontati.
541	Rimorchiatori senza coperta e galleggianti per la navigazione a rimorchio o per il servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune, dei fiumi, canali e fossi navigabili.
541 *bis*	Barche pieghevoli.
542	Draghe.
556	Caolino.
557	Farina fossile.
562	Zolfo greggio e raffinato e fiore di zolfo.
563	Bitumi solidi.
564	Carbon fossile ed altri combustibili fossili naturali.
564 *bis*	Carbon coke.
565	Pietre, terre e minerali non metallici, non nominati.

Numero della tariffa doganale	MERCI
566	Laterizi.
567	Materiale refrattario.
568	Calce.
569	Cementi.
570	Gesso.
593	Amianto greggio, anche in polvere.
594	Fili e cordami, di amianto.
595	Cartoni di amianto.
596	Lastre di amianto misto con cemento.
597	Tessuti di amianto.
598	Lavori di tessuto di amianto non nominati, anche in unione con altre materie.
599	Lavori di amianto misto con cemento.
601	Grafite.
602	Lavori di grafite.
603	Mica.
604	Legno.
605	Legna da fuoco.
606	Carbone di legna.
607	Legni macinati, esclusi quelli per tinta e per concia e quelli medicinali.
608	Lana di legno.
609	Doghe per botti.
610 *bis*	Pali.
611	Botti, nuove o vecchie.
612	Tavole e quadrelli di legno per pavimento.
624	Sughero.
625	Lavori fatti con tritumi di sughero agglomerati anche per semplice compressione.
626	Linoleum, corioleum e simili.
627	Canne, giunchi e vimini.
639	Corna, ossa e altre materie affini.
640	Corozo e semi di palma dum, ecc.

Numero della tariffa doganale	MERCI
643	Olii di petrolio, olii provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili.
645	Essenza d trementina.
646	Olii di resina non nominati.
647	Catrame del carbon fossile.
648	Oli greggi di catrame.
649	Benzolo, toluolo e xilolo.
650	Paraffina solida.
651	Ceresina.
652	Vaselina.
653	Catrame vegetale.
654	Gomme.
655	Resine.
656	Gommoresine e balsami.
658	Olii essenziali ed essenze.
663	Sapone.
668	Cloro liquido.
669	Bromo.
670	Iodio.
671	Fosforo bianco, giallo e rosso e solfuri di fosforo.
672 *e, i, j*	Acidi: cloridrico, nitrico e solforico.
674	Potassa caustica.
675	Soda caustica.
676	Ammoniaca.
676 *bis*	Acque ammoniacali concentrate provenienti dalla distillazione del carbon fossile per produzione del gas.
679 *a*	Ossido di alluminio.
680 *e, f*	Carbonati di potassio e di sodio.
681	Ceneri vegetali.
682	Salino di barbabietole.
686 *c*	Cloruro di calce (ipoclorito).
687	Clorati e perclorati.
689 *a, f, g*	Nitrati di ammonio, di potassio, sodio.
692 *h*	Solfato di rame.

Numero della tariffa doganale	MERCI
708	Carburo di calcio.
715	Concimi chimici.
716	Concimi organici, ecc.
718	Acidi grassi, ecc.
720	Alcool metilico.
721	Glicelina.
723	Acetone.
726	Pirolignite di calcio (acetato di calce impuro).
728	Citrato di calcio.
744	Nitrobenzolo.
745	Anilina e toluidina greggia, ecc.
746	Cloridrato di anilina.
747	Sali di anilina non nominati.
748	Derivati dall'anilina non nominati.
749	Naftalina.
750	Derivati dalla naftalina non nominati.
751	Antracena.
752	Benzidina.
753	Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina.
754	Xilidina.
755	Fenilendiamina, fenetidina e anisidina.
756	Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla tolidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati.
757	Antrachinone.
759	Naftolo (alfa e beta).
760	Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati.
761	Derivati dall'acido fenico non nominati.
762	Benzaldeide e derivati.
763	Prodotti sintetici per fotografia (idrochinone, iconogeno, metolo, metilamidofenolo, etilamidofenolo e simili).
764	Derivati dal benzolo, dal toluolo e dal xilolo, non nomianti.
783	Legni per tinta e per concia.

Numero della tariffa doganale	MERCI
784	Radiche, cortecce e frutti per tinta e per concia.
785	Sommacco.
786	Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante, per tinta e per concia, non nominati.
791	Estratti tannici per concia.
795	Colori organici sintetici.
802	Nero, ecc.
803	Colla.
805	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche, ecc., secche o marinate (pickled).
806	Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche.
807	Carniccio, ritagli e altri cascami di pelli.
808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate.
809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate.
810	Pelli pergamenate.
811	Pelli tagliate.
812	Residui del taglio delle pelli in gropponi.
813	Spaccature di pelli (croste) di ogni sorta.
814	Cuoio falso.
820	Sellè.
821	Fornimenti da tiro, corregge, corde ed altri lavori da sellaio, da carreggiaio, di pelle o di cuoio.
826	Gomma elastica.
826 *bis*	Avanzi, frantumi, residui o ritagli, di ebanite, ecc.
827	Fogli e piastre, di gomma elastica.
832	Cerchi e fascie, di gomma elastica, per coperture di ruote da veicoli.
834	Pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli, anche miste a tessuti.
846	Pasta per la fabbricazione della carta, meccanica e chimica (cellulosa).
ex 877 *b*	Ancie, voci, membrane e loro parti staccate, per fisarmoniche.
880	Platino in verghe, in pani, in polvere e in rottami.
881	Oro e platino, in lamiere, fili e fogli.

Numero della tariffa doganale	MERCI
882	Argento in verghe, in pani, in polvere e in rottami; in lamine, in fili e battuto in fogli.
883	Gioielli d'oro, di platino e d'argento.
884	Vasellame e posaterie, d'oro, di platino e d'argento.
885	Lavori per usi industriali o di laboratorio, e utensili per arti e mestieri (d'oro, di platino e d'argento).
886	Oro e platino, in lavori non nominati.
887	Argento in lavori non nominati, anche dorati.
888 *a*	Stivali.
ex 888 *b*	Stivaletti per uomo.
893	Cappelli.
918	Avena.
920	Fecole.
921	Amido.
922	Destrina, bozzime e colle a base di fecole e di amidi.
924	Semi non oleosi.
925	Crusca.
926	Fieno.
927	Luppolo.
932	Prodotti vegetali non nominati.
936	Pellette e caglioli.
937	Presame.
938	Budella.
947 *a*	Pellicole per fotografia non impressionate.
948 *a*	Pellicole per cinematografia non impressionate.
951	Stracci di ogni sorta.
952	Oro.
953	Argento in monete, ecc.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Maltignano ⊛	IV	97	San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno	Ancona	Ascoli Piceno	V^4	B^4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marino del Tronto-Folignano ⊛	IV	97	San Benedetto del Tronto Ascoli-Piceno	Ancona	Ascoli Piceno	V^4	B^4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Maltignano ● . .	IV	609	534	530	524	522	462	404	433	429	435	315	328	445	448	254	318	146	168	439	481	492	856
Marino del Tranto-Folignano ● . .	IV	612	537	533	527	525	465	407	436	432	438	318	331	448	451	257	321	149	171	442	484	495	859
PARTE IV																							
Maltignano ● . .	IV	609	534	530	524	522	462	404	433	429	435	315	328	445	448	254	318	146	168	439	481	492	834
		105.115 23.145	23.6 145	40.23 145	115·23 145	40.6 145	23.6 145	71.126 145	126 145	256.23 145	110 126.145	6.145	126.6 145	72.69 145	72.69 145	122	160 45.122	45.122	122	33.122	124 73.122	15.122	33.122
Marino del Tronto-Folignano ● . .	IV	612	537	533	527	525	465	407	436	432	438	318	331	448	451	257	321	149	171	442	484	495	837
		105.115 23.145	23.6 145	40.23 145	115.23 145	40.6 145	23.6 145	71.126 145	126 145	256 23.145	110.126 145	6.145	126.6 145	72.69 145	72.69 145	122	160.45 122	45.122	122	33.122	124 73.122	15.122	33.122

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 43 **26 ottobre 1939**
Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 ottobre 1939-XVII. — *Autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno* 1940-XVIII *per pubblici impieghi ed approvazione dell'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli elenchi dei pubblici concorsi per le ammissioni agli impieghi dello Stato nell'anno 1938-XVI;

Visti i propri decreti 16 giugno 1932-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1932-X, n. 171, e 9 settembre 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1934-XII, n. 227;

Decreta:

Art. 1.

Le Amministrazioni statali, comprese nell'elenco allegato al presente decreto, sono autorizzate ad espletare durante l'anno 1940-XVIII i pubblici concorsi per le ammissioni, nei propri ruoli, agli impieghi indicati nell'elenco stesso.

Art. 2.

Come primo requisito, oltre quelli prescritti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai concorsi di qualsiasi ruolo, gruppo e grado, è richiesta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o nella Gioventù italiana del Littorio, nei Gruppi universitari fascisti e nei Fasci femminili.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero.

Art. 3.

Agli effetti dei limiti minimo e massimo di età fissati da ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai concorsi è da tenersi conto della data del relativo bando.

Restano fermi a tale riguardo i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Roma, addì 2 ottobre 1939-XVII.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

Omissis.

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236, del 9 ottobre 1939-XVII.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

RUOLO	Gruppo	QUALIFICA	Numero dei posti	TITOLO DI STUDIO	Limite massimo di età
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato					
Personale degli uffici.	A	Allievo ispettore in prova.	68	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).	30
Idem	A	Idem	3	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.	30
Idem	A	Idem	15	Laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o scienze economiche-marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari o laurea delle Sezioni magistrali di economia e diritto e di computisteria e ragioneria dell'Istituto Superiore di Venezia.	30
Idem	A	Idem	2	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.	30
Idem	A	Idem	1	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (con specializzazione in ingegneria chimica).	30
Idem	B	Segretario in prova	120	Diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica nautica.	30
Idem	B	Idem	40	Diploma di abilitazione tecnica (ragionieri) . .	30

RUOLO	Gruppo	QUALIFICA	Numero dei posti	TITOLO DI STUDIO	Limite massimo di età
Personale degli uffici.	B	Segretario in prova	1	Diploma di perito industriale chimico	30
Idem	B	Assistente lavori in prova.	40	Diploma di geometra o di perito industriale edile	30
Idem	B	Idem	40	Diploma di perito meccanico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica.	30
Idem	B	Disegnatore in prova.	20	Diploma di geometra o di maturità scientifica o di maturità artistica o di perito industriale o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica o licenza di Istituto d'arte.	30
Idem	C	Alunno d'ordine in prova.	200	Ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'Istituto tecnico o dell'Istituto magistrale o al liceo scientifico o all'Istituto industriale o all'Istituto nautico o licenza di scuole di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.	30
Idem	C	Sorvegliante lavori in prova.	25	Licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale o di scuola tecnica industriale o ammissione all'Istituto tecnico superiore o al Liceo scientifico o all'Istituto nautico o all'Istituto industriale.	30
Idem	C	Aiutante disegnatore in prova.	10	Licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale o di scuola tecnica industriale o ammissione all'Istituto tecnico superiore o al Liceo scientifico o all'Istituto nautico o all'Istituto industriale o licenza di scuola d'arte.	30

RUOLO	Gruppo	QUALIFICA	Numero dei posti	TITOLO DI STUDIO	Limite massimo di età
Personale della linea.	—	Sorvegliante della linea in prova.	10	Licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale o di scuola tecnica industriale o ammissione all'Istituto tecnico superiore o al Liceo scientifico o all'Istituto nautico o all'Istituto industriale.	34
Personale delle stazioni.	—	Sottocapo in prova delle stazioni.	50	Diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale.	30
Idem	—	Alunno d'ordine in prova delle stazioni.	600	Ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'Istituto tecnico o dell'Istituto magistrale o al Liceo scientifico o all'Istituto industriale o all'Istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.	30
Personale tecnico .	—	Sottocapotecnico in prova.	100	Diploma di perito meccanico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica (macchinisti o costruttori).	30
Personale navigante.	—	Ufficiale navale di 3ª classe in prova - Navi-traghetto.	5	Diploma di abilitazione tecnica nautica e patente di capitano di lungo corso.	30
Idem	—	Ufficiale macchinista di 3ª classe in prova - Navi-traghetto	6	Diploma di abilitazione tecnica nautica (macchinisti) e patente di macchinista navale in 1ª.	30

(*Omissis*).

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1939-XVII. — *Franchigia doganale ad alcuni reattivi per la flottazione dei minerali metallici* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI E PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, che accorda ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nel Regno e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale, dalla sopratassa di confine sugli alcoli contenuti o consumati nella preparazione dei prodotti stessi, nonchè dalla sovrimposta di confine sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1939 che ha ammesso alle predette agevolezze i prodotti "Sapinol D" e "Sulfanol 249" destinati alla flottazione dei minerali di piombo e zinco, i prodotti "Xantogenato di potassio" e "Olio di pino" destinati, rispettivamente alla flottazione dei minerali misti di piombo, zinco, ferro e stagno e dei minerali di antimonio, il "Reattivo 239" e "l'Amilxantato di potassio", destinati alla flottazione dei minerali misti di piombo, zinco, ferro e stagno, e il decreto Ministeriale 19 luglio 1939 che ha ammesso alle predette agevolezze lo xantogenato di potassio e l'olio di pino, destinati alla flottazione dei minerali di rame, presentando tutti i suddetti prodotti le condizioni richieste dall'accennato Regio decreto-legge;

Determina:

Art. 1.

I sotto notati prodotti, destinati alla flottazione dei minerali metallici per ciascuno di essi rispettivamente indicati, rispondono alle condizioni richieste dal R. decreto legge 27 marzo 1939, n. 594, sopra riportate e sono perciò da ammettere al trattamento fiscale concesso dal detto Regio decreto-legge:

a) "Sulfanol 249" (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione dei minerali auriferi;

b) "Xantogenato di potassio" (voce ex 769-*b*) e "Olio di pino" (voce ex 645), destinati alla flottazione dei minerali auriferi e arsenicali auriferi, nonchè alla flottazione delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere;

c) "Amilxantato di potassio" (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione dei minerali di antimonio, nonchè alla flottazione delle pirrotine nichel-colbatifere e cuprifere;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1939-XVII.

d) "Reattivo 239" (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere;

e) "Sapinol D" (voce ex 646-*b*) destinato alla flottazione delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere;

f) "Fosfocreosolo" (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione dei minerali arsenicali auriferi.

Art. 2.

L'agevolezza stabilita dall'art. 1 è subordinata alla osservanza delle cautele e modalità stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1928 e 29 novembre 1934 per le analoghe concessioni relative allo xantogenato di potassio, al creosolo greggio e all'aerofloat, destinati alla flottazione di minerali varii.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le Corporazioni
LANTINI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	»	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 44

2 novembre 1939
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1939-XVII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 22 settembre 1939-XVII, n. 1535. — *Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari* 1934-35 *e* 1935-36. (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ESERCIZIO 1934-35.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto in . . . . L. 9.736.568.509,95
delle quali furono riscosse . . . . » 8.479.097.675,85

e rimasero da riscuotere . . . . L. 1.257.470.834,10

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-1935, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 9.736.568.509,95
delle quali furono pagate . . . . » 8.574.982.084,72

e rimasero da pagare . . . . L. 1.161.586.425,23

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34, restano determinate in . . . . L. 2.443.818.180,88
delle quali furono riscosse . . . . » 1.156.367.971,99

e rimasero da riscuotere . . . . L. 1.287.450.208,89

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1939-XVII.

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34, restano determinate in	L.	3.316.707.451,32
delle quali furono pagate	»	1.542.143.901,57
e rimasero da pagare	L.	1.774.563.549,75

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscutere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 1)	L.	1.257.470.843,10
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3)	»	1.287.450.208,89
Resti attivi al 30 giugno 1935	L.	2.544.921.042,99

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 2) .	L.	1.161.586.425,23
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	1.774.563.549,75
Resti passivi al 30 giugno 1935	L.	2.936.149.974,98

ESERCIZIO 1935-36

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in	L.	11.403.632401,74
delle quali furono riscosse	z	10.630.143.624,01
e rimasero da riscuotere	L.	773.488.777,73

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-1936, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	11.403.632.401,74
delle quali furono pagate	»	10.673.084.580,53
e rimasero da pagare	L.	730.547.821,21

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35, restano determinate in	L.	2.544.921.042,99
delle quali furono riscosse	»	1.448.957.862,98
e rimasero da riscuotere	L.	1.095.963.180,01

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35, restano determinate in	L.	2.936.149.974,98
delle quali furono pagate	»	1.603.001.892,19
e rimasero da pagare	»	1.333.148.082,79

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (art. 7).	L.	773.488.777,73
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9)	»	1.095.963.180,01
Resti attivi al 30 giugno 1936	»	1.869.451.957,74

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (art. 8) .	L.	730.547.821,21
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10)	»	1.333.148.082,79
Resti passivi al 30 giugno 1936	L.	2.063.695.904,—

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	»	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare [illegible] *le e Affari Generali ogni cambiam*[illegible] *m assumendosi l'Amministrazione a*[illegible] *per gli eventuali disguidi causat*[illegible] *tale comunicazione.*

Anno XXXII - N. 45

9 novembre 1939
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1939-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Telegramma inviato da S. E. Benni al personale del Ministero delle Comunicazioni

Da oggi lascio la direzione del Ministero delle Comunicazioni.

Ricordando il lavoro insieme compiuto, invio a tutto il personale dei servizi ferroviari, tramviari, postali, telegrafici, telefonici, radio e automobilistici ed a tutti i marinai delle navi mercantili il mio cordiale saluto.

La disciplinata ed appassionata opera degli addetti alle Comunicazioni continuerà ad essere una delle forze più efficaci su cui possono contare, in ogni momento, il DUCE ed il Regime per il sempre maggior potenziamento della Patria nostra.

1° novembre 1939-XVIII.

Benni.

Telegramma inviato da S. E. Host Venturi al personale del Ministero delle Comunicazioni

Nell'assumere per ordine del Duce la carica di Ministro delle Comunicazioni invio il mio saluto fascista a tutto il personale delle Amministrazioni dipendenti nella ferma fiducia di poter fare sempre assegnamento sulla sua assidua pronta intelligente collaborazione.

5 novembre 1939-XVIII.

Host Venturi

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1283. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 68 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° - L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire — per i bisogni dell'esercizio — un pubblico concorso a 68 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica).

2° - Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° - E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

(1) Pubblicato nel "Supplemento ordinario" alla *Gazzetta Ufficiale* numero 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1284. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° – L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzato ad indire un pubblico concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.

2° – Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° – E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro

BENNI

---

(1) Pubblicato nel « Supplemento ordinario » alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1285. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 15 posti di Allievo Ispettore in prova* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali), n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° – L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire — per i bisogni dell'esercizio — un pubblico concorso a 15 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni Magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto Superiore di Venezia.

2° – Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° –E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro

BENNI.

(1) Pubblicato nel "Supplemento ordinario" alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1286. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a due posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

---

(1) Pubblicato nel « Supplemento ordinario » alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1287. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 1 posto di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° – L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 1 posto di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.

2° – Al concorrente che sarà assunto verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° – E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro

BENNI.

(1) Pubblicato nel "Supplemento ordinario" alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1288. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 120 posti di Segretario in prova* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° – L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 120 posti di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

2° – Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° – E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

---

(1) Pubblicato nel « Supplemento ordinario » alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1289. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 40 posti di Segretario in prova.* (1)

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° - L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 40 posti di Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

2° - Ai concorrenti che saranno assunti in servizio verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° - E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro

BENNI

(1) Pubblicato nel "Supplemento ordinario" alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1290. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 1 posto di Segretario in prova fra periti industriali chimici* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° – L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 1 posto di Segretario in prova fra periti industriali chimici.

2° – Al concorrente che sarà assunto verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° – E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI.

(1) Pubblicato nel "Supplemento ordinario" alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1291. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri o Periti industriali costruttori edili* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° – L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri o Periti industriali costruttori edili.
2° – Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato
3° – E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI.

(1) Pubblicato nel "Supplemento ordinario" alla *Gazzetta Ufficiale* numero 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1292, — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Periti meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti minerari o abilitati in tecnica nautica* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939 Anno XVII;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° - L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Periti meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti minerari o abilitati in tecnica nautica.

2° - Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° - E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

---

(1) Pubblicato nel "Supplemento ordinario" alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1293. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Disegnatore in prova* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° - L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Disegnatore in prova.

2° - Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° - E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 17 Ottobre 1939-XVII

Il Ministro
BENNI

(1) Pubblicato nel "Supplemento ordinario" alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

Decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1294. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 200 posti di Alunno d'ordine in prova negli uffici* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/ 136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° – L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 200 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici.

2° – Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato

3° – E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Benni.
Il Ministro

---

(1) Pubblicato nel « Supplemento ordinario » alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1295. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 25 posti di Sorvegliante lavori in prova.* (1)

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali), n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° – L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 25 posti di Sorvegliante lavori in prova;

2° – Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° – E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI.

---

(1) Pubblicato nel "Supplemento ordinario" alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII n. 1296. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Aiutante Disegnatore in prova.* (1)

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939 Anno XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Aiutante Disegnatore in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro:

BENNI.

---

(1) Pubblicato nel "Supplemento ordinario" alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1297. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a* 10 *posti di Sorvegliante della linea in prova* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° – L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Sorvegliante della linea in prova.

2° – Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° – E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 17 Ottobre 1939-XVII

Il Ministro
BENNI

(1) Pubblicato nel "Supplemento ordinario" alla *Gazzetta Ufficiale* numero 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1298. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.* (1)

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modicazioni;

Visto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali), n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° - L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.

2° - Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° - E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1299. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 600 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Permanente ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 600 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svilgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

---

(1) Pubblicato nel «Supplemento ordinario» alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1300. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 100 posti di Sottocapotecnico in prova.* (1)

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali), n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° - L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 100 posti di Sottocapotecnico in prova.
2° - Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.
3° - E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1301. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 5 posti di Ufficiale Navale di 3ª classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina.* (1)

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali), n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° – L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 5 posti di Ufficiale Navale di 3ª classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina.

2° – Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° – E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 17 ottobre 1939-XVII.

Il Ministro
BENNI

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII, n. 1302. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 6 posti di Ufficiale Macchinista di 3ª classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/136230 in data 12 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° - L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 6 posti di Ufficiale Macchinista di 3ª classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina.

2° - Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° - E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 17 Ottobre 1939-XVII

Il Ministro
BENNI

(1) Pubblicato nel "Supplemento ordinario" alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1939-XVIII.

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato. a mezzo posta. Si prega pertanto di comunic ... le e Affari Generali ogni camb ... n assumendosi l'Amministrazion ... per gli eventuali disguidi ca ... tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 46

16 novembre 1939
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1939-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1939-XVII. — *Norme relative ai biglietti ferroviari a riduzione per manifestazioni* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone, in vigore sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1035-XIII, n. 911, e successive modificazioni apportate con R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 1927, convertito in legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 76, convertito in legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1271;

Vista la relazione del Servizio commerciale e del traffico delle ferrovie dello Stato, n. C. 312/29 del 13 settembre 1939-XVII;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 8 paragr. 4, capov. 6° e 7° delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato, è modificato come segue:

" Se il viaggiatore munito di biglietto di andata-ritorno per manifestazioni pel quale sia prescritto il timbro del Comitato organizzatore della manifestazione, è trovato nel viaggio di ritorno col biglietto mancante di tale timbro, è assoggettato al pagamento per l'intero percorso di ritorno, della differenza tra la tariffa ridotta e la tariffa ordinaria. Tale pagamento è dovuto anche se la timbratura del Comitato sia gratuita.

" Quando concorrono le due circostanze della mancanza del timbro del Comitato e della vidimazione ferroviaria per il viaggio di ritorno, si riscuote soltanto la differenza di cui al precedente capoverso ".

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore alla data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 19 settembre 1939-XVII.

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 dell'8 novembre 1939-XVII.

Errata - corrige

Bollettino N 41 del 12 ottobre 1939-XVII, pagina 489.

Graduatorie di merito del concorso interno a 60 *posti di sotto capo tecnico bandito col Decreto Ministeriale* 25 *aprile* 1939 n. 2930.

OFFICINE

Aggiustatori e montatori veicoli

al n. 10 della graduatoria deve leggersi *de BIASE Giuseppe* anzichè DE BIASI Giuseppe;

pagina 491

OFFICINE E DEPOSITI

Aggiustatori elettricisti

al N. 7 di graduatoria deve leggersi *DOMINI Renato* anzichè DONINI Renato.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 47

23 novembre 1939
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1939-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 ottobre 1939-XVII. — *Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI riguardanti il tondo, esagono, quadro di acciaio laminato a caldo, tondo per cemento armato (tabelle UNI dal n. 706 al n. 709).* (1)

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 16 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti ausiliari dello Stato, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 706 - 27 aprile 1938-XVI: Barre tonde di acciaio laminate a caldo;

UNI 707 - 27 aprile 1938-XVI: Barre tonde di acciaio laminate a caldo per cemento armato;

UNI 708 - 27 aprile 1938-XVI: Barre esagone di acciaio laminate a caldo;

UNI 709 - 27 aprile 1938-XVI: Barre quadre di acciaio laminate a caldo.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno e si commetteranno, dovranno essere man mano corretti

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 9 novembre 1939-XVIII.

sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni, nel caso di fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria (UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1939-XVII.

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 ottobre 1939-XVII. — *Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI riguardanti i piatti laminati a caldo ed i piatti trafilati d'acciaio* (*tabelle UNI dal n.* 710 *al n.* 720 *e dal n.* 757 *al n.* 759). (1)

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 16 ottobre 1939-XVII

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti ausiliari dello Stato, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle seguenti unificazioni:

UNI 710-712 - 27 aprile 1938-XVI: Moiette di acciaio laminate a caldo (fascicolo unico di tre tabelle);

UNI 713-719 - 27 aprile 1938-XVI: Barre piatte di acciaio laminate a caldo (fascicolo unico di sette tabelle);

UNI 720-723 - 27 aprile 1938-XVI: Larghi piatti di acciaio laminati a caldo (fascicolo unico di quattro tabelle);

UNI 724 - 27 aprile 1938-XVI: Barre piatte tondate di acciaio laminate a caldo;

UNI 757-759 - 27 aprile 1938-XVI: Barre piatte di acciaio trafilate con tolleranza - 10 UT (fascicolo unico di tre tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 9 novembre 1939-XVIII.

un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno e si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni, nel caso di fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1939-XVII.

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 ottobre 1939-XVII. — *Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI riguardanti i profilati di acciaio laminati a caldo (tabelle UNI dal n. 725 al n. 742).* (1)

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 16 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti ausiliari dello Stato, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle seguenti unificazioni:

UNI 725-726 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a doppio T, serie normale (fascicolo unico di 2 tabelle);

UNI 727-728 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati ad U, serie normale (fascicolo unico di 2 tabelle);

UNI 729-730 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati ad U, serie speciale (fascicolo unico di 2 tabelle);

UNI 731-732 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a T, serie normale b - h (fascicolo unico di 2 tabelle);

UNI 733 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a T, serie normale b - 2h;

UNI 734 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a T, serie speciale;

UNI 735 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a Z;

UNI 736 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati Zorès;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 9 novembre 1939-XVIII.

UNI 737 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati ad L a spigoli vivi e lati uguali;

UNI 738 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati ad L spigoli vivi e lati disuguali;

UNI 739-740 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a T a spigoli vivi (fascicolo unico di 2 tabelle);

UNI 741 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a Z a spigoli vivi e basi uguali;

UNI 742 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a Z a spigoli vivi e basi disuguali.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni, nel caso di fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1939-XVII.

IL DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 ottobre 1939-XVII. — *Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI riguardanti l'equivalenza dei titoli dei filati nei vari sistemi di titolazione (tabelle UNI dal n. 772 al n. 780).* (1)

IL DUC DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari di Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati dallo Stato;
Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII relativo all'obligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;
Visto il decreto del Capo del Governo 21 luglio 1936-XIV relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 16 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè per le

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 9 novembre 1939-XVIII.

aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o dagli Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti od Enti comunemente sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 772-÷780 - 19 dicembre 1938-XVII - Equivalenza dei titoli dei filati nei vari sistemi di titolazione.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni od Enti di cui all'articolo 1, dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unicazione nell'industria UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autentica delle tabelle per parte degli Stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1939-XVII.

Il Duce del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 48

30 novembre 1939
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1939-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1939-XVII, n. 1556. — *Modificazioni al regime fiscale degli alcoli di 1ª categoria* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli alcoli, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1939-XVII, n. 1319, che modifica il regime fiscale dell'alcole di 1ª categoria;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sull'alcole di 1ª categoria, prodotto nella campagna 1939 dalle bietole e dal melasso ed estratto dalle fabbriche, dalla pubblicazione del presente decreto, saranno corrisposti i seguenti diritti erariali in sostituzione di quelli fissati ai nn. 1, 2, 4 e 1 dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 settembre 1939, n. 1319;

1) L. 229 per ettanidro di alcole assoluto, ottenuto dal melasso e destinato a carburante;

2) L. 119 per ettanidro di alcole assoluto, ottenuto dalle bietole e destinato a carburante;

3) L. 225 e L. 155 per ettanidro di alcole ottenuto dal melasso e destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta, diversi dalla carburazione.

4) L. 115 e L. 45 per ettanidro di alcole da bietole, destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta, diversi dalla carburazione.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1939-XVIII. — *Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al* 31 *marzo* 1940-XVIII (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto;

Determina:

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del suddetto decreto-legge, è consentita fino al 31 marzo 1940-XVIII la importazione in esenzione da diritti di confine di 40.000 (quarantamila) tonnellate di nitrato di sodio greggio (voce di tariffa 715-*b* 1).

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1939-XVIII.

Il Ministre per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per gli scambi e le valute
GUARNERI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1939, n. 1746. — *Istituzione e circoscrizione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Bari.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge organica sull'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione 27 giugno 1923, n. 1273 del Commissario Straordinario delle Ferrovie dello Stato riguardante il nuovo ordinamento degli organi periferici del Servizio Lavori e Costruzioni;

Vista la proposta avanzata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato con la Relazione n. 123/173952 riguardante la istituzione nel Compartimento di Bari di un Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' istituito nel Compartimento di Bari con Sede in detta Città, un Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento, che assorbe quello speciale dipendente dalla locale Sezione Lavori.

Tale Ufficio, al quale rimangono assegnate le attribuzioni dell'Ufficio Speciale anzidetto, assumerà lo studio, la progettazione, la sorveglianza e direzione dei lavori inerenti alla elettrificazione delle linee Termoli-Lecce e Potenza-Brindisi, e successivamente, a lavori ultimati, l'esercizio e la manutenzione delle dette linee elettrificate e degli impianti relativi.

Detta nuova Unità dipende direttamente dal Servizio Lavori e Costruzioni e diventa sede contabile con funzionamento indipendente dalla Sezione Lavori, tanto per la parte amministrativa e contabile, quanto per la parte tecnica, salvo il disposto dell'art. 9 della citata deliberazione del Commissario Straordinario, n. 1273 per quanto riguarda le espropriazioni.

Il Direttore Generale provvederà a fissare la data d'inizio del funzionamento di detto Ufficio.

Roma, li 22 novembre 1939-XVIII.

Il Ministro: HOST VENTURI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	»	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 49

7 dicembre 1939
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1939-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

S. E. il Ministro, sensibile alle manifestazioni di simpatia e di devozione di quanti vollero circondarLo nel grave lutto che Lo ha colpito nel più caro degli affetti, rivolge al personale ferroviario il Suo commosso ringraziamento.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1939-XVII, n. 1697. — *Limitazioni all'impiego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da cause di guerra;
Ritenuta la necessità di dettare norme circa l'impiego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fatto divieto di installare:

a) conduttori di rame e sue leghe, nudi o coperti, in opera su isolatori, in linee aeree per trasporto e distribuzione di energia elettrica a qualunque tensione e per qualunque sezione;

b) cavi di rame e sue leghe, comunque isolati o protetti semplici o multipli aventi una sezione del conduttore semplice, o dei singoli conduttori costituenti il conduttore multiplo, superiore a 6 mmq.;

c) conduttori e cavi di rame e sue leghe, di qualunque tipo in opera nell'interno di stabilimenti, officine ed edifici a carattere sia pubblico che privato, aventi la sezione del conduttore semplice, o dei singoli conduttori, costituenti il conduttore multiplo, superiore a 6 mmq.;

d) conduttori e cavi flessibili isolati di rame e sue leghe di sezione superiore a 6 mmq. per qualsiasi uso ad eccezione di quelli da impiegarsi nelle macchine ed apparecchi elettrici;

e) conduttori di rame e sue leghe, nudi, sia tondi che piatti o profilati, per connessioni nelle centrali elettriche, sottostazioni, cabine ed impianti di utilizzazione in genere, di sezione superiore a 6 mmq.;

f) piastre di spandimento di rame e sue leghe, conduttori nudi di rame e sue leghe direttamente interrati, conduttori di rame e sue leghe per la protezione degli edifici contro i fulmini;

g) conduttori di rame e sue leghe, di qualunque tipo, da installarsi su palificazioni già esistenti.

Agli effetti di quanto disposto da questo articolo, la sezione del conduttore va riferita a quella del conduttore di rame. Quando più conduttori o cavi sono in parallelo la sezione va riferita a quella complessiva di una fase

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novem. 1939-XVIII.

o di una polarità. Gli eventuali fili pilota ed il neutro facenti parti di linee o di cavi a più conduttori non vengono considerati agli effetti della sezione limite.

E' ammessa una sospensione temporanea di dieci mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'applicazione del divieto di cui al precedente comma *b*) limitatamente ai cavi, comunque isolati e protetti, semplici e multipli, per tensione di esercizio superiore a 40.000 Volt.

Art. 2.

I divieti di cui al precedente articolo non si applicano:

— ai conduttori di contatto e alle relative corde portanti e pendinature per la trazione elettrica e per gli apparecchi di trasporto e di sollevamento;

— ai collegamenti per le rotaie;

— ai conduttori impiegati nelle macchine e negli apparecchi elettrici;

— agli impianti elettrici a bordo di navi, aerei e veicoli in genere;

— ai cavi sottomarini di qualunque tipo, per qualsiasi uso;

— ai conduttori nudi o coperti per derivazioni locali di abbonato telefonico;

— ai cavi telefonici e telegrafici a conduttori multipli;

— ai cavi comunque isolati e protetti, semplici o multipli, recuperati dalle condutture e circuiti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e reimpiegati tali e quali;

— ai fabbisogni per riparazione di condutture e circuiti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

— alle morsetterie di collegamento tra alluminio e rame.

Art. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto inoltre divieto di installare:

h) sostegni di ferro o acciaio di qualunque tipo di linee aeree per trasporto e distribuzione di energia elettrica a qualunque tensione non superiore a 70 kv;

i) sostegni di ferro omogeneo in linee aeree per trasporto di energia elettrica a tensione superiore a 70 kv;

l) sostegni di ferro o acciaio di qualunque tipo per sottostazioni di trasformazione o di sezionamento all'aperto;

m) candelabri e sostegni di ghisa, ferro o acciaio di qualunque tipo per apparecchi di illuminazione all'aperto;

n) sostegni di ferro o acciaio di qualunque tipo per linee telegrafiche, telefoniche e di segnalazione;

o) strutture di ferro o acciaio di qualunque tipo per sostegno di condutture e apparecchiature ad alta tensione nell'interno di centrali e sottostazioni elettriche;

p) coperture per cunicoli di lamiera o ghisa in centrali e sottostazioni elettriche tanto all'interno quanto all'esterno.

I divieti di cui al precedente articolo non si applicano:

— per attraversamenti o per altri punti singolari delle linee e impianti di cui ai comma *h*), *m*) ed *n*) del precedente articolo semprechè i sostegni necessari per tali attraversamenti e per tali punti debbano soddisfare a particolari esigenze di altezza, di sforzo e di ingombro;

— per mensolaggi e portaisolatori di ferro e acciaio ivi compresi quelli

da porsi in opera su sostegni di cui ai comma *h*), *m*) ed *n*) del precedente articolo;

— per varianti e rafforzamento di esistenti palificazioni in ferro.

Nei casi di cui ai comma *h*), *l*), *m*) ed *n*) del precedente articolo è consentito l'impiego del cemento armato semprechè il materiale di armatura sia acciaio con carico di rottura non inferiore a 60 kg/mmq. e i sostegni e relativi elementi vengano costruiti fuori d'opera.

Nel caso del comma *i*) del precedente articolo è consentito l'impiego di cemento armato costruito fuori d'opera o in opera semprechè il materiale di armatura sia acciaio con carico di rottura non inferiore a 60/mmq. nonchè è consentito l'impiego di laminati, profilati e tubi di acciaio con carico di rottura non inferiore a 55 kg/mmq.

Nei casi di cui ai comma *o*) e *p*) del precedente articolo è consentito l'impiego di cemento armato costruito fuori di opera o in opera comunque armato in ferro o acciaio.

Art. 5.

E' data facoltà ai Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, di derogare ai divieti di cui agli articoli precedenti per opere in corso di ultimazione o che soddisfino speciali esigenze di interesse pubblico o che presentino eccezionali requisiti tecnici o di urgenza.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto è di sua spettanza, provvederà a mezzo degli uffici del Genio civile agli opportuni accertamenti e controlli per la osservanza delle disposizioni precedenti anche riguardo a costruzioni di Enti o di privati.

Nei casi in cui sia accertata l'inosservanza delle presenti norme l'Ufficio del Genio civile promuoverà d'urgenza dal prefetto la sospensione dei lavori e il fermo dei materiali vietati.

Per quanto non è di spettanza del Ministero dei lavori pubblici provvederanno rispettivamente i Ministeri delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'aeronautica, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, a mezzo dei propri organi competenti.

Art. 7.

Le Amministrazioni statali, le Amministrazioni provinciali e comunali e le Amministrazioni parastatali provvederanno, nel periodo indicato nell'articolo 9, a modificare i capitolati relativi alle forniture dei conduttori elettrici e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici per uniformarli alle prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore due mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — BENNI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII. — *Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'allegato n. 1 alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie della Stato », il comma 2° del punto n. 11, sub *a*) è così modificato:

« 2° per la sosta successiva: L. 0,30 per quintale indivisibile, col minimo di L. 30 per carro per i trasporti sostanti sui carri.

Il carro a quattro o più assi si considera come due carri ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore alla data che fisserà l'Amministrazione ferroviaria.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII.

Il ministro per le finanze: DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 27 novem. 1939-XVIII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	»	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamen[illegible]n assumendosi l'Amministrazione alc[illegible] per gli eventuali disguidi causati [illegible] tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 50

14 dicembre 1939
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1939-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola. 22

REGIO DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1939-XVII, n. 1751. — *Disciplina della raccolta dei rottami ferrosi* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 207, con il quale è stato costituito l'Ente distribuzione rottami;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, rottami di ferro, acciaio e ghisa, in quantità superiore a Kg. 200, ha l'obbligo di farne denuncia nei primi sette giorni di ogni mese, specificando la quantità in suo possesso alla fine del mese precedente.

Per rottami da denunciare, agli effetti del presente decreto, s'intendono i materiali di ferro, acciaio e ghisa in cascame di lavorazione o che, nello stato in cui si trovino, siano inservibili, per l'uso cui erano destinati.

Art. 2.

Le denuncie di cui all'articolo precedente saranno fatte dalle aziende, dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato o dagli Enti pubblici direttamente al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra; dagli enti e stabilimenti ausiliari alle delegazioni del Commissariato predetto, competenti per territorio; da ogni altro detentore alla stazione dei Reali carabinieri prossima al luogo dove i rottami si trovino.

Gli uffici o enti riceventi faranno affluire le denuncie all'Ente distribuzione rottami, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 3.

I materiali di cui all'art. 1 dovranno essere tenuti a disposizione del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore dal giorno della denuncia depositario con tutti gli obblighi e a tutti gli effetti di legge.

All'acquisto, concentramento e distribuzione dei materiali di cui sopra provvederanno, secondo disposizioni che saranno impartite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e nella rispettiva competenza, l'Ente distribuzione rottami ed il Consorzio nazionale approvvigionamenti materie

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 6 dicembre 1939-XVIII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc.. all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 49

7 dicembre 1939
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1939-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

S. E. il Ministro, sensibile alle manifestazioni di simpatia e di devozione di quanti vollero circondarLo nel grave lutto che Lo ha colpito nel più caro degli affetti, rivolge al personale ferroviario il Suo commosso ringraziamento.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1939-XVII, n. 1697. — *Limitazioni all'impiego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici.* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da cause di guerra;

Ritenuta la necessità di dettare norme circa l'impiego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fatto divieto di installare:

a) conduttori di rame e sue leghe, nudi o coperti, in opera su isolatori, in linee aeree per trasporto e distribuzione di energia elettrica a qualunque tensione e per qualunque sezione;

b) cavi di rame e sue leghe, comunque isolati o protetti semplici o multipli aventi una sezione del conduttore semplice, o dei singoli conduttori costituenti il conduttore multiplo, superiore a 6 mmq.;

c) conduttori e cavi di rame e sue leghe, di qualunque tipo in opera nell'interno di stabilimenti, officine ed edifici a carattere sia pubblico che privato, aventi la sezione del conduttore semplice, o dei singoli conduttori, costituenti il conduttore multiplo, superiore a 6 mmq.;

d) conduttori e cavi flessibili isolati di rame e sue leghe di sezione superiore a 6 mmq. per qualsiasi uso ad eccezione di quelli da impiegarsi nelle macchine ed apparecchi elettrici;

e) conduttori di rame e sue leghe, nudi, sia tondi che piatti o profilati, per connessioni nelle centrali elettriche, sottostazioni, cabine ed impianti di utilizzazione in genere, di sezione superiore a 6 mmq.;

f) piastre di spandimento di rame e sue leghe, conduttori nudi di rame e sue leghe direttamente interrati, conduttori di rame e sue leghe per la protezione degli edifici contro i fulmini;

g) conduttori di rame e sue leghe, di qualunque tipo, da installarsi su palificazioni già esistenti.

Agli effetti di quanto disposto da questo articolo, la sezione del conduttore va riferita a quella del conduttore di rame. Quando più conduttori o cavi sono in parallelo la sezione va riferita a quella complessiva di una fase

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novem. 1939-XVIII.

o di una polarità. Gli eventuali fili pilota ed il neutro facenti parti di linee o di cavi a più conduttori non vengono considerati agli effetti della sezione limite.

E' ammessa una sospensione temporanea di dieci mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'applicazione del divieto di cui al precedente comma *b*) limitatamente ai cavi, comunque isolati e protetti, semplici e multipli, per tensione di esercizio superiore a 40.000 Volt.

Art. 2.

I divieti di cui al precedente articolo non si applicano:

— ai conduttori di contatto e alle relative corde portanti e pendinature per la trazione elettrica e per gli apparecchi di trasporto e di sollevamento;

— ai collegamenti per le rotaie;

— ai conduttori impiegati nelle macchine e negli apparecchi elettrici;

— agli impianti elettrici a bordo di navi, aerei e veicoli in genere;

— ai cavi sottomarini di qualunque tipo, per qualsiasi uso;

— ai conduttori nudi o coperti per derivazioni locali di abbonato telefonico;

— ai cavi telefonici e telegrafici a conduttori multipli;

— ai cavi comunque isolati e protetti, semplici o multipli, recuperati dalle condutture e circuiti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e reimpiegati tali e quali;

— ai fabbisogni per riparazione di condutture e circuiti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

— alle morsetterie di collegamento tra alluminio e rame.

Art. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto inoltre divieto di installare:

h) sostegni di ferro o acciaio di qualunque tipo di linee aeree per trasporto e distribuzione di energia elettrica a qualunque tensione non superiore a 70 kv;

i) sostegni di ferro omogeneo in linee aeree per trasporto di energia elettrica a tensione superiore a 70 kv;

l) sostegni di ferro o acciaio di qualunque tipo per sottostazioni di trasformazione o di sezionamento all'aperto;

m) candelabri e sostegni di ghisa, ferro o acciaio di qualunque tipo per apparecchi di illuminazione all'aperto;

n) sostegni di ferro o acciaio di qualunque tipo per linee telegrafiche, telefoniche e di segnalazione;

o) strutture di ferro o acciaio di qualunque tipo per sostegno di condutture e apparecchiature ad alta tensione nell'interno di centrali e sottostazioni elettriche;

p) coperture per cunicoli di lamiera o ghisa in centrali e sottostazioni elettriche tanto all'interno quanto all'esterno.

I divieti di cui al precedente articolo non si applicano:

— per attraversamenti o per altri punti singolari delle linee e impianti di cui ai comma *h*), *m*) ed *n*) del precedente articolo semprechè i sostegni necessari per tali attraversamenti e per tali punti debbano soddisfare a particolari esigenze di altezza, di sforzo e di ingombro:

— per mensolaggi e portaisolatori di ferro e acciaio ivi compresi quelli

da porsi in opera su sostegni di cui ai comma *h*), *m*) ed *n*) del precedente articolo;

— per varianti e rafforzamento di esistenti palificazioni in ferro.

Nei casi di cui ai comma *h*), *l*), *m*) ed *n*) del precedente articolo è consentito l'impiego del cemento armato sempreché il materiale di armatura sia acciaio con carico di rottura non inferiore a 60 kg/mmq. e i sostegni e relativi elementi vengano costruiti fuori d'opera.

Nel caso del comma *i*) del precedente articolo è consentito l'impiego di cemento armato costruito fuori d'opera o in opera sempreché il materiale di armatura sia acciaio con carico di rottura non inferiore a 60/mmq. nonchè è consentito l'impiego di laminati, profilati e tubi di acciaio con carico di rottura non inferiore a 55 kg/mmq.

Nei casi di cui ai comma *o*) e *p*) del precedente articolo è consentito l'impiego di cemento armato costruito fuori di opera o in opera comunque armato in ferro o acciaio.

Art. 5.

E' data facoltà ai Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, di derogare ai divieti di cui agli articoli precedenti per opere in corso di ultimazione o che soddisfino speciali esigenze di interesse pubblico o che presentino eccezionali requisiti tecnici o di urgenza.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto è di sua spettanza, provvederà a mezzo degli uffici del Genio civile agli opportuni accertamenti e controlli per la osservanza delle disposizioni precedenti anche riguardo a costruzioni di Enti o di privati.

Nei casi in cui sia accertata l'inosservanza delle presenti norme l'Ufficio del Genio civile promuoverà d'urgenza dal prefetto la sospensione dei lavori e il fermo dei materiali vietati.

Per quanto non è di spettanza del Ministero dei lavori pubblici provvederanno rispettivamente i Ministeri delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'aeronautica, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, a mezzo dei propri organi competenti.

Art. 7.

Le Amministrazioni statali, le Amministrazioni provinciali e comunali e le Amministrazioni parastatali provvederanno, nel periodo indicato nell'articolo 9, a modificare i capitolati relativi alle forniture dei conduttori elettrici e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici per uniformarli alle prescrizioni contenute nel presente dereto.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore due mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — BENNI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1939-XVII. — *Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'allegato n. 1 alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie della Stato », il comma 2° del punto n. 11, sub *a*) è così modificato:

« 2° per la sosta successiva: L. 0,30 per quintale indivisibile, col minimo di L. 30 per carro per i trasporti sostanti sui carri.

Il carro a quattro o più assi si considera come due carri ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore alla data che fisserà l'Amministrazione ferroviaria.

Roma, addì 17 ottobre 1939-XVII.

Il ministro per le finanze: DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 27 novem. 1939-XVIII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	»	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiame[illegible] m assumendosi l'Amministrazione alo[illegible] per gli eventuali disguidi causati [illegible] tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 50

14 dicembre 1939
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1939-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1939-XVII, n. 1751. — *Disciplina della raccolta dei rottami ferrosi* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1116, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 207, con il quale è stato costituito l'Ente distribuzione rottami;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, rottami di ferro, acciaio e ghisa, in quantità superiore a Kg. 200, ha l'obbligo di farne denuncia nei primi sette giorni di ogni mese, specificando la quantità in suo possesso alla fine del mese precedente.

Per rottami da denunciare, agli effetti del presente decreto, s'intendono i materiali di ferro, acciaio e ghisa in cascame di lavorazione o che, nello stato in cui si trovino, siano inservibili, per l'uso cui erano destinati.

Art. 2.

Le denuncie di cui all'articolo precedente saranno fatte dalle aziende, dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato o dagli Enti pubblici direttamente al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra; dagli enti e stabilimenti ausiliari alle delegazioni del Commissariato predetto, competenti per territorio; da ogni altro detentore alla stazione dei Reali carabinieri prossima al luogo dove i rottami si trovino.

Gli uffici o enti riceventi faranno affluire le denuncie all'Ente distribuzione rottami, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 3.

I materiali di cui all'art. 1 dovranno essere tenuti a disposizione del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore dal giorno della denuncia depositario con tutti gli obblighi e a tutti gli effetti di legge.

All'acquisto, concentramento e distribuzione dei materiali di cui sopra provvederanno, secondo disposizioni che saranno impartite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e nella rispettiva competenza, l'Ente distribuzione rottami ed il Consorzio nazionale approvvigionamenti materie

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 6 dicembre 1939-XVIII.

prime per fonderie di ghisa, i quali potranno, all'uopo, valersi delle organizzazioni già in atto.

I prezzi di acquisto, da parte dell'Ente distribuzione rottami e del Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie di ghisa, sono quelli fissati dal Ministero delle corporazioni e nulla è innovato alle norme e patti di acquisto consuetudinari in vigore.

Art. 4.

Qualsiasi atto di vendita o cessione dei materiali di cui all'art. 1, compiuto in contravvenzione agli obblighi previsti dal presente decreto è nullo e senza alcun effetto.

Chiunque ometta la denuncia prevista all'art. 1 o faccia denuncia infedele, è punito con l'ammenda non inferiore a L. 50. Ove si tratti di azienda industriale o commerciale, l'ammenda non può essere inferiore a L. 500.

Chiunque contravvenga, anche come intermediario, a quanto altro è disposto nel presente decreto, è punito con l'ammenda fino a cinque volte il valore della merce e, comunque, con un minimo di L. 500 e, ove si tratti di ditta industriale o commerciale, con un minimo di L. 2000.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata..

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXII - N. 52

28 dicembre 1939
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1939-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

LEGGE 16 novembre 1939-XVIII, n. 1824. — *Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1326, recante nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1326, recante nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 18 dicembre 1939-XVIII

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1828. — *Estensione al personale delle Ferrovie dello Stato dei provvedimenti previsti dalla legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, per l'incremento demografico della Nazione.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I periodi minimi di anzianità richiesti dalle disposizioni contenute nell'allegato *G* al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni per concorrere alle promozioni:

dal grado 10° al grado 8° dei gruppi *B* e *C*;

dal grado 11° al grado 10° del gruppo *C*;

dai gradi 11° e 10° rispettivamente ai gradi 10° e 9° del personale delle stazioni;

sono ridotti di un anno per i coniugati, o vedovi, aventi un figlio e di due anni per i coniugati, o vedovi, aventi almeno due figli: tale riduzione di due anni è però limitata ai periodi di anzianità superiore ai conque anni.
Per le categorie per le quali sono previste più promozioni successive da conferirsi in base al primo comma del presente articolo, della riduzione dei periodi di anzianità richiesti per concorrervi si potrà fruire agli effetti di una solamente delle promozioni stesse.
Agli effetti suddetti si tiene conto dei figli legittimi, nonchè dei figli naturali riconosciuti dal giorno del legale riconoscimento.
La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1939-XVII.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 19 dicembre 1939-XVIII.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Ordine di servizio n. 87.

Circoscrizione dei Riparti dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Venezia.

(Vedasi O. S. n. 17/1936)

La circoscrizione dei Riparti di esercizio dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Venezia è stabilita come segue:

N.°	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
— *Omissis* —			
4°	Bolzano	Bolzano	Bolzano (*i*) – Trento (*i*) Bolzano (*e*) – Merano (*i*) Merano (*e*) – Malles Trento (*e*) – Primolano (*e*)
5°	Bressanone	id.	Bolzano (*e*) – Brennero (*i*) Brunico (*e*) – Campo Tures Fortezza (*e*) – S. Candido Chiusa (*e*) – Plan

Ordine di servizio n. 88.

Etichettamento trasporti (*Allegato II alle «Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose»*).

Con provvedimento pubblicato col punto n. 507 del Bollettino Commerciale n. 22 dell'8 giugno c. a., sono state emanate le disposizioni da osservare per consentire il rifornimento del ghiaccio e la chiusura degli sportelli dei carri di derrate alimentari destinati all'estero.

Allo scopo di richiamare l'attenzione del personale sulle operazioni da eseguire è stata istituita l'etichetta modulo M. 265-g ed il listino modulo M. 272-g, la prima da applicare su entrambe le pareti laterali del carro ed il secondo sul margine superiore destro delle lettere di vettura e dei relativi fogli di scorta.

L'etichetta modulo M. 265-g viene ceduta ai mittenti al prezzo di L. 0,05 ogni due esemplari.

Tanto la etichetta che il listino su menzionati sono già in dotazione a tutti i Magazzini Approvvigionamenti e le stazioni dovranno rifornirsene facendone richiesta nei modi d'uso.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 *e* 15.

Circolare n. 18.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro Mv. 960813, immatricolato a nome della Ditta Fratelli Adamo di Alcamo, perchè distrutto.

Detto carro dovrà quindi essere cancellato a pag. 650 dell'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Comunicato:

Assunzione di 25 interpreti contrattisti.

Sono da reclutarsi presso le Ferrovie dello Stato 25 interpreti contrattisti che conoscano bene le tre lingue francese, inglese e tedesca (non è sufficiente la conoscenza di una o due di dette lingue); essi verranno assunti mano mano che si verificherà il bisogno.

Verrà accertata la conoscenza delle lingue medesime con appositi esami scritti e verbali, che saranno tenuti a Roma nel dicembre p. v. e ai quali saranno ammessi gli aspiranti (uomini e donne) riconosciuti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

— limite di età di anni 45 — salvo le maggiorazioni previste dalle norme in vigore;
— titolo di studio, anche se rilasciato da Istituto estero, equivalente all'ammissione alle scuole medie inferiori;
— sana e robusta costituzione fisica da accertarsi con visita medica, dei sanitari ferroviari.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Servizio Personale e Affari Generali — Piazza della Croce Rossa - Roma — entro il 30 settembre p. v., insieme alla domanda in carta legale da L. 6:

— l'estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939;
— il certificato d'iscrizione al P. N. F.;
— il certificato di cittadinanza italiana;
— il certificato penale;
— il certificato di buona condotta;
(di data non anteriore al 1° luglio 1939)
— il documento militare (per gli uomini);
— il titolo di studio;
— la fotografia con firma legalizzata.

Coloro che saranno assunti percepiranno la retribuzione lorda di lire 48 per ogni giornata di effettivo servizio, salvo l'eventuale aggiunta di famiglia e le competenze accessorie che saranno stabilite dal contratto-tipo.

Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) in Roma.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 89.

Norme per il carico, trasporto e scarico delle casse mobili.

I. — CARATTERISTICHE DELLE CASSE MOBILI

Le casse mobili possono essere utilizzate per trasporti tanto a grande quanto a piccola velocità, sia in servizio interno e cumulativo italiano sia in servizio internazionale, compatibilmente con la natura, il peso e le dimensioni delle merci da trasportare, ma limitatamente agli scambi fra le stazioni indicate nel punto 73 del *Bollettino Commerciale* n. 3/1933.

Le casse mobili si distinguono in GRANDI CASSE MOBILI e PICCOLE CASSE MOBILI. Le prime hanno capacità maggiore di 3 m^3, e sono manovrabili soltanto con gru o con carrelli elevatori; le seconde hanno capacità non maggiore di m^3, ma tuttavia non minore di 1 m^3, tara e portata non superiore in complesso a 1500 kg., dimensioni d'ingombro non superiori a certi limiti, e sono munite di rotelle applicate stabilmente alla cassa e tali che con opportuna manovra possano essere bloccate o messe fuori servizio.

L'Amministrazione ha peraltro facoltà di considerare come GRANDI CASSE MOBILI anche delle casse mobili aventi le caratteristiche essenziali di queste, ma capacità non maggiore di 3 m^3, quando tale limitata capacità sia giustificata, a suo giudizio, da ragioni costruttive o dalla natura della merce al cui trasporto esse sono adibite.

Le particolari condizioni tecniche a cui le casse mobili grandi e piccole devono soddisfare sono stabilite dal Servizio Materiale e Trazione''.

Ogni cassa mobile porta le seguenti iscrizioni:

a) — la marca F. S. — Italia;

b) — il numero di servizio

c) — la tara in chilogrammi;;

d) — la portata in chilogrammi;

e) — la capacità in metri cubi;

f) — il peso complessivo degli amarraggi, se trattasi di GRANDI casse mobili.

Le casse mobili che soddisfano alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Unione Internazionale delle Ferrovie e che perciò nel traffico internazionale potranno godere dei benefici ammessi dall'Unione stessa per tal genere di trasporti, portano il contrassegno o.

Alcune casse portano inoltre la scritta: ''da sollevare soltanto con catene formanti col piano orizzontale un angolo non minore di 45°''.

Le casse mobili specializzate pel trasporto di derrate deperibili portano la scritta: ''Trasporto derrate deperibili''.

Attualmente il parco F. S. è dotato tanto di GRANDI CASSE MOBILI che di PICCOLE CASSE MOBILI.

Le GRANDI CASSE MOBILI delle F. S. sono dei seguenti *tipi*:

a) Casse mobili *ad ossatura metallica ed a pannelli di legno*, per qualsiasi merce;

b) Casse mobili *interamente metalliche*, per qualsiasi merce;

c) Casse mobili *interamente metalliche, refrigeranti*, per derrate deperibili.

Inoltre le suddette GRANDI casse mobili, a secondo delle loro dimensioni d'ingombro, si distinguono in diverse *categorie*, come è indicato nelle seguenti tabelle:

GRANDI CASSE MOBILI ***del tipo ad ossatura metallica ed a pannelli di legno per qualunque merce***

Categoria		Dimensioni utili interne	Capacità utile m.³	Tara media Kg.	Portata media Kg.
Casse chiuse . .	22	base: m. 1,97x0,94 altezza: m. 1,77	3,2	500	2000
	42	base: m. 1,96x2,04 altezza: m. 1,73	6,9	860	4140
	62	base: m. 3,07x2,04 altezza: m. 1,73	10,8	1200	3800

GRANDI CASSE MOBILI ***del tipo interamente metallico per qualunque merce***

Categoria		Dimensioni utili interne	Capacità utile m.³	Tara media Kg.	Portata media Kg.
Casse aperte . .	21	base: m. 2x0,98 altezza: m. 0,69	1,3	270	2230
	41	base: m. 2x2,08 altezza: m. 0,69	2,9	500	4500
Casse chiuse . .	22	base: m. 2,04x0,96 altezza: m. 1,70	3,3	470	2030
	32	base: m. 2,04x1,40 altezza: m. 1,70	4,8	580	1920
	402	base: m. 2,03x2,41 altezza: m. 1.68	8,2	990	4010
	62	base: m. 2,03x3,09 alt. al centro: m. 2,19 » ai lati: m. 1,89	12,9	1100	3900

GRANDI CASSE MOBILI REFRIGERANTI

del tipo interamente metallico per merci deperibili

Categoria		Dimensioni utili interne	Capacità utile	Capacità del serbatoio per il ghiaccio	Tara media	Portata media
Casse chiuse	52	base: senza griglie: m. 2,23 × 1,81 con griglie: m. 2,11 × 1,69 altezza: senza griglie: m. 1,51 con griglie: m. 1,45	senza griglie: m³ 6,1 con griglie: m.³ 5,2	Kg. 300 (ghiaccio frantumato)	Kg. 2050	senza ghiaccio: Kg. 2950 con ghiaccio: Kg. 2650
	42	base: senza griglie: m. 1,81 × 1,80 con griglie: m. 1,73 × 1,72 altezza: senza griglie: m. 1,275 con griglie: m. 1,235	senza griglie: m.³ 4,1 con griglie: m.³ 3,6	Kg. 300 (ghiaccio frantumato)	Kg. 1700	senza ghiaccio: Kg. 3300 con ghiaccio: Kg. 3000

Tutte le GRANDI casse mobili, *ad eccezione solo di quelle interamente metalliche della categoria* 62, presentano piedi di mm. 325 d'altezza, e perciò permettono la diretta introduzione, sotto alla cassa, di un carrello elevatore. Le casse mobili metalliche della categoria 62 presentano invece piedi di soli mm. 100 d'altezza.

Le casse mobili refrigeranti delle categorie 52 e 42 non portano alcun contrassegno indicante che soddisfano alle prescrizioni internazionali. Quelle della categoria 402 portano il contrassegno ; tutte le altre il contrassegno .

Le PICCOLE CASSE MOBILI sono tutte chiuse, interamente metalliche e della *categoria* A/11. Le loro caratteristiche di capacità, tara e portata sono le seguenti:

Capacità utile: m³ 1,1; Tara media: kg. 285; Portata: kg. 500.

Tutte le piccole casse mobili portano il contrassegno .

Tutte le casse mobili che portano il contrassegno , sia GRANDI che PICCOLE, possono essere utilizzate in servizio internazionale senza particolari formalità; quelle che portano il contrassegno possono pure essere utilizzate in servizio internazionale senza particolari formalità ad eccezione però delle Ferrovie Inglesi. Quelle che non portano nè il contrassegno nè il contrassegno possono essere utilizzate incondizionatamente in servizio interno e cumulativo italiano, ma non in servizio internazionale.

Nell'elenco sottoindicato sono riportate le quantità e i numeri di servizio delle casse mobili di ciascuna categoria, attualmente in servizio o in corso di consegna.

			Categoria	Quantità	Numeri di servizio
GRANDI CASSE MOBILI	Casse ad ossatura metallica e a pannelli di legno, per qualsiasi merce	chiuse	22	23	da 220.001 a 220.024
			42	22	» 420.001 a 420.024
			62	10	» 620.001 a 620.012
		aperte	21	24	» 210.001 a 210.024
			41	12	» 410.001 a 410.012
	Casse interamente metalliche, per qualsiasi merce	chiuse	22	1	221.000
				25	» 221.001 a 221.025
			32	25	» 320.001 a 320.025
			402	50	» 402.001 a 402.050
			6	1	621.000
				25	» 621.001 a 621.025
	Casse interamente metalliche refrigeranti per derrate deperibili	chiuse	52	95	» 520.001 a 520.155
			42	2	» 420.501 a 420.502
PICCOLE CASSE MOBILI - Tutte chiuse . .			.	1000	» 110.000 a 110.999
			A/II	98	» 111.101 a 111.198
				2	» 111.001 a 111.002
TOTALE				1.415	

II. — CARICO, TRASPORTO E SCARICO DELLE *GRANDI* CASSE MOBILI

§ 1) *Carri ferroviari da utilizzare per il trasporto delle* GRANDI *casse mobili.*

Per il trasporto della GRANDI casse mobili, sia cariche che vuote, sono da utilizzarsi i carri scoperti della serie P e, tra questi, preferibilmente quelli della sottoserie Pem (allegato 8 alla circolare verde N. 7 - 1938).

§ 2) *Trasporto delle casse mobili su strada ordinaria.*

Può servire a tale scopo un qualsiasi veicolo stradale a trazione meccanica o animale, di portata adeguata, preferibilmente senza sponde laterali se si tratta di trasportare casse mobili delle categorie 41, 42, 402, 52 e 62.

Normalmente però serviranno gli speciali carrelli trasbordatori di cui al punto *d*) del seguente § 3, trainati dagli speciali trattori di cui allo stesso punto *d*).

Nel caso si adoperino i suddetti carrelli, poichè essi non sono muniti di freno automatico, il carico può raggiungere la loro portata massima (Kg. 5000) soltanto su strade pianeggianti e per velocità non maggiori di 15 Km. ora. Invece con carichi non maggiori di Kg. 3500 non esiste alcuna limitazione nei riguardi della natura della strada e della velocità.

L'insieme costituito dallo speciale carrello di cui sopra e dallo speciale trattore summenzionato può circolare su curve di raggio esterno di m. 3 e su qualunque strada.

§ 3) *Mezzi per il carico delle* GRANDI *casse mobili sui carri ferroviari e il loro scarico dai medesimi.*

Per il carico delle GRANDI casse mobili sui carri ferroviari e il loro scarico dai medesimi sono messi a disposizione nelle stazioni attrezzate per tale servizio i seguenti mezzi:

a) *gru fisse*, da 6 o più Tonn. di portata;

b) *carrelli elevatori elettrici* (ad accumulatori) *a forte elevazione*, da 5 Tonn. di portata e a piattaforma sollevabile di circa 1600 mm.;

c) *carrelli elevatori elettrici* (ad accumulatori) *a piccola elevazione*, da 5 Tonn. di portata e a piattaforma sollevabile di 160 mm., e relativi ponticelli articolati di 5 m. di lunghezza;

d) speciali *trattori e relativi carrelli trasbordatori* a piattaforma sollevabile di 120 m/m. *rimorchiabili dai detti trattori* e relativi ponticelli a doppia rotaia, cricchi a carrello e sostegni a colonnetta;

e) *carrelli* a mano a piattaforma sollevabile di 120 m/m e relative passerelle articolate di m. 1,60 di lunghezza.

Se il carico e lo scarico deve essere fatto da terra, cioè dallo stesso livello delle rotaie, possono adoperarsi o le gru o i carrelli con piattaforma a forte elevazione, *fuor che per le casse mobili della categoria* 62; *queste non devono essere manovrate che a mezzo della gru.*

Se invece il carico e lo scarico è fatto da un piano caricatore e, quindi, il carro ferroviario si trova a fianco del piano caricatore stesso, si possono adoperare o la gru — se il piano caricatore ne è dotato — o uno dei mezzi indicati ai punti b), c), d), e), a seconda del tipo e categoria di cassa mobile, come è specificato nei seguenti paragrafi 6, 7, 8, 9 e 10.

§ 4) *Mezzi per il carico delle casse mobili sui veicoli stradali e per lo scarico dai medesimi.*

Per caricare le GRANDI casse mobili sugli ordinari veicoli stradali — e analogamente per scaricarle — si deve far uso esclusivamente delle gru fisse quando si tratti di casse delle categorie 62, 402, 52, 42 e 41 cariche, perchè in generale il pavimento dei veicoli stradali, sotto un carico alquanto elevato, subisce un notevole cedimento che renderebbe difficile la manovra quando questa fosse fatta a mezzo di carrelli.

Se si tratta di casse delle suddette categorie, ma vuote, o di casse delle categorie 32, 22 e 21, il carico e lo scarico si possono, in generale, fare anche a mezzo del carrello a mano e delle passarelle di m. 1,60 di lunghezza, semprechè il veicolo stradale possa essere accostato ad un piano caricatore e l'altezza del suo piano di carico non differisca molto da quella del piano caricatore.

Se la cassa mobile è a terra e deve essere caricata su uno degli speciali carrelli trasbordatori, rimorchiabili dagli speciali trattori per casse mobili occorre avere a disposizione anche un cricco a carrello e quattro sostegni a colonnetta. Per il suo caricamento sul rimorchio si procederà nel modo indicato al punto b) del seguente § 9. Lo stesso dicasi se la cassa deve essere scaricata dal rimorchio a terra e per tale scarico si procederà nel modo indicato al punto d) dello stesso paragrafo 9.

§ 5) *Carico e scarico delle* GRANDI *casse mobili a mezzo delle gru fisse.*

Tutte le GRANDI casse mobili possono essere caricate e scaricate a mezzo delle gru delle stazioni, da 6 o più Tonn. di portata.

La cassa deve a tal uopo essere presa con catene o funi terminate con ganci che possano entrare nei quattro anelli superiori di cui ogni cassa è munita.

— Le funi o catene devono avere lunghezza tale da poter sollevare sufficientemente la cassa senza, nel tempo stesso, fare con l'orizzonte un angolo eccessivamente piccolo, e precisamente devono fare un angolo non minore di 45° per le casse mobili che portano la scritta « Da sollevare soltanto con catene formanti col piano orizzontale un angolo non minore di 45° », e non minore di 30°, per tutte quelle che non portano tale scritta.

Le stazioni attrezzate per il traffico a mezzo delle casse mobili sono state perciò provviste di apposite funi, della lunghezza di mm. 3440 tra l'interno dei ganci, particolarmente adatte a tale scopo, perchè per le casse mobili F. S., qualunque ne sia il tipo e la categoria, la cassa può essere sollevata da terra di quanto è necessario per caricarla su un qulsiasi carro ferroviario o su un autocarro ordinario. Inoltre, usando le suddette funi con l'aggiunta, *per le sole casse mobili refrigeranti della categoria* 52 *e per quelle della categoria* 41, di 4 prolunghe di 300 mm. di lunghezza (v. fig. 2 e 3 della tav. I), l'angolo formato dalle funi con l'orizzonte è sempre maggiore del minimo che può essere tollerato.

In mancanza delle suddette funi speciali, si dovrà far uso delle funi o catene date in dotazione alle gru da 6 Tonn., verificando però di volta in volta che sia osservata la suddetta prescrizione relativa all'angolo che esse devono fare con l'orizzonte.

Le funi o catene devono essere disposte in modo che tutti i quattro anelli siano in presa e sollecitati il più uniformemente possibile. Perciò le due funi o catene occorrenti per ogni cassa devono essere disposte possibilmente in modo da prendere con una i due anelli della cassa che si trovano a sinistra del gancio della gru, e con l'altra gli altri due anelli (V. fig. 1, 2 e 3 della tavola I).

§ 6) *Carico delle* GRANDI *casse mobili da terra al carro ferroviario, e loro scarico dal carro a terra, a mezzo dei carrelli elevatori elettrici a forte elevazione.*

Col carrello elettrico a piattaforma a forte elevazione si può effettuare il carico e scarico delle GRANDI casse mobili munite di piedi alti, direttamente da terra al carro ferroviario e viceversa. Se la cassa deve essere collocata nella parte centrale del carro, l'operazione si può eseguire senza bisogno di altri mezzi. Se invece deve essere collocata ad una estremità del carro occorre anche un carrello a mano a piattaforma sollevabile.

Nel primo caso si procederà nel modo seguente:

S'infila il carrello, a piattaforma abbassata al massimo, sotto la cassa. Si solleva quindi la piattaforma, e per conseguenza anche la cassa, fino a portare quest'ultima a circa m. 1,30 da terra. Si entra allora con la parte inferiore del carrello sotto al telaio del carro tra le ruote (vedi fig. 1 della tav. II) avendo avuto cura precedentemente di sistemare il terreno tra rotaie con tavole in modo da raggiungere lo stesso livello del suolo circostante. Si cala quindi la cassa sul carro abbassando la piattaforma del carrello e in fine si ritira il carrello.

Nel secondo caso, e cioè se la cassa dovesse essere collocata ad una estremità del carro, si comincia col portarla sulla parte centrale del carro seguendo il procedimento sopradescritto. Poi la si trasporta al punto voluto a mezzo di un carrello a mano a piattaforma sollevabile (v. fig. 2 della ta-

vola II), precedentemente caricato sul carro a mezzo dello stesso carrello elevatore elettrico.

Se il carro dalla parte opposta a quella su cui la cassa deve essere caricata è già ingombro di altre casse o altra merce, per avere lo spazio necessario per poter manovrare col carrello a mano, si dovrà avere cura di portare la cassa sul carro a mezzo del carrello elettrico non al centro, ma il più vicino possibile alla estremità in cui dovrà essere collocata (v. fig. 3 della Tav. II).

Il procedimento inverso si seguirà per lo scarico delle casse mobili dal carro a terra.

§ 7) *Carico e scarico delle* GRANDI *casse mobili a mezzo dei carrelli elettrici a forte elevazione, quando il carro è a fianco di un piano caricatore.*

Il carrello con piattaforma a forte elevazione può servire per il carico e lo scarico di tutte le GRANDI casse mobili, munite di piedi alti, anche quando il carro si trovi a fianco di un piano caricatore.

Oltre al carrello occorre in tal caso, per il passaggio dal carro al piano caricatore, un ponticello articolato da 5 m.

Detto ponticello deve essere disposto davanti al punto del carro nel quale la cassa mobile deve essere collocata (o, in caso di scarico, davanti alla cassa da scaricare). A mezzo degli appositi martinetti a vite di cui esso è munito (vedi Tav. III) si deve cercare d'ottenere che la parte più vicina al carro sia il più possibile orizzontale.

Non occorre che le sponde laterali del carro dal lato del piano caricatore siano interamente abbassate perchè il ponticello può essere collocato anche se dette sponde sono appoggiate sul piano caricatore.

La suddetta Tav. III indica come la cassa deve essere presa dal carrello.

Il ponticello può essere facilmente trasportato da un punto ad un altro a mezzo delle proprie ruote, tenendo sollevate da terra le parti estreme, che perciò devono essere agganciate tra loro a mezzo di ganci *a* che si vedono nella suddetta Tav. III.

§ 8) *Carico e scarico delle* GRANDI *casse mobili a mezzo di carrelli elevatori elettrici a piccola elevazione.*

Il carrello elettrico con piattaforma a piccola elevazione può servire per il carico e lo scarico delle GRANDI casse mobili, munite di piedi alti, soltanto quando il carro si trova a fianco di un piano caricatore.

Si adopera in unione al ponticello articolato da 5 m. nello stesso modo indicato al precedente § 7 (vedi Tav. IV).

§9) *Scarico delle* GRANDI *casse mobili a mezzo degli speciali trattori per casse mobili e carrelli trasbordatori relativi.*

Gli speciali trattori e relativi carrelli trasbordatori per casse mobili, di cui al punto d) del § 3, possono servire per lo scarico di tutte le GRANDI casse mobili munite di piedi alti, quando il carro si trovi affiancato ad un piano caricatore. Oltre al trattore ed al carrello trasbordatore occorrono: un cricco a carrello di 5 Tonn. di portata; un ponticello a doppia rotaia quattro sostegni e colonnetta.

Le operazioni da eseguirsi sono le seguenti:

a) Disporre il ponticello a doppia rotaia tra il carro ed il piano caricatore, abbassando le sponde laterali dal lato di quest'ultimo fino a farle appoggiare sul piano caricatore stesso. (V. fig. 1, Tav. V).

b) Mettere la cassa sul carrello trasbordatore. A tal uopo, a mezzo del cricco a carrello, si solleva da una parte la cassa ad una altezza tale da poter mettere sotto a due dei suoi piedi due sostegni a colonnetta. (V. fig. 1,

Tav. V). Si solleva poi la cassa dall'altra parte mettendo sotto gli altri due piedi altri due sostegni a colonnetta; s'infila quindi sotto alla cassa il carrello trasbordatore; si solleva di qualche centimetro la piattaforma elevabile di questo, manovrando l'apposita pompa, così da liberare la cassa dai quattro sostegni; infine, tolti i sostegni, si riabbassa la detta piattaforma nella sua posizione di riposo aprendo la valvola di scarico della pompa. (V. fig. 2, Tavola V).

c) Attaccare il trattore al carrello e fare discendere quest'ultimo dal carro. (V. fig. 3 della Tav. V).

d) Calare la cassa a terra ripetendo in senso inverso le operazioni descritte al punto b).

§ 10) *Carico e scarico delle* GRANDI *casse mobili a mezzo del carrello a mano.*

Le casse mobili di peso non maggiore di 2500 Kg. — e quindi le casse mobili delle categorie 21, 22 e 32, anche se sono cariche al massimo della loro portata, e quelle delle altre categorie se sono vuote — possono essere caricate sul carro ferroviario e da esso scaricate, quando il carro si trovi a fianco di un piano caricatore, anche a mezzo dei carrelli a mano a piattaforma sollevabile di 120 m/m e delle passarelle articolate di m. 1,60 di lunghezza.

La Tavola VI indica come la passarella articolata o gli ordinari ponticelli metallici devono essere disposti e come l'operazione deve essere eseguita.

§ 11) *Disposizione delle* GRANDI *casse mobili sul carro ferroviario e loro fissazione a questo.*

Ad eccezione delle casse mobili 62, che devono essere disposte in modo che la loro lunghezza risulti parallela all'asse longitudinale del veicolo, tutte le altre casse devono essere disposte in modo che la loro dimensione maggiore risulti perpendicolare a detto asse.

Le casse devono essere disposte ad egual distanza dalle sponde laterali del carro, a non meno di 50 cm. dalle sponde di testa del carro e a circa 5 cm. di distanza l'una dall'altra.

In un carro P o Pcm possono essere contenute o due casse mobili della categoria 62, o tre delle categorie 520, 402 o 42 o 41 o quattro della categoria 32, o sei della categoria 22 o 21.

Le casse mobili devono essere fissate al carro con gli speciali amarraggi per casse mobili, che sono costituiti per metà circa di corda di canapa terminata da una radancia e per l'altra metà da una catena terminata da un gancio. Detti amarraggi dalla parte della corda si fissano a mezzo di una staffa chiusa da un bullone ad una delle maglie di cui tutte le casse mobili sono munite, e dalla parte della catena ad una delle mensole di sostegno del pavimento del carro, avvolgendo la catena intorno alla mensola (v. fig. 1, 2 e 3 della Tav. VII) e impedendole poi lo scorrimento a mezzo del gancio, messo a cavalcioni sulla catena stessa (v. fig. 1 della Tav. VII).

Gli amarraggi non devono essere messi in tensione, ma neppure essere lasciati molto lenti.

Per le casse mobili *metalliche* delle categorie 402, 32 e 22 gli amarraggi devono essere disposti in croce sulle pareti di testa, cioè nel modo indicato nella figura 2, della tavola VII.

Per le casse mobili delle categorie 21 e 41 è ammesso eccezionalmente anche il carico a 2 ordini sovrapposti, purchè tra i due ordini di casse siano interposte delle robuste tavole disposte longitudinalmente ed assicurate solidamente con cunei alle casse inferiori, e le casse superiori siano alla loro volta assicurate con cunei a dette tavole.

La fornitura delle tavole e dei cunei spetta al mittente.
Ogni cassa deve poi essere assicurata al carro con i suoi quattro amarraggi.

§ 12) *Disposizione delle* GRANDI *casse mobili sul veicolo stradale e loro fissazione a questo.*

Sul veicolo stradale le casse mobili delle categorie 62, 52 e 402 devono essere disposte in modo che nel senso della larghezza del veicolo presentino il lato più corto.

Se questa avvertenza è osservata e se l'altezza del pavimento del veicolo stradale carico non è maggiore di 1500 mm., il veicolo può circolare su qualsiasi strada, anche urbana.

Su ognuno degli *speciali carrelli trasbordatori per casse mobili* possono trovar posto o una cassa mobile della categoria 62, o 52, o 402, o 42, o 41, ovvero due della categoria 32, ovvero tre della categoria 22 o 21, compatibilmente, peraltro, con le limitazioni di carico di cui al § 2.

Per fissare le casse mobili al veicolo stradale si possono utilizzare, quando occorra e quando l'Ente o Ditta speditrice o destinataria non ne abbia dei propri, gli stessi amarraggi che servono per fissarle ai veicoli ferroviari.

Nei carrelli trasbordatori per casse mobili la fissazione della cassa è agevolata dalla presenza di appositi stanti sfilabili, che possono essere messi alla distanza necessaria a secondo della categoria di cassa mobile da trasportare.

Le operazioni di carico delle casse mobili sul veicolo stradale e quelle di scarico possono essere eseguite dal personale di stazione soltanto quando sono fatte con mezzi di proprietà dell'Amministrazione.

§ 13) *Carico delle* GRANDI *casse mobili sul veicolo stradale al domicilio della Ditta speditrice o destinataria e loro scarico dal medesimo.*

Alle operazioni di carico e scarico delle GRANDI casse mobili a domicilio deve provvedere l'Ente o Ditta speditrice o destinataria con personale e mezzi propri.

Se la cassa mobile è stata portata al domicilio della Ditta o Ente destinatario a mezzo dello speciale carrello trasbordatore per casse mobili, e vi dovesse rimanere un certo tempo ed il carrello dovesse perciò essere ritirato, la cassa dovrà essere calata, manovrando a mezzo della piattaforma sollevabile del carrello, su quattro solidi sostegni parallelopipedi di 325 mm. d'altezza, così da poterla liberare dal carrello.

III. — CARICO, TRASPORTO E SCARICO DELLE PICCOLE CASSE MOBILI

§ 1) *Carri ferroviari da utilizzare per il trasporto delle* PICCOLE *casse mobili.*

Per il trasporto delle PICCOLE casse mobili, sia cariche che vuote, possono essere utilizzati tutti i carri chiusi ad eccezione solo di quelli refrigeranti o isotermici (carri delle serie Hg, Hgm, His, Hgb).

§ 2) *Trasporto delle* PICCOLE *casse mobili su strada ordinaria.*

Può essere fatto con qualsiasi veicolo stradale a trazione animale o meccanica. L'Amministrazione F. S. non dispone di veicoli stradali speciali per il trasporto di piccole casse mobili.

E' rigorosamente vietato di trainare le casse in questione su strade ordinarie e, più ancora, di agganciarle ad un autocarro.

§ 3) *Carico delle* PICCOLE *casse mobili sul carro ferroviario e sul veicolo stradale e loro scarico dai medesimi.*

Per il carico sul carro ferroviario occorre che questo si trovi a fianco di un piano caricatore. Collegato il pavimento del carro col piano caricatore con uno degli ordinari ponticelli metallici usati per il carico o scarico delle merci a mezzo di carriole, la cassa è spinta sul carro dalla parte del timone (fig. 1 della Tav. VIII).

Sul carro la cassa deve essere disposta parallelamente all'asse longitudinale del carro: quindi, abbassando il braccio che comanda i piedi girevoli, questi devono essere portati a contatto del suolo in modo che la cassa riposi sul pavimento a mezzo di detti piedi e non più a mezzo delle rotelle (fig. 2 della Tav. VIII).

Per lo scarico, ripristinato con manovra opposta alla precedente, il contatto delle rotelle col pavimento, la cassa è fatta venir fuori dal carro tirandola per il timone.

Il carico e scarico del veicolo stradale è fatto in modo analogo.

IV. — MANUTENZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE CASSE MOBILI DEGLI ATTREZZI DI CARICO, DEI TRATTORI E DEI CARRELLI

La manutenzione e l'utilizzazione delle casse mobili, degli attrezzi di carico, dei trattori e dei carrelli, sono disciplinate dall'Ordine di Servizio N. 1939.

Il presente annulla e sostituisce l'O. S. N. 139/1936-XVI.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 15 30, 32, 36 *e* 37.

Tav. I
Carico e scarico delle grandi casse mobili
a mezzo di gru fisse
Per tutte le casse mobili F.S.
escluse le refrigeranti e quelle
scoperte della categ. 41.
Funi da 3440mm. di
lunghezza utile.
fig. 1
Per le casse refrigeranti
e per le casse scoperte
della categ. 41.
Funi da 3440mm. di
lunghezza utile.
Prolunghe da 300mm
fig. 2
fig. 3

Tav. II
Carico e scarico delle grandi
casse mobili da terra
a mezzo di carrello con piatta-
forma a forte elevazione
fig. 1
fig. 2
Carrello a mano
Pedana metallica o tavole di legno.
fig. 3
Posizione in cui la cassa deve essere spostata col carrello a mano
Posizione in cui la cassa deve essere portata col carrello elet-trico.

TAV. III

CARICO E SCARICO DELLE GRANDI CASSE MOBILI A MEZZO DI CARRELLO ELETTRICO CON PIATTAFORMA A FORTE ELEVAZIONE QUANDO IL CARRO È A FIANCO DI UN PIANO CARICATORE

Tav. IV

CARICO E SCARICO DELLE GRANDI CASSE MOBILI A MEZZO DI CARRELLO ELETTRICO CON PIATTAFORMA A PICCOLA ELEVAZIONE QUANDO IL CARRO È A FIANCO DI UN PIANO CARICATORE

Tav. V
SCARICO DELLE GRANDI CASSE MOBILI A MEZZO DELLO SPECIALE
TRATTORE E RELATIVO CARRELLO TRASBORDA-
TORE DA 5 TONN. DI PORTATA.
fig. 1
Cricco a carrello
Sostegni a colonnetta
Fig. 2
Carrello trasbordatore
Ponticello a doppia rotaia
Bordo del piano caricat.
Fig. 3

Tav. VI
Carico e scarico delle grandi casse mobili
vuote o di quelle di tipo leggero (Categ. 21-22-32) anche cariche
a mezzo del carrello a mano
Carrello a mano
Bordo del piano caricat.
Passerella articolata lunga

DISPOSIZIONE DELLE GRANDI CASSE MOBILI SUI CARRI FERROVIARI E LORO AMARRAGGIO A QUESTI

TAV. VII

fig. 1

Modo di fissare la corda d'amarraggio ad una delle mensole del carro

fig. 2

Disposizione da adottarsi per le casse mobili metalliche delle categ. 22. 32 e 402

Fig. 3

Disposizione da adottarsi per tutte le casse mobili a pareti di legno e per tutte quelle delle categ. 21. 41. 52 e 62

Ordine di servizio n. 90.

Attivazione del doppio binario fra le stazioni di Narni, — Amelia e Terni della linea Orte - Falconara M.ma e soppressione del posto di movimento "Raddoppio Maratta".

Dalla mezzanotte dal 14 al 15 luglio 1939-XVII verrà attivato il doppio binario fra le stazioni di Terni e di Narni-Amelia della linea Orte-Falconara.

In conseguenza, il binario attualmente in esercizio diverrà binario di corsa dei treni pari ed il nuovo sarà il binario di corsa dei treni dispari. Detto nuovo binario ha le stesse caratteristiche planimetriche ed altimetriche di quello attualmente in esercizio. Esso ha inizio nella stazione di Terni alla progressiva Km. 111 + 015,37, alla estremità, lato Narni, del ramo rettilineo dello scambio, inserito sulla seconda linea di stazione, facente parte della comunicazione estrema fra 2ª e 3ª linea, e termine, in stazione di Narni-Amelia, alla progressiva Km. 99 + 202,73 alla estremità, lato Terni, del ramo rettilineo dello scambio semplice, inserito nella seconda linea di stazione, facente parte della comunicazione estrema fra 2ª e 1ª linea.

Il nuovo binario di corsa tra i deviatoi estremi di Terni, lato Narni, e di Narni, lato Terni, ha la lunghezza di ml. 11.812,64.

In dipendenza del raddoppio della linea e dell'ampliamento e sistemazione delle stazioni di Narni e di Terni, il binario di corsa dei treni pari (attuale binario unico di corsa) risulterà, in stazione di Narni, in prosecuzione della 1ª linea con inizio alla progressiva Km. 99 + 261,90 all'estremità, lato Terni, del ramo rettilineo del deviatoio semplice facente parte della comunicazione estrema fra 1ª linea ed asta di manovra. Detto binario avrà termine in stazione di Terni alla progressiva Km. 111 + 127,30 alla punta dello scambio semplice inserito sul terzo binario di stazione facente parte della comunicazione estrema fra 2ª e 3ª linea.

Il detto binario di corsa ha fra i deviatoi estremi di Terni, lato Narni, e di Narni, lato Terni, la nuova lunghezza di ml. 11 + 865,40.

Alla stessa data ed ora verrà soppresso l'attuale posto di movimento « Raddoppio Maratta », ubicato al Km. 105 + 980 fra le stazioni di Terni e di Narni. Di conseguenza, verranno soppressi pure tutti i segnali semaforici relativi al detto posto e le inserzioni di questo nei circuiti telegrafici 4822 (81678) e 5025 bis (81697).

Il posto di movimento suddetto rimarrà presenziato come posto di manovra per le sbarre dei P. L. Km. 105 + 621 e Km. 106 + 464 e rimarrà quindi inserito sul circuito telefonico Terni-Narni omnibus locale.

La manovra delle sbarre passerà in consegna del Servizio Lavori e continuerà ad essere effettuata mediante le apposite leve del banco, di cui le rimanenti saranno bloccate in posizione normale.

I deviatoi delle due comunicazioni tra i binari di corsa verranno assicurati, fino alla loro rimozione, in posizione normale, mediante i dispositivi di sicurezza di cui all'O. S. n. 31 dell'8 aprile 1937-XV.

Con la soppressione del posto di movimento Maratta verrà ristabilito il circuito telegrafico 5025 Orte-Terni, sopprimendo l'interzione terminale della stazione di Narni sui circuiti 5025 e 5025 bis.

La stazione di Narni verrà nuovamente inserita come intermedia nel circuito 5025 (81696).

In conseguenza di quanto sopra, nella Prefazione Generale all'Orario

Generale di Servizio — Parte 1ª — Edizione febbraio 1936-XIV, alla pagina 16, tra i nomi di Maratea e Marausa, si dovrà depennare « Maratta »—/ (Raddoppio)/A/105.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, *nonchè, limitatamente al Compartimento, di Ancona agli agenti delle classi* 9, 11, 12, 13, 14, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 91.

Prescrizione ai treni ricevuti in binario deviato.

Il punto II del comma 9 dell'art. 14 R. C. T. stabilisce che devono essere avvisati i treni ricevuti in binario deviato quando la stazione è sprovvista di segnali fissi che diano tale precisa indicazione.

Il comma 3 degli articoli 46 e 48 del Regolamento Segnali, ristampa 1937 (O. S. 12 e 23/1938), stabilisce che un treno, ricevuto in stazione con il segnale di avviso a via impedita e col successivo segnale di protezione di I categoria a via libera, deve limitare la velocità a 30 Km./ora nel percorrere la zona protetta da detto segnale di I categoria, se vi sono scambi.

Si precisa pertanto che non occorre fare la prescrizione d'ingresso in binario deviato ai treni ricevuti in stazione con le segnalazioni di cui sopra.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 31, 33, 34 e 35.

Ordine di servizio n. 92.

Spostamento della fermata di Aprilia.

Il giorno 15 luglio c. a. verrà soppressa l'attuale stazione di APRILIA ubicata con l'asse del F. V. al Km. 39 + 566,15 della linea Roma-Nettuno, ed in sua vece verrà aperta all'esercizio la nuova stazione omonima, ubicata con l'asse del F. V. al Km. 39 + 577,86 della stessa linea.

La nuova stazione, compresa nel tratto di linea deviata fra le progressive chilometriche 38 + 717,50 e 39 + 884,09, disterà dalla stazione di Campoleone Km. 6 +077,86 e dalla fermata di Campo di Carne Km. 4 + 542,45 e sarà dotata dei seguenti impianti:

a) nuovo F. V. situato a sinistra rispetto la marcia dei treni dispari della linea di Nettuno:

b) vecchio F. V. trasformato a fabbricato alloggi;

c) due marciapiedi della lunghezza di m. 155 ciascuno;

d) magazzino merci con fronte di ml. 18 e superficie interna di metri quadrati 120 circa, e relativo piano caricatore della lunghezza utile di ml. 40;

e) due binari d'incrocio (1ª e 3ª linea) — oltre quello di corsa — della lunghezza utile rispettiva di m. 400 e 440 circa;

f) due binari tronchi per servizio merci, con uno sviluppo di ml. 330 circa di fronti utili per carico e scarico diretto;
g) piazzale merci;
h) piazzale esterno, lato Città, con relativa strada di accesso;
i) sagoma limite;
l) stadera a ponte da 40 tonn.

La nuova stazione dipenderà dagli stessi Riparti Movimento, Traffico, Trazione, U.I.E.S., Approvvigionamenti e dal Circolo ripartizione da cui dipende l'impianto che viene soppresso. Essa conserverà le attuali abilitazioni di servizio.

Nessuna modificazione dovrà essere apportata alle varie pubblicazioni di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Roma, a quelli delle classi* 14 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 93.

Ammissione dei possessori di biglietti di abbonamento nelle automotrici in transito sulla ferrovia Siena-Buonconvento-Monte Antico.

A parziale modificazione dell'Ordine di Servizio 74/1939 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 15 giugno u. s., con i treni diretti con automotrici, istituiti fra Grosseto, Siena e Firenze, in transito sulla ferrovia concessa Siena-Buonconvento-Monte Antico, potranno viaggiare anche i possessori di biglietti di abbonamento comprendenti il tratto statale Siena-Asciano-Monte Antico previo pagamento del solo supplemento del 15% da calcolarsi per il detto tratto Siena-Asciano-Monte Antico.

Resta fermo anche per gli abbonati il divieto di effettuare fermate nella stazione intermedia di Buonconvento.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 6, 7, 8 *e* 9.

Comunicato:

Sussidi di istruzione nel Convitto Comunale di Veroli per l'anno scolastico 1939-40.

Si porta a conoscenza che, per l'ammissione al Convitto Comunale di Veroli, per l'anno scolastico 1939-40, dei figli degli agenti ferroviari in attività di servizio, restano ferme le disposizioni contenute nel Comunicato pubblicato nel B. U. n. 29 del 21 luglio 1938-XVI, pag. 244.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 94.

Apertura all'esercizio della fermata di « Sassone ».

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 1.° agosto c. a sarà aperta all'esercizio la fermata di "SASSONE", ubicata al Km. 17 + 953 della linea Roma-Albano, fra la Casa cantoniera di Ciampino Superiore e la stazione di Marino, dalle quali dista rispettivamente Km. 2.967 e Km. 5 + 328.

Detta fermata, dotata di un marciapiedi della lunghezza di m. 40, non sarà presenziata e sarà abilitata solo al servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà con le modalità e norme indicate nell'O S. N. 105-1932-X e nel punto C. dell'O. S. N. 153-1935-XIII

La fermata stessa sarà compresa nella giuridizione del I Riparto Movimento e del II Riparto Commerciale e del Traffico, entrambi con sede a Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare conformemente all'allegato al presente O. S. i prontuari delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

Allegato all'O. di S. n. 94 - 1939-XVII

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni negli Uffici di controllo si dovrà: nell'interno linea Roma-Albano fra i nomi di Ciampino Superiore e Marino Laziale, inserire "Sassone" e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari della linea Roma-Albano la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Sassone dovrà essere formata aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Ciampino Superiore.

L'istradamento sarà quello stesso di Ciampino Superiore. Nell'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di Sassone con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio" (edizione febbraio 1936-XIV) Parte I, inserire nella sede opportuna:

"Sassone LB/R/117".

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 103 - Roma-Albano.

Roma Termini	Km.	18	Marino Laziale	Km.	6
Capannelle	»	8	Villini	»	8
Ciampino Superiore . . .	»	3	Castel Gandolfo	»	9
Sassone	»	—	Albano Laziale	»	12

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Sassone ●	V	516	636	632	627	625	565	571	600	578	602	464	495	375	351	398	18	190	346	323	523	566	740
PARTE IV																							
Sassone ●	V	518	639	635	630	628	568	554	583	545	585	431	478	378	354	389	18	190	346	306	505	548	701
		198 135	207 198 135	207 198 185	200 148 198 135	40. 207 198 135	207 198 135	23 725. 72 135	275 135	256 275. 8 135	110 275 84 275	275 72 135	275 8. 135	198 135	198 135	42. 157 241 135	—	135	114 135	241 135	101 241 135	18. 241 135	241 135

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
								Merci					Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	G.V.	P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sassone ●	V	103	Roma-Albano . . .	Roma	Roma	V⁴	B⁴	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ordine di servizio n. 95.

Apertura all'esercizio della fermata di Castelluccio.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 1° agosto c. a. verrà aperta all'esercizio la fermata di CASTELLUCCIO al Km. 6 + 266 della linea Sicignano-Lagonegro, fra le stazioni di Sicignano degli Alburni e Galdo dalle quali dista rispettivamente m. 6266 e m. 2489.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita soltanto da treni effettuati da automotrici e verrà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nello O. S. n. 105/1932/X e nel punto C) dell'O. S. n. 158/1935/XIII.

Essa dipenderà dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico e dal 3° Riparto Movimento entrambi con sede a Salerno.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 95 - 1939-XVII.

Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione febbraio 1936-XIV).

Parte 1ª a pag. 10 fra i nomi di Castellucchio e Castel Lupugliano inserire in carattere corsivo:

CASTELLUCCIO LB/N/125.

Nel Prontuario manoscritto delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, nella linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro, fra le stazioni di Sicignano e Galdo, si dovrà inserire il nome di CASTELLUCCIO e di contro esporre la distanza ed i relativi istradamenti procedendo come appresso.

Per i prontuari delle stazioni della linea Sicignano-Lagonegro la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente O. S.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni della Rete dovrà essere formata aggiungendo Km. 7 a quella indicata per Sicignano.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione di Sicignano.

Inserire poi nella sede opportuna dell'indice alfabetico il nome di CASTELLUCCIO con il numero della pagina e del numero progressivo.

PARTE II.

Tavola polimetrica 115 - *Sicignano degli Alburni-Lagonegro.*

Sicignano degli Alburni .	Km.	7
Castelluccio	»	—
Galdo	»	3
Petina	»	6
Auletta	»	11
Pertosa	»	16
Polla	»	21
Atena	Km.	28
Sala Consilina	»	35
Sassano Tegiano	»	40
Padula	»	44
Montesano	»	50
Casalbuono	»	59
Casaletto Spartano Batt. .	»	66
Lagonegro	»	72

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1939-XVII)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Castelluccio ● . . .	V	115	Sicignano-Lanegro	Napoli	Salerno	V[4]	B[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO **A**						*GRUPPO* **B**				*GRUPPO* **C**				*GRUPPO* **D**				*GRUPPO* **E**			**Gruppo F**
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Castelluccio ● . .	V	842	933	929	923	921	861	803	832	828	834	714	727	701	677	187	344	349	274	39	175	218	456
PARTE IV																							
Castelluccio ● . .	V	827 198.241 260.101	933 23.73 124	929 40.23 73 124	923 115.23 73.124	921 40.6 73.124	861 23 73 124	803 71.126 73.124	832 126.73 124	828 256.23 73.124	834 110.126 73.124	714 73.124	727 126.73 124	686 198.241 18	662 198.135 260.101	187 124	326 261.260 101.167	349 80·59	274 73·124	39 —	175 —	218 —	434 18

Ordine di servizio n. 96.

Attivazione del nuovo F.V. e di nuovi marciapiedi nella Stazione di Bivio d'Aurisina.

Alle ore 12 del giorno 1° agosto p. v. sarà attivato il nuovo F. V. della stazione di Bivio d'Aurisina situato alla progressiva Km. 67 + 886,49 della linea Udine-Trieste C.le in sostituzione dell'attuale F. V. al Km. 68 + 007,23.

Il nuovo F. V. è situato a destra nel senso della marcia dei treni dispari.

Contemporaneamente saranno attivati i seguenti marciapiedi per il servizio viaggiatori:

— un marciapiede della lunghezza di m. 54 fronteggiante il F. V.:

— un marciapiede tra il I e II binario della lunghezza di m. 207.40 e della larghezza di m. 4;

— un marciapiede fra il III binario di precedenza e il IV binario di corsa, della lunghezza di m. 207,40 e della larghezza di m. 2,30.

Nessuna variazione è stata apportata agli impianti di segnalamento e di sicurezza in dipendenza delle attivazioni di cui sopra.

Così pure nessuna modificazione si dovrà apportare alle attuali distanze tassabili per le quali saranno date, a suo tempo, altre disposizioni.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 *nonchè limitatamente al Compartimento di Trieste, a quelli delle classi* 14, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Istruzione n. 1.

Comunicazione alla Pubblica Sicurezza ed ai Comandi di Stazione della Milizia Ferroviaria del sequestro di valute false.

In aggiunta alle disposizioni impartite con l'Istruzione N. 1-1939, si avverte che, nei casi previsti dall'Istruzione stessa, la comunicazione dell'effettuato sequestro di valute false, oltre che alla più vicina Autorità di Pubblica Sicurezza, dev'essere data, con ogni urgenza, anche al Comando di Stazione della Milizia Ferroviaria.

Errata - corrige.

Bollettino Ufficiale N. 23 dell'8 giugno 1939-XVII, O. S. N. 70 avente per titolo "Apertura all'esercizio della fermata di Cerveteri Ladispoli", nell'allegato riportato a pag. 161 inserire:

" Nella Parte I-II (tavole polimetriche 86-B e 86-C) III e IV del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato — edizione gennaio 1939-XVII — depennare il nome della stazione di Ladispoli e le relative indicazioni ".

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 97.

Circoscrizione dei Riparti dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Ancona

(*Vedasi O. S. n.* 83/1938).

La circoscrizione dei Riparti di esercizio dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Ancona è stabilita come segue:

N.°	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
1	Ancona	Ancona	Rimini (*e*) – Ancona C. (*e*) Falconara M. – Nocera U. (*e*) Fabriano – Urbino (*i*) Impianti di T. E. del tratto Ancona C. (*i*). Ancona Marittima
2	Foligno	Foligno	Nocera U. (*i*) – Orte (*e*) Foligno – Terontola (*e*); Terni – Aquila (*e*)
3	S. Benedetto del Tronto	Ancona	Ancona C. (*i*) – Pescara C. (*e*) Civitanova M. – Albacina (*e*) Porto d'Ascoli – Ascoli (*i*) Giulianova – Teramo Esclusi gli impianti di T. E. del tratto Ancona C – Ancona M.
4	Pescara	Pescara	Pescara C. (*i*) – Termoli (*e*) Pescara P. N. – Sulmona (*e*) Sulmona (*e*) – Aquila (*i*)

Ordine di servizio n. 98.

Passaggio del servizio delle Casse Mobili all'Istituto Nazionale Trasporti.

A decorrere dal 1° settembre 1939-XVII, il servizio delle "Casse Mobili" viene assunto dall'Istituto Nazionale Trasporti che lo gestisce direttamente attraverso la propria "AGENZIA CASSE MOBILI DELL'INT." con sede a Roma, Via Venti Settembre n. 3, e le "Agenzie di Città I.N.T. delle altre località della Rete.

L'impiego della casse mobili è regolato dall'allegato 3 bis alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

Le casse mobili si distinguono in GRANDI CASSE MOBILI e PICCOLE CASSE MOBILI, com'è indicato al punto I dell'Ordine di Servizio N. 89 (Boll. Uff. N. 28 del 13 luglio 1939).

Sono ammesse al servizio delle *Piccole* casse mobili tutte le stazioni della rete, nei limiti, s'intende, delle rispettive abilitazioni. Sono invece ammesse alla spedizione ed al ricevimento di merci in *Grandi casse mobili* soltanto le stazioni che risultano fornite di gru fissa della portata di almeno sei tonnellate.

Nelle località sedi di "Agenzie di Città" il servizio delle casse mobili viene svolto direttamente ed esclusivamente dalle stesse Agenzie. Queste pertanto ricevono le richieste del pubblico, curano la fornitura delle casse e provvedono a tutte le incombenze relative al trasporto. Parimenti sono devolute alle "Agenzie di Città" le operazioni inerenti ai trasporti in arrivo (svincolo e ritiro delle casse dallo scalo ferroviario, consegna alla parte e ritiro dalla parte, ecc.).

Nelle località *non* sedi di "Agenzia di Città" il servizio viene svolto dalle stazioni ferroviarie (in sostituzione dell'I.N.T.) secondo quanto è stabilito nelle presenti "Norme".

Le Agenzie di Città e le stazioni non sedi di "Agenzia di Città" sono autorizzate a utilizzare, di propria iniziativa, ove abbiano richieste da soddisfare, le casse mobili di proprietà delle F. S. di qualsiasi tipo, resesi disponibili da trasporti in arrivo e quelle viaggianti per concentramento.

CIRCOLAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE CASSE MOBILI

Per la circolazione e la ripartizione delle casse mobili nell'interno della rete, d'accordo con l'Istituto Nazionale Trasporti, si dispone:

1°) Nel caso in cui le casse mobili, di proprietà delle F. S. dopo lo scarico, *rimangano disponibili*:

a) se si tratta di *Piccole* casse mobili della categoria *A* 11 devono essere inviate prontamente alle località sedi di concentramento, risultanti dall'allegato n. 1 alle presenti "Norme";

b) se si tratta di *Grandi* casse mobili devono essere date "disponibili" all'Agenzia della propria circoscrizione, incaricata della ripartizione, risultante dal citato allegato n. 1.

Tale notifica dovrà avere luogo a mezzo del modulo Ci 169 all'uopo istituito.

Lo stesso mod. Ci 169 dovrà essere usato per notificare alle "Agenzie Ripartitrici" le occorrenze di casse mobili per soddisfare le richieste del pubblico.

Il Mod. Ci 169 non deve essere inviato alla Agenzia Ripartitrice quando è negativo.

2°) Le "Agenzie Ripartitrici" sono incaricate di soddisfare le richieste ricevute, disponendo l'invio da parte delle stazioni o delle Agenzie che abbiano denunziato disponibilità di casse mobili della categoria occorrente.

Le stesse "Agenzie Ripartitrici" notificheranno giornalmente all'Agenzia Principale Casse Mobili di Roma, Via XX Settembre n. 3, la situazione delle casse mobili con telegramma così concepito:

C.S. Roma Termini per Agenzia Casse Mobili INT.

"Mobilcasse eccedenti n. .... categoria....; n. .... categoria....; n. .... categoria .... ecc.

"Mobilcassa mancanti n. .... categoria ....; n. .... categoria ....; n. .... categoria .... ecc.

L'Agenzia Principale di Roma provvederà ad effetuare i relativi compensi.

Dell'arrivo di tali telegrammi la stazione di Roma Termini darà avviso telefonico all'Agenzia delle Casse Mobili INT., la quale provvederà al ritiro.

3°) E' ammesso che in casi urgenti per le richieste di casse mobili sia fatto uso del telegrafo. I relativi telegrammi saranno da considerare, a tutti gli effetti, di servizio.

RICHIESTA E FORNITURA DELLE CASSE MOBILI

Le domande di fornitura delle casse mobili debbono indicare la qualità ed il peso delle cose da spedire, la categoria della cassa mobile occorrente, la stazione destinataria del trasporto (nel caso di trasporto per l'estero, anche lo Stato a cui appartiene la stazione destinataria), il modo di spedizione e la data in cui s'intende effettuare il carico.

Le domande per fornitura di casse mobili di una certa entità e di carattere continuativo devono essere indirizzate all'Agenzia Casse Mobili dell'INT. in Roma, che adotterà i relativi provvedimenti.

Le domande per singole forniture devono essere presentate alle Agenzie di Città.

Nelle località dove non esiste l'Agenzia di Città le domande devono essere presentate alla stazione.

Le Agenzie di Città daranno tempestivo avviso per iscritto dei trasporti da effettuare con grandi casse mobili alla stazione, fornendo le indicazioni necessarie a stabilire la quantità ed il tipo dei carri occorrenti per il trasporto.

La stazione provvederà i carri necessari secondo le indicazioni ricevute.

La fornitura di carri per trasporti di grandi casse mobili deve avvenire in precedenza alle altre richieste risultanti dal regisoro M. 224.

Le richieste di casse mobili devono essere riportate sull'apposito registro Mod. Ci 172 in ordine progressivo di data al momento del loro movimento.

Nel caso in cui la stazione o l'Agenzia di Città che ha ricevuto la richiesta non sia in grado di soddisfarla con le proprie dispoibilità di casse mobili, dovrà richiedere la cassa o le casse occorrenti all'"Agenzia Ripartitrice" della propria circosrizione, servendosi del mod. Ci 169.

TRASPORTI IN CASSE MOBILI DA E PER L'ESTERO

Per quanto riguarda lo scambio e il reciproco uso delle casse mobili con l'estero vale l'istruzione allegata all'O. S. 147/1933.

TRASPORTO DELLE CASSE MOBILI SPEDITE VUOTE PER RIPARTIZIONI E PER CONCENTRAMENTO

Il trasporto delle casse mobili vuote viaggianti per ripartizione o per concentramento viene effettuato in esenzione di tasse, dietro presentazione da parte delle Agenzie di Città INT del foglio di via Mod. Ci 170 all'uopo istituito.

Nelle località non sedi di Agenzie il foglio di via verrà compilato direttamente dalle stazioni.

REGISTRAZIONE DEL MOVIMENTO DELLE CASSE MOBILI

Le Agenzie di Città e le stazioni non sedi di dette Agenzie devono registrare le casse mobili in arrivo e in partenza, tanto cariche che vuote, sull'apposito registro mod. Ci 173 seguendo le indicazioni dello stampato.

MANUTENZIONE DELLE CASSE MOBILI, DEGLI ATTREZZI DI CARICO DEI TRATTORI E DEI CARRELLI

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle casse mobili ed accessori, degli attrezzi di carico (escluse le gru fisse), dei trattori Balilla, dei carrelli e dei rimorchi viene effettuata dal Servizio Materiale e Trazione.

L'Amministrazione Ferroviaria provvede anche alla carica ed al ricambio degli accumulatori dei carrelli elevatori Stigler e Fewnig.

L'Istituto Nazionale Trasporti assume a suo carico le spese vive di esercizio inerenti al trasporto fuori della sede ferroviaria delle casse mobili cariche e vuote (autista, carburante, lubrificante ecc.).

Le Norme tecniche relative alle casse mobili risultano dall'Ordine di Servizio n. 89-1939 (Boll. Uff. n. 28 del 13 luglio 1939-XVII).

STAMPATI

I Mod. Ci 169, 170, 171, 172 e 173 indicati nel presente Ordine di Servizio sono stati già introdotti nei Magazzini Stampati.

Dato che trattasi di un servizio in corso di sviluppo, la fornitura degli stampati deve essere limitata alle stazioni ed alle Agenzie di Città presso le quali si verifichi un movimento di casse mobili di qualche entità.

Dette stazioni richiederanno i vari stampati al Magazzino della circoscrizione, per il tramite delle rispettive Sezioni Commerciali e del Traffico, le quali nell'approvare le richieste, avranno cura di limitare la fornitura degli stampati alla quantità strettamente necessaria.

Le stazioni presso le quali si verifichi saltuariamente qualche trasporto in casse mobili terranno nota del movimento di dette casse con apposite indicazioni sui registri arrivi e spedizioni in uso.

Allegato N. 1 all'O. S. n. 98 - 1939

AGENZIE RIPARTITRICI E SEDI DI CONCENTRAMENTO

1°) Per le piccole casse mobili

Torino — Milano — Genova — Venezia — Trieste — Bologna — Firenze — Roma — Ancona — Napoli — Bari — Reggio Calabria — Palermo — Catania — Cagliari — Sassari.

Ciascuna delle suddette località ha giurisdizione per le stazioni e Agenzie poste nell'ambito del Compartimento con le seguenti eccezioni:

a) le stazioni e Agenzie della tratta Sapri (incluso) Battipaglia concentreranno le casse (piccole) eccedenti e richiederanno quelle occorrenti a Napoli, anzichè a Reggio Calabria;

b) le stazioni e le agenzie della linea Fiumefreddo-Aragona Caldare-Agrigento-Margonia e tratte comprese tra tale linea di demarcazione e la Messina-Catania concentreranno le casse (piccole) eccedenti e richiederanno quelle occorrenti a *Catania*, anzichè a Palermo;

c) le stazioni e le Agenzie della Sardegna comprese nel tratto al nord di Macomer (inclusa) verso Terranova I. B.-Porto Torres concentreranno le casse (piccole) eccedenti e richiederanno quelle occorrenti a Sassari, le altre a *Cagliari*.

2°) Per le casse grandi mobili

Torino — Milano — Genova — Bologna — Firenze — Roma — Bari — Catania — Cagliari

Ciasuuna delle accennate località è sede di "Concentramento e di Ripartizione" per le stazioni e Agenzie cadenti nella circoscrizione del rispettivo Compartimento con le seguenti eccezioni:

a) *Milano* funzionerà da sede di "Concentramento" e di "Ripartizione" anche per le stazioni e le Agenzie dei Compartimentidi Venezia e di Trieste;

b) *Roma* per quelle dei Compartimenti di Ancona, Napoli e Reggio Calabria.

Per agevolare il compito delle Agenzie di Città si è indicato nel prospetto che segue, per ognuna di esse, a quale "Agenzia Ripartitrice" devono rivolgersi sia per le *piccole* casse mobili che per le *grandi* casse mobili.

SCALI FERROVIARI SEDI DI DEPOSITO DELLE CASSE MOBILI

Le Agenzie di Città, sedi di concentramento, hanno il deposito delle casse mobili presso i seguenti scali:

Agenzia di Torino a Torino Smistamento
» Milano a Milano Farini
» Genova a Genova Torralba
» Venezia a Venezia Mestre
» Trieste a Trieste Centrale
» Bologna a Bologna Centrale
» Firenze a Firenze P. Prato
» Roma a Roma S. Lorenzo
» Ancona a Ancona Centrale
» Napoli a Napoli Centrale
» Bari a Bari Centrale
» Reggio Cal. a Reggio Cal. Centrale
» Palermo a Palermo Centrale
» Catania a Catania Centrale
» Cagliari a Cagliari
» Sassari a Sassari

Le casse mobili vuote da inviare in concentramento, secondo le istruzioni contenute nelle presenti norme, dovranno pertanto essere destinate agli scali sopra indicati.

Segue: ALLEGATO 1 ALL'O. S. N. 98 - 1939-XVII.

Elenco delle Agenzie di Città con indicazione, per ciascuna di esse, delle Agenzie Ripartitrici e delle Sedi di concentramento delle Casse Mobili.

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
Abbazia Mattuglie	Trieste	—
Acireale	Catania	—
+ Acqui	Torino	Torino
Adria	Bologna	Bologna
+ Agrigento Centrale	Palermo	Catania C.le
Alassio	Genova	—
+ Alba	Torino	Torino
+ Albenga	Genova	Genova
+ Albissola Capo	Genova	Genova
+ Alessandria	Torino	Torino

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
Anagni	Roma	—
+ Ancona	Ancona	Roma
Angri	Napoli	—
Aosta	Torino	—
+ Apuania Carrara	Firenze	Firenze
+ Apuania Massa	Firenze	Firenze
+ Aquila degli Abruzzi	Ancona	Roma
Aquino Castrocielo Pontecorvo	Roma	—
+ Arenzano	Genova	Genova
+ Arezzo	Firenze	Firenze
Ariano Irpino	Napoli	—
+ Arona	Milano	Milano
Arpino	Roma	—
+ Arquata Scrivia	Genova	Genova
Ascoli Piceno	Ancona	—
Ascoli Satriano	Bari	—
+ Asti	Torino	Torino
Atri Pineto	Ancona	—
+ Augusta	Catania C.le	Catania C.le
+ Avellino	Napoli	Roma
+ Aversa	Napoli	Roma
+ Avezzano	Roma	Roma
+ Avigliana	Torino	Torino
Badia Polesine	Bologna	—
Barcellona	Catania C.le	—
+ Bari Centrale	Bari	Bari
Barlettta	Bari	Bari
+ Bassano del Grappa	Venezia	Milano
+ Belluno	Venezia	Milano

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
+ Benevento	Napoli	Roma
+ Bergamo	Mi ano	Milano
+ Bologna	Bologna	Bologna
+ Bolzano-Gries	Venezia	Milano
Bordighera	Genova	—
+ Borgomanero	Torino	Torino
+ Borgo S. Dalmazzo	Torino	Torino
+ Borgo Val di Taro	Firenze	Firenze
Bra	Torino	—
+ Brescia	Milano	Milano
Bressanone	Venezia	—
+ Brindisi	Bari	Bari
Broni	Milano	—
Brunico	Venezia	—
+ Busalla	Genova	Genova
Busche-Lentiaimel	Venezia	—
+ Busto Arsizio	Milano	Milano
+ Cagliari	Cagliari	Cagliari
Cairo Montenotte	Torino	—
+ Calalzo-Pieve di Cadore . . .	Venezia	Milano
Caltanissetta	Catania C.le	—
Camogli	Genova	—
+ Campobasso	Napoli	Roma
+ Campoligure Masone	Genova	Genova
Camucìa	Firenze	—
Canelli	Torino	—
+ Carpi	Bologna	Bologna
+ Carrara-S. Martino	Firenze	Firenze
+ Carrù	Torino	Torino

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
Casalbuttano	Milano	—
+ Casalecchio di Reno	Bologna	Bologna
+ Casale Monferrato	Torino	Torino
+ Casalmaggiore	Milano	Milano
+ Cascina	Firenze	Firenze
Caserta	Napoli	—
Cassano d'Adda	Milano	—
+ Castagnole delle Lanze	Torino	Torino
Casteggio	Milano	—
+ Castel Fiorentino	Firenze	Firenze
Castelfranco Veneto	Venezia	—
+ Castellammare di Stabia	Napoli	Roma
+ Castellazzo-Casalcermelli	Genova	Genova
+ Castelraimondo Camerino	Ancona	Roma
Castel S. Giovanni	Milano	—
+ Castelvetrano	Palermo	Catania C.le
Castiglion Fiorentino	Firenze	—
+ Catania C.le	Catania C.le	Catania C.le
+ Catanzaro Sala	Reggio C.	Roma
Cattolica S. Giovanni	Ancona	—
Cava dei Tirreni	Napoli	—
Cecina	Firenze	—
Cengio	Torino	—
Ceriale	Genova	—
Cerignola	Bari	—
Cervia	Bologna	—
+ Cesena	Bologna	Bologna
Cesenatico	Bologna	—
+ Ceva	Torino	Torino

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
+ Benevento	Napoli	Roma
+ Bergamo	Mi ano	Milano
+ Bologna	Bologna	Bologna
+ Bolzano-Gries	Venezia	Milano
Bordighera	Genova	—
+ Borgomanero	Torino	Torino
+ Borgo S. Dalmazzo	Torino	Torino
+ Borgo Val di Taro	Firenze	Firenze
Bra	Torino	—
+ Brescia	Milano	Milano
Bressanone	Venezia	—
+ Brindisi	Bari	Bari
Broni	Milano	—
Brunico	Venezia	—
+ Busalla	Genova	Genova
Busche-Lentiaimel	Venezia	—
+ Busto Arsizio	Milano	Milano
+ Cagliari	Cagliari	Cagliari
Cairo Montenotte	Torino	—
+ Calalzo-Pieve di Cadore . . .	Venezia	Milano
Caltanissetta	Catania C.le	—
Camogli	Genova	—
+ Campobasso	Napoli	Roma
+ Campoligure Masone	Genova	Genova
Camucìa	Firenze	—
Canelli	Torino	—
+ Carpi	Bologna	Bologna
+ Carrara-S. Martino	Firenze	Firenze
+ Carrù	Torino	Torino

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
Casalbuttano	Milano	—
+ Casalecchio di Reno	Bologna	Bologna
+ Casale Monferrato	Torino	Torino
+ Casalmaggiore	Milano	Milano
+ Cascina	Firenze	Firenze
Caserta	Napoli	—
Cassano d'Adda	Milano	—
+ Castagnole delle Lanze . . .	Torino	Torino
Casteggio	Milano	—
+ Castel Fiorentino	Firenze	Firenze
Castelfranco Veneto	Venezia	—
+ Castellammare di Stabia . . .	Napoli	Roma
+ Castellazzo-Casalcermelli . . .	Genova	Genova
+ Castelraimondo Camerino . .	Ancona	Roma
Castel S. Giovanni	Milano	—
+ Castelvetrano	Palermo	Catania C.le
Castiglion Fiorentino	Firenze	—
+ Catania C.le	Catania C.le	Catania C.le
+ Catanzaro Sala.	Reggio C.	Roma
Cattolica S. Giovanni	Ancona	—
Cava dei Tirreni	Napoli	—
Cecina	Firenze	—
Cengio	Torino	—
Ceriale	Genova	—
Cerignola	Bari	—
Cervia	Bologna	—
+ Cesena	Bologna	Bologna
Cesenatico	Bologna	—
+ Ceva	Torino	Torino

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
Chiaravalle	Ancona	—
+ Chiari	Milano	Milano
Chatillon	Torino	—
+ Chiavari	Genova	Genova
Chiavenna	Milano	—
+ Chieri	Torino	Torino
+ Chieti	Ancona	Roma
+ Chioggia	Bologna	Bologna
Chiusi - Bagni di Chianciano .	Firenze	—
+ Chivasso	Torino	Torino
Cittadella	Venezia	—
Civitanova Marche	Ancona	—
+ Civitavecchia	Roma	Roma
Codroipo	Venezia	—
+ Cogoleto	Genova	Genova
+ Como S. Giovanni	Milano	Milano
+ Conegliano	Venezia	Milano
+ Corigliano Calabro	Reggio Cal.	Roma
Cosenza	Reggio Cal.	—
+ Crema	Milano	Milano
+ Cremona	Milano	Milano
+ Crescentino	Torino	Torino
+ Crotone	Reggio Cal.	Roma
+ Cuneo	Torino	Torino
+ Desenzano del Garda . . .	Milano	Milano
Diano Marina	Milano	Milano
+ Domodossola	Torino	Torino
+ Dronero	Genova	—
+ Empoli	Firenze	Firenze

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
Enna	Catania C.le	—
+ Este	Bologna	Bologna
+ Fabriano	Ancona	Roma
+ Faenza	Bologna	Bologna
Falconara Marittima	Ancona	—
Fano	Ancona	—
+ Farigliano	Torino	Torino
+ Feltre	Venezia	Milano
+ Ferrara	Bologna	Bologna
Fidenza	Bologna	—
Figline	Firenze	—
+ Finale Ligure Marina	Genova	Genova
+ Firenze Campo di Marte	Firenze	Firenze
+ Firenze Porta Prato	Firenze	Firenze
+ Firenze Rifredi	Firenze	Firenze
+ Fiume Centrale	Trieste	Milano
+ Foggia	Bari	Bari
+ Foligno	Ancona	Roma
+ Forlì	Bologna	Bologna
+ Formia	Roma	Roma
+ Fornovo	Firenze	Firenze
Forte dei Marmi - Serravezza - Querceta	Firenze	—
+ Fossano	Torino	Torino
Francavilla Fontana	Bari	—
Frascati	Roma	—
+ Frosinone - Fiuggi	Roma	Roma
+ Gallarate	Milano	Milano

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
+ Garessio	Torino	Torino
+ Genova Bolzaneto	Genova	Genova
Genova - Borzoli	Genova	—
+ Genova - Brignole	Genova	Genova
Genova - Cornigliano	Genova	—
+ Genova - Nervi	Genova	Genova
+ Genova - Pegli	Genova	Genova
+ Genova Pontedecimo	Genova	Genova
+ Genova Quinto al Mare . . .	Genova	Genova
+ Genova Rivarolo	Genova	Genova
+ Genova Sampierdarena . . .	Genova	Genova
+ Genova Sestri P.	Genova	Genova
+ Genova Voltri	Genova	Genova
+ Giarre Riposto	Catania C.le	Catania C.le
+ Gioia del Colle	Bari	Bari
Giulianova	Ancona	—
Gonzaga - Reggiolo	Bologna	—
+ Gorizia Centrale	Trieste	Milano
Gorizia Montesanto	Trieste	—
Grado	Venezia	—
+ Grosseto	Firenze	Firenze
+ Imola	Bologna	Bologna
Imperia Oneglia	Genova	—
+ Imperia P. Maurizio	Genova	Genova
+ Ivrea	Torino	Torino
+ Jesi	Ancona	Roma
+ La Spezia Centrale	Firenze	Firenze
Latisana Lignano	Trieste	—
+ Lavagna	Genova	Genova

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di compartimento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
Lecce	Bari	—
+ Lecco	Milano	Milano
+ Legnago	Bologna	Bologna
+ Legnano	Milano	Milano
+ Levanto	Genova	Genova
Littoria	Roma	—
+ Livorno Centrale	Firenze	Firenze
Livorno Ferraris	Torino	—
Loano	Genova	—
+ Lodi	Milano	Milano
Lonigo	Venezia	—
+ Loreo	Bologna	Bologna
+ Lucca	Firenze	Firenze
Lucera	Bari	—
Lugo	Bologna	—
+ Luino	Milano	Milano
Macerata	Ancona	—
+ Manfredonia	Bari	Bari
+ Mantova	Bologna	Bologna
Marsala	Palermo	—
Massalombarda	Bologna	—
Melfi	Bari	—
+ Merano	Venezia	Milano
+ Messina Centrale	Catania C.le	Catania C.le
+ Milano Farini	Milano	Milano
Milazzo	Catania C.le	—
+ Mirandola	Bologna	Bologna
+ Modena	Bologna	Bologna
Modica	Catania C.le	—

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
Molare	Genova	—
+ Molfetta	Bari	Bari
+ Mombaruzzo	Torino	Torino
+ Moncalieri	Torino	Torino
+ Moncalvo	Torino	Torino
+ Mondovì	Torino	Torino
+ Monselice	Bologna	Bologna
+ Montagnana	Bologna	Bologna
+ Monte Amiata	Firenze	Firenze
Montecatini Terme - M.	Firenze	—
Montepulciano	Firenze	—
Montevaschi	Firenze	—
+ Monza	Milano	Milano
+ Mortara	Torino	Torino
+ Napoli Centrale	Napoli	Roma
+ Nettuno	Roma	Roma
Nizza Monferrato	Torino	—
+ Novara	Torino	Torino
Novi Ligure	Genova	—
+ Omegna - Crisinallo	Torino	Torino
+ Ormea	Torino	Torino
+ Orte	Roma	Roma
Orvieto	Roma	—
Osimo Castel F.	Ancona	—
+ Ospedaletti Ligure	Genova	Genova
Ostiglia	Bologna	—
+ Ovada	Genova	Genova
+ Padova	Venezia	Milano
+ Palermo Centrale	Palermo	Catania C.le

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
Palermo Lolli	Palermo	—
Palermo Marittima	Palermo	—
Palmanova	Trieste	—
Palombara Marcellina	Roma	—
+ Parma	Bologna	Bologna
+ Pavia	Milano	Milano
Pergola	Ancona	—
+ Perugia	Ancona	Roma
Pesaro	Ancona	—
Pescara Centrale	Ancona	—
+ Pescara P. Nuova	Ancona	Roma
+ Peschiera	Milano	Milano
Pescia	Firenze	—
+ Piacenza	Bologna	Bologna
+ Pietraligure	Genova	Genova
+ Pietrasanta	Firenze	Firenze
+ Pinerolo	Torino	Torino
Piombino	Firenze	—
+ Pisa C.le	Firenze	Firenze
+ Pisa S. Rossore	Firenze	Firenze
+ Pistoia	Firenze	Firenze
Poggibonsi S. Gimignano	Firenze	—
+ Poggio Mirteto	Roma	Roma
+ Poggio Rusco	Bologna	Bologna
+ Pola	Trieste	Milano
Pontecurone	Milano	—
+ Pontedera B. di Casciana	Firenze	Firenze
+ Pontremoli	Firenze	Firenze
+ Pordenone	Venezia	Milano

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
+ Portogruaro	Trieste	Milano
Porto Recanati	Ancona	—
Porto S. Giorgio	Ancona	—
Postumia Grotte	Trieste	—
+ Potenza Inferiore	Bari	Bari
Potenza Superiore	Bari	—
+ Prato	Firenze	Firenze
Ragusa	Catania C.le	—
+ Rapallo	Genova	Genova
Ravenna	Bologna	—
+ Recco	Genova	Genova
+ Reggio Calabria C.le	Reggio Cal.	Roma
+ Reggio Emilia	Bologna	Bologna
+ Revere Scalo	Bologna	Bologna
+ Rho	Milano	Milano
Riccione	Ancona	—
Rieti	Ancona	—
+ Rimini	Bologna	Bologna
Rionero Atella - Ripacandida	Bari	—
Riva Trigoso	Genova	—
Roccastrada	Firenze	—
Romano	Milano	—
+ Roma Ostiense	Roma	Roma
+ Roma S. Lorenzo	Roma	Roma
Roma S. Pietro	Roma	—
+ Roma Trastevere	Roma	Roma
Roma Tuscolana	Roma	—
Ronco	Genova	—
+ Rovereto	Venezia	Milano

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
+ Rovigo	Bologna	Bologna
Russi	Bologna	—
+ Salerno	Napoli	Roma
Saliceto	Torino	—
+ Saluzzo	Torino	Torino
S Elpidio a Mare	Ancona	—
+ Salsomaggiore	Bologna	Bologna
S. Felice sul Panaro	Bologna	—
+ S. Giuseppe di Cairo	Torino	Torino
+ S. Margherita Ligure	Genova	Genova
S. Benedetto del Tronto	Ancona	—
S. Giovanni in Persiceto	Bologna	—
+ San Remo	Genova	Genova
+ S. Severo	Bari	Bari
S Vincent	Torino	—
S Vito dei Normanni	Bari	—
+ Sarzana	Firenze	Firenze
+ Sassari	Sassari	Cagliari
+ Savigliano	Torino	Torino
+ Savona Letimbro	Torino	Torino
+ Schio	Venezia	Milano
Sedico Bribano	Venezia	—
Seregno	Milano	—
Serravalle Libarna	Genova	—
+ Sesto Calende	Milano	Milano
Sesto Fiorentino	Firenze	—
+ Sesto S. Giovanni	Milano	Milano
+ Sestri Levante	Genova	Genova
Sezze Romano	Roma	—

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
+ Siena	Firenze	Firenze
Signa	Firenze	—
Sinalunga	Firenze	—
Siracusa	Catania C.le	—
Sondrio	Milano	—
Sora	Roma	—
+ Soresina	Milano	Milano
Soverato	Reggio Cal.	—
Spigno	Torino	—
Spinazzola	Bari	—
+ Spoleto	Ancona	Ro[illegible]
Spotorno	Genova	—
Stradella	Milano	—
Strevi	Torino	—
Sulmona	Roma	—
+ Susa	Torino	Torino
+ Taggia	Genova	Genova —
Taormina - Giardini	Catania C.le	—
+ Taranto	Bari	Bari
Tarvisio C.le	Trieste	—
Tarvisio Città	Trieste	—
Teramo	Ancona	—
Termini Imerese	Palermo	—
+ Terni	Ancona	Roma
+ Thiene	Venezia	Milano
Tivoli	Roma	—
+ Tolentino	Ancona	Roma
+ Torino Dora	Torino	Torino
+ Torino P. Nuova	Torino	Torino

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
+ Torino P. Susa	Torino	Torino
+ Torino Smistamento	Torino	Torino
+ Torino Vanchiglia	Torino	Torino
Torre Annunziata Città . . .	Napoli	—
Torre Annunziata Marittima .	Napoli	—
Torrenieri	Firenze	—
+ Tortona	Milano	Milano
+ Trani	Bari	Bari
+ Trapani	Palermo	Catania C.le
+ Trecate	Torino	Torino
Trento	Venezia	—
Treviglio	Milano	—
+ Treviso	Venezia	Milano
Trieste Campo Marzio loco . .	Trieste	—
+ Trieste C.le	Trieste	Milano
+ Udine	Trieste	Milano
+ Ulzio-Claviere-Sestriere . . .	Torino	Torino
Urbino	Ancona	—
+ Vado Ligure	Genova	Genova
+ Valenza	Torino	Torino
+ Varallo Sesia	Torino	Torino
Varazze	Genova	—
+ Varese	Milano	Milano
Velletri	Roma	—
Venezia Mestre	Venezia	—
Venezia S. Lucia	Venezia	—
+ Venezia Scomenzera	Venezia	Milano
+ Ventimiglia Stazione	Genova	Genova
+ Vercelli	Torino	Torino

AGENZIE DI CITTÀ	Agenzie Ripartitrici e Sedi di concentramento delle Casse Mobili	
	Piccole	Grandi
Verolanova	Milano	—
+ Verona P. Nuova	Venezia	Milano
+ Verona P. Vescovo	Venezia	Milano
Vetralla	Roma	—
Viareggio.	Firenze	—
+ Vicenza	Venezia	Milano
+ Vigevano	Torino	Torino
Viterbo P. Fiorentina	Roma	—
+ Viterbo P. Romana	Roma	Roma
Vittorio Veneto	Venezia	—
+ Voghera	Milano	Milano
Volterra	Firenze	—

N. — Le Agenzie di Città contrassegnate da una crocetta hanno lo Scalo ferroviario fornito di grue della portata di almeno 6 tonnellate.

Ordine di servizio n. 99.

Istituzione della fermata di Monte Melino.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con decreto N. 1355 del 14 dicembre 1933-XII, dal giorno 1° agosto 1939-XVII verrà aperta all'esercizio la fermata impresenziata di MONTE MELINO, ubicata al km. 55 + 423 della linea Foligno-Terontola, e più precisamente fra le stazioni di Ellera-Corciano e Magione, dalle quali dista, rispettivamente, km. 5 + 806 e km. 5 + 460.

Detta fermata sarà servita solo da corse di automotrici e verrà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105-1932-X e nel punto *c*) dell'O. S. n. 158/1935-XIII.

La fermata di cui trattasi dipenderà dal I Riparto Commerciale e del Traffico di Ancona e dal 3° Riparto Movimento di Filigno.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre publicazioni di servizio interessate .

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 e 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 99 - 1939-XVII

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO

A pag. 17 nella sede opportuna inserire:

MONTE MELINO LB/A 105.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE VALEVOLI PER LA TASSAZIONE DEI TRASPORTI VIAGGIATORI, BAGAGLI E MERCI.

Le stazioni della linea Roma-Ancona e diramazioni, Roma Tiburtina-Roma S. Lorenzo e Foligno-Terontola, rileveranno la distanza per MONTE MELINO dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio relativo alla parte II del Prontuario Generale.

Tutte le altre stazioni della Rete formeranno la distanza per MONTE MELINO aggiungendo km. 27 a quella indicata per Terontola, km. 113 a quella indicata per Fabriano, km. 110 a quella indicata per Terni, km. 139 a quella indicata per Orte e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

All'indice alfabetico del prontuario stesso si dovrà inserire nella sede opportuna il nome di « Monte Melino » con il numero della pagina e il numero progressivo.

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 99 - 1939-XVII.

PARTE II

Tavola polimetrica 92 (*linea Roma-Ancona e diramazioni*)

Roma Termini	km.	222
Roma S. Lorenzo	»	219
Roma Tiburtina	»	217
Sette Bagni	»	206
Monterontondo Mentana	»	196
Fara Sabina Montelibretti	»	185
Poggio Mirteto	»	173
Stimigliano	»	165
Civita Castellana M.	»	152
Gallese Teverina	»	148
Orte	»	139
Nera Montoro	»	130
Narni Amelia	»	123
Terni	»	110
Giuncano	»	98
Baiano di Spoleto	»	88
Morgnano S. Angelo	»	83
Sopleto	»	81
S. Giacomo di Spoleto	»	75
Campello sul Clitunno	»	71
Trevi	»	65
Foligno	»	56
Spello	»	51
Cannara	»	46
Assisi	»	40
Bastia	»	37
Ospedalicchio	»	33
Perugia Aeroporto	»	31
Perugia Ponte S. Giovanni	»	28
Perugia	»	16

Ellera Corciano	km.	6
Monte Melino	»	—
Magione	»	6
Torricella	»	9
Passignano sul T.	»	15
Tuoro	»	20
Terontola	»	27
Scanzano Belfiore	»	60
Pieve Fanonica	»	65
Valtopina	»	69
Nocera Umbra	»	75
Caifana	»	85
Gualdo Tadino	»	92
Fossato	»	98
Fabriano		113
Albacina	»	122
Genga Arcevia	»	129
Serra S. Quirico	»	136
Castelplanio Cupramontana	»	143
Montecarotto Castelbellino	»	149
Iesi	»	157
Chiaravalle	»	168
Castelferretti	»	171
Falconara M.	»	175
Palombina	»	179
Ancona	»	184
Ancona Marittima Scalo di Molo Sud	»	186
Ancona Marittima Scalo di Molo Nord	»	187

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
								Merci					Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	G. V.	P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Monte Melino ● . . .	IV	92	Foligno-Terontola	Ancona	Perugia	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE — *GRUPPO* **A**						*GRUPPO* **B**				*GRUPPO* **C**				*GRUPPO* **D**				*RUPPO* **E**			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Monte Melino ● .	IV	394	498	494	488	486	426	386	415	393	417	279	310	227	230	489	221	274	402	526	716	724	943
PARTE IV																							
Monte Melino ● .	IV	394	465	461	455	453	393	369	398	360	400	246	293	227	230	489	221	274	402	509	708	727	904
		181.118 72.165	23.275 8.165	40.275 72.165	23·275 72.165	40.275 8.165	275.8 165	23.275 72.165	275.8 165	256.275 8.165	110.275 865 *84·275* *165*	275.72 165	275.8 165	72 165	72 165	121·3 74	165	164.74	121.3 74	241 165	101.241 135.165	15.121 3	241.108 165

Ordine di servizio n. 100.

Modificazione all'Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

Il punto 6 dell'art. 4 (pag. 53) dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive viene modificato come segue:

6. — *Mezzi di trasporto.* — Il trasporto delle *merci del gruppo* I si fa di regola in carri scoperti con copertone.

Per le *damigiane* vuote che hanno contenuto liquidi corrosivi le quali, in quanto sono imbottite o rivestite di paglia, erba palustre e simili, si considerano come merci della categoria 4ª gruppo I, il trasporto deve essere fatto in carri scoperti senza copertone.

Le materie combustibili intrise di zolfo, di resina od altre.....

Omissis

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55 e 58.

Errata - corrige.

Nell'ordine di servizio N. 89 — B. U. n. 28/1939-XVII — (*Norme per il carico, trasporto e scarico delle casse mobili*) apportare le seguenti modificazioni:

pag. 215 alla 12ª riga sostituire le parole «...non maggiore di m³...» con «...non maggiore di 3 m³...».

alla settultima riga aggiungere alla parola: contrassegno, l'indicazione |_| o | ⚡ |.

pag. 218 nell'elenco delle casse mobili sostituire nella colonna «categoria» il numero 6 (della nona riga) col numero 62;

nello stesso elenco rettificare come segue le penultime tre righe:

Piccole casse mobili - Tutte chiuse	A/11	1000	» 110.000 a 110.999
		98	» 111.101 a 111.198
		2	» 111.001 a 111.002

pag. 222 alla 33ª riga, invece di «520, 402», mettere «52 o 402».

pag. 224 sopprimere le parole: «(fig. 1 della Tav. VIII)» al nono rigo e «(fig. 2 della Tav. VIII» al 13° e 14° rigo e sostituire il terzultimo rigo come segue: «N. 98 del 1939-XVII».

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 101.

Modificazioni al Regolamento sui segnali, al Regolamento per la circolazione dei treni, all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni ed all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive.

S. E. il Ministro con Decreto 22 giugno 1939-XVII N. 3562 ha approvato le seguenti modificazioni all'articolo 4 del Regolamento sui segnali ed all'articolo 14 (comma 20) del Regolamento per la circolazione di treni, riguardanti il nuovo sistema di licenziamento dei treni a mezzo della paletta di comando.

REGOLAMENTO SUI SEGNALI

Art. 4.

Comma 1. — L'ordine di partenza ai treni viene dato dal dirigente il movimento a mezzo della paletta di comando.

La paletta di comando consiste in un dischetto montato su apposito bastone, avente una faccia dipinta in verde con un disco centrale bianco e l'altra dipinta in grigio.

Al centro della faccia dipinta in verde e bianco può aversi una lampadina elettrica per proiettare luce verde.

Comma 2. — Il dirigente deve avvisare il personale di macchina e di scorta, quando, per ragioni di circolazione, il treno debba partire in ritardo, oppure aumentare o ridurre la sosta d'orario.

Comma 3. — Nella imminenza della partenza e nelle stazioni provviste di segnale di partenza dopo che questo sia stato disposto a via libera il personale di macchina deve affacciarsi dalla parte dalla quale si effettua il servizio e rivolgere la propria attenzione verso il dirigente del movimento. E' dispensato dall'affacciarsi il personale di condotta degli elettrotreni, elettromotrici, automotrici ed altri mezzi analoghi.

Comma 4. — Il personale di scorta, compreso il capotreno, dovrà di propria iniziativa provvedere a tutto quanto è di sua spettanza perchè il treno sia pronto a partire all'ora stabilita. Indi rivolgerà la propria attenzione verso il dirigente e gli darà il segnale di « pronti » appena il dirigente si sia portato nella posizione opportuna per dare la partenza e si volga verso il personale di scorta al treno.

Il dirigente, se il personale del treno ritarda a dare il pronti, deve sollecitarlo mediante il fischietto a trillo.

Comma 5. — Il segnale di « pronti » viene dato alzando il braccio di giorno e la lanterna a luce bianca di notte e muovendoli lentamente in senso trasversale. Il segnale deve essere dato progressivamente cominciando dagli agenti più lontani dal dirigente. Ciascun agente appena scorge il segnale dell'agente che precede deve ripeterlo verso il dirigente.

Comma 6. — Il dirigente, avuto il « pronti » da tutti gli agenti di scorta ed accertatosi che nulla si opponga alla partenza del treno, si metterà in condizioni di essere visto chiaramente dal personale di macchina e alzerà la paletta col braccio teso in alto rivolgendo verso la locomotiva la faccia verde e bianca del disco e accendendo, di notte, la lampadina a luce verde. In particolare, quando si tratti di elettrotreni, elettromotrici, automotrici od altri mezzi analoghi, il dirigente, per ordinare la partenza, dovrà portarsi alla testa del treno e rivolgersi verso il conducente.

Comma 7. — Quando vi fossero in partenza da binari attigui più treni e non esistessero segnali fissi di partenza distinti per binario, il dirigente dovrà portarsi presso la locomotiva del treno che intende licenziare, ponendosi in posizione tale da evitare che il segnale con la paletta possa essere erroneamente interpretato quale ordine di partenza dagli altri treni.

Comma 8. — Nelle stazioni disabilitate, nelle assuntorie, nelle fermate ed ogni qualvolta la partenza debba essere ordinata dal Capo treno, questi vi provvederà, dopo eseguiti i necessari accertamenti e ricevuto il « pronti », esponendo dal bagagliaio il segnale verde (bandiera o lanterna) e movendolo, se occorre, due o tre volte verticalmente dall'alto in basso.

Quando il Capo treno presta servizio sullo stesso veicolo occupato dal macchinista l'ordine di partenza sarà dato a voce.

Comma 9. — Con speciali disposizioni, anche nelle stazioni e fermate dove sia in servizio un dirigente, potrà essere autorizzato il Capo treno a dare la partenza di sua iniziativa, purchè siano soddisfatte le condizioni di cui al Regolamento per la circolazione dei treni.

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

Art. 14.

Comma 20. — Nei casi in cui non sia stato possibile far preavvisare un treno di non effettuare una fermata, il dirigente non farà esporre il segnale a mano d'arresto ma ordinerà al macchinista mediante la paletta di comando, la ripresa della corsa prima del completo arresto del treno. Il dirigente però prima di fare il segnale al macchinista dovrà accertarsi che il capo treno non abbia comunicazioni da fargli.

Se la stazione è provvista di semaforo di partenza preceduto da quello di avviso farà trovare detti segnali a via libera.

Inoltre nel Registro delle Disposizioni di massima di ciascuna stazione dovrà essere inserita la seguente norma:

La paletta di comando deve essere custodita dal Dirigente in modo da evitare che possa essere indebitamente utilizzata.

In dipendenza delle modificazioni di cui sopra, nell'ultima parte del primo capoverso del comma 1 dell'art. 23 R. S. dovranno sostituirsi le parole « di cornetta » con le altre « di fischietto a trillo ».

Inoltre dovranno apportarsi le seguenti modificazioni agli articoli 15 (comma 2) e 22 (comma 1, 2 e 3) dell'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni ed agli articoli 27 (comma 2), 28 (comma 10 e 14) e 39 (comma 10) dell'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive.

ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI

Art. 15.

Comma 2. — Avvicinandosi l'ora di partenza, il personale di scorta deve chiudere sollecitamente gli sportelli, preventivamente, se occorre, i viaggiatori come è detto all'art. 13/c); ciò fatto ed assicuratosi che gli sportelli sono

tutti chiusi e che comunque non vi sono ostacoli, deve portarsi di fianco al proprio posto e dare il segnale di « pronti » come è prescritto dal Regolamento sui segnali.

Art. 22.

Comma 1. — Il capo treno, oltre all'osservare le norme prescritte dai Regolamenti per la circolazione dei treni e sui segnali, prima di dare il « pronti » per la partenza deve assicurarsi:

. . . .

Omissis

Comma 2. — Accertatosi che tutto è regolare, il capo treno darà il segnale di « pronti » al dirigente con le modalità stabilite dal Regolamento sui segnali.

Comma 3. — Come è prescritto dal Regolamento per la circolazione dei treni, il Dirigente che non abbia potuto far preavvisare un treno di non effettuare la fermata può ordinare al macchinista la ripresa della corsa anche prima del completo arresto del treno. Ciò però è subordinato alla condizione che il capo treno, non avendo comunicazioni da fare, dia tempestivamente al dirigente il segnale di "pronti" dopo avere accertato che dalla stazione non è stato esposto segnale di arresto a mano o che il segnale di partenza è a via libera.

ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE

Art. 27.

Comma 2. — Nell'imminenza della partenza del treno e, nelle stazioni non provviste di segnale di partenza, dopo che questo sia stato disposto a via libera, il macchinista deve affacciarsi dalla parte dalla quale si svolge il servizio e rivolgere la propria attenzione al dirigente del movimento. Egli non deve poi mettere in moto il treno per partire se non è sicuro che sia stato dato dal dirigente il segnale di partenza.

L'obbligo di affacciarsi nell'imminenza della partenza del treno non riguarda i conducenti degli elettrotreni degli autotreni e delle elettromotrici od altri mezzi analoghi.

Per questi mezzi il dirigente si porterà, per dare il segnale di partenza con la paletta, alla testa del treno in modo che i conducenti possano scorgere il segnale senza abbandonare il posto di guida.

Art. 28.

Comma 10. — Scorgendo un segnale *di attenzione* precedente un segnale fisso di protezione il macchinista deve moderare la velocità del treno e non riprenderla se non dopo essersi accertato che il successivo segnale fisso sia disposto a via libera.

Comma 14. — Quando un treno è stato fermato al segnale fisso di protezione di una stazione, il macchinista, dopo che il segnale sia stato disposto a via libera e dopo veduto il segnale di partenza fatto dal capo treno deve procedere fino in stazione in modo da potersi arrestare avanti a qualsiasi segnale d'arresto, e ciò anche per le stazioni in cui il treno normalmente non fermi.

Art. 39.

Comma 10. — Nei casi in cui non sia stato possibile far preavvisare un treno di non effettuare una fermata, il dirigente non farà esporre il segnale a mano d'arresto, ma ordinerà al macchinista, mediante la paletta di comando, la ripresa della corsa prima del completo arresto del treno.

Il dirigente però prima di fare il segnale al macchinista dovrà accertarsi che il capo treno non abbia comunicazioni da fargli.

Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono, a partire dal 20 agosto p. v., le norme provvisorie emanate con O. S. 124, 1938. Dalla stessa data il nuovo sistema di licenziamento dei treni a mezzo della paletta di comando, in esperimento sulle linee Genova-Ventimiglia e Bologna-Milano, viene, sulle linee stesse, reso definitivo.

Con successivi ordini di servizio veranno date disposizioni per la graduale estensione del provvedimento alle altre linee della Rete.

Gli agenti che ricevono il presente ordine di servizio dovranno rilasciare al proprio Superiore immediato regolare ricevuta da conservarsi nella pratica personale degli agenti stessi.

Le Sezioni dell'Esercizio dovranno assicurarsi che tutti gli agenti interessati siano in possesso di un esemplare dell'Ordine di Servizio e che abbiano preso piena ed esatta conoscenza delle norme in esso contenute.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 54, 55 e 57.

Ordine di servizio n. 102.

Facilitazioni per l'uso dei carri a sagoma inglese.

Ai trasporti di frutta fresca e formaggi diretti in Inghilterra, è stata accordata, per il periodo dal 1. maggio al 31 dicembre 1939, la riduzione del 50 % dei diritti speciali di L. 170 e di L. 200, per l'uso, rispettivamente, dei carri ordinari e di quelli refrigeranti e isotermici, a sagoma inglese, di cui al punto 2, § 11, dell'Ordine di Servizio N. 82/1939.

La facilitazione suindicata si applica soltanto alle spedizioni per le quali il carro a sagoma inglese sia utilizzato sull'intero percorso.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 e 37.

Circolare n. 19.

Prezzi del vestiario uniforme della Milizia Ferroviaria – Contributi e trattenute individuali mensili.

A seguito della circolare n. 8 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 2 marzo 1939-XVII), si avverte che, a decorrere dal 1° luglio 1939 e fino a nuovo avviso, i prezzi del vestiario uniforme per gli agenti appartenenti alla Milizia Ferroviaria, da addebitare sui conti correnti individuali (Mod. R. 85-*bis*) per le forniture dirette o indirette sono i seguenti:

UFFICIALI

Giubba di stoffa grigio verde, confezionata	L.	395
Pantaloni corti di stoffa grigio verde, confezionati	»	120
Pantaloni lunghi di stoffa grigio verde, confezionati	»	135
Cappotto di servizio, confezionato	»	500
Cappotto di panno speciale per grande uniforme, confezionato . .	»	575
Impermeabile	»	200
Oggetti accessori, a corpo	»	450

MARESCIALLI

Giubba di panno speciale grigio verde, confezionata	L.	385
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati	»	110
Cappotto di servizio, confezionato	»	490
Cappotto di panno speciale per grande uniforme, confezionato . .	»	565
Impermeabile gommato	»	200
Oggetti accessori, a corpo	»	400

PRIMI CAPI E CAPI SQUADRA

Giubba di panno speciale grigio verde, confezionata	L.	248
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati	»	131
Giubba di tela confezionata per uniforme estiva	»	66
Pantaloni di tela confezionati per uniforme estiva	»	37
Cappotto di panno, confezionato	»	470
Impermeabile gommato	»	200
Camicia nera con cravatta	»	22
Copricapo di panno speciale, con trofeo, per sottufficiali	»	41
Copricapo per uniforme estiva	»	25
Gambali di cuoio nero (il paio)	»	45
Zainetto di tela impermeabile grigio verde	»	30
Bandoliera con fondina e correggiuola	»	38
Borsa di pelle nera	»	100
Guanti di pelle	»	12
Foderina impermeabile per copricapo	»	5
Oggetti accessori, a corpo	»	15

GRADUATI DI TRUPPA E CAMICIE NERE

Giubba di panno grigio verde, confezionata	L.	184
Pantaloni di panno grigio verde, confezionati	»	94
Giubba di tela grigia, confezionata	»	66
Pantaloni di tela grigia, confezionati	»	37
Cappotto di panno, confezionato	»	441
Impermeabile gommato	»	200
Camicia nera con cravatta	»	22
Copricapo di panno, per truppa, senza fregio	»	26
Copricapo per uniforme estiva	»	25
Gambali di cuoio nero (il paio)	»	45
Zainetto di tela impermeabile grigio verde	»	30
Bandoliera con fondina e correggiuola	»	36
Borsa di pelle nera	»	100
Guanti di pelle	»	12
Foderina impermeabile per copricapo	»	5
Oggetti accessori, a corpo	»	10

Dalla data suddetta i contributi e le trattenute mensili da registrare sui menzionati conti correnti individuali sono seguenti:

CONTRIBUTI MENSILI

Ufficiali, Marescialli, Primi Capi Squadra e Capi Squadra, Graduati e Camicie Nere in servizio	L.	43,25
Ufficiali, Marescialli, Primi Capi Squadra e Capi Squadra, Graduati e Camicie Nere in congedo	»	5,25

TRATTENUTE NORMALI MENSILI

Ufficiali	in servizio	L.	52,55
	in congedo	»	20,70
Marescialli	in servizio	»	47,60
	in congedo	»	13,65
Primi Capi Squadra e Capi Squadra	in servizio	»	32,65
	in congedo	»	12,80
Graduati e Camicie Nere	in servizio	»	25,40
	in congedo	»	10,70

I contributi sopra indicati ed i rimborsi per l'acquisto diretto di oggetti di vestiario e di corredo, sono esenti dalle riduzioni di cui ai RR. DD. Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Agli effetti della contabilizzazione dei contributi e delle trattenute gli agenti appartenenti alla M. F. della categoria « in congedo » che siano stati comandati in servizio saltuario di Milizia, sono assoggettati alla trattenuta

mensile prevista per i pari grado in servizio continuativo, oppure a quella prevista per la categoria in congedo a seconda che abbiano prestato nel mese 10 o più giorni o meno di 10 giorni di servizio effettivo di Milizia.

I conguagli tra le vecchie e le nuove trattenute dovranno essere contabilizzati immediatamente e calcolati dal 1° luglio 1939-XVII.

Il credito massimo individuale concesso dall'Amministrazione per la fornitura del completo corredo agli appartenenti alla Milizia Ferroviaria, dovrà essere contenuto, fino a nuovo avviso, nei seguenti limiti:

Ufficiali	in	servizio	L.	3400	in	congedo	L.	2350
Marescialli	»	»	»	3100	»	»	»	1550
Primi Capi Sq. e Capi Squadra	»	»	»	1950	»	»	»	1350
Graduati e Camicie Nere	»	»	»	1700	»	»	»	1200

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 103.

Apertura all'esercizio della fermata " Borgata XXVIII Ottobre ".

Come da Circolare n. 41-1939 del Compartimento di Roma ed in applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni col Decreto 14 novembre 1933-XII n. 1355, dal giorno 3 luglio 1939-XVII è stata aperta all'esercizio la fermata impresenziata "Borgata XXVII Ottobre" al Km. 63 + 600 della linea Roma-Grosseto, tra le stazioni di Santa Severa e Santa Marinella e più precisamente tra la stazione di Santa Severa ed il Posto di Blocco intermedio n. 20. Tale fermata, che cesserà di funzionare il 15 ottobre p. v., dista km. 1 + 298 da S. Severa e km. 8 + 179 da S. Marinella, ed è abilitata al servizio viaggiatori che si svolgerà con le norme e modalità contenute nell'O. S. n. 105-1932-X e nel punto c) dell'O.S. n. 158-1935-XIII.

La fermata, sprovvista di segnali di protezione, è compresa nella giurisdizione del V Riparto Movimento e del II Riparto Commerciale e del Traffico, con sede a Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O.S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di Servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 103 - 1939-XVII.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di Controllo.

Nell'interno, linea Pisa Roma, fra i nomi di S. Severa e Furbara inserire " Borgata XXVIII Ottobre " e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea — Pisa Roma — di cui la tavola polimetrica N. 86-B la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio; Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo, Km. 1 a quella indicata per S. Severa, Km. 18 a quella indicata per Civitavecchia, Km. 136 a quella indicata per Montepescali e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'Indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome della fermata "Borgata XXVIII Ottobre" con il numero della pagina e il numero progressivo.

Prefazione generale all'Orario generale di Servizio — Parte I — (edizione febbraio 1936-XIV), a pag. 16, fra Bordighera e Borghetto Parmense, inserire in carattere corsivo "Borgata XXVIII Ottobre" LB/R./112.

PARTE II

Stazione		km
Pisa C. e Pisa San Rossore	km.	269 273
Tombolo	»	274 264
Bivio Calambrone	»	268 257
Livorno S. Marco	»	270 260
Livorno Marittima	»	273 262
Livorno Centrale	»	253
Ardenza	»	249
Antignano	»	247
Quercianella Sonnino	»	241
Castiglioncello	»	233
Rosignano	»	230
Stagno	»	265 260
Guasticce	»	261
Vicarello	»	257
Colle Salvetti	»	254
Fauglia	»	249
Orciano	»	242
Santa Luce	»	235
Castellina Marittima	»	231
Vada	»	225
Cecina	»	219
Riparbella	»	227
Casino di Terra	»	235
Ponte Ginori	»	242
Saline di Volterra P.ce	»	248
Volterra	»	265
Bibbona Casale	»	213
Bolgheri	»	211
Castagneto Carducci	»	202
S. Vincenzo	»	194
Campiglia Marittima	»	184
Populonia	»	189
Portovecchio Piombino	km.	197
Piombino	»	198
Vignale Riotorto	»	175
Follonica	»	167
Scarlino	»	160
Gavorrano	»	152
Giuncarico	»	144
Montepescali	»	136
Grosseto	»	125
Rispescia	»	118
Alberese	»	110
Talamone	»	101
Albinia	»	93
Orbetello	»	87
Capalbio	»	75
Chiarone	»	68
Montalto di Castro	»	53
Tarquinia	»	37
Civitavecchia	»	18
Civitavecchia M.ma	»	20
S. Marinella	»	9
S. Severa	»	2
Borgata XXVIII ottobre	»	—
Furbara	»	7
Cerveteri Ladispoli	»	14
Palo Cerveteri	»	16
Palidoro	»	23
Maccarese Fregene	»	30
Ponte Galeria	»	42
Porto	»	50
Fiumicino	»	53
Fiumicino Porto Canale	»	53
Magliana	»	50
Roma, Trastevere	»	56
Roma Ostiense	»	57
Roma Tuscolana	»	60
Roma Termini	»	64

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1939-XVII)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Borgata XXVIII Ottobre ● (1)	IV	86^{B}-86^{C}	Pisa-Roma	Roma	Roma	V^{4}	B_{4}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Aperta all'esercizio dal 3 luglio al 15 ottobre.

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE — GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P.N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Borgata XXVIII Ottobre ⊛	IV	434	554	550	545	543	483	558	587	549	589	435	482	296	272	444	64	236	392	369	569	612	786
PARTE IV																							
Borgata XXVIII Ottobre ⊛	IV	438	558	554	549	547	487	557	586	548	588	434	481	299	275	435	64	236	392	352	551	594	747
		198	207. 198	207. 198	200 148. 198	40. 207 198	207. 198	23 275 72. 108	275 108	256. 275 8. 108	110. 275	275 72. 108	275. 8 108	198	198	42 157 211. 135	—	135	114. 135	241	101. 241 135	18 241 135	241

Ordine di servizio n. 104.

Apertura all'esercizio del nuovo scalo ferroviario marittimo di "LIVORNO PORTO NUOVO ed al cambiamento di denominazione della stazione di LIVORNO MARITTIMA.

Dalle ore zero del giorno 15 agosto 1939-XVII verranno attivati all'esercizio gli impianti ferroviari facenti parte del 1° gruppo di impianti per l'arredamento ferroviario del nuovo scalo ferroviario marittimo di Livorno.

Detto nuovo scalo assumerà la denominazione di: "LIVORNO PORTO NUOVO".

Dalla stessa data la stazione di Livorno Marittima assumerà la nuova denominazione di: "*Livorno Porto Vecchio*".

Gli impianti del nuovo scalo di LIVORNO PORTO NUOVO sono costituiti:

— da un fascio di sette binari della lunghezza utile complessiva di m. 2540 ubicato fra il Bivio Ugione ed il Bivio Calambrone della linea Pisa-Livorno S. Marco, per deposito di carri;

— da un altro fascio di sette binari, della lunghezza utile complessiva di m. 3180, situato nel nuovo scalo marittimo e destinato al ricevimento, smistamento, riordino e partenza delle tradotte;

— dai binari di accosto alle calate ed ai costruendi magazzini e capannoni, nonchè dai binari per il carico e lo scarico diretto, del complessivo sviluppo utile di m. 4540;

— dai binari di transito e di manovra nel nuovo scalo, del complessivo sviluppo di m. 3400;

— da un fabbricato in muratura destinato ad uso ufficio ed ubicato alla radice dei binari del nuovo scalo marittimo in corrispondenza al Km. 2 + 880 dal Bivio Ugione.

I binari del nuovo scalo ferroviario marittimo si allacciano, mediante uno scambio semplice, al binario Bivio Calambrone-Cantiere Iniezione Legnami alla progressiva 2 + 190 dal Bivio Ugione.

Perciò la distanza dello scambio di diramazione dei binari dello scalo di LIVORNO PORTO NUOVO dalla stazione di Livorno San Marco, risulta di Km. 3 + 725, mentre la distanza della detta stazione di Livorno San Marco dal punto mediano del fascio di ricevimento e partenza delle tradotte, ubicato nello scalo stesso, risulta di Km. 4 + 810.

Lo scalo predetto è provvisto anche di binario tronco con fossa a fuoco per la sosta e verifica delle locomotive di manovra, nonchè di un rifornitore di acqua della capacità di 25 metri cubi e di due colonne idrauliche per il rifornimento della locomotiva medesima.

Il fabbricato Uffici esistente al nuovo scalo è munito di telefono comunicante con la Cabina del Bivio Calambrone e col centralino dell'Ufficio Movimento della stazione di Livorno San Marco.

Lo scambio d'innesto del binario del nuovo scalo al binario Bivio Calambrone - Cantiere Iniezione Legnami, è assicurato nella posizione normale con fermascambio F. S. collegato con una sbarra di sicurezza che protegge lo scambio stesso dal lato del nuovo porto.

Lo scalo di LIVORNO PORTO NUOVO dipenderà dal Riparto Movimento di Livorno, dal Riparto Commerciale del Traffico di Pisa e dal Riparto Materiale e Trazione di Livorno.

Il nuovo scalo ferroviario marittimo di "LIVORNO PORTO NUOVO" dipenderà, provvisoriamente, dalla stazione di Livorno San Marco, presso la quale dovranno essere effettuate tanto le operazioni di accettazione delle spe-

dizioni, quanto quelle di svincolo dei trasporti, mentre la presa e consegna delle merci avverrà allo scalo di Livorno Porto Nuovo, ove tali operazioni saranno presenziate da un agente della stazione di Livorno San Marco. Quest'ultima per tutti i trasporti, sia in arrivo che in partenza interessanti il nuovo scalo di Livorno Porto Nuovo, terrà apposita e separata contabilità. Il predetto nuovo scalo sarà unicamente abilitato al servizio merci a carro completo a G. V. ed a P. V.

Per la tassazione dei trasporti la distanza da considerare è quella stessa di Livorno Porto Vecchio e come questa subirà l'aumento di Km. 5 stabilito dall'art. 1 delle Disposizioni Generali dell'Allegato 6 alle Condizioni e Tariffe dei Trasporti delle cose.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti modificazioni ed aggiunte:

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Edizione Gennaio 1939

Parte I — A pag. 43 modificare il nome di "Livorno Marittima" in LIVORNO PORTO VECCHIO ed inserire fra Livorno Ferraris e Livorno Porto Vecchio il nome di "LIVORNO PORTO NUOVO" seguìto dal richiamo 17) e di fronte a questo, nelle colonne 9 e 10, esporre le lettere G e P col richiamo (t).

In calce alla detta pag. 43 trascrivere il seguente richiamo: "(t) - Limitatamente all'accettazione delle spedizioni a carro o come tali considerate dall'Amministrazione, provenienti dal mare e destinate oltre Livorno per ferrovia ed al ricevimento di quelle provenienti da oltre Livorno per ferrovia e destinate all'imbarco".

Parte II — Nelle tabelle 83, 85a, 86a e 86b modificare il nome di Livorno Marittima in "Livorno Porto Vecchio" e "Livorno Porto Nuovo".

Parte III — A pag. 38 modificare il nome di Livorno Marittima in "Livorno Porto Vecchio" ed inserire fra Livorno Ferraris e Livorno Porto Vecchio il nome di "Livorno Porto Nuovo" con le stesse indicazioni delle distanze esistenti per Livorno Porto Vecchio.

CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE COSE

Edizione 16 *Febbraio* 1939

A pag. 162 sostituire il nome di Livorno Marittima

in LIVORNO PORTO VECCHIO (2)
LIVORNO PORTO NUOVO (3)

e modificare l'art. 53 come appresso:

Art. 53 — *Abilitazioni.* — "La stazione di Livorno Porto Vecchio è ammessa ad eseguire e ricevere le spedizioni a G. V. a carro e, limitatamente al servizio da e per il mare, le spedizioni a grande velocità in piccole partite (esclusi, in ogni caso, i trasporti di bestiame e quelli da inoltrare coi treni diretti ed accelerati), nonchè le spedizioni a piccola velocità tanto in servizio locale, quanto in servizio da e per il mare. E' ammessa altresì al ricevimento di tutti i trasporti a G. V. vincolati a dogana fatta eccezione per quelli di bestiame.

Le merci (bestiame escluso) vincolate a dogana in destinazione di Livorno devono essere indirizzate alla stazione di Livorno Porto Vecchio, presso cui esiste la Sezione doganale abilitata.

La stazione di Livorno Porto Nuovo è abilitata all'accettazione delle spedizioni a carro a G. ed a P. velocità, provenienti dal mare e destinate oltre

Livorno per ferrovia ed al ricevimento di quelle provenienti da oltre Livorno per ferrovia e destinate all'imbarco".

Gli articoli 54 e 55 restano invariati.

In calce alla pagina stessa aggiungere il seguente richiamo:

(3) "La stazione di Livorno Porto Nuovo comprende le calate: Assab, Gondar, Addis Abeba, Neghelli (della Darsena Costanzo Ciano) e le calate: Tripoli e Belgasi".

Nella Prefazione generale all'Orario Generale di servizio, Edizione Febbraio 1938-XVI, Parte I, a pag. 16 depennare il nome di Livorno Marittima e le relative indicazioni e inserire fra i nomi di Livorno Ferraris e Livorno San Marco i nomi e le indicazioni di:

LIVORNO PORTO NUOVO L P - v.b./F/89
LIVORNO PORTO VECCHIO L Ve - v.b./F/89.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 *e* 15.

Ordine di servizio n. 105.

Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco: Parte IV: Blocco elettromeccanico tipo F. S.

E' in corso di distribuzione la "Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco — Parte IV — Blocco elettromeccanico tipo F. S.".

Ciò in dipendenza dell'adozione, pei nuovi impianti di blocco semiautomatico, in luogo dell'istrumento Cardani, di un apparato chiamato "Istrumento di blocco tipo F. S.".

Questo apparato mantiene, in linea di massima, inalterato il tipo di funzionamento del blocco sistema Cardani; però presenta alcune particolarità che permettono di accrescerne il grado di sicurezza.

L'Istruzione entrerà in vigore alle ore Zero del 1. settembre prossimo venturo.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 4, 5, 8, *abilitati alla manovra degli apparati di blocco, a quelli della classe* 10 *delle stazioni munite di detti apparati, nonchè a quelli delle classi* 50, 51, 52, 53, 54 55, 56, 57 e 58.

Circolare N. 20

Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni.

Con riferimento alla circolare n. 41, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 6-12-1934-XIII, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale di linea e delle stazioni, per tutte le ordinazioni che verranno rilasciate alla Soc. Anon. Consorzio Industriali Canapieri di Milano dal 1° Luglio al 31 dicembre 1939-XVII, resta fissato in L. 147,84 (lire centoquarantasette e centesimi ottantaquattro) e partitamente:

L. 82,79 (lire ottantadue e centesimi settantanove) per la giacca;
L. 50,27 (lire cinquanta e centesimi ventisette) per i pantaloni;
L. 14,78 (lire quattordici e centesimi settantotto) per il cappello.

Comunicati:

Esperimento per il reclutamento di n. 355 operai straordinari per il servizio lavori e costruzioni.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato indice un esperimento per il reclutamento di 355 Operai straordinari per sussidiario per il Servizio Lavori e Costruzioni, fra aspiranti in possesso della licenza elementare.

Gli esami saranno tenuti in ogni Compartimento nel quantitativo se-

Torino	posti	10	Ancona	posti	20
Milano	»	120	Roma	»	20
Trieste	»	25	Napoli	»	10
Venezia	»	10	Bari	»	10
Genova	»	10	Reggio C.	»	10
Bologna	»	35	Palermo	»	50
Firenze	»	20	Cagliari	»	5

Il termine della presentazione delle domande scade il giorno 5 settembre prossimo venturo.

Per indicazioni e chiarimenti in ordine a detto esperimento, gli aspiranti dovranno rivolgersi agli Uffici Personali dei suddetti Compartimenti.

Esperimento per l'assunzione di 150 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione.

1. — E' indetto un esperimento per l'assunzione di 150 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti presso il Compartimento di Roma e potranno parteciparvi gli aspiranti che hanno la residenza civile nella giurisdizione del Compartimento stesso.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Sezione Movimento di Roma entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore a quella del 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma — purchè inscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV): di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

V): di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quella di cui al paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certicato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello

indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario Amministrativo del Partito stesso;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di quà delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno

dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — La Sezione di Roma farà pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immediatamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamete idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6. — La Sezione Movimento di Roma provvederà a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate.

7. — La Commissione esaminatrice, nominata dal sig. Capo del Servizio Movimento, sarà composta di un Funzionario di grado 4° che ne avrà la presidenza, e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa;

Quelle *orali* saranno:

Italiano: lettura di un brano di prosa;

Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta punti 10;

Prove orali punti 20.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nella prova orale almeno 6/10 dei punti attribuiti per tale prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) orfani di ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

i) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti dei posti assegnati.

Pertanto coloro che non vengono assunti subito in servizio e che sono tenuti presenti per le vacanze che si verificheranno entro il periodo di un anno, dovranno essere avvertiti che l'Amministrazione non prende alcun impegno circa l'assunzione e ad ogni modo circa la data della medesima, la quale potrà avere luogo man mano che vi saranno posti disponibili.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti.

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non in possesso di titoli preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nell'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddetti e ciò indipendentemente dall'ordine rigoroso della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribu-

zione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo delle paghe stabilite per i manovali sussidiari dall'allegato A-bis al R. decreto L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'Amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione.

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero, saranno considerati rinunciatari, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — La graduatoria sarà da ritenersi perenta dopo trascorso un anno dalla sua formazione. Gli aspiranti idonei conserveranno titolo all'assunzione anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 106.

Apertura all'esercizio della fermata di Cotilia sulla linea Terni-Aquila.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con decreto 1355 del 14 novembre 1933-XII dal giorno 20 agosto 1939-XVII, verrà aperta all'esercizio la fermata impresenziata di " COTILIA " ubicata al Km. 178+118 della linea Terni-Aquila, e più precisamente fra le stazioni di Cittaducale e di Castel S. Angelo dalle quali dista, rispettivamente, Km. 3+064 e Km. 5+254.

La fermata di che trattasi, dipenderà dal 2° Riparto Commerciale e e del Traffico di Pescara e dal 3° Riparto Movimento di Foligno.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare conformemente agli allegati al presente O. S. le diverse pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 *e* 16.

PARTE II.

Tavola polimetrica 99 (*Linea Pescara Centrale-Rieti-Terni*).

Pescara C.	Km.	179	S. Demetrio de' Vestini	Km.	66
Pescara P. N.	»	177	Fossa	»	63
S. Buceto S. Giovanni	»	173	S. Gregorio	»	61
Chieti	»	164	Paganica	»	58
Casalincontrada Brecciar.	»	159	Aquila degli Abruzzi	»	51
Manoppello	»	155	Sassa Tornimparte	»	43
Rosciano	»	153	Vigliano d'Abruzzo	»	36
Alanno	»	151	Sella di Corno	»	31
S. Valentino Caramanico	»	148	Rocca di Corno	»	26
Torre dei Passeri	»	141	Rocca di Fondi	»	20
Tocco Castiglione	»	136	Antrodoco Borgo Velino	»	12
Bussi	»	129	Canetra	»	7
Popoli	»	126	Castel S. Angelo	»	6
Corfinio	»	121	Cotilia	»	—
Rocca Casale	»	118	Cittaducale	»	4
Pratola Peligna	»	117	Rieti	»	13
Sulmona	»	111	Poggio Fidoni	»	19
Pratola Peligna Super.	»	107	Contigliano	»	21
Raiano	»	100	Terria	»	24
Molina	»	92	Greccio	»	27
Acciano	»	87	Labro Moggio	»	33
Beffi	»	82	Piediluco	»	36
Tione	»	81	Marmore	»	38
Fontecchio	»	77	Stroncone	»	45
Fagnano Campana	»	72	Terni Cospea	»	50
Villa S. Angelo	»	68	Terni	»	54

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 1[illegible]6 - 1939-XVII.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO

A pag. 14 nella sede opportuna, inserire:

COTILIA LB/A/107

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori, bagagli e merci.

Le stazioni della linea Terni-Aquila, rileveranno la distanza per Cotilia dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio relativo alla parte II del Prontuario Generale.

Tutte le altre stazioni della Rete formeranno la distanza per "Cotilia" aggiungendo Km. 20 a quella indicata per Rocca di Fondi e Km. 4 a quella indicata per Cittaducale, e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

All'indice alfabetico del prontuario stesso si dovrà inserire nella sede opportuna il nome di "COTILIA" con il numero delle pagine e il numero progressivo.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	Sagoma limite
								G.V.	P.V.				di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Cotilia ●	IV	99	Terni - Aquila	Ancona	Rieti	V[4]	B[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO-E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Cotilia ●	IV	530	643	639	633	631	571	513	542	538	544	424	437	372	365	352	166	111	266	421	579	590	838
PARTE IV																							
Cotilia ●	IV	530	629	625	619	617	557	513	542	524	544	410	437	372	365	352	166	111	266	421	579	590	816
		117.54 164	23.275 74	40.275 74.164	23.275 74 164	40.275 74	275 74 164	71 126.70 164	126.70 164	256 275 74.164	110 126 70 164	275.72 74.164	126.70 164	264 10 108 164	67 54 108 164	114	108 164	—	114 160	103 59 80	124 73 114	15 114	103 59 80

Ordine di servizio n. 107.

Cambiamento di nome della stazione di Coldrano

La stazione di Coldrano, della linea Bolzano-Merano-Malles Venosta ha assunto la nuova denominazione di "Coldrano Martello".

Di conseguenza, nel Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII), parti I, II, III e IV), nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione febbraio 1936-XIV), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di agosto c. a. dovranno richiedere al Controllo suddetto la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Coldrano Martello".

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 108.

Facilitazioni per l'uso dei carri a sagoma inglese

Ai trasporti di mattoni di terracotta forati, diretti in Inghilterra, viene accordata, per il periodo 3 agosto-31 dicembre 1939, la riduzione del 50 % del diritto speciale di L. 170 per l'uso dei carri ordinari a sogama inglese, di cui al punto 2, § 11, dell'Ordine di Servizio N. 82/1939.

La facilitazione suindicata si applica soltanto alle spedizioni per le quali il carro a sagoma inglese è stato utilizzato per l'intero percorso.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 e 37.

Ordine di servizio n. 109.

Biglietti a tagliandi per le Agenzie in Italia ed all'Estero.

1° — Si pubblicano qui appresso le disposizioni che regolano il rilascio e l'uso dei biglietti a tagliandi di Agenzia concernenti percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato, e delle relative copertine.

Tali norme annullano e sostituiscono quelle di cui al precedente O. S. 52/1937 e tengono conto delle "*Disposizioni relative all'unificazione dei modelli dei taglianti di Agenzia e delle loro copertine*" concordate tra le Amministrazioni aderenti al *Comitato Internazionale dei Trasporti per Ferrovia*.

PARTE I.

I. — *Caratteristiche delle copertine.*

2° — Le copertine sono di tipo unico, da valere per i tagliandi venduti dalla agenzie con sede tanto in Italia come all'estero. In fine al presente Ordine di Servizio si pubblica il modello di tale copertina.

Le copertine vengono stampate su carta di colore rosa chiaro, nel formato di mm. 87 × 137. Quelle fornite dalle Ferrovie Italiane dello Stato portano una numerazione progressiva.

II. — *Caratteristiche dei tagliandi in vendita in Italia.*

3° — *Dimensioni e categorie.* — I tagliandi, che hanno le dimensioni di mm. 82 × 132, sono dei colori in uso per il servizio internazionale e cioè:

giallo per la 1ª classe;
verde per la 2ª classe;
camoscio (bruno) per la 3ª classe.

Essi contengono le indicazioni richieste dalle "*Disposizioni*" internazionali sopradette e sono di due categorie:

— serie fissa, e cioè con l'indicazione stampata del numero di serie, del percorso, della via da seguirsi, e del prezzo;

— facoltativi, da completarsi a mano, per le corrispondenze di minor richiesta.

I tagliandi a serie fissa sono però di due specie: una per percorrenze fino a 200 km.; l'altra per percorrenze oltre 200 km.

I tagliandi facoltativi sono invece di tipo unico.

4° — *Validità.* — I tagliandi valgono un mese dalla data del rilascio (giorno di emissione incluso), risultante dal timbro perforatore dell'Agenzia. Essi non sono prorogabili.

I singoli tagliandi possono essere utilizzati entro il detto periodo di validità del biglietto, ma, incominciatone l'uso, la loro validità è limitata:

a) per le percorrenze fino a 200 chilometri, al tempo necessario per compiere il viaggio;

b) per le percorrenze superiori a 200 chilometri, ad un giorno per ogni 100 chilometri incominciati.

La decorrenza della validità dei singoli tagliandi si computa dalla data che il viaggiatore è tenuto ad esporvi in penna o in matita indelebile prima di iniziare il viaggio, tale data compresa. Per i tagliandi sub-*b*) la validità si computa quindi dalle ore 0 del giorno indicato dal viaggiatore.

5° — *Fermate intermedie.* — I tagliandi rilasciati per percorrenze fino a 200 km. non hanno diritto a fermate intermedie.

I tagliandi emessi per percorrenze superiori ai 200 km. hanno diritto alle fermate stabilite dalla tariffa ordinaria differenziale, e cioè:

— per viaggi da 201 a 400 km. - 1 fermata;
— per viaggi da 401 a 600 km. - 2 fermate;
— per viaggi da 601 a 800 km. - 3 fermate;
— per viaggi da 801 a 1000 km. - 4 fermate;
— per viaggi oltre 1000 km. - 5 fermate.

6° — *Agenzie in Italia alle quali sono dati in vendita.* — Le Agenzie in Italia delle principali città e dei vari centri turistici sono fornite dei biglietti a tagliandi.

III. — *Caratteristiche dei tagliandi in vendita all'estero.*

7° — *Dimensioni e categorie.* — I tagliandi, di identico formato di quello di cui al punto precedente, sono dei colori in uso per i servizi internazionali, e cioè:

giallo per la 1ª classe;
verde per la 2ª classe;
camoscio (bruno) per la 3ª classe.

Anch'essi contengono le indicazioni richieste dalle "*Disposizioni*" internazionali di cui al precedente punto N. 1, e sono di due categorie:

— serie fissa, e cioè con l'indicazione stampata del numero di serie, del percorso, della via da seguirsi e del prezzo;

— facoltativi, da completarsi a mano, per le corrispondenze di minor richiesta.

8° — *Validità.* — I tagliandi valgono due mesi (giorno di emissione incluso) dalla data del rilascio risultante dal timbro perforatore dell'Agenzia. I biglietti possono essere timbrati con la data del presumibile arrivo dei viaggiatori alle stazioni italiane di confine o di sbarco (1).

I tagliandi non sono prorogabili. Essi scadono alle ore 24 dell'ultimo giorno di validità.

9° — *Fermate intermedie.* — I tagliandi danno diritto a fermata in tutte le stazioni comprese nel percorso, senza alcuna formalità e senza limitazione di numero e di durata, purchè questa sia contenuta nei termini di validità.

10° — *Agenzie all'estero alle quali sono dati in vendita.* — Le Agenzie all'estero che hanno in dotazione i biglietti a tagliandi, sono quelle dipendenti dalle seguenti Organizzazioni:

— Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.) - Roma;
— Ditta Thos Cook & Son - Londra;
— Organizzazione Mondiale Viaggi "Wagons Lits - Cook" - Bruxelles;
— American Express Company - Parigi.

Inoltre i tagliandi sono stati dati in dotazione anche alla Società Nazionale delle Ferrovie Francesi - Direzione Regionale Sud-Est, Parigi.

Le predette Organizzazioni ricevono dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze le necessarie istruzioni per l'applicazione delle norme complementari contenute nelle "*Disposizioni*" internazionali citate al punto N. 1.

---

(1) E' ammesso che il viaggio in Italia venga iniziato anche prima della data suddetta di presumibile utilizzazione: in tal caso la validità si computa dalla data che il viaggiatore deve fare apporre, sui tagliandi italiani, alla stazione di confine o di sbarco o in treno all'atto dell'inizio del viaggio.

IV. — *Disposizioni comuni ai biglietti a tagliandi in vendita sia in Italia sia all'estero*

11° — *Uso delle copertine.* — Le Agenzie con sede in Italia devono fare uso delle copertine fornite dal Controllo Viaggiatori e Bagagli delle Ferrovie Italiane dello Stato quando in esse vengono inseriti tagliandi *esclusivamente* delle Ferrovie Italiane dello Stato. In tutti gli altri casi, è lasciata — per ciò che concerne le Ferrovie Italiane dello Stato — intera libertà all'Agenzia di adoperare la copertina fornita dalle Ferrovie Italiane dello Stato od altra dell'*istesso* modello (*uniformato*) fornita da altra Amministrazione ferroviaria partecipante al *Comitato Internazionale dei Trasporti per Ferrovia.*

Non è consentito di fissare la copertina (e relativi tagliandi) in una seconda copertina dell'Agenzia emittente o di altri: è tollerato soltanto che la copertina (e relativi tagliandi) sia *messa* in una seconda copertina senza essere in alcun modo fissata a questa.

12° — *Composizione dei biglietti.* — Tutti i tagliandi, sia italiani, sia esteri, sia a serie fissa, sia facoltativi, di cui si compone il viaggio, devono indistintamente essere inclusi in una *sola* copertina, la quale deve servire per un *solo* viaggiatore. L'uso di più copertine, come per esempio per riunire i tagliandi di talune ferrovie, non è consentito.

Si fa in ogni modo presente che, giusta l'art. 5 § 3 ultimo alinea delle vigenti *"Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone"*, i tagliandi costituiscono ciascuno un distinto documento di trasporto.

I tagliandi devono essere collocati nella copertina nello stesso ordine nel quale deve compiersi il viaggio.

I tagliandi per percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato si rilasciano soltanto per le relazioni comprese nell'apposito volume *"Elenco dei biglietti a tagliandi"* che viene pubblicato dall'Amministrazione e fornito alle Agenzie emittenti i biglietti.

Le Agenzie con sede all'estero sono tenute ad esporre, nella sede opportuna della testata dei tagliandi, la propria denominazione e residenza.

I tagliandi devono essere fissati alla copertina mediante due occhielli o punti metallici dal lato della matrice, la quale deve sempre rimanre unita alla coprtina.

Prima di essere consegnato al viaggiatore, il biglietto (copertina e tagliandi in essa inclusi) deve essere timbrato a perforazione per indicare la data del rilascio, facendo in modo che il timbro attraversi copertina e tagliandi insieme, in una sola volta.

Le copertine possono contenere soltanto i seguenti tagliandi: tagliandi per percorsi di amministrazioni ferroviarie, tagliandi per supplementi per treni rapidi od altri tagliandi di supplementi, tagliandi per carrozze letto, tagliandi di imprese di trasporti marittimi, lacuali, automobilistici, tramviari ed aerei, purchè si tratti d'imprese che offrano servizi pubblici regolari in corrispondenza con la ferrovia. I tagliandi devono essere di dimensioni corrispondenti a quelle dei tagliandi ferroviari e non contenere pubblicità. I tagliandi di supplementi devono essere inseriti nelle copertine dopo i tagliandi dei percorsi ai quali essi si riferiscono.

Non possono essere inserite nelle copertine altre specie di biglietti delle amministrazioni ferroviarie che non siano biglietti a tagliandi di cui al presente O. S., nè cuponi d'alberghi, orari, buoni per ritirare biglietti ferroviari pagati in anticipo, pubblicità, tagliandi di assicurazione, ecc. Possono essere tuttavia inclusi foglietti contenenti avvertenze od istruzioni da inserire fra l'ultimo tagliando e la copertina, sempre che siano delle dimensioni stabilite per i tagliandi.

13° — *Norme per i tagliandi a serie fissa.* — Poichè i tagliandi a serie fissa possono essere utilizzati in uno dei due sensi del percorso indicatovi, all'atto dell'emissione deve in essi annullarsi con un tratto di penna o matita indelebile l'indicazione del percorso nel senso opposto a quello richiesto. Ad esempio, se il tagliando deve servire per il percorso da Chiasso a Roma, va depennata l'indicazione Roma-Chiasso.

14° — *Norme per i tagliandi facoltativi.* — I tagliandi facoltativi si rilasciano solamente per le relazioni comprese nella Parte I (Tagliandi per percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato) del volume "*Elenco dei biglietti a tagliandi*", con esclusione cioè delle relazioni indicate nella Parte II (Tagliandi per percorsi di altri vettori) del predetto volume. Essi devono essere compilati a decalco, con matita indelebile e preferibilmente dattilografati, riportandovi tutte le indicazioni necessarie, che risultano *dall'Elenco* stesso, e cioè:

a) la stazione di partenza e quella di destinazione nel solo senso, però nel quale deve compiersi il viaggio;

b) la via da percorrersi;

c) il prezzo;

d) il numero di serie della corrispondenza.

La validità ed il numero delle fermate sono da esporsi soltanto sui tagliandi rilasciati dalle Agenzie in Italia per percorrenze superiori ai 200 km. Sui tagliandi per percorrenze inferiori ai 200 km., l'indicazione della validità e del numero delle fermate deve essere annullata.

Quando si emettono tagliandi per corrispondenze in senso opposto a quello indicato nell'*Elenco*, anche la via da seguirsi deve essere invertita.

La sezione di controllo (che è in carta leggera sovrapposta) deve allegarsi alla contabilità. Su detta sezione deve essere apposta la data del rilascio con timbro a fori o ad umido.

15° — *Autenticazione dei biglietti.* — I tagliandi che riguardano percorsi delle nostre linee nonchè le copertine fornite dalla nostra Amministrazione devono, per essere tenuti validi, portare il bollo a secco delle Ferrovie dello Stato.

16° — *Prezzi dei tagliandi e delle copertine.* — I prezzi dei tagliandi (che sono calcolati in base alla tariffa ordinaria differenziale N. 1. e che comprendono centesimi dieci per spesa di stampa) sono stabiliti in lire italiane: per i tagliandi rilasciati all'estero, la valuta del paese di vendita deve essere calcolata al cambio relativo.

Per ogni copertina, fornita dall'Amministrazione delle Ferrovie Italiane dello Stato (vedi precedente punto 11), deve essere riscosso l'importo di L. 0,20.

17° — *Ragazzi.* — Pei viaggi a metà prezzo dei ragazzi dai 4 ai 10 anni, devono essere rilasciati gli stessi tagliandi in uso per gli adulti, previo stacco dai tagliandi stessi dell'apposito talloncino di controllo, che deve poi essere allegato alla contabilità.

I prezzi da riscuotersi pei viaggi dei ragazzi su percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato (Parte I dell'*Elenco*) devono essere computati in base alla distanza chilometrica di ciascuna relazione, facendo uso del prontuario inserito nella III parte dell'*Elenco*, ed i prezzi medesimi devono essere sempre trascritti non solo sui tagliandi facoltativi ma anche su quelli a serie fissa, depennnando, su questi ultimi, il prezzo intero stampatovi.

I biglietti rilasciati per i ragazzi devono inoltre portare impresso sulla copertina e sui tagliandi, mediante timbro ad umido, l'indicazione: RAGAZZO (oppure ENFANT, CHILD o KIND).

18° — *Vie da percorrersi.* — Nel caso di tagliandi validi per più vie, non è consentito al viaggiatore di passare — in corso di viaggio — da una

via ad altra concorrente, mediante linee di collegamento, sia pure verso pagamento delle tasse relative al percorso di collegamento.

Coi tagliandi rilasciati per una via più lunga, il viaggiatore può seguire le vie più brevi ammesse ancorchè non iscritte nell'itinerario.

19° — *Treni utilizzabili.* — I biglietti a tagliandi valgono per tutti i treni nei quali sono ammessi viaggiatori a tariffa ordinaria differenziale, salvo le eventuali limitazioni previste dagli orari ufficiali.

I viaggiatori muniti di tagliandi sono ammessi nelle corrispondenti classi dei treni rapidi e delle automotrici classificate dirette, nonchè dei treni o delle carrozze di lusso, alla condizione di pagare i prescritti supplementi.

20° — *Utilizzazione dei biglietti.* — I biglietti a tagliandi, dei quali sia stato iniziato l'uso, sono personali e non trasferibili. I tagliandi devono essere utilizzati nell'ordine col quale sono stati inseriti nella copertina.

Per i tagliandi distribuiti dalle Agenzie in Italia, a mano a mano che vengono utilizzati, il viaggiatore è tenuto ad indicare, nell'apposito spazio, la data di inizio del viaggio.

La copertina senza i tagliandi, e così i tagliandi senza la copertina, non hanno alcun valore.

21° — *Registrazione dei bagagli.* — La registrazione dei bagagli sia per il percorso italiano sia per quello extra italiano ha luogo alle stesse condizioni della registrazione dei bagagli su presentazione di biglietti a tariffa ordinaria.

Il viaggiatore è tenuto ad assistere alle formalità richieste dalle autorità doganali, daziarie, fiscali, di polizia, ecc., salvo le eccezioni ammesse dalle amministrazioni competenti.

22° — *Forature di controllo.* — Alla partenza dalla stazione iniziale del percorso di ciascun tagliando, questo deve essere forato, dall'agente addetto alle sale, nello spazio designato esistente nel margine del talloncino di controllo per ragazzi.

Quando questo sia staccato, per l'avvenuto rilascio del tagliando a metà prezzo, il foro deve farsi nella casella situata più in basso, di fianco all'"annullamento del percorso".

Gli agenti addetti alle sale e quelli addetti alla controlleria sui treni, devono forare i tagliandi al posto delle indicazioni relative all'annullamento dei percorsi effettuati. Per i tagliandi per percorrenze superiori ai 200 chilometri venduti in Italia, la foratura deve estendersi, nel caso, alle caselle delle fermate; tale foratura sarà da praticarsi dagli agenti addetti alle sale, alla ripresa del viaggio.

23° — *Controlleria.* — Gli agenti addetti alla controlleria devono assicurarsi della perfetta regolarità dei biglietti che vengono loro esibiti, ponendo speciale attenzione:

a) che la copertina e i tagliandi di ciascun biglietto risultino attraversati dal timbro a fori dell'Agenzia distributrice, indicante la data del rilascio; che il biglietto non sia scaduto di validità, e che non siano stati staccati tagliandi successivi a quello in corso di utilizzazione;

b) che il tagliando in corso di utilizzazione (se distribuito in Italia) sia stato dal viaggiatore debitamente completato con l'indicazione del giorno e del mese d'inizio del viaggio.

24° — *Mancata utilizzazione dei tagliandi.* — In caso di mancata utilizzazione dei tagliandi, il personale ferroviario — su richiesta del viaggiatore — può apporre le conseguenti annotazioni sia sui tagliandi della nostra Amministrazione, sia su quelli di altre, con le medesime modalità previste per i biglietti diretti internazionali dalle vigenti "*Prescrizioni comuni per il trasporto dei viaggiatori e bagagli in servizio internazionale P. I. V.*".

25° — *Irregolarità ed abusi.* — Rilevando delle irregolarità il personale di controlleria deve attenersi alle norme seguenti:

a) *Mancanza del timbro e data e del nome dell'Agenzia.* I tagliandi relativi ai percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato mancanti del timbro con la data di distribuzione e del timbro col nome dell'Agenzia od Ufficio di emissione, non sono da tenersi validi e devono essere ritirati, rilasciando al viaggiatore un mod. Ci-204 senza riscossione di prezzo per il proseguimento del viaggio sulle Ferrovie dello Stato.

b) *Biglietti scaduti.* — I tagliandi relativi ai percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato scaduti di validità debbono del pari essere ritirati, ma, in questo caso, il viaggiatore deve essere sottoposto al pagamento stabilito dall'art. 8 § 5 delle *Condizioni e Tariffe pei trasporti delle persone.*

c) *Mancanza dell'indicazione della data da parte del viaggiatore.* — Nel caso che pei biglietti distribuiti dalle Agenzie in Italia manchi l'indicazione della data sul tagliando in corso di utilizzazione, o tali indicazioni vi figurino in matita comune, si deve invitare il viaggiatore a regolarizzare il biglietto apponendovi delle indicazioni con inchiostro o con matita indelebile.

d) *Macanza di tagliandi e date alterate.* — Quando siano stati staccati tagliandi successivi a quello in corso di utilizzazione, quest'ultimo e gli altri che precedessero i tagliandi staccati, non sono da tenersi validi e debbono essere ritirati.

In questo caso, come pure in caso di date contenenti cancellature, raschiature od altre alterazioni, o di data non corrispondente a quella del viaggio, il viaggiatore deve essere presentato al Capo stazione per le opportune giustificazioni e per l'eventuale convalidazione del biglietto, e quando le giustificazioni non risultassero attendibili, si dovrà ritirare il tagliando od i tagliandi relativi ai percorsi italiani ed applicare l'art. 8 § 8 delle *Condizioni e Tariffe pei trasporti delle persone.*

e) *Cessione di biglietti.* — Nei casi di accertata cessione di biglietti *dopo iniziatone l'uso,* devono essere applicate per i tagliandi delle Ferrovie Italiane dello Stato le disposizioni previste dal detto art. 8 § 8 delle Tariffe.

Di ogni irregolarità il personale di controlleria deve fare speciale rapporto alla superiorità, allegandovi, quando del caso, i tagliandi delle Ferrovie Italiane dello Stato ritirati.

f) *Presunta alterazione di tagliandi facoltativi.* — I tagliandi facoltativi relativi ai percorsi delle Ferrovie Italiane dello Stato devono essere particolarmente osservati. Qualora emergessero traccie di alterazione, i tagliandi stessi devono essere ritirati e sostituiti con corrispondenti biglietti mod. Ci-204 senza riscossione di prezzo .

I tagliandi ritirati dovranno essere rimessi, pel tramite delle competenti Sezioni Commerciali, al Servizio Commerciale e del Traffico a Roma, accompagnati da speciale rapporto, dal quale dovrà risultare il nome, paternità e località di residenza del viaggiatore, da desumersi dal passaporto o da altro documento di identità personale, ed il nome dell'Agenzia distributrice nel caso che non risultasse indicato sul biglietto.

26° — *Ritiro dei biglietti.* — Ogni tagliando deve essere, dal personale ferroviario di servizio, ritirato al termine del percorso su di esso indicato. Di massima il ritiro deve aver luogo a cura della stazione di arrivo. Quando però il viaggiatore non si fermi in detta stazione e prosegua il viaggio utilizzando il tagliando successivo, il ritiro dei tagliandi relativi ai percorsi compiuti deve essere fatto sui treni, a cura degli agenti incaricati della controlleria .

La matrice di ogni tagliando deve rimanere unita alla copertina.
Le copertine devono essere ritirate insieme all'ultimo tagliando.
I tagliandi e le copertine ritirati all'arrivo sono da inviarsi al Controllo Viaggiatori e Bagagli secondo le prescrizioni in vigore.

V. — *Disposizioni transitorie.*

27° — Col Giugno u. s. è stato pubblicato il nuovo "*Elenco dei biglietti a tagliandi*".

Il nuovo elenco, che ha vigore dal 1° luglio 1939-XVII, tiene conto delle modificazioni apportate alle tariffe viaggiatori dalle F. S. dal 1. gennaio c. a. e contiene alcune variazioni e aggiunte nella parte I e II.

La ristampa dei tagliandi a serie fissa coi nuovi prezzi verrà effettuata gradatamente, dal N. 1 alle sole Agenzie in Italia e pei percorsi riguardanti esclusivamente le F. S.

Ai raggruppamenti di agenzie all'estero si provvederà invece alla stampa dei tagliandi a serie fissa coi nuovi prezzi soltanto in occasione di rifornitura conservando la progressione numerica.

Nel frattempo tutte le Agenzie — sia in Italia che all'estero a partire dal 1. luglio c. a. — correggeranno i prezzi stampati sui vecchi tagliandi inconformità di quelli indicati nel nuovo "Elenco".

I tagliandi ristampati coi nuovi prezzi saranno contrassegnati tutti con la indicazione della serie con lettera *minuscola* anzichè maiuscola.

Le agenzie in Italia non appena riceveranno le nuove scorte dei tagliandi a serie fissa provvederanno alla sollecita restituzione, nei modi d'uso, al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, delle vecchie scorte.

Rimangono invariati i tagliandi facoltativi e le copertine in fornitura sia alle agenzie in Italia sia alle agenzie all'estero e pertanto dovrà esserne continuata la distribuzione.

I prezzi dei tagliandi supplemento 15 % per l'uso dei treni rapidi e delle automotrici od elettromotrici classificate dirette, devono essere stabiliti in base alla distanza chilometrica della tratta servita da tali treni, applicando i corrispettivi prezzi in vigore dal 1° gennaio c. a.

PARTE II.

DISPOSIZIONI CONTABILI

I) — *Agenzie in Italia.*

28° — Per la contabilità mensile, da inviarsi al Controllo Viaggiatori e Bagagli, le Agenzie in Italia fanno uso del fascicolo Mod. Ci-213, sul quale devono registrare separatamente i tagliandi delle due diverse categorie, cioè quelli a serie fissa nel prospetto I di seguito ai biglietti a cartoncino ed i facoltativi nel Mod. Ci213-*A*, nel prospetto III, pure di seguito a quelli a cartoncino.

Per i tagliandi a serie fissa, deve essere riportata l'indicazione della situazione di casellario anche se la vendita, durante il mese, sia stata negativa.

Per i tagliandi facoltativi è pure da indicare, nell'apposita sede dello stampato, la situazione del casellario. I tagliandi emessi per una stessa corrispondenza, con numerazione progressiva ininterrotta possono, nella contabilità, essere raggruppati.

Le copertine rilasciate nel mese, sono da portare in conto dopo i tagliandi a serie fissa, nel prospetto I del Mod. Ci-213.

I tagliandi per i percorsi lacuali e di altre Amministrazioni, indicati nella parte II dell'*Elenco*, nonchè quelli interessanti i percorsi italiani in transito sulle ferrovie francesi (S. Dalmazzo di Tenda Confine — Piena Confine o viceversa) devono essere contabilizzati sul Mod. Ci-214.

Al Mod. Ci-213 devono essere allegate le matrici di controllo dei tagliandi facoltativi, nonchè i talloncini di controllo per i tagliandi rilasciati a metà prezzo per ragazzi.

I tagliandi emessi per ragazzi, devono essere indicati in contabilità sotto forma di frazione avente per numeratore la quantità dei biglietti e per denominatore 2.

La contabilità dei tagliandi, compilata nei modi prescritti dalle "*Norme per il servizio della gestione viaggiatori*" deve essere spedita al Controllo Viaggiatori e Bagagli unitamente alle altre contabilità biglietti, nei termini prescritti.

I biglietti annullati per erronea compilazione, devono essere rimessi giornalmente al Controllo Viaggiatori e Bagagli con lettera raccomandata in servizio, e sono da scritturarsi nell'apposita distinta esistente nei Mod. Ci213-*A* o Ci-214-*A* con tutti gli estremi richiesti dallo stampato.

Per il versamento degli introiti, le Agenzie si regolano in base alle disposizioni particolari impartite singolarmente.

Per tutto ciò che non è specificatamente stabilito nelle presenti disposizioni, valgono le "*Norme per il servizio della gestione viaggiatori*".

II) — *Agenzie all'estero.*

29° — *Modello della contabilità.* — Per la contabilizzazione dei biglietti distribuiti dalle Agenzie all'estero, gli Uffici accentratori dei diversi raggruppamenti devono fare uso di stampati conformi ai modelli prescritti.

Alla contabilità devono andare allegate le matrici di controllo dei tagliandi facoltativi, nonchè i talloncini di controllo per i tagliandi rilasciati a metà prezzo per ragazzi ed i tagliandi annullati.

30° — *Periodicità.* — La contabilità, da compilarsi mensilmente, deve essere rimessa al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, entro i termini stabiliti. Le Agenzie aventi succursali in paesi fuori Europa sono autorizzate a comprendere nel resoconto del mese successivo i biglietti venduti dalle succursali stesse, e ciò per evitare ritardo nell'invio della contabilità.

31° — *Versamenti.* — Il versamento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti all'estero deve essere effettuato secondo le particolari prescrizioni dell'Amministrazione.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 7 e 9.

Modello di copertina

(unificata secondo le prescrizioni del Comitato Internazionale dei Trasporti per Ferrovia)

1ª pagina

N. 000.000

Designazione ed eventuale emblema dell'Agenzia di viaggio

Prezzo:
Prix:
Pries:
Preis:

Ufficio di distribuzione
Bureau d'émission
Issuing Office
Ausgabestelle
} di ....

Primo giorno di validità
Premier jour de validité
First day of validity
Erster Geltungstag
} ....

Prezzo della copertina L. 0,20

2ª pagina

Condizioni per l'utilizzazione dei biglietti a tagliandi

1. I tagliandi dei percorsi, riuniti in questa copertina, sono riconosciuti ufficialmente dalle amministrazioni delle quali portano il timbro.

2. La registrazione dei bagagli ha luogo nelle stesse condizioni di quelle effettuate su presentazione di biglietti ordinari. Il viaggiatore è tenuto a prestarsi a presenziare alle formalità richieste dalle dogane, uffici daziari, autorità fiscali, di pubblica sicurezza e di altre autorità amministrative, salvo le eccezioni ammesse dalle amministrazioni competenti.

3. L'Ufficio di emissione è solamente l'intermediario delle amministrazioni, e non assume alcuna responsabilità derivante dal contratto di trasporto.

4. La validità dei tagliandi decorre dal giorno, questo compreso, indicato sulla copertina e sui tagliandi e risultante dal timbro a data dell'Ufficio di emissione. I tagliandi non timbrati sono considerati nulli.

5. Ogni tagliando è valevole soltanto per il periodo di validità in esso indicato. Il rispettivo percorso può essere compiuto in qualsiasi data purchè nel limite della validità, e non oltre la mezzanotte dell'ultimo giorno di questa.

6. I tagliandi devono essere utilizzati seguendo l'ordine nel quale sono stati inseriti nella copertina.

7. In caso di modificazioni dei prezzi di trasporto le amministrazioni interessate si riservano il diritto di non autorizzare l'utilizzazione dei tagliandi, se non verso pagamento della differenza di prezzo.

8. I tagliandi senza la copertina non sono validi. Tanto i tagliandi quanto le sezioni di controllo devono essere staccati solamente dal personale di servizio. I viaggiatori devono accertarsi che detto personale ritiri soltanto i tagliandi dei percorsi già compiuti. Il personale deve restituire ai viaggiatori i tagliandi e le sezioni

di controllo erroneamente staccati, apponendovi apposita dichiarazione controfirmata.

9. Le domande di rimborso devono essere inviate per iscritto all'Ufficio che ha rilasciato il biglietto oppure alla rispettiva amministrazione ferroviaria, tranviaria, di navigazione, aerea, o automobilistica ecc., indicata sui tagliandi non utilizzati. La non utilizzazione deve essere constatata dal personale di servizio e fatta risultare con apposita annotazione sui tagliandi.

10. Per quanto non è previsto qui sopra, valgono le tariffe e condizioni delle rispettive amministrazioni interessate.

Conditions d'utilisation des carnets

1. Les coupons de parcours réunis dans ce carnet sont des billets officiellement reconnus par les entreprises de transport dont ils portent le timbre.

2. L'enregistrement des bagages a lieu dans les mèmes conditions que l'enregistrement des bagages sur présentation de billets ordinaires. Le voyageur est tenu d'assister aux formalités esigées par les administrations compétentes.

3. Le bureau de voyages est uniquement l'intermédiaire des entreprises de transport et n'assume aucun rsponsabilité résultant du contrat de transport.

4. La durée de validité des coupons commence à courir à partir du jour, ce jour compris, indiqué sur la couverture et les coupon par le timbre a date du bureau d'emission. Les coupons de parcours non timbrés ne sont pas valables.

Copertina (color rosa)
3ª pagina

5. Chaque coupon n'est utilisable que pendant la durée de validité qui y est indiquée. Le parcours qu'il comporte peut ètre effectué à n'importe quelle date dans la limite de cette durée de validité et, au plus tard, le dernier jour de celle-ci à minuit.

6. Les coupons doivent etre utilisés dans l'ordre dans lequel ils ont été insérés dans le carnet.

7. En cas de modification des prix de transport, les entreprises de transport se réservent le droit de n'autoriser l'utilisation des coupons de parcours que contre paiement de la différence de prix.

8. Les coupons de parcours sans couverture ne sont valables. Les coupons de parcours, ainsi que le coupons de contrôle, ne doivent être détachés que par le personnel de service.Il est recommandé au voyageurs de veiller à ce que le personnel de services ne détache que le coupons correspondant aux parcours effectués. Le personnel est tenu de restituer aux voyageurs les coupons de parcours et les coupons de contrôle détachés par erreur, après y avoir apposé una mention appropriée.

9. Les demandes de remboursement sont à adresser par écrit soit à un bureau de l'agence de voyages qui a délivré le carnet, soit à l'administration de chemin de fer ou de tramway, à la Compagnie de navigation, de navigation aérienne ou à l'entreprise d'autocars indiquée sur le coupon inutilisé. La non-utilisation doit être attestée sur le coupon par le personnel de servvice.

10. Au surplus, les Tarifs et prescriptions de entreprises de transport intéressés sont applicables.

Conditions for the use of the coupons book.

1. The coupons reuniter under this cover are tickets officially recognised by the transport Administrations of which they bea the stamp.

2. The registration of the baggage takes place under the same conditions as the registration of baggage against presentation of ordinary tickets. The traveller must be present at the formalities required by the Customs, Police andother Admihistrative Authorities, except in cases where his presence is not required by the Administrations concerned.

3. The issuing office is only an intermediary of the conveying concerns and undertakes no responsability deriving from the transport contract.

The validity terms are reckoned from the day — same inclused —, which is shown on the cover and coupons by means of the issue office dating stamp. Coupons not stamped are null.

5. Each coupon is available only during the validity mentioned on it. The journey, which the coupon covers, may take p'ace on any within the validity and, to the latest, on the last day of same at midnight.

6. The coupons must be utilised following the order in which they are inserted in the cover.

7. In case of fare rates variation, the transport Administrations are entiled to authorize the utilisation of the coupons only against payement of the difference.

8. Coupons without their cover are not available. The coupons, as wel as the control coupons, must be withdrawn only by the Officials on duty. Travellers are recommended to see that the Officials do not collect coupons concerning the remainder of the journey. The Officials have the duty of giving back to the travellers the coupons and control coupons wrongly withdrawn and to write on same an appropriate declaration.

4ª pagina

9. Applications for refunds are to be addressed by letter, either to the office wich has issued the coupon-book, or to management of the railway, tramcar, shipping, aeroplane, motocar concern, indicated on the coupon which has not been utilised. The non-utilisation must be bestified on the coupon by the Officials on duty.

10. The tariffs and regulations of the transport Administrations concerned are applicable in all matters not mentioned above.

Bestimmungen über die Benutzung des Fahrscheinhefts

1. Die in diesem Heft enthaltenen Fahrscheine sind amtlich zugellassene Fahrausweise der Beförderungsunternehmungen, deren Stempel sie tragen.

2. Für die Abfertigung von Gepäck gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Abfertigung auf Fahrkarten des a'lgemeinen Verkehrs. Rer Reisende ist verpflichter, der zoll-, steuer, finanzamtlichen, polizeilichn und sonstigen verwaltungsbehördlichen Abfertigung seines Gepäcks beizuwohnen, soweit nicht von den zuständigen Eisenbahnen Aunahmen zugelassen sind.

3. Das Reisebüro ist lediglich Vermittler der Beförderungsunternehmungen und übernimmt keine Haftung aus dem Beförderungsvertrag.

4. Die Geltungsdauer der Fahrscheine beginnt mit de Tage (diesen Tag inbegriffen, der auf dem Umschlag und den Fahrscheinen von der Ausgabestelle eingestemupelt ist. Nich abgestempelte Fahrscheine sind ungültig.

5. Jtder Fahrschein darf nur innerhalb der aus seinem Aufdruk ersichtlichen Geltungsdauer benutzt werden. Die Reise kann auf der Strecke, für die der Fahrschein gilt.inntrhalb dieser Geltungsdauer an jedem belicbigen. Tag augetreten werden, muss aber um Mitternacht des letzten Geltungstages beendet sein.

6. Die Fahrschtine müssen in der Reihenfolge benutzt werden, in der sie eingeheftet sind.

7. Die Beförderungsunternehmungen behalten sich das Retcht vor, bei Fahpreisänderungen die Benutzung der Fahrscheine nur gegen Nachzrhlung des Fahrpreisunterscledes zuzulassen.

8. Fahrscheine ohne Umschlag sind ungültig. Die Fahrcsheine dürfen nur vom Dienstpersonal abgetrennt werden. Dem Reisenden wird empfohlen, darauf zu achten, dass das Dienstpersonal nur die Fahrscheine für die durchfabrenen Strecken abnimmt. Das Dienstpersonal eines entsprechender Vermerkes, dem Reisenden zurückzughen.

9. Erstattungsanträge sind schriftlich entweder an eine Zweigstelle der Reisebürofirma,, die das Helft verkauft hat, oder an die Einsenbbahn- oder Strassenbahnverwaltung, Schiffabrise-, Flug- oder Kraftwagn-unternehmung zu richten, d'e auf dem nicht benutzten Fahrschein angegeben ist. Die Nichtbenutzung muss auf den Fahrscheinen durch das Dienstpersonal bescheinigt sein.

10. Im übrigen gelten die Tarife und Vorschriften der beteiligten Beförderungsunternehmungen.

Errata - corrige

Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 1939-XVII — nell'O. di S. n. 101 (Modificazioni al Regolamento sui segnali ecc.) a pag. 267, Art. 27, nel secondo rigo, dove è detto:

non provviste di segnale... ecc.,

leggasi invece:

provviste di segnale... ecc.

———

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 110.

Apertura all'esercizio della Fermata "Percianti-Arianello,,

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XVI dal giorno 3 settembre c. a. verrà aperta all'esercizio, in via di esperimento, la Fermata di "*Percianti-Arianello*", al km. 14 + 067 della linea Avellino-Rocchetta S. A. Lacedonia, fra le stazioni di Montefalcione e Montemiletto, dalle quali dista rispettivamente km. 3,337 e km. 3,029.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita soltanto da corse di automotrici e verrà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. di S. N. 105 1932-X e nel punto *c*) dell'O. di S. 158/1935-XVIII. Essa dipenderà dal II Riparto Commerciale e del Traffico e dal IV Riparto Movimento entrambi con sede a Benevento.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. di S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 16.

PARTE II

Tavola polimetrica N. 114 *Avellino-Rocchetta S. Antonio Lacedonia*

Stazione		km.
Avellino	km.	15
Salza Irpina	»	7
Parolise Candida	»	6
Montefalcione	»	4
Percianti Arianello	»	—
Montemiletto	»	4
Lapio	»	7
Taurasi	»	9
Luogosano S. Mango sul Calore	»	11
Paternopoli	»	13
Castelvetere	»	16
Castelfranci	»	19
Montemarano	»	23
Cassano Irpino	»	27
Montella	»	30
Bagnoli Irpino	km.	35
Nusco	»	41
Campo di Nusco	»	44
S. Angelo dei Lombardi	»	47
Lioni	»	50
Morra De Sanctis	»	56
Conza Andretta	»	63
Cairano	»	68
Calitri Pescopagano	»	74
Rapone Ruvo	»	78
Monticchio	»	86
Aquilonia	»	87
Monteverde	»	91
Pisciolo	»	97
Rocchetta S Antonio Lacedonia	»	105

Segue: ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 110 - 1939-XVII

Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (edizione Febbraio 1936-XIV).

Parte I. — A pag. 18, fra i nomi di Perca e di Pergine, inserire in carattere corsivo: Percianti Arianello LB | N |124.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di controllo, nella linea Avellino-Rocchetta S. A., fra le stazioni di Montefalcione e Montemiletto, si dovrà inserire il nome di "Percianti-Arianello" e di contro esporre le distanze ed i relativi istradamenti procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Avellino-Rocchetta S. A. la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete dovrà essere formata aggiungendo km. 4 a quella indicata per Montefalcione; km. 11 a quella indicata per Luogosano S. Mango sul Calore e scegliendo poi quella che al confronto risulterà minore. L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Inserire poi nella sede opportuna dell'idice alfabetico di detto prontuario manoscritto il nome di Percianti-Arianello con a fianco l'indicazione del numero della pagina e del numero progressivo.

Ordine di servizio n. 111.

Istruzione per l'applicazione del regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive - Edizione 1935.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, devono comprendersi, a tutti gli effetti, i seguenti esplosivi:

Esplosivi "V.P.", polveri da mina e da guerra . . . . . gruppo 1-a)
Esplosivi da guerra "S. 20" . . . . gruppo 1-a)
Esplosivi "S. 15 e S. 17", polveri da guerra . . . . . . gruppo 2-a)
Polveri da caccia "Dubat" . . . . gruppo 1-b)

In relazione a quanto sopra dovranno farsi le opportune aggiunte alle pag 320 e 330 dell'"Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive — Ediz. 1935".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 51, 52, 53, 54, 55, 58.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc. — Zone	Zone e tavole polimetriche — tavole polimetriche	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	Servizi — Viaggiatori	Servizi — Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Percianti Arianello ⊗ .	V	114	Avellino - Rocchetta S.A.L.	Napoli	Avellino	V[4]	B[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Percianti Arianello ●	V	815	876	872	866	864	804	746	775	771	777	657	670	674	650	147	317	271	217	84	283	307	501
PARTE IV																							
Percianti Arianello ●	V	808	876	872	866	864	804	746	775	771	777	657	670	667	643	147	307	271	217	84	283	307	479
		198.241 157.59	23.163 13	40.163 33.13	115.23 163.13	40.23 163.13	23.163 13	71.126 163.13	126.163 13	256.23 163.13	110.126 163.13	163.19 13	126.163 13	198.241 157.90	198.135 241.34	19.13	258.157 59.13	185.19 13	13	90	18.13 *124.133* }	77.133	90

Ordine di servizio n. 112.

Istruzioni per l'applicazione sulle Ferrovie dello Stato del D. M. 28 marzo 1932, n. 1966 riguardante la effettuazione di convogli con locomotive ed automotrici affidate ad un solo guidatore autorizzato.

(*Annulla e sostituisce l'ordine di servizio N.* 128/1932).

Art. 1.

Intendesi per guidatore autorizzato ai treni, alle tradotte, alle manovre ogni agente riconosciuto idoneo, coi procedimenti prescritti dalle norme vigenti, alla condotta delle locomotive od automotrici, sia nei riguardi della conoscenza dei mezzi di trazione e dei Regolamenti di esercizio, sia nei riguardi delle condizioni fisiche prescritte per il disimpegno del servizio assegnatogli.

Art. 2.

Le locomotive in servizio ai treni sono di regola affidate, oltre che al guidatore autorizzato, anche ad un altro agente che lo coadiuvi. Tale agente deve essere in ogni caso almeno in grado di provocare all'occorrenza la fermata del treno, a sensi del 2° comma del D. M. 28 marzo 1932-X, n. 1966.

Il Capo del Servizio Materiale e Trazione può però autorizzare che, salvo sempre la presenza nel convoglio dell'agente prescritto al 2° comma suddetto, per determinati servizi e su linee prestabilite al posto di condotta sia il solo guidatore, quando si tratti:

a) di locomotive seguenti quella di guida in caso di trazione multipla in testa al convoglio;

b) di locomotiva di spinta agganciata al treno;

c) di locomotive provviste di apparecchio di sicurezza che provochi automaticamente la fermata del treno in caso di abbandono del posto di manovra da parte del guidatore, quando sul convoglio funzioni il freno continuo automatico;

d) di locomotiva provviste di apparecchio di sicurezza che provochi automaticamente la frenatura della locomotiva e la chiamata dei freni col fischio della locomotiva stessa in caso di abbandono del posto di manovra da parte del guidatore, qualora il convoglio sia sprovvisto di freno continuo automatico;

e) di locomotive effettuanti treni materiali nei tratti di lavoro.

Art. 3.

Il Capo del Servizio Materiale e Trazione ed il Capo del Servizio Movimento possono, d'accordo, disporre che, sulle locomotive dei treni T. E. di qualsiasi tipo, il Capo treno prenda posto sulla locomotiva come secondo agente purchè sia in grado di provocare la fermata del convoglio. In tali casi, qualora il treno sia munito di freno continuo automatico, non occorre che sulla parte rimorchiata del treno vi sia scorta di agenti del Movimento, semprechè la loro opera non sia necessaria per controlleria o per altre ragioni.

Art. 4.

Con apposita autorizzazione del sottoscritto, su proposta del Capo del Servizio Materiale e Trazione, possono essere condotte dal solo guidatore

autorizzato, *purchè sia presente sul convoglio l'agente prescritto dal 2° comma suddetto*:

a) le locomotive effettuanti treni con composizione non superiore ai 16 assi e munite di freno continuo automatico;

b) le locomotive effettuanti treni materiali fuori del tratto di lavoro. *Il sottoscritto* potrà inoltre autorizzare, su proposta del Capo del Servizio Materiale e Trazione, che siano condotti dal solo guidatore autorizzato, *anche senza la presenza del secondo agente*:

c) i convogli effettuati come tradotte fra due stazioni limitrofe da automotrici in semplice od in multiplo attacco o da locomotive o da carrelli motori, per i quali è autorizzata la circolazione senza scorta di Movimento a norma dell'Art. 32 bis del R. C. T. approvato con D. M. 8 marzo 1932 n. 1857 (Ordine di Servizio n. 58/1932);

d) le locomotive di spinta ai treni sganciate e sganciabili in corsa;

e) le locomotive, i carrelli motori e le automotrici non viaggianti per servizio viaggiatori o posta.

Art. 5.

Le locomotive, ed i carrelli a motore effettuanti servizi di manovra o servizi di tradotta per invio di veicoli tra scali e località dello stesso impianto ferroviario, oppure in circolazione tra le stazioni ed i corrispondenti depositi ubicati nella stessa località sono affidati al solo guidatore autorizzato anche senza la presenza del secondo agente di cui al 2° comma del D. M. 28 marzo 1932-X, n. 1966.

Anche le automotrici possono circolare tra gli scali e le località dello stesso impianto ferroviario oppure tra le stazioni ed i corrispondenti depositi ubicati nella stessa località senza la presenza del secondo agente di cui sopra.

Art. 6.

Le automotrici, provviste di doppio freno, anche se agente sulle stesse timonerie, di cui uno sia azionabile dal posto di guida ed agisca su tutto il treno, sia che viaggino isolate, sia che effettuino in semplice o multiplo attacco convogli con o senza rimorchi anche se non intercomunicanti fra loro e con l'automotrice, sono di regola condotte dal solo guidatore autorizzato, purchè sia presente sul convoglio un'altro agente in grado di provocarne la fermata.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 31, 33, 34 e 35.

Comunicati:

Esperimento per l'assunzione di 200 manovali straordinari da adibire ai servizi di stazione.

1. — E' indetto un esperimento per l'assunzione di manovali straordinari da adibire ai servizi di stazione (carico, scarico, manovre, scambi e freni) dei seguenti Compartimenti e nel quantitativo per ciascuno di essi indicato: Torino 25; Firenze 20; Milano 30; Ancona 25; Venezia 35; Napoli 20; Genova 25; Palermo 20.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti presso ciascuna Sede Compartimentale e potranno parteciparvi gli aspiranti che hanno la residenza civile nella rispettiva giurisdizione.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in modo che prevenga alla rispettiva **Sezione Movimento** non più tardi del 10 settembre p. v., la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

b) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore a quella del 10 marzo 1939 su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I - a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II - di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III - di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma — purchè inscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV - di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

V - di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quella di cui al paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

c) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al unto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario Amministrativo del Partito stesso;

d) copia del foglio matricolare militare. Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento. Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma. Coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva, sono dispensati dalla presentazione del documento.

Non più tardi del 30 settembre p. v. gli aspiranti dovranno poi far pervenire alla predetta Sezione, sempre a mezzo di posta raccomandata, i seguenti altri documenti:

e) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di quà delle Alpi;

f) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re;

g) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

h) certificato di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — Le Sezioni faranno pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immediatamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamete idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6. — Le Sezioni Movimento interessate provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate dalle Sezioni stesse.

7. — Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal sig. Capo del Servizio Movimento. Ogni Commissione sarà composta di un Funzionario di grado 4°, che ne avrà la presidenza e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa;

Quelle *orali* saranno:

Italiano: lettura di un brano di prosa;

Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta punti 10;
Prove orali punti 20.

Saranno ammessi alle prove orali candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nelle prove orali almeno 6/10 dei punti attribuiti per tali prove.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) orfani di ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

i) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti dei posti assegnati.

Pertanto coloro che non vengono assunti subito in servizio e che sono tenuti presenti per le vacanze che si verificheranno entro il periodo di un anno, dovranno essere avvertiti che l'Amministrazione non prende alcun impegno circa l'assunzione e ad ogni modo circa la data della medesima, la quale potrà avere luogo man mano che vi saranno posti disponibili.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti.

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non in possesso di titoli

preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nell'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddetti e ciò indipendentemente dall'ordine rigoroso della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribuzione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo delle paghe stabilite per i manovali sussidiari dall'allegato A-bis al R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'Amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione.

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero, saranno considerati rinunciatari, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — La graduatoria sarà da ritenersi perenta dopo trascorso un anno dalla sua formazione. Gli aspiranti idonei conserveranno titolo all'assunzione anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Concorsi banditi dal Ministero dell'Africa Italiana

Nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno N. 174 del 27 luglio 1939-XVII sono stati pubblicati i bandi dei seguenti concorsi nel ruolo del personale direttivo (gruppo A):

a) ad un posto di ispettore superiore corporativo di 1ª classe (grado 6°);

b) a tre posti di ispettore superiore corporativo di 2ª classe (grado 7°);

c) a sette posti di ispettore corporativo di 2ª classe (grado 9°);

d) a tre posti di ispettore corporativo di 3ª classe (grado 10°).

Pel concorso di cui alla lettera *a*) è in corso il provvedimento di revoca.

Inoltre nella *Gazzetta* suddetta sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Concorso a cinque posti di ispettore corporativo di 1ª classe (grado 8° - gruppo A);

Concorso a sette posti di ispettore corporativo aggiunto (gradi 11°, gruppo A).

Concorsi a tre posti di aiutante corporativo capo (grado 8°) ed a quattro posti di aiutante corporativo (grado 10°), nel ruolo del personale ausiliario di gruppo B;

Concorso a sei posti di primo aiutante corporativo nel ruolo del personale ausiliario corporativo dell'Africa Italiana (grado 9°, gruppo B);

Concorso a sette posti di aiutante corporativo aggiunto in prova nel ruolo del personale ausiliario (grado 11°, gruppo B).

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 113.

Chiusura all'esercizio della fermata di Perugia Aeroporto.

Dal giorno 26 luglio 1939-XVII è stata chiusa all'esercizio la fermata di *Perugia Aeroporto* ubicata al km. 24 + 438 della linea Foligno-Terontola.

In conseguenza di quanto sopra, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria italiana, nei prontuari manoscritti, nella Prefazione Generale all'Orario di servizio ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio dovrà essere depennato il nome di "Perugia Aeroporto" e le indicazioni ad esso relative.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 e 13.

Ordine di servizio n. 114.

Estensione di servizio nella fermata di Paestum.

A decorrere dal giorno 15 settembre 1939-XVII, la fermata di Paestum della linea Battipaglia-Reggio Cal., che è stata dotata di apposito binario per il servizio dei carri completi in arrivo ed in partenza, viene abilitata, ai trasporti di veicoli e di bestiame; al servizio merci a carro a G.V. ed a P. V., ed al servizio merci a dettaglio a P. V. con le stesse limitazioni di peso esistenti per la G. V.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte 1ª del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato, edizione gennaio 1939-XVII a pag. 55, di contro al nome di PAESTUM nella colonna 9 il richiamo (8) esistente a fianco della lettera G) dovrà essere modificato in (12) e nella colonna 10 va esposta la lettera P) con a fianco il richiamo (12). Nelle colonne 11, 12 e 15 di fianco al nome della detta fermata si dovranno esporre rispettivamente le lettere V, B ed F.

Infine, nella 1ª parte della "Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio" edizione febbraio 1936, di contro al nome di Paestum, modificare in L) la indicazione LG.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 115.

Circoscrizione dei Riparti dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Reggio Calabria.

(*Vedasi O. di S. n.* 17/1936 *e n.* 19/1937)

A decorrere dal 1° ottobre 1939-XVII la circoscrizione dei Riparti dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Reggio Calabria viene stabilita come segue:

Numero	Riparti		Circoscrizione
	Denominazione	Sede	
1°	Sapri	Sapri	**Battipaglia (e) - Scalea (i)**
2°	Paola	Paola	**Scalea (e) - Pizzo (i)** **S. Eufemia B. (e) - Sambiase (i)**
3°	Reggio Calabria	Reggio C.	**Pizzo (e) - Reggio C. C.le (i)**
4°	Catanzaro	Reggio C.	**Reggio C. (e) - Roccabernarda (i)** **Catanzaro M. - Marcellinara (i)**
5°	Cosenza	Cosenza	**Roccabernarda (e) - Metaponto (e)** **Sibari - Cosenza (i)** **Castiglione C. (e) Rende (e)**

Ordine di servizio n. 116.

Tabelle dei cantieri di lavoro

Da parte del Servizio Lavori sono in corso di distribuzione apposite tabelle portatili, aventi lo scopo di permettere di individuare a distanza le squadre che lavorano in linea.

Dette tabelle sono di forma rettangolare a fondo bianco, con la lettera S dipinta in nero su una delle facce.

Tanto sulle linee a semplice che a quelle a doppio binario, le tabelle debbono essere collocate a cura delle squadre, una per ciascun senso di marcia dei treni, a circa 1000 metri di distanza dalle zone ove si eseguono i lavori, con la faccia portante la lettera S rivolta verso la provenienza dei treni stessi.

Le tabelle devono essere tenute esposte per tutto il periodo di permanenza della squadra in linea e rimosse alla fine di detto periodo.

I macchinisti, scorgendo una tabella, debbono emettere ripetuti fischi e prestare particolare attenzione alla linea.

L'impiego delle tabelle non occorre quando il posto di lavoro è soggetto a prescrizione di rallentamento e sono esposti i relativi segnali.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Ordine di servizio n. 117.

Cambiamento di nome della stazione di Ficarazzelli in "Villabate-Ficarazzelli,,.

La stazione di Ficarazzelli, della linea Porto Empedocle-Palermo, ha assunto la nuova denominazione di "Villabate-Ficarazzelli".

Di conseguenza nel Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Ediz. Gennaio 1939) si dovrà:

—nelle Parti I[a], III[a] e IV[a] inserire nella sede opportuna il nome di "Villabate-Ficarazzelli" con le indicazioni esistenti per Ficarazzelli; cancellare poi quest'ultimo nome con le relative indicazioni:

— nella Parte II[a], tabella 133 modificare il nome di Ficarazzelli in "Villabate-Ficarazzelli".

— nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di "Villabate-Ficarazzelli" depennando quello di Ficarazzelli e nell'interno del prontuario stesso modificare il nome di Ficarazzelli in "VillabateFicarazzelli".

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione Febbraio 1936/XIV), parte I[a], inserire nella sede opportuna "Villabate-Ficarazzelli" P/153 e depennare, a pag. 15, il nome di Ficarazzelli e le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Ficarazzelli, questo dovrà esser modificato in "Villabate-Ficarazzelli".

Il controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa e di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di settembre c. a., dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Villabate-Ficarazzelli".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle Classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Ordine di servizio n. 118.

Cambiamento di nome della stazione di Villabate in "Villabate-Paese,,.

La stazione di Villabate, della linea Palermo S. E.-S. Carlo, ha assunto la nuova denominazione di "Villabate Paese".

Di conseguenza, nel Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche, fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1939-XVII), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzia interessate.

Qualora però queste non dovessero ricevere le nuove scorte entro il mese di settembre c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Villabate Paese".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome. dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo Medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Comunicato:

Norme per l'assunzione in servizio di 750 operai allievi aiuti macchinisti sussidiari.

1° — Agli esperimenti per le assunzioni di cui trattano le presenti norme possono partecipare oltre agli aspiranti estranei anche gli agenti in servizio in qualità di straordinari o di sussidiari.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti in ogni Compartimento e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie compartimentali nel quantitgtivo qui appresso indicato:

Torino	posti 80	Ancona	posti 30
Genova	» 40	Roma	» 80
Milano	» 80	Napoli	» 40
Venezia	» 80	Bari	» 40
Trieste	» 40	Reggio C.	» 40
Bologna	» 40	Palermo	» 70
Firenze	» 75	Cagliari	» 15
		Totale posti . . .	750

2° Gli aspiranti, compresi gli Agenti delle Ferrovie dello Stato in servizio, dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Sezione Materiale e Trazione nella cui giurisdizione è compresa la località in cui hanno la residenza civile (o amministrativa per gli agenti già in servizio — entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4 e sarà corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 25° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I. — A 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od tiopica o della CausaNazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II. — Di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III. — Di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla

Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV. — A) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi con o senza prole alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione agli esperimenti;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Nessun limite di età viene stabilito per l'ammissione all'esperimento degli aspiranti i quali alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande si troveranno a prestare almeno da due anni servizio presso questa Amministrazione.

L'elevazione di cui alla lettera A) del paragrafo IV si cumula con quella di cui alla lettera B) ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento in cui ha domicilio l'aspirante — attestante la appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento, oppure alla G.I.L., con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli apparteennti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; gli aspiranti trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo IV del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio avvenuto dopo il 1° settembre 1939-XVII può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti dell preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli organi di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine azidetto.

3° — Oltre i documenti obbligatori i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9°.

4° — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle prove fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione degli aspiranti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione od in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli agenti in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

5° — Le Sezioni Materiale e Trazione faranno pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla

quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i candidati riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettori Sanitari circa l'esito della visita stessa.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6° — Le singole Sezioni provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

7° — Le Commissioni Compartimentali esaminatrici, nominate dal sig. Capo del Servizio Materiale e Trazione saranno composte di un funzionario di grado non inferiore al 3° che ne avrà la Presidenza, e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

8° — Le prove di esame consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di composizione adatto per la licenza elementare;

b) nella risoluzione di problemi di aritmetica e geometria pure adatti per la licenza elementare. I problemi saranno proposti in numero di tre, con l'obbligo, per la sufficienza, di risolverne almeno uno;

c) nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

d) di una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza e abilità in quello che dichiareranno di conoscere fra i mestieri di aggiustatore, tornitore, calderaio, ramaio, fucinatore.

Per gli aggiustatori l'oggetto da lavorare dovrà di regola richiedere non soltanto l'uso della lima, ma anche operazioni di congegnatura.

Il numero massimo dei punti di cui potranno disporre le Commissioni esaminatrici è il seguente:

Prove scritte:

Componimento	punti	20
Saggio aritmetico	»	20
Prova orale	»	10
Saggio di lavoro	»	30

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di 6/10 dei punti assegnati per ciascuna delle prove scritte ed orali e per il saggio di lavoro, e pertanto saranno ammessi al saggio di lavoro ed alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato nelle prove scritte almeno sei decimi.

Ai candidati riusciti idonei e che avranno presentato un diploma di licenza di Scuola industriale di 2° grado o equipollente, oppure superiore, verrà assegnata una votazione complementare per il titolo di studio con un massimo di punti dieci.

La stessa votazione potrà essere assegnata agli agenti in servizio ferroviario quale valutazione del rapporto informativo.

9° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata da ciascuna Commissione Compartimentale.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti stabiliti per ciascun Compartimento viene ri-

servato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della Causa Nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P. N. F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale saranno riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti di una delle due guerre in parola o per la Causa Nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiale di complemento o di Ufficiale della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, fermo le condizioni previste dall'art. 10 del R. D. 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli uscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di Ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati o vedovi con o senza prole con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

10° — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio nel limite dei posti stabiliti per ciascun Compartimento, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti stabiliti.

Le conseguenti assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di operai

allievi aiuti macchinisti sussidiari, previo un periodo di esperimento di 90 giorni nella posizione di straordinari a termini dell'art. 1 sub art. 15 e sub art. 16 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785.

Gli agenti già in servizio nel ruolo sussidiario sono esentati dal periodo di esperimento; quelli in servizio in qualità di straordinari passeranno sussidiari dopo 90 giorni dalla data di prima assunzione.

La paga giornaliera viene stabilita al netto delle riduzioni e con gli aumenti di legge, in L. 18,50 lorde delle ritenute ordinarie.

11° — Sono esclusi dall'ammissione agli esperimenti, di cui le presenti norme, tutti coloro che hanno preso parte a concorsi per operai Allievi Fuochisti e che non riuscirono idonei negli esami finali del corso d'istruzione.

12° — Gli idonei chiamati in servizio verranno assegnati in qualità di operai in un'officina di grande riparazione o di Deposito Locomotive, ove poi si svolgerà il corso d'istruzione per allievi aiuti macchinisti. Al termine di questo gli idonei otterranno la qualifica di aiuto macchinista del ruolo sussidiario.

Coloro che negli esami finali del corso non conseguiranno la idoneità, non potranno ripetere gli esami stessi nè essere ammessi a esami consecutivi. Soltanto è in facoltà dell'Amministrazione di conservare in servizio in qualità di operai del ruolo sussidiario quelli che riterrà meritevoli ed idonei alle relative mansioni.

13° — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 119.

Soppressione della fermata di Mercatello.

In relazione al Decreto n. 713 del 24 agosto 1939-XVII di S. E. il Ministro delle Comunicazioni, è stata chiusa all'esercizio, dalla data suddetta, la fermata di Mercatello situata al km. 56,350 della linea Napoli-Metaponto, fra le stazioni di Salerno e Pontecagnano.

In conseguenza di quanto sopra, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato, nei prontuari manoscritti, nella Prefazione Generale all'orario di servizio ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio interessate dovrà essere depennato il nome di Mercatello con le relative indicazioni.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 16.

Errata - corrige

O. S. 116 B. U. 37. 1939 — Tabelle dei cantieri di lavoro.

a pag. 313 — Il secondo periodo deve essere rettificato come segue:
"Dette tabelle sono di forma rettangolare a fondo nero con lettera S
" dipinta in bianco su una delle facce".

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 120.

Cambiamento di nome della stazione di Abbadia.

La stazione di Abbadia, della linea Sondrio-Milano, ha assunto la nuova denominazione di "Abbadia Lariana".

Di conseguenza, nel Protuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII), parti I, II, III e IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (edizione febbraio 1936-XIV) nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di ottobre 1939, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Abbadia Lariana".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito alle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 121.

Estensione di servizio nella stazione di Roma Prenestina.

A decorrere dal 1° ottobre 1939-XVII la stazione di *Roma Prenestina* verrà abilitata ai trasporti G. e P. V., Veicoli e Bestiame, senza alcuna limitazione.

In conseguenza di quanto sopra, nella Parte 1ª del "Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato" (edizione gennaio 1539-XVII) si dovrà a pagina 66, di contro al nome di detta stazione, nelle colonne 9 e 10, depennare i richiami (g) e (h) ed a pagina 67 cancellare le corrispondenti note; nelle colonne 11 e 12 della stessa pagina 66 aggiungere ririspondenti note; nelle colonne 11 e 12 della stessa pagina 66 aggiungere rispettivamente le indicazioni V e B.

Nei prontuari manoscritti in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo si dovrà cancellare, di contro al nome della stazione di Roma-Prenestina, l'indicazione relativa alla distanza virtuale.

Nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (edizione febbraio 1936-XIV), parte 1ª, a pag. 19, di contro al nome della stazione stessa, dovrà essere depennata l'indicazione L. P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 122.

Istituzione della fermata di « Piano di Rozzo ».

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle comunicazioni con Decreto N. 1355 del 14/XI/1933-XII, sarà attivata, dal giorno 1 ottobre 1939-XVII, la fermata di "PIANO DI ROZZO" al Km. 46+059 della linea Trieste C. M.-Pola, situata fra le assuntorie di Rozzo e Castel Lupogliano dalle quali dista, rispettivamente Km. 4+907 e Km. 2+878.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita soltanto da corse di automotrici e verrà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. N. 105/1932-X e nel punto C) dell'O. S. N. 158/1935-XIII.

La fermata in parola dipenderà dal III Riparto Movimento di Trieste C. M. e dal I Riparto Commerciale e del Traffico di Trieste.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 122 - 1939-XVII.

PARTE II

Tavola polimetrica N. 75 (*Trieste Campomarzio - Pola: Erpelle-Divaccia e Canfanaro -Rovigno d'Istria*)

Stazione		Km.	Stazione		Km.
Trieste Campomarzio loco	Km.	54	Colmo	Km.	9
S. Anna di Trieste	»	50	Borutto	»	13
S. Giuseppe della Chiusa	»	46	Cerreto Istriano	»	18
S. Antonio Moccò	»	45	Novacco	»	21
S. Elia	»	39	Pisino	»	25
Erpelle Cosina	»	35	Checchi	»	32
Roditti	»	41	S. Pietro in Selve	»	36
Divaccia S. Canziano	»	47	Gimino	»	41
Bresenza del Taiano	»	31	Canfanaro	»	46
Piedimonte del Taiano	»	27	Rovigno d'Istria	»	67
Sasseto	»	21	Smogliani Carmedo	»	49
Acquaviva Valmorasa	»	17	Sanvincenti	»	52
Pinguente	»	11	Zabroni Roveria	»	55
Rozzo	»	5	Dignano	»	63
Piano di Rozzo	»	—	Gallesano	»	67
Castel Lupogliano	»	3	Pola	»	76

Segue: ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 122 - 1939-XVII

Prefazione Generale all'orario generale di servizio (*edizione febbraio* 1936-XIV)

PARTE I

A pagina 18, fra i nomi di Piano di Coreglia Ponte all'Ania e Piano Orizzontale dei Giovi, inserire in carattere corsivo

''*Piano di Rozzo LB/Te*/166/''

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli uffici di Controllo, nella linea Trieste Campomarzio - Pola, fra le stazioni di Rozzo e Castel Lupogliano, si dovrà inserire il nome di ''Piano di Rozzo'' e di contro esporre le distanze e i relativi istradamenti procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni delle linee Trieste Campomarzio-Pola, Erpelle Cosina-Divaccio e Canfanaro-Rovigno d'Istria la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per Rozzo.

L'istradamento sarà lo stesso esposto per la stazione di Rozzo. Inserire poi nella sede opportuna dell'indice alfabetico di detti prontuari manoscritti il nome di ''Piano di Rozzo'' con a fianco l'indicazione del numero della pagina e del numero progressivo.

Errata – corrige

Boll. Uff. n. 37 - 1939-XVII.

Tabella relativa alla giurisdizione dei Riparti di esercizio dell'Ufficio I.E.S. di Reggio Calabria, in sostituzione di quella pubblicata con l'O. S. N. 115/1939.

Numero	Riparti		Circoscrizione
	Denominazione	Sede	
1°	Sapri	Sapri	Battipaglia (e) Grisolia (i)
2°	Paola	Paola	Grisolia (e) Francavilla (e); Paola - Rende (i); S. Eufemia L. - Marcellinara (e)
3°	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Francavilla (i) Reggio Calabria (i)
4°	Catanzaro	Reggio Calabria	Reggio Calabria (e) Roccabernarda (i); Catanzaro M. - Marcellinara (i)
5°	Cosenza	Cosenza	Roccabernarda (e) Metaponto (e); Sibari - Cosenza (i); Castiglione C. (e) Rende (e)

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 123.

Variazioni al testo della Nomenclatura dei Conti (Vedi Ordini di Servizio 32 e 67-1937 - 42-1938 e 7-1939).

Nella Nomenclatura dei Conti vengono apportate le seguenti modificazioni:

ENTRATA

Pag. 13. — L'attuale annotazione apposta al partitario 57 viene così modificata: *G*) Comprende le quote a carico del personale non di ruolo per le assicurazioni contro la disoccupazione, invalidità, vecchiaia e tubercolosi.

Pag. 17 e 18. — Al conto 50 si apportano le seguenti varianti:

a) All'annotazione posta di contro al part. 112 aggiungere: « nonchè i contributi di migliorie posti a carico dei terzi per le spese eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato » in base al R. D. L. 28 novembre 1938, n. 2000.

b) Si aggiunge il sottoconto *E*) Contributo dell'Esercizio per l'accantonamento annuale per l'impianto idroelettrico di Bressanone e della linea primaria Bressanone-Trento — col numero 120-bis di partitario e con l'annotazione: *E*) Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria.

c) la dizione del subsottoconto *A*4) viene così modificata: « Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti ».

Pag. 28. — E' soppresso il conto 144 col relativo partitario ed annotazione.

Pag. 29. — All'attuale subsottoconto *A* 3) Ricuperi diversi del C/155 — viene assegnato il numero 300 di partitario, restando così soppresso il successivo subsottoconto 3-*b* Varii — col partitario 301. Al sottoconto *B*) Metalli — viene aggiunto il subsottoconto 5- «Cessioni di materiali della scorta speciale» col numero 309 di partitario.

Pag. 34. — Al conto 205, alle parole « degli avventizi ordinari » sostituire « del personale sussidiario e contrattista ». All'annotazione sostituire « Art. 23 » all'attuale articolo 19.

SPESA

Pag. 47. — Al conto 32, alle parole « degli avventizi ordinari » sostituire « del personale sussidiario e contrattista ».

Pag. 53. — La dizione del conto 71 viene così modificata: « Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'Esercizio ».

Pag. 66. — E' soppresso il conto 191 col relativo partitario ed annotazione.

Pag. 67. — Al sottoconto *B*) Metalli — del c/205 — viene aggiunto il subsottoconto 7 « Acquisto materiali della scorta speciale e relative spese accessorie » col numero 918 di partitario.

Pag. 72. — Al conto 255, alle parole « degli avventizi ordinari » sostituire « del personale sussidiario e contrattista ». All'annotazione sostituire « Articolo 23 » all'Articolo 19.

FUORI BILANCIO

Pag. 85. — L'attuale annotazione posta di contro al partitario 1362 — viene soppressa.

Ordine di servizio n. 124.

Cambiamento di nome della stazione di Pallanza.

La stazione di PALLANZA, della linea Domodossola-Arona, ha assunto la nuova denominazione di "VERBANIA".

Di conseguenza, nel prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviairia dello Stato (Edizione Gennaio 1939-XVII) si dovrà:

— nella Parte I:

a pag. 56 cancellare il nome di Pallanza e tutte le relative indicazioni;

a pag. 88, dopo il nome di Venzone, riportare quello di "Verbania" e nelle colonne dal 2 al 18 riportare le indicazioni esistenti a pag. 56 per Pallanza;

— nella Parte II:

a pag. 12 — nella tabella 7 — modificare il nome di Pallanza in "Verbania";

— nella Parte III:

a pag. 51 cancellare il nome di Pallanza e tutte le indicazioni che riguardano detta stazione; a pag. 80, dopo il nome di Venzone, riportare quello di "Verbania" con tutte le indicazioni esistenti a pag. 51 per Pallanza;

— nella Parte IV:

a pag. 106 cancellare il nome di Pallanza e tutte le indicazioni che si riferiscono a detta stazione; a pag. 161, dopo il nome di Venzone, riportare quello di "Verbania" con tutte le indicazioni esistenti a pag. 106 per Pallanza.

Nella Parte I della Prefazione generale all'Orario generale di servizio - (Edizione Febbraio 1936-XIV):

a pag. 18 cancellare il nome di Pallanza ed a pag. 22, dopo il nome di Venzone, riportare Verbania "M. 23".

Opportune modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Pallanza.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti alle stazioni ed agenzie interessate. Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di ottobre c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti con la nuova denominazione.

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi: 3, 5, 7, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 125.

Attivazione dell'esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Ancona–S. Benedetto del Tronto.

Alle ore 12 del 16 ottobre 1939-XVII sarà attivato sul tratto di linea Ancona-S. Benedetto il sistema d'esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle "Disposizioni per il Servizio con Dirigente Centrale" di cui all'O. S. N. 36/1931-IX e successive modificazioni (O. S. 118/1935-XIII).

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale del F. V. della stazione di Ancona (ove ha sede anche la sezione Ancona-Rimini) e corrisponde a mezzo di telefono selettivo coi seguenti posti:

Ancona – Dirigente Movimento interno;
Ancona – Dirigente Movimento esterno;
Ancona – Personale Viaggiante;
Ancona – Cabina B.;
Ancona – Deposito Locomotive;
Ancona – Scalo Marittimo;
Varano –
Aspio –
Osimo-Castelfidardo –
Loreto –
Porto Recanati;
Potenza Picena-Montelupone –
Civitanova Marche;
S. Elpidio a Mare;
Porto S. Giorgio;
Pedaso –
Cupramarittima;
Grottamare;
S. Benedetto del T. – Dirigenti Movimento;
S. Benedetto del T. – Dirigente Centrale Sezione 2ª.

Col sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di servizio vigenti sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni per il Servizio con Dirigente Centrale" e successive varianti.

La sorveglianza tecnica sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente e a mezzo del Capo del I Riparto Movimento al quale sono affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, *del Compartimento di Ancona.*

Ordine di servizio n. 126.

Estensione dell'Esercizio con Dirigente Centrale da Vada a Livorno.
(Vedi O. S. n. 17 - B. U. n. 6 del 9-2-39-XVII).

Dalle ore 12 del 10 ottobre 1939XVII il servizio con D. U. sul tratto Grosseto-Vada verrà esteso fino a Livorno Centrale. L'ufficio del D. C. rimane fermo in un locale del fabbricato servizi ausiliari di Grosseto (lato Roma) e corrisponderà, dalla data suddetta, con i seguenti posti:

LIVORNO C.le Deposito Locomotive;
LIVORNO C.le Sottostazione Elettrica;
LIVORNO C.le Personale Viaggiante;
ARDENZA
ANTIGNANO
QUERCIANELLA
CASTIGLIONCELLO
ROSIGNANO
VADA
CECINA
BIBBONA
BOLGHERI
CASTAGNETO
S. VINCENZO
CAMPIGLIA MARITTIMA
VIGNALE RIOTORTO
FOLLONICA
SCARLINO
GAVORRANO
GIUNCARICO
MONTEPESCALI
GROSSETO Dirigenti
GROSSETO Deposito Locomotive
GROSSETO Capo Personale Viaggiante.

Col sistema dell'esercizio con D. C. conservano pieno vigore e devono essere osservati i regolamenti e le istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificati o sostituiti dalle apposite "DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO CON DIRIGENTE CENTRALE" e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata sezione di Dirigente Centrale sarà direttamente esercitata dalla Sezione Movimento ed a mezzo del Capo Riparto Movimento di Livorno.

La sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio del D. C. sarà invece esercitata dal Capo Riparto Movimento di Livorno.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 *dei Compartimenti di Firenze e di Roma.*

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 127.

Direttive per l'applicazione dei dischetti e dei segnali indicatori per deviatoi.

Allo scopo di disciplinare l'impiego dei dischetti e dei segnali indicatori per deviatoi di cui agli articoli 75 e 75-bis del Regolamento Segnali, si indicano qui in appresso le direttive da seguirsi per la loro applicazione.

A — *Dischetti indicativi e segnali indicatori per deviatoi*

Tali segnali devono di massima applicarsi:

a) agli scambi situati sul binario destinato al transito dei treni ed incontrati di punta dai treni in arrivo, quando la deviazione determinata dallo scambio in posizione rovescia non sia indicata da segnali fissi collegati con gli scambi;

b) agli scambi presi di punta dai treni in partenza, che immettono in fasci passanti, a linee di raccordo od a linee di corsa diramate, quando manchino segnali fissi che con la loro disposizione garantiscano il regolare istradamento dei treni;

c) agli scambi frequentemente impegnati da movimenti in manovra e situati su istradamento non comandato da apposito segnale basso (marmotta);

d) agli scambi che per la loro funzione ed importanza, oppure per la loro ubicazione e distanza dal posto che li ha in consegna, è opportuno siano dotati di un dispositivo che ne renda manifesta la posizione.

B — *Dischetti imperativi per deviatoi*

Sempre quando non vi siano collegamenti con segnali fissi atti a garantire il regolare istradamento dei treni, i dischetti imperativi devono applicarsi:

a) agli scambi che immettono in binari tronchi, e diramantisi da linee percorse da treni;

b) agli scambi che immettono in binari solitamente occupati e diramantisi da linee percorse da treni;

c) agli scambi che da binari di corsa o di manovra immettono in binari di Deposito Locomotive, Squadre Rialzo, ecc.

Ordine di servizio n. 128.

Estensione di servizio nella fermata di Caranzano S. Andrea.

Dal giorno 15 ottobre 1939-XVII la fermata di CARANZANO S. ANDREA, della linea Alessandria-Acqui-Savona, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, è stata abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli ed ai trasporti agrande ed a piccola velocità di peso fino a 1.000 Kg., composti di colli non eccedenti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Detta fermata avrà contabilità propria e la stazione di Strevi sarà quindi esonerata dal tenere la contabilità della fermata stessa, la quale eseguirà i propri versamenti alla Cassa Compartimentale di Torino con le modalità e norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera *F* dell'Ordine di Servizio 184/1913 e cioè quattro volte al mese.

Di conseguenza nella Parte I del Prontuario generale delle distanze chilometrice fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII), a pagina 21, si dovrà depennare di contro al nome di Caranzano S. Andrea l'indicazione di Casa Cantoniera e nelle colonne 7 e 8 il richiamo 19. Dovranno inoltre essere esposte le indicazioni G. (9) e P. (9) rispettivamente nelle colonne 9 e 10.

Nella Parte II del Prontuario suddetto, alla pagina 19, tabella 24, nella Parte III alla pagina 17, nella Parte IV alla pagina 42, si dovrà depennare il segno di casa cantoniera posto di fianco al nome di Caranzano S. Andrea.

Nella Parte I della Prefazione generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione 1936-XIV), a pagina 13 di contro al nome di Caranzano S. Andrea si dovrà depennare il segno e modificare l'indicazione "L.B." in L.P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 129.

Attivazione della linea indipendente merci Roma Tiburtina – Roma Littorio – Settebagni e del primo gruppo di impianti della stazione di smistamento Roma Littorio.

Il giorno 16 ottobre 1939-XVII verrà aperto all'esercizio la nuova linea indipendente merci Roma Tiburtina-Roma Littorio-Settebagni nonchè un primo gruppo di impianti della nuova stazione di smistamento Roma Littorio.

Linea indipendente merci Roma Tiburtina-Roma Littorio-Settebagni.

Tale linea, a doppio binario, corre in sede definitiva dal Km. 6+400,76 al Km. 8+469,16 e dal Km. 13+100 al Km. 16+700, mentre dal Km. 8+469,16 al Km. 13+100 corre in sede provvisoria, nell'interno della stazione di smistamento.

Questa sistemazione provvisoria durerà fino a che non saranno completati tutti gli impianti previsti nel piano regolatore della stazione medesima.

La linea di transito per treni merci ha uno sviluppo di metri 9753,30 dall'allacciamento dei binari a Roma Tiburtina fino all'asse del F.V. di Settebagni e presenta numero 26 curve della lunghezza complessiva di m. 3807,80 aventi un raggio minimo di metri 400 e numero 23 rettifili di m. 5945,50; la pendenza massima della linea è del 9 per mille. Essa è parte in rilevato e parte in trincea.

L'armamento è formato con materiale del mod. F.S. 46^3 con intervia di m. 2.12. Alla progressiva Km. 6+890 la linea sottopassa la via Nomentana mediante una galleria della lunghezza di m. 31.

Vi sono inoltre le seguenti opere d'arte:

1) — alla progressiva Km. 7+598 un ponte in cemento armato della luce retta di metri 30;

2) — alla progressiva Km. 9+022 un cavalcavia a tre luci: la centrale di m. 5,60 e le laterali di m. 9,40;

3) — alla progressiva Km. 13+991 il cavalcavia della Buffalotta, costituito da due luci di m. 9,50.

Vi sono inoltre 21 opere d'arte, costituite da ponti e sottopassaggi a unica luce inferiore a m. 10.

Nuova stazione di smistamento Roma Littorio.

La nuova stazione ha inizio dagli scambi estremi lato Tiburtina, alla progressiva chilometrica 10+365, e termina all'estremità, lato Settebagni, delle aste di manovre, alla progressiva Km. 12+300.

Essa è costituita: da un fascio *arrivi, partenze e smistamento* di diciotto binari, dei quali due di corsa destinati al transito dei treni; da un fascio tronco di *ricovero* di dodici binari; da un fascio *riordino* di dieci binari; da un fascio di trasbordo di sei binari e da un piano caricatore coperto di trasbordo.

Completano i sopradescritti impianti:

1) — un'asta di manovra a sussidio del fascio arrivi, partenze e smistamento;

2) — un'asta di manovra a sussidio del fascio ricovero;

3) — un'asta di manovra a sussidio del fascio di riordino.

Due appositi binari di circolazione opportunamente collegati col fascio arrivi, partenze e smistamento, nonchè con la linea provvisoria di transito merci, consentono l'accesso dai detti impianti al Deposito Locomotive.

Dalla via Salaria si accede alla stazione mediante una strada della larghezza di m. 6 che, con cavalcavia a struttura in cemento armato, passa sopra all'attuale linea Firenze-Roma.

Questo gruppo iniziale di impianti comprende anche una prima parte del nuovo Deposito locomotive costituita da una tettoia e da vari binari in parte coperti. A sussidio dei detti impianti, sono stati costruiti un fabbricato per sabbia ed accessori ed un fabbricato per oli e grassi.

All'estremità del fascio arrivi, partenze e smistamento esistono due posti di movimento, denominati, rispettivamente, Posto di Movimento A (al Km. 11+515, lato Settebagni) e Posto di Movimento B (al Km. 10+625, lato Roma Tiburtina).

Impianti di sicurezza e segnalamento.

La stazione è protetta, per le provenienze da Settebagni e da Roma Tiburtina, da segnali ad ali semaforiche ed è provvista di segnali di partenza per le anzidette stazioni.

La manovra dei segnali suddetti è eseguita a mezzo di due posti, denominati Posto di Manovra A e Posto di Manovra B; detti posti provvedono anche alla reciproca concessione di consensi per regolare il ricevimento dei treni.

La circolazione dei treni tra Settebagni ed il Posto di Manovra A e tra il Posto di Manovra B e Roma Tiburtina viene regolata a mezzo del blocco elettromeccanico Cardani.

La circolazione delle locomotive fra gli impianti di stazione ed il Deposito è regolata da appositi segnali ad ala semaforica. Detti segnali vengono manovrati dal Posto di Manovra B e da un terzo posto, detto Posto di Manovra del Deposito locomotive, previo reciproco scambio di consensi.

Gli scambi sono manovrati a mano: a tal'uopo sono stati previsti posti da deviatore a terra.

Impianti telegrafici e telefonici.

I vari posti di movimento, di manovra e di deviatore comunicano tra loro a mezzo di telefoni manuali. Al Posto di Movimento B fanno capo i circuiti telegrafici 81902 - 5030 - 4833 - 81987 - 5081 - 4998 - 4829, di collegamento con Roma Tiburtina e Settebagni.

Impianti di trazione elettrica.

Detti impianti saranno alimentati con corrente continua a 3.000 volt e serviti dagli stessi alimentatori della linea Roma-Chiusi. Nella stazione saranno distinti i seguenti gruppi separati elettricamente fra di loro:

1) — Piena linea (fino al Km. 10+300 della linea merci);
2) — binari di ingresso al D.L.;
3) — binari del fascio arrivi, partenze e smistamento, lato pari;
4) — binari del fascio arrivi, partenze e smistamento, lato dispari;
5) — binari di uscita verso Settebagni.

Giurisdizione.

La nuova linea indipendente merci e la nuova stazione saranno compresi nel Compartimento di Roma ed aggregate:

— per il Servizio Movimento:

— alla Sezione Movimento di Roma;
al 1° Riparto di Roma;
al Circolo Ripartizione di Roma.

— per il Servizio Materiale e Trazione - Alla Sezione Materiale e Trazione di Roma: al 2° Riparto di Roma S.L. per quanto riguarda il Deposito Locomotive: al 3° Riparto Roma Termini per quanto riguarda la Squadra di Rialzo.

— per il Servizio Lavori:

a) alla Sezione Lavori di Roma, al Riparto di Orte:
b) all'Ufficio I.E.S. di Roma:
— al 1° Riparto I.E.S. fino agli scambi estremi di Roma Littorio, lato Settebagni;

— al 5° Riparto I.E.S. da detti scambi estremi a Settebagni.
— per il Servizio Approvvigionamenti:

le stazioni di Roma Tiburtina e Settebagni si atterranno alle norme di cui all'O.S.110/933.

La stazione di Roma Littorio appoggerà i buoni di prelievo e versamento:

a) al Magazzino di Roma Trastevere per i materiali di esercizio e consumo;
b) al Deposito olii di Roma Tuscolana per le materie illuminanti e di untura;
c) al Magazzino Economato di Roma per gli stampati e la cancelleria.

— per il Servizio Commerciale e del Traffico:

al 1° Riparto Traffico di Roma.

Servizi cui è abilitata la nuova stazione.

Essa non è abilitata ad alcun servizio per conto del pubblico.
In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 *e, limitatamente al Compartimento di Roma, a quelli delle classi* 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56.

Allegato all'O. S. n. 129 - 1939-XVII.

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche per i trasporti delle cose in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, linea Firenze-Chiusi-Roma, fra i nomi di Sette Bagni e Roma Tiburtina si dovrà inserire "Roma Littorio" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento, procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni delle linee Roma-Firenze e Roma-Ancona, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 6 a quella indicata per Sette Bagni, o Km. 6 a quella indicata per Roma Tiburtina, e scegliendo poi quella che dal confronto resulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico si dovrà inserire, nella sede opportuna, il nome di "Roma Littorio", con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (edizione Febbraio 1936-XV), a pag. 19, nella sede opportuna, inserire "Roma Littorio" (7) /R./ 114.

PARTE II

Tavola planimetrica N. 92 — *Roma - Ancona*

Stazione		Km.
Roma Termini	Km.	11
Roma S. Lorenzo	»	9
Roma Tiburtina	»	6
Roma Littorio	»	—
Sette Bagni	»	6
Monterotondo - Mentana	»	16
Fara Sabina - Montelibretti	»	27
Poggio Mirteto	»	39
Stimigliano	»	47
Civita Castellana-Magliano	»	60
Gallese Teverina	»	64
Orte	»	73
Nera Montoro	»	82
Narni - Amelia	»	89
Terni	»	102
Giuncano	»	114
Baiano di Spoleto	»	124
Morgnano S. Angelo	»	129
Spoleto	»	131
S. Giacomo di Spoleto	»	137
Campello sul Clitunno	»	141
Trevi	»	147
Foligno	»	156
Spello	»	161
Cannara	»	166
Assisi	»	172
Bastia	»	175
Ospedalicchio	»	179
Perugia Ponte S. Giovanni	»	184
Perugia	»	196
Ellera - Corciano	»	206
Magione	»	217 / 205
Torricella	»	220 / 201
Passignano sul Trasimeno	»	226 / 195
Tuoro	»	231 / 190
Cortona - Terontola	»	238 / 183
Scanzano - Belfiore	»	160
Pieve Fanonica	»	165
Valtopina	»	169
Nocera Umbra	»	175
Gaifana	»	185
Gualdo Tadino	»	192
Fossato	»	198
Fabriano	»	214
Albacina	»	222
Genga - Arcevia	»	230
Serra S. Quirico	»	236
Castelplanio - Cupramont.	»	243
Montecarotto - Castelbellino	»	249
Jesi	»	257
Chiaravalle	»	268
Castel Ferretti	»	271
Falconara M.	»	276
Palombina	»	279
Ancona	»	285
Ancona Mar. scalo di molo sud	»	287
Ancona Mar. scalo di molo nord	»	288

PARTE II

Tavola planimetrica N. 93. — *Firenze - Roma*

Stazione		Km.
Firenze S. M. N.	Km.	305
Firenze C. Marte . . .	»	300
Compiobbi	»	292
Sieci	»	289
Pontassieve	»	285
S. Ellero - Vallombrosa .	»	280
Rignano sull'Arno - Reggello	»	276
Incisa	»	269
Figline	»	265
S. Giovanni Valdarno . .	»	257
Montevarchi	»	252
Bucine.	»	244
Laterina	»	239
Ponticino	»	234
Indicatore	»	224
Arezzo	»	218
Frassineto	»	205
Castiglion F.	»	200
Camucia	»	189
Cortona - Terontola . .	»	183
Castiglion del Lago . .	»	173
Panicale	»	166
Chiusi - Bagni di Chianciano	»	154
Città della Pieve . . .	»	147
Ficulle - Fabro	»	137
Allerona	»	126
Orvieto	»	115
Baschi	»	107
Castiglione in Teverina . .	»	102
Alviano	»	95
Attigliano - Bomarzo . .	»	86
Bassano in Teverina . .	»	81
Orte	»	73
Gallese Teverina	»	64
Civita Castellana-Magliano	»	60
Stimigliano	»	47
Poggio Mirteto	»	39
Fara Sabina - Montelibretti	»	27
Monterotondo - Mentana .	»	16
Sette Bagni	»	6
Roma Littorio	»	—
Roma Tiburtina.	»	6
Roma S. Lorenzo	»	9
Roma Termini	»	11

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 130.

Cambiamento di nome della Stazione di Santa Palomba in « Pomezia ».

La stazione di Santa Palomba, della linea direttissima Roma-Napoli, ha assunto la nuova denominazione di « Pomezia ».

Di conseguenza, nel Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Ediz. Gennaio 1939) si dovrà:

— nelle parti I, III e IV inserire nella sede opportuna il nome di « Pomezia» con le indicazioni esistenti per Santa Palomba e cancellare poi quest'ultimo nome con le relative indicazioni;

— nella Parte II, tabella 104, modificare il nome di Santa Palomba in « Pomezia »;

— nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di Pomezia depennando quello di Santa Palomba e nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di Santa Palomba in Pomezia.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione Febbraio 1936-XIV), parte I, inserire nella sede opportuna « Pomezia » R/117 e depennare, a pag. 21, il nome di Santa Palomba e le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Santa Palomba, questo dovrà essere modificato in «Pomezia».

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di novembre 1939 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Pomezia ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 131.

Giurisdizione e sede dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Milano

A partire dal 1° novembre 1939-XVIII, il quadro della "*Giurisdizione e sede dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Milano*", compreso nell'Ordine di Servizio n. 29 del 9 marzo 1939-XVII, deve intendersi annullato e sostituito per intero dal seguente.

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE: MILANO

Giurisdizione e Sede dei Riparti Materiale e Trazione

Riparti del Compartimento

Denominazione dei Reparti e relative Sedi 1	Depositi con dotazione locomotive 2	Rimesse 3	Squadre Rialzo 4	Linee comprese nelle singole giurisdizioni 5
1° Rip. Milano (Deposito Loc. Milano C.)	Milano C. Milano Sm.	Chiasso Como S. G. Milano Far. Milano P. Genov. Milano P. Rom. Milano P. Vitt. Sesto S. G.	Chiasso	Chiasso-Milano C.; Como SG-Como Lago; Bivio Musocco-Milano Farini; Bivio Ghisolfa - Milano Farini; Milano Greco-Milano Lamb.; Milano Greco-Milano C. (binari locomotive); Rho (e)-Milano Greco; Bivio Seveso-Posto Movimento-Bivio Greco; Milano S. Rocco-Milano Farini; Milano Lambrate-Milano Smist.; Milano C.-Milano Rogoredo; Milano Smist.-Milano S. Crist.; Milano P. Genova-CORSICO (e); Bivio P. Romana-Milano-Rogoredo; Milano P. Vittoria-Posto Movimento Trecca; Milano P. Vittoria- Doppio Bivio Taliedo; Milano Lambrate-Scalo.
2° Rip. Milano (Sez. Mat. e Traz. Milano)	Milano PN Pavia Voghera	Arona (**) Domodossola (**) Luino Gallarate (**)	Domodossola Luino Voghera	Domodossola-Rho. Luino-Gallarate; Porto Ceresio-Milano P. N.; Gallarate-Gallar. Parco-Bivio Gallarate Parco; Rogoreto (e)-Voghera; Pavia-Casalpusterlengo (e); Bressana Bottarone - Broni ; Voghera-PIACENZA (e).
3° Rip. Milano (Sez. Mater. e Traz. Milano)	Cremona Lecco	Bergamo Brescia (**) Codogno Paratico Treviglio	Bergamo Brescia Cremona	Albate Camerlata-Lecco; Chiavenna-Colico; Sondrio-Lecco; Lecco-Monza; Seregno-Ponte S. Pietro; Calolzio-Rovato; Paratico Sarnico-Palazzolo; Milano Smist. (e)-Brescia; Treviglio-Bergamo - Bivio Bergamo - Treviglio Ovest; Rogoredo (e) - PIACENZA (e) Codogno-MANTOVA (e) Cremona-FIDENZA (e); PIACENZA (e)-Castelvetro; Treviglio-Cremona; Brescia-Olmeneta; S. Zeno-PARMA (e).
4° Rip. Milano (Sez. Mat. e Traz. Milano)			Milano C. Milano Far. Milano P. Romana Milano Smist.	

(*) Riparti di altri Compartimenti					
1° Rip. Genova (Sez. Mat. e Traz. Genova) Rip. Alessandria (Deposito Loc. Alessandria)					NOVI-Tortona-Voghera (e). BIVIO BORMIDA-Bivio Tortona (e).
2° Rip. Torino (Sez. Mat. e Traz. Torino) Rip. Verona (Dep. Loc. Verona)					VIGNALE-Arona (e)-Oleggio-Sesto Calende (e)-Laveno (e). Brescia (e)-VERONA PN.

NOTE: (e) escluso — Le stazioni e gli impianti indicati *in maiuscolo* appartengono ad altri Compartimenti — (*) Sono elencati nelle colonne dalla 2ª alla 5ª soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1ª — Le rimesse contrassegnate con (**) sono quelle con dirigenza di Capo deposito o di Macchinista distributore.

Ordine di servizio n. 132.

Riapertura all'esercizio delle fermate di Maltignano e di Marino del Tronto-Folignano.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 1355 del 14/11/1933-XII, dal giorno 29 ottobre 1939 verranno aperte all'esercizio le fermate di MALTIGNANO e di MARINO DEL TRONTO-FOLIGNANO situate, rispettivamente, al Km. 25+654,48 e Km. 28+455,76 della linea S. Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno, fra le stazioni di Offida Castel di Lama ed Ascoli Piceno. La prima fermata dista Km. 5+055,97 dalla stazione di Offida Castel di Lama e la seconda dista Km. 4+126,13 dalla stazione di Ascoli Piceno; fra le due fermate intercede una distanza di Km. 2+801,28.

Dette fermate, non presenziate, saranno servite da treni effettuati da automotrici e verranno abilitate al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. 105 del 1932-X e nel punto C) dell'O. S. 158 del 1935-XIII. Esse dipenderanno dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico e dal 2° Riparto Movimento entrambi con sede a Pescara Centrale.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S. i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

Allegato all'O. S. n. 132 - 1939-XVII

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 97 - San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno.

	Maltignano		Marino del Tronto-Folignano	
San Benedetto del Tronto . . .	Km.	26	Km.	29
Porto d'Ascoli	»	21	»	24
Monteprandone	»	17	»	20
Monsampolo del Tronto	»	13	»	16
Spinetoli Colli	»	9	»	12
Offida Castel di Lama	»	6	»	8
Maltignano	»	—	»	3
Marino del Tronto-Folignano . . .	»	3	»	—
Ascoli Piceno	»	7	»	5

Segue: ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 132 - 1939-XVII

Prefazione Generale all'orario generale di servizio (ediz. febbraio 1936-XIV).

Parte I — A pagina 16, fra i nomi di Malles Venosta e Manarola inserire, in carattere corsivo: « Maltignano LB/A/103 » e fra i nomi di Marinella e Marino Laziale inserire, in carattere corsivo: « Marino del Tronto-Folignano LB/A/103 ».

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, nella linea San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno, fra le stazioni di Offida Castel di Lama e Ascoli Piceno, si dovranno inserire i nomi di « Maltignano » e « Marino del Tronto-Folignano » e di contro esporre le distanze e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno le distanze dovranno essere rilevate dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete le distanze per Maltignano e Marino del Tronto-Folignano dovranno essere formate aggiungendo rispettivamente Km. 5 e Km. 8 a quella indicata per Offida Castel di Lama.

L'istradamento sarà lo stesso esposto per la stazione di Offida Castel di Lama.

Inserire poi nella sede opportuna dell'indice alfabetico di detti prontuari manoscritti i nomi di « Maltignano » e « Marino del Tronto-Folignano » con a fianco le indicazioni del numero della pagina e del numero progressivo.

Ordine di servizio n. 133.

Soppressione di alcuni servizi nella stazione di Roma Tiburtina.

In dipendenza dei lavori in corso nella stazione di Roma Tiburtina, a partire dal giorno 27 ottobre 1939-XVII verrà soppresso il servizio merci a P. V. a carro ed a collettame per conto del pubblico, fatta eccezione per i trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, destinati e provenienti dai seguenti Stabilimenti e Magazzini raccordati:

a) della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti e dei Grandi Espressi Europei,

b) dell'Azienda Generale Italiana Petroli (Società Anonima),

c) del Ministero delle Comunicazioni (Direzione Generale delle Poste e Telegrafi),

d) del Ministero delle Finanze (Provveditorato Generale dello Stato).

La detta stazione rimane inoltre abilitata ai trasporti a carro a P. V. destinati a Ditte appaltatrici di lavori nella stazione medesima. Tale qualità del destinatario deve risultare esplicitamente sulla lettera di vettura.

Data poi la mancanza del piano caricatore, verranno, nella predetta stazione, soppresse anche le facoltà di servizio per conto del pubblico riferibili ai trasporti di Veicoli e Bestiame.

Di conseguenza, nella parte 1ª del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (Edizione Gennaio 1939), a pagina 67 la nota (*q*) dovrà essere modificata come appresso, depennando tutte le altre indicazioni attualmente riportate nella nota stessa:

(*q*) « Limitatamente ai trasporti a carro, e come tali considerati dall'Am- « ministrazione, destinati o provenienti dai seguenti Stabilimenti e Magazzini « raccordati:

« *a*) della Compagnia Internazionale delle Carrozze con Letti e dei « Grandi Espressi Europei,

« *b*) dell'Azienda Generale Italiana Petroli (Società Anonima),

« *c*) del Ministero delle Comunicazioni (Direzione Generale delle Poste « e dei Telegrafi).

« *d*) del Ministero delle Finanze (Provveditorato Generale dello Stato) ».

« Rimane inoltre abilitata ai trasporti a carro a P. V. destinati alle Ditte appaltatrici di lavori nella stazione medesima. Tale qualità del destinatario deve risultare esplicitamente sulla lettera di vettura ».

A pagina 66 del Prontuario stesso, di contro al nome di Roma Tiburtina, nelle colonne 11 e 12, dovranno essere depennate le indicazioni « V » e « B (r) » con il relativo richiamo in calce alla pagina 67.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio - parte I - edizione febbraio 1936-XIV - a pagina 19, di contro al nome di Roma Tiburtina, l'indicazione L, dovrà essere modificata in « L. P. ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8 *e* 15.

Comunicato:

Assunzione di 8 telegrafisti contrattisti.

Sono da reclutarsi presso le Ferrovie dello Stato 8 telegrafisti contrattisti, 6 dei quali conoscano perfettamente la lingua tedesca e due quella serbo-croata.

All'esperimento non sono ammesse le donne.

Verrà accertata la conoscenza delle lingue medesime con appositi esami scritti ed orali, nonchè la cultura generale con un esame scritto di italiano e matematica, esami che saranno tenuti a Roma e ai quali saranno ammessi gli aspiranti riconosciuti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

— limite massimo di età anni 28 — salvo le maggiorazioni previste dalle norme in vigore —;

— licenza di scuola media inferiore rilasciata da istituto regio o pareggiato;

— sana e robusta costituzione fisica da accertarsi con visita medica dei Sanitari ferroviari.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Servizio Personale e Affari Generali — Piazza della Croce Rossa - Roma —, entro il 23 dicembre 1939-XVIII, insieme alla domanda in carta legale da L. 6:

— l'estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939 legalizzato;

— il certificato d'iscrizione al P. N. F.;
— il certificato di cittadinanza italiana legalizzato;
— il certificato penale legalizzato;
— il certificato di buona condotta legalizzato;

(di data non anteriore al 1° ottobre 1939.)

— il documento militare;
— il titolo di studio;
— la fotografia con firma legalizzata.

I vincitori dell'esperimento — se già non conoscono il telegrafo — saranno ammessi ad un corso d'istruzione per tale servizio.

Coloro che saranno assunti percepiranno la retribuzione lorda di lire 30 per ogni giornata di effettivo servizio, salvo l'eventuale aggiunta di famiglia e le competenze accessorie stabilite dal contratto-tipo.

Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) in Roma.

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 134.

Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose.

E' in corso di stampa il 4° supplemento alle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose", che aggiorna la pubblicazione al 31 ottobre 1939-XVIII.

Detto supplemento sarà distribuito a cura del Servizio Movimento ed il personale interessato dovrà riportare nella pubblicazione le varianti del caso.

Si raccomanda coll'occasione di riferirsi sempre a queste "Norme", sia nei richiami da parte degli Uffici direttivi e sia nelle disposizioni di dettaglio da parte degli organi esecutivi.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 *e* 15.

Ordine di servizio n. 135.

Cambiamento di nome della stazione di FAUGLIA.

La stazione di Fauglia, della linea Pisa-Roma, ha assunto la nuova denominazione di "Fauglia-Lorenzana".

Di conseguenza nel Prontuario Generale delle Distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939/XVII), parte I, II, III eIV, nella Prefazione generale all'Orario Generale di Servizio (Ediz. febbraio 1936/XIV), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovansi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice, e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non dovessero ricevere le nuove scorte entro il mese di novembre c. a. dovranno richiedere al detto controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Fauglia-Larenzana".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9. 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 136.

Cambiamento di nome dello Scalo di Trieste Zaule.

Lo Scalo di Trieste Zaule della linea Trieste- Campomarzio - Trieste San Saba ha assunto la nuova denominazione di " Trieste Aquilinia ".

Di conseguenza nelle parti I, II e III del " Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato " (Edizione gennaio 1939/XVII), si dovrà modificare il nome di Trieste Zaule (scalo) in " Trieste Aquilinia " (scalo).

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate nei prontuari manoscritti in uso negli Uffici di controllo e nelle stazioni, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione febbraio 1936/XIV) Parte I ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzia interessate. Qualora queste non dovessero ricevere le nuove scorte entro il mese di novembre c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di " Trieste Aquilinia ".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Ordine di servizio n. 137.

Depositi di traverse e legnami nelle stazioni per conto dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Deposito traverse e legnami da collaudare.

E' concesso ai fornitori di traverse e legnami speciali d'armamento per conto dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di fare, gratuitamente e sotto la propria responsabilità, depositi nelle Stazioni, ove a ciò non si oppongano, a giudizio del Capo Stazione, condizioni locali o speciali esigenze di servizio.

Per poter usufruire di tale concessione i fornitori dovranno avvisare in tempo i capi delle Stazioni di consegna delle forniture assunte, indicando il numero e la data del contratto, o della autorizzazione, e, se del caso, i nomi dei loro sottofornitori.

Le traverse ed i legnami da collaudarsi nelle Stazioni dovranno essere depositati nella parte del piazzale che dal capo stazione, o da chi per esso, verrà indicata ad ogni singolo fornitore, ed a cura e spese di questo dovranno essere bene ordinati.

Carico traverse e legnami.

Il collaudatore prima di iniziare il collaudo, inviterà il fornitore a provvedere al carico, durante il collaudo stesso, delle traverse e dei legnami per i quali sia possibile eseguire subito la spedizione, richiedendo tempestivamente alla stazione i carri necessari.

Allorchè tale carico non potesse effettuarsi, il collaudatore dovrà fare apposita annotazione a margine del mod. L. 104 specificandone le ragioni, annotazione che dovrà essere controfirmata anche dal capo stazione.

Al carico sui vagoni dei materiali collaudati e comunque rimasti in deposito sui piazzali, dovrà provvedere il capo stazione, a mezzo delle Ditte appaltatrici o di cottimisti locali ingaggiati dal Servizio Approvvigionamenti. Se ciò non sia possibile, eccezionalmente, il carico può essere affidato al personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza del tronco, previa autorizzazione della Sezione Lavori competente.

Accatastamento traverse e legnami accettati al collaudo.

Le traverse ed i legnami di rovere senza alburno accettati al collaudo e rimasti depositati nella stazione, dovranno essere regolarmente accatastati, nei modi d'uso, a cura del fornitore.

Tale accatastamento dovrà farsi nelle località che verranno indicate dal capo stazione, e sotto la sorveglianza e responsabilità del collaudatore, il quale farà segnare, a vernice, su ogni catasta, il numero, la categoria e l'essenza dei pezzi di cui è costituita e la data del collaudo.

Quando per mancanza di carri il collaudatore non può presenziare il carico del materiale da iniettare egli lo dispone a terra in tante cataste corrispondenti come quantitativo, essenza, categoria e dimensione, al carico minimo di un carro e compila quindi il mod. L. 104 come se il carico fosse avvenuto, eccetto, beninteso, il numero del carro.

Le traverse ed i legnami di scarto, contrassegnati com'è detto in seguito, dovranno essere accatastati a parte in modo da differenziarli a prima vista dai materiali da collaudare. Su ogni catasta dovrà essere segnato a minio, a cura del fornitore, il numero dei pezzi che la compongono e la data di effettuazione del collaudo.

Consegne al Capo Stazione.

Compiute tali operazioni, il collaudatore darà al Capo Stazione regolare consegna delle traverse e legnami accettati al collaudo, sia caricati che depositati a terra, facendogli constatare esattamente per questi ultimi la quantità per ogni categoria ed essenza, nonchè il marchio di collaudo relativo ed il contrassegno a vernice applicati su una delle testate.

I legnami speciali porteranno inoltre, sulla testata, le loro dimensioni impresse a secco.

Il Capo Stazione che riceverà in consegna le traverse ed i legnami accettati al collaudo, firmerà in segno di ricevuta il mod. L. 104, che il collaudatore compila, in originale e due copie, completo del numero dei carri e delle traverse o legnami caricati in ciascuno e ripartiti per essenza, categoria e dimensione, nonchè dei pezzi di rovere senza alburno rimasti depositati sul piazzale della stazione.

Il solo originale, firmato e timbrato dal Capo Stazione, viene spedito dal collaudatore al Servizio Lavori unitamente al verbale, mentre le due copie, con-

segnate al Capo Stazione vengono da questi completate in apposite finche con gli estremi di spedizione di ciascun carro e con l'indicazione del cantiere d'iniezione a cui viene destinato il materiale. Una copia così completata, viene rimessa dal Capo Stazione alla Gestione traverse competente.

I materiali non caricati durante il collaudo per mancanza di carri, vengono dal collaudatore anch'essi consegnati al Capo Stazione, il quale, dopo averne curato il carico *sollecito* sui carri, completa le due copie del Mod. L. 104 rimaste a lui, spedendone una immediatamente alla Gestione traverse competente.

Alla copia del mod. L. 104, che rimane agli atti della Stazione, il Capo Stazione dovrà sempre allegare le ricevute di spedizione.

Custodia traverse e legnami accettati al collaudo.

Il Capo Stazione dovrà provvedere, a mezzo del proprio personale, alla custodia delle traverse e legnami presi in consegna e rimasti sul piazzale, restando responsabile, anche pecuniariamente, verso l'Amministrazione Ferroviaria di ogni ammanco.

Scarti (traverse e legnami rifiutati al collaudo).

Le traverse ed i legnami speciali non accettati al collaudo verranno dal collaudatore marcati con un contrassegno speciale stabilito dal Servizio Lavori e saranno quindi indicati al Capo Stazione sul Mod. L. 104 e personalmente a lui consegnati. Immediatamente il Capo Stazione ne assumerà carico in apposito registro, indicando la data del collaudo al quale ciascuna partita si riferisce, il nome della Ditta fornitrice, il numero delle traverse o legnami e l'essenza, e se ne scaricherà il giorno in cui avverrà il ritiro.

Il ritiro dovrà effettuarsi entro 10 giorni dalla data del collaudo. Dopo trascorso il decimo giorno di giacenza saranno applicate, per il detto materiale di scarto, le tasse di sosta a norma del punto II dell'allegato 1° alle Condizioni e Tariffe. Per la riscossione di dette tasse il Capo Stazione emetterà l'Avviso d'Introito e ne riporterà gli estremi sul Mod. L. 104 in corrispondenza alla partita a cui le tasse stesse si riferiscono. Trascorsi 40 giorni senza che la Ditta fornitrice abbia, previo pagamento delle tasse di sosta maturate, ritirato gli scarti, questi diverranno senz'altro proprietà dell'Amministrazione e saranno dal Capo Stazione messi a disposizione delle Gestioni traverse competenti, dalle quali attenderà disposizioni.

E' vietato in modo assoluto che gli scarti siano depositati su aree eventualmente date in affitto ai fornitori nelle Stazioni.

Spedizione traverse e legnami accettati al collaudo.

Le traverse ed i legnami speciali accettati al collaudo, meno quelli di rovere senza alburno, verranno, quando non sia disposto altrimenti, destinati ai cantieri d'iniezione, per essere sottoposti al trattamento antisettico.

Il Capo Stazione, sulle indicazioni esposte dal collaudatore sul Mod. L. 104, compila i documenti di trasporto mod. C. I. 112, limitandosi ad esporre in tutti i tagliandi il solo *numero complessivo* delle traverse o legnami contenuti nel carro e ciò per una migliore garanzia del controllo in arrivo.

Per la spedizione delle traverse e dei legnami destinati ai Cantieri d'iniezione le Gestioni traverse competenti od il Servizio Lavori indicheranno alla Stazione il Cantiere al quale dovranno essere spediti i materiali per il trattamento antisettico. Le spedizioni dovranno così, senz'altro, essere effettuate e

continuate al Cantiere indicato a mano a mano che avvengono i collaudi e fino ad avviso in contrario dei detti Uffici.

Le traverse ed i legnami di rovere senza alburno, dovranno spedirsi direttamente ai luoghi d'impiego o consegnarsi al sorvegliante locale. Nel primo caso il Capo Stazione, appena ricevuto dalla Gestione il Mod. A. 230, con l'allegata lettera di porto C. I. 112, provvede subito alla spedizione e restituisce alla Gestione il Mod. A 230 con l'indicazione degli estremi di spedizione. Nel secondo caso il Capo Stazione, appena ricevuto dalla Gestione il Mod. A. 175, invita il sorvegliante del tronco a ritirare le traverse e restituisce subito alla Gestione il tagliando firmato dal sorvegliante in segno di ricevuta. Conserva, allegandolo al Mod. L. 104, l'altro tagliando.

Per le traverse ed i legnami da spedire in conto patrimoniale ai luoghi di impiego con lettera di vettura mod. C. I. 103 bis, le Gestioni traverse competenti trasmetteranno alle Stazioni i consueti ordinativi A. 230, corredati delle necessarie lettere di vettura già completate dei dati generici.

Per la spedizione e consegna delle traverse e legnami di rovere senza alburno, le Gestioni traverse competenti trasmetteranno alla Stazione i consueti ordinativi Mod. A. 230 ed A. 175 in cui saranno precisate la destinazione, la quantità e dimensioni dei materiali da spedire per ogni destinazione o da consegnare sul posto, nonchè il fabbisogno o buono della Sezione in conto del quale vengono effettuate le somministrazioni.

La stazione, in base ai dati di cui i detti Mod. A. 230 ed A. 175, provvederà alle spedizioni ed alle consegne. Per i legnami speciali dovranno essere indicate, nelle varie parti del documento di trasporto, anche le dimensioni dei pezzi e la quantità per ogni dimensione. Gli ordinativi A. 230 ed A. 175 soddisfatti, come è stato precedentemente detto, dovranno essere restituiti alla Gestione traverse interessata.

Documenti di trasporto.

Per la spedizione ai cantieri d'iniezione delle traverse e dei legnami speciali accettati al collaudo, le Gestioni traverse competenti forniranno alle Stazioni i fascicoli delle lettere di porto in servizio Mod. C. I. 112 necessari.

Tali fascicoli saranno tenuti in regolare carico dai detti Uffici, che verificheranno l'utilizzazione delle singole lettere di porto dalle spedizioni effettuate. Le matrici dei fascicoli ultimati saranno dalle stazioni restituite alle predette Gestioni.

I Capi Stazione richiederanno tempestivamente alle Gestioni traverse competenti, la sostituzione dei fascicoli di lettere di porto esauriti.

Scarico delle traverse e contabilità presso i cantieri d'iniezione.

I cantieri d'iniezione rileveranno, al momento dello scarico, numero, essenza, categoria e dimensioni delle traverse giunte per il trattamento antisettico, esponendo a tergo dei bollettini di svincolo i dati ricavati. Compileranno, con la scorta di questi, i Mod. A. 240 e li rimetteranno alle Gestioni traverse competenti nel più breve tempo possibile.

A corredo della copia del mod. A. 240, che resta in loro possesso, conserveranno i bollettini.

Contabilità presso le Gestioni traverse.

Le Gestioni, in possesso dei dati relativi ai quantitativi di traverse collaudate, regolarmente ripartite per dimensione, essenza e categoria, che perverranno

loro mediante i Mod. L. 104, li trascriveranno sui Mod. A. 235 *in rosso,* orizzontalmente su di un unico rigo, suddivisi — s'intende — per Ditta e data di collaudo. Riporteranno successivamente *in nero,* i quantitativi che si riferiscono alle traverse arrivate nei Cantieri, o consegnate sul posto, ovvero spedite ad altre località per l'impiego diretto. Se i totali delle quantità di traverse esposti *in nero* non confronteranno, di massima, con i totali delle quantità risultanti dal collaudo esposte *in rosso*, le Gestioni sono tenute ad informarne subito il Servizio Lavori.

Il Servizio Lavori, curata la parte disciplinare nei confronti del collaudatore, segnalerà a sua volta tali differenze al Servizio Approvvigionamenti per i provvedimenti di sua competenza nei riguardi delle Ditte interessate.

Ad evitare irregolari trattenute ed ingiustificati richiami è indispensabile che le Gestioni abbiano in precedenza eseguiti tutti gli accertamenti necessari sulle proprie scritturazioni ed abbiano ottenuto precisi chiarimenti anche da parte dei Cantieri d'iniezione interessati, in maniera da escludere ogni possibilità di errore. Le Gestioni, riscontrando piccole differenze, si asterranno dal far rilievo.

Verifiche.

Il Servizio Approvvigioamenti disporrà per le verifiche dei depositi di traverse e legnami e delle relative registrazioni presso le stazioni e presso i Cantieri d'iniezione.

Corrispondenza.

Per tutto quanto riguarda la gestione delle traverse e dei legnami speciali, le stazioni corrisponderanno direttamente col Servizio Approvvigionamenti o colla Gestione traverse presso il Cantiere Iniezione di Napoli se a sud della linea ferroviaria Fiumicino-Roma-Sulmona-Pescara C. (comprese quelle della linea) e con la Gestione traverse presso il Magazzino di Pisa se a Nord di detta linea.

Divieto di prelevamento materiali.

Nessuno potrà prelevare traverse e legnami speciali in consegna dei Capi Stazione, senza l'autorizzazione scritta del Servizio Approvvigionamenti o della Gestione traverse interessata.

Nei casi d'urgenza l'autorizzazione potrà essere richiesta telegraficamente.

Premio ai Capi Stazione.

Nell'assegnazione ai Capi Stazione, incaricati della Gestione traverse e legnami, del premio d'interessamento di cui agli art. 59-60 D. C. A. e del premio di cui all'art. 61 D. C. A., sarà tenuto conto della importanza del movimento verificatosi nella gestione stessa, da desumersi dai conti correnti delle stazioni interessate.

Il Servizio Approvvigionamenti segnalerà a quello del Movimento quei casi di negligenza, irregolarità od altro che possono giustificare *riduzione di premi suindicati.*

Il presente Ordine di servizio va in vigore col 1° dicembre 1939-XVIII ed annulla e sostituisce quello n. 94/1930-VIII ed il successivo n. 64/1938-XVI.

Circolare n. 21.

Uso delle piccole casse mobili.

Le piccole casse mobili — casse mobili della categoria A 11 — presentano la particolarità di poter poggiare a terra o con piedi a pianta piana, munita di cuspidi (v. fig. 1 della tavola allegata), o con rotelle (v. fig. 2).

Quando sono caricate su un carro ferroviario o su un veicolo stradale devono poggiare sul pavimento di esso sempre mediante i piedi.

Per il passaggio dall'uno all'altro sistema d'appoggio basta manovrare la leva A, posta sulla parete anteriore della cassa, a sinistra dello sterzo.

Perchè l'appoggio avvenga con le rotelle, la leva A deve essere rivolta verso l'alto e fissata alla cassa mediante il fermaglio a molla B (v. fig. 1).

Perchè l'appoggio avvenga invece per mezzo dei piedi, la leva A deve essere rivolta verso il basso (v. fig. 2) e deve essere spinta contro il telaio della cassa, schiacciando la molla F, fino a che il nottolino C venga a prendere i due pioli D esistenti lateralmente alla leva. Si deve poi curare, tirando leggermente in avanti la leva A, che detti pioli s'incastrino bene nelle asole G praticate sulle facce laterali de nottoino (*) v. fig. 3).

Per passare dall'appoggio con i piedi a quello con le rotelle occorre anzitutto spingere leggermente la leva verso la cassa, vincendo la resistenza della molla F, fino a liberare i detti pioli D dalle asole G; quindi; si dovrà sollevare con la mano il nottolino in modo da liberarlo completamente dai pioli D della leva (v. fig. 4). Questa può allora essere portata nella posizione verso l'alto e fissata al fermaglio B.

Le piccole casse mobili devono essere scaricate dal veicolo ferroviario o stradale — e caricate su di esso — portando il veicolo a fianco di un piano caricatore sopraelevato e collegando questo al pavimento del veicolo con lamiere di sufficiente larghezza.

Per introdurre le piccole casse mobili nel carro ferroviario, esse vi devono essere spinte facendo forza sulla cassa stessa e non sul timone, che deve, in tal caso, servire solo per la guida. Per portarle invece fuori del carro, occorre tirarle col timone, trattenendole nella discesa dal pavimento del carro al piano caricatore per mezzo delle maniglie posteriori, di cui ogni cassa è munita.

Nel carro ferroviario le piccole casse mobili devono essere poste col loro asse longitudinale parallelo a quello del veicolo.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 15, 30, 33, 36 *e* 37.

(*) In alcune piccole casse mobili il nottolino C non è ancora provvisto delle asole G. In questo caso si dovrà curare che esso sia completamente abbassato, così che i pioli laterali della leva A raggiungano il fondo del nottolino.

Piccole Casse Mobili
Fig. 1
B
A
C
Posizione della leva di manovra
A per l'appoggio con rotelle
Fig. 2
B
A
F
C
Posizione della leva di manovra A
per l'appoggio con i piedi girevoli.

Particolare del nottolino d'arresto della leva A

Posizione del nottolino per bloccare la leva di manovra dei piedi girerevoli.

Fig. 3

Posizione del nottolino per liberare la leva di manovra dei piedi girevoli.

Fig. 4

Circolare n. 22.

Nuovo regime delle esportazioni in vigore dal 4 ottobre 1939-XVII.

Con decreto ministeriale del 3 ottobre 1939-XVII, pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 42 del 19 ottobre 1939-XVII è stata stabilita la nuova "Tabella B." delle merci di vietata esportazione, che sostituisce quella annessa al Regio Decreto Legge 14 novembre 1926 N. 1923, pubblicata secondo il suo ultimo aggiornamento nel Bollettino Ufficiale N. 27 del 7 luglio s. a.

Fino a nuova disposizione, tuttavia, la materia di tali divieti rimane regolata come segue:

a) — l'esportazione delle merci comprese nelle voci di tariffa indicate (con il loro numero per brevità) nel seguente **elenco I** sarà consentita direttamente dalle Dogane, qualunque sia il documento valutario presentato per le singole partite, purchè, naturalmente, esso sia quello prescritto rispetto al Paese di destinazione.

Numero di tariffa	Numero di tariffa	Numero di tariffa
13-14	105	247 bis-248 bis
18	106	251-bis
dal 21 al 23	115-116	252 e 252-bis
dal 26 al 28	139	253 e 253-bis
ex 30 (1)	dal 147 al 160	254 e 254 bis
34	162-163	255 e 255 bis
40	167-168	256 e 256-bis
42	dal 172 al 174	262 e 262-bis
47	dal 188 al 192	263 e 263-bis
51	dal 196 al 199	265
ex 69 (2)	dal 201 al 203	265-bis
ex 70 (3)	210	dal 270 al 273
72-73	213	276-277
81	dal 217 al 219	291
87	dal 223 al 226	293
90	dal 228 al 235	dal 295 al 297
dal 93 al 95	dal 241 al 245	302
99	251	304

(1) Limitatamente al formaggio gorgonzola e ai formaggi di pasta molle.
(2) Limitatamente al panico.
(3) Limitatamente alla farina di riso.

Numero di tariffa	Numero di tariffa	Numero di tariffa
dal 310 al 316	542	686 c
322-323	556	687
326-327	563-564	689 a, f, g
dal 345 al 349	564 bis	708
356-357	ex 565 (5)	715-716
dal 360 al 364	dal 566 al 570	728
366-367	dal 593 al 599	dal 754 al 748
369	601-602	dal 751 al 757
372	608-609	761
375 (4)	610 bis	762-763
378	611-612	791
382	dal 624 al 627	795
385	ex 639 (6)	814
dal 396 al 398	dal 654 al 656	820-821
403	658	885
405	dal 669 al 671	893
436-437	dal 674 al 676	921-922
465	676 bis	ex 932 (7)
dal 520 al 525	680 e, f	947 a
527 bis	681-682	948 a
540 bis		

(4) Secondo le norme speciali già impartite alle dogane interessate e che s'intendono ora ripristinate.

(5) Esclusa la bauxite per la quale l'esportazione può essere consentita direttamente dalle dogane quando vengano presentati il benestare bancario o la denuncia S. C. (Scambi Compensati).

(6) Limitatamente alle ossa di seppia.

(7) Eccettuati i seguenti prodotti:

Paglia — per la cui esportazione è in ogni caso necessaria la licenza (V. Elenco II).

Lolla di cereali, anche macinata
Fettuccie di barbabietole provenienti dalla fabbricazione dello zucchero
Vinacce e vinacciuoli o semi di uva

} per i quali le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'esportazione quando vengano presentati il benestare bancario o la denuncia S. C. (Scambi Compensati).

b) L'esportazione delle merci indicate nel seguente **elenco II sarà invece vincolata a licenza ministeriale, qualunque sia il documento valutario per** esse presentato.

Numero di tariffa	Voce di tariffa
2	Muli
29	Burro di latte
64	Frumento
68	Riso
74	Legumi secchi
125	Oli vegetali *nazionali*
129	Grasso di maiale (strutto)
130	Lardo
663	Sapone
805	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche, ecc. secche o marinate
ex 809	Pelli conciate senza pelo, ecc. bovine
ex 888 a, b	Calzature: stivali e stivaletti per uomo
918	Avena
925	Crusca
926	Fieno
ex 932	Paglia

c) Infine per tutte le altre merci della tabella *B*, non comprese negli elenchi di cui sopra, l'esportazione sarà parimenti autorizzata dalla Dogana nei soli casi però in cui si tratti di partite per le quali vengano presentati il benestare bancario o la denuncia pei scambi compensati debitamente vistata da una banca a ciò autorizzata.

Circolare N. 23.

Radiazione dal Parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro 935037, immatricolato a nome della Ditta " NAFTA ", Società Italiana pel Petrolio ed Affini di Genova, perchè distrutto.

Detto carro dovrà quindi essere cancellato dall'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F. S (Edizione 1930)

Circolare N. 24.

30ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930-VIII).

In relazione alla Circolare n. 37/1930, si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati, inscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929, che detto elenco dovrà essere aggiornato, come segue, alla data del 1° luglio 1939-XVII:

I - *Al Quadro A*:

a) *aggiungere le seguenti Ditte e i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri*:
Conservazione Prodotti Vegetali - Genova, Via Roma 10/8 - dal n. 938200 al n. 938349;
Lavazza Luigi Soc. Anon. - Torino, Corso Giulio Cesare 65 - dal n. 951650 al n. 951799;
Massetti Primo - Chiari (Brescia) - dal n. 903650 al n. 903799;
Salerno, Ostuni e Pirelli - Monopoli - dal n. 957000 al n. 957199;
"S.P.E.R.O." Soc. Anon. - Genova, Piazza Campetto 1/9 - dal n. 967500 al n. 967999.

b) *modificare l'indirizzo delle seguenti Ditte*:
Pessina Paolo - Milano - *da* Via Clerici, 1, *a* Via Silvio Pellico 12.

II - *Ai Quadri A e B*:

c) *cancellare le seguenti Ditte che non hanno più carri inscritti nel parco veicoli F. S.*:
Officine Meccaniche Piacentine - Piacenza;
Soc. Anon. Gandolfi e Polenghi Lombardo - Milano.

d) *Di fianco alla serie dei numeri sottoindicati aggiungere la scritta della ragione sociale*:

dal 903650 al 903799 - "Massetti Primo - Chiari";
» 938200 » 938349 - "Conservazione Prodotti Vegetali - Genova";
» 951650 » 951799 - "Soc. Anon. Luigi Lavazza - Torino";
» 957000 » 957199 - "Salerno, Ostuni e Pirelli - Monopoli";
» 967500 » 967999 - "S.P.E.R.O." Soc. Anon. - Genova".

Circolare N. 25

Sigle convenzionali da applicarsi sui veicoli per indicare le località che hanno eseguite e convalidate le revisioni e visite periodiche, le riparazioni e le verifiche di tara.

Le località autorizzate ad eseguire ai veicoli le revisioni periodiche sono quelle comprese nell'unito elenco.

Le sigle che i singoli impianti devono usare per indicare sui longheroni dei veicoli, nel modo e nella posizione prescritta, le revisioni e le visite periodiche, le riparazioni e le verifiche di tara eseguite, sono quelle indicate nello stesso elenco, che comprende anche le sigle assegnate agli Uffici ed alle Sedi di Collaudo per le verifiche che dagli stessi vengono effettuate ai carri privati in occasione di revisioni, visite intermedie o riparazioni.

La presente Circolare annulla e sostituisce le Circolari N. 37-1934, N. 33-1935 e N. 26-1936.

Resta analogamente modificato l'elenco compreso nella "Raccolta di disposizioni sul servizio di verifica".

Distribuita agli agenti delle classi 11, 30, 31, 32, 36 *e* 37.

Officine F. S. e Squadre Rialzo

Località'	Sigle	Località'	Sigle
Alessandria	AL	Cremona	CR
Ancona	AN	Domodossola	DOM
Bari	BA	Faenza	FAE
Bergamo	BG	Falconara	FAL
Bologna (Off.)	BO. O	Firenze (Off.)	FI. O
Bologna	BO	Firenze C. M.	FI. M
Bolzano	BZ	Firenze S. M. N.	FI
Brescia	BS	Fiume	FU
Cagliari	CA	Foggia (Off.)	FG. O
Caserta	CST	Foggia	FG
Catania Acq.	CT. A	Foligno	FLG
Catania (Off.)	CT. O	Fortezza	FZZ
Chiasso	CHS	Gallarate (Off.)	GAL
Civitavecchia	CIV	Genova Borzoli Trasta	GE. B

LOCALITA'	SIGLE	LOCALITA'	SIGLE
Genova P. P. . . .	GE	Roma Littorio . . .	R. L
Genova Sampierdarena .	GE. S	Roma P. M.	R. PM
Gorizia M. S. . . .	GO	Roma Termini . . .	R. T
La Spezia . . .	SP	Roma Tiburtina . .	R. TB
Lecce	LE	Roma Trastevere (Off.) .	R. TV. O
Livorno S. M. . . .	LI	Roma Trastevere . .	R. TV
Luino	LUI	Savona Letimbro . .	SV
Messina (Off.) . . .	ME. O	Taranto	TA
Messina	ME	Tarvisio	TAR
Milano Centrale . .	MI	Torino (Off.) . . .	TO. O
Milano Farini . .	MI. F	Torino P. Nuova . . .	TO
Milano P. R . . .	MI. R	Torino Smist. . . .	TO. S
Milano Smistamento . .	MI. S	Torre Annunziata C. .	T. AN
Modane	MDN	Treviso	TV
Napoli Gran. (Off.) . .	NA. O	Trieste C.	TS
Napoli C.	NA	Trieste C. M.	TS. M
Napoli Sp.	NA. S	Udine	UD
Novara	NO	Venezia Mestre . . .	VE. M
Novi S. B.	NOV	Venezia S. L. . . .	VE
Padova	PD	Ventimiglia	VTM
Palermo	PA	Verona P. N. . . .	VR
Paola	PLA	Vicenza (Off.) . . .	VI. O
Piacenza	PC	Villa S. Giovanni . .	V. SG
Pisa	PI	Voghera (Off.) . . .	VOG. O
Postumia Grotte . . .	POS	Voghera	VOG
Reggio Calabria Centr. .	RC		

Officine dell'industria privata

DITTE	SIGLE
COMPARTIMENTO DI TORINO	
Officine Meccaniche - Pinerolo	T (Mp)
A. Magliola e Figli - Santhià	T (Ma)
Officine Moncenisio - Condove	T (M. C)
COMPARTIMENTO DI MILANO	
Officine Elettro Ferroviarie Tallero - Milano	M (Ef)
« Fervet » - Bergamo	M (F. Bg)
Officine Meccaniche Lodigiane	M (Ld)
Officine di Costa Masnaga	M (C. M)
COMPARTIMENTO DI VENEZIA	
« Fervet » - Castelfranco Veneto	V (F. Cf)
Officina Meccanica della Stanga - Padova	V (M. S)
Officine Ferroviarie Roveretane - Rovereto	V (O. F. R)
Officine e Fonderie Galtarossa - Verona	V (G. Vr)
COMPARTIMENTO DI GENOVA	
Soc. An. Industriale A. Bagnara - Genova Sestri P. . .	G (Bg)
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA	
« Reggiane » Off. Mecc. Italiane S. A. - Reggio E. . .	B (Rg)
Officine di Casaralta - Bologna	B (Cs)

DITTE	SIGLE
COMPARTIMENTO DI FIRENZE	
Soc. An. S. Giorgio - Pistoia	F (S. G)
Costruzioni Ferr. Meccaniche - Arezzo	F (Az)
Soc. An. Piaggio e C. - Pisa	F (Ps)
« Fervet » - Viareggio	F. (F. Vg)
COMPARTIMENTO DI ANCONA	
Soc. An. Costruzioni Meccaniche A. Cecchetti - Civitanova Marche	A (Ci)
COMPARTIMENTO DI NAPOLI	
Cantieri Metallurgici Italiani (già Cattori) - Castellammare di Stabia	N (Ca)
Officine Ferroviarie Meridionali - Napoli	N (Np)

N. B. — La Società Esportazione Agricola di Reggio Emilia eseguisce la revisione dei propri carri presso la sua officina, applicandovi la siglia Esp. Agr. (Rg. E). — La Compagnia Italiana delle Carrozze a Letti applica alle proprie carrozze riparate nelle sue Officine le sigle M (WL) o R (WL).

Uffici e Sedi di Collaudo

UFFICI E SEDI DI COLLAUDO	SIGLE
Ufficio Collaudi di Torino	CL. TO
Uffici Collaudi di Milano	CL. MI
Officine (Collaudi) di Verona	CL. VR
Sezione Materiale e Trazione (Collaudi) di Trieste . . .	CL. TS
Ufficio Collaudi di Genova	CL. GE
Officine (Collaudi) di Bologna	CL. BO
Ufficio Collaudi di Firenze	CL. FI
Sezione Materiale e Trazione (Collaudi) Ancona . . .	CL. AN
Officine (Collaudi) di Roma	CL. RTV
Ufficio Collaudi di Napoli	CL. NA
Officine (Collaudi) di Foggia	CL. FG
Officine (Collaudi) di Taranto	CL. TA
Sezione Materiale e Trazione di Reggio C.	CL. RC
Sezione Materiale e Trazione (Collaudi) di Palermo . .	CL. PA

Circolare n. 26.

Trasporti di tessuti in conto corrente

In seguito ad accordi intervenuti col Ministero delle Finanze (Provveditorato Generale dello Stato) i trasporti di tessuti potranno aver corso in conto corrente a cominciare dal 1° novembre 1939-XVIII.

Per i trasporti in servizio cumulativo e di corrispondenza il conto corrente è limitato fino alla stazione di transito o di scambio con le ferrovie concesse, tranvie e scali lacuali: spetta quindi a dette amministrazioni di provvedere direttamente all'incasso delle tasse relative al proprio percorso.

I trasporti di cui trattasi non sono ammessi in servizio cumulativo ferroviario-marittimo.

Per l'eseguimento dei trasporti saranno presentate lettere di vettura ordinarie nel prescritto numero di esemplari.

Ad ogni lettera di vettura dovrà essere allegata la speciale richiesta stampata su carta di color rosa di cui al facsimile allegato alla presente circolare.

Sulle lettere di vettura e sulla richiesta deve risultare quale mittente il Provveditorato Generale dello Stato - Servizio Uniformi e quale destinatario uno degli Uffici governativi del Regno e vi deve essere apposta la seguente annotazione: " Trasporto in conto corrente sulle Ferrovie dello Stato ".

Le stazioni, riconosciuta la regolarità dei documenti di trasporto presentati, devono dar corso alla spedizione senza esporre sui documenti medesimi (e quindi nemmeno sul duplicato della lettera di vettura da rilasciare al mittente) alcuna tassa di porto e senza esigere di conseguenza alcun pagamento.

Anche per le tasse accessorie e di sosta che si maturassero lungo il percorso non dovrà essere chiesto alcun pagamento.

Anche per le tasse accessorie e di sosta che si maturassero lungo il percorso non dovrà essere chiesto alcun pagamento: le stazioni si limiteranno ad indicarle sulla lettera di vettura senza prenderne debito.

Per le scritturazioni dei trasporti di cui è caso valgono le istruzioni date con la circolare n. 57/1931.

Distribuito agli agenti delle classi 3 *e* 5.

MINISTERO DELLE FINANZE

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Servizio Uniformi - Trasporti in c/c sulle F. S.

(1) .... (2) ....

Richiesta N. .... **Registro N.** ....

Trasporto da Roma, a .... (3) .... *velocità*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	QUALITÀ DEI COLLI e loro contenuto	Marche e numeri dei colli	Peso lordo in chilogrammi	Valore dichiarato
....	Tessuti di (4)	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	esclusi quelli della seta	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

N.B. - *Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura*

Roma, li .... *19*___ -

Bollo d'ufficio

(5) **Provveditorato Generale dello Stato**

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione N. ....

(1) Ufficio mittente (che rilascia la richiesta). — (2) Ufficio destinatario della spedizione. — (3) *Grande o Piccola*. — (4) Lana, canapa, ovvero cotone, lino. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DI TRASPORTO

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 138.

Abilitazione del magazzino Approvvigionamenti di Napoli Poggioreale all'accettazione e alla riconsegna di determinati trasporti merci.

Dal giorno 16 novembre 1939-XVIII, il servizio merci presso il Magazzino Approvvigionamenti di Napoli Poggioreale, già abilitato all'accettazione ed al ricevimento dei trasporti in servizio, viene esteso anche ai traporti ordinari ed in conto corrente a G. V. e a P. V. a carro completo ed a collettame, a condizione però che le spedizioni in partenza siano eseguite in porto assegnato, senza spese anticipate nè assegni e quelli in arrivo in porto franco senza spese anticipate nè assegni. Sui relativi documenti di trasporto dovrà figurare come mittente o destinatario il predetto Magazzino Approvvigionamenti.

Per tali trasporti dovranno essere riscosse per tasse di tradotta e manovra L. 30 per i carri completi e L. 2 al quintale, o frazione di quintale, per il collettame.

La Gestione Merci del Magazzino in parola, il quale è situato al termine di un binario tronco raccordato con la stazione di Napoli Smistamento, dipenderà dal 1° Riparto Commerciale e del Traffico di Napoli.

In conseguenza di quanto sopra, a pag. 52 parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (Ediz. Fratelli Pozzo - Gennaio 1939-XVII), fra i nomi delle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e di Napoli S. Giovanni Barra, deve essere inserito quello di Napoli Poggioreale, con le seguenti indicazioni:

NAPOLI POGGIOREALE	V	101B 101C 104 - 108 113A (i) (i)	Roma-Napoli	Napoli	Napoli / — — / G / P /

In calce alla pagina 53 aggiungere la seguente nota (i):

« Le spedizioni in partenza dovranno essere accettate in porto assegnato senza spese anticipate nè assegni; le spedizioni in arrivo dovranno essere in porto affrancato, senza spese anticipate nè assegni.

Sui relativi documenti di trasporto dovrà figurare come mittente o destinatario il Magazzino Approvvigionamenti di Napoli Poggioreale. Inoltre per tali trasporti dovranno essere riscosse per tasse di tradotta e manovra L. 30 per i carri completi e L. 2 al quintale, o frazione di quintale, per il collettame ».

Nella parte II del Prontuario suddetto, in calce alle tavole polimetriche N. 101B - 101C - 104 - 108 e 113A, e precisamente nelle rispettive note in cui è detto che « le distanze da e per Napoli Centrale valgono anche per i trasporti da e per Napoli Smistamento, Napoli Piazza Garibaldi e Valsacco », bisogna aggiungere « e Napoli Poggioreale ».

Nel Prontuario manoscritto delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, nella linea Roma-Napoli, fra le stazioni di

Valsacco e Napoli Centrale, si dovrà inserire il nome di Napoli Poggioreale e di contro esporre la distanza e l'istradamento indicato per Napoli C.le.

Inserire poi nella sede opportuna dell'indice alfabetico del detto Prontuario, il nome di Napoli Poggioreale con a fianco la indicazione del numero della pagina e del numero grogressivo.

Nella prefazione generale all'Orario Generale di servizio (Edizione Febbraio 1936-XIV), a pagina 17, fra i nomi delle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli S. Giovanni Barra, inserire quello di Napoli Poggioreale, con le seguenti indicazioni: /N/123.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 15.

Ordine di servizio n. 139.

Sdoppiamento della Sezione del Dirigente Centrale della linea Napoli-Battipaglia, di cui O. S. 106 pubblicato nel B. U. 25 del 20-6-1935-XIII, nelle due sezioni Napoli C.le Torre Annunziata C.le e Torre Annunziata C.le Battipaglia.

L'impianto del Dirigente Centrale della Sezione Napoli-Battipaglia è stato sistemato in modo da consentire, nelle ore di maggior lavoro, lo sdoppiamento della sezione stessa in due distinte sezioni:

Napoli C. - Torre Annunziata C.le e Torre Annunziata C.le - Battipaglia.

L'inizio del servizio con la nuova formazione avrà luogo dalle ore 12 del giorno 16 nov. 1939-XVIII.

I posti centrali sono entrambi situati al piano ammezzato della stazione di Napoli Centrale (lato arrivi).

Negli stessi locali continuerà a funzionare anche l'attuale posto centrale della sezione Napoli-Formia.

Il dirigente Centrale della Sezione Napoli Centrale - Torre Annunziata a mezzo del telefono selettivo può corrispondere con i seguenti posti:

Napoli Centrale - Dirigente Movimento
» Piazza Garibaldi - Dirigenti Movimento
» Cabina A - Apparato Centrale (Posto di blocco n. 1)
» Posto di Movimento B (Posto di blocco n. 1 bis)
» Capo Personale Viaggiante
» Smistamento Deposito Locomotive
» » Dirigenti Movimento
» Bivio Marittima
» Sottostazione Elettrica Poggioreale
S. Giovanni Barra
Pietrarsa
Portici
Torre del Greco
S. Maria la Bruna
Torre Annunziata Città
» » Centrale

Castellammare di Stabia - Antenna
Gragnano - Antenna

Il Dirigente Centrale della Sezione Torre Annunziata Centrale-Battipaglia, a mezzo del telefono selettivo può corrispondere con i seguenti posti:

Napoli Centrale - Dirigenti Movimento
» » Capo Personale Viaggiante
» Smistamento - Deposito Locomotive
» » Dirigenti Movimento
Torre Annunziata Centrale
Pompei Scavi
Pompei
Scafati
Angri
Pagani
Nocera Inferiore
» Superiore
Cava dei Tirreni Dirigenti Movimento
» » » Sottostazione Elettrica
Vietri sul Mare
Salerno - Dirigenti Movimento
» Deposito Locomotive
» Capo Personale Viaggiante
Pontecagnano
Montecorvino
Battipaglia - Dirigenti Movimento
» - Sottostazione Elettrica
Codola - Antenna.

Pertanto, a partire dalla data suddetta, la giurisdizione delle tre Sezioni facenti capo a Napoli Centrale resta fissata come segue:

. . . . Sezione Linea Napoli Centrale (i) Torre Annunziata Centrale (i) con antenna Torre A. Centrale - Gragnano (i).

. . . . Sezione — Linea Torre Annunziata Centrale (i) Battipaglia (i) con antenna Nocera Inferiore Codola (i).

. . . . Sezione — Linea Formia (e) Aversa (i) - Napoli Centrale (i) con antenna Aversa - Gricignano e Tratta Villa Literno (i) Pozzuoli (i) con antenna Pozzuoli-Napoli Mergellina (i).

Restano ferme le altre disposizioni di cui al predetto O. S. 106/1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Napoli.*

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 140.

Abilitazione al servizio merci della stazione di Roma Littorio.

A partire dal giorno 10 novembre 1939-XVIII la stazione di smistamento di Roma Littorio — aperta all'esercizio il giorno 16 ottobre 1939-XVII, giusta l'Ordine di Servizio n 129/1939 — verrà abilitata ai soli trasporti in arrivo a P. V., a carro completo, o come tali considerati dall'Amministrazione, indirizzati alle imprese appaltatrici dei lavori di completamento della stazione medesima.

La detta stazione eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Roma seguendo le modalità stabilite dalle norme in vigore ed osservando la periodicità di cui alla lettera E dell'O. S. 184/1913.

Di conseguenza, nella parte 1 del " Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato " (Edizione gennaio 1939-XVII) a pagina 66, di contro il nome di " Roma Littorio " nella colonna 10 si dovrà esporre l'indicazione " P(u) " ed in calce alla pagina stessa trascrivere la seguente annotazione: .

(u) limitatamente ai trasporti a carro completo, o come tali considerati dall'Amministrazione, in arrivo per conto delle Imprese appaltatrici dei lavori di completamento della stazione, con applicazione delle tasse in base alla distanza stabilita per le stazioni di Roma Tiburtina e di Settebagni secondo che i trasporti proseguano per Roma Littorio rispettivamente dalle stazioni limitrofe di Settebagni e di Roma Tiburtina.

Nella " Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, edizione febbraio 1936, a fianco del nome di Roma-Littorio, depennare il richiamo (7) ed esporre l'indicazione " L P - v. b. g. ".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 141.

Estensione di servizio nella fermata di Guardia Piemontese Terme.

Dal giorno 15 novembre 1939-XVIII, la fermata di Guardia Piemontese Terme della linea Battipaglia-Reggio Calabria, verrà abilitata anche al servizio dei trasporti delle merci a P. V., limitatamente (come per la G. V.) alle spedizioni in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composte di colli non eccedenti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza, a pag. 40 della Parte 1ª del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato », edizione gennaio 1939-XVII, di contro al nome di Guardia Piemontese Terme, si dovrà, nella colonna 10, aggiungere l'indicazione di P (8).

Nella « Prefazione Generale all'orario Generale di servizio », edizione febbraio 1936-XIV, Parte 1ª, di contro al nome di Guardia Piemontese Terme, l'indicazione LG dovrà essere sostituita da « LP ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 142.

Cambio di nome della stazione di Treviso in Treviso Centrale – Riapertura al servizio pubblico della stazione di Treviso scalo merci, che assumerà la nuova denominazione di Treviso Scalo Motta – Trasferimento del servizio merci P. V. da Treviso Centrale a Treviso Scalo Motta.

A datare dal giorno 13 novembre 1939-XVIII la stazione di Treviso assumerà la nuova denominazione di Treviso Centrale.

Dalla stessa data sarà riaperta al servizio pubblico la stazione di Treviso Scalo merci, che assumerà la nuova denominazione di Treviso Scalo Motta, e vi sarà trasferito il servizio merci a P. V. ora disimpegnato da Treviso Centrale.

A Treviso Centrale rimarrà la completa abilitazione del servizio merci a Grande Velocità, nonchè il servizio dei trasporti a P. V. a carro, per quelle Ditte che intenderanno ivi indirizzare tali loro trasporti.

La tassazione dei trasporti appoggiati all'uno od all'altro dei due impianti sarà da computarsi in base alla medesima distanza chilometrica valevole attualmente per Treviso.

La stazione di Treviso Scalo Motta eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Trieste seguendo le modalità stabilite dalle norme in vigore ed osservando la periodicità di cui alla lettera A dell'O. S. 184/1913.

Di conseguenza, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato" (gennaio 1939-XVII) si dovrà:

— nella Parte I, pag. 84, colonna 1, modificare il nome della stazione di Treviso in "Treviso Centrale" e, di contro al nome stesso, nella colonna 10, apporre il richiamo (11); pure nella colonna 1 di detta pagina, sotto il nome della stazione di "Treviso Porta Santi Quaranta" aggiungere "Treviso Scalo Motta" e nelle colonne seguenti le indicazioni: /III/63.65.66/ Venezia-Pontebba-Cormons/Venezia/Treviso —/—/—/P/...../—/........

Nella parte II nelle tabelle polimetriche 63, 65, 66 e nelle pagine 111, 114, 116, 117, modificare il nome di Treviso in "Treviso Centrale" e, nelle tabelle 63, 65, 66 aggiungere di seguito al nome di detta stazione "Treviso Scalo Motta".

Nella Parte III a pag. 77, modificare il nome di Treviso in "Treviso Centrale" e, sotto quest'ultima, aggiungere "Treviso Scalo Motta" con le stesse indicazioni esistenti per Treviso Centrale.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometrice in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni si dovrà:

— nell'indice alfabetico, modificare il nome di Treviso in "Treviso Centrale" ed aggiungere nella sede opportuna "Treviso Scalo Motta" con il numero della pagina e il numero progressivo;

— nell'interno modificare il nome di Treviso in "Treviso Centrale" e sotto questo aggiungere il nome di "Treviso Scalo Motta" con la distanza e l'istradamento indicati per Treviso Centrale.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Edizione febbraio 1936-XIV — a pag. 22, modificare il nome di Treviso in "Treviso Centrale", ed aggiungere la lettera L; nella stessa pagina, fra Treviso Porta Santi Quaranta e Tricesimo, inserire: "Treviso Scalo Motta" P — vbg V/51.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 143.

Depositi petardi gestiti dai Magazzini approvvigionamenti.

Le richieste di petardi devono essere inviate:

a) al Magazzino approvvigionamenti di Milano, per lo sfogo da parte del Deposito petardi di Cassano d'Adda, dai Compartimenti di Bologna — Genova — Milano — Torino — Venezia e Trieste;

b) al Magazzino approvvigionamenti di Foligno, per lo sfogo da parte di quel Deposito petardi, dai Compartimenti di Ancona — Firenze — Roma e dalla Delegazione di Cagliari;

c) al Magazzino di Napoli Poggioreale, per lo sfogo da parte di quel Deposito petardi, dai Compartimenti di Bari — Napoli — Palermo e Reggio Calabria.

Gli Ordini di servizio n. 39/1931 e 9/1933 sono abrogati.

Ordine di servizio n. 144.

Istruzioni sulle misure di Polizia Sanitaria e Veterinaria riguardanti i trasporti delle cose.

Si è verificato qualche caso in cui le stazioni hanno dovuto prendere provvedimenti eccezionali per la disinfezione straordinaria del materiale e per altro, in seguito ad invito delle Autorità Sanitarie locali, e ciò senza tenere affatto informati gli Uffici preposti.

Allo scopo di evitare il ripetersi di tali omissioni, che possono dar luogo al mancato intervento degli Uffici Superiori per le necessarie disposizioni generali e di coordinamento, si dispone che, in avvenire, anche per le anormalità nel servizio di disinfezione richiedenti misure straordinarie ed eccezionali, le stazioni devono dare immediata comunicazione alla propria Sezione Movimento, che curerà di avvisarne il Servizio Movimento.

Pertanto il testo dell'art. 8 delle Istruzioni, di cui sopra, dovrà essere sostituito dal seguente:

Art. 8.

Anormalità ed infrazioni al Regolamento di Polizia Veterinaria

"Non appena le stazioni, sia di partenza che di arrivo o di transito, "vengano a conoscenza o abbiano constatato che gli animali da trasportare "o trasportati per ferrovia, risultino affetti o sospetti di malattie infettive "o diffusive o tra essi siasi trovato qualche capo morto per causa non accertata, come pure ogniqualvolta esse ricevano disposizioni dalle Autorità "Sanitarie per la disinfezione straordinaria od eccezionale o per altro, debbono darne immediata comunicazione, possibilmente telegrafica, alla propria "Sezione Movimento, facendo seguire dettagliato e documentato rapporto in "modo che possa provvedersi ad informarne subito il Servizio Movimento.

"Premesso che gli accertamenti e le penalità per infrazioni alla Polizia "Veterinaria, riguardano direttamente le parti, nel caso che i Capistazione "rilevino inottemperanze al Regolamento, devono limitarsi a rimettere il relativo rapporto di constatazione al Prefetto, per il tramite della Sezione "Movimento da cui dipendono".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 *e* 15.

Circolare N. 27.

Prezzo orologi da tasca.

Con riferimento alla circolare n. 38-1927, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 ottobre detto anno, si comunica ai Servizi dell'Esercizio, perchè ne rendano edotto il dipendente personale, che, con effetto dal 1° ottobre c. a, il prezzo di distribuzione degli orologi da tasca senza apparecchio per la piombatura, viene fissato in L. 150 (lire centocinquanta).

Dalla stessa data il contributo dell'Amministrazione di cui all'art. 19 del Regolamento per il vestiario uniforme viene elevato da un quinto ad un terzo del prezzo dell'orologio.

Comunicati:

Esperimento per l'assunzione di manovali straordinari da adibire ai servizi di stazione.

1. — E' indetto un esperimento per l'assunzione di manovali straordinari da adibire ai servizi di stazione (carico, scarico, manovre, scambi e freni) dei seguenti Compartimenti e nel quantitativo per ciascuno di essi indicato: Torino 15; Trieste 10; Bologna 10; Bari 10.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti presso ciascuna Sede Compartimentale e potranno parteciparvi gli aspiranti che hanno la residenza civile nella rispettiva giurisdizione

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in modo che pervenga alla rispettiva **Sezione Movimento** non più tardi del 31 dicembre p. v., la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

b) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore a quella del 10 marzo 1939 su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I - a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II - di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III – di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma — purchè inscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV – di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

V – di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quella di cui al paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

c) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario Amministrativo del Partito stesso;

d) copia del foglio matricolare militare. Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento. Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma. Coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva, sono dispensati dalla presentazione del documento;

e) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

f) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re;

g) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

h) certificato di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli;

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha pres o parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dall'esperimento. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendnza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — Le Sezioni faranno pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore, presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immediatamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi

6. — Le Sezioni Movimento interessate provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno

luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate dalle Sezioni stesse.

7. — Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal signor Capo del Servizio Movimento. Ogni Commissione sarà composta di un Funzionario di grado 4°, che ne avrà la presidenza e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa;

Quelle *orali* saranno:

Italiano: lettura di un brano di prosa;

Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario di sporrà dei seguenti punti:

Prova scritta punti 10;

Prove orali punti 20.

Saranno ammessi alle prove orali candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nelle prove orali almeno 6/10 dei punti attribuiti per tali prove.

9. — La somma di ttuti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) orfani di ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

I coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti dei posti assegnati.

Pertanto coloro che non vengono assunti subito in servizio e che sono tenuti presenti per le vacanze che si verificheranno entro il periodo di un anno, dovranno essere avvertiti che l'Amministrazione non prende alcun im-

pegno circa l'assunzione e ad ogni modo circa la data della medesima, la quale potrà avere luogo man mano che vi saranno posti disponibili.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti.

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non inpossesso di titoli preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nell'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddettie ciò indipendentemente dall'ordine rigoroso della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribuzione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo delle paghe stabilite per i manovali sussidiari dall'allegato A-bis al R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'Amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione.

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero, saranno considerati rinunciatari, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — La graduatoria sarà da ritenersi perenta dopo trascorso un anno dalla sua formazione. Gli aspiranti idonei conserveranno titolo all'assunzione anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Esclusione dalle gare.

Il Ministero dei Lavori Pubblici — Ispettorato Generale Servizi contratti e Albo Nazionale Appaltatori — con provvedimento del 20 settembre 1939-XVII, n. 11049, ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato la ditta "A. GIOVINI", con sede in Milano, via Bramante 25, esercente l'industria delle confezioni militari, ed il proprietario della ditta medesima signor Biella Giuseppe fu Agostino.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 145.

Circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione di Ancona.

Vedi O. S. n. 161 - 1933; *N.* 59 - 1937; *N.* 76 - 1938; *N.* 84 - 1938).

A decorrere dal 1° dicembre 1939-XVIII il 5° Riparto Lavori "Perugia" della Sezione Lavori di Ancona, avrà sede a Foligno invece che ad Ancona; ed il 4° Reparto Lavori "Aquila" della Sezione stessa avrà sede a Terni invece che a Foligno.

Ordine di servizio n. 146.

Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose - Stazioni che per seguire il movimento dei veicoli, ritirano e custodiscono i fogli moduli M. 218.

Nell'elenco delle stazioni, che per seguire il movimento dei veicoli devono raccogliere i fogli moduli M. 218, pubblicato con l'Ordine di servizio n. 66-1939, devono essere aggiunti i seguenti nomi:

COMPARTIMENTO DI MILANO

Chiavenna e Porto Ceresio.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Ostiglia.

Si ricorda che tutte le altre stazioni, non comprese nell'elenco anzidetto, non ricevono e non conservano le copie dei fogli veicoli moduli M. 218, ma devono fare uso esclusivamente del registro modulo M. 233.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 *e* 15.

Ordine di servizio n. 147.

Cambiamento di nome della Stazione di Castagneto Carducci.

La stazione di CASTAGNETO CARDUCCI, della linea Pisa-Roma, ha ha assunto la nuova denominazione di "CASTAGNETO CARDUCCI DONORATICO".

Di conseguenza nel "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato" (Edizione gennaio 1939/XVII), parti I, II, III e IV, nella Prefazione generale all'Orario generale di servizio Ediz. febbraio 1936/XIV (pag. 13), nei prontuari manoscritti delle di-

stanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di novembre 1939, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Castagneto Carducci-Donoratico.

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuita agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Istruzione n. 1.

Sequestro dei biglietti di Stato falsi o sospetti di falsità.

Analogamente a quanto è stato disposto con l'Istruzione n. 2-1938 e a parziale modificazione del comma 2 dell'Istruzione 2-1937, si avverte che, d'ora innanzi, uno dei verbali di sequestro relativi ai Biglietti di Stato falsi o sospetti di falsità dovrà essere inviato direttamente dallo stesso Ufficio sequestrante all'Autorità di Pubblica Sicurezza nella cui giurisdizione ha avuto luogo il sequestro.

L'Ufficio medesimo dovrà pure, contemporaneamente, dare notizia dell'effettuato sequestro al Comando di Stazione della Milizia Ferroviaria.

Per effetto di tale disposizione deve ritenersi abrogata, nei soli riguardi dei Biglietti di Stato, quella impartita con l'Istruzione n. 1-1939 pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" n. 6 del 9 febbraio 1939-XVII.

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 28.

Radiazione dal Parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio 946803, immatricolato a nome della Ditta Edoardo Gerhadt di Milano, perchè distrutto.

Detto carro dovrà quindi essere cancellato dall'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Comunicato:

Assunzione di 8 telegrafisti contrattisti.

Il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione all'esperimento per l'assunzione di 8 telegrafisti contrattisti, 6 dei quali conoscano perfettamente la lingua tedesca e 2 quella serbo-croata, viene prorogato al 20 gennaio 1940-XVIII.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 148.

Funzionamento e circoscrizione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Bari.

L'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Bari, istituito con Decreto Ministeriale n. 1746 del 22 novembre 1939-XVIII, inizierà il suo funzionamento a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Le linee di giurisdizione dell'Ufficio stesso sono suddivise provvisoriamente nei tre reparti seguenti:

Num.	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominaz.	Sede	
1°	Foggia	Foggia	Termoli (i) — alla progressiva Km. 556 fra Orta Nova e Cerignola; Foggia — Cervaro (*i*); Foggia — Lucera; Foggia — Manfredonia; Cervaro (e) — Potenza inferiore (*e*); Rocchetta S. A. L. — Gioia del Colle (e); Spinazzola — Spinazzola Città.
2°	Bari	Bari	Progressiva Km. 556 fra Orta Nova e Cerignola — Noicattaro (i); Cerignola Campagna — Cerignola; Margherita Savoia Ofant. — Margherita — Savoia; Barletta — Barletta Marittima; Bari C. — Bari Marittima; Noicattaro — Lecce; Brindisi — Brindisi Marittima; Spinazzola (*e*) — Barletta;
3°	Taranto	Taranto	Potenza Inf. (*i*) — Chiatona (*e*); Chiatona — Brindisi (*e*); Taranto — Bari (*e*); Nasisi — Collebasso; Nasisi — Bellavista (*e*); Bivio Arsenale — Buffoluto; Grottaglie — Grottaglie Aeroporto.

Ordine di servizio n. 149.

Istruzione per il servizio dei Manovratori. Contrassegni riguardanti il freno dei veicoli italiani ed esteri ed il loro significato.

In relazione al nuovo sistema di frenatura basato sul peso frenato, in corso di esperimento, si porta a conoscenza l'elenco dei « Contrassegni riguardanti il freno esistenti sui veicoli italiani ed esteri e loro significato », elenco che aggiorna quello riportato nell'art. 11 dell'Allegato all'Istruzione per il servizio dei Manovratori.

In proposito si avverte che i contrassegni di cui al punto I sostituiscono quelli indicati al punto 30 dell'elenco sopra citato (pag. 78); il contrassegno di cui al punto VII sostituisce quello riportato al punto 17 (pag. 74).

L'elenco allegato deve essere inserito a pag. 78 della predetta Istruzione, di seguito al punto 32.

Chi riceve il presente ordine di servizio deve rilasciarne ricevuta al proprio superiore immediato.

Le ricevute dovranno essere inviate alle Sezioni Compartimentali da cui dipendono i singoli agenti per essere conservate nelle posizioni personali dei medesimi.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 55 *e* 57.

Contrassegni riguardanti il freno esistenti sui veicoli italiani ed esteri e loro significato

Segno convenzionale o iscrizione abbreviativa	Significato ed ubicazione

I. — Contrassegni in tinta bianca, applicati ai montanti d'angolo o alle estremità della traversa di testa dei *carri*, per indicare l'esistenza del freno automatico ad aria compressa e della relativa condotta:

fig. a): sola condotta del freno continuo;

fig. b): freno continuo per treni merci che soddisfa a tutte le condizioni prescritte;

fig. c): freno continuo per treni merci che *non* soddisfa a tutte le condizioni prescritte;

fig. d): freno continuo per treni viaggiatori;

fig. e): freno continuo per treni merci che soddisfa a tutte le condizioni prescritte e che può essere disposto per treni viaggiatori, spostando dalla posizione "M" a quella "V" la maniglia di manovra del dispositivo "Merci-Viaggiatori" di cui ai seguenti punti 4 e 5, situata esternamente ai longheroni, ai lati del carro;

fig. f): freno continuo per treni merci che *non* soddisfa a tutte le condizioni prescritte e che può essere disposto per treni viaggiatori, spostando dalla posizione "M" a quella "V" la maniglia di manovra della valvola M-V di cui al seguente punto 3, situata esternamente ai longheroni, ai lati del carro.

N. B. – Tutti i suddetti tipi di freno continuo possono essere esclusi dal funzionamento, manovrando un apposito rubinetto di isolamento, e lasciando in funzione la sola condotta.

a) - Freni { aut. W. (AR) 12t / non aut. - Condotta freno a vuoto }

b) - Freno Breda

II. — Scritta indicante i tipi di freno continuo o di condotte per freni continui in opera sul veicolo. E' applicato sui longheroni dei carri e delle carrozze e bagagliai adibiti ai servizi diretti internazionali che sono muniti di uno o più freni continui oppure di una o più condotte per freni continui diversi da quello automatico ad aria compressa.

Il numero che segue l'indicazione relativa al freno automatico ad aria compressa indica il peso-frenato in tonn. di tale tipo di freno. Detto numero trovasi soltanto sui veicoli che non sono muniti di nessuno dei dispositivi di cui ai seguenti punti 3, 4, 6 e 9.

Secondo l'esempio a) il veicolo sarebbe munito di freno automatico Westinghouse ad azione rapida, di freno moderabile e di condotta del freno a vuoto e il peso frenato dal freno automatico Westinghouse sarebbe di 12 tonnellate.

Secondo l'esempio b) il veicolo sarebbe munito del solo freno automatico Breda.

Segno convenzionale o iscrizione abbreviativa	Significato ed ubicazione
	III. — Lettere e numeri applicati in corrispondenza della manovra della valvola M-V esistente nei carri aventi un freno continuo per treni merci che ***non*** soddisfa a tutte le condizioni prescritte (carri con contrassegno conforme alla fig. f del punto 1) che permette di disporre detto freno sia per i treni viaggiatori sia per i treni merci. Le lettere M e V stanno ad indicare la posizione in cui deve essere portata la maniglia della suddetta manovra per rendere il freno atto rispettivamente ai treni merci o ai treni viaggiatori. Il numero con inquadratura rossa che segue la lettera M sta ad indicare il peso-frenato in tonn. dal freno automatico quando la maniglia della suddetta manovra è in posizione adatta ai treni merci (posizione M). Però, ***nel caso particolare dei carri F. S.***, il detto numero indica anche il peso-frenato corrispondente al regime "Viaggiatori", L'inquadratura rossa che racchiude il numero che segue la lettera M serve a mettere in rilievo che trattasi di carro munito di un tipo di freno che ***non*** soddisfa a tutte le condizioni prescritte.
	IV. — Lettere e numeri applicati in corrispondenza della manovra del dispositivo "Merci-Viaggiatori" nei carri muniti di freno continuo per treni merci e di detto dispositivo "Merci-Viaggitori", ***ma non dell'apparecchio "Vuoto-Carico" di cui al punto*** 6. Le lettere M e V stanno ad indicare la posizione in cui deve essere portata la maniglia della suddetta manovra per rendere il freno atto rispettivamente ai treni merci o ai treni viaggiatori. Il numero a fianco della lettera M sta ad indicare il peso-frenato in tonn. dal freno automatico quando la maniglia della suddetta manovra è in posizione adatta ai treni merci (posizione M). Però, ***nel caso particolare dei carri F. S.***, detto numero indica anche il peso-frenato corrispondente al regime "Viaggiatori".
	V. — Lettere M e V applicate in corrispondenza della manovra del dispositivo "Merci-Viaggiatori" nei carri muniti di freno continuo per treni merci, di detto dispositivo "Merci-Viaggiatori" e dell'apparecchio "Vuoto-Carico" di cui al punto 6.
	VI. — Numeri applicati in corrispondenza della manovra dell'apparecchio "Vuoto-Carico" nei carri muniti di freno continuo per i treni merci e di detto apparecchio "Vuoto-Carico". Il numero in alto a sinistra sta ad indicare il peso-frenato in tonn. dal freno automatico quando la maniglia della suddetta manovra si trova a sinistra (posizione di "Vuoto"). Il numero in alto a destra sta ad indicare il peso-frenato dal freno automatico quando la suddetta maniglia si trova a destra (posizione di "Carico"). Il numerò al centro in basso è chiamato ***peso d'inversione*** e indica il peso totale del carro (tara + carico) al disotto del quale la maniglia deve essere tenuta a sinistra per evitare che per eccesso di sforzo frenante le ruote si debbano bloccare. Quando invece il peso totale del carro (tara + carico) è uguale al ***peso d'inversione*** o lo supera, la maniglia deve essere posta a destra per aumentare l'efficacia della frenatura.

Segno convenzionale o iscrizione abbreviativa	Significato ed ubicazione

Se il carro è munito anche di dispositivo "Merci-Viaggiatori", il peso frenato indicato dai suddetti numeri in alto, ***nel caso particolare dei carri F. S.,*** corrisponde tanto al regime "Merci" che al regime "Viaggiatori".

N.B. - Nei carri muniti di freno continuo, con dispositivo "Vuoto-Carico", la maniglia di detto dispositivo deve essere posta a destra o a sinistra a seconda dell'entità del peso totale del carro, *anche se viene utilizzato il solo freno a mano.*

VII. — Iscrizione esistente su taluni carri con freno a mano, indicante la tara in chilogrammi ed il peso-frenato *massimo* realizzabile *col freno a mano.*

VIII. — Contrassegno applicato ad alcuni carri per indicare che possono normalmente, anche in traffico internazionale, essere messi in composizione a treni aventi velocità di marcia superiore a 80/Km. ora e a treni frenati con regime "Viaggiatori".

Il numero scritto nella casella a destra della marca S indica il carico massimo in tonnellate, senza alcuna tolleranza di sovraccarico, che il carro può ricevere nei suddetti treni quando la velocità è superiore a 80/Km. ora.

Quando questo numero manca e perciò il contrassegno è ridotto alla sola marca S, il carico massimo che il carro può ricevere quando è in composizione ai suddetti treni, è quello stesso che è indicato sul carro come "Portata", aumentato della tolleranza del 5 %, o quello indicato come "Limite di carico" se il carro porta anche tale iscrizione.

IX. — Sigle e numeri applicati in corrispondenza della manovra esistente sulle carrozze munite del dispositivo per alta velocità che permette di cambiare il regime di frenatura da quello corrispondente alle prescrizioni internazionali ad un altro meglio rispondente alle esigenze delle alte velocità.

La sigla RIC indica che in questa posizione la frenatura è quella normale che soddisfa alle norme internazionali. La sigla AV (Alta Velocità) indica che in questa posizione il freno è disposto per l'Alta-Velocità.

I numeri a fianco delle sigle RIC e AV indicano il peso-frenato che si ottiene quando la maniglia di manovra del dispositivo si trova nella corrispondente posizione.

X. — Scritte applicate in corrispondenza della manovra del dispositivo d'inversione esistente in talune carrozze, che permette di realizzare la moderabilità della scarica del freno automatico (maniglia in posizione di "Scarico graduale") o di sopprimere tale moderabilità (maniglia in posizione di "Scarico diretto").

---

(1) Nei veicoli esteri la disposizione delle indicazioni contenute nel rettangolo sono le stesse, ma le inscrizioni: "Tara" e "Peso provato massimo" sono scritte nella lingua della rispettiva Amministrazione.

Ordine di servizio n. 150.

Estensione servizio merci nella fermata di Bonferraro

Dal giorno 5 dicembre 1939-XVIII la fermata di Bonferraro, della linea Mantova-Monselice, verrà abilitata anche ai trasporti a P. V. per partite di merci sino a Kg. 500, composte di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Pertanto nella Parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione Gennaio 1939-XVII), a pagina 15, di contro al nome di Bonferraro, nella colonna 10, dovrà essere aggiunta la lettera P con il richiamo (8).

Nella Parte I della Prefazione generale all'orario Generale di servizio (edizione 1° febbraio 1936-XIV), a pagina 12, di fianco al nome di Bonferraro l'indicazione L G dovrà essere modificata in L P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 151.

Soppressione del tratto della linea Roma-Albano, compreso fra Roma Mandrione ed il Km. 15+617,20; - Attivazione dell'allacciamento fra il Kilometro 15+617,20 della linea stessa e la stazione di Ciampino, della linea Roma-Cassino-Napoli; - Soppressione della stazione di Capannelle e della fermata di Ciampino Superiore, della linea Roma-Albano; - Attivazione della nuova stazione di Capannelle al Km. 9+982,50 della linea Roma-Cassino-Napoli.

Dalle ore 5 del giorno 18-XII-1939 verrà soppresso il tratto della linea Roma-Albano, compreso fra Roma Mandrione ed il Km. 15+617,20 comprendento la stazione di Capannelle e la fermata di Ciampino Superiore.

Detta linea verrà allacciata alla stazione di Ciampino con un raccordo che, dalla punta dello scambio estremo (Km. 14+222, 67) della stessa stazione, lato Albano, va al suddetto Km. 15+617,20, affiancandosi nel primo tratto della linea per Velletri, e, sottopassando il cavalcavia al Km. 14+242,40 prosegue, poi, parte in trincea e parte in rilevato, con pendenza unica del 22,59 ‰ e curve di raggio minimo di m. 220.

Con la chilometrazione computata secondo il nuovo percorso, lo sviluppo dell'attuale linea di Albano verrà accorciato di ml. 744,20: di conseguenza, il suddetto punto di innesto Km. 15+617,20 del raccordo con la linea di Albano assumerà la nuova progressiva Km. 14+873, alla distanza di m. 952 dall'asse del F. V. della stazione di Ciampino. Inoltre gli assi dei F. V. di Marino, Castelgandolfo e Albano Laziale risulteranno, rispettivamente, alle nuove progressive Km. 22+537,73, Km. 25+807,78 e Km. 28+414,40 con origine da Roma Termini.

Dalla stessa ora e data, i treni della linea Roma-Albano verranno istradati sulla linea Roma-Cassino, fra Roma e Ciampino; verranno soppresse l'attuale stazione di Capannelle e la fermata di Ciampino Superiore; verrà aperta all'esercizio la nuova stazione di Capannelle sulla linea Roma-Cassino al Km. 9+982,50 fra le stazioni di Roma Mandrione e Ciampino.

La nuova stazione sarà dotata dei seguenti impianti:

— F. V. a tre assi situato dalla parte del binario pari e costituito del solo piano terreno. Esso avrà i seguenti ambienti: atrio, ufficio Capo stazione, biglietteria e telegrafo e locale per accettazione bagagli, oltre un locale accessorio per deposito accumulatori;

— strada di accesso al piazzale esterno dalla Via delle Capannelle;

— due marciapiedi, dei quali uno dalla parte del F. V. lungo m. 140 e l'altro dalla parte opposta (binario dispari) lungo m. 155, con accesso separato, a mezzo di rampa pedonale, alla stessa via delle Capannelle;

— fabbricato cessi isolato;

— binario merci adiacente a quello di corsa dei treni dispari ed allacciato direttamente a quest'ultimo ed a quello dei pari mediante scambi incontrati di calcio con le punte rispettivamente ai Km. 10+061 e 10+213;

— piano caricatore con fronte verso il binario di accesso, della lunghezza di ml. 30 e con relativo piazzale per i veicoli ordinari e strada di accesso da quella suddetta delle Capannelle;

— doppio segnalamento di protezione e di partenza con segnali manovrati da apparato e maniglia ubicato al F. V.; gli scambi saranno con manovra a terra e saranno assicurati con fermascambi F. S. e collegati con i segnali;

— due apparecchi telegrafici inseriti nei circuiti 81911 (4809) e 81910 (4808).

La stazione stessa conserverà tutte le abilitazioni di quella omonima soppressa e dipenderà dal 1° Riparto Movimento e dal III Reparto Traffico con Sede a Roma. Di conseguenza si dovranno modificare conformemente agli allegati al presente O. S. le diverse pubblicazioni di servizio interessate.

E poichè in conseguenza dell'attuazione del provvedimento, verranno a subire modificazioni le distanze fra alcune relazioni comprese nella linea Roma-Albano Laziale, il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà d'ufficio alla sostituzione alle stazioni interessate degli attuali biglietti a serie fissa con altri portanti i nuovi prezzi computati in base alle nuove distanze.

Le stazioni ed agenzie che non ricevessero in tempo utile i nuovi biglietti ne faranno subito diretta richiesta al prefato Controllo, provvedendo nel frattempo con la emissione di facoltativi. S'intende che i biglietti a serie fissa, in destinazione della vecchia stazione di Capannelle e della fermata di Ciampino Superiore, dovranno essere tolti dalla vendita e restituiti nei modi d'uso al Controllo medesimo, trasmettendo, a parte, con riferimento agli estremi del presente Ordine di Servizio, la relativa distinta di versamento.

Agli effetti del computo dei prezzi dei biglietti di abbonamento ordinari, il tratto di linea Roma-Albano Laziale continuerà ad essere considerato di III categoria.

I biglietti di abbonamento per l'intera Rete e quelli speciali della Serie II-II bis, VII-VII bis, VIII-VIII bis XV, XVI e XXVIII e regionale del Lazio, nonchè i biglietti di libera circolazione delle zone I-III e IV, interessanti la linea Roma-Albano Laziale, continueranno ad essere valevoli per la linea stessa senza modificazioni di prezzo.

SCRITTURAZIONI E VERSAMENTI

La nuova stazione di Capannelle effettuerà il versamento dei propri introiti, sotto l'osservanza delle prescrizioni richiamate all'art. 25 sulle « Disposizioni e Norme riguardanti il servizio dei Valori » alla Cassa Compartimentale di Roma e con la periodicità fissata in base all'Ordine di Servizio N. 184/913 e cioè con quella di cui alla lettera (F ogni cinque giorni).

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, *nonchè limitatamente al Compartimenti di Roma e Napoli, agli agenti delle classi* 14, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.

Allegato all'O. S. n. 151 - 1939-XVIII.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (*edizione gennaio* 1939-XVII)

PARTE I.

Cancellare il nome di Ciampino Superiore con le relative indicazioni e di contro al nome di Capannelle nella colonna 3, aggiungere l'indicazione delle tavole N. 101A-101B.

PARTE II.

Sostituire la tavola N. 103 con quella di cui l'allegato al presente ordine di servizio.

Inserire nelle tavole N. 101A-101B, fra Roma Termini e Ciampino il nome della stazione di « Capannelle » con le distanze indicate nel suddetto allegato.

PARTI III e IV.

Depennare il nome della stazione di Ciampino Superiore con le ralative indicazioni.

Di contro ai nomi delle stazioni di Albano Laziale, Capannelle, Castel Gandolfo, Marino Laziale, Sassone e Villini sostituire le attuali distanze con quelle indicate nell'Allegato al presente Ordine di servizio.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli e merci.

Le stazioni del tronco Roma-Albano Laziale riceveranno i nuovi prontuari del Controllo Viaggnatori e Bagagli di Firenze.

Tutte le altre stazioni della rete dovranno depennare il nome di Ciampino Superiore e le relative indicazioni; dovranno modificare la distanza per Capannelle che dovrà essere formata aggiungendo Km. 10 a quella indicata per Roma Termini o Km. 4 a quella indicata per Ciampino e scegliendo la distanza che dal confronto risulterà minore. Dovranno inoltre modificare le distanze per le stazioni sottoindicate aggiungendo a quella indicata per Ciampino quelle di cui al seguente prospetto:

CIAMPINO

Sassone	Km. 4	Castel Gandolfo. . . .	» 12
Marino Laziale. . . .	» 9	Albano Laziale	» 15
Villini	» 11		

L'istradamento dovrà essere quello indicato per la stazione di Ciampino seguito dal N. 56.

Prefazione generale all'orario generale di servizio (edizione febbraio 1936-XIV) Parte I

Cancellare il nome di Ciampino Superiore e le relative indicazioni.

103 - Roma - Albano Laziale

Roma Termini							
10	**Capannelle**						
14	4	*Ciampino*					
18	8	4	Sassone ●				
23	13	9	6	Marino Laziale			
25	15	11	8	2	Villini ●		
26	16	12	9	4	2	Castel Gandolfo	
29	19	15	12	6	5	3	*Albano Laziale*

Tavole 101 A-101 B - Distanze dalla stazione di Capannelle.

Stazione	Km.
Roma Termini	Km. 10
Capannelle	» —
Ciampino	» 4
Frascati	» 14
Frattocchie	» 7
Pavona	» 14
Cecchina	» 19
Lanuvio	» 23
Velletri	» 32
Lariano	» 40
Macere	» 42
Artena Valmontone	» 47
Colonna	» 16
Zagarolo	» 25
Palestrina	» 28
Labico	» 33
Valmontone	» 36
Colleferro Segni	» 44
Anagni	» 53
Sgurgola	» 58
Morolo	» 63
Ferentino Supino	» 68
Frosinone Fiuggi	» 76
Ceccano	» 83
Castro Pofi Vallecorsa . . .	» 91
Ceprano Falvaterra	» 101
Isoletta S. Giov. Incarico .	» 103
Roccasecca	» 112
Aquino Castrocielo Pontecorvo	» 116
Piedimonte Villa S. Lucia .	» 121
Cassino	» 129
Rocca d'Evandro S. Vittore	» 138
Mignano	» 146
Tora Presenzano	» 153
Vairano Caianello	Km. 160
Riardo Pietramelara	» 167
Teano	» 173
Sparanise	» 180
Pignataro Maggiore	» 186
Capua	» 195
S. Maria Capua Vetere . . .	» 200
Caserta	» 206
Maddaloni Inferiore	» 212
Cancello	» 218
Acerra	» 225
Casalnuovo di Napoli . . .	» 229
Napoli Centrale	» 239 / 218
Napoli Marittima	» 246 / 225
Nola	» 230
Palma S. Gennaro	» 237
Sarno	» 246
Lavorate	» 250
Codola	» 253
Fimiani	» 255
Castel S. Giorgio Roccapiemonte	» 256
Valle San Severino Rota . .	» 258
San Severino Rota	» 262
Montoro Forino	» 266
Montoro Superiore	» 275
Solofra	» 280
Serino	» 284
S. Michele di Serino	» 285
Avellino	» 292
Nocera Inferiore	» 258 / 255

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Albano Laziale .	V	527	647	643	638	636	576	582	611	589	613	475	506	386	362	381	29	201	357	303	502	545	720
Capannelle . . .	V	508	628	624	619	617	557	563	592	570	594	456	487	367	343	370	10	182	338	292	491	534	709
Castel Gandolfo .	V	524	644	640	635	633	573	579	608	586	610	472	503	383	359	378	26	198	354	300	499	542	717
Marino Laziale .	V	521	641	637	632	630	570	576	605	583	607	469	500	380	356	375	25	195	351	297	496	539	714
Sassone ● . . .	V	516	636	632	627	625	565	571	600	578	602	464	495	375	351	370	18	190	346	292	491	534	709
Villini ● . . .	V	523	643	639	634	632	572	578	607	585	609	471	502	382	358	377	25	197	353	299	498	541	716

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																							
		GRUPPO A						*GRUPPO* B				*GRUPPO* C				*GRUPPO* D				*GRUPPO* E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE IV																							
Albano Laziale	V	530 198,135 56	650 207,198 135,56	646 207,198 135.56	641 200.148 198.56	639 40,207 198,56	579 207,198 135,56	565 23,275 72,56	594 275,135 56	556 256.275 8.56	596 110.275 *84.275*	442 275.72 135.56	489 275.8 135.56	389 198.135 56	365 198,135 56	381 42.56	29 56	201 135.56	357 114.135 56	303 101,250 177.56	502 101.260 250.56	545 18.250 177.56	698 101,250 177,56
Capannelle	»	511 198,135	631 207.198 135	627 207.198 135	622 200,148 198,135	620 40.207 198,135	560 207,198 135	546 23.275 72,135	575 275,8 135	537 256,275 8,135	577 110,275 *84,275*	423 275,72 135	470 275,8 135	370 198 135	346 198,135	370 42,56	10 135	182 14,135	338 114,160 135	292 101.250 177.56	491 101.260 250.56	534 18.250 177.56	687 101.250 177.56
Castel Gandolfo	»	527 198,135 56	647 207 198 135,56	643 207,198 135,56	638 200,148 198.56	636 40,207 198.56	576 207,198 135.56	562 23,275 72,56	591 275,135 56	553 256,275 8,56	593 110,275 *84.275*	439 275.72 135,56	486 275,8 135,56	386 198,135 56	362 198,135 56	378 42,56	26 56	198 135.56	354 114,135 56	300 101,250 177,56	499 101.260 250,56	542 18.250 177.56	695 101,250 177.56
Marino Laziale	»	524 198,135 56	644 207.198 135.56	640 207 198 135·56	635 200,148 198,56	633 40,207 198.56	573 207,198 135.56	559 23,275 72,56	588 275,135 56	550 256,275 8.56	590 110,275 *84.275*	436 275,72 135.56	483 275.8 135,56	383 198,135 56	359 198.135 56	375 42.56	23 56	195 135.56	351 114,135 56	297 101,250 177.56	496 101.260 250.56	539 18.250 177.56	692 101,250 177.56
Sassone	»	519 198,135 56	639 207,198 135 56	635 207,198 135,56	630 200,148 198.56	628 40,207 198,56	568 207,198 135.56	554 23,275 72 56	583 275,135 56	545 256,275 8,56	585 110,275 *84,275*	431 275.72 135,56	478 275.8 135,56	378 198.135 56	354 198,135 56	370 42,56	18 56	190 135,56	346 114.135 56	292 101.250 177.56	491 101 260 250.56	534 18 250 177.56	687 101,250 177,56
Villini	»	526 198,135 56	646 207.198 135.56	642 207.198 135.56	637 200,148 198.56	635 40.207 198.56	575 207,198 135,56	561 23.275 72.56	590 275,135 56	552 256,275 8.56	592 110,275 *84 275*	438 275 72 135,56	485 275.8 135,56	385 198,135 56	361 198,135 56	377 42.56	25 56	197 135.56	353 114.135 56	299 101.250 177.56	498 101.260 250.56	541 18.250 177.56	694 101.250 177.56

Comunicato:

Esperimento per l'assunzione di manovali straordinari da adibire ai servizi di stazione.

1. — E' indetto un esperimento per l'assunzione di 20 manovali straordinari da adibire ai servizi di stazione (carico, scarico, manovre, scambi e freni) per i bisogni del Compartimento di Reggio Calabria (15 posti) e della Delegazione di Cagliari (5 posti).

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti rispettivamente presso il Compartimento di Reggio C. e presso la Delegazione di Cagliari e potranno parteciparvi gli aspiranti che hanno la residenza civile in quelle giurisdizioni.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in modo che pervenga a quegli Uffici Personale non più tardi del 7 febbraio 1940 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

b) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore a quella del 10 marzo 1939 su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I - a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiali od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II - di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III - di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma — purchè inscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV - di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

V - di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quella di cui al paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

c) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario Amministrativo del Partito stesso;

d) copia del foglio matricolare militare. Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento. Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma. Coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva; sono dispensati dalla presentazione del documento;

e) certifocato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

f) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re;

g) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

h) certificato di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte , i seguenti titoli;

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dall'esperimento. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Statto o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — Gli Uffici Personale faranno pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alla località assegnata per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore, presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immediatamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6. — Gli Uffici Personale interessati provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate dagli Uffici stessi.

7. — Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal signor Capo del Servizio Movimento. Ogni Commissione sarà composta di un Funzionario di grado 4°, che ne avrà la presidenza e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa;

Quelle *orali* saranno:

Italiano: lettura di un brano di prosa;

Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta punti 10;

Prove orali punti 20.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nelle prove orali almeno 6/10 dei punti attribuiti per tali prove.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) orfani di ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

i coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti dei posti assegnati.

Pertanto coloro che non vengono assunti subito in servizio e che sono tenuti presenti per le vacanze che si verificheranno entro il periodo di un anno, dovranno essere avvertiti che l'Amministrazione non prende alcun impegno circa l'assunzione e ad ogni modo circa la data della medesima, la quale potrà avere luogo man mano che vi saranno posti disponibili.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti.

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non in possesso di titoli preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nel-

l'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddetti ciò indipendentemente dall'ordine rigoroso della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribuzione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo delle paghe stabilite per i manovali sussidiari dall'allegato A-bis al R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'Amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione Movimento di Reggio C o dal Capo della Delegazione di Cagliari.

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero, saranno considerati rinunciatari, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — La graduatoria sarà da ritenersi perenta dopo trascorso un anno dalla sua formazione. Gli aspiranti idonei conserveranno titolo all'assunzione anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 152.

Servizio dei biglietti combinabili internazionali.

L'Ordine di servizio n. 184/1935-XIII e la relativa istruzione sono annullati e sostituiti dal presente Ordine di servizio ed annessa istruzione.

Al servizio dei biglietti combinabili internazionali dell'*Unione internazionale per il rilascio dei biglietti a tagliandi combinabili*, istituito il 1° maggio 1922, hanno finora aderito le principali amministrazioni ferroviarie, lacuali e marittime appartenenti ai seguenti paesi:

Algeria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Granducato di Lussemburgo, Italia (comprese le ferrovie della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia), Marocco, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Tunisia.

La tariffa dei biglietti combinabili internazionali prevede il rilascio di biglietti per:

a) viaggi individuali a tariffa normale;
b) viaggi individuali a tariffa ridotta;
c) viaggi che comportano riduzioni speciali su alcuni percorsi;
d) viaggi in comitiva.

Le disposizioni che regolano il servizio ed i prezzi da applicare sono contenuti nell'apposita pubblicazione che viene distribuita agli uffici incaricati della vendita dei biglietti (Parte II, punto 20 dell'annessa istruzione).

Tale pubblicazione si compone della *Carta dei percorsi* e dei seguenti quattro fascicoli:

I – *Condizioni di trasporto;*
II – *Nomenclatura alfabetica dei percorsi e prezzi di trasporto;*
III – *Prescrizioni di esecuzione;*
IV – *Nomenclatura numerica dei percorsi e prezzi di trasporto.*

La *Carta dei percorsi* ed i fascicoli "*Condizioni di trasporto*" e "*Nomenclatura alfabetica dei percorsi e prezzi di trasporto*" devono tenersi a disposizione del pubblico; i fascicoli "*Prescrizioni di esecuzione*" e "*Nomenclatura numerica dei percorsi*" servono invece per uso esclusivo degli uffici di emissione.

Si riportano in appresso tutte le disposizioni di dettaglio da osservare per il servizio dei biglietti combinabili internazionali.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 *e* 14.

Istruzione per il servizio dei biglietti combinabili internazionali e norme per la contabilità dei prodotti relativi.

La tariffa prevede il rilascio dei biglietti a tagliandi combinabili internazionali per percorsi di qualsiasi lunghezza, da effettuarsi, salvo le eccezioni di cui appresso, sulle linee di almeno due Amministrazioni partecipanti al servizio dell'Unione e appartenenti a paesi differenti.

I biglietti possono essere rilasciati per:

a) viaggi individuali a tariffa normale;
b) viaggi individuali a prezzi ridotti;
c) viaggi che comportano riduzioni speciali su alcuni percorsi;
d) viaggi in comitiva.

PARTE I.

CONDIZIONI DI TRASPORTO

CAPO I.

VIAGGI INDIVIDUALI A TARIFFA NORMALE

1. — *Amministrazioni e paesi.*

Il rilascio dei biglietti individuali a tariffa normale è ammesso per percorsi da effettuarsi sulle linee delle principali Amministrazioni ferroviarie, lacuali e marittime appartenenti ai seguenti paesi: Algeria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Granducato di Lussemburgo, Italia (comprese le ferrovie della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia), Marocco, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Tunisia.

2. — *Biglietti, itinerari e percorsi di congiunzione.*

I biglietti permettono di effettuare:
sia viaggi di corsa semplice;
sia viaggi circolari;
sia viaggi di andata e ritorno;
sia viaggi composti in parte di percorsi circolari e in parte di percorsi di andata e ritorno.

Gli itinerari dei viaggi possono comprendere alcune *interruzioni di percorso* (1) (*percorsi di congiunzione*) fra due punti qualsiasi situati sull'itinerario per il quale vengono rilasciati i tagliandi dei percorsi tassati.

Non si lasciano tagliandi per i percorsi di congiunzione.

Eccezionalmente possono essere rilasciati da tutte le Amministrazioni partecipanti, biglietti combinabili valevoli esclusivamente sulle linee di una o

---

(1) *Esempio di itinerario di viaggio di corsa semplice con* percorsi di congiunzione.

Serie	PERCORSI	Lunghezza dei percorsi a pagamento	Lunghezza dei percorsi di congiunzione
9292	Palermo-Napoli Marittima (via mare)	Km. 313	Km. —
—	Napoli Marittima-Napoli C.le . . .	» —	» 7
8635	Napoli C.-Milano C.	» 905	» —
—	Milano C.-Torino P. N.	» -	» 153
8680	Torino P N.-Bardonecchia confine .	» 94	» —
5858	Bardonecchia confine-Modane . . .	» 12	» —
—	Modane-Briançon	» —	» 35
5352	Briançon-Grenoble	» 219	» —
	TOTALE . . .	Km. 1543	

dell'altra delle seguenti Amministrazioni: Belghe, Britanniche, Bulgare, Danesi (per percorsi di almeno 500 km.), Romene e della Svezia.

Possono egualmente essere rilasciati i biglietti valevoli esclusivamente sulle linee di una qualunque delle Amministrazioni partecipanti che non sono sopra menzionate, a condizione che tali biglietti si congiungano al punto di frontiera ad un titolo di trasporto qualsiasi emesso in congiunzione, o presentati dal viaggiatore, per percorsi da effettuare sulle linee di Amministrazioni di uno o più paesi e che inoltre siano muniti di un foglietto speciale che indichi la specie ed il numero di questi ultimi titoli di trasporto.

Inoltre possono essere rilasciati biglietti valevoli esclusivamente sulle linee francesi a condizione:

a) che vi siano inseriti dei tagliandi per percorsi da effettuare sulle linee delle Compagnie francesi di navigazione;

b) che vengano presentati dei titoli di trasporto valevoli per percorsi non iscritti in tariffa, da effettuare sulle linee di Compagnie francesi di navigazione. Una annotazione deve essere fatta, in tale caso, su di un foglietto speciale da inserire nel biglietto.

Le copertine dei biglietti valevoli sui percorsi di un solo paese non devono portare il segno ₵ (Vedasi punto 30, Parte II della presente Istruzione).

3. — *Base per il calcolo dei prezzi di trasporto.*

I prezzi applicabili sono indicati in tariffa nelle colonne aventi l'indicazione "Categoria A".

4. — *Prezzi ridotti per ragazzi.*

I ragazzi di età fino ai quattro anni compiuti sono trasportati gratuitamente senza biglietto, quando non venga richiesta per essi l'occupazione di un apposito posto.

I ragazzi di età dai quattro fino ai dieci anni compiuti ed i ragazzi di età inferiore, per i quali sia richiesta l'occupazione di un posto, sono trasportati con riduzione del 50 % sui prezzi della tariffa normale, ad eccezione del Marocco, dove i ragazzi sono trasportati ai prezzi ridotti indicati in tariffa nelle colonne aventi l'indicazione "Categoria B", senza altra riduzione.

5. — *Durata di validità dei biglietti.*

La durata di validità dei biglietti è fissata come segue (1).

3 mesi, se la somma dei percorsi dei tagliandi è uguale o inferiore a 3.000 chilometri.	Non compresi i percorsi di congiunzione (interruzioni di percorso) nè i percorsi per i quali sono previste in tariffa disposizioni speciali.
4 mesi, se la somma dei percorsi dei tagliandi è superiore a 3.000 km.	

La durata di validità dei biglietti comincia a decorrere dalla data indicata dal viaggiatore nella domanda e l'inizio della validità stessa può essere posteriore, tutt'al più, di 30 giorni dalla data in cui il biglietto viene emesso. Il primo giorno di validità del biglietto è compreso nella durata di validità come giorno intero.

(1) Eccezionalmente, i percorsi gestiti dall'Amministrazione delle Poste Svizzere non devono essere compresi nel calcolo della durata di validità dei biglietti.

Il primo giorno di validità dei biglietti è indicato dall'ufficio di distribuzione a mezzo del timbro perforatore, sulla copertina e su tutti i tagliandi. I biglietti valevoli per un treno in partenza, secondo l'orario, a mezzanotte, portano il timbro del giorno che ha inizio a tale ora.

I periodi di validità sono calcolati da mezzanotte a mezzanotte. Il viaggiatore può cominciare il suo viaggio in un giorno qualunque compreso nella durata di validità del suo biglietto e deve terminarlo in modo da raggiungere, secondo l'orario, la stazione destinataria non oltre le ore 24 dell'ultimo giorno di validità.

Non è ammessa la proroga di validità dei biglietti.

Capo II.

VIAGGI INDIVIDUALI A PREZZI RIDOTTI

6. — *Amministrazioni e paesi.*

Le riduzioni di prezzo sono concesse soltanto sulle linee delle principali Amministrazioni ferroviarie, lacuali e marittime dei seguenti paesi: Belgio, Francia (compresa l'Algeria ed il Marocco), Granducato di Lussemburgo, Italia (comprese le ferrovie della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia) e Svizzera.

7. — *Biglietti, itinerari e percorsi di congiunzione.*

I biglietti permettono di effettuare:

sia viaggi circolari;

sia viaggi di andata e ritorno;

sia viaggi composti in parte di percorsi circolari e in parte di percorsi di andata e ritorno.

Il percorso internazionale tassato del biglietto di andata e ritorno o circolare a prezzo ridotto, deve essere di almeno 1000 km., compresi i percorsi per i quali non viene accordata alcuna riduzione.

Eccezionalmente, per quanto riguarda il Belgio, i prezzi ridotti sono applicabili a tutti i percorsi di andata e ritorno (per la stessa via), qualunque sia la lunghezza totale del percorso internazionale del biglietto.

Possono anche essere rilasciati biglietti valevoli esclusivamente sulle linee francesi, a condizione:

— sia che tali biglietti comprendano dei tagliandi per tragitti da effettuare sulle linee delle seguenti Compagnie francesi di navigazione: "Compagnie des Messageries Maritimes", "Compagnie Paquet", nelle sole relazioni con l'Algeria ed il Marocco;

— sia che vengano presentati dei titoli di trasporto valevoli per dei percorsi non indicati in tariffa, da effettuarsi sulle linee delle Compagnie francesi di navigazione. Una indicazione sarà fatta, a tale proposito, su un foglietto speciale da inserire nel biglietto.

La copertina di questi biglietti valevoli esclusivamente sulle linee francesi non devono portare il segno ₵ (vedasi punto 30 - Parte II della presente Istruzione).

Le interruzioni di percorso (percorsi di congiunzione) non sono ammesse sui percorsi delle Amministrazioni che accordano riduzioni di prezzi, ad eccezione di alcuni percorsi svizzeri indicati nella Nomenclatura alfabetica (fascicolo II).

Tuttavia, non sono considerate come interruzioni di percorso:

— i percorsi da effettuare sulle linee dei paesi le cui amministrazioni non partecipano alla tariffa;

— i percorsi marittimi non iscritti in tariffa;

— i percorsi di amministrazioni che partecipano alla tariffa, ma che non accordano riduzioni di prezzi;

— i percorsi dell'amministrazione di partenza, quando il viaggiatore utilizza per tali percorsi dei titoli speciali di trasporto, comportanti riduzioni superiori a quelle accordate ai biglietti combinabili internazionali.

La lunghezza dei sopraindicati percorsi non deve essere computata per formare il prescritto minimo di 1000 km. ed inoltre, in un foglietto speciale da inserire nel biglietto combinabile, deve essere indicata la specie dei titoli di trasporto relativi a tali percorsi.

8. — *Base per il calcolo dei prezzi di trasporto.*

I prezzi applicabili ai percorsi per i quali vengono accordate le riduzioni, sono indicati in tariffa nelle colonne aventi l'indicazione "Categoria B". I prezzi applicabili ai percorsi per i quali *non* vengono accordate riduzioni, sono indicati nelle colonne aventi l'indicazione "Categoria A".

9. — *Prezzi ridotti per ragazzi.*

I ragazzi di età fino ai quattro anni compiuti sono trasportati gratuitamente senza biglietto, quando non venga richiesta per essi l'occupazione di un apposito posto.

I ragazzi di età dai quattro fino ai dieci anni compiuti ed i ragazzi di età inferiore, per i quali sia richiesta l'occupazione di un posto, sono trasportati con riduzione del 50 %:

— sui prezzi ridotti riscossi per gli adulti in Italia, in Isvizzera e sui percorsi delle ferrovie "Prince - Henri":

— sui prezzi della tariffa normale negli altri paesi, ad eccezione del Marocco, dove i ragazzi sono trasportati ai prezzi ridotti indicati in tariffa nelle colonne aventi l'indicazione "Categoria B", senza altra riduzione.

10. — *Durata di validità dei biglietti.*

La durata di validità dei biglietti è fissata come segue: (1)

3 mesi, se la somma dei percorsi dei tagliandi è uguale o inferiore a 3.000 Km. 4 mesi, se la somma dei tagliandi è superiore a 3.000 Km.	Non compresi i percorsi di congiunzione (interruzioni di percorso) nè i percorsi per i quali sono previste in tariffa disposizioni speciali.

La durata di validità dei biglietti comincia a decorrere dalla data indicata dal viaggiatore nella domanda e l'inizio della validità stessa può essere posteriore, tutt'al più, di 30 giorni dalla data in cui il biglietto viene emesso. Il primo giorno di validità del biglietto è compreso nella durata di validità come giorno intero.

Il primo giorno di validità dei biglietti è indicato dall'ufficio di distri-

---

(1) Eccezionalmente, i percorsi gestiti dall'Amministrazione delle Poste Svizzere non devono essere compresi nel calcolo della durata di validità dei biglietti.

buzione a mezzo del timbro perforatore, sulla copertina e su tutti i tagliandi. I biglietti valevoli per un treno in partenza, secondo l'orario, a mezzanotte, portano il timbro del giorno che ha inizio a tale ora.

I periodi di validità sono calcolati da mezzanotte a mezzanotte. Il viaggiatore può cominciare il suo viaggio in un giorno qualunque compreso nella durata di validità del suo biglietto e deve terminarlo in modo da raggiungere, secondo l'orario, la stazione destinataria non oltre le ore 24 dell'ultimo giorno di validità.

Non è ammessa la proroga di validità dei biglietti.

Capo III.

VIAGGI CHE COMPORTANO RIDUZIONI SPECIALI SU ALCUNI PERCORSI

11. — *Condizioni.*

In occasione di Fiere, Esposizioni o di altre manifestazioni di carattere internazionale, oppure in via permanente (soggiorno minimo stabilito), può essere consentito il rilascio di biglietti per viaggi di andata e ritorno, circolari o composti in parte di percorsi circolari e in parte di percorsi di andata e ritorno, i cui prezzi comportano riduzioni speciali su alcuni percorsi.

Le disposizioni che regolano l'emissione di tali biglietti vengono indicate di volta in volta dalle Amministrazioni interessate e preciseranno specialmente:

a) *per ciò che riguarda l'emissione di biglietti ai partecipanti ad alcune manifestazioni commerciali*:

— la natura e la durata di tali manifestazioni (date di apertura e di chiusura delle fiere, ecc.);

— i periodi di emissione dei biglietti e della loro utilizzazione nel viaggio di andata e nel viaggio di ritorno;

— le formalità che devono essere compiute per ottenere i biglietti (presentazione di un documento di legittimazione, obbligo di fare apporre il timbro del Comitato della manifestazione su tale documento e sui biglietti, ecc.).

b) *per ciò che riguarda l'emissione di biglietti subordinatamente alla condizione che il viaggiatore effettui un soggiorno minimo in un determinato paese*:

— la nazionalità richiesta per gli aventi diritto;

— la durata minima obbligatoria del soggiorno;

— i periodi di emissione e di utilizzazione dei biglietti;

— le formalità alle quali il viaggiatore deve sottostare per quanto riguarda la timbratura dei suoi biglietti, documenti di identità e carte turistiche.

Per ciascun caso previsto nel presente capitolo, tali disposizioni indicheranno inoltre:

— il tasso delle riduzioni accordate (adulti e ragazzi);

— la categoria e la durata di validità dei biglietti;

— la facoltà di fermate nelle stazioni intermedie.

Le condizioni essenziali e particolari riguardanti ciascuna categoria di viaggi, vengono, in alcuni casi, indicate su di un foglietto da inserire nel biglietto.

Il viaggiatore che non osservi le disposizioni prescritte dalle Amministrazioni interessate, viene considerato come viaggiatore sprovvisto di biglietto valido.

12. — *Riduzioni in Italia per stranieri e per italiani residenti all'estero, nell'Africa italiana e nei possedimenti italiani.*

Agli stranieri ed ai cittadini italiani aventi stabile dimora all'estero, nell'Africa italiana e nei possedimenti italiani, che si recano in Italia per effettuarvi una permanenza minima di 6 giorni, vengono rilasciati biglietti combinabili internazionali di andata e ritorno o circolari, con applicazione, sui percorsi italiani, della tariffa N. 5 se trattasi di *viaggi individuali* e della tariffa N. 7 se trattisi di *viaggi in comitiva* di almeno 8 persone.

Queste riduzioni si riferiscono ai soli percorsi delle Ferrovie italiane dello Stato, escluso quindi i tratti delle Ferrovie secondarie e delle Società di Navigazione.

I biglietti per *viaggi individuali* hanno la validità non prorogabile di:

— 3 mesi, se il percorso internazionale è inferiore o uguale a 3000 Km.;

— 4 mesi, se il percorso internazionale è superiore a 3000 Km.

Durante i detti periodi i viaggiatori possono acquistare in Italia un numero illimitato di biglietti sussidiari di corsa semplice o di andata e ritorno a tariffa N. 5, la cui validità hà termine soltanto allo scadere del biglietto originario.

I biglietti per *viaggi in comitiva* hanno la validità di 2 mesi, non prorogabile.

In Italia, i viaggiatori che compongono le comitive possono effettuare individualmente il viaggio di ritorno, quando il percorso italiano di ritorno è rilasciato per la stessa via seguita nel viaggio di andata.

Quando trattasi di viaggio circolare, il percorso italiano di ritorno può essere éffettuato individualmente, a condizione che esso non superi del 20 % la lunghezza del percorso italiano considerato come viaggio di andata.

Esempio. — Per il percorso circolare Iselle confine-Roma-Firenze-Venezia S. L.-Chiasso, è ammesso il viaggio di ritorno isolato Roma-Firenze-Venezia S. L.-Chiasso (Km. 929), perchè esso non supera del 20 % la lunghezza del percorso di andata Iselle conf.-Roma (Km. 800).

Alle comitive viaggianti in gruppo di almeno 8 persone, vengono rilasciati biglietti sussidiari a tariffa N. 7, mentre ai gruppi inferiori alle 8 persone e ai viaggiatori che effettuano individualmente il viaggio di ritorno, i biglietti sussidiari devono essere tassati a tariffa N. 5.

La durata di validità di tali biglietti sussidiari ha termine allo scadere del biglietto originario

Capo IV.

VIAGGI IN COMITIVA

13. — *Amministrazioni e paesi.*

Gli uffici di emissione, la cui indicazione in tariffa è seguita dal segno « Gr », rilasciano alle comitive composte di almeno 10 persone o paganti per tale numero, biglietti per viaggi di qualsiasi lunghezza, da effettuare soltanto sulle linee delle principali Amministrazioni ferroviarie, lacuali e marittime appartenenti ad almeno due dei seguenti paesi, salvo le eccezioni di cui al successivo punto 14: Belgio, Bulgaria, Francia (compresa l'Algeria, la Tunisia ed il Marocco (1), Granducato di Lussemburgo, Italia (compresa la Cirenaica, l'Eritrea e la Somalia), Portogallo e Svizzera.

(1) I prezzi applicabili alle comitive sui percorsi del Marocco, sono quelli indicati nei fascicoli II e IV della Tariffa, nelle colonne aventi l'indicazione « Categoria B », senza altre riduzioni.

14. — *Biglietti, itinerari e percorsi di congiunzione.*

I detti biglietti permettono di effettuare:
— viaggi di corsa semplice;
— viaggi circolari;
— viaggi composti in parte di percorsi circolari e in parte di percorsi di andata e ritorno.

I viaggi possono comprendere alcune *interruzioni di percorso* (percorsi di congiunzione) fra due punti qualsiasi situati sull'itinerario per il quale vengono rilasciati i tagliandi dei percorsi tassati. Non si rilasciano tagliandi per i percorsi di congiunzione.

Possono essere rilasciati biglietti combinabili per comitive, valevoli esclusivamente sulle linee delle ferrovie belghe.

Possono egualmente essere rilasciati biglietti per viaggi da effettuare soltanto sui percorsi di uno solo dei paesi indicati nel punto 13, a condizione che tali biglietti si congiungano ad un punto di frontiera con qualsiasi altro titolo di trasporto valevole sulle linee delle Amministrazioni di uno o di più paesi e che inoltre siano muniti di un tagliando speciale che indichi la specie ed il numero di tali titoli di trasporto.

Inoltre, i biglietti possono anche essere rilasciati per percorsi gestiti dalle Amministrazioni francesi a condizione:

a) che vi siano inseriti dei tagliandi per tragitti da effettuare sulle linee delle Compagnie francesi di navigazione. In tale caso, l'emissione di tali biglietti è limitata ai percorsi di andata e ritorno e circolari;

b) che vengano presentati dei titoli di trasporto valevoli per dei percorsi non indicati in tariffa, da effettuarsi sulle linee delle Compagnie francesi di navigazione. Una indicazione sarà fatta, a tale proposito, su un foglietto speciale da inserire nel biglietto.

Le copertine di tali biglietti valevoli esclusivamente sulle linee di un solo paese non portano il segno ₵ (vedasi punto 30 — Parte II della presente Istruzione).

15. — *Condizioni per l'applicazione della tariffa.*

Il rilascio dei biglietti è ammesso in favore delle comitive composte di almeno 10 persone o paganti per tale numero.

L'Amministrazione di partenza si riserva il diritto di subordinare il rilascio dei biglietti richiesti alle garanzie che essa giudica conveniente di adottare e di rifiutare i biglietti alle comitive che si formano occasionalmente al solo scopo di usufruire abusivamente delle riduzioni di prezzo.

L'intero percorso dei viaggi di corsa semplice ed il percorso di andata dei viaggi di andata e ritorno, devono essere effettuati in comitiva.

L'intera comitiva può effettuare il percorso di ritorno sia collettivamente, sia individualmente, tenuto conto che in alcuni paesi la riduzione differisce secondo che il viaggio di ritorno venga effettuato in comitiva o individualmente.

I viaggi di andata e ritorno o circolari e i viaggi composti in parte di percorsi circolari e in parte di percorsi di andata e ritorno, devono essere effettuati in comitiva su un percorso eguale almeno alla metà della distanza totale del viaggio.

Una stessa comitiva può essere formata di viaggiatori di classi differenti.

16. — *Conduttori.*

Quando una comitiva è composta da 15 a 50 persone, una guida (conduttore) può essere trasportata gratuitamente su tutti i percorsi iscritti sui biglietti della comitiva, con esclusione di qualsiasi altro percorso.

Per le comitive superiori alle 50 persone, la gratuità del trasporto è consentita ai conduttori in ragione di un conduttore per ogni 50 persone o frazione di 50, con un massimo di 3 conduttori per comitiva.

Tuttavia è da tener presente che sulle linee:

— delle reti francesi metropolitane, compresa la ferrovia « Guillaume-Luxembourg », la gratuità può essere concessa anche ad una guida che accompagni una comitiva da 10 a 50 persone;

— della « Compagnie des Messageries Maritimes » e della « Compagnie Paquet » la gratuità del trasporto non è consentita che ad un solo conduttore, qualunque sia il numero dei viaggiatori della comitiva;

— della « Société Générale de Transports Maritimes à vapeur », della « Compagnie de Navigation Mixte », della « Compagnie Générale Transatlantique » i conduttori debbono pagare lo stesso prezzo di passaggio che pagano i viaggiatori della comitiva.

Per beneficiare delle disposizioni sopraindicate, l'organizzatore deve presentare la domanda contemporaneamente a quella del biglietto per la comitiva.

Nel caso in cui tutti i viaggiatori non siano trasportati nella stessa classe, al conduttore sarà concesso il trasporto gratuito per la classe superiore, quando il numero dei viaggiatori trasportati in tale classe sia di almeno 6 persone.

L'Amministrazione di partenza si riserva il diritto di subordinare il rilascio dei biglietti gratuiti per conduttori, alle garanzie che giudicherà conveniente di adottare. I conduttori devono essere muniti di un documento che certifichi tale loro qualità

In attesa che vengano forniti biglietti speciali per i viaggi dei conduttori, gli uffici di emissione devono apporre sulla copertina e su tutti i tagliandi del biglietto ordinario rilasciato al conduttore, il nome e la qualità del conduttore stesso, seguiti dall'annotazione: « *Guida che accompagna una comitiva di .... viaggiatori* ».

La gratuità non è consentita che sul prezzo di trasporto. Di conseguenza, le tasse accessorie quali le spese di confezione dei biglietti, diritti di porto, sopratasse locali, spese per vitto sulle linee marittime, etc., debbono essere pagate dagli organizzatori.

17. — *Diritto al trasporto.*

Gli organizzatori debbono inviare all'Amministrazione di partenza la domanda dei biglietti nelle condizioni previste nel seguente punto 21.

Gli organizzatori debbono consegnare al capo o ad un membro della comitiva, un elenco eguale al modello prescritto dalle Ammnistrazioni (vedasi Allegato al fascicolo I della tariffa, pagina 51) indicante i nomi dei componenti la comitiva, i numeri ed il percorso dei biglietti rilasciati, nonchè le classi delle vetture ed i posti dei piroscafi da utilizzare.

Tale elenco deve essere firmato da un rappresentante degli organizzatori e portare il timbro a data della stazione dalla quale ha inizio il viaggio.

Ogni viaggiatore deve essere munito di un biglietto.

Il portatore dell'elenco deve presentare tale documento ad ogni richiesta e consegnarlo agli agenti dell'Amministrazione interessata alla fine del viaggio collettivo.

In caso di comitiva numerosa o che impegni una o più carrozze, l'Ufficio di emissione dovrà nel modo più sollecito preavvisare la Sezione Commerciale e del Traffico della propria giurisdizione, precisando il numero dei viaggiatori distinti per classi, l'itinerario, le fermate, i giorni ed i treni richiesti per ogni singolo tratto del percorso. La Sezione Commerciale e del Traffico, presi gli opportuni eventuali accordi con la Sezione Movimento, impartirà all'Ufficio di emissione la necessaria autorizzazione.

18. — *Ragazzi.*

I ragazzi di età da quattro fino a dieci anni compiuti e i ragazzi di età inferiore per i quali sia richiesta l'occupazione di un posto sono trasportati con riduzione del 50 % sui prezzi che pagano i viaggiatori adulti, ad eccezione dei percorsi del Marocco, sui quali i ragazzi sono trasportati ai prezzi ridotti indicati in tariffa nelle colonne aventi l'indicazione « Categoria B », senza altre riduzioni.

Per la determinazione sia del prezzo minimo da riscuotere, sia del numero minimo dei viaggiatori che viene richiesto in base al « Prospetto delle riduzioni » riportato a pagina 21 del fascicolo II — Nomenclatura alfabetica dei percorsi e prezzi di trasporto —, due ragazzi di età dai 4 ai 10 anni sono considerati come equivalenti ad un viaggiatore adulto.

19. — *Durata di validità dei biglietti*

La durata di validità dei biglietti è di 2 mesi, senza facoltà di proroga.

PARTE II.

NORME PER IL RILASCIO E PER L'USO DEI BIGLIETTI

20. — *Uffici incaricati della preparazione e della vendita dei biglietti ed agenzie abilitate all'accettazione delle domande.*

In Italia la preparazione e la vendita dei biglietti è affidata ai sottoindicati uffici:

BOLOGNA – Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.) – Piazza del Nettuno, 3-A.
BOLOGNA – Agenzia F.lli Salvadori, via Ugo Bassi, 11.
BOLZANO – Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.), 12, Piazza Vittorio Emanuele III.
CATANIA – Agenzia La Ducale e C.i, via Etnea, 63.
CATANIA – Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.), via A. di S. Giuliano, n. 208-210.
FIRENZE – Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.), via de' Cerretani, 5.
GENOVA – Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.), via Carlo Felice, 4.
LA SPEZIA – Ufficio Consiglio Provinciale Economia, via Prione.
MILANO – Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.), Ottagono Galleria Vittorio Emanuele.
MILANO – Agenzia Chiari-Sommariva, 7, via Dante.
MILANO – Agenzia Wagons Lits/Cook, via Manzoni, 6.
MILANO – Agenzia Cav. Stefano Ranieri, piazza Doria.
MILANO – Agenzia Cesare Rinaldi, piazza S. Carlo, 2.
NAPOLI - Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.), piazza Municipio, 72 (angolo via Depretis).
NAPOLI - Agenzia Società Italia - Ufficio Informazioni e Turismo - Via Depretis, 4.
NAPOLI – Agenzia Luigi Castiglia e Figli, Via S. Carlo, n. 14-15.
PALERMO – Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.), via Roma, 320-322.
ROMA – Agenzia Chiari-Sommariva, 120, via Cesare Battisti (Piazza Venezia).
ROMA – Agenzia Thos. Cook e Son, via Vittorio Veneto, n. 9-11.
ROMA – Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.), Piazza Colonna.
ROMA – Agence des Compagnies Françaises de Navigation et de Chemin de Fer, 123, via del Tritone.
ROMA – Agence des Chemins de Fer Fédéraux, Corso Umberto I, angolo via delle Convertite.

TORINO – Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.), Via 3 Gennaio, n. 10.
TRIESTE – Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.), Piazza Unità, 5.
VENEZIA – Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.), 49-50, Piazza San Marco.
VENEZIA – Società Adriatica Trasporti Turismo Imbarchi Sbarchi (S.A.T.-T.I.S.), via S. Moisè, 1474.
VIAREGGIO – Ufficio Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.), viale Carducci, 29.
VIAREGGIO – Agenzia Società « Italia » - Galleria di Nettuno.

Anche le Agenzie non comprese nel suddetto elenco, ma che siano autorizzate alla vendita dei biglietti di viaggio delle Ferrovie dello Stato, hanno la facoltà, se credono di prestarsi alle eventuali richieste dei viaggiatori, di accettare le domande di biglietti combinabili internazionali. Per tale prestazione le agenzie stesse non hanno però titolo ad alcun compenso, nè da parte dell'Amministrazione ferroviaria, nè da parte del viaggiatore e le pubblicazioni relative al servizio dei biglietti combinabili verranno fornite a tali Agenzie verso pagamento del prezzo di costo.

E' pertanto vietato agli uffici di emissione di consegnare ad altri uffici, tutti o parte dei tagliandi avuti in dotazione.

21. — *Domande dei biglietti.*

Le domande dei biglietti devono essere direttamente presentate agli uffici di emissione di cui al precedente punto 20.

Le domande devono essere compilate dal viaggiatore su apposito stampato (Mod. Ci 239) che viene rilasciato gratuitamente; esse devono contenere le seguenti indicazioni:

a) *Viaggi individuali*:

a) cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente;
b) quantità dei biglietti (per adulti o per ragazzi);
c) data di inizio del viaggio;
d) stazione, agenzia o ufficio di emissione ove il biglietto deve essere ritirato;
e) nome della stazione di partenza e di destinazione, punti di congiunzione dell'itinerario, classe della carrozza e posto sul piroscafo.

b) *Viaggi in comitiva*:

a) cognome, nome o ragione sociale, indirizzo e firma dell'organizzatore;
b) numero dei viaggiatori adulti o ragazzi di ciascun gruppo per classe di vettura e posto di piroscafo, se necessario;
c) stazione o ufficio di distribuzione dove il biglietto deve essere ritirato;
d) indicazione dell'itinerario;
e) data dell'inizio del viaggio;
f) indicazione, per la parte del viaggio che deve essere effettuato in comitiva, delle stazioni di fermata se debbono essere previste e i treni che la comitiva desidera utilizzare;
g) indicazione, se del caso, che il viaggio di ritorno verrà effettuato individualmente, nonchè il nome della stazione dove avrà luogo lo scioglimento della comitiva;
h) indicazione del numero dei conduttori (guide) per i quali viene richiesto il trasporto gratuito.

Nel caso che la comitiva fosse composta di viaggiatori di classi differenti, si dovrà far uso di tanti moduli di domande quante sono le classi utilizzate, ma sul primo di tali moduli dovrà essere indicato il numero totale dei biglietti.

In via eccezionale si può dare corso alle domande inviate per lettera, alla condizione che esse contengano le indicazioni di cui sopra e siano pure accompagnate dall'importo del diritto fisso di cui appresso.

22. — *Diritto fisso.*

a) *Viaggi individuali*:

Per ogni biletto, rilasciato ad adulto o ragazzo, è dovuto il diritto fisso (frais de confection) di L. 8, quando la somma del prezzo dei tagliandi (percorsi italiani compresi) è eguale o superiore a 20 franchi oro; tale diritto fisso è ridotto a sole L. 4 quando la somma del prezzo dei detti tagliandi è inferiore ai 20 franchi oro.

b) *Viaggi in comitiva.*

Per i viaggi in comitiva, il diritto fisso per ogni biglietto, compresi quelli rilasciati ai conduttori, è stabilito nella misura di un decimo del diritto indicato nella 4ª colonna dell'Elenco degli Uffici di emissione - fascicolo II della Tariffa - pagina 4 (in Italia, lire 0,80 per biglietto).

In ogni caso, il diritto fisso deve essere pagato al momento della presentazione della domanda e non viene rimborsato anche se il viaggiatore non ritira il biglietto.

23. — *Prezzi di trasporto.*

1) Nel fascicolo II — Nomenclatura alfabetica dei percorsi e prezzi di trasporto — sono indicati per ordine alfabetico e per paese, i percorsi tassati per i quali vengono emessi i biglietti.

2) I prezzi relativi ai percorsi tassati sono indicati in franco oro (1).

3) Sono previste due categorie di prezzi:

Categoria A: Prezzi a tariffa normale;

Categoria B: Prezzi ridotti.

4) Le tasse relative a ciascuna categoria di viaggi si ottengono come segue:

a) Viaggi individuali a tariffa normale in base alle condizioni del Capitolo I, seconda parte del fascicolo I — Condizioni di trasporto — (Capo I della presente Istruzione):

applicazione dei prezzi della Categoria A (tariffa normale);

b) Viaggi individuali a prezzi ridotti in base alle condizioni del Capitolo II, seconda parte del fascicolo I — Condizioni di trasporto — Capo II della presente Istruzione):

applicazione dei prezzi della Categoria B (tariffa ridotta) per i percorsi sui quali vengono accordate delle riduzioni e dei prezzi della Categoria A (tariffa normale) per i percorsi sui quali non viene accordata alcuna riduzione.

Quando nei biglietti di andata e ritorno o circolari sono compresi percorsi del Belgio, si devono considerare i seguenti tre casi:

— si applicano i prezzi della "Categoria A" se il biglietto di andata e ritorno o circolare, comprende soltanto percorsi belgi;

— si applicano i prezzi ridotti marcati (r) nelle colonne dei prezzi della "Categoria B", quando trattasi di biglietti di andata e ritorno *internazionali* di qualsiasi lunghezza, a condizione che il percorso belga di andata e ritorno sia per la stessa via;

— si applicano i prezzi ridotti marcati (c) nelle colonne dei prezzi della "Categoria B", ai tagliandi belgi di *corsa semplice* compresi nei biglietti circolari *internazionali* di almeno 1000 Km. di percorso.

c) Viaggi che comprendono delle riduzioni speciali su alcuni percorsi (Capitolo IV - seconda parte del Fascicolo I della tariffa e Capo III della

---

(1) I prezzi indicati in franchi oro sono considerati come riferentisi al franco-oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo di 0,900.

presente Istruzione). La formazione dei prezzi dei biglietti viene indicata caso per caso;

d) Viaggi in comitiva in base alle condizioni del Capitolo III - seconda parte del fascicolo I della Tariffa (Capo IV della presente Istruzione):

applicazione, sui prezzi della "Categoria A", delle percentuali di riduzione indicate nel "Prospetto delle riduzioni", pagina 21 del fascicolo II della Tariffa.

5. Il prezzo totale di un biglietto si ottiene addizionando le tasse in franchi oro dei differenti tagliandi che lo compongono, compresi — è ovvio — gli eventuali tagliandi per percorsi italiani. A tale somma, oltre ai vari diritti di porto, sopratasse locali, ecc., indicati in tariffa, devesi aggiungere, nel caso che nel biglietto vi siano compresi tagliandi per percorsi francesi o algerini, le tasse di stazione e di controllo (frais de gare et de contrôle) indicate a pagina 87 del fascicolo II della Tariffa.

La somma totale deve poi essere trasformata in lire italiane in base al cambio ferroviario del franco oro.

A detta somma devesi aggiungere poi i diritti di confezione del biglietto (frais de confection)

24. — *Consegna dei biglietti.*

I biglietti per *viaggi individuali* devono essere rilasciati nelle ventiquattro ore successive al ricevimento della domanda quando questa è presentata direttamente ad uno degli Uffici di emissione di cui al precedente punto 20 - Parte II della presente Istruzione -, mentre i biglietti per i *viaggi in comitiva* devono essere rilasciati nelle quarantotto ore successive al ricevimento della domanda.

Quando invece la domanda è inviata per lettera o viene presentata per il tramite di una delle agenzie, di cui è cenno al penultimo capoverso del detto punto 20, i biglietti sono inviati alla stazione che il viaggiatore ha indicata per il ritiro o alla detta agenzia, entro cinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

All'atto di ricevere il biglietto il viaggiatore deve assicurarsi che esso corrisponda esattamente alla sua domanda e che tutti i tagliandi si trovino disposti nell'ordine di continuità richiesto, poichè nessuna responsabilità viene assunta dopo dall'Amministrazione ferroviaria per eventuali errori. In ogni caso l'Amministrazione stessa, quando venga fatto presente tempestivamente l'errore, è tenuta soltanto a rifare il biglietto e, ove il viaggiatore non intenda più valersene, a restituirgli il diritto fisso. Quest'ultima disposizione si applica anche in caso di ritardo nella consegna del biglietto e dato che, in conseguenza del ritardo, il viaggiatore non intenda più valersene.

Dopo consegnato il biglietto non è ammesso di introdurvi nuovi tagliandi, nè di sostituire con altri quelli che già vi si trovano.

Circa l'invio del biglietto da parte dell'ufficio emittente alla stazione od agenzia designata per il ritiro devono essere tenute presenti le norme indicate nella Parte III — punto 49 — della presente istruzione.

Il pagamento del prezzo del biglietto dev'essere effettuato all'atto della consegna al viaggiatore.

I biglietti vengono tenuti a disposizione di chi li ha richiesti, per un periodo di quindici giorni a decorrere dalla data in cui incomincia la validità dei biglietti stessi, dopodichè, se non vengono ritirati, devono essere rimessi al Controllo Viaggiatori e Bagagli e l'importo relativo deve essere preso a credito secondo quanto è previsto nella Parte III - punto 52.

25. — *Copertine dei biglietti.*

Le copertine dei biglietti per le tre classi sono di colore turchino chiaro con una striscia verticale rossa sulla prima pagina; esse comportano un ta

gliando di controllo (souche) (1) predisposto per la compilazione a decalco, che deve essere allegato alla domanda Mod. C. 239 all'atto del rilascio del biglietto.

Esistono due tipi di copertine; una per i viaggi individuali sia a tariffa normale sia a tariffa ridotta, l'altra, contraddistinta da una stella rossa a cinque punte, per i viaggi in comitiva (vedasi allegato 8 e 9 del fascicolo III "Prescriptions d'exécution").

La prima e la quarta pagina della copertina, che contengono gli estremi del biglietto, sono stampate in italiano, francese, inglese, olandese, tedesco e spagnolo; la terza pagina che contiene l'estratto delle condizioni di trasporto, è stampata nella lingua del paese che rilascia il biglietto ed in francese.

Il tagliando di controllo, che contiene le stesse indicazioni della 1ª pagina, viene stampato nella lingua del paese di emissione, e cioè, nel caso nostro, soltanto in italiano.

26. — *Tagliandi.*

I tagliandi sono per percorsi *fissi* o *facoltativi* (passe-partout), secondo che portano stampate o manoscritte le indicazioni riguardanti il numero di serie del percorso, i nomi delle stazioni di partenza, di destinazione e l'itinerario. Su di essi non viene indicato il prezzo relativo.

I tagliandi ad itinerario facoltativo, valevoli sulle linee di più Amministrazioni dello stesso paese, sono obbligatoriamente a percorso fisso; essi hanno un tagliandino di controllo che serve per determinare la via seguita dal viaggiatore (vedasi allegato 3 del fascicolo III "Prescriptions d'exécution").

I tagliandi facoltativi (passe-partout) sono di due categorie:

1) *comuni alle tre classi* (vedasi allegato 4 del fascicolo III, "Prescriptions d'exécution"). Essi portano stampati l'indicazione dell'Amministrazione sulle linee della quale sono valevoli ed il numero d'ordine. Le altre indicazioni: numero di serie, percorso (da indicare nello spazio tratteggiato corrispondente alla classe per la quale deve emettersi il biglietto), itinerario, ecc., devono essere compilati a decalco al momento dell'emissione.

Le stesse indicazioni devono essere riportate sulla matrice del tagliando.

2) *distinti per classe* (vedasi allegato 5 del fascicolo III, "Prescriptions d'exécution"). Essi portano stampati l'indicazione dell'Amministrazione sulle linee della quale sono valevoli, la classe ed il numero d'ordine. Le altre indicazioni: numero di serie, percorso, itinerario, ecc., devono essere compilate a decalco al momento dell'emissione. Le stesse indicazioni devono essere riportate sulla matrice del tagliando.

I tagliandi facoltativi delle due categorie, comportano un tagliando di controllo (souche) predisposto per la compilazione a decalco.

I tagliandi a serie fissa e quelli facoltativi sono del formato di millimetri 100 × 140, compresa la matrice di 20 millimetri e, se del caso, il tagliandino di controllo, quando trattasi di tagliandi valevoli sulle linee di più Amministrazioni dello stesso paese.

I tagliandi e le copertine dei libretti di approvvigionamento sono dei seguenti colori:

giallo per la 1ª classe della ferrovia o per posto in automobile (in Danimarca per la 1ª classe delle vetture internazionali), per la 1ª classe dei piroscafi marittimi e per i posti negli automobili (classe unica) dell'Amministrazione delle Poste Svizzere;

verde per la 2ª classe delle ferrovie o per posto in automobile (in Da-

(1) Fino ad esaurimento, devono essere rilasciate le copertine attualmente in dotazione.

nimarca per la 1ª classe ordinaria e per la 2ª classe delle vetture internazionali), per le vetture che portano una sola classe ad eccezione di quelle dell'Amministrazione delle Poste Svizzere, per la 2ª classe dei piroscafi marittimi e per la 1ª classe dei piroscafi lacuali o fluviali;

bruno per la 3ª classe delle ferrovie e vetture (in Danimarca per la classe comune e per la 3ª classe delle vetture internazionali), per la 3ª classe dei piroscafi marittimi e per la 2ª classe dei piroscafi lacuali o fluviali.

I tagliandi per percorsi che possono essere effettuati facoltativamente in ferrovia ed in piroscafo, sono del colore adottato per la classe delle ferrovie;

rosa, per i tagliandi facoltativi comuni alle tre classi.

I tagliandi per percorsi da effettuare esclusivamente con piroscafi o con veicoli stradali, portano rispettivamente come distintivo il disegno di un piroscafo e l'indicazione "percorso in piroscafo" o il disegno di una vettura con l'indicazione "percorso in vettura". (Vedasi allegato 6 del fascicolo III "Prescriptions d'exécution").

27. — *Compilazione dei tagliandi facoltativi.*

I tagliandi facoltativi delle due categorie devono essere riempiti esclusivamente col sistema del decalco, in modo che il tagliando di percorso venga riempito a decalco e quello di controllo (souche) per scrittura diretta. Si dovrà però adoperare carta carbone a doppia facciata, in modo che le indicazioni che vengono scritte a mano sul *recto* del tagliando di controllo (souche) vengano riprodotte, oltrechè sul *recto* del tagliando di percorso, anche sul *verso* del tagliando di controllo.

Ad eccezione dei percorsi svizzeri, un tagliando facoltativo (passe-partout) può comprendere più percorsi alla condizione però che essi appartengano ad una stessa Amministrazione e formino un viaggio continuativo. In tal caso sul tagliando si devono indicare tutti i numeri di serie dei singoli percorsi.

28. — *Biglietti per conduttori di comitive* (1).

Per il trasporto dei conduttori di comitive è stato previsto un biglietto speciale composto di una copertina dello stesso formato e dello stesso colore delle copertine dei biglietti da rilasciare ai componenti le comitive e di tagliandi di carta bianca, suddivisi in tagliandini distaccabili.

Al momento del rilascio del biglietto, l'ufficio di emissione deve completare a decalco la copertina come è detto nel successivo punto 46. I tagliandini distaccabili devono essere completati come se fossero dei tagliandi ordinari, tenendo conto del loro numero d'ordine. Su di essi deve essere indicata la classe per la quale viene rilasciato il biglietto. I tagliandini che risultassero eccedenti devono essere annullati ed allegati, insieme al tagliando di controllo della copertina (souche), alla domanda del biglietto, come è detto al punto 25 della presente Istruzione.

Nella seconda pagina della copertina sono previste delle caselle, sulle quali il conduttore, in caso di fermate nelle stazioni intermedie del percorso, deve fare apporre il timbro dalla stazione di fermata al momento dell'arrivo.

---
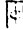
(1) In attesa della fornitura dei nuovi biglietti, si dovrà continuare a rilasciare i biglietti ordinari.

29. — *Autenticazione dei biglietti.*

Perchè la copertina e i tagliandi possano essere ritenuti validi, debbono portare il bollo a secco dell'Amministrazione emittente. Su ogni biglietto deve risultare la data di decorrenza, praticata col torchietto perforatore in modo da attraversare tanto la copertina quanto i tagliandi che vi sono inseriti.

30. — *Composizione dei biglietti.*

Sulle copertine dei biglietti che comprendono percorsi appartenenti a paesi che hanno aderito alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C. I. V.), deve essere apposto, in alto a sinistra, a mezzo di un timbro, la sigla [illegible] (1).

Non devono essere pertanto timbrati con la [illegible] le copertine dei biglietti che contengono tagliandi di un solo Paese (Parte I, punti 2, 7, e 14 della presente Istruzione), nè quelle contenenti tagliandi il cui numero di serie è preceduto nei fascicoli II e IV della Tariffa dal segno : (percorsi di Amministrazione non aderenti alla C. I. V.).

E' vietato includere nelle copertine tagliandi contenenti pubblicità o indicazioni non previste dalla tariffa.

I tagliandi debbono essere riuniti — a cura dell'Ufficio che rilascia il biglietto — nell'ordine indicato nella domanda e fissati poi alla copertina a mezzo di due occhielli o punti metallici.

Occorre tener presente che, nel formare i biglietti che comprendono nell'itinerario il transito di Modane, è obbligatorio di emettere l'apposito tagliando a serie fissa della S. N. C. F. per il percorso di confine: serie 5858 Modane fr.-Modane, sempre quando il tagliando francese non abbia il prezzo stabilito da o per Modane confine. (Bardonecchia conf.).

Egualmente dicasi per quanto riguarda i transiti di S. Dalmazzo di Tenda e di Piena rispetto a Breil sur Roya.

Sulla copertina, negli spazi opportunamente disposti, debbono essere scritte in lingua italiana e a mezzo decalco, come è detto nel successivo punto 46, le indicazioni relative:

1°) al numero dei mesi per i quali è valido il biglietto;
2°) alla data di scadenza della validità;
3°) alle spese di confezione del biglietto;
4°) al prezzo del biglietto, espresso in lire italiane.

La quarta pagina della copertina deve essere completata in inchiostro o con matita copiativa.

Per i ragazzi dai quattro ai dieci anni, viene rilasciato il biglietto eguale a quello per adulti, ma sull'angolo superiore destro della copertina e di tutti i tagliandi si deve apporre un timbro con la seguente dicitura:

Ragazzo	Enfant	
		Niño
Child	Kind	

(1) I seguenti paesi hanno aderito alla C. I. V.: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Città libera di Danzica, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Jugoslavia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Sui tagliandi che vengono rilasciati a prezzi ridotti, deve essere apposto un timbro con la seguente dicitura:

Prezzi ridotti	Prix reduit	
Ermässigte Preise	Reduced fares	....%

Tale timbro deve essere completato a penna con l'indicazione del tasso di riduzione accordato (20 %, 30 % etc, secondo il caso).

Inoltre, sui tagliandi valevoli per i percorsi delle Amministrazioni che accordano riduzioni speciali, deve essere scritto a penna la natura della manifestazione (Fiera di ....; Esposizione di ...; Soggiorno minimo, etc.).

Sui tagliandi rilasciati per viaggi in comitiva deve essere apposto un timbro con la seguente dicitura:

Comitiva	Groupes	Groep
Gruppe	Party	Gruppo

Le indicazioni fatte a mano o a mezzo di timbro non possono essere modificate. In caso di errore, le copertine ed i tagliandi devono essere annullati.

Nel caso che una comitiva non raggiunga il numero minimo di viaggiatori richiesto per l'applicazione di una data riduzione e che i viaggiatori trovassero più conveniente pagare per tale numero, l'ufficio di emissione deve ritirare dal casellario tanti tagliandi quanti ne occorrerebbero per una comitiva di tale numero superiore e portarli ad incasso. I tagliandi eccedenti devono poi essere allegati alla contabilità con l'indicazione "Tagliandi eccedenti, emessi per una comitiva di (numero esatto) viaggiatori". (Vedasi punto 6 dell'art. 8 del fascicolo III "Prescription d'exécution").

31. — *Foglietti speciali.*

In caso di rilascio di biglietti combinabili per percorsi da effettuare in uno solo di taluni paesi, in congiunzione con altri titoli di trasporto di altri paesi, si dovrà inserire fra la copertina ed il primo tagliando del biglietto combinabile, il foglietto speciale il cui modello è riprodotto nell'allegato 10, pag. 25 del fascicolo III "Prescriptions d'exécution".

Eccezionalmente, il foglietto speciale non deve essere utilizzato quando vengono emessi biglietti valevoli esclusivamente su una sola delle Amministrazioni seguenti: belghe, britanniche, bulgare, danesi (percorsi di almeno 500 Km.), romene e svedesi.

Egualmente, tale foglietto non deve essere utilizzato quando vengono rilasciati biglietti per *comitive* valevoli esclusivamente sulle linee belghe.

I detti biglietti per viaggi individuali e in comitiva possono essere emessi sia in partenza da un punto di confine, sia da una qualsiasi stazione dei detti paesi (vedasi punto 2 - Capo I della presente Istruzione).

In caso di rilascio di tagliandi a prezzi ridotti in occasione di manifestazioni (fiere, esposizioni, ecc.) o di soggiorno minimo in un determinato paese (Italia, Svizzera, Francia, ecc.), nei biglietti deve essere inserito uno degli appositi foglietti speciali, i cui modelli sono riprodotti negli allegati 11 e 12, pagine 26 e 27 del detto fascicolo III.

Tali foglietti che sono di color bianco e dello stesso formato dei tagliandi

dei percorsi, devono essere completati secondo le indicazioni richieste dallo stampato dei fogli stessi.

Nel caso si rendesse necessario, le Amministrazioni interessate possono istituire altri foglietti riproducenti le speciali condizioni di utilizzazione dei biglietti a prezzi ridotti.

32. — *Classi delle vetture e posti sui piroscafi.*

La tariffa indica le classi delle vetture o i posti sugli automobili o sui piroscafi per i quali i tagliandi possono essere rilasciati ed indicano pure i casi in cui l'uso dei tagliandi è limitato a determinati periodi dell'anno.

Alcuni tagliandi sono validi facoltativamente per effettuare il viaggio o in ferrovia o sul piroscafo. Quando i piroscafi hanno soltanto due classi di posti, la prima classe del piroscafo corrisponde generalmente alla prima e seconda classe della ferrovia e la seconda classe del piroscafo alla terza classe della ferrovia.

In uno stesso biglietto possono essere riuniti tagliandi di classi differenti, tanto se relativi a percorsi ferroviari quanto se relativi a percorsi di navigazione. Tuttavia, i biglietti rilasciati per viaggi fra Londra e i porti britannici di Dover, Folkestone, Newhaven e Southampton, da una parte, e le stazioni continentali, dall'altra parte, o viceversa, non possono comprendere tagliandi continentali di classe superiore a quelle dei tagliandi valevoli sui percorsi della Southern Railway. Inoltre, siccome i treni che circolano fra Londra e Southampton non hanno carrozze di 2ª classe, i tagliandi di 3ª classe possono essere emessi per tale percorso, in congiunzione con tagliandi per percorsi continentali di 2ª e 3ª classe.

Nel fascicolo III "Prescriptions d'exécution" i numeri delle serie che sono sottolineati indicano i percorsi per i quali devonsi assolutamente utilizzare tagliandi a percorso fisso.

Gli uffici di emissione che hanno una forte vendita di tagliandi per percorsi il cui numero di serie non è sottolineato, possono chiedere per tali percorsi la fornitura di tagliandi a serie fissa.

Per tutti gli altri percorsi, i cui numeri di serie non hanno il suddetto contrassegno devesi far uso di tagliandi facoltativi forniti dall'Amministrazione alla quale i percorsi appartengono.

Per i percorsi di tutte le Amministrazioni svizzere esiste una sola specie di tagliandi facoltativi, i quali portano l'indicazione "Entreprises suisses de transport".

Nel solo caso in cui un Ufficio di emissione rimanga sprovvisto di tagliandi facoltativi di una qualsiasi Amministrazione, l'Ufficio può fare uso di tagliandi facoltativi dell'Amministrazione dalla quale dipende, purchè modifichi l'intestazione del tagliando che viene rilasciato al viaggiatore e quello di controllo, e ne faccia relativa annotazione sulla domanda del biglietto.

In tal caso l'Ufficio di emissione italiano deve comunicare quanto sopra al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, il quale, a sua volta, a mezzo del riassunto mensile, ne darà partecipazione all'Amministrazione interessata (art. 8, punto 2 del fascicolo III, "Prescriptions d'éxecution").

33. — *Accesso ai treni, piroscafi e veicoli stradali.*

a) Viaggi individuali.

I tagliandi danno diritto a viaggiare con tutti i treni indicati negli orari ufficiali aventi vetture di pari classe e ad occupare il corrispondente posto sui piroscafi o veicoli stradali designati sui tagliandi, in quanto non ostino limitazioni risultanti dagli orari ufficiali o dagli stessi tagliandi.

Quando un tagliando è valido facoltativamente per un percorso in ferrovia o in piroscafo, il viaggiatore deve, per tutto il percorso indicato sul ta-

gliando, servirsi esclusivamente dell'uno o dell'altro mezzo di trasporto, salvo disposizioni in contrario previste per ciascun caso nel fascicolo II, "Nomenclatura alfabetica dei percorsi e prezzi di trasporto".

I biglietti sono validi nelle carrozze a letto ed in quelle dei treni di lusso, dei treni rapidi e delle automotrici alle condizioni previste per l'ammissione in tali vetture, previo pagamento dei relativi supplementi.

I viaggiatori devono provvedere essi stessi al trasporto proprio ed a quello dei propri bagagli sui percorsi per i quali si rilasciano tagliandi (percorsi di congiunzione, tragitto fra due stazioni di una stessa località o fra una stazione ed il porto d'imbarco o viceversa, ecc.).

b) Viaggi in comitiva.

1. — Nei viaggi da effettuare in comitiva, i biglietti sono valevoli esclusivamente per i treni e piroscafi e nei giorni indicati in precedenza.

In Isvizzera le comitive vengono trasportate soltanto in III classe sulle seguenti linee: Aigle-Leysin, Aigle-Ollon-Monthey, Aigle-Sépey-Diablerets, Biasca-Acquarossa, Locarno-Bignasco, Martigny-Orsières, Monthey-Champéry, Montreux o Territet-Glion-Rochers de Naye e Sierre-Montana-Vermala.

Sulla parte del viaggio che può essere effettuata individualmente, i viaggiatori sono ammessi in tutti i treni aventi vetture o posti della classe corrispondente a quella che è indicata sul loro biglietto, subordinatamente alle disposizioni restrittive previste dagli orari ufficiali o dalle tariffe delle Amministrazioni interessate.

2. — I biglietti sono valevoli per le carrozze con letti o nelle vetture di lusso di tutte le classi, soltanto alle condizioni previste e portate a conoscenza del pubblico per l'ammissione in tali carrozze con letti o in tali vetture di lusso.

3. — Ogni Amministrazione può vietare l'accesso in alcuni treni, ai viaggiatori muniti di biglietti rilasciati in base alla tariffa delle comitive.

34. — *Utilizzazione dei biglietti.*

Il viaggio è da ritenersi cominciato quando il biglietto ha servito per la registrazione del bagaglio.

Nei biglietti circolari di andata-ritorno e in quelli composti in parte di percorsi circolari ed in parte di percorsi di andata-ritorno, il viaggiatore può iniziare e terminare il viaggio anche in una stazione intermedia del percorso riferentesi al primo tagliando. In tal caso il biglietto deve essere preventivamente sottoposto al visto del capo-stazione di partenza, il quale deve apporre sul tagliando l'annotazione "*Viaggio incominciato a . . . . . . in direzione di . . . . . .*".

Il tagliando portante detta annotazione deve quindi essere lasciato attaccato al biglietto per essere poi ritirato a viaggio compiuto.

I tagliandi devono essere utilizzati nello stesso ordine nel quale sono inseriti nel biglietto. Però, nel caso di viaggio circolare, è ammesso che i tagliandi siano utilizzati anche in ordine inverso a quello di inserzione, purchè nell'itinerario del biglietto non siano compresi tagliandi valevoli per un solo senso. Se più percorsi circolari o di andata-ritorno o di diramazione irradiano da una stessa stazione, il viaggiatore è libero di compiere tali percorsi nell'ordine che preferisce.

Supposto che venga chiesto, per un viaggio avente origine da Roma, il seguente itinerario:

Roma - Napoli - Roma - Ancona - Roma - Modane confine - Modane - Belfort - Modane - Modane confine - Roma:

i tagliandi devono essere situati nel biglietto nell'ordine suaccennato in base alla richiesta del viaggiatore. Questi però può iniziare il viaggio per Ancona anzichè per Napoli, recarsi poi in questa seconda città per ritornare a Roma e proseguire per Modane, ecc.

Supposto altresì il seguente itinerario: Milano - Torino - Alessandria - Mortara - Milano - Venezia - Bologna - Milano - Iselle confine - Vallorbe frontière - Parigi - Vallorbe frontière - Iselle confine - Milano;

il viaggiatore può modificare l'ordine dell'itinerario recandosi prima a Venezia passando per Bologna e ritornando a Milano per la via di Verona o viceversa, per poi recarsi a Torino passando per Novara e ritornando a Milano per la via di Alessandria o viceversa, e poi continuare il viaggio per Iselle, ecc.

Similmente un viaggiatore che provenga dall'estero munito di biglietto combinabile predisposto per il seguente itinerario: Strasburgo - Basilea - Chiasso - Milano - Verona - Venezia - Bologna - Milano - Genova - Firenze - Genova - Milano - Chiasso - Basilea.

potrà, giunto a Milano, in luogo di recarsi a Venezia per la via di Verona secondo la disposizione dei tagliandi, seguire la via di Bologna e ritornare da Venezia per la via di Verona, oppure effettuare il viaggio di andata-ritorno Milano - Genova - Firenze prima del circolare Milano - Venezia - Bologna - Milano o viceversa.

I tagliandi dei percorsi spagnoli sono ritenuti valevoli soltanto se i viaggiatori li fanno timbrare dalla stazione di entrata in Ispagna o dalla stazione iniziale di partenza con l'indicazione della data e del numero del treno con il quale deve essere effettuato il viaggio.

35. — *Ritiro dei tagliandi.*

I tagliandi devono essere staccati dal biglietto soltanto dal personale dell'Amministrazione ferroviaria. *Il personale deve usare la massima attenzione nello staccare i tagliandi, per evitare di ritirare quelli concernenti percorsi non ancora effettuati, tenuto conto specialmente delle facoltà di inversione di itinerario di cui al precedente punto 34.*

Il viaggiatore è tuttavia tenuto ad assicurarsi che gli agenti delle Amministrazioni ritirino soltanto i tagliandi afferenti ai percorsi già effettuati.

I tagliandi presentati disgiunti dalla copertina sono considerati nulli e ritirati se il viaggiatore non può nello stesso tempo presentare la copertina del biglietto e gli altri tagliandi relativi ai percorsi non effettuati.

36. — *Fermate nelle stazioni intermedie.*

a) *Viaggi individuali.*

I viaggiatori hanno il diritto di fermarsi:

a) in Italia (compresa la Cirenaica, l'Eritrea e la Somalia), in Francia (compresa l'Algeria, la Tunisia ed il Marocco), in Gran Bretagna ed in Svizzera, in tutte le stazioni del percorso, senza formalità;

b) nel Belgio, nel Granducato di Lussemburgo, nei Paesi Bassi e nel Portogallo, nelle stazioni estreme di ogni tagliando senza formalità e in tutte le altre stazioni del percorso, alla condizione di far timbrare il biglietto dalla stazione di fermata subito dopo l'arrivo e prima di uscire dalla stazione.

c) in Danimarca, nelle stazioni estreme di ogni tagliando e nelle stazioni indicate sui tagliandi, senza formalità. Inoltre, una volta sui percorsi indicati su ciascun tagliando, a condizione di far timbrare il tagliando dalla stazione di fermata, subito dopo l'arrivo del treno e prima di uscire dalla stazione;

d) in Spagna, in tutte le stazioni del percorso, a condizione di far timbrare i biglietti alla stazione di fermata alla ripresa del viaggio.

La stazione di Madrid è considerata come stazione di fermata per ciò che riguarda la bollatura dei tagliandi.

e) in Romania, nelle stazioni estreme di ogni percorso senza formalità e non più di quattro volte nelle altre stazioni del percorso, a condizione di far timbrare il tagliando dalla stazione di fermata, subito dopo l'arrivo del treno e prima di uscire dalla stazione.

f) in Bulgaria, nelle stazioni estreme di ciascun tagliando, senza formalità e due volte sul percorso indicato su ciascun tagliando a condizione di far timbrare il tagliando dalla stazione di fermata;

g) in Svezia, nelle stazioni estreme di ciascun tagliando, senza formalità e in tutte le altre stazioni del percorso, a condizione di far timbrare il tagliando dalla stazione di fermata subito dopo l'arrivo del treno.

In alcuni casi viene riscossa una tassa supplementare per le fermate in Isvezia.

Salvo le eccezioni indicate in tariffa, i percorsi in piroscafo o in vetture devono essere compiuti senza fermate.

La mancata osservanza delle formalità sopraindicate comporta la nullità del tagliando fino alla stazione terminale del tagliando stesso.

Quando il viaggiatore è munito di biglietto valevole per un solo itinerario, il viaggio interrotto può egualmente essere continuato in partenza da una stazione situata sulla stessa linea e più vicina alla stazione destinataria.

Il viaggiatore munito di un biglietto valevole per diversi itinerari facoltativi, che interrompa il suo viaggio in corso per effetto delle disposizioni sopraindicate, non può proseguire che dalla stazione dove l'abbia interrotto o da una stazione più vicina alla stazione destinataria e situata sull'itinerario scelto in partenza.

La durata dell'interruzione del viaggio è limitata soltanto dal periodo di validità del biglietto.

Non sono considerate come interruzioni di viaggio:

— la fermata prevista dall'orario per attendere il primo treno in coincidenza, anche se il viaggiatore sia obbligato, in conseguenza di tal fatto, di sostare per la notte;

— la fermata per passare da un treno che non fa servizio per la stazione destinataria o per la stazione di fermata del viaggiatore, nel primo treno in coincidenza che si ferma a quella stazione;

— la fermata per passare in un treno che permetta di effettuare il viaggio più presto o a prezzo più ridotto che non col treno utilizzato precedentemente.

Le formalità da seguire per l'effettuazione delle fermate nelle stazioni intermedie dei percorsi per i quali vengono accordate *speciali riduzioni* in occasione di Fiere, Esposizioni etc. (vedasi il Capo III della presente Istruzione), nonchè il numero delle fermate ammesse, vengono indicati di volta in volta.

b) *Viaggi in comitiva.*

Per i viaggi effettuati in comitiva, i viaggiatori possono fermarsi soltanto nelle stazioni indicate in precedenza sulla domanda dei biglietti ed indicate sui biglietti, alla condizione d'interrompere e di riprendere insieme il loro viaggio.

Sulla parte del viaggio che può essere effettuata individualmente, i biglietti danno ad ogni viaggiatore la facoltà di fermarsi nelle stesse condizioni di un portatore di un biglietto ordinario a tagliandi combinati, valevole per lo stesso percorso.

37. — *Cambio di classe, di treno o di piroscafo.*

Il viaggiatore *isolato* che desidera occupare un posto di una classe superiore o passare in un treno o piroscafo di categoria superiore a quella che è

indicata sul tagliando, deve pagare il supplemento previsto dai Regolamenti dell'Amministrazione interessata.

Per quanto riguarda i percorsi italiani, la differenza fra i prezzi delle due classi si calcola in base alla tariffa applicata al percorso indicato su ciascun tagliando, se questa può essere stabilita, altrimenti fra i prezzi delle due classi a tariffa ordinaria differenziale.

Per i viaggi effettuati in *comitiva*, il cambiamento di treno o di piroscafo è eccezionalmente ammesso a condizione che tale cambiamento venga richiesto da tutte le persone facenti parte della stessa comitiva e che le circostanze lo permettano.

Nel caso di viaggio di ritorno isolato di persone che facevano parte di comitive fruenti della riduzione del 70 % (soggiorno minimo di 6 giorni in Italia), la differenza viene calcolata in base alla tariffa N. 5.

38. — *Diritto di cessione dei biglietti.*

Il biglietto non è cedibile.

Il biglietto utilizzato illecitamente viene ritirato ed il possessore considerato come sprovvisto di biglietto.

39. — *Viaggiatore sprovvisto di biglietto regolare.*

Il viaggiatore che non può presentare un biglietto regolare, è tenuto al pagamento di una soprattassa, oltre il prezzo del viaggio per il percorso effettuato, restando impregiudicate le sanzioni penali. Questa soprattassa è applicata secondo i regolamenti dell'Amministrazione sulle linee della quale il pagamento della soprattassa è stato richiesto. In mancanza di norme al riguardo, il viaggiatore deve pagare una sopratassa uguale al prezzo del viaggio per il percorso effettuato. Quest'ultima disposizione non è applicabile sulle ferrovie inglesi.

I biglietti che abbiano subito una illecita modificazione sono considerati come non regolari e ritirati dal personale di servizio.

Il viaggiatore che si rifiuti al pagamento immediato del prezzo del viaggio o della soprattassa può essere escluso dal viaggio.

40. — *Bagagli.*

In base al proprio biglietto, il viaggiatore può fare spedire il bagaglio per relazioni comprese nell'itinerario del biglietto stesso, sia in servizio interno di ciascuna amministrazione, sia in servizio diretto internazionale, nei limiti in quest'ultimo caso, delle corrispondenze previste dalle tariffe relative ai singoli servizi diretti.

41. — *Formalità prescritte dalle Autorità doganali, daziarie, fiscali, di polizia e da altre Autorità amministrative.*

Il viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle Autorità doganali, daziarie, fiscali, di polizia e di altre Autorità amministrative, tanto per ciò che riguarda la sua persona quanto per ciò che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a questa visita, salvo le eccezioni ammesse dai regolamenti. Le Amministrazioni non assumono alcuna responsabilità nei riguardi del viaggiatore, nel caso che egli non osservi queste obbligazioni.

42. — *Rimborso del prezzo dei biglietti.*

Per il rimborso del prezzo dei biglietti non utilizzati valgono le disposizioni dell'articolo 18 del fascicolo I - Condizioni di trasporto. In ogni caso, le domande di rimborso non possono essere prese in esame se ai tagliandi non è allegata la copertina del biglietto. Il rimborso ha luogo nella moneta percepita al momento dell'emissione del biglietto.

43. — *Reclami amministrativi.*

I reclami amministrativi fondati sul contratto di trasporto devono essere presentati per iscritto o all'Amministrazione dalla quale dipende l'ufficio di emissione, o all'Amministrazione a profitto della quale è stata riscossa una somma superiore al dovuto.

Il diritto di presentare il reclamo appartiene alla persona che presenta il biglietto o che, in mancanza, prova il suo diritto di agire.

I biglietti e gli altri documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo, devono essere presentati o in originale, od in copia con la debita legalizzazione se l'Amministrazione la richiede.

All'atto della liquidazione del reclamo, l'Amministrazione può esigere la restituzione dei biglietti.

44. — *Condizioni generali.*

Il trasporto dei viaggiatori, in quanto non sia diversamente stabilito dalle precedenti disposizioni, è regolato, su ogni territorio, dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti per il servizio interno di ogni Amministrazione.

Parte III.

NORME CONTABILI PER VIAGGI SIA INDIVIDUALI, SIA IN COMITIVA.

45. — *Compilazione della domanda e computo del prezzo del biglietto.*

L'agente incaricato della tassazione del biglietto deve compilare la parte destra della domanda presentata dal viaggiatore (Mod. Ci 239), eseguendo le operazioni di cui appresso:

1) riportare corrispondentemente all'indicazione di ciascun percorso, il prezzo relativo nelle separate colonne opportunamente predisposte per paesi e sommare i prezzi di ciascuna colonna;

2) addizionare i totali di ciascuna colonna e convertire la somma complessiva ottenuta, in lire italiane in base al cambio ferroviario del franco-oro;

3) addizionare il numero dei chilometri relativi a ciascun percorso (colonna N. 5 della domanda) per poter assegnare la durata di validità al biglietto.

46. — *Compilazione delle copertine dei biglietti.*

Le copertine dei biglietti per i viaggi individuali, per i viaggi in comitiva e per i viaggi dei conduttori di comitive, comportano a destra della terza pagina un tagliando di controllo (souche) contenente le stesse indicazioni della prima pagina della copertina.

All'atto della compilazione del biglietto, il tagliando di controllo deve essere ripiegato sulla prima pagina della copertina e completato col sistema a decalco a mezzo di carta carbone a doppia facciata, in modo che sul retro del tagliando di controllo e sulla prima pagina della copertina resti impresso tutto ciò che viene scritto a mano sul tagliando di controllo (souche). Detto tagliando deve essere poi staccato dalla copertina ed allegato alla domanda del biglietto, come è detto al punto 25 della presente Istruzione.

47. — *Contabilizzazione del diritto fisso.*

All'atto del ricevimento della domanda gli uffici di emissione o le agenzie (punto 20, Parte II della presente Istruzione) devono incassare il diritto fisso di lire 8 o di lire 4 o quello stabilito per i biglietti per le comitive (punto 22, Parte II), emettendo un biglietto speciale "Mod. Ci 203 ter" per i diritti fissi di L. 8 o di L. 4, o un Mod. Ci 203 per i diritti fissi dovuti per le comitive, con l'avvertenza di indicare a penna, in ambedue le sezioni del documento, che si riferisce a biglietto combinabile internazionale.

La sezione inferiore del biglietto "Mod. Ci 203 *ter* o il Mod. Ci 203" devono essere allegati alla domanda.

Gli uffici di emissione dei biglietti combinabili, anche per quelli venduti da essi direttamente ai viaggiatori, devono regolarsi per quanto riguarda il diritto fisso, nello stesso modo delle agenzie richiedenti; dovranno emettere cioè il biglietto "Mod. Ci 203 *ter* o Mod. Ci 203" da contabilizzare rispettivamente nei prospetti del servizio interno (Prospetto XXXV o V del Mod. Ci 213-A) indipendentemente dalla contabilizzazione del biglietto combinabile e dall'accreditamento del diritto fisso.

48. — *Trasmissione delle domande agli Uffici di emissione.*

Le domande ricevute dalle agenzie devono essere inoltrate, corredate dalla sezione inferiore del Mod. Ci 203 *ter* o del Mod. Ci 203 di cui al punto 47, al competente ufficio di emissione, col primo treno utile, mediante semplice corrispondenza in busta con l'indicazione esterna "Combinabili Internazionali", indirizzata al Capo Stazione di . . . . . . per la consegna all'Ufficio di emissione di . . . . .

Le agenzie debbono registrare in un apposito fascicolo le domande ricevute ed inoltrate all'Ufficio di emissione della propria giurisdizione.

49. — *Invio dei biglietti alle stazioni ed agenzie richiedenti o designate per la consegna.*

Gli uffici di emissione, accertato il regolare pagamento del diritto fisso, mediante la presenza del biglietto "Mod. Ci 203 *ter* o Mod. Ci 203", come è detto al precedente punto 47, rimettono in piego raccomandato, alle stazioni od agenzie richiedenti o designate, i biglietti combinabili preparati in conformità delle indicazioni contenute nella domanda.

L'invio dei biglietti dovrà essere eseguito in piego raccomandato con mod. G-75, pel tramite della stazione ove ha sede l'Ufficio di emissione, scortato dal "Mod. Ci 247" da includere nel piego, nello stesso modo che si usa per i biglietti di abbonamento.

Il "Mod. Ci 247", col quale gli Uffici di emissione accompagnano il biglietto, deve portare le seguenti indicazioni:

a) il numero della copertina;

b) il nome e cognome del viaggiatore o dell'organizzatore, per i viaggi in comitiva;

c) l'importo complessivo del biglietto in lire italiane compreso l'aggio, ma escluso il diritto fisso di cui l'art. 47 già riscosso e contabilizzato come sopra è detto.

Il predetto Mod. Ci 247 deve essere compilato col sistema a decalco in tre esemplari, di cui uno da conservare in atti dall'Ufficio emittente, uno da inviare al Controllo quale allegato al Mod. 248 ed uno che deve scortare il biglietto.

Della copia che va alla stazione od alla agenzia richiedente o designata, il tagliando superiore rimane alla stazione od alla agenzia che riceve il biglietto; quello inferiore deve invece essere restituito immediatamente all'Ufficio di emissione, il quale, non ricevendolo entro cinque giorni, deve sollecitarne la restituzione, iniziando poi, se del caso, pronte indagini per conoscere la sorte toccata ai relativi biglietti.

50. — *Riscossione dei prezzi, computo e contabilizzazione dell'aggio.*

Il pagamento dei biglietti deve essere effettuato intieramente in valuta italiana; la differenza riscossa a titolo di aggio sulle quote relative ai percorsi esteri viene assunta a debito sul "Mod. Ci 303 *bis*".

I biglietti devono essere scritturati sul Mod. Ci 303 *bis* progressivamente, mano a mano che vengono consegnati ai viaggiatori o spediti alle stazioni o agenzie designate, senza obbligo di seguire la numerazione progressiva delle copertine.

Per i biglietti richiesti e compilati nell'ultimo giorno del mese, da consegnare ed utilizzare nel mese successivo, deve essere applicato il corso del cambio in vigore nel momento nel quale i biglietti vengono compilati e nel quale vengono contabilizzati, portandoli poi, se del caso, a fine mese, per l'importo complessivo, fra le partite in sospeso nei documenti contabili.

Quando il biglietto viene inviato per la consegna ad una stazione od agenzia richiedente o designata, l'Ufficio di emissione si addebita senz'altro, sul "Mod. Ci 303 *bis*", anche dell'aggio e la stazione o agenzia ricevente assume a debito l'intero importo.

51. — *Contabilizzazione dei biglietti.*

I tagliandi ricevuti in fornitura, distinti per l'Amministrazione fornitrice, devono essere assunti in carico sul registro Mod. Ci 237 sul quale si deve eseguire anche la registrazione complessiva di scarico dei tagliandi emessi in ciascun mese.

Per ciascuna domanda Mod 239 i tagliandi emessi devono essere registrati sul libro Mod. Ci 238, riportandovi tutti gli estremi che si riferiscono alla domanda, nonchè ai tagliandi stessi ed alla copertina, omettendo però la indicazione delle località estreme del percorso. E' pure da riportarvi l'indicazione dell'importo parziale, di quello totale e del relativo ammontare convertito in lire.

Il totale delle colonne 8 e 9 del registro Mod. Ci 238 (ammontare dell'aggio riscosso e importo complessivo in lire) dovrà confrontare con quello assunto a debito durante il mese, risultante dal "Riepilogo" del Mod. Ci 250, nonchè dal Mod. Ci 303 *bis*.

Gli uffici di emissione devono contabilizzare nella valuta di franchi-oro e distintamente per classe, tutti i tagliandi emessi sugli appositi riassunti "Mod. Ci 250 e 241", utilizzando il primo per i tagliandi italiani, il secondo

per quelli esteri, tenendo questi ultimi distinti fra le diverse Amministrazioni (1). Il Mod. Ci 241 deve essere compilato mensilmente in duplice copia, a decalco.

I tagliandi rilasciati per i viaggi a prezzi ridotti e per le comitive, devono essere contabilizzati nelle apposite finche degli stessi Mod. Ci 250 e Ci 241.

Quando la vendita limitata lo consente, può essere utilizzato, sempre distintamente per Amministrazione, un solo Mod. Ci 241, contabilizzando prima i tagliandi di I classe, poi, separandoli con una linea, quelli di II classe ed infine quelli di III classe, riepilogando poi sullo stesso Mod. Ci 241, l'importo delle tre classi, come è richiesto dallo stampato.

Nel contabilizzare i tagliandi a serie fissa, tanto italiani (Mod. Ci 250) quanto esteri (Mod. Ci 241) non è necessario esporre la situazione di casellario quando non si effettui vendita, essendo tenuto conto dal Controllo, di ogni movimento, con apposite registrazioni.

I prezzi in franchi-oro sono contabilmente considerati come se fossero lire italiane. Sul riepilogo del Mod. Ci 250 deve essere riportato l'importo in franchi-oro relativo a ciascuna Amministrazione interessata.

Gli Uffici di emissione devono poi portare in conto l'importo complessivo dei biglietti combinabili risultante dal riepilogo fatto sul Mod. Ci 250, ivi compreso l'importo dell'aggio risultante dal Mod. Ci 303 *bis*, nell'ultima pagina del Riepilogo Generale Mod. Ci 212, sotto la voce, da intestare a penna: "*g*) BIGLIETTI COMBINABILI INTERNAZIONALI".

Gli uffici di emissione prendono a debito l'importo di tutti i tagliandi emessi e si accreditano poi sul riepilogo mod. Ci 202 dell'importo, compreso l'aggio, di quelli inviati alle stazioni, allegando a detto riepilogo, a giustificazione delle partite iscrittevi, tanti elenchi Mod. Ci 248, compilati in duplice copia col sistema a decalco, quante sono le stazioni alle quali sono stati inviati i biglietti, e corredati delle relative distinte Mod. Ci 247, facendone il riassunto in un elenco Mod. Ci 249.

Le stazioni e le agenzie che ricevono i biglietti devono restituire col primo treno utile all'ufficio di emissione il tagliando inferiore del Mod. Ci 247, trattenendo in atti il tagliando superiore.

Scritturano poi, di volta in volta e nella stessa giornata del ricevimento, sullo scartafaccio e sul Mod. C. 210, l'importo complessivo delle distinte Ci 247, facendo figurare i singoli importi, fino a che non siano incassati, in rimanenza fra i titoli da liquidare.

L'importo di tutti i biglietti ricevuti nel mese deve essere assunto a debito sul prospetto XII del Mod. Ci 213, dopo la scritturazione dei biglietti circolari.

I biglietti per i *Conduttori di comitive* devono essere contabilizzati senza versamento ed elencati dopo i tagliandi a serie fissa, a causa delle spese di confezione dei biglietti stessi, dei diritti di porto, delle soprattasse locali, delle spese per vitto a bordo dei piroscafi, ecc., che essi possono comportare.

---

(1) Per quanto riguarda le ferrovie svizzere i mod. Ci 241 devono essere compilati separatamente per le serie che interessano le varie Amministrazioni svizzere affiliate, come dalle indicazioni risultanti a pag. 7 del fascicolo IV "Nomenclature numérique des parcours et prix de transport", riepilogando poi in un mod. Ci 241 unico, tutti quelli compilati per le diverse Amministrazioni.

Similmente dev'essere praticato per le Amministrazioni rappresentate dalla Società Nazionale delle Ferrovie francesi, indicate in calce alla pagina 4 del fascicolo suddetto.

52. — *Contabilità e versamenti.*

I biglietti rifiutati e quelli annullati per qualsiasi causa durante il mese contabile sono da unire alla contabilità (Mod. Ci 241 o Ci 250), elencandoli nell'apposito quadro del Mod. Ci 250.

Quelli rifiutati, già contabilizzati nel mese precedente, e quelli non consegnati dalle stazioni od agenzie entro i 15 giorni dall'inizio della validità (vedi parte II, punto 24), devono essere annullati e allegati al mod. Ci 302, mediante il quale gli uffici di emissione e le stazioni od agenzie si riaccreditano del relativo importo.

Gli uffici di emissione con sede in Italia devono spedire gli elaborati contabili al Controllo Viaggiatori e Bagagli, non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di vendita, in pacco separato, sul quale deve essere incollato l'apposito cartellino indicante: "Contabilità biglietti combinabili internazionali".

Gli Uffici aventi sede in territorio estero dovranno provvedere a detto invio, nello stesso modo sopraindicato, però entro il giorno 15 del mese successivo a quello di vendita.

In caso di vendita negativa, gli uffici di emissione dovranno trasmettere al Controllo Viaggiatori e Bagagli, nei termini di tempo suindicati, un mod. Ci 250 con l'indicazione: VENDITA NEGATIVA.

Per quanto riguarda il versamento degli introiti, gli uffici con sede in Italia devono provvedervi unitamente agli altri prodotti nelle periodicità stabilite, mentre gli Uffici all'estero devono regolarsi nel modo seguente:

— entro la fine di ciascun mese, far pervenire alla Cassa Compartimentale FF. SS. di Firenze, mediante assegno bancario, un acconto in lire rappresentante l'ammontare degli introiti conseguiti nella prima quindicina del mese stesso;

— entro la fine del mese successivo, far pervenire, sempre in lire, alla Cassa anzidetta, il relativo saldo, seguendo lo stesso sistema indicato per gli acconti.

53. — *Compensi per gli Uffici di emissione.*

Diritto di emissione. — L'importo che viene riscosso per ogni biglietto a titolo di diritto fisso o "spesa di compilazione" (punto 47), è dovuto per intiero agli Uffici di emissione dei biglietti.

Gli Uffici stessi sono perciò autorizzati ad accreditarsi sul riepilogo generale Mod. Ci 250, nello spazio appositamente destinato "Deduzione" dell'importo relativo corrispondente al quantitativo delle copertine emesse durante il mese.

Provvigione. — Nessuna provvigione spetta agli Uffici in Italia sui prodotti relativi ai tagliandi per i percorsi dell'Amministrazione delle F. S. intendendosi per questi compensata ogni prestazione coll'importo della "spesa di compilazione" per biglietto.

Nei riguardi invece dei tagliandi relativi ai percorsi delle Ferrovie secondarie ed a quelli di navigazione in Italia, nonchè dei percorsi esteri, viene corrisposto agli Uffici di emissione gestiti da privati la provvigione nella misura prevista per ciascuna Amministrazione partecipante e indicata nell'apposita tabella dell'Unione Internazionale Biglietti Combinabili.

La deduzione della provvigione deve essere fatta sui relativi Mod. Ci 241 (da compilare sempre in duplice copia) sul totale complessivo in franchi-oro.

L'importo delle provvigioni da trattenersi deve risultare da una apposita distinta indicante l'ammontare trattenuto per ciascuna Amministrazione, in valuta di franchi-oro.

L'ammontare complessivo in franchi-oro deve essere poi convertito in lire italiane in base al cambio ferroviario in vigore l'ultimo giorno del mese contabile, e quindi dedotto dalla somma del debito che figura sul riepilogo del Mod. Ci 250.

L'ammontare della provvigione potrà essere trattenuto anche dalla contabilità del mese successivo a quello cui si riferisce.

Le norme sopraindicate valgono anche per le provvigioni spettanti alle Agenzie per l'emissione dei biglietti combinabili a prezzi ridotti e per comitive.

54. — *Controlleria.*

Gli agenti delle stazioni e dei treni addetti alla controlleria si atterranno alle stesse norme in uso per le altre categorie di biglietti in quanto si tratti delle condizioni comuni, cioè: validità, percorrenza, irregolarità, ecc. in quanto tali norme non siano contrarie a quelle contenute nella presente Istruzione.

Nelle perforazioni di controlleria sono da osservare le disposizioni seguenti:

All'inizio dell'uso di un tagliando gli agenti addetti al servizio delle sale ed eventualmente anche i controllori ed il personale viaggiante, devono forarlo nell'angolo superiore destro. Nelle successive controllerie i controllori e gli agenti addetti alla controlleria dei treni, devono praticare, nei tagliandi a serie fissa, le forature nelle caselle apposite sul nome della stazione oltrepassata, come segno di annullamento di percorso già compiuto. Nei tagliandi facoltativi la foratura deve essere fatta nelle caselle apposite sul numero dei chilometri che il viaggiatore ha già percorsi. Nessuna foratura deve essere praticata sul biglietto per le fermate intermedie.

Esempio: *a*) Eseguendosi la controlleria tra Firenze ed Arezzo ad un tagliando a serie fissa pel percorso Milano-Roma, la perforazione a cura del personale del treno, sarà praticata sul nome della stazione di Firenze già oltrepassata.

b) Eseguendosi invece, la controlleria tra Foggia e Barletta ad un tagliando facoltativo valevole per il percorso Bologna-Brindisi, la perforaziono dovrà essere praticata alla casella indicante Km. 600.

Durante la controlleria in nessun caso si dovrà forare la copertina del biglietto.

55. — *Ritiro dei tagliandi utilizzati.*

I tagliandi devono essere ritirati al termine del percorso per il quale sono validi. Di massima il ritiro deve aver luogo a cura della stazione terminale.

Peraltro, quando il viaggiatore non si fermasse in detta stazione e proseguisse il viaggio utilizzando il tagliando successivo, il ritiro dei tagliandi relativi a percorsi compiuti, deve essere fatto sui treni a cura degli agenti incaricati della controlleria.

La matrice dei tagliandi deve essere lasciata sempre unita alla copertina.

I tagliandi ritirati dalle stazioni sono da inviare *in piego speciale* indirizzato al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze (Gruppo 7°).

I tagliandi ritirati sui treni devono essere consegnati per l'invio al detto controllo:

a) dai Controllori, alla stazione nella quale effettuano il versamento giornaliero;

b) dagli altri agenti addetti alla controlleria, alla stazione nella quale ha termine il loro servizio.

Stante la facoltà concessa di utilizzare i tagliandi in senso inverso, ovvero di invertire l'ordine dei viaggi (Parte II, punto 34), si fa speciale raccomandazione di usare la massima attenzione nello staccare i tagliandi, per evitare il ritiro di quelli non ancora utilizzati.

56. — *Ritiro della copertina.*

Al compimento del viaggio deve essere ritirato l'ultimo tagliando insieme alla copertina.

57. — *Ritiro dell'elenco indicante i nomi dei componenti la Comitiva.*

Alla fine del viaggio da effettuare in Comitiva deve essere ritirato dal Capo Comitiva l'apposito " Elenco " ed inviato al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze (Gruppo 7°) unitamente ai tagliandi, come è detto al precedente punto 55.

58. — *Rifornitura dei tagliandi.*

La rifornitura dei tagliandi viene effettuata normalmente una sola volta all'anno. Gli uffici di emissione debbono quindi richiedere al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, mediante l'apposito bollettino di commissione da compilare in duplice copia per ciascuna Amministrazione, il fabbisogno presumibile per un anno. Tali richieste debbono pervenire al predetto Controllo entro il 20 febbraio di ciascun anno.

E' assolutamente vietato di assegnare i tagliandi o un certo numero di essi, ad un ufficio di emissione diverso da quello per il quale i tagliandi stessi sono stati richiesti.

Ordine di servizio n. 153.

Elenco alfabetico delle marche di proprietà dei veicoli italiani ed esteri che possono circolare in Italia in servizio cumulativo, edizione 1930.

In seguito ai numerosi mutamenti avvenuti nel parco delle ferrovie estere e per aggiornare in conseguenza il libretto "Elenco alfabetico delle marche di proprietà dei veicoli italiani ed esteri che possono circolare in Italia in servizio cumulativo, edizione 1930", di cui l'O. S. N. 149/1930, si è ritenuto opportuno pubblicare a nuovo tutto il fascicolo della parte prima del libretto stesso (pagine 1-32 in carta bianca).

La nuova parte prima trovasi in corso di stampa e sarà prossimamente distribuita al personale interessato; tale fascicolo dovrà essere cucito alla copertina del libretto, al posto delle attuali pagine 1-32, le quali dovranno essere strappate.

Col presente aggiornamento restano abrogati gli O. S. 65/1931, 165/1933, 102/1934, 133/1934, 90/1937.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 36, 37.

Il Direttore Generale
VELANI

Anno XXXII - N. 51

21 dicembre 1939
Anno XVIII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

Per memoria.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1939-XVIII — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

Ordine di servizio n. 154.

Nuova denominazione delle Squadre Rialzo.

Dalla data di pubblicazione del presente Ordine di Servizio l'attuale denominazione "Squadra Rialzo" viene sostituita con quella "Officina Rialzo".

Le Squadre Rialzo di Modane, Chiasso, Postumia Grotte e Tarvisio saranno d'ora in avanti da considerarsi come semplici Posti di verifica con operai aggregati.

Le etichette TV. 57-57*a*, 57*b* e 57*c* saranno adoperate col tagliando S sino ad esaurimento. In occasione di ristampa la lettera S sarà gradatamente sostituita con la lettera R.

Distribuito agli agenti delle classi 30, 31, 32, 36, 37 *e* 38.

Ordine di servizio n. 155.

Attivazione del servizio di corrispondenza merci con la Ferrovia Chieti-Chieti Città esercitata dalla Soc. An. Ferrovia ed Autolinee di Chieti.

In conformità ad accordi intervenuti con la Società Anonima Ferrovia ed Autolinee di Chieti, esercente la ferrovia concessa a scartamento ridotto Chieti-Chieti Città, dal 26 dicembre 1939 viene attivato il servizio di corrispondenza per le merci tra le F. S. e la linea suddetta.

1° — *Estensione del servizio di corrispondenza.* — Il servizio di corrispondenza fra le stazioni delle F. S. e delle Amministrazioni corrispondenti e quella di Chieti Città della linea suddetta si effettua per mezzo della stazione di scambio di Chieti F. S. e si estende tanto ai trasporti in destinazione quanto a quelli in partenza dalla stazione di Chieti Città salvo le esclusioni di cui al punto 2°.

2° — *Trasporti esclusi dal servizio di corrispondenza.* — Sono esclusi dal servizio di corrispondenza:

a) i feretri;

b) il bestiame ad eccezione di quello minuto;

c) le sbarre di ferro, i pali di legno e le merci in genere di lunghezza superiore a m. 6;

d) le merci richiedenti l'impiego di carri a bilico e quelle in colli indivisibili di peso superiore alle due tonnellate;

e) le materie infiammabili ed esplodenti;

f) il numerario, le carte valori e gli oggetti preziosi.

3° — *Abilitazioni di servizio della stazione di Chieti Città e sua distanza dalla stazione di scambio.*

I servizi ai quali è abilitata la stazione di Chieti Città e la sua distanza dalla stazione di scambio di Chieti F. S., risultano dal prospetto allegato al presente ordine di servizio.

4° — *Trasbordo dei carri nella stazione di Chieti.*

I trasporti in servizio di corrispondenza di merci a carro completo e

da considerarsi come tali a norma delle tariffe e disposizioni in vigore sulle F. S. e di carri misti a G.V. ed a P. V. rispondenti alle condizioni dei carri normali vigenti sulle F. S. tanto in provenienza quanto in destinazione di Chieti-Città saranno trasbordati a cura e spesa della Società esercente la linea Chieti-Chieti Città.

5° — *Condizionatura dei trasporti.*

Le spedizioni ammesse al servizio di corrispondenza devono essere condizionate secondo i regolamenti in vigore sulle F. S. ai quali deve pure attenersi la stazione di Chieti Città.

6° — *Documenti di trasporto, tassazione, scritturazione, contabilizzazione dei trasporti e liquidazione delle tasse e degli assegni.*

Per quanto riguarda la presentazione e la compilazione dei documenti di trasporto, la tassazione, la scritturazione e la contabilizzazione dei trasporti e la liquidazione delle tasse, le stazioni devono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 30 (punti 1, 2 e 3) delle "Norme per il servizio contabile delle gestioni merci (edizione 1° luglio 1909)", pubblicate con l'Ordine di Servizio n. 160-1909, nonchè alle norme e condizioni generali premesse alla parte V del "Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza (edizione 1°-12-1933)".

Per i trasporti gravati di assegno valgono inoltre le disposizioni contenute nel punto 10 dell'Ordine di servizio n. 28-1923.

7° — *Diritto di transito.*

Le spedizioni a grande e piccola velocità in servizio di corrispondenza sono soggette all'applicazione del diritto di transito di cui all'art. 68 nelle "Condizioni e tariffe pei trasporti delle cose".

8° — *Piombatura dei carri.*

La chiusura e la piombatura dei carri caricati dalla Concessionaria verranno eseguite a cura della Concessionaria stessa, uniformandosi in tutto alle prescrizioni e modalità in vigore sulle F. S.

9° — *Trasporti in servizio. Telegrammi. Fonogrammi.*

La corrispondenza e gli annessi documenti che gli uffici e le stazioni di una Amministrazione dovranno inviare agli uffici ed alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio di corrispondenza saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Con le medesime restrizioni saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici o telefonici.

La stazione di scambio di Chieti si atterrà, in rapporto al servizio di corrispondenza di cui trattasi, per quanto non è detto nel presente ordine di servizio, ed in particolare per ciò che riguarda la consegna e riconsegna dei carri, l'applicazione delle tasse di ritardata restituzione dei carri stessi, di manovra, ecc., alle disposizioni che le saranno impartite dalla Sezione Commerciale e del Traffico di Ancona, giusta gli accordi intervenuti con la Società Concessionaria della linea Chieti-Chieti Città, in attesa della stipulazione della relativa convenzione.

In relazione a quanto è detto nel presente ordine di servizio ed in base alle indicazioni risultanti nell'allegato, dovranno essere fatte le seguenti aggiunte nel "Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza" (edizione 1-12-1933):

— a pag. 6, dopo le indicazioni relative alla Ferrovia Sangritana inserire le seguenti:

Soc. An. Ferrovia ed Autolinee di Chieti — Esercizio della linea Chieti-Chieti Città . . . . pag. 451 bis.

— nell'elenco alfabetico delle stazioni aggiungere, nella sede opportuna, il nome della stazione di Chieti Città seguito dal riferimento alla pagina 451 bis e al gruppo 3;

— nell'elenco alfabetico dei punti di scambio a pag. 396 inserire alla sede opportuna il nome della stazione di Chieti seguito nella seconda colonna dall'indicazione: *Ferrovia Chieti-Chieti Città;*

— istituire la nuova pagina 451 bis riportandovi tutte le indicazioni risultanti dall'allegato al presente ordine di servizio.

Nella tavola II delle Carte annesse al Prontuario indicare con inchiostro azzurro la linea Chieti-Chieti Città, ora tracciata erroneamente in nero. Correggere il nome della stazione di Chieti in Chieti-Città da contraddistinguersi con cerchietto azzurro ed indicare con dischetto azzurro la stazione di scambio di Chieti F. S. al punto di diramazione della linea in parola sul tracciato della linea statale Sulmona-Pescara.

Nella parte I del "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato" (edizione gennaio 1939) si dovrà:

— a pag. 27, di fianco al nome della stazione di Chieti esporre il richiamo (n) riportando in calce la seguente nota:

(n) Stazione di scambio con la linea a scartamento ridotto Chieti-Chieti Città ammessa al servizio di corrispondenza merci.

Nella "Prefazione generale all'orario generale di servizio" Parte Prima edizione febbraio 1936 si dovrà:

— nell'elenco delle linee delle Ferrovie secondarie, tramvie, ecc. indicare il nuovo numero progressivo 891 seguito a fianco da quanto segue: "Soc. An. Ferrovia ed Autolinee di Chieti-Chieti-Chieti-Città (8)";

— nell'elenco delle località delle ferrovie secondarie, tramvie, ecc. inserire alla sede opportuna le seguenti indicazioni:

"Chieti Città /—/—/M/891".

Nell'Appendice alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" (edizione 16 febbraio 1939) inserire a pag. 435. alla sede opportuna, l'indicazione della linea Chieti-Chieti Città tra quelle ammesse al servizio di corrispondenza merci.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 155 - 1939-XVIII

SOCIETÀ ANONIMA FERROVIA ED AUTOLINEE DI CHIETI

Esercizio della Linea CHIETI - CHIETI CITTÀ

***Direzione dell'Esercizio*: CHIETI - Via dello Zingaro, 36**

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla Stazione di scambio di Chieti	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
			Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori		Gru fisse		Bilance a ponte		Sagoma limite
								di testa	di fianco	Quantità	Portata in tonn.	Quantità	Portata in tonn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Chieti Città. . . .	Chieti - Chieti Città	9	G	P	—	B(1)	D	—	F	—	—	—	—	—

(1) Limitamenti ai trasporti di bestiame minuto

N. B. - Sono esclusi dal servizio di corrispondenza:

a) i feretri;

b) il bestiame ad eccezione di quello minuto;

c) le sbarre di ferro, i pali di legno e le merci in genere di lunghezza superiore ai m. 6;

d) le merci richiedenti l'impiego di carri a bilico e quelle in colli indivisibili di peso superiore alle due tonnellate;

e) le materie infiammabili ed esplodenti;

f) il numerario, le carte valori e gli oggetti preziosi.

Ordine di servizio n. 156.

Attivazione del servizio con dirigente unico sulla linea Desenzano del Garda - Desenzano Porto.

Dalle ore 12 del 27 dicembre 1939-XVIII — sarà attivato, sulla linea Desenzano del Garda-Desenzano Porto, il sistema di esercizio con "DIRIGENTE UNICO".

L'Ufficio del Dirigente Unico sarà quello del Dirigente della stazione di Desenzano del Garda, dovendo lo stesso accomunare le funzioni di Dirigente Unico con quelle di Dirigente locale.

Per quanto riguarda la dirigenza del servizio dei treni sul tratto Desenzano del Garda-Desenzano Porto, le attribuzioni del Dirigente Unico debbono considerarsi esercitate da un ufficio autonomo distaccato ed alle dirette dipendenze del Capo Riparto Movimento.

Il Dirigente Unico è collegato per mezzo di telefono a batteria locale, con i seguenti impianti:

P.L. Km. 2+596.
Stazione Desenzano Porto.

La stazione di Desenzano del Garda continuerà ad essere retta da Dirigente di movimento: quella di Desenzano Porto sarà normalmente retta da assuntore o da agente di ruolo non autorizzato al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico" edizione 1935, di cui l'O. S. n. 105 del 20-6-1935, dalle norme particolari di cui le circolari gialle n. M.11/i/38.G. del 10 luglio 1935 e n. 3 del 19 dicembre 1936, dalle modificazioni apportate con O. S. n 102-1936, n. 4-1937 e n. 140-1938, con l'avvertenza che il Dirigente di Desenzano del Garda dovendo accomunare le mansioni di Dirigente Unico e di Dirigente locale, non può portare la cuffia e rimanere costantemente in ascolto; perciò i posti che sono in comunicazione con lui, prima di annunciarsi con la voce, debbono dare il segnale di chiamata con l'apposita suoneria.

Conserveranno pieno valore e dovranno essere osservati i Regolamenti e le Istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati dalle suddette "Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico", e in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 21, 33, 34 e 37 del Compartimento di Milano.

Circolare n. 29.

Cambio degli spezzati di nichelio puro con i corrispondenti nuovi spezzati di acmonital.

Su richiesta del Ministero delle Finanze occorre che gli spezzati di nichelio puro, eccettuati quindi gli spezzati da 20 centesimi portanti il millesimo 1919, affluenti agli impianti ferroviari siano cambiati con i corrispondenti nuovi spezzati di acmonital.

In relazione a ciò si dispone che l'uso di detti spezzati da parte degli agenti aventi maneggio di denaro sia, nei rapporti col pubblico, limitato allo stretto indispensabile e che le rimanenze di tali spezzati siano comprese nel versamento alle Casse.

Le Casse Compartimentali, a loro volta, provvederanno gradatamente al versamento e conseguente cambio delle monete, affluite come sopra, presso le locali Sezioni di R. Tesoreria.

Comunicati:

Gara a premio per la lotta contro le mosche durante l'anno 1940.

Allo scopo di interessare maggiormente il personale alla lotta contro le mosche negli impianti ferroviari, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato d'accordo con la Direzione Generale della Sanità Pubblica, indice una gara a premio fra gli impianti che hanno praticato la lotta contro le mosche con maggior diligenza e con i migliori risultati.

La gara per l'anno 1940 è limitata ai Compartimenti di Milano, Roma, Napoli, Bari, Palermo ed alla Delegazione di Cagliari.

Per prendere parte alla gara i titolari delle stazioni devono farne domanda ai Capi dei detti Compartimenti e della detta Delegazione entro il 31 marzo 1940.

Qualora nelle immediate vicinanze di una stazione concorrente si trovassero altri impianti ferroviari, questi potranno partecipare alla gara facendone domanda entro il termine suddetto.

Ai vincitori saranno conferiti diplomi e premi in danaro.

Le stazioni concorrenti a secondo della loro importanza saranno distinte in due categorie, a ciascuna delle quali saranno assegnati i seguenti gruppi di premi:

Compartimento di Milano — Per le stazioni di 1ª categoria n. 8 premi di L. 500.

Per le stazioni di 2ª categoria n. 35 premi di L. 150.

Compartimento di Roma — Per le stazioni di 1ª categoria n. 8 premi di L. 500.

Per le stazioni di 2ª categoria n. 40 premi di L. 150.

Compartimento di Napoli — Per le stazioni di 1ª categoria n. 7 premi di L. 500.

Per le stazioni di 2ª categoria n. 40 premi di L. 150.

Compartimento di Bari — Per le stazioni di 1ª categoria n. 7 premi di L. 500.

Per le stazioni di 2ª categoria n. 35 premi di L. 150.

Compartimento di Palermo — Per le stazioni di 1ª categoria n. 7 premi di L. 500.

Per le stazioni di 2ª categoria n. 35 premi di L. 150.

Delegazione di Cagliari — Per le stazioni di 1ª categoria n. 3 premi di L. 500.

Per le stazioni di 2ª categoria n. 15 premi di L. 150.

Per gli altri impianti che meglio hanno coadiuvato le stazioni nella lotta contro le mosche saranno conferiti altri premi per l'ammontare complessivo di L. 6000.

Ciascun premio verrà ripartito fra il titolare ed il personale che lo ha coadiuvato con maggior diligenza rispettivamente in ragione di 2/5 e 3/5 per le stazioni e gl'impianti di 1ª categoria e di 3/5 e 2/5 per quelli di 2ª categoria.

I Capi Compartimento ed il Capo della Delegazione di Cagliari compileranno una graduatoria di merito stabilita in base ai referti degli Ispettorati Sanitari i quali, d'accordo con i Capi dei Reparti di giurisdizione, redigeranno per ciascun concorrente una nota informativa.

La graduatoria con l'indicazione degli impianti ritenuti meritevoli di premio, dovrà essere inviata insieme alle note informative entro il 30 novembre 1940-XIX al Comitato istituito per la organizzazione e la sorveglianza della gara con Sede presso l'Ufficio Sanitario Centrale.

Il Comitato, costituito da funzionari dei Servizi Movimento, Materiale e Trazione, Lavori e dell'Ufficio Sanitario Centrale, nonchè di un rappresentante della Direzione Generale della Sanità Pubblica, prenderà in esame gli elenchi inviati dai singoli Compartimenti, procederà agli eventuali accertamenti e quindi farà al Direttore Generale le proposte definitive per l'assegnazione dei premi.

Concorsi per titoli a posti di medico di riparto.

Sono indetti concorsi per titoli ai seguenti posti di medico di Riparto:

Falconara Marittima I . . .	Ispettorato Sanitario di Ancona
Fano II	» » » »
Foligno I	» » » »
Fossacesia	» » » »
Paganica	» » » »
Passignano sul Trasimeno . .	» » » »
Piediluco	» » » »
Roseto degli Abruzzi . . .	» » » »
Senigallia	» » » »
Varano	» » » »
Adria II	» » » Bologna
Arquà	» » » »
Cotignola	» » » »
Mercatale di Vernio . . .	» » » »
Piacenza II	» » » »
Polesella	» » » »
Sossano	» » » »

Mores	Ispettorato	Sanitario	di	Cagliari
Sassari II	»	»	»	»
Messina I	»	»	»	Catania
Asciano	»	»	»	Firenze
Foggia IV	»	»	»	Foggia
Foggia V	»	»	»	»
Foggia VI	»	»	»	»
Foggia VII	»	»	»	»
Lesina	»	»	»	»
Cassano Spinola	»	»	»	Genova
Genova III	»	»	»	»
Genova IV	»	»	»	»
Genova IX	»	»	»	»
Monterosso	»	»	»	»
Novi Ligure II	»	»	»	»
Olivetta S. Michele	»	»	»	»
Ronco	»	»	»	»
Villalvernia	»	»	»	»
Broni	»	»	»	Milano
Castellucchio	»	»	»	»
Cremona III	»	»	»	»
Crescenzago	»	»	»	»
Dervio	»	»	»	»
Domodossola I	»	»	»	»
Ghedi	»	»	»	»
Mandello del Lario	»	»	»	»
Milano X	»	»	»	»
Parabiago	»	»	»	»
Porto Valtravaglia	»	»	»	»
Preglia	»	»	»	»
Villanova d'Arda	»	»	»	»
Avellino II	»	»	»	Napoli
Pagani Scafati	»	»	»	»
Santa Maria Capua Vetere II	»	»	»	»
Agrigento I	»	»	»	Palermo
Agrigento II	»	»	»	»
Alcamo II	»	»	»	»
Bolognetta	»	»	»	»
Campofranco	»	»	»	»
Canicattj IV	»	»	»	»
Castellammare del Golfo	»	»	»	»
Cinisi Terrasini	»	»	»	»
Mazara del Vallo	»	»	»	»
Montallegro	»	»	»	»
Partanna	»	»	»	»
Spadafora	»	»	»	»
Vallelunga II	»	»	»	»
Vittoria I	»	»	»	»
Arcola	»	»	»	Pisa
Campiglia Marittima	»	»	»	»
Monte Amiata	»	»	»	»
Montepescali	»	»	»	»
Ozzano Taro	»	»	»	»
Pisa II	»	»	»	»
Pisa V	»	»	»	»
Acquappesa	»	»	»	Reggio Cal.

Località				
Agropoli	Ispettorato	Sanitario	di	Reggio Cal.
Bovalino	»	»	»	»
Catanzaro Marina II	»	»	»	»
Melito Porto Salvo II	»	»	»	»
Montalbano Jonico	»	»	»	»
Montegiordano	»	»	»	»
Palizzi	»	»	»	»
Reggio Calabria I	»	»	»	»
Reggio Calabria II	»	»	»	»
Alviano	»	»	»	Roma
Castel di Sangro	»	»	»	»
Ceprano II	»	»	»	»
Ciampino	»	»	»	»
Cineto Romano	»	»	»	»
Ferentino	»	»	»	»
Figulle II	»	»	»	»
Frosinone	»	»	»	»
Orvieto	»	»	»	»
Prezza	»	»	»	»
Priverno	»	»	»	»
Santa Marinella	»	»	»	»
Sgurgola	»	»	»	»
Borgo San Dalmazzo	»	»	»	Torino
Cantalupo	»	»	»	»
Castel d'Agogna	»	»	»	»
Chiomonte	»	»	»	»
Dronero	»	»	»	»
Moncalvo	»	»	»	»
Novara II	»	»	»	»
Novara III	»	»	»	»
Ormea	»	»	»	»
Ponzana	»	»	»	»
Rione Cristo	»	»	»	»
Tenda	»	»	»	»
Tromello	»	»	»	»
Valle	»	»	»	»
Vigevano	»	»	»	»
Avio	»	»	»	Trento
Campo Tures	»	»	»	»
Colle Isarco	»	»	»	»
Grigno	»	»	»	»
Rio di Pusteria	»	»	»	»
Valdaora	»	»	»	»
Gorizia Centrale	»	»	»	Trieste
Malborghetto	»	»	»	»
Moggio	»	»	»	»
Trieste II	»	»	»	»
Bassano del Grappa	»	»	»	Venezia
Montebello Vicentino	»	»	»	»
Venezia Carpenedo	»	»	»	»

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire, non oltre le ore 17 del 31 gennaio 1940-XVIII, ai rispettivi Ispettori Sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno rivolgersi per la conoscenza del Regolamento, del Capitolato d'oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al concorso.

Esperimento per l'assunzione di 100 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione del Compartimento di Milano.

1. — E' indetto un esperimento per l'assunzione di 100 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti presso il Compartimento di Milano e potranno parteciparvi gli aspiranti che hanno la residenza civile nella giurisdizione del Compartimento stesso.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo di posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Sezione Movimento di Milano entro il 29 febbraio 1940-XVIII la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore a quella del 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra:

II) di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei Riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia sù Roma — purchè inscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al l'esperimento;

V) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al paragrafo IV si cumula con quella di cui al paragrafo V ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.I.L. con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'apparteneza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario Amministrativo del Partito stesso;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: S. Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento;

g) fotografia recente con la firma autenticata del Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare superiore o di promozione alla 6ª elementare o di ammissione al 1° corso di scuola media inferiore;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui ai paragrafi IV e V del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio avvenuto dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, può essere presentato 15giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può esserere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartengano (compresi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i

documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3. — Oltre i documenti obbligatori, i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

b) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare la data e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dall'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

5. — La Sezione di Milano farà pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro *incondizionata idoneità fisica a mansioni di manovalanza nonchè ai servizi scambi, manovre e freni.*

Appena ultimata la visita i candidati riceveranno immediatamente comunicazione dagli stessi Ispettorati Sanitari dell'esito di tale visita.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documeti medesimi.

6. — La Sezione Movimento di Milano provvederà a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno in seguito indicate.

7. — La Commissione esaminatrice, nominata dal sig. Capo del Servizio Movimento, sarà composta di un Funzionario di grado 4° che ne avrà la presidenza, e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente costituito da altro membro.

8. — La prova *scritta* consisterà nella scrittura sotto dettato di un breve brano di prosa;

Quelle *orali* saranno:

Italiano: lettura di un brano di prosa;

Aritmetica: esercizi sulle quattro operazioni fondamentali.

Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta punti 10;
Prove orali punti 20.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova scritta e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto anche nella prova orale almeno 6/10 dei punti attribuiti per tale prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione stessa.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

a) insigniti di medaglie al valor militare;

b) mutilati od invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

c) orfani di guerra o di Caduti per la Causa Fascista;

d) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè inscritti ininterrottamente ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

g) gli orfani dei ferrovieri morti in attività di servizio;

h) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

i) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisito, essa è determinata dalla maggiore età.

10. — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio secondo l'ordine di cui al punto 11 nei limiti dei posti assegnati.

Pertanto coloro che non vengono assunti subito in servizio e che sono tenuti presenti per le vacanze che si verificheranno entro il periodo di un anno, dovranno essere avvertiti che l'Amministrazione non prende alcun impegno circa l'assunzione e ad ogni modo circa la data della medesima, la quale potrà avere luogo man mano che vi saranno posti disponibili.

Agli aspiranti non riusciti idonei verrà dato avviso dell'esito negativo della prova senza altre indicazioni, restituendo loro i documenti prodotti.

11. — Per l'assunzione degli aspiranti idonei si dovrà seguire l'ordine della graduatoria. Però ad ogni aspirante idoneo (non in possesso dei titoli preferenziali di cui al punto 9) che viene assunto si dovrà far seguire nell'assunzione il primo degli aspiranti della stessa graduatoria non ancora assunto che sia in possesso di uno dei titoli preferenziali suddetti e ciò indipendentemente dall'ordine rigoroso della graduatoria stessa.

12. — Le assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di manovale straordinario per un periodo di esperimento di novanta giorni con la retribuzione giornaliera provvisoria fissata dal Comitato d'esercizio, non superiore al minimo della paghe stabilite per i manovali sussidiari dell'allegato A-bis al R. Decreto L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII.

Ultimato il periodo di esperimento, il superiore diretto redigerà per ogni nuovo assunto un rapporto informativo circa la condotta, capacità, attitudine e rendimento dell'agente, esprimendo il giudizio complessivo circa la convenienza all'amministrazione di conservare in servizio l'agente.

Gli straordinari che avranno effettuato il periodo di esperimento con esito favorevole, passeranno nella posizione di sussidiari col trattamento stabilito dal R. D. L. n. 1785 del 17 novembre 1938-XVII; gli altri saranno licenziati immediatamente dal servizio ed il licenziamento sarà deliberato dal Capo della Sezione.

Gli straordinari licenziati per qualsiasi motivo non avranno alcun diritto verso l'Amministrazione, tranne quello di percepire le competenze loro spettanti per il servizio prestato fino al momento del licenziamento.

13. — Gli aspiranti che chiamati in servizio non si presentassero, saranno considerati rinunciatari, a meno che non si tratti di speciali motivi (chiamata alle armi, malattie, destinazione in località diverse da quelle per le quali fu indetto l'esperimento), nel qual caso potranno essere tenuti presenti per successivi bisogni.

14. — La graduatoria sarà da ritenersi perenta dopo trascorso un anno dalla sua formazione. Gli aspiranti idonei conserveranno titolo all'assunzione anche se in detto periodo di tempo venissero a superare l'età massima prescritta dalle presenti norme.

15. — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica od agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti, nè rimborsi di spesa.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 157.

Elenco delle case cantoniere munite di cassette di soccorso.

L'elenco delle Case Cantoniere munite di cassette di soccorso di cui l'O. S. 82/1918 è sostituito da quello allegato al presente.

Le altre disposizioni emanate con detto O. S. rimangono invariate.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 157 - 1939-XVIII

Compartimento di Torino.

LINEA: **Santhià-Arona** (Romagnano Sesia-Cureggio) C. C. km. 41+602.

Compartimento di Milano.

LINEA: **Milano-Venezia** (Sommacampagna-Sona-Verona P. N.) — C. C. km. 140+860.
» **Milano-Bologna** (Lodi-Secugnano) C.C. km. 177+249.

Compartimento di Venezia.

LINEA: **Belluno-Treviso** (Belluno-Sedico Bribano) C. C. km. 79+037.
» » » (Feltre-Quero Vas) C. C. km. 48+666.
» **Venezia-Udine** (Casarsa-Codroipo) C. C. km. 97+269.
» » » (Codroipo-Basiliano) C. C. km. 109+775.
» » » (Basiliano-Udine) C. C. km. 121+425.
» **Padova-Montebelluna** (Camposampiero-Castelfranco Veneto) C. C. km. 5+202.
» **Sacile-Pinzano** (Sacile-Budonia-Polcenico) C. C. km. 5+383.
» » » (Aviano-Monterale Valcellina) C. C. km. 21+706.

Compartimento di Trieste.

LINEA: **S. Pietro del Carso-Fiume** (Villa del Nevoso-Sappiane) C. C. Km. 20+775.
» **S. Pietro del Carso-Fiume** (Sappiane-Giordani) C. C. km. 32+716.

Compartimento di Bologna.

LINEA: **Bologna-Piacenza** (Castelfranco Em.-Modena) C. C. km. 31+038.
» » » (Modena-Rubiera) C. C. km. 43+657.
» **Modena-Verona** (Carpi-Rolo-Novi) C. C. km. 21+743.
» » » (Romanore-Mantova) C. C. km. 55+699.
» **Bologna-Rimini** (Faenza-Forlì) C. C. km. 55+487.
» **Castelbolognese-Ravenna** (Godo-Ravenna) C. C. km. 33+945.
» **Bologna-Padova** (Poggio Renatico-Ferrara) C. C. km. 42+144.
» **Bologna-Firenze** «Direttissima» (Pianoro-Monzuno-Vado) C. C. 21+699
» **Bologna-Firenze** «Direttissima» (Monzuno-Vado-Grizzana) C. C. km. 31+268.
» **Bologna-Firenze** «Direttissima» (Vernio Montepiano-Cantagallo-Vaiano) C. C. km. 67+010.

Segue: ALLEGATO ALL'O. S. N. 157 - 1939-XVIII

Compartimento di Firenze.

LINEA: **Firenze-Roma** (Castiglion Fiorentino-Cortona) C. C. km. 204+292.
» » » (Terontola-Castiglion del Lago) C.C. km. 186+935.
» » » (Panicale-Chiusi) C. C. km. 170+531.
LINEA: **Empoli-Chiusi** (Castellina in Chianti-Monteriggioni-Siena) C. C. km. 260+881.
» **Empoli-Chiusi** (Castelnuovo Berardenga-Asciano) C. C. km. 229+197.
» » » (Rapolano-Lucignano) C. C. km. 206+806.
» **Pisa-Roma** (Montepescali-Grosseto) C. C. km. 103+723.

Compartimento di Roma.

LINEA: **Roma-Pisa** (Civitavecchia-Tarquinia) C. C. km. 89+426.
» » » (Tarquinia-Montalto di Castro) C. C. km. 108+461.
» **Roma Firenze** (Monterotondo-Mentana-Fara Sab.) C. C. km. 31+015
» » » (Stimigliano-Civita Cast. Magliano) C. C. km. 63+725.
» » » (Allerona-Ficulle-Fabro) C. C. km. 141+311.
» **Sulmona-Cairano-Caianello** (Pettorano sul Gizio-Canzano) km. 19+175.

Compartimento di Ancona.

LINEA: **Ancona-Orte** (Fabriano-Fossato) C. C. km. 215+574.
» » » (Terni-Narni) C. C. km. 105+613.
» **Pescara Centrale-Foggia** (Montenero-Petacciato-Termoli) C. C. km. 434+399.
LINEA: **Napoli-Foggia** (Montecalvo-Buonalbergo-Ariano Irpino) 504+390

Compartimento di Napoli.

LINEA: **Termoli-Benevento** (Pietrelcina-Benevento) C. C. km. 7+375.
» **Battipaglia Metaponto** (Tito-Potenza Inferiore) C. C. km. 158+787.
LINEA: **Napoli Foggia** (Montecalvo-Buonalbero-Ariano Irpino) C. C. km. 69+370.

Compartimento di Bari.

LINEA: **Foggia Potenza** (Ordona-Ascoli Satriano) C. C. km. 25+908.
» » » (Rocchetta S. Antonio-Lacedonia-Melfi) C. C. km. 58+032.
» **Foggia-Brindisi** (Orta Nova-Cerignola Campagna) C.C. km. 553+031.
» » » (Margherita di Savoia-Ofantino-Barletta) C. C. km. 587+153.
» » » (Barletta-Trani) C. C. km. 601+909.
LINEA: **Bari-Taranto** (Acquaviva delle Fonti-Gioia del Colle) C. C. km. 43+186.
» » » (Gioia del Colle-S. Basilio-Mottola) C. C. km. 56+979.

Segue: ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 157 - 1939-XVIII

LINEA: **Battipaglia-Metaponto** (Salandra-Grottole-Ferrandina-Pomarico-Miglionico) C. C. km. 226+927.
» » » (Ferrandina-Pisticci) C. C. km. 241+043.
» » » (Bernalda-Metaponto) C. C. km. 264+547.

LINEA: **Metaponto-Brindisi** (Chiatona-Taranto) C. C. km. 8+531.
» » » (Taranto-Monteiasi-Montemesola) C. C. km. 6+197.
» **Barletta-Spinazzola** (Cefalicchi-Minervino Murge) C. C. km. 32+504.
» » » (Acquatetta- Spinazzola) C. C. km. 59+841.
» **Rocchetta S. Antonio-Lacedonia-Gioia del Colle** (Venosa-Maschito-Palazzo S. Gervasio-Montemilone) C. C. km. 42+371.
» **Rocchetta S. Antonio-Lacedonia-Gioia del Colle** (Spinazzola-Poggiorsini-Gravina) C. C. km. 67+667.
» **Rocchetta S. Antonio Lacedonia-Gioia del Colle** (Poggiorsini-Gravina -Gravina) C. C. km. 81+763.
» **Rocchetta S. Antonio-Lacedonia-Gioia del Colle** (Santeramo-Gioia del Colle) C. C. km. 135+918.

Compartimento di Reggio Calabria.

LINEA: **Metaponto-Reggio Calabria** (Corigliano Calabro-Rossano) C. C. km. 144+663.
» » » » (Rossano - Mirto - Crosio) C. C. km. 157+676.
» » » » (Crucoli-Cirò) C. C. km. 194+210.

Compartimento di Palermo.

LINEA: **Palermo-Messina** (Caronia-S. Fratello-Acquedolci) C.C. km. 113+340.
» **Palermo-Caltanisetta Xirbi** (Roccapalunba-Alia-Marcatobianco) C. C. km. 75+302.
» **Siracusa-Canicatti** (Ragusa-Genisi) C. C. km. 296+918.
» » » (Donnafugata-Comiso) C. C. 281+183.
» » » (Butera-Falconara) C. C. km. 213+366.
» **Alcamo Diramazione-Castelvetrano-Trapani** (Salemi - Castelverano) C. C. km. 106+889.
» **Catania Centrale-Caltagirone** (Grammichele-Caltagirone) C. C. km. 310+459.

Delegazione di Cagliari

LINEA: **Decimomanna-Iglesias** (Uta-Siliqua) C. C. km. 7+779.
» » » (Siligua-Villamassargia-Domusnovas) C. C. km. 19+177.
» **Chilivani-Porto Torres** (Chilivani-Ardara) C. C. km. 5+516.
» » » » (S. Giovanni-Porto Torres) C. C. km. 59+296.

Segue: ALLEGATO ALL'O. S. N. 157 - 1939-XVIII

LINEA: Cagliari-Terranova Pausania (Uras-Mogoro-Terralba-Mussolinia) C. C. km. 72+773.
» » » » (Terralba-Mussolinia-Oristano) C. C. km. 84+582.
» » » » (Milis-Paulilatino) C. C. km. 119+451.
» » » » (Abbasanta-Borore) C. C. km. 137+998.
» » » » (Campeda-Bonorva) C. C. km. 179+610.
» » » » (Torralba-Mores) C. C. km. 198+833.
» » » » (Fraigas-Oschiri) C. C. km. 225+655.
» » » » (Oschiri-Berchidda) C.C. km. 240+129.
» » » » (Berchidda-Monti) C. C. km. 254+596.
» » » » (Monti-Enas) C. C. km. 269+840.
» » » » (Enas-Terranova Pausania) C. C. km. 279+765.
» Golfo Aranci-Terranova Pausania (Terranova Pausania-Marinella) C. C. km. 292+971.
» » » » » (Marinella-Golfo Aranci) C. C. km. 304+828.

Circolare N. 30.

Laboratori di sartoria.

Con riferimento alla Circolare n. 38 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 36 del 7 settembre 1933/X, si porta a conoscenza degli agenti interessati che il Laboratorio di Confezione Ditta Alessandro Vasconi — Piazza Cittadella n. 16, Verona, ha cambiato la sua ragione sociale in "Ditta Lidia Vasconi Rancan".

Circolare n. 31.

Trasporti di materiale scolastico per scuole rurali in conto corrente.

In seguito ad accordi intervenuti col Ministero dell'Educazione Nazionale (Ispettorato scuole rurali) i trasporti di materiale scolastico (arredamenti, attrezzi, medicinali, ecc.), per le scuole rurali potranno aver corso in conto corrente.

Per i trasporti in servizio cumulativo e di corrispondenza il conto corrente è limitato fino alla stazione di transito o di scambio con le ferrovie concesse, tramvie e scali lacuali: spetta quindi a dette amministrazioni di provvedere direttamente all'applicazione delle tasse relative al proprio percorso.

Per l'eseguimento dei trasporti in servizio cumulativo saranno presentate lettere di vettura ordinarie nel prescritto numero di esemplari.

I trasporti di cui trattasi non sono ammessi in servizio cumulativo ferroviario-marittimo.

Ad ogni lettera di vettura dovrà essere allegata la speciale richiesta di color rosa di cui al facsimile allegato alla presente circolare.

Sulle lettere di vettura e sulla richiesta dovrà risultare quale mittente il Ministero dell'Educazione Nazionale (Ispettorato scuole rurali) oppure le

ALLEGATO ALLA CIRC. N. 31 - 1939-XVIII

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
ISPETTORATO SCUOLE RURALI

Forniture di arredamento e di materiale scolastico

Trasporti in c/c sulle FF. SS.

(1) **Il Ministero dell'E. N. a mezzo** (2) ....

....

Richiesta N. .... **Registro N.** ....

Trasporto da .... *a* .... (3) .... *velocità*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	QUALITÀ DEI COLLI e loro contenuto	Marche e numeri dei colli	Peso lordo in chilogrammi	Valore dichiarato

N. B. — *Tutte le indicazioni segnate in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.*

Bollo d'Ufficio

li .... *19*____-..........

(4) **L'Incaricato del Ministero dell'E. N.**

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

Bollo composto della stazione

Esseguita la spedizione N. ____________

(1) Ufficio mittente che rilascia la richiesta. — (2) Ufficio destinatario della spedizione. — (3) *Grande* o *Piccola*. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DI TRASPORTO

Ditte fornitrici del materiale e quale destinatario i Direttori didattici delle scuole rurali ed i Podestà dei Comuni del Regno e vi deve essere apposta la seguente annotazione: "Trasporti in conto corrente sulle Ferrovie dello Stato".

Le stazioni, riconosciuta la regolarità dei documenti di trasporto presentati, devono dar corso alla spedizione senza esporre sui documenti medesimi (e quindi nemmeno sul duplicato della lettera di vettura da rilasciare al mittente) alcuna tassa di porto e senza esigere di conseguenza alcun pagamento.

Anche per le tasse accessorie e di sosta che si maturassero lungo il percorso non dovrà essere chiesto alcun pagamento: le stazioni si limiteranno ad indicarle sulla lettera di vettura senza prenderne debito.

Per le scritturazioni dei trasporti di cui trattasi valgono le istruzioni date con la circolare n. 57/1931.

Distribuito agli agenti delle classi 3 *e* 5.

Errata - corrige

Bollettino Ufficiale n. 51 del 21-12-1939-XVIII a pag. 436 nel Comunicato dei Concorsi indetti a posti di Medico di Riparto la località "Canicattj IV" deve leggersi "Canicattì IV"; a pag. 437 dello stesso comunicato la località "Figulle II" deve leggersi "Ficulle II".

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori o forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Bassano-Padova fra Km. 29 + 577 e 46 + 579.	L. P.	Ore 18 del 10 luglio 1939-XVII	132.500	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linee Vicenza-Treviso e Treviso-Calalzo.	L. P.	Ore 18 del 10 luglio 1939-XVII	160.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura mc. 18000 pietrisco per linea Sulmona Aquila Castel S. Angelo.	L. P.	Ore 18 del 10 luglio 1939-XVII	—	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione orologi Compartimento Napoli (2° lotto).	L. P.	Ore 12 del 10 luglio 1939-XVII	(annue) 2.082	Ufficio I.E.S. Napoli
Rinnovamento ml. 3573 binario sulla linea Sampierdarena-Ventimiglia.	L. P.	Ore 18 del 10 luglio 1939-XVII	63.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento linee Taranto-Metaponto e Taranto-Bari.	L. P.	Ore 12 del 13 luglio 1939-XVII	312.000	Sezione Lavori Bari
Rinnovamento ml. 3483 binario linea Sampierdarena Ventimiglia.	L. P.	Ore 12 del 10 luglio 1939-XVII	73.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione fabbricato dormitorio personale viaggiante stazione Terontola.	L. P.	Ore 12 del 10 luglio 1939-XVII	224.500	Sezione Lavori Firenze
Costruzione fabbricato alloggi uso case economiche via Cosenza a Napoli.	L. P.	Ore 12 dell'11 luglio 1939-XVII	760.192	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione parte centrale pianterreno F. V. stazione di Treviso.	L. P.	Ore 18 del 12 luglio 1939-XVII	185.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione nuovo F. V. stazione Pietraligure.	L. P.	Ore 18 del 13 luglio 1939-XVII	1.731.000	Sezione Lavori Genova
Rifacimento rivestimento murario galleria Vesima.	L. P.	Ore 18 del 13 luglio 1939-XVII	136.100	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione due fabbricati case economiche ferrovieri a Reggio Calabria rione Castello.	L. P.	Ore 12 del 17 luglio 1939-XVII	974.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione due fabbricati case economiche ferrovieri a Foggia.	L. P.	Ore 12 del 17 luglio 1939-XVII	2.534.000	Sezione Lavori Bari
Ricostruzione sottovia fra i Km. 541 + 797 linea Foggia-Bari fra le stazioni di Incoronata e Ortanova.	L. P.	Ore 12 del 18 luglio 1939-XVII	55.900	Sezione Lavori Bari

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare n. 8 verde.

Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° agosto 1939, estendendole ai veicoli in composizione di treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla officina designata da eventuale annotazione, scortato dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina, per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 agosto 1939 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia. . .

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

CI	35.054		F	117.353	(3)	EE	192.506		P	650.996	(1)
CT	43.236	(1)	»	» 358	(3)	Hg	307.386		Poz	693.207	(4)
F	114.300		»	» 359	(3)	»	» 392		»	» 222	(4)
»	115.797	(2)	»	» 365	(3)	Hgb	310.003	(1)	»	» 247	(4)
»	» 902	(2)	»	» 367	(3)	P	604.596	(1)	»	» 248	(4)
»	» 905	(2)	»	» 368	(3)	»	610.479	(1)	»	» 293	(4)
»	» 909	(2)	»	121.128	(1)	»	620.648	(1)	»	» 295	(4)
»	117.342	(3)	»	» 307	(1)	»	622.934	(1)	»	» 296	(4)
»	» 343	(3)	»	» 548	(1)	»	625.306	(1)	Hgb	932.003	(1)
»	» 346	(3)	»	133.037	(1)	»	626.502	(1)	E	1.003.568	(1)
»	» 349	(3)	EE	192.106		»	644.108	(1)	»	1.006.723	(1)
»	» 352	(3)	»	» 140							

(1) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(2) Devono essere inviati alla più vicina Officina a disposizione del Servizio Materiale e Trazione.

Le Officine interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione facendo riferimento alla sua lettera T.V. 414/25472/4141130 del 3-XII-38, e per norma, all'Ufficio Circolazione veicoli di Roma.

(3) Devono essere spediti con lettera di porto in servizio alle Officine Casaralta di Bologna C.le. La stazione di Bologna C.le comunicherà i numeri di servizio dei carri consegnati alle nominate Officine al Servizio Materiale e Trazione, con riferimento alla lettera T.V. 414/26265/4141127 del 12 dicembre 1938 e per norma all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(4) Devono essere inviati alla più vicina delle Officine private A. Magliola di Santhià, « Fervet » di Castelfranco Veneto, San Giorgio di Pistoia, Cantieri Metallurgici di Castellammare di Stabia per modifiche.

Le nominate stazioni comunicheranno i numeri di servizio dei carri introdotti nelle suddette Officine all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di vari servizi di manovalanza presso l'Officina di Verona.	L. P.	Ore 12 del 24 luglio 1939-XVII	1.512.000 (triennio)	Officina locomotive Verona
Lavori copertura canale La marranella per costruzione P.C.S. e sistemazione piazzale Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 18 del 17 luglio 1939-XVII	1.275.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione massicciata fra chilometri 80+421 e 119+093 linea: Bologna-Rimini.	L. P.	Ore 18 del 17 luglio 1939-XVII	1.110.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione elevatori elettrici Uffici Postali Napoli.	L. P.	Ore 12 del 17 luglio 1939-XVII	51.000	Ufficio I. E. S, Napoli
Fornitura piastre per gru della officina del D. L. Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 17 luglio 1939-XVII	55.000	Ufficio Spec. Lavori Roma
Cambio posa binario molo del Porto di Licata.	L. P.	Ore 12 del 19 luglio 1939-XVII	99.100	Sezione Lavori Palermo
Sostituzione volta sottovia Km. 152+461 fra Canicattì e Castrofilippo.	L. P.	Ore 18 del 19 luglio 1939-XVII	82.360	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato alloggi stazione di Galati.	L. P.	Ore 18 del 19 luglio 1939-XVII	177.600	Sezione Lavori Palermo
Impianto deposito olii e infiammabili a Pontassieve.	L. P.	Ore 12 del 19 luglio 1939-XVII	4.860.000	Sezione Lavori Firenze
Eliminazione deficenze sagoma T. E. tratti linea Padova-Venezia S. L. e Venezia-Mestre-Portogruaro.	L. P.	Ore 18 del 20 luglio 1939-XVII	90.500	Sezione Lavori Venezia
Impianto fascio binari tronchi Staz. S. Giuseppe Cairo.	L. P.	Ore 18 del 24 luglio 1939-XVII	51.800	Sezione Lavori Torino
Costruzione fabbricato alloggi staz. Melito Porto Salvo.	L. P.	del 21 luglio 1939-XVII	137.500	Sezione Lavori Reggio C.
Consolidamento tratti rilevato franoso fra Km. 50+207 e 51+246 linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 24 luglio 1939-XVII	94.700	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione massicciata deviatoi e binari tratto linea Bologna-Rimini.	L. P.	Ore 12 del 27 luglio 1939-XVII	1.121.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto riscaldamento magazzino olii palazzina uffici e portineria Roma Tiburtina.	A. C.	Ore 18 dell'1 agosto 1939-XVII	—	Sezione Lavori Roma
Impianto illuminazione piazzali Roma Ostiense e Roma Trastevere.	L. P.	Ore 12 del 2 luglio 1939-XVII	110.000	Ufficio I.E.S. Roma

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di manipolazione combustibili presso il deposito di Bergamo.	L. P.	Ore 12 dell'11 agosto 1939-XVII	L. 360.000 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Milano.
Appalto dei servizi di manovalanza presso il deposito locomotive di Cremona.	L. P.	Ore 12 dell'11 agosto 1939-XVII	L. 235.800 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Milano.
Manutenzione armamento linea Gallarate-Laveno.	L. P.	Ore 18 del 24 luglio 1939-XVII	332.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione massicciata fra Km. 14 + 200 e 19 + 500 linea Rho-Arona.	L. P.	Ore 18 del 24 luglio 1939-XVII	250.000	Sezione Lavori Milano
Abbassamento piano del ferro stazione Sesto Calende.	L. P.	Ore 18 del 25 luglio 1939-XVII	57.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione fabbricati cabine A. C. E. stazione Parma.	L. P.	Ore 18 del 25 luglio 1939-XVII	277.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Impianto A.C.E. in 23 stazioni linea Messina-Palermo.	L. P.	Ore 18 del 25 luglio 1939-XVII	3.860.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto posto movimento Km. 269 + 034 fra Agnone e Brucoli.	L. P.	Ore 18 del 25 luglio 1939-XVII	509.100	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione massicciata stazione Arona e fra Arona e Baveno.	L. P.	Ore 18 del 26 luglio 1939-XVII	405.000	Sezione Lavori Milano
Rivestimento scarpata rilevato Km. 42 + 144 ponte fiume Serio linea Milano-Verona.	L. P.	Ore 18 del 26 luglio 1939-XVII	89.700	Sezione Lavori Milano
Lavori armamento impianto rimessa automotrici stazione Pavia C.le.	L. P.	Ore 18 del 27 luglio 1939-XVII	60.110	Sezione Lavori Milano
Fornitura cunicoli per posa cavi per A.C.E. nelle stazioni fra Verona PN. (e) e Trento.	L. P.	Ore 18 del 27 luglio 1939-XVII	1.000.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Sistemazione scogliera scarpata a difesa stazione Rovigno.	L. P.	Ore 18 del 27 luglio 1939-XVII	71.700	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto illuminazione elettrica case postelegrafonici Viale del Re, Roma.	L. P.	Ore 12 del 28 luglio 1939-XVII	34.000	Ufficio I.E.S. Roma
Centraline per A.C.E. linea Ancona-Termoli, 1° lotto.	L. P.	Ore 12 del 31 luglio 1939-XVII	740.000	Ufficio I.E.S. Ancona
Centraline per A.C.E. linea Ancona-Termoli, 2° lotto.	L. P.	Ore 12 del 31 luglio 1939-XVII	440.000	Ufficio I.E.S. Ancona
Fornitura gru elettrica per l'officina carica accumulatori stazione Messina.	A. C.	Ore 18 del 7 agosto 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura quadri per centraline A.C.E. in 13 stazioni linea Messina-Siracusa.	A. C.	Ore 11 del 7 agosto 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura quadro per A.C.E. posto movimento Contessa linea Messina-Siracusa.	A. C.	Ore 11 del 7 agosto 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 2-v.

Campagna saccarifera 1939.

§ 1. — Specializzazione dei carri.

Alle Società esercenti le Fabbriche (Zuccherifici e Distillerie) indicate nell'Allegato si concede l'uso di carri F. S. a sponde alte, all'uopo *specializzati,* per l'effettuazione dei trasporti di cui al seguente § 3.

§ 2. — Marcatura e consegna dei carri.

1. — I gruppi di carri da specializzare vengono indicati dalle Sezioni Movimento a quelle Materiale e Trazione, perchè quest'ultime possano provvedere in tempo utile al riordino ed alla marcatura.

Le scritte di specializzazione da applicare sulle pareti dei carri ed indicate nell'Allegato, devono essere eseguite con caratteri del tipo 9 (disegno n. 313.318), con lettere maiuscole solo per le iniziali.

2. — La consegna dei carri alle Fabbriche, da effettuarsi coll'intervento dell'agente tecnico nelle stazioni e nei giorni con esse convenuti dalle Sezioni Movimento, si fa risultare da verbale mod. M 181, redatto dalla stazione in quattro esemplari a firma del Capo stazione e del rappresentante la Fabbrica.

Un esemplare rimane alla stazione ed uno alla fabbrica ricevente; gli altri due vengono spediti in piego raccomandato, e nella giornata stessa della consegna, alla competente Sezione Movimento, la quale ne invia uno alla Sezione Materiale e Trazione.

Nella 4ª colonna del verbale deve figurare la portata dei carri e per quelli sui quali siano indicati la portata normale ed il limite di carico, che corrisponde alla massima tolleranza ammissibile, vi dovranno figurare entrambe tali indicazioni.

3. — Qualora le Fabbriche non prendessero in consegna i carri pronti alla data prestabilita, questa deve egualmente farsi figurare sul verbale, perchè da essa decorre il pagamento della tassa di cui al § 15.

§ 3. — Utilizzazione dei carri.

1. — Coi carri specializzati possono trasportarsi esclusivamente per percorrenze non superiori a 200 chilometri:

a) *bietole,* dalle stazioni di carico ammesse, alle Fabbriche cui i carri sono assegnati in uso promiscuo, oppure alla Fabbrica indicata sulle pareti di ciascun carro;

b) *fettucce* e *calci di defecazione residuate dalla lavorazione,* dalle Fabbriche alle singole stazioni di carico delle bietole.

Una diversa utilizzazione dei carri dà luogo alla tassazione del relativo percorso a vuoto, nel viaggio di ritorno, in base alla tariffa in vigore pei veicoli viaggianti sulle proprie ruote.

Le stazioni devono impedire le infrazioni a queste norme, riferendone alla propria Sezione Movimento.

2. — I carri che hanno sulle pareti una delle scritte seguenti sono ammessi all'uso promiscuo fra le Fabbriche a fianco di ciascuna indicate nel-

l'Allegato, purchè i trasporti che ne conseguono non oltrepassino la suddetta distanza massima di 200 chilometri:

— « Bietole 1939 Eridania »;
— « Bietole 1939 Lombarda »;
— « Bietole 1939 Veneta »;
— « Bietole 1939 Italiana ».

3. — Previa autorizzazione delle Sezioni Movimento, le Fabbriche possono inviare i carri anche su linee di altre Ferrovie o Tramvie italiane per prendervi o portarvi carico.

In questi casi le stazioni di transito debbono eseguire la registrazione d'uso, allo scopo di assicurare la riscossione dei noli dovuti dalle Ferrovie medesime e delle altre tasse di passaggio, di manovra, ecc., stabilite per Convenzione con ciascuna Ferrovia o Tramvia.

4. — Le stazioni di partenza debbono curare che sui carri non si formino cumuli eccessivi con pericolo di caduta delle bietole e che i carri che hanno trasportato fettucce siano diligentemente ripuliti dai destinatari.

§ 3. — Spedizione dei carri vuoti.

1. — La spedizione dei carri vuoti sulle linee F. S., dalla stazione allacciata alla Fabbrica ad un'altra di quelle convenute pel carico, è gratuita. Per percorsi a vuoto non compensati da corrispondenti percorsi a carico è però dovuta alle F. S. la tassa di L. 1,50 per carro-km., in essa compresi gli aumenti in vigore.

2. — Per le spedizioni a vuoto di uno o più carri diretti al medesimo destinatario in una stessa stazione ammessa al carico, le Fabbriche raccordate a stazioni F. S. dovranno far uso del mod. Ci-112 *bis* e quelle allacciate ad altre ferrovie, del corrispondente modulo da queste istituito.

Il modulo Ci-112 *bis* e gli analoghi di altre ferrovie devono essere scritturati, anche se concernenti trasporti in servizio cumulativo, nei registri delle spedizioni e degli arrivi dei trasporti in servizio e relativi riassunti.

3. — I carri giunti vuoti in una stazione ammessa al carico e che per disposizione della Fabbrica fossero rispediti vuoti a quella mittente o ad altra pure ammessa al carico, debbono essere scortati dalla ordinaria lettera di vettura ed al nuovo trasporto si applica la suddetta tassa di L. 1,50 per carro-Km. sulla distanza reale, più una tassa fissa di L. 20 per carro, escluso ogni altro diritto accessorio od aumento percentuale. Qualora però il trasporto a vuoto risultasse coperto da corrispondente percorso a carico, su domanda della Fabbrica, si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa chilometrica.

4. — Nel caso che, a campagna ultimata, un carro da restituire alle F. S. sia stato rispedito vuoto alla località sede della Fabbrica, anzichè a quella stabilita per la riconsegna, su domanda della Fabbrica stessa si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa fissa di L. 20.

§ 5. — Spedizione dei carri carichi.

1. — Per i trasporti di bietole l'eventuale dichiarazione del peso in partenza non ha efficacia agli effetti della tassazione, ma vale quello riconosciuto in arrivo ed in conseguenza non si applica la sopratassa di cui all'articolo 50, § 1 *a*) e *b*) delle Condizioni e Tariffe.

In caso invece di eccedenza di carico, sono dovute le sopratasse di cui al § 3, parte prima, del citato art. 50, sempre quando non ricorrano le circostanze di cui all'art. 51 delle Condizioni stesse.

2. — La pesatura sarà eseguita di massima sulla bilancia a ponte della Fabbrica allacciata, con l'assistenza di un agente ferroviario e con la scorta dei documenti di trasporto, a meno che per condizioni locali o per altre ragioni, come ad esempio la quantità minima degli arrivi, le F. S. ritengano opportuno eseguirla sempre, od in alcuni giorni soltanto, sui propri bilici. Per le suddette operazioni è dovuto alle F. S. il compenso di L. 3 per carro, aumento percentuale compreso, ma non è dovuta la tassa di pesatura prevista dalle Tariffe, neanche quando sia constatata eccedenza di carico.

Per le spedizioni in servizio cumulativo, ammesse per stazioni di altre Ferrovie italiane, valgono pure le norme suddette.

3. — Eccezionalmente, la pesatura delle bietole in partenza da stazioni dove non sarebbe possibile determinare il peso in contraddittorio coi venditori, per mancanza di bilici pubblici, è consentita alle seguenti condizioni:

a) che il peso riconosciuto delle bietole risulti come «*dichiarato*» dallo speditore;

b) che sia pagata la tassa di pesatura prevista dalle Condizioni e Tariffe, la quale deve figurare nella lettera di vettura come «*Tassa da rispettare*»;

c) che i carri in arrivo siano nuovamente pesanti, verso pagamento di L. 3 per carro, come stabilito al punto 2.

4. — Per le fettucce residuate dalla lavorazione delle bietole è ammessa la tolleranza del cinque per cento agli effetti dell'applicazione degli articoli 21 e 50, paragrafo 1 *a*) e b), delle Condizioni e Tariffe, eccezione fatta per i carri sui quali è indicato il limite di carico.

5. — I trasporti coi carri specializzati si eseguiscono in base alle Condizioni e Tariffe in vigore.

Sulle lettere di vettura deve figurare in carattere ben visibile la dicitura: «*Convenzione speciale — Campagna saccarifera*».

6. — Per distinguere la provenienza delle bietole, la concessionaria può applicare ai carri ad essa assegnati, delle etichette di carta colorata, ma queste non devono coprire alcuna delle altre etichette od indicazioni esistenti sui carri.

§ 6. — Soste dei carri vuoti.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per la giacenza di carri vuoti specializzati.

2. — Verificandosi la giacenza di carri per un periodo di 72 ore, la stazione deve segnalarla per telegrafo alla propria Sezione Movimento, che può disporre di restituirli alla circolazione ordinaria, previ accordi con quella Materiale e Trazione per la conseguente smarcatura.

§ 7. — Soste dei carri carichi.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per le giacenze dei carri specializzati carichi nelle Fabbriche.

2. — Le stazioni devono invece riscuotere le normali tasse di sosta:

a) per ritardo, imputabile al mittente, nel completare il carico delle bietole;

b) per ritardo, imputabile alla Fabbrica destinataria, nel ricevimento dei carri al raccordo, ritardo che decorre dal momento in cui i carri sono pronti per la consegna, purchè siano trascorse quattro ore dall'arrivo, fino al momento del ricevimento. Se il ritardo concerne più spedizioni arrivate contemporaneamente, le tasse dovute sono ridotte del cinquanta per cento;

c) per giacenze, imputabili alla Fabbrica destinataria di carri trattenuti in precedenti stazioni, dal momento in cui è sorto l'impedimento all'inoltro, fino a quello della prosecuzione. Per il computo di queste soste la stazione destinataria, sede di Fabbrica, dovrà avere da quelle di giacenza i dati occorrenti. Le stazioni di giacenza debbono inoltre indicare sul documento di trasporto, per ciascun carro, le date, le ore ed i treni di arrivo e di proseguimento.

3. — La stazione sede di Fabbrica deve registrare i carri di cui ai capoversi b) e c), in apposito modulo M-538 da presentarsi, non appena si determina la giacenza, al rappresentante della Fabbrica interessata, perchè convalidi la contestazione di tali soste, con la dichiarazione che i carri non possono essere ricevuti.

Se il rappresentante non rilascia tale dichiarazione, il Capo stazione ne prende nota sul modulo stesso, come prova dell'impedimento opposto dalla Fabbrica al ricevimento dei carri.

§ 8. — Inoltro dei carri carichi o vuoti.

1. — Agli effetti del computo del peso dei treni i carri carichi di bietole, il cui peso non viene riconosciuto a partenza, si considerano caricati per 9/10 della rispettiva portata.

2. — Le Sezioni Movimento fissano i treni da utilizzarsi in modo che i carri carichi partano possibilmente dalla stazione mittente nella stessa giornata del carico o nella notte successiva.

3. — In quanto lo consente la disponibilità di forza di trazione, per l'inoltro dei carri carichi e vuoti si utilizzano i treni merci ordinari. Devesi ricorrere alla effettuazione di appositi treni merci straordinari, solo quando i treni merci ordinari risultino completi o l'orario di questi ultimi non risponda alle esigenze d'inoltro dei trasporti in parola.

Per i trasporti di fettucce dirette a stazioni di produzione di bietole, si debbono utilizzare i treni destinati all'inoltro del materiale vuoto.

L'orario dei treni prescelti deve essere comunicato alle Fabbriche interessate.

§ 9. — Deposito di bietole nelle stazioni.

Le Sezioni Movimento possono consentire il deposito di bietole in attesa del carico nei piazzali delle stazioni, senza pagamento di tasse, ma senza alcuna responsabilità per le F. S.

§ 10. — Orario di apertura e di chiusura dei cancelli negli scali.

Nelle stazioni di spedizione e di arrivo delle bietole si potrà, a giudizio delle Sezioni Movimento, convenientemente anticipare l'orario di apertura e posticipare quello di chiusura dei cancelli ed attuare il servizio notturno per facilitare il carico ed il sollecito inoltro dei trasporti.

§ 11. — Carri introdotti nei binari di raccordo.

1. — E' inteso che per i carri introdotti negli stabilimenti raccordati si applicano le tasse di esercizio e di tradotta previste dalle singole Convenzioni.

2. — A parziale deroga delle norme di cui all'O. S. n. 63-1922, le stazioni sono autorizzate a sopprimere pei trasporti di cui si tratta, la lettera

di avviso mod. M-540 e l'avviso di restituzione M-541. Debbono però istituire un apposito registro mod. M-538 per i soli carri in entrata nel raccordo di ciascuna Fabbrica, completandovi le finche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 e compilare apposito estratto mod. M-539, limitatamente pure alle finche sopradette, da inviarsi giornalmente alla propria Sezione.

3. — Constatandosi l'abusiva utilizzazione o la giacenza dei carri nell'interno della Fabbrica, oltre il tempo necessario per eseguire lo scarico ed il ricarico, le stazioni ne riferiranno alla Sezione Movimento.

§ 12. — Responsabilità.

1. — I trasporti vengono accettati a tutto rischio e pericolo degli speditori. L'Amministrazione ferroviaria non risponde delle avarie alle merci trasportate con carri specializzati, a meno che siano imputabili a colpa del proprio personale: del pari non ha responsabilità alcuna per i cali e per i danni provenienti dai trasbordi, qualunque ne sia la causa, nonchè per avarie alla merce causate da ritardata resa, ovvero dal fatto che i trasporti non siano stati riconsegnati in ordine cronologico rispetto al loro arrivo.

2. — Debbono però sempre farsi nei modi prescritti, tanto nelle stazioni, quanto negli Stabilimenti allacciati, gli accertamenti relativi alle avarie, agli ammanchi e ad altre eventuali irregolarità nei trasporti, avendo speciale cura di far risultare la causa dell'anormalità e che il trasporto è stato effettuato in base a convenzione speciale.

§ 13. — Riparazione e sostituzione dei carri.

1. — Le Società concessionarie sono responsabili dei danni causati ai carri. Perciò, all'atto delle consegne e riconsegne dei carri destinati o provenienti dai raccordi, le stazioni debbono procedere in contraddittorio, col rappresentante della Fabbrica e col concorso del personale di verifica, alla constatazione delle eventuali avarie, da riportarsi sul mod. M-538.

Le Sezioni Materiale e Trazione provvedono con le modalità d'uso all'addebito alle Fabbriche delle spese per le riparazioni dei guasti ad esse imputati.

2. — Dovendosi togliere dalla circolazione per guasti carri carichi o vuoti, i verificatori debbono applicare le etichette prescritte e darne immediato avviso al Capo stazione, a mezzo dell'apposito tagliando annesso alla matrice delle etichette stesse, ritirandone firma di ricevuta

Se le avarie sono prontamente riparabili coi mezzi disponibili sul posto, vi si deve provvedere senz'altro. Se invece è necessario inviare il carro in Officina o Squadra di Rialzo, il Capo stazione ne dà avviso telegrafico alla propria Sezione Movimento ed alla stazione sede della Fabbrica. D'intesa fra quest'ultima e la Sezione stessa, si procederà alla riconsegna ed alla smarcatura del carro avariato, ed alla consegna alla Fabbrica (se da questa richiesta) di altro carro, previa applicazione della scritta di specializzazione.

3. — Tanto per la restituzione alle F. S. del carro guasto, quanto per la eventuale consegna dell'altro alla Fabbrica, le stazioni debbono compilare i verbali mod. M-181 e M-181-a, come indicato ai §§ 2 e 14.

§ 14. — Restituzione e smarcatura dei carri.

1. — La restituzione, anche parziale, dei carri dalle Fabbriche alle F. S. deve effettuarsi, previa ripulitura, nella stazione dove avvenne la consegna.

Col concorso del personale di verifica, le stazioni debbono redigere il verbale di riconsegna mod. M-181-*a* in quattro esemplari da usarsi come si disse per quelli di consegna (§ 2), facendovi risultare gli eventuali guasti e mancanze constatati ai carri e apponendovi, quando del caso, l'annotazione "*Accertata regolare smarcatura*". La smarcatura può essere fatta anche nelle Fabbriche.

Quando, per guasto, un veicolo non potesse inoltrarsi alla stazione di riconsegna, quella di giacenza lo ritira dalla circolazione e provvede alla compilazione del verbale mod. M-181-*a*, che rimette in giornata, per l'ulteriore corso, alla stazione ove ha sede la Fabbrica assegnataria del carro.

2. — Per affrettare il ritorno dei carri alla circolazione normale, le Sezioni Movimento e quelle Materiale e Trazione prenderanno accordi fra loro per formare gruppi di stazioni, sedi di Fabbrica, assegnando a ciascun gruppo una Squadra di Rialzo. Durante il periodo delle riconsegne dei carri, in ciascuna di dette Squadre appositi agenti vengono incaricati della smarcatura. Di mano in mano che i carri giungono nelle località fissate, il Capo stazione ne informa la locale Squadra di Rialzo (che vi invia prontamente uno di detti incaricati), oltre che la Sezione Movimento e quella Materiale e Trazione pei loro incombenti.

3. — Trascorsi 60 giorni dalla consegna dei carri le Sezioni Movimento inviteranno le Fabbriche a restituire sollecitamente quei carri pei quali non risulti redatto il verbale mod. M. 181-*a*.

§ 15. — Tassa per l'uso dei carri.

1. — I conti della tassa giornaliera spettante alle F. S. per l'uso dei carri specializzati, concessi alle Società *non* aderenti al Consorzio Nazionale Produttori Zucchero di Genova, vengono trasmessi dalle Sezioni Movimento ai Capi delle stazioni a contatto con le Fabbriche, i quali curano la riscossione degli importi e li versano in giornata a Cassa nei modi prescritti.

2. — Trascorsi dieci giorni dalla presentazione del conto, senza che la Fabbrica lo abbia liquidato, il Capo stazione avverte telegraficamente la propria Sezione.

§ 16. — Trasporti di bietole con carri non specializzati.

1. — A questi trasporti si estendono le disposizioni riguardanti la pesatura (§ 5), in quanto questa sia eseguita nell'interno della Fabbrica, e ciò sia fatto risultare da apposita annotazione sulla lettera di vettura.

2. — Nei riguardi della graduatoria di precedenza nella fornitura dei carri, i trasporti medesimi vanno considerati come ascritti al numero 1 dell'articolo 138 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose" (edizione 1935).

3. — Per quanto concerne il deposito per richiesta di carri, devono osservarsi le disposizioni di cui agli articoli 136, 142 e 143 delle suddette "Norme".

§ 17. — Statistica dei trasporti.

1. — Le stazioni sedi di Fabbrica debbono compilare ogni decare i seguenti prospetti:

Modello 1: per trasporti di bietole in arrivo a ciascuna Fabbrica, tenendo distinti i trasporti dalle singole provenienze, come è indicato dallo stampato. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in "*Carri specializzati*" e per quelli effettuati in "*Carri non specializzati*".

Modello 2: per i trasporti di fettucce e di calci di defecazione in partenza da ciascuna Fabbrica, tenendo distinti i trasporti per le singole destinazioni. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in "*Carri specializzati*" e per quelli effettuati in "*Carri non specializzati*".

Nei prospetti modello 1 e 2 debbono comprendersi soltanto i trasporti eseguiti in carri F. S.; però a fine campagna, la stazione deve indicare, per ciascuna Fabbrica, il quantitativo complessivo dei trasporti effettuati con carri di altre ferrovie.

2. — Alla fine di ogni decade i prospetti modello 1 e 2 debbono essere trasmessi alle Sezioni Movimento che ne riassumeranno i dati nei prospetti modello 3 e 4 da trasmettersi, a campagna ultimata, al Servizio Movimento, insieme ad una relazione corredata da un riepilogo generale e particolareggiato dei trasporti effettuati. In tale relazione, oltre all'andamento della campagna, dovranno indicarsi, per ciascuna Fabbrica:

— la quantità dei carri specializzati, divisi per portata;
— la quantità dei carri non specializzati;
— l'importo delle tasse riscosse (§ 15).

3. — La fornitura dei modelli 1, 2, 3 e 4 alle singole Sezioni, viene fatta dal Servizio Movimento.

§ 18. — Disposizioni generali.

1. — In quanto non è esplicitamente previsto nel presente Ordine di Servizio, valgono le norme e condizioni stabilite per gli altri trasporti.

2. — Si fa viva raccomandazione ai Capi delle stazioni allacciate alle Fabbriche di evitare ritardi nella esecuzione delle manovre per immettervi o prendervi carri carichi o vuoti.

I Capi Stazione stessi ed i Capi Gestione eseguiranno accertamenti anche nell'interno degli Stabilimenti per rilevarvi la situazione del materiale e sollecitare il carico e lo scarico. Di ogni anormalità informeranno la propria Sezione Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 11, 15, 30, 32, 36, 37 *dei Compartimenti di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Ancona ed affissa copia negli Uffici delle stazioni e Gestioni merci.*

ALLEGATO ALL' O. S. N. 2-V - 1939-XVII

Specializzazione di carri per la Campagna Saccarifera 1939

Società esercenti	SEDE DELLE FABBRICHE (Zuccherifici e Distillerie)	Scritta di specializzazione dei carri
«Eridania» Zuccherifici Nazionali *Genova*	Cavanella Po, Ceggia, Classe, Codigoro, Cologna Veneta, Ferrara (Eridania), Ficarolo, Forlì, Granarolo, Lama, Mantova, Massalombarda, Mezzano, Montagnana, Ostiglia, Parma, Pontelagoscuro (Zuccherificio Eridania), Pontelagoscuro (Distilleria Padana), S. Biagio, S. Bonifacio, S. Vito al Tagliamento, Sarmato	«Bietole 1939 Eridania»
Società Saccarifera Lombarda - *Milano*	Bondeno, Casal Maggiore, Jolanda di Savoia, Molinella, Polesella	«Bietole 1939 Lombarda»
Società Veneta per l'Industria degli Zuccheri - *Padova*	Este, Pontelongo, Caverzere, Bottrighe, Cartura	«Bietole 1939 Veneta»
Soc. Italiana per l'Industria degli Zuccheri - *Genova*	Badìa, Bazzano, Bologna, Cesena, Costa Legnago, Lendinara, Rovigo	«Bietole 1939 Italiana»
	Granaiolo	«Bietole 1939 Granaiolo»
	Rieti	«Bietole 1939 Rieti»
Società Distillerie Italiane - *Milano*	Pontelagoscuro (Distillerie Italiane) .	«Bietole 1939 Pontelagoscuro Distillerie»
Zuccherificio e Distillerio Bonora - *Ferrara*	Ferrara (Bonora)	«Bietole 1939 Ferrara Bonora»
Soc. Romana per la Fabbricaz. dello Zucchero - *Roma*	Foligno	«Bietole 1939 Foligno»
Zuccherificio di Avezzano - *Avezzano*	Avezzano	«Bietole 1939 Avezzano»

N. B. — Le suddette Società sono tutte aderenti al « Consorzio Nazionale Produttori Zucchero » di Genova.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione fabbricato servizi personale pulizia carrozze staz. Ventimiglia.	L. P.	Ore 18 del 3 agosto 1939-XVII	203.400	Sezione Lavori Genova
Consolidamento trincea Km. 56 linea Barletta-Spinazzola.	L. P.	Ore 12 del 3 agosto 1939-XVII	140.300	Sezione Lavori Bari
Costruzione fabbricato alloggi presso staz. Tarvisio C.	L. P.	Ore 12 del 3 agosto 1939-XVII	456.000	Sezione Lavori Trieste
Riempimento tratto galleria Tercy linea Chivasso-Aosta.	L. P.	Ore 18 del 3 agosto 1939-XVII	72.700	Sezione Lavori Torino
Fornitura in opera di due gru per magazzino approvvig. Roma Tiburtina.	A. C.	Ore 12 del 4 agosto 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Manutenzione armamento fra Km. 372+173 e 404+787 linea Metaponto-Reggio.	L. P.	Ore 12 del 4 agosto 1939-XVII	184.200	Sezione Lavori Reggio C.
Sistemazione impianto riscaldamento edificio PP. TT. Roma S. Silvestro.	A. C.	Ore 12 del 7 agosto 1939-XVII	—	Sezione Lavori Roma
Rifacimento murature calotte gallerie comprese fra Km. 11 e 12 linea Trieste C. M. Erpelle.	L. P.	Ore 18 del 7 agosto 1939-XVII	332.400	Sezione Lavori Trieste
Costruzione cavalcavia Km. 131+702 fra staz. Cattolica e Pesaro in sostituzione del P. L. al Km. 141+757.	L. P.	Ore 18 del 7 agosto 1939-XVII	480.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento fra Km. 341+063 e 372+173 linea Metaponto-Reggio C.	L. P.	Ore 12 dell'8 ag. 1939-XVII	142.000	Sezione Lavori Reggio C.
Manutenzione armamento fra Km. 294+370 e 295+684 linea Metaponto-Reggio C.	L. P.	Ore 12 dell'11 ag. 1939-XVII	152.000	Sezione Lavori Reggio C.
Fornitura quadri e montaggio macchinario per centraline elettriche per A.C.E.; linea Verona P.N. (e) e Trento (e).	A. C.	Ore 18 dell'11 ag. 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Venezia
Impianto riscaldamento officine magazzino IES. Torino.	A. C.	Ore 12 del 18 ag. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura in opera batterie accumulatori per centraline elettriche per A.C.E. staz. fra Verona PN. (e) e Trento.	A. C.	Ore 18 del 25 ag. 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Venezia
Sistemazione massicciata fra S. Stefano Lodigiano e Codogno per esperimento rotaie F. S. da m. 72.	L. P.	Ore 18 del 28 ag. 1939-XVII	180.000	Sezione Lavori Milano
Impianto apparati centrali elettrici e blocco stazioni della linea Verona-Trento.	L. P.	Ore 12 del 28 ag. 1939-XVII	5.900.000	Ufficio I.E.S. Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	60.000	Segmenti per contrappesi T. E. in ghisa commerciale .	T. P.	22.8.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 8ª-A
Kg.	42.000	Dadi esagonali di acciaio grezzi filettati	L. P.	29.8.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª-A
N.	325.000	Lampadine per carrozze . .	L. P.	12.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 3ᵛ.

Campagna vendemmiale 1939.

1. *Validità.* — Durante il periodo dal 1° settembre al 30 novembre nel quale si presentano più intensi i trasporti di prodotti vendemmiali, debbono applicarsi le disposizioni del presente Ordine di Servizio.

2. — *Accettazione dei recipienti vuoti - Indirizzi - Marche.* — I recipienti destinati al trasporto delle uve, del vino e del mosto dovranno essere in buona condizione e muniti di marche, costituite di almeno due lettere e di un numero progressivo, ed indirizzi.

Le marche ed i numeri dovranno essere riportati con tutta precisione sui documenti di trasporto, sui quali dovrà essere altresì specificata la vera qaulità dei recipienti, cioè se botti, barili, tinozzi, tini, bigonce, ceste, cestoni, casse, ecc., esclusa quindi ogni indicazione generica.

I recipienti vuoti saranno accettati soltanto in porto affrancato.

3. *Condizionatura delle botti e dei barili contenenti mosto, vino od uva pigiata.* — Le botti, i barili e gli altri recipienti contenenti mosto, vino od uva pigiata con mosto non dovranno essere scoperchiati.

Le botti ed i barili con mosto od uva pigiata non dovranno essere interamente riempiti e cmpletamente tappati, ma muniti di un cannello sporgente ovvero di altri apparecchi atti a dare sfogo ai gas derivanti dalla fermentazione. Tale modo di condizionatura dovrà essere fatto risultare dal mittente nello apposito spazio della lettera di vettura, come è indicato al punto seguente.

4. *Responsabilità - Dichiarazione di garanzia.* — Ai sensi dell'art. 53 delle Condizioni e Tariffe non potranno essere attribuiti a colpa dell'Amministrazione i danni che possano derivare alla merce in dipendenza delle condizioni in cui la medesima si trova all'atto della spedizione o del modo col quale è stata caricata; epperciò nei casi di condizioni anormali della merce o del carico, le stazioni dovranno esigere dallo speditore il rilascio delle prescritte dichiarazioni di garanzia così formulate:

"Il sottoscritto dichiara di aver consegnata la spedizione nelle seguenti condizioni: "Fusti non completamente tappati" ovvero *"Fusti caricati anormalmente"* ovvero *"Fusti non completamente tappati e caricati anormalmente"* ovvero *"Merce bagnata di acqua piovana o in condizioni di troppa maturazione o di appassimento"* ovvero in quelle altre condizioni anormali che risultassero all'atto della spedizione.

5. *Domande e forniture dei carri.* — Non dovranno accertarsi, per uno stesso giorno, richieste dagli speditori per una quantità di carri superiore alla potenzialità dei binari di carico.

Per tali richieste, gli speditori sono esonerati dall'obbligo del deposito di cui all'art. 33 *delle C. T., ma resta fermo il diritto dell'Amministrazione di esigerlo e di incamerarne l'importo, quando gli speditori non osservino le disposizioni vigenti cerca la regolare e tempestiva utilizzazione dei carri di cui all'art.* 143 *delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose"* (edizione 1935).

I trasporti inerenti alla vendemmia saranno da considerare nell'ordine di precedenza per la fornitura dei carri, di cui all'art. 138 *delle "Norme" predette.*

Il mosto con uva o l'uva pigiata con mosto, in botti, tini, bigonce o navasse vanno caricati in carri scoperti con copertone; dietro rilascio di garanzia, può essere consentito l'uso anche di carri coperti provvisti di persianine in basso o, quanto meno, con le porte chiuse al secondo gancio.

6. **Uso** *dei carri-serbatoio privati - Tasse di sosta.* — Per i carri-serbatoio privati F. S., utilizzati *in servizio interno* e *cumulativo italiano,* le stazioni si atterranno alle disposizioni del "Regolamento per i carri privati" (edizione 1923).

Per gli stessi carri serbatoio F. S. e per quelli esteri utilizzati *in servizio internazionale,* si osserveranno:

— le disposizioni di cui al capo XVII dell'Istruzione allegata all'O. S. 242/1934;

— il Regolamento internazionale per il trasporto dei carri privati (R.I.P.), allegato VII alla C.I.M., di cui agli O. S. 106/1938 e 152/1938;

— le disposizioni impartite con i punti II e IV rispettivamente delle circolari camoscio N. 4/1928 e 2/1936;

— le disposizioni di cui al punto 835 (Trasporti con carri privati esteri appoggiati ai transiti internazionali F. S. per la rispedizione all'Estero nello stesso carro), pubblicato nel Bollettino commerciale F. S. N. 36/1937.

Le stazioni cureranno inoltre, per le spedizioni di mosto intero con feccia, di uve pigiate e di mosto sfecciato, che il riempimento dei serbatoi sia limitato in modo da lasciare uno spazio libero rispettivamente del 10, del 12 e del 5 per cento della loro capacità.

Qualora il carico iniziato non venga ultimato entro il termine stabilito, oppure quando, ultimato il carico, i serbatoi sostino per motivi attribuibili alle Ditte speditrici, saranno dovuti i dritti di sosta stabiliti dalle vigenti Condizioni e Tariffe.

Se l'operazione di carico non viene iniziata entro il termine prescritto, la stazione toglierà il veicolo dal binario di carico, a meno che lo speditore chieda che il serbatoio sia lasciato a sua disposizione sul detto binario ed al soddisfacimento della richiesta non ostino difficoltà di servizio; ma in tal caso, per ttuto il periodo dalla scadenza del termine concesso per il carico fino all'ultimazione del medesimo, saranno dovuti i diritti di sosta a termini di tariffa.

Qualora, dopo essere stato tolto dal binario di carico, un serbatoio venga, a ricihesta dello speditore, posto nuovamente sul detto binario, lo speditore avrà diritto ad un nuovo termine di carico e, per la nuova manovra, dovrà pagare una tassa fissa di lire tre.

Per le giacenze dei serbatoi carichi nelle stazioni destinatarie, si applicheranno le tasse di sosta, a norma di tariffa.

7. *Etichette, listini e documenti di scorta dei carri.* — I trasporti a carro di uva o di mosto ed i serbatoi, carichi devono essere contrassegnati con etichette nei modi prescritti dall'allegato 11 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose".

Ai carri di mosto ed ai serbatoi carichi dovrà inoltre essere applicata, su ogni lato, l'etichetta mod. M-249 recante la dicitura: "vietate manovre a spinta".

Sul margine superiore destro dei documenti di trasporto o di scorta si dovranno applicare i listini mod. M-272-C.

Le stazioni che si trovassero ad avere eccedente un carro, dovranno inoltrarlo a destinazione scortato da richiesta in servizio mod. CI-126, in base alle indicazioni risultanti dalle etichette applicate al carro medesimo, avvertendone telegraficamente la stazione mittente perchè questa possa provvedere all'immediato invio di un duplicato dei documenti di trasporto direttamente a quella destinataria.

Il foglio di scorta e di itinerario M-167 dovrà essere emesso soltanto a scorta dei carri di uva da tavola, mentre per gli altri carri carichi di prodotti vendemmiali dovrà essere emesso il foglio di scorta mod. M-145.

8. *Inoltro dei copertoni privati.* — Con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 48 delle " Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose", le stazioni hanno facoltà di accettare a bagaglio spedizioni di copertoni privati, che venissero eseguite da qualsiasi Ditta.

Tanto sullo scontrino quanto sul foglio di via e relativa matrice, le stazioni dovranno sempre praticare l'indicazione che trattasi di "copertone privato" ed essicurarsi che su ciascun collo, oltre la stazione destinataria, siano chiaramente indicati il nome, cognome ed indirizzo del destinatario.

9. *Assicurazione dei fusti.* — Per assicurare i fusti contenenti mosto, vino, uva fresca o pigiata con mosto, spediti in piccole partite, le stazioni dovranno impiegare i comuni cunei di legno.

L'assicurazione dei fusti spediti a carro viene fatta a cura degli speditori.

10. — *Esportazione uva dai Comuni fillosserati.* — Rammentasi che le uve da vendemmia non sono comprese nei divieti di esportazione dai territori fillosserati o sospetti di infezione fillosserica e possono liberamente esportarsi da detti territori, purchè prive di tralci, di foglie e monde di terra.

11. *Trasporto di uva fresca in porto assegnato.* — Con le cautele di cui al punto 615 del "Bollettino commerciale" n. 16-1933, potranno essere accettate in porto assegnato le spedizioni di uva fresca a G. V. ed a P. V., tanto in servizio interno e cumulativo italiano quanto in servizio internazionale.

12. *Trasporti di uve in ceste e casse, a carro.* — Per facilitare i trasporti dell'uva in ceste e casse ricolme e coperte con tela o con fronde, si concede che i mittenti, valendosi di cavalletti di legno od altri attrezzi, dispongano le ceste e le casse a più piani nei carri.

Il mittente dovrà rilasciare dichiarazione di garanzia così concepita: " *Il sottoscritto dichiara di aver consegnato la spedizione nelle seguenti condizioni*:

" *Ceste o casse caricate in modo anormale* ".

La tassa sarà computata sul peso complessivo dell'uva e degli attrezzi, in base alle tariffe ordinarie od eccezionali vigenti per l'uva fresca.

Sui documenti di trasporto si dovranno sempre riportare in modo chiaro e preciso la qualità e quantità degli attrezzi di carico di cui sopra, nonchè dei copertoni, delle tele e tende e degli altri oggetti di proprietà dei mittenti, destinati a coprire e ad assicurare il carico.

I dstinatari, all'arrivo dell'uva, dovranno ritirare gli attrezzi e potranno effettuarne le spedizioni di ritorno gratuitamente, a sensi ed alle condizioni dell'art. 36 delle Tariffe.

13. *Manovre.* — Richiamasi l'attenzione delle stazioni sulla necessità che le manovre, e specialmente quelle a gravità, se ammesse, siano eseguite con ogni cautela, allo scopo di evitare avarie di fusti e dispersioni di merce. Ricordasi inoltre il divieto assoluto di effettuare manovre a spinta quando trattasi di carri contenenti fusti pieni.

14. *Trasporti di vinaccia.* — Le disposizioni contenute nel presente Ordine di servizio si applicano anche alle spedizioni di vinaccia (ammasso di vinaccioli, graspi e bucce dell'uva spremuta), agli effetti dell'ordine di precedenza nella fornitura dei carri e dell'inoltro dei trasporti, nonchè per l'invio, come bagaglio, dei copertoni di proprietà privata, che gli nteressati intendessero eventualmente spedire ai luoghi di carico della vinaccia.

15. *Anormalità nei trasporti.* — Qualora in arrivo sorgano contestazioni per avaria dipendente da ritardo o da altra causa, le stazioni destinatarie dovranno computare i termini di resa, tenendo conto degli aumenti in vigore,

per accertare se sussista effettivamente il ritardo; quindi, siavi o no ritardo, dovranno sempre compilare il verbale di accertamento con l'intervento di periti abili dai quali, in seguito ad apposita interpellanza, si dovrà fare stabilire, ove non esista sulla lettera di vettura dichiarazione di garanzia, se l'uva presenti *segni di malattia (peronospora), di troppa maturanza, di bagnamento precedente al carico o di appassimento per essere stata vendemmiata troppo tempo prima della spedizione.* Il perito od i periti saranno anche chiamati a stabilire la data in cui l'avaria ebbe inizio e la susseguente sua progressività, la influenza che le circostanze e cause suaccennate possono aver avuto sull'avaria e se il ritardo, dato che sussista, senza il concorso di quelle cause, avrebbe da solo potutto determinare l'avaria constatata e, in un caso o nell'altro, in quale misura.

Qualora a destinazione si constatino avarie alle uve, spandimento di liquido per spostamento del carico (siano casse, ceste o fusti), si dovrà far dichiarare dai periti se lo spostamento avvenne per insufficienza dei mezzi adoperati per assicurare il carico, per il modo irregolare con cui fu eseguito il carico stesso, per il naturale scuotimento del carro, per le pendenze della linea, per le inevitabili scosse ed urti cui vanno soggetti i carri nelle molteplici manovre; fatti tutti inevitabili e inerenti al modo di trasporto e dei quali la Ferrovia non può nè deve rispondere.

Soltanto degli urti straordinari e colposi può essere chiamata a rispondere la Ferrovia. Quindi, qualora dalle parti si vogliano attribuire le avarie ad urti, si dovrà fare specificare o constatare dal perito se esistono dati speciali di fatto e tali da dimostrare che gli urti stessi o le scosse escano da quelli ordinari e inevitabili.

16. *Trasporti per l'Estero.* — Le stazioni dovranno curare l'assoluta nettezza, sia esterna che interna, non solo di tutti i carri da adibirsi al carico di uva, mosto e vino diretto all'Estero, ma anche dei recipienti contenenti la merce e specialmente dei fusti, in modo che niuna particella di foglie, di terra e di altre sostanze imbrattanti rimanga aderente ai recipienti e alle pareti dei carri, perchè, in caso diverso, le Dogane di confine potrebbero respingere i trasporti, giusta le disposizioni relative ai provvedimenti contro la fillossera (D. L. 23 agosto 1917, n. 1474).

17. *Spedizioni per e dagli scali di Milano P. Romana e Milano Farini.* — Le stazioni di Milano P. Romana e Milano Farini, per i trasporti di uva fresca, uva pigiata, vino e mosto durante la campagna vendemmiale, sono ammesse a ricevere ed eseguire anche i trasporti a G V., a carro e in collettame.

18. *Servizio a G. V. a Genova P. Brignole.* — Il servizio G. V. a carro completo per le uve, vini e mosti (escluse le uve da tavola) in arrivo a Genova Piazza Brignole dovrà essere disimpegnato allo scalo P. V. di Terralba, anzichè allo scalo Grande Velocità.

19. *Servizio cumulativo con la Nord-Milano - Esclusione di Milano transito La Libera dai trasporti a G. V.* — Si richiama l'attenzione delle stazioni su quanto risulta a pag. 88 (Istradamento trasporti) del Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza pei trasporti delle cose (edizione 1° dicembre 1933) circa la esclusione di *Milano transito La Libera dai trasporti a G. V.* e si fa perciò loro assoluto divieto di accettare per questi trasporti domanda di istradamento pel transito predetto.

Sui documenti di trasporto le stazioni dovranno esporre sempre, ed in caratteri ben chiari, il transito che le spedizioni devono seguire per passare sulle linee della Nord-Milano.

20. *Classificazione dei trasporti.* — I trasporti di uva, vino e mosto in partenza dalle stazioni dei Compartimenti di Bari, Ancona e Bologna vengono classificati, in relazione alla loro destinazione, nei seguenti gruppi:

1. *gruppo* — *a*) carri per oltre Foggia fino Rimini;
— *b*) carri per oltre Rimini fino Bologna;
— *c*) carri per oltre Bologna verso Porretta Terme e per oltre Bologna verso Prato (Direttissima);
— *d*) carri per oltre Bologna fino Ferrara (e);
— *e*) carri per oltre Bologna fino Verona (esclusa);
— *f*) carri per Verona ed oltre verso Brennero;

2. *gruppo*.— carri per oltre Rimini verso Ferrara;

3. *gruppo* — *a*) carri per oltre Bologna fino Piacenza (e) ed esclusi i carri di cui ai punti sub *b*), *c*), *d*), *e*);
— *b*) carri per Modena ed oltre verso Mantova;
— *c*) carri per Parma ed oltre verso la Spezia;
— *d*) carri per oltre Parma verso Brescia ed oltre fino Bergamo (e);
— *e*) carri per Piacenza ed oltre verso Voghera;

4. *gruppo* — *a*) carri per oltre Piacenza fino Milano Rogoredo;
— *b*) carri per Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S. Cristoforo ed oltre verso Mortara;
— *c*) carri per Milano Porta Vittoria;
— *d*) carri per Milano Lambrate, Milano Centrale (Magazzini raccordati), Milano Farini (compresi i carri per la Nord-Milano, transito La Librera), Milano Smista. mento ed oltre verso Chiasso (escluse le diramazioni di Monza, Seregno e Albate C.);
— *e*) carri per oltre Milano Sm. verso Gallarate e verso Novara;

5. *gruppo* — *a*) carri per Fidenza ed oltre verso Salsomaggiore e verso Fornovo;
— *b*) carri per oltre Fidenza:
verso Treviglio e stradale Milano fino Pioltello Limito,
oltre Treviglio verso Brescia fino Rovato (e),
per stazioni delle linee Treviglio (e)-Bergamo-Lecco-Colico-Sondrio-Chiavenna.
Monza (e)-Lecco,
Seregno (e)-Bergamo,
Albate C. (e)-Lecco.

(Salvo esplicita esclusione, le diramazioni intermedie di ciascuna linea si intendono comprese nelle singole linee).

Le stazioni mittenti dei trasporti dei tre Compartimenti anzidetti, comprese quelle di transito con le Ferrovie secondarie, dovranno applicare a ciascun lato del carro e sulle apposite tabelle una etichetta M. 257 col numero in cifre arabiche del gruppo assegnato al carro in relazione alla sua destinazione, valendosi dell'apposito libretto "Elenco delle stazioni alle quali possono essere diretti i carri vendemmiali", edizione 1934.

Queste etichette dovranno essere incollate a destra delle tichette modulo M-259 od M-260.

Le stazioni di Foggia e Rimini dovranno applicare le etichette eventualmente mancanti e farne rapporto alla propria Sezione Movimento.

21. *Trasporti da e per le Stazioni al Sud di Foggia.* — Per il concentramento a Foggia dei carri in provenienza dal Sud, la Sezione di Bari predisporrà apposito programma, stabilendo i treni d'inoltro.

22. *Condotte.* — Per le linee, sulle quali si addensano in maggior quantità i trasporti vendemmiali, vengono previste speciali condotte i cui itinerari risultano dall'allegato *A* al presente Ordine di Servizio.

Però sino quando l'entità dei trasporti vendemmiali per le diverse direzioni sarà tale da poter essere smaltita con treni ordinari, insieme con i trasporti comuni, quelli vendemmiali di cui trattasi dovranno essere ubicati nei rispettivi gruppi, quali sono stabiliti dalla composizione assegnati ai treni stessi e risultante dai rispettivi fascicoli-orario.

Invece, qualora si abbiano trasporti vendemmiali in quantità sufficiente da giustificare l'effettuazione di una o più condotte previste e, nel contempo, difettino i trasporti comuni di competenza dei treni merci ordinari di maggiore importanza a lungo percorso, anzichè procedere alla soppressione di qualcuno di essi, dovranno mantenersi i treni medesimi per l'inoltro dei carri carichi di prodotti vendemmiali, osservando però lo speciale raggruppamento prescritto dalla presente pubblicazione.

Nel periodo della campagna vendemmiale le stazioni potranno utilizzare i treni delle condotte per l'inoltro di altri trasporti, avvisando le stazioni capitronco e le rispettive Sezioni Movimento.

Queste provvederanno, d'intesa, a disciplinare i preavvisi di effettuazione delle condotte, facendone precisare la composizione.

Agli effeti della circolazione dei convogli, le condotte vendemmiali vanno comprese nel punto 2° della graduatoria d'importanza, risultante a pagina 46 della Prefazione generale all'orario generale di servizio, parte I.

23. *Condotte ascendenti da Foggia.* — In partenza da Foggia vengono previste le condotte seguenti:

Condotte N. 60, 62, 64, 66 *per Rimini, via Termoli-Pescara.*

Queste condotte dovranno essere composte senza i raggruppamenti prescritti al punto 20.

Tuttavia i carri di prodotti vendemmiali destinati a stazioni dello stradale fino a Rimini dovranno essere ubicati nei treni seguendo l'ordine geografico delle stazioni.

Il riordino dei carri per successione geografica di stazioni sarà fatto però dalle stazioni di diramazione del percorso Foggia-Rimini, dove la condotta lascia i singoli sottogruppi.

Poichè i carri di prodotti vendemmiali devono giungere a Rimini — tanto con le condotte (se queste portano anche carri di merce diversa) quanto coi treni non costituenti condotte — in un gruppo unico a sè stante, le Sezioni Movimento di Bari e Ancona provvederanno in merito, salvo il disposto di cui al secondo alinea del punto 22.

24. *Carri affluenti a Pescara Centrale.* — I carri di prodotti vendemmiali affluenti a Pescara Centrale da stazioni poste al Nord di Foggia e dalla linea di Sulmona, debitamente muniti delle prescritte etichette di cui al N. 20, dovranno da Pescara C. essere inoltrati con i treni merci ordinari ed anche con le condotte stabilite, utilizzando le disponibilità di prestazione ed ubicandoli secondo le norme del punto 23.

25. *Condotte ascendenti da Rimini.* — Per i carri di trasporti vendemmiali in partenza ed in transito, vengono previste in partenza da Rimini le seguenti condotte, composte in modo che i carri si trovino raggruppati regolarmente nei gruppi e sottogruppi indicati al punto 20.

Però il riordino dei carri per ordine geografico di stazioni sarà fatto dalle stazioni di diramazione dove la condotta lascia i singoli sottogruppi.

Il raggruppamento per ordine geografico dei carri del gruppo 5. sarà fatto da Fidenza, Cremona e Bergamo e precisamente da Fidenza per i carri fino Cremona (c), da Cremona per i carri fino Bergamo (e) e da Bergamo per quelli destinati oltre quest'ultima località.

Condotte n. 68, 72 per *Milano Smistamento* (carri del gruppo 4., distinti nei cinque sottogruppi).

I carri destinati a Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S. Cristoforo ed oltre verso Mortara, costituenti il sottogruppo *b*) del 4. gruppo, potranno essere trattenuti a Milano Rogoredo ed inoltrati a Milano P. Romana con le tradotte coincidenti, qualora ciò riesca utile agli effetti della resa dei trasporti;

Condotta n. 70 per *Bergamo via Fidenza-Cremona-Treviglio* (carri del gruppo 5°, distinti nei due sottogruppi);

Condotta n. 74 per *Piacenza* (carri del gruppo 3°, distinti nei cinque sottogruppi).

Difettando il materiale per la formazione della singole condotte, queste potranno anche essere abbinate, effettuando da Rimini opportuni treni straordinari, sempre però rispettando i raggruppamenti stabiliti ed avvisando i transiti interessati.

Le condotte dovrano avere il peso di tonnellate 850 in partenza da Rimini

26. *Trasporti in partenza da stazioni intermedie di maggior carico, che si trovano sul percorso delle condotte vendemmiali.* — Questi carri devono inoltrarsi o con i treni ordinari più adatti o con le condotte di passaggio, utilizzando la prestazione disponibile ed ubicando i carri nei rispettivi gruppi o sottogruppi.

27. *Materiale vuoto.* — Per l'invio verso le zone vinicole dei carri e serbatoi vuoti, nonchè del materiale carico di recipienti vuoti destinati a prender carico di uve e mosto, si potranno effettuare le speciali condotte già previste per l'invio dei vuoti per il carico delle derrate. Nel caso che le condotte per vuoti fossero impegnate per l'invio di chiusi per derrate, l'inoltro dei serbatoi vuoti o dei carri carichi di recipienti vuoti dovrà avvenire con treni straordinari opportunamente prescelti, in modo da evitare soste ai punti di transito.

28. *Trasporti vendemmiali dal Piemonte.* — Per regolare l'andamento dei trasporti vendemmiali sulle linee Alessandria-Bra, Asti-Casale, Novi-Tortona-Castel S. Giovanni, le Sezioni Movimento interessate, previ accordi fra loro e con le Sezioni Materiale e Trazione, dirameranno alle dipendenti stazioni le necessarie istruzioni di dettaglio.

I trasporti provenienti dalle stazioni di Calamandrana, Canelli, S. Stefano Belbo, Costigliole d'Asti, Castagnole delle Lanze, Neive e diretti a Torino ed oltre seguiranno la via di Bra, anzichè quella di Asti.

Quelli provenienti da Asti loco e transito e diretti a Cavallermaggiore ed oltre verso Cuneo seguiranno la via di Trofarello-Carmagnola, anzichè quella di Castagnole-Bra.

Quelli provenienti da stazioni del tronco Strevi-Cantalupo e diretti alle stazioni della linea Novi-Genova-Sampierdarena ed oltre dovranno seguire la via di Alessandria.

Quelli provenienti da Casteggio e da S. Guiletta e diretti a Pavia ed oltre dovranno seguire la via di Voghera, anzichè quella di Broni-Bressana Bottarone.

29. *Trasporti vendemmiali per Udine ed oltre.* — La Sezione Movimento di Bologna provvederà perchè i carri di prodotti vendemmiali in transito da Rimini, Lavezzola e Ferrara per Udine ed oltre vengano opportunamente raggruppati a Ferrara ed inoltrati con unico treno che ne assicuri il sollecito inoltro.

La Sezione di Venezia, a sua volta, ne curerà il sollecito proseguimento, pure con unico treno, fino a Udine.

30. *Tenuta in evidenza del movimento dei trasporti vendemmiali.* — Per tutto il periodo della vendemmia, le stazioni dovranno tenere costantemente in evidenza, l'esatto movimento dei carri di uva e mosto e di recipienti vuoti in partenza, in arrivo ed in transito, ed accertarsi, in fine di ogni giornata, che nessun trasporto si trovi in ritardo.

Qualora qualche carro risultasse in ritardo, le stazioni dovranno aver cura di inoltrarlo coi treni merci più rapidi e, occorrendo, anche coi treni viaggiatori, utilizzando la prestazione disponibile.

31. *Statistica dei trasporti vendemmiali.* — Per poter seguire l'andamento dei trasporti vendemmiali, le stazioni dovranno compilare la *statistica giornaliera dei carri caricati* e ne comunicheranno i dati utilizzando il quadro "informazioni varie", inscritto a tergo del mod. M-141. In tal quadro dovranno giornalmente indicarsi i seguenti dati:

Carri caricati di uva (compresa l'uva da tavola), mosto, vino, vinacce ed uva pigiata: carri Serbatoio n. . . .; Coperti n. . . .; Scoperti n. . . .; Totale n. . . .

Carri caricati di recipienti vuoti: Coperti n. . . . . .; Scoperti n. . . . .; Totale n. . . .

Nei giorni in cui non saranno effettuati trasporti sarà praticata l'annotazione "*Statistica trasporti vendemmiali negativa*".

I Circoli di ripartizione riassumeranno tali dati, inviando apposito prospetto alle rispettive Sezioni e le Sezioni riporteranno i dati stessi sul riepilogo riassuntivo, da spedirsi giornalmente, spillato al riassunto del carico merci, modulo M-158, al Servizio Movimento.

I carri ricevuti da altre Ferrovie o consegnati ad altre Ferrovie dovranno essere compresi nella statistica delle stazioni F. S. a contatto, le quali li considereranno come carico o scarico locale. I carri in transito sulle linee F. S. non dovranno essere compresi nella statistica.

La statistica dovrà esser compilata per il periodo dal 1. settembre al 30 novembre da tutte le stazioni dei compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

A campagna ultimata, le Sezione Movimento invieranno al proprio Servizio una relazione particolareggiata sullo svolgimento dei trasporti vendemmiali, con una statistica complessiva sulle stesse basi delle segnalazioni ricevute dalle stazioni come sopra si è detto.

32. *Deviazioni dei trasporti nei casi di interruzione di linee.* — Per regolare l'inoltro dei trasporti vendemmiali in caso di interruzione di linee, si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

CASO 1° — *Interruzione al Sud di Foggia.* — La Sezione Movimento di Bari, a seconda del punto in cui si determinerà l'interruzione, provvederà a riportare i trasporti a Foggia seguendo gli istradamenti di: Taranto-Bari

ovvero Taranto-Gioia del Colle-Spinazzola-Barletta, ovvero Taranto-Gioia del Colle-Spinazzola-Rocchetta-Foggia, ovvero Taranto-Metaponto-Potenza-Rocchetta-Foggia.

La Sezione di Bari, ove lo ritenga opportuno e possibile, potrà però istradare sulla Potenza-Salerno-Napoli-Formia sino a tre treni composti di carri appartenenti ai gruppi 4° e 5°.

Detti carri verranno inoltrati su Bologna Smistamento, in analogia a quanto previsto al caso 2°.

CASO 2°. — *Interruzione tra Foggia e Rimini.* — Dalla Sezione di Bari i carri di trasporti vendemmiali verranno inoltrati su Bologna per la via Foggia-Benevento-Caserta-Villa L.-Roma-Firenze-Vernio M. C., ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo 1° sub. *a*), che dovranno essere inoltrati per la via più breve rimasta libera.

CASO 3°. — *Interruzione contemporanea fra Brindisi e Foggia e tra Foggia e Rimini.* — La Sezione di Bari devierà i trasporti vendemmiali per la via di Brindisi-Metaponto-Potenza-Salerno-Napoli-Formia fino ad un massimo giornaliero di 1.350 tonnellate.

I rimanenti trasporti dovranno essere riportati alla stazione di Foggia per le vie rimaste disponibili, come previsto nel caso 1°.

Nei casi in cui le condotte pervengano a Bologna Smistamento anzichè a Rimini, per effetto di queste deviazioni, sarà cura della Sezione di Bologna di provvedere che la ricomposizione di queste condotte venga eseguita a Bologna Smistamento con le stesse norme di cui al punto 25 del presente Ordine di Servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 e 15.

ALLEGATO *A* ALL'O. S. n. 3v 1939-XVII

Condotte ascendenti da Foggia

STAZIONI	Numero delle condotte			
	60	62	64	66
Foggia	**6100** 3.50	**7524** 11.08	**7536** 16.06	**7548** 21.10
Termoli	7.22 **7512** 8.53	15.05 — 15 22	19.35 — 20 —	0.19 **7550** 1.07
Pescara Centrale	13.02 — 13.37	19.37 **7526** 20.06	0.05 **7540** 1.45	5 30 5.46
Ancona	20.30 **9818** 21.14	2 50 **9742** 4.12	8.56 **9762** 9.36	13.36 **9786** 14.40
Rimini	23.11	6.27	11.44	16.53

(Segue)

(*seguito*): **Condotte ascendenti da Rimini**

STAZIONI	Numero delle condotte			
	68	70	72	74
Rimini	**9764** 12.12	**9818** 21.06	**9816** 22.50	**9742** 6.44
Faenza	13 27 **9770** 15.04	22.33 — 22.39	0.11 — 0.13	8 38 — 8.43
Bologna Smistamento	16.28 **9084** 17.35	23.57 **8994** 0.40	1.54 **9010** 3.18	10.51 **9056** 11.43
Modena	18.17 — 13.21	1.22 — 1.32	4 — **9008** rit. 4.05	12.25 **9058** 12.53
Reggio d'Emilia	18.50 — 19.11	2.01 — 2.03	4.34 — 4.36	13.22 **9062** 14.10
Parma	19.44 — 19.52	2.36 **8996** 3.18	5.09 — 5.14	14.43 **9066** 15.39
Fidenza	20.18 — 20.19	3.44 **S660** 5.07	5.40 — 5.42	16.05 — 16.33
Piacenza	20.59 — 21.21	↓	6.22 **9010** 8.05	17.13 — —

(*segue*)

(seguito): **Condotte ascendenti da Rimini**

STAZIONI	Numero delle condotte		
	68	70	72
Milano Rogoredo	22.50 **584** L 23.02	↓	10.04 **462** L 10.04
Milano Smistamento	23.27 —	↓	10.24 —
Cremona		7.12 **8670** 9.48	
Treviglio		13.17 **8827** 13.40	
Bergamo		15.20	

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Carrello trasbordatore elettrico della portata di 60 Tonn. per la nuova Squadra Rialzo di Genova Borzoli Trasta.	A. C.	21 agosto 1939-XVII	–	Servizio Materiale e Traz. – Uff. II-A, Sez. 7ª – Firenze
Sistemazione generale stazione di Brindisi.	L. P.	Ore 12 del 9 agosto 1939-XVII	2.077.000	Sezione Lavori Bari
Pavimentazione piano caricatore bestiame staz. Parma.	L. P.	Ore 18 del 10 agosto 1939-XVII	35.300	Sezione Lavori Bologna
Costruzione sottopassaggio viagg. staz. Pesaro.	L. P.	Ore 18 del 10 agosto 1939-XVII	150.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura in opera quadro comando per A.C.E. staz. Orbetello	A. C.	Ore 18 del 10 agosto 1939-XVII	–	Ufficio I.E.S. Roma
Sistemazione impianti Ancona M. (Lavori armamento).	L. P.	Ore 18 del 10 agosto 1939-XVII	81.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento fra Km. 312+590 e 441+063 linea Metaponto-Reggio C.	L. P.	Ore 12 del 16 agosto 1939-XVII	163.200	Sezione Lavori Reggio C.
Impianto A.C.E. stazione di Orbetello.	L. P.	Ore 12 del 16 agosto 1939-XVII	800.000	Ufficio I.E.S. Roma
Manutenzione armamento fra Km. 203+120 e 265+684 linea Metaponto e Reggio C.	L. P.	Ore 12 del 21 agosto 1939-XVII	367.300	Sezione Lavori Reggio C.
Fornitura ascensori e montacarichi nuovo F. V. stazione Roma Termini.	A. C.	Ore 12 dell'8 sett. 1939-XVII	—	Ufficio I. E. S. Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	1.600	Velluto di lana per elettrotreni	L. P.	29.8.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 5ª-*A*
»	30.000	Zinchi per pila italiana	L. P.	29.8.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª-*A*
—	—	Guarnizioni in piombo e ferro zincato per isolatori.	T. P.	31.8.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª-*A*
N.	35	Pale da rosticci	T. P.	2.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª
—	—	Morsetti diversi	T. P.	5.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª-*A*
—	—	Isolazioni per motori di trazione delle locomotive elettriche.	L. P.	5.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare n. 9 verde.

Veicoli da inoltrare nelle Officine dell' Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° settembre 1939, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla officina designata da eventuale annotazione, scortato dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 settembre 1939 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Cz	32.094	(5)	F	117.365	(3)	EE	192.550		Poz	693.247	(4)
CI	35.068		»	» 367	(3)	Hg	307.399		»	» 248	(4)
CT	43.236	(1)	»	» 368	(3)	Hgb	310.003	(1)	»	» 293	(4)
F	115.797	(2)	»	121.128	(1)	P	604.596	(1)	»	» 295	(4)
»	» 902	(2)	»	» 307	(1)	»	610.479	(1)	»	» 296	(4)
»	117.342	(3)	»	» 548	(1)	»	620.648	(1)	Hgb	932.003	(1)
»	» 343	(3)	»	133.037	(1)	»	622.934	(1)	E	1.003.568	(1)
»	» 346	(3)	EE	192.130		»	625.306	(1)	»	1.006.723	(1)
»	» 349	(3)	»	» 150		»	626.502	(1)	L	4.404.383	(1)
»	» 352	(3)	»	» 170		»	644.108	(1)	»	4.405.961	(1)
»	» 353	(3)	»	» 520		P	650.996	(1)	»	4.406.579	(1)
»	» 358	(3)	»	» 540		Poz	693.207	(4)			
»	» 359	(3)				»	» 222	(4)			

(1) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(2) Devono essere inviati alla più vicina Officina a disposizione del Servizio Materiale e Trazione.
Le Officine interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione facendo riferimento alla sua lettera T.V. 414/25472/4141130 del 3-XII-38, e per norma, all'Ufficio Circolazione veicoli di Roma.

(3) Devono essere spediti con lettera di porto in servizio alle Officine Casaralta di Bologna C.le. La stazione di Bologna C.le comunicherà i numeri di servizio dei carri consegnati alle nominate Officine al Servizio Materiale e Trazione, con riferimento alla lettera T.V. 414/26265/4141127 del 12 dicembre 1938 e per norma all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(4) Devono essere inviati alla più vicina delle Officine private A. Magliola di Santhià, « Fervet » di Castelfranco Veneto, San Giorgio di Pistoia, Cantieri Metallurgici di Castellammare di Stabia per modifiche.
Le nominate stazioni comunicheranno i numeri di servizio dei carri introdotti nelle suddette Officine all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(5) Deve essere inviata alle Officine F. S. di Voghera.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di manipolazione combustibili a Gorizia M. S.	L. P.	Ore 12 del 25 agosto 1939-XVII	288.000 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Trieste
Fornitura di 2 mute di cavalletti ad azionamento elettrico per sollevamento elettromotrici.	A. C.	30 agosto 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione. Uff. II Sez. 8ª - Firenze.
N. 1 macchina combinata per varie lavorazioni dei legnami.	T. P.	31 agosto 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. II-A - Sez. 7ª - Firenze.
N. 13 trapani di grandezze varie	A. C.	10 settembre 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione. Uff. III Sez. 9ª - Firenze.
N. 8 limatrici monopuleggia corsa 500 mm.	A. C.	10 settembre 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione. Uff. III Sez. 9ª - Firenze.
Rinnovamento ml. 54.558 binario e 57 deviatoi sulla linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 16 agosto 1939-XVII	1.320.000	Sezione Lavori Bologna
Eliminazione deficienze sagoma T. E. linea Messina-Siracusa fra Km. 239+077 e 258+202.	L. P.	Ore 18 del 16 agosto 1939-XVII	150.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Foggia-Manfredonia.	L. P.	Ore 12 del 16 agosto 1939-XVII	153.000	Sezione Lavori Bari
Ampliamento scalo merci stazione Venetico.	L. P.	Ore 18 del 16 agosto 1939-XVII	130.000	Sezione Lavori Palermo
Eliminazione deficienze sagama T. E. linea Palermo-Messina fra Km. 6+413 e 23+811.	L. P.	Ore 18 del 16 agosto 1939-XVII	167.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione galleria cunicoli zona franosa presso Vallone San Carlo Fra Pisciotta e fermata Caprioli.	L. P.	Ore 12 del 17 agosto 1939-XVII	106.000	Sezione Lavori Reggio C.
Costruzione nuovo F. V. stazione Baiano Spoleto.	L. P.	Ore 18 del 17 agosto 1939-XVII	101.800	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Ofantino Margherita di S.	L. P.	Ore 12 del 17 agosto 1939-XVII	24.500	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ampliamento e sopraelevazione fabbricato M. M. per ricavare dormitorio stazione di Rovigo.	L. P.	Ore 18 del 17 agosto 1939-XVII	270.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione rivestimento galleria Mondovì.	L. P.	Ore 18 del 21 agosto 1939-XVII	1.814.000	Sezione Lavori Torino
Riscaldamento ventilazione condizionamento aria nel nuovo F. V. e fabbricati annessi di Roma Ostiense.	A. C.	Ore 18 del 21 agosto 1939-XVII	—	Sezione Lavori Roma
Fornitura mano d'opera per lavori di manovalanza nel Cantiere IES. di Mestre.	L. P.	Ore 18 del 21 agosto 1939-XVII	480.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Costruzione 2 fabbricati case economiche ferrovieri rione Garibaldi a Reggio C.	L. P.	Ore 12 del 21 agosto 1939-XVII	1.129.000	Sezione Lavori Reggio C.
Manutenzione armamento linea S. Eufemia - Catanzaro Marina fra Km. 24+583 e 46+074.	L. P.	28 agosto 1939-XVII	125.300	Sezione Lavori Reggio C.
Manutenzione armamento linea S. Eufemia - Catanzaro Marina fra Km. 0+375 e 15+583.	L. P.	28 agosto 1939-XVII	140.800	Sezione Lavori Reggio C.
Impianto apparato manovra segnali Ufficio Dirigenti F. V. stazione di Casale Monferrato.	L. P.	Ore 18 del 5 settembre 1939-XVII	75.000	Ufficio I.E.S. Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Materiali in acciaio, ferro ecc. per T. E.	T. P.	26.8.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 8ª
—	—	Cannotti di acciaio per tubi bollitori	L. P.	29.8.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Tubi di gomma per F. W.	L. P.	26.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
N	6000	Orologi da tasca.	L. P.	3.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianti A.C.E. stazione di Roma Tuscolana.	L. P.	Ore 12 del 30 agosto 1939-XVII	2.500.000	Ufficio I.E.S. Roma
Costruzione sottopassaggio e costruzione marciapiedi stazione di Pompei.	L. P.	Ore 12 del 30 agosto 1939-XVII	291.200	Sezione Lavori Napoli
Lavori armamento linea Lucca-Viareggio.	L. P.	Ore 12 del 30 agosto 1939-XVII	180.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto riscaldamento edificio PP. TT. Roma S. Silvestro.	A. C.	Ore 18 del 30 agosto 1939-XVII	—	Sezione Lavori Roma
Raddoppio binario fra S. Remo e Bordighera (lavori terra e murari, 2° lotto).	L. P.	Ore 18 del 31 agosto 1939-XVII	10.300.000	Sezione Spec. Lavori Genova
Sopraelevazione fabbricato alloggi e costruzione fabbricatini servizi accessori in stazione di Ostiglia.	L. P.	Ore 18 del 31 agosto 1939-XVII	251.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura in opera batterie accumulatori per 2 centraline elettriche A.C.E. in stazione Roma Termini.	A. C.	Ore 12 del 1° sett. 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Rialzamento piano del ferro linea Foggia-Termoli.	L. P.	Ore 12 del 1° sett. 1939-XVII	200.000	Sezione Lavori Bari
Lavori terra e murari per sistemazione stazione di Postumia Grotte.	L. P.	Ore 12 del 3 sett. 1939-XVII	4.390.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione fabbricato alloggi personale stazione Chilivani.	L. P.	Ore 18 del 4 sett. 1939-XVII	211.000	Delegazione Lavori Cagliari
Fornitura cunicoli posa cavi impianti A.C.E. stazioni tratta Termoli Foggia.	L. P.	Ore 12 del 4 sett. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Bari
Sopraelevazione fabbricato stazione di Treviglio uso dormitorio P. V.	L. P.	Ore 12 del 4 sett. 1939-XVII	97.200	Sezione Lavori Milano
Costruzione padiglione uso scuola musica Milizia Ferroviaria stazione Ancona.	L. P.	Ore 18 del 4 sett. 1939-XVII	76.000	Sezione Lavori Ancona

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ampliamento scalo merci stazione Tortoreto Nereto.	L. P.	Ore 18 del 5 sett. 1939-XVII	170.000	Sezione Lavori Ancona
Impianto A.C.E. stazione di Narni Amelia.	L. P.	Ore 12 del 5 sett. 1939-XVII	335.000	Sezione Lavori Ancona
Costruzione fabbricato uso dormitorio personale trazione stazione Bari C.	L. P.	Ore 12 del 7 sett. 1939-XVII	318.220	Sezione Lavori Bari
Attrezzature per riparazioni locomotive elettriche per il deposito di Genova Brignole.	A. C.	15 settembre 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione – Uff. II, Sez. 8ª – Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Elementi per resistenza . . .	L. P.	5.9.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 7ª
—	—	Ghiere e raccordi per F. W. .	L. P.	5.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	-	Cornici metalliche per finestre carrozze.	L. P.	12.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Piani scanalati di anticorodal .	L. P.	12.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Trolley a pantografo	L. P.	12.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—		Guarnizioni di gomma per F.W.	T. P.	14.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Ingranature lavorate di ghisa .	L. P.	13.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
N.	400	Reti di corda per merci vincolate a dogana.	L. P.	13.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Un tornio rapido, per la tornitura esterna dei cerchioni delle sale montate dei veicoli, destinato alla squadra Rialzo di Genova Borzoli Trasta.	A. C.	11 settembre 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. – Uff. II-A, Sez. 7ª – Firenze
N. 2 gru elettriche a ponte scorrevole, portata Tonn. 15 cad. per la Squadra Rialzo di Genova Borzoli Trasta.	A. C.	23.9.1939 A. XVII	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A – Sez. 7ª – Firenze
N. 1 tornio per fuselli di sale montate di veicoli per la Sq. Rialzo di Genova Borzoli Trasta	A. C.	16.9.1939 A. XVII	—	Servizio Materiale e Traz. – Uff. II-A – Sez. 7ª – Firenze
Appalto del servizio pulizia vetture e accessori presso la stazione di Lecco.	L. P.	Ore 12 del 18 sett. 1939-XVII	468.000 (per il triennio)	Sezione Mat. e Traz. Milano
Appalto del servizio pulizia vetture e accessori presso la stazione di Bergamo.	L. P.	Ore 12 del 18 sett. 1939-XVII	615.600 (per il triennio)	Sezione Mat. e Traz. Milano
Costruzione case economiche ferrovieri via Cosenz a Napoli.	L. P.	Ore 12 del 4 settem. 1939-XVII	1.119.247	Sezione Lavori Napoli
Impianto posto raddoppio Km. 34 + 765 della linea Bologna Verona.	L. P.	Ore 18 del 4 settem. 1939-XVII	580.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori terra e murari per ampliamento e sistemazione stazione di Roccaraso..	L. P.	Ore 12 del 4 settem. 1939-XVII	268.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione nuovo palazzo PP. TT. a Bolzano.	L. P.	Ore 12 del 4 settem. 1939-XVII	2.844.000	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione rete telegrafonica a Trieste C. M.	L. P.	Ore 12 del 4 settem. 1939-XVII	215.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Rinnovamento ml. 47.440 binario fra le stazioni di Avio e Trento.	L. P.	Ore 12 del 5 settem. 1939-XVII	862.500	Sezione Lavori Bolzano
Impianto posto raddopio Km. 74 + 500 linea Bologna Verona.	L. P.	Ore 18 del 5 settem. 1939-XVII	626.000	Sezione Lavori Bologna
Consolidamento rilevato ferroviario fra Savignano Greci e Pianerottolo.	L. P.	Ore 12 del 5 settem. 1939-XVII	92.700	Sezione Lavori Napoli
Deviazione via della Bozza per sistemazione Radio Nodica.	L. P.	Ore 12 del 6 settem. 1939-XVII	52.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto posto raddoppio Km. 16 + 564 linea Bologna Verona.	L. P.	Ore 18 del 6 settem. 1939-XVII	1.689.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione nuovo F. V. staz. Caldè.	L. P.	Ore 18 del 6 settem. 1939-XVII	217.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione cavalcavia Km. 60 + 484 linea Piacenza Voghera, per transito sagoma TE.	L. P.	Ore 18 del 6 settem. 1939-XVII	132.576	Sezione Lavori Milano
Sistemazione e ampliamento fermata Bagnoli Agnano.	L. P.	Ore 12 del 6 settem. 1939-XVII	310.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori armamento per nuova Sq. Rialzo Genova Trasta.	L. P.	Ore 18 del 6 settem. 1939-XVII	149.000	Sezione Spec. Lav. Genova
Sistemazione cavalcavia Km. 74 + 031 linea Piacenza Voghera per transito sagoma TE.	L. P.	Ore 18 del 7 settem. 1939-XVII	179.393	Sezione Lavori Milano
Sistemazione cavalcavia Km. 31 + 319 linea Piacenza Voghera per transito sagoma TE.	L. P.	Ore 18 del 7 settem. 1939-XVII	170.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione casermetta Miliz. Ferroviaria stazione di Bari C.	L. P.	Ore 12 dell' 11 sett. 1939-XVII	368.200	Sezione Lavori Bari
Impianto protezione contro scariche atmosferiche nuovi magazzini approvvig. di Roma Tiburtina.	A. C.	Ore 18 del 13 sett. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Valvole fusibili e contatti per I. E. C.	L. P.	5.9.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
Q.li	250	Olio chimico emulsionabile .	L. P.	5.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 4ª
N.	300	Idranti marca A e B	L. P.	5.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 6ª
—	—	Tubi normali di ghisa . . .	L. P.	5.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 6ª
N.	400	Chiusini per serrvizio acqua	L. P.	5.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 6ª
N.	50	Colonne idrauliche	L. P.	12.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 6ª
—	—	Tubi bollitori lisci	L. P.	12.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Valvole per servizio acqua .	L. P.	12.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 6ª
—	—	Tubi e pezzi di ghisa . . .	L. P.	12.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 6ª
—	—	Materiali di ricambio per R. V. C.	L. P.	19.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Alveoli per cuscinetti sferici .	L. P.	19.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
Kg.	10.000	Fune catramata	T. P.	28.9.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	210.000	Cenci di cotone	L. P.	17.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	22.500	Lana crine per boccole. . .	L. P.	24.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale pulizia corpo stradale ecc. fra i Km. 438 + 524 linea Termoli Foggia.	L. P.	Ore 12 del 12 sett. 1939-XVII	340.000	Sezione Lavori Bari
Pavimentazione con tesserine ceramica locali del F. V. di Napoli Campi Flegrei.	L. P.	Ore 12 del 12 sett. 1939-XVII	57.500	Sezione Lavori Bari
Ripristino corpo stradale Km. 77 + 312 linea Firenze-Faenza.	L. P.	Ore 12 del 12 sett. 1939-XVII	330.000	Sezione Lavori Firenze
Ampliamento scalo merci stazione di Augusta.	L. P.	Ore 18 del 12 sett. 1939-XVII	208.300	Sezione Lavori Palermo
Lavori per adattamento alcuni locali per deposito materie consumo magazzino approvvigionamenti Palermo.	L. P.	Ore 12 del 12 sett. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Impermeabilizzazione galleria Ronco linea Gallerate-Laveno.	L. P.	Ore 18 del 13 sett. 1939-XVII	169.600	Sezione Lavori Milano
Sistemazione con marmi e pietre sottopassaggio del F. V. di Napoli Campi Flegrei.	L. P.	Ore 12 del 13 sett. 1939-XVII	210.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto ricovero antiaereo palazzo Poste Livorno.	L. P.	Ore 12 del 13 sett. 1939-XVII	84.500	Sezione Lavori Firenze
Lavori armamento e completamento massicciata linea Arona-Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 14 sett. 1939-XVII	750.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione fabbricato uso cabina alimentazione S. Giuseppe di Cairo.	L. P.	Ore 18 del 14 sett. 1939-XVII	85.000	Ufficio I.E.S. Torino
Impianto riscaldamento fabbricato dormitorio stazione Voghera.	A. C.	Ore 18 del 14 sett. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Milano
Impermeabilizzazione galleria S. Colombano linea Gallerate-Laveno.	L. P.	Ore 18 del 18 sett. 1939-XVII	99.900	Sezione Lavori Milano
Sistemazione fabbricato viaggiatori stazione Macerata.	L. P.	Ore 18 del 18 sett. 1939-XVII	118.000	Sezione Lavori Ancona
Risanamento massicciata e revisione armamento ml. 3100 binario tratta Cagliari-Pabillonis.	L. P.	Ore 17 del 18 sett. 1939-XVII	51.000	Delegazione Lavori Cagliari
Risanamento massicciata e revisione armamento ml. 4000 binario tratta Campeda Oschiri.	L. P.	Ore 17 del 18 sett. 1939-XVII	69.000	Delegazione Lavori Cagliari

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Risanamento massicciata e revisione armamento ml. 3300 binario tratta Pabillonis-Abbasanta.	L. P.	Ore 17 del 18 sett. 1939-XVII	61.000	Delegazione Lavori Cagliari
N. 3 mute di cavalletti a vite pel sollevamento veicoli, azionate da motori elettrici, della portata di 50 Tonn. ciascuna. (per le Squadre Rialzo di Genova Borzoli Trasta e di Gorizia M. S.).	A. C.	30 sett. 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione – Uff. II – Sez. 7ª – Firenze
N. 2 paranchi elettrici, portata 2 Tonn. cad., montati su cavalletto scorrevole (per le Squadre Rialzo di Genova Borzoli Trasta e di Gorizia M. S.).	A. C.	9 ottobre 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione – Uff. II – Sez. 7ª – Firenze

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 3 fresatrici.	A. C.	30.9.1939 A. XVII	—	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III. Sez. 9ª - Firenze
N. 3 macchine per la lavorazione dei metalli: 1 tornio parallelo, 1 fresatrice, 1 trapano.	A. C.	3.X.1939	—	Servizio Materiale e Trazione - Uff. II. Sez. 7ª - Firenze
N. 6 macchine per la lavorazione dei legnami: 1 modanatrice, 1 mortesatrice, 1 piallatrice a spessore, 1 piallatrice a piano e filo, 1 sega a nastro, 1 sega a disco, per la nuova Squadra Rialzo di Genova Borzoli Trasta.	A. C.	6.X.1939 A. XVII	—	id.
Fornitura mobili per locali RR. PP. nel nuovo fabbricato servizi postali staz. Parma.	L. P.	Ore 18 del 18 sett. 1939-XVII	94.280	Sezione Lavori Bologna
Revisione generale armamento e risanamento massicciata linea Trieste C.-Postumia G.	L. P.	Ore 18 del 18 sett. 1939-XVII	97.000	Sezione Lavori Trieste
Revisione generale armamento e risanamento massicciata linee riparto Sestri Ponente.	L. P.	Ore 18 del 18 sett. 1939-XVII	365.000	Sezione Lavori Genova
Revisione generale armamento e risanamento massicciata linee riparto Chiavari.	L. P.	Ore 18 del 18 sett. 1939-XVII	397.000	Sezione Lavori Genova
Revisione generale armamento e risanamento massicciata linee riparto Ventimiglia.	L. P.	Ore 18 del 18 sett. 1939-XVII	290.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione fabbricato alloggi a Livorno.	L. P.	Ore 12 del 18 sett. 1939-XVII	349.000	Ufficio Elettrificaz. Roma
Ripassatura e rincalzatura binari corsa fra Grosseto e Cecina.	L. P.	Ore 12 del 19 sett. 1939-XVII	300.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione impianti luce e f. m. palazzo postale di Trieste.	L. P.	Ore 12 del 19 sett. 1939-XVII	112.000	Uff. IES Trieste
Costruzione 5 fabbricati ad uso case economiche ferrovieri in Roma, via Michele di Lando.	L. P.	Ore 18 del 14 sett. 1939-XVII	8.333.280	Sezione Lavori Roma
Impianti sicurezza e segnalamento tronco linea Schettino Regalbuto.	L. P.	Ore 18 del 21 sett. 1939-XVII	120.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto riscaldamento dormitorio nuovo D. L. Belluno.	A. C.	Ore 18 del 21 sett. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Venezia
Riverniciatura opere metalliche linee comp. Palermo.	L. P.	Ore 18 del 21 sett. 1939-XVII	71.405	Sezione Lavori Palermo
Costruzione muro di sostegno fra Rocca di Fondi ed Antrodoco.	L. P.	Ore 18 del 22 sett. 1939-XVII	44.470	Sezione Lavori Ancona
Fornitura cabine ferro linea Civitavecchia Orte.	L. P.	Ore 12 del 25 sett. 1939-XVII	265.860	Uff. IES Roma
Impianto segnalamento e sicurezza binario raccordo fra Bastia Mondovì e Savona Brà Carmagnola.	L. P.	Ore 12 del 26 sett. 1939-XVII	135.000	Uff. IES Torino
Impianto riscaldamento F. V. stazione di Merano.	A. C.	Ore 18 del 26 sett. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione F. V. costruzione fabbricato servizi accessori stazione Brindisi.	L. P.	Ore 12 del 28 sett. 1939-XVII	1.667.600	Sezione Lavori Bari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	2	Trasformatori per saldatura elettrica rotaie	T. P.	23.9.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
N.	55.000	Spugne di mare mezzane e piccole	L. P.	26.9.1939 A. XVII	id. Sezione 8ª
—	—	Flangie e falsi accoppiamenti per F. W.	L. P.	26.9.1939 A. XVII	id. Sezione 7ª
N.	1.000	Canteri di terraglia per ritirate carrozze	L. P.	26.9.1939 A. XVII	id. Sezione 7ª
—	—	Respingenti sciolti ad asta piena	L. P.	3.10.1939 A. XVII	id. Sezione 7ª
—	—	Vendita macchinari usati provenienti dalla centrale elettrica della Chiappella in Genova e di macchinari e mezzi d'opera usati depositati presso gl'impianti del Servizio Materiale e Trazione	A. P.	21.9.1939 A. XVII	id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni:
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione 3 fabbricati per case economiche ferrovieri a Trieste.	L. P.	Ore 18 del 25 sett. 1939-XVII	2.531.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione armamento fra Km. 65 + 405 e 96 + 992 linea Raccapalumba Aragona C.	L. P.	Ore 18 del 25 sett. 1939-XVII	124.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento fra Km. 96 + 992 e 124 + 443 linea Raccapalumba Aragona C.	L. P.	Ore 18 del 25 sett. 1939-XVII	158.500	Sezione Lavori Palermo
Fornitura cunicoli stazioni Pietrasanta Forte dei Marmi Luni Apuania Carrara Sarzana.	L. P.	Ore 12 del 25 sett. 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Sistemazione ponte torrente Rile Km. 47 + 971 nella stazione di Casteggio.	L. P.	Ore 18 del 25 sett. 1939-XVII	94.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale ml. 9.300 binario fra stazioni S. Donà e Portogruaro.	L. P.	Ore 18 del 25 sett. 1939-XVII	54.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura cunicoli c. a. per sistemazione segnalamento alcune stazioni della linea Torino-Milano.	L. P.	Ore 18 del 25 sett. 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Torino
Ripassatura e rincalzatura binari corsa fra Livorno C. e S. Rossore.	L. P.	Ore 12 del 26 sett. 1939-XVII	150.000	Sezione Lavori Firenze
Rinnovamento ml. 11.400 binario fra Ancona ed Osimo.	L. P.	Ore 12 del 26 sett. 1939-XVII	800.000	Sezione Lavori Ancona
Rinnovamento ml. 55.800 binario corsa linea Portogruaro B[a] San Polo.	L. P.	Ore 18 del 27 sett. 1939-XVII	1.215.000	Sezione Lavori Trieste
Impianto di un apparato di consenso in stazione di Legnago.	L. P.	Ore 12 del 28 sett. 1939-XVII	43.967	Ufficio I.E.S. Bologna
Fornitura di: N. 4 Banchi prova per dinamo e pompe d'iniezione nafta.	A. C.	10 ottobre 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione — Ufficio II — Sezione 5[a] — Firenze.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	6.700	Pale da carbone	L. P.	26.9.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 8ª
mc.	500	Legname larice	L. P.	3.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 4ª
N.	1.500	Valvole per sciacquoni ritirate	L. P.	3.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Accessori per molle	L. P.	3.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Contattori e invertitori . . .	L. P.	3.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Sale sciolte grezze per locomotive e tender	L. P.	10.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Materiali di ricambio per F. W.	L. P.	10.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Guarnizioni per F. W. . .	L. P.	10.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Velluto di lana rosso alto cm. 135	T. P.	20.11.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 piccola gru a ponte da 2 Tonn. per la Squadra Rialzo di Genova Borzoli Trasta.	A. C.	ottobre 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. – Uff. II-A., Sez. 7ª – Firenze
Costruzione fabbricato di 4 alloggi in staz. di Candida.	L. P.	Ore 12 del 2 ottobre 1939-XVII	190.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione rifornitore c. a. mc. 100 staz. S. Garing.	L. P.	Ore 12 del 2 ottobre 1939-XVII	55.800	Sezione Lavori Cagliari
Sistemazione A.C.I. cabina A stazione di Sarzana.	L. P.	Ore 12 del 2 ottobre 1939-XVII	100.000	Ufficio IES. Firenze
Sistemazione travate ai Km. 42 + 730 44 + 516 46+056 48 + 979 55 + 190 linea Arona Domodossola.	L. P.	Ore 12 del 2 ottobre 1939-XVII	515.600	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento fra km. 235 + 884 e 265 + 622 linea Siracusa Licata.	L. P.	Ore 18 del 2 ottobre 1939-XVII	105.660	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento fra km. 22 + 085 e 60 + 784 linea Agrigento Licata.	L. P.	Ore 18 del 2 ottobre 1939-XVII	114.660	Sezione Lavori Palermo
Consolidamento rilevato km. 125 + 763/824 fra Caltanissetta Xirbi e Imera.	L. P.	Ore 19 del 2 ottobre 1939-XVII	63.820	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione manufatto fra Empoli e S. Miniato.	L. P.	Ore 12 del 2 ottobre 1939-XVII	332.609	Sezione Lavori Firenze
Impianto A.C.E. e blocco semiautomatico B. Marittima a Napoli Smistamento.	L. P.	Ore 12 del 2 ottobre 1939-XVII	360.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura mano d'opera armamento linea Bologna Padova.	L. P.	Ore 18 del 3 ottobre 1939-XVII	220.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione locali palazzo Postale a Bari.	L. P.	Ore 12 del 3 ottobre 1939-XVII	146.500	Sezione Lavori Bari
Fornitura cabine ferro staz. Pietrasanta Forte dei Marmi Apuania Carrara Luni Sarzana.	L. P.	Ore 12 del 4 ottobre 1939-XVII	100.000	Ufficio IES. Firenze
Sistemazione armamento staz. Trinitapoli e Ofantino.	L. P.	Ore 12 del 4 ottobre 1939-XVII	50.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori armamento binari e scambi per ampliamento e sistemazione Sq. Rialzo Torre Annunziata.	L. P.	Ore 12 del 4 ottobre 1939-XVII	36.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento fra km. 325 + 589 e 355 + 515 linea Siracusa Licata.	L. P.	Ore 18 del 4 ottobre 1939-XVII	110.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura mano d'opera lavori armamento linea Bologna Verona.	L. P.	Ore 18 del 4 ottobre 1939-XVII	330.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento fra 201 + 691 e 285 +875 linea Canicattì Siracusa.	L. P.	Ore 18 del 4 ottobre 1939-XVII	140.000	Sezione Lavori Palermo
Eliminazione deficenze sagoma T. E. km. 140 + 860 e 142 + 252 linea Palermo Messina.	L. P.	Ore 18 del 4 ottobre 1939-XVII	189.300	Sezione Lavori Palermo
Risanamento massicciata metri lineari 28.700 binario fra Caserta e Napoli C.	L. P.	Ore 12 del 5 ottobre 1939-XVII	570.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori armamento raccordo stabilimento A.N.I.C. Bari.	L. P.	Ore 12 del 5 ottobre 1939-XVII	39.500	Sezione Lavori Bari
Fornitura mano d'opera lavori armamento linea Bologna Rimini.	L. P.	Ore 18 del 5 ottobre 1939-XVII	215.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione manufatti km. 11 + 955 linea Firenze Pisa.	L. P.	Ore 12 del 5 ottobre 1939-XVII	60.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura cunicoli cemento posa cavi staz. Civitavecchia.	L. P.	Ore 12 del 6 ottobre 1939-XVII	—	Ufficio IES. Roma
Fornitura batterie accumulatori centralina Pietrasanta Forte de Marmi Luni P.B.41.	A. C.	Ore 12 del 6 ottobre 1939-XVII	—	Uff. IES Firenze
Lavori difesa corrosioni fiume Ofanto km. 94 + 130/645 linea Avellino Rocchetta S. A.	L. P.	Ore 12 del 10 ottobre 1939-XVII	46.550	Sezione Lavori Napoli
Fornitura centralina Pietrasanta Forte dei Marmi Luni P.B.41.	A. C.	Ore 12 del 12 ottobre 1939-XVII	—	Ufficio IES. Firenze
Fornitura in opera gruppi convertitori e quadro comando nuova O.C.A. Roma Termini.	A. C.	Ore 12 del 12 ottobre 1939-XVII	—	Ufficio IES. Roma
Fornitura 24 montacarichi elettrici nuovo F.V. Roma Termini.	A. C.	Ore 12 del 23 ottobre 1939-XVII	—	Ufficio IES. Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1.400	Ganci da fuoco	L. P.	3-10-1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 8ª
N.	5.000.000	Cavicchi di legno per otturare traverse	L. P.	10-10-1939 A. XVII	Id. Sezione 4ª
Kg.	100.000	Acciaio in lamiera	L. P.	10-10-1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª
—	—	Smorzatori completi ed accessori	L. P.	17-10-1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
ml.	15 000	Tela spinata di canapa alta cm. 75	L. P.	21-11-1939	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Una gru a ponte, elettrica, della portata di 15 Tonn., per la Squadra Rialzo di Gorizia M. S.	A. C.	27 ottobre 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. – Uff. II-A„ Sez. 7ª – Firenze
Impianto rete di tubazione per servizio acqua stazione Roma Termini.	L. P.	Ore 13 del 9 ottobre 1939-XVII	440.000	Sezione Lavori Roma
Impianto posto raddoppio al Km. 34 + 765 della linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 9 ottobre 1939-XVII	544.000	Sezione Lavori Bologna
Pavimentazione con mattonelle asfalto marciapiede principale F. V. stazione Napoli C. Flegrei.	L. P.	Ore 12 del 9 ottobre 1939-XVII	306.000	Sezione Lavori Napoli
Eliminazione deficienze sagoma T. E. Km. 68 + 516 e 70 + 571 linea Palermo-Messina	L. P.	Ore 18 del 9 ottobre 1939-XVII	316.600	Sezione Lavori Palermo
Manuntenzione armamento linea Siracusa-Licata fra Km. 312 + 587 e 343 + 995.	L. P.	Ore 18 del 9 ottobre 1939-XVII	115.328	Sezione Lavori Palermo
Manuntenzione armamento linea Noto-Pachino fra Km. 0 + 380 e 27 + 543.	L. P.	Ore 18 del 9 ottobre 1939-XVII	93.328	Sezione Lavori Palermo
Costruzione nuovo dormitorio stazione Brennero.	L. P.	Ore 12 del 10 ottobre 1939-XVII	1.027.000	Sezione Lavori Bolzano
Impianto posto raddoppio al Km. 24 + 667 della linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 10 ottobre 1939-XVII	689.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione fabbricato cessi F.V. stazione Napoli C. Flegrei.	L. P.	Ore 12 dell'11 ottobre 1939-XVII	256.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto posto raddoppio al Km. 97 + 813 della linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 dell'11 ottobre 1939-XVII	475.000	Sezione Lavori Bologna
Manuntenzione armamento linea Palermo-Bicocca fra Km. 172 + 660 e 196 + 428.	L. P.	Ore 18 dell'11 ottobre 1939-XVII	165.328	Sezione Lavori Palermo
Manuntenzione armamento linea Siracusa-Licata fra Km. 342 + 995 e 365 + 515.	L. P.	Ore 18 dell'11 ottobre 1939-XVII	143.328	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Eliminazione deficienze sagoma T. E. fra Km. 227 + 750 galleria Spadafora Montepiselli e dell'Angelo linea Palermo-Messina.	L. P.	Ore 18 dell'11 ottobre 1939-XVII	156.150	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Dittaino-Leonforte fra Km. 0 + 000 e 14 + 937.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1939-XVII	68.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto posto raddoppio Km. 16 + 564 linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 12 ottobre 1939-XVII	1.407.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto posto raddoppio Km. 74 + 500 linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 16 ottobre 1939-XVII	596.000	Sezione Lavori Bologna
Riverniciatura opere metalliche e riparazione pensiline linee compartimento Napoli.	L. P.	Ore 12 del 18 ottobre 1939-XVII	200.000	Sezione Lavori Napoli
Revisione generale pulizia corpo stradale spurgo cunette fra Km. 528 + 695 e 577 + 437 della linea Foggia-Bari.	L. P.	Ore 12 del 23 ottobre 1939-XVII	315.000	Sezione Lavori - Bari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Corde metalliche	L. P.	10.10.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 8ª
mc.	300	Legname olmo in tavoloni . .	L. P.	17.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 4ª
N.	1.600	Lamiere stirate (pannelli) . .	L. P.	17.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª
—	—	Bracci, chiavarde e traverse .	L. P.	17.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª
N.	315	Ganci di trazione	L. P.	17.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
mc.	2.700	Legname larice in tavole . .	L. P.	24.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 4ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione impianti apparati centrali idrodinamici stazione di Pistoia.	L. P.	Ore 12 del 16 ottobre 1939-XVII	280.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Ripassatura binari fra Cecina e Livorno C.le.	L. P.	Ore 12 del 16 ottobre 1939-XVII	250.000	Sezione Lavori Firenze
Risanamento massicciata metri l. 19.400 binario fra le stazioni di Formia e Minturno.	L. P.	Ore 12 del 17 ottobre 1939-XVII	850.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione cabina *D* per freni Thyssen e A. C. nella stazione di Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 17 ottobre 1939-XVII	1.005.000	Ufficio Spec. Lavori Roma
Rafforzamento muraglione difesa fiume Rienzo.	L. P..	Ore 12 del 17 ottobre 1939-XVII	55.500	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura nuova travata metallica per raddoppio binario Km. 25 + 154 della linea: Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 18 ottobre 1939-XVII	66.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura cabine in ferro stazioni della linea Pistoia Lucca Pisa.	L. P.	Ore 12 del 18 ottobre 1939-XVII	209.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Fornitura 1700 migliaia di mattoni occorrenti per rivestimento galleria Avella Km. 53+312/502 fra Bagnoli Irpino e Nusco.	L. P.	Ore 12 del 19 ottobre 1939-XVII	262.400	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento linea Metaponto Reggio Calabria fra Km. 85+ 632 e 121 + 750.	L. P.	Ore 12 del 19 ottobre 1939-XVII	188.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura impianti igienici sanitari per i fabbricati della nuova Sq. Rialzo a Genova Trasta.	A. C.	Ore 18 del 19 ottobre 1939-XVII	—	Sezione Spec. Lavori Genova
Completamento fabbricato servizi con costruzione altri 5 assi stazione S. Eufemia Lam.	L. P.	Ore 12 del 23 ottobre 1939-XVII	99.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura in opera di un montacarichi elettrico del nuovo fabbricato viaggiatori di Roma Termini.	A. C.	Ore 12 del 30 ottobre 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Fortnitura in opera di 18 centraline di alimentazione per A.C.E. della linea Torino-Milano.	A. C.	Ore 18 del 6 novemb. 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	386.000	Bulloni di acciaio grezzi filettati	L. P.	17.10.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 8ª
Kg.	20.000	Pezzi fusi di ghisa	L. P.	24.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª
N.	390	Piani di ghisa smaltata per ritirate.	L. P.	24.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Separatori, soffiatori e leve porta contatti.	L. P.	24.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
mc.	4.500	Legname abete bianco e rosso	L. P.	31.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 4ª
	—	Scudi, alberi e lamierini per motori trazione.	L. P.	31.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
N.	1.000.000	Petardi con bandelle	L. P.	31.10.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A
N.	8.500	Berretti ler la Milizia ferroviaria .	L. P.	28.11.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	30.500	Cordami di tipi vari	L. P.	5.12.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	128.500	Cordicelle comuni e spago . .	T. P.	5.12.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto segnalamento posti blocco intermedi N. 5/7/9/12/15/19 linea Firenze-Pisa.	L. P.	Ore 12 del 23 ottobre 1939-XVII	150.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Impianto riscaldamento nuova Sq. Rialzo Genova Trasta.	A. C.	Ore 18 del 24 ottobre 1939-XVII	—	Sez. Speciale Lavori Genova
Lavori armamento sistemazione stazione di Broni.	L. P.	Ore 18 del 24 ottobre 1939-XVII	78.300	Sezione Lavori Milano
Costruzione ricovero antiaereo nuovo edificio postale telegrafico di Napoli.	L. P.	Ore 12 del 24 ottobre 1939-XVII	180.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione sottopassaggio uso Viaggiatori e pensilina c. a.; stazione Pompei.	L. P.	Ore 12 del 25 ottobre 1939-XVII	291.000	Sezione Lavori Napoli
Prestazioni per sgombro neve tratto Pradisotto Confine e Brunico Campo Tures.	L. P.	Ore 12 del 25 ottobre 1939-XVII	110.000	Sezione Lavori Bolzano
Prestazioni per sgombro neve tratto Cardano Brennero e Chiusa Plan.	L. P.	Ore 12 del 25 ottobre 1939-XVII	120.000	Sezione Lavori Bolzano
Prestazioni per sgombro neve 3° tronco Milano Greco.	L. P.	Ore 18 del 25 ottobre 1939-XVII	60.000	Sezione Lavori Milano
Prestazioni per sgombro neve 2° tronco Milano Farini.	L. P.	Ore 18 del 25 ottobre 1939-XVII	70.000	Sezione Lavori Milano
Prestazioni per sgombro neve 1° tratto Milano C.le.	L. P.	Ore 18 del 25 ottobre 1939-XVII	130.000	Sezione Lavori Milano
Impianto A.C.E. a Nozzano e Massarosa linea Lucca-Viareggio.	L. P.	Ore 12 del 25 ottobre 1939-XVII	285.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Lavori terra e murari per sistemazione impianti staz. S. Stino di Livenza.	L. P.	Ore 18 del 26 ottobre 1939-XVII	163.891	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione massicciata binari corsa linea Voghera-Piacenza.	L. P.	Ore 18 del 26 ottobre 1939-XVII	275.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Prestazioni per sgombro neve 20° tronco Milano Lambrate.	L. P.	Ore 18 del 26 ottobre 1939-XVII	70.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento stazione Venezia Marittima.	L. P.	Ore 18 del 26 ottobre 1939-XVII	180.000	Sezione Lavori Venezia
Revisione armamento e massicciata fra Rimini e Fano.	L. P.	Ore 18 del 30 ottobre 1939-XVIII	750.000	Sezione Lavori Ancona
Prestazioni per sgombro neve 23° tronco stazione Milano P. R.	L. P.	Ore 18 del 30 ottobre 1939-XVIII	70.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura cabine ferro linea Firenze-Pisa.	L. P.	Ore 12 del 30 ottobre 1939-XVIII	214.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Prestazioni per sgombro neve 22° tronco Milano Smist. 2°.	L. P.	Ore 18 del 30 ottobre 1939-XVIII	160.000	Sezione Lavori Milano
Prestazioni per sgombro neve 21° tronco Milano Smist. 1°.	L. P.	Ore 18 del 30 ottobre 1939-XVIII	60.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale binario linea Torino-Modane.	L. P.	Ore 12 del 2 novemb. 1939-XVIII	186.000	Sezione Lavori Torino
Impianto riscaldamento Dopolavoro ferrovirio Tarvisio C.le.	A. C.	Ore 12 del 4 novemb. 1939-XVIII	—	Sezione Lavori Trieste
Fornitura centraline alimentazione staz. linea Pistoia . Lucca Pisa.	A. C.	Ore 12 del 6 novemb. 1939-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Revisione generale armamento fra Km. 30 e 47 linea Torino-Milano.	L. P.	Ore 18 del 6 novemb. 1939-XVIII	117.000	Sezione Lavori Torino
Impianto riscaldamento 4 cabine A.C.E. a Roma Tiburtina.	A. C.	Ore 13 del 6 novemb. 1939-XVIII	—	Sezione Lavori Roma
Impianto apparato centrale staz. Savona Letimbro.	L. P.	Ore 18 del 7 novemb. 1939-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Torino
Fornitura in opera centrale alimentazione riserva impianti A. C. E. stazioni Massarosa e Nozzano.	A. C.	Ore 12 dell'8 novemb. 1939-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Fornitura in opera accumulatori per centraline A.C.E. staz. linea Torino-Milano.	L. P.	Ore 18 dell'8 novemb. 1939-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura in opera batterie accumulatori centralina Massarosa e Nozzano.	A. C.	Ore 12 del 10 nov. 1939-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Attrezzature per riparazione locomotive elettriche a c.c. per depositi vari.	A. C.	5 novembre 1939-XVIII	—	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio II, Sezione 8ª.
N. 4 trasformatori in olio Volt 15.550/220 – per. 42 – kVA. 300. N. 2 trasformatori idem c. s.	A. C.	29 ottobre 1939-XVIII	—	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio III, Sez. 9ª – Firenze.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Raccordi di ghisa	L. P.	31.10.1939 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 6ª
mc.	200	Legname gattice (pioppo bianco)	L. P.	7.11.1939 A. XVIII	Id. Sezione 6ª
—	—	Tubi metallici flessibili . . .	L. P.	7.11.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Guarnizioni di gomma per F.W.	L. P.	21.11.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Carta vetrata e smerigliata, tela smerigliata.	T. P.	21.11.1939 A. XVIII	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura in opere, quadri e macchinario per centraline elettriche in alcune stazioni della Civitavecchia-Orte.	A. C.	Ore 12 del 6 novemb. 1939-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Revisione generale armamento fra Km. 7 + 500 e 19 + 230 linea Torino-Milano.	L. P.	Ore 18 del 6 novemb. 1939-XVIII	80.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura in opera 6 torri portafari illuminazione piazzale stazione Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 12 del 7 novemb. 1939-XVIII	170.000	Ufficio I.E.S. Roma
Impianto idraulico sanitario cucine e gas nuovo F. V. e fabbricati servizi accessori stazione Roma Ostiense.	A. C.	Ore 13 del 9 novemb. 1939-XVIII	—	Sezione Lavori Roma
Fornitura quadri e montaggio macchinario per centraline A. C. E. stazioni linea Firenze-Pisa.	A. C.	Ore 12 del 13 nov. 1939-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Valvole tipo piatto per servizio acqua.	L. P.	7.11.1939 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 6ª
Kg.	45.000	Solfato di rame	L. P.	7.11.1939 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A
N.	70.000	Zinchi per pila italiana . . .	L. P.	14.11.1939 A. XVIII	Id. Sezione 8ª-A
—	—	Listelli e traverse triangolari di larice per cancellate.	L. P.	14.11.1939 A. XVIII	Id. Sezione 4ª
—	—	Guancialetti felpati per boccole locomotive e tender.	L. P.	5.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
N.	500	Tubi di gomma e tela per accoppiamenti acqua.	T. P.	14.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori spostamento fermata della Venturina linea Pistoia-Bivio Lavino.	L. P.	Ore 18 del 6 nov. 1939-XVIII	47.800	Sezione Lavori Bologna
Impianti nuovo magazzino approvvigionamenti e impianti Ufficio I.E.S. Milano Greco – 2° lotto, 2° gruppo.	L. P.	Ore 18 del 6 nov. 1939-XVIII	6.360.000	Sezione Lavori Milano
Prestazioni mano d'opera per sgombro neve fra Bronzolo e Bolzano Malles.	L. P.	Ore 12 del 6 nov. 1939-XVIII	50.000	Sezione Lavori Bolzano
Id. c. s. fra Bronzolo e Peri . .	L. P.	Ore 12 del 6 nov. 1939-XVIII	50.000	Sezione Lavori Bolzano
Sostituzione volto sottovia Km. 152 + 461 fra Canicattì e Castrofilippo.	L. P.	Ore 18 del 7 nov. 1939-XVIII	83.100	Sezione Lavori Palermo
Prolungamento binario incrocio stazione Altavilla M.	L. P.	Ore 18 del 7 nov. 1939-XVIII	60.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori difesa due ponti sul Serchio linea Lucca Castelnuovo Garfagnana.	L. P.	Ore 12 del 7 nov. 1939-XVIII	307.900	Sezione Lavori Firenze
Lavori terra e murari sistemazione impianti stazione Dolomin.	L. P.	Ore 18 dell'8 nov. 1939-XVIII	73.000	Sezione Lavori Venezia
Posa conduttori telefonici linea telegrafica Caserta-Benevento e Napoli-Villa L.	L. P.	Ore 12 dell'8 nov. 1939-XVIII	70.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Sistemazione piazzali interno stazione di Loano.	L. P.	Ore 18 dell'8 nov. 1939-XVIII	55.900	Sezione Lavori Milano
Restauro e ripulitura case economiche ferrovieri Poggio Reale Napoli.	L. P.	Ore 12 dell'8 nov. 1939-XVIII	220.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione cavalcavia Km. 40 + 863 linea Rho-Arona.	L. P.	Ore 12 del 9 nov. 1939-XVIII	110.000	Sezione Lavori Milano
Ampliamento e sistemazione stazione S. Candido,	L. P.	Ore 12 del 9 nov. 1939-XVIII	55.000	Sezione Lavori Bolzano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale armamento linea Torino-Milano – Riparto Novara.	L. P.	Ore 18 del 13 nov. 1939-XVIII	228.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione strade e piazzali deposito magazzino Approvvigionamenti Napoli Poggioreale.	L. P.	Ore 12 del 18 nov. 1939-XVIII	218.500	Sezione Lavori Napoli
Sopraelevazione corpi laterali F.V. stazione Piscina.	L. P.	14 novembre 1939-XVIII	43.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Tubi bollitori di acciaio senza cannotto.	L. P.	7.11.1939 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 7ª
N.	27.000	Filagne e N. 28.500 passoni di castagno per stecconate.	L. P.	21.11.1939 A. XVIII	Id. Sezione 4ª
N.	200	Gruppetti completi per pompe oliatrici.	L. P.	21.11.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	120	Coppie di ruote dentate . . .	L. P.	21.11.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
N.	3100	Bandoliere di cuoio marrone per la M. F.	L. P.	19.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A
ml.	6000	Zanella nera per vestaglie . . .	T. P.	29.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto di un terzo binario in stazione di Zappulla.	L. P.	Ore 18,30 del 13 nov. 1939-XVIII	141.700	Sezione Lavori Palermo
Lavori di sopraelevazione muro chiusura piazzale deposito carbone e officina materiale mobile a Catania.	L. P.	Ore 18,30 del 13 nov. 1939-XVIII	36.200	Sezione Lavori Palermo
Lavori al binario e in cantiere in dipendenza della saldatura elettrica delle rotaie nel tratto di linea Chiusi-Castiglione Fiorent.	L. P.	Ore 12 del 14 nov. 1939-XVIII	450.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura cunicoli cemento posa cavi nelle stazioni di S. Giuliano, Rigoli, Ripafratta, Lucca, Tassignano.	L. P.	Ore 12 del 15 nov. 1939-XVIII	—	Sezione Lavori Firenze
Id. c. s. nelle stazioni di Porcari, Altopascio, Montecarlo, Borgo Buggiano, Serravalle, Pistoia.	L. P.	Ore 12 del 17 nov. A. XVIII	—	Sezione Lavori Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	1200	Gomma in fogli speciali . . .	T. P.	20.11.1939 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
N.	100.000	Torce a vento	L. P.	28.11.1939 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A.
—	—	Accessori per boccole, locomotive e veicoli.	L. P.	12.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori di terra e murari in stazione di Avio.	L. P.	Ore 18 del 20 nov. 1939-XVIII	100.680	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione cavalcavia strada S. Andrea della linea Milano-Verona.	L. P.	Ore 18 del 20 nov. 1939-XVIII	406.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione sede stradale fra Diamante e Belvedere Marina.	L. P.	Ore 12 del 21 nov. 1939-XVIII	176.700	Sezione Lavori Reggio C.
Revisione generale armamento su tratti saltuari della linea Treviglio-Chiari.	L. P.	Ore 18 del 23 nov. 1939-XVIII	95.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento tratti linea Gallarate-Arona e Domodossola-Iselle.	L. P.	Ore 18 del 23 nov. 1939-XVIII	320.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento fra i Km. 61 e 94 della linea Modena-Verona.	L. P.	Ore 18 del 23 nov. 1939-XVIII	274.000	Sezione Lavori Bologna
Rivestimento murario galleria Avella fra Bagnoli Irpino e Nusco della linea Avellino-Rocchetta.	L. P.	Ore 12 del 27 nov. 1939-XVIII	1.433.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione cunette di piattaforma fra Paduli e Benevento, linea Cervaro-Napoli.	L. P.	Ore 12 del 28 nov. 1939-XVIII	72.400	Sezione Lavori Napoli
Difesa sponda destra del fiume Sele fra le stazioni di Persano e Contursi della linea Napoli-Potenza.	L. P.	Ore 12 del 29 nov. 1939-XVIII	81.000	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	2.800	Gomma in fogli	T. P.	27.11.1939 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 7ª
N.	13.000	Guanti di pelle nera per la M.F.	L. P.	19.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	3.500	Refe grezzo di canapa . . .	L. P.	2.1.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A
Q.li	2.500	Paglia di legno finissima . .	L. P.	9.1.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A
N.	13.000	Camicie nere complete per la M. F.	L. P.	16.1.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura quadro e macchinario per centralina elettrica A.C.E. al D. L. di Roma S. Lorenzo.	A. C.	Ore 12 del 26 nov. 1939-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Completamento Apparato Centrale Elettrico in stazione di Montecatini.	L. P.	Ore 12 del 27 nov. 1939-XVIII	114.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione di un pozzo artesiano in stazione di Venezia Mestre.	L. P.	Ore 17 del 27 nov. 1939-XVIII	67.200	Sezione Lavori Venezia
Fornitura infissi speciali per il nuovo F. V. di Asti.	L. P.	Ore 18,30 del 27 nov. 1939-XVIII	74.000	Sezione Lavori Torino
Lavori di revisione generale armamento tratto linea Milano Certosa, Rho Gallarate.	L. P.	Ore 18 del 28 nov. 1939-XVIII	55.000	Sezione Lavori Milano
Lavori di revisione generale armamento sul tratto di linea Chiari Verona.	L. P.	Ore 18 del 28 nov. 1939-XVIII	325.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione di un apparato centrale idrodinamico in stazione di Apuania Carrara.	L. P.	Ore 12 del 29 nov. 1939-XVIII	170.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Risanamento massicciata e revisione generale binario sul tratto di linea Fossano-Ceva.	L. P.	Ore 18,30 del 29 nov. 1939-XVIII	78.000	Sezione Lavori Torino
Revisione generale armamento e ripassatura tratti linea Riparto Lavori di Voghera.	L. P.	Ore 18 del 29 nov 1939-XVIII	425.000	Sezione Lavori Torino
Impianto riscaldamento nel fabbricato alloggi della stazione di Collegno.	A. C.	Ore 18,30 del 30 nov. 1939-XVIII	—	Sezione Lavori Torino
Impianto A.C.E. di Segnalamento e Blocco in Stazione di Pavia Centrale.	L. P.	Ore 12 del 30 nov. 1939-XVIII	2.400.000	Ufficio I.E.S. Milano
Impianto illuminazione e f. m. nel F. V. di Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 12 del 1° dic. 1939-XVIII	750.000	Ufficio I.E.S. Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori di ampliamento di un ponticello al Km. 12 + 005 della linea Foggia-Potenza.	L. P.	Ore 12 del 4 dic. 1939-XVIII	39.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione stradetta per allacciare la frazione di S. Eustacchio di Salerno alla strada nazionale.	L. P.	Ore 12 del 4 dic. 1939-XVIII	40.000	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Bobine e relais	L. P.	5.12.1939 A. XVIII	Servizio approvvigionamenti - Sezione 7ª
N.	84	Ripari per scaldiglie	L. P.	5.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
N	44.000	Tubi di gomma per F. V. . .	L. P.	12.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Pezzi in acciaio fuso per locomotive e veicoli.	L. P.	12.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Tubi di gomma e tela per servizio acqua.	L. P.	19.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Tiranti per sospensione locomotive.	L. P.	19.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Tubi di gomma e tela con spirale.	T. P.	20.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Guarnizioni di gomma per tubi a flangia.	T. P.	22.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
Kg.	21.400	Ottone in barrette per saldature	L. P.	9.1.1940 A. XVIII	Id. Sezione 8ª
N.	2000	Foderine impermeabili per berretti della M. F.	T. P.	20.1.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 6 motori elettrici di varia potenza (da 2 a 20 HP.), Volt 260/150, periodi 50, per nuova Squadra Rialzo di Bolzano.	T. P.	Ore 12 9 dicembre 1939-XVIII	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. II-A, Sez. 7ª - Firenze.
Appalto del servizio di manipolazione combustibili a Messina.	L. P.	Ore 12 del 12 dic. 1939-XVIII	717.000 (per triennio)	Sez. Mater. e Traz. Palermo
Sistemazione impianti servizio merci in stazione di Fortogna.	L. P.	Ore 17 del 4 dic. 1939-XVIII	81.300	Sezione Lavori Venezia
Vendita di circa 5300 alberi eucaliptus di grosso fusto per ricavarne traverse.	L. P.	Ore 18 del 4 dic. 1939-XVIII	—	Sezione Lavori Palermo
Lavori per attraversare con fognatura comunale la sede della stazione di Ravenna.	L. P.	Ore 18 del 4 dic. 1939-XVIII	52.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione orologi delle linee del Compartimento di Roma (3 lotti).	L. P.	Ore 12 del 6 dic. 1939-XVIII	34.340.	Sezione Lavori Roma
Risanamento di alcuni tratti di sede ferroviaria fra Pianoro e S. Ruffillo della linea Firenze-Bologna.	L. P.	Ore 18 del 6 dic. 1939-XVIII	89.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione impianti sulla linea Pistoia-Pisa per transito sagome limite T. E.	L. P.	Ore 11 del 6 dic. 1939-XVIII	96.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura batterie accumulatori per centraline della linea Bologna-Verona.	A. C.	Ore 18 del 6 dic. 1939-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Sistemezione impianti in stazione di Montelupo e Capraia dipendenza elettrificazione.	L. P.	Ore 12 del 6 dic. 1939-XVIII	164.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura cunicoli cemento posa cavi in posti di movimento della Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 dell'11 dic. 1939-XVIII	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Sistemazione impianti in stazione di Signa.	L. P.	Ore 12 dell'11 dic. 1939-XVIII	46.800	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione piano di scorrimento gru nelle officine Materiale Rotabile di Torino.	L. P.	Ore 18,30 dell'11 dic. 1939-XVIII	53.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione impianti telegrafonici interni sulla linea Napoli-Foggia.	L. P.	Ore 12 dell'11 dic. 1939-XVIII	125.700	Ufficio I.E.S. Napoli
Costruzione due cabine in stazione di Alessandria.	L. P.	Ore 18,30 del 12 dic. 1939-XVIII	70.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione impianti stazione S. Miniato Fucecchio.	L. P.	Ore 12 del 12 dic. 1939-XVIII	147.000	Sezione Lavori Firenze
Risanamento ml. 27.100 di massicciata fra Cancello e Torre Annunziata Centrale.	L. P.	Ore 12 del 18 dic. 1939-XVIII	450.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura batterie accumulatori per centralina A.C.E. al Km. 296 + 908 fra S. Alessio e Letoianni.	A. C.	Ore 18,30 del 20 dic. 1939-XVIII	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura quadro e montaggio macchinario al Km. 296 + 908 della linea Messina Siracusa.	A. C.	Ore 18,30 del 20 dic. 1939-XVIII	—	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione segnali permanenti luminosi nelle stazioni della Torino-Milano.	L. P.	Ore 18 del 21 dic. 1939-XVIII	2.000.000	Ufficio I.E.S. Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Mezzi ripari di ghisa per bocche forni caldaie.	L. P.	19.12.1939 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
N.	2.200	Chiavi a rullino	L. P.	19.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 8ª
ml.	200.000	Calza piana di filfiocco e Kg. 10.000 di stoppino per lumi.	L. P.	31.1.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Apparecchiatura elettrica per la cabina di trasformazione dell'Officina M. M. di Bologna	A. C.	6 gennaio 1940-XVIII	—	Ufficio Mat. e Trazione - Ufficio III - Sez. 9ª - Firenze
Fornitura serramenti per finestroni nel nuovo fabbricato della stazione di Roma Termini lato via Principe di Piemonte.	L. P.	Ore 13 dell'11 dic. 1939-XVIII	1.400.000	Sezione Lavori Roma
Revisione generale di ml. 41.600 di binario fra Verona PN. e Padova.	L. P.	Ore 17 dell'11 dic. 1939-XVIII	208.000	Sezione Lavori Venezia
Allargamento fossa del carello trasbordatore nelle Officine M.M. di Vicenza.	L. P.	Ore 17 dell'11 dic. 1939-XVIII	50.200	Sezione Lavori Venezia
Correzione curve picchettazione di ml. 27.000 di binario fra Bologna e Padova.	L. P.	Ore 18 dell'11 dic. 1939-XVIII	80.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione massicciata dei binari di corsa fra Milano e Venezia.	L. P.	Ore 18 del 12 dic. 1939-XVIII	500.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento con mezzi meccanici ml. 33.500 di binario fra Pescara e Termoli.	L. P.	Ore 12 del 13 dic. 1939-XVIII	282.000	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione galleria Serravalle sulla Pistoia-Pisa.	L. P.	Ore 12 del 13 dic. 1939-XVIII	43.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione nuovo F. V. della stazione di Gogoleto.	L. P.	Ore 18 del 14 dic. 1939-XVIII	1.210.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione nuovo F. V. della stazione di S. Lorenzo Mare.	L. P.	Ore 18 del 14 dic. 1939-XVIII	1.840.000	Sezione Lavori Genova
Sistemazione zone del piazzale della stazione di Verona PN. per deposito carboni.	L. P.	Ore 17 del 14 dic. 1939-XVIII	94.890	Sezione Lavori Venezia
Lavori per migliorare idranti e prese d'acqua nella stazione di Verona PN.	L. P.	Ore 17 del 14 dic. 1939-XVIII	36.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione della stazione di Navacchio.	L. P.	Ore 12 del 14 dic. 1939-XVIII	76.600	Sezione Lavori Firenze
Revisione generale armamento al ml. 30.750 di binario fra S. Benedetto T. e Pescara.	L. P.	Ore 12 del 14 dic. 1939-XVIII	209.000	Sezione Lavori Ancona
Ricostruzione ponte scolo Bevanello sulla linea Ferrara-Rimini.	L. P.	Ore 18 del 14 dic. 1939-XVIII	261.500	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ricostruzione mura sostegno del terrapieno ferroviario della linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 18 del 14 dic. 1939-XVIII	32.800	Sezione Lavori Genova
Consodimanto muri frontali della galleria delle Spine e Felicosa della lina Foggia-Potenza.	L. P.	Ore 12 del 18 dic. 1939-XVIII	81.800	Sezione Lavori Bari
Fornitura batterie accumulatori per A.C.E. in alcune stazioni della linea Messina-Siracusa.	A. C.	Ore 18.30 del 20 dic. 1939-XVIII	—	Sezione Lavori Palermo
Consolidamento tratto dissestato della galleria Zango fra Casalbuono e Lagonegro.	L. P.	Ore 12 del 20 dic. 1939-XVIII	635.000	Sezione Lavori Napoli
Ampliamento scalo merci della stazione di Poggio Imperiale.	L. P.	Ore 12 del 20 dic. 1939-XVIII	78.600	Sezione Lavori Bari
Sistemazione segnali permanenti luminosi sulla linea Torino-Milano.	L. P.	Ore 18 del 3 genn. 1940-XVIII	2.000.000	Uff. IES Torino
Impianto riscaldamento nella stazione di Finale Ligure M.	A. C.	Ore 18 del 3 genn. 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Genova
Sistemazione e ampliamento delle stazioni di Genova Trasta e Genova Bolzaneto.	L. P.	Ore 18 dell'11 dic. 1940-XVIII	1.658.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Rialzamento tubi acquedotto in corrispondenza del sottovia Giovanetti.	L. P.	Ore 18 del 12 dic. 1940-XVIII	18.000	Sez. Spec. Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Tubi di ferro zincato . . .	L. P.	12.12.1939 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 6ª
N.	2.150	Cinghie di gomma	T. P.	30.12.1939 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
»	1.000	Borse di cuoio per utensili .	L. P.	2.1.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A
»	16.000	Tubi di gomma per RVC . .	L. P.	23.1.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
»	2000	Zainetti di tela di canapa per la M. F.	L. P.	30.1.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Eliminazioni deficienze sagoma T. E. Galleria Taormina e Ponte Canale linea Messina - Siracusa.	L. P.	Ore 18,30 del 18 dic. 1939-XVIII	142.100	Sezione Lavori Palermo
Eliminazioni deficienze transito sagoma T. E. nella galleria e cavalcavia Termini.	L. P.	Ore 18,30 del 18 dic. 1939-XVIII	114.800	Sezione Lavori Palermo
Eliminazioni deficienze transito sagoma T. E. nella galleria Cefalù della linea Palermo-Messina.	L. P.	Ore 18,30 del 18 dic. 1939-XVIII	116.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione della Stazione di Voghera (4° gruppo).	L. P.	Ore 18 del 18 dic. 1939-XVIII	161.400	Sezione Lavori Milano
Lavori armamento per sistemazione stazione Rottofreno.	L. P.	Ore 12 del 19 dic. 1939-XVIII	60.700	Sezione Lavori Milano
Sistemazione piazzale carico e scarico diretto in stazione di Rosarno.	L. P.	Ore 12 del 19 dic. 1939-XVIII	41.500	Sezione Lavori Reggio Cal
Fornitura serramenti per palazzi del piazzale di Pisa Centrale.	L. P.	Ore 12 del 19 dic. 1939-XVIII	228.760	Sezione Lavori Firenze
Apparati centrali cabine A. C. E. in stazione di Udine.	A. C.	Ore 12 del 3 genn. 1940-XVIII	672.500	Uff.I.E.S. Trieste
Fornitura in opera di batterie accumulatori per centraline elettriche alimentazione e riserva per impianti A.C.E. fra Verona PN. e Trento.	A. C.	Ore 18 del 4 genn. 1940-XVIII	—	Uff.I.E.S. Venezia
Fornitura in opera quadri e montaggio macchinario per centraline A.C.E. fra Verona e Trento.	A. C.	Ore 18 del 4 genn. 1940-XVIII	—	Uff.I.E.S. Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1.000	Tessuto spigato	T. P.	28.12.1939 A.XVIII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 5ª-A
—	—	Casse per batterie accumulatori	L. P.	4.1.1940 A.XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Tubi di gomma, anelli ecc. per freno Hardy.	T. P.	31.1.1940 A.XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Tubi di gomma di tipi diversi .	L. P.	1.2.1940 A.XVIII	Id. Sezione 7ª
Paia	10.000	Scarpe di panno con suola di feltro.	L. P.	8.2.1940 A.XVIII	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione sottopassaggio fra i marciapiedi della Stazione di Vicenza.	L. P.	Ore 17 del 26 dicemb 1939-XVIII	411.000	Sezione Lavori Venezia
Eliminazioni deficienze transito sagoma T. E. nelle gallerie Malpertugio, Selinunte, Nacchio, Ponte Canale.	L. P.	Ore 18,30 del 27 dicemb 1939-XVIII	165.000	Sezione Lavori Palermo
Eliminazione deficienze transito sagoma T. E. nelle gallerie Calamaro Pizzuta e Peloritana linea Palermo Messina.	L. P.	Ore 18,30 del 27 dicemb 1939-XVIII	164.600	Sezione Lavori Palermo
Eliminazione deficienze transito sagoma T. E. nella galleria Ganzaga della linea Palermo-Messina.	L. P.	Ore 18,30 del 27 dicemb 1939-XVIII	194.500	Sezione Lavori Palermo
Impianto Parafulmini negli edifici reparto olii della stazione di Aurisina.	L. P.	Ore 18 del 27 dicemb 1939-XVIII	36.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione Ponti della linea Verona Brennero.	L. P.	Ore 18 del 28 dicemb 1939-XVIII	453.000	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione binari in stazione di Buttapietra.	L. P.	Ore 18 del 28 dicemb 1939-XVIII	70.500	Sezione Lavori Bologna
Impianto riscaldamento nel fabbricato viaggiatori della stazione di Chivasso.	A. C.	12 genn. 1940-XVIII	—	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Uffici incaricato delle pratiche
N.	9.000	Tubi di micanite	L. P.	9-1-1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Ferramenta per la timoniera del freno	L. P.	9-1-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	-	Piastre per caldaie locomotive	L. P.	16-1-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
ml.	28.100	Tubi di gomma per protezione condutture elettriche . . .	L. P.	16-1-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Guarnizioni di gomma per F. W.	T. P.	3-2-1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
N.	500	Borse di pelle nera per la M.F.	L. P.	6-2-1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª
N.	6.500	Bollatoi di feltro per corrispondenza	T. P.	20-2-1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 4V.

Carte di libera circolazione, marchette di convalidazione, biglietti di viaggio, ecc. per l'anno 1940.

Per l'anno 1940 rimangono invariati i tipi attualmente in vigore di carte di libera circolazione, di biglietti per l'uso di carrozze salone e di compartimento riservato, di biglietti a libretto, di tessere di pelle verde, di cuoio salpa, di tela per concessioni alle amiglie e per il libero ingresso nelle stazioni, di permessi di libero transito pedonale, di biglietti per un solo viaggio gratuito e a prezzo ridotto e di buoni bagaglio.

Per l'utilizzazione delle concessioni di viaggio dell'anno 1940 debbono essere rinnovate, per scaduto quinquennio, le tessere di riconoscimento di cuoio salpa per agenti in servizio od a riposo e quelle di tela per persone di famiglia, emesse nell'anno 1935. All'uopo non possono essere adoperate le stesse fotografie che hanno servito per la vecchia tessera.

Pe l'utilizzazione fino a scadenza delle concessioni dell'anno 1939 deve essere usata la tessera emessa nel 1935.

Si rammenta che le tessere di cuoio salpa nero debbono portare il timbro a secco oltre quello ad umido dell'Ufficio emittente.

La copertina e gli annessi scontrini costituenti il fascicolo interno della tessera dei giornalisti hanno il fondo color viola e portano in alto, stampato in nero, l'indicazione del millesimo 1940 (A. XVII-XIX).

Si rammenta che, in dipendenza del Regolamento in applicazione della Legge 9 aprile 1931, n. 406, gli scontrini rilasciati ai giornalisti italiani e i biglietti per un solo viaggio serie D rilasciati ai giornalisti esteri con la riduzione del 70 %, nonchè i biglietti a metà prezzo serie C rilasciati alle famiglie dei giornalisti, possono essere utilizzati sino alla data fissa improrogabile del 31 marzo dell'anno successivo a quello di emissione.

I biglietti di compartimento riservato per un solo viaggio (serie RL) hanno l'indicazione a stampa del millesimo 1940.

Anche per l'anno 1940 le carte di libera circolazione serie Al, quelle serie At con validità annuale (portanti due righe parallele trasversali celesti o due fasci di dette parallele incrociantisi) nonchè i biglietti permanenti di compartimento riservato, debbono portare impresso il millesimo 1940 mediante foratura che viene praticata dal Servizio Personale e Affari Generali (Sezione Biglietti). In conseguenza le carte di circolazione serie Al e quelle At con validità annuale non possono essere rilasciati con scadenza posteriore al 31 dicembre dell'anno di emissione.

Le marchette di convalidazione per il 1940 delle carte di libera circolazione serie A, di quelle serie At con validità novennale e dei biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale portano l'indicazione a stampa del millesimo ed hanno i seguenti colori:

rosso — per le carte serie A;
verde — per le carte serie At;
giallo — per le tessere di libero ingresso nelle stazioni;
azzurro — per i biglietti di transito pedonale.

Si fa viva raccomandazione al personale di servizio all'ingresso delle stazioni e di controlleria ai treni di accertare che i suindicati tipi di documenti portino effettivamente applicata la marchetta di convalidazione per l'anno 1940.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 e 13.

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Eliminazione deficienze transito sagoma T. E. nella galleria Capo d'Orlando e Ponte Canale, linea Palermo-Messina.	L. P.	Ore 18,30 del 2 genn. 1940-XVIII	79.000	Sezione Lavori Palermo
Eliminazione deficienze transito sagoma T. E. nella seconda e terza galleria Taormina linea Messina-Siracusa.	L. P.	Ore 18,30 del 2 genn. 1940-XVIII	150.200	Sezione Lavori Palermo
Eliminazione deficienze transito sagoma fra i Km. 10 e 14 e fra i Km. 24 e 25 della linea Palermo-Messina.	L. P.	Ore 18,30 del 2 genn. 1940-XVIII	140.600	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione meccanica di ml. 147.000 di binario sulla linea Chiusi-Firenze.	L. P.	Ore 12 del 3 genn. 1940-XVIII	850.000	Sezione Lavori Firenze
Rinnovamento ml. 23.000 di binario e 27 deviatoi fra Borgo Buggiano e Lucca.	L. P.	Ore 12 del 4 genn. 1940-XVIII	500.000	Sezione Lavori Firenze
Ricostruzione ponte sul Ghiaro e prolungamento marciapiede in stazione di Levanto.	L. P.	Ore 18 del 4 genn. 1940-XVIII	516.400	Sezione Lavori Genova
Costruzione fabbricato ad uso case economiche per ferrovieri a Tor Fiorenza, Roma.	L. P.	Ore 13 dell'8 genn. 1940-XVIII	9.916.300	Sezione Lavori Roma
Costruzione fabbricato viaggiatori a Roma Mandrione.	L. P.	Ore 13 dell'8 genn. 1940-XVIII	277.300	Sezione Lavori Roma
Costruzione fosse di visita nella rimessa automotrici di Cagliari.	C. C.	Ore 17 dell'8 genn. 1940-XVIII	37.000	Delegazione Cagliari
Sistemazione F. V. e costruzione F. S. A. in stazione di Brindisi Centrale.	L. P.	Ore 12 dell'11 genn. 1940-XVIII	1.667.600	Sezione Lavori Bari
Fornitura cunicoli posa cavi per impianti A.C.E. e Blocco in stazioni della linea Foggia-Bari.	L. P.	Ore 12 del 15 genn. 1940-XVIII	565.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura cunicoli posa cavi per impianti A.C.E. Blocco e Segnalamento nelle stazioni della linea Bari-Brindisi.	L. P.	Ore 12 del 16 genn. 1940-XVIII	773.500	Sezione Lavori Bari
Fornitura cunicoli per impianti A. C. E. stazioni in Arpi San Severo e Ripalta.	L. P.	Ore 12 del 18 genn. 1940-XVIII	45.250	Sezione Lavori Bari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	2400	Tubi metallici flessibili	L. P.	4.1.1940 A. XVIII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
N.	500	Borse di pelle per operai . . .	L. P.	4.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Canalino e paracolpi di gomma	T. P.	10.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 7ª
—	—	Corte a strisce per telegrafo .	L. P.	13.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 5ª
N.	1.050.000	Mattoni e Kg. 200.000 di terra refrattaria per voltini forni locomotive.	L. P.	20.2.1940 A. XVIII	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale
VELANI